SOCIETÀ ROMANA
DI STORIA PATRIA

# ARCHIVIO

della

Società Romana
di Storia Patria

---

Vol. 101

Roma
*nella sede della Società alla Biblioteca Vallicelliana*
1978

TIPOGRAFIA DELLA PACE - ROMA
Via della Pace, 35 - Tel. 6561923

Antonio Ferrua S. I.

# MEMORIE DELLA CHIESA DI S. MARTINELLO AL MONTE DI PIETÀ

Notizie in generale su questa chiesa le può trovare il lettore tanto nell'Armellini quanto nell'Hülsen,[1] e se vuol saperne di più, scorra gli autori a cui l'Hülsen rimanda. Esisteva già nel 1186, perché una bolla di Urbano III di quell'anno l'annovera fra le chiese soggette a S. Lorenzo in Damaso e poco dopo nel 1192 compare nel noto catalogo di Cencio Camerario.[2]

Il suo nome era allora *S. Martinus de Panarella* ed era parrocchia, come continuò ad essere sino alla fine del secolo XVI, e nel 1604 fu data alla Compagnia della Dottrina Cristiana. La chiesuola compare nella pianta del Bufalini (1551) col nome di DIVI MARTINI nella via Pelamantelli (poi del Giubbonari); in quella del du Pérac (1577) porta il n. 29 *Templum S. Martinelli* ed è disegnata con il suo campaniletto a sinistra della facciata che guarda su piazza del Monte di Pietà.

La chiesa passò dall'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana in potere di S. Giacomo degli Spagnuoli nel 1747 e venne gettata a terra con tutto l'isolato per ricostruirlo a nuovo. Il codice Vaticano latino 9023 contiene ai ff. 85-109 una relazione delle scoperte fatte in quell'occasione nel sottosuolo della chiesa.

L'autore è un testimonio oculare che scrive pochi giorni dopo i lavori e fa due copie della sua relazione (ff. 86-98 e ff. 99-107), che differiscono fra loro solo per piccole varianti, specialmente di elocuzione. Non mi pare che egli sia il noto Giovanni Marangoni,

[1] M. Armellini, *Le chiese di Roma*, Roma 1891, pp. 402-204; Chr. Hülsen, *Le chiese di Roma nel medio evo*, Firenze 1927, p. 383, n. 111. Crede l'Armellini che il cippo che si trova nel vestibolo del palazzo Massimo alle Colonne con la scritta sopra la cornice piatta *Gualterius monachus sci Salvatoris Reatini* sia il fusto dell'altare della chiesa riedificata da Onorio III.

[2] Nell'Hülsen cit. la bolla di Urbano III si trova a p. 133, n. 37 ed il catalogo di Cencio a p. 14, n. 200.

che pure assisté attentamente ai lavori e quasi li diresse, e lasciò nei ff. 108-109 un parere autografo sulla questione capitale, se i corpi ritrovati dovessero considerarsi come corpi di martiri. A noi naturalmente interessa soprattutto ciò che nella relazione ci si dice della forma della chiesetta: la massa veramente ingente di corpi esumati sotto il pavimento del suo presbitero non rappresenta per noi che un fatto curioso, che può avere molte spiegazioni.

Riferiamo qui sotto alla lettera la massima parte della relazione, sunteggiando fra parentesi quadre e in corsivo poche parti di essa per noi di scarso interesse e non necessarie al procedere del discorso.

RELAZIONE DELLO SCAVAMENTO ED ESTRAZIONE FATTA DI QUANTITÀ DI OSSA E CORPI RITROVATI SOTTO ED INTORNO ALL'ALTAR MAGGIORE DELLA CHIESA DI S. MARTINELLO INCONTRO AL MONTE DELLA PIETÀ, SEGUITO NE' GIORNI 23-26 DEL MESE DI SETTEMBRE, L'ANNO 1747 [f. 85].

[f. 86] Avendo la Santità di Nro Signore Benedetto XIV trasferita l'Arciconfraternita della Dottrina Cristiana alla chiesa della Madonna del Pianto, da quella ov'era fondata, dedicata a S. Martino vescovo, detta comunemente S. Martinello, situata incontro al Monte della Pietà, il sito di questa chiesa passò in dominio della Ven. Chiesa e Casa di S. Giacomo de' Spagnuoli, di cui era anche tutto il resto delle case di quell'isola, la quale per essere da ogni parte cadente, insieme con la chiesa era necessario di demolirla. Quindi i Sri Amministratori e Congregazione di S. Giacomo, avendo cominciato a far gittare a terra le case, essendosi giunto alla chiesa, scuoprirono nel pavimento, che di sotto l'altare maggiore stendevasi sotto la predella e scalini di esso altare un altro piano formato con tre ordini di tavoloni grossi di marmo; ed avendone fatto alzare uno, fu veduto un sepolcro a forma di gran cassone [f. 86$^{v}$] di fabbrica assai profondo, e nella estremità di esso esservi una gran congerie di ossa umane, onde subitamente pensarono che fossero quelle delle quali nell'archivio della predetta Arciconfraternita si aveva una memoria scritta; onde riposto il marmo al suo luogo, di dove era stato levato, ne diedero avviso al Can. Boldetti, Custode delle Reliquie dell'Emo Card. Vicario, affinchè fosse andato a riconoscere il luogo, e nel medesimo tempo gli esibirono la predetta memoria, del tenore che siegue.

« L'Illmo e Revmo sig. Card. di S. Cecilia [3] trovò nella chiesa di S. Martino 130 teste con altre sue ossa, le quali tiene sicuramente che sieno Corpi Santi, per le infrascritte certissime dimostrazioni.

« 1. Perchè si sono trovate sotto l'altare maggiore, dentro un vaso a modo di condotto per lungo, che circonda attorno l'altare maggiore, che così si mettevano anticamente le reliquie dei santi.

« 2. Perchè questo condotto, dove si sono trovati questi Corpi Santi, è coperto di lastre di [f. 87] marmo, che mostra che vi siano state poste per venerazione di detti santi corpi.

« 3. Perchè sopra dette lastre vi era l'ornamento a modo di mosaico.

« 4. Perchè dentro queste sante reliquie si è trovata in una testa un spetto (spiedo) e diverse manette.

« 5. Perchè nell'aprire questo condotto, dove erano queste reliquie sante, ne uscì un odore soavissimo, come sentì sua Sig. Illma e tutti i suoi familiari.

« 6. Sua Sig. Illma levò dette reliquie e le ripose fra l'altare maggiore di detta chiesa, e per devozione si prese detto spetto, che conserva per memoria singolare nella sua cappella ».

[*Il Can. Lancisi, uno degli ufficiali della predetta Arciconfraternita, aveva già alcuni mesi prima comunicato questo documento al Can. Gio. Marangoni « compagno del Boldetti » e tutti e due lo confrontarono con ciò che scrive il* PANCIROLI, « *Tesori nascosti* », *p.* 772 *dell'edizione romana del* 1625 *e con la notizia del* MARTINELLI, « *Roma ex ethnica sacra* », *p.* 252].

[f. 88] Con questi documenti alla mano gli predetti Can. Boldetti e suo Collega si portarono a S. Martinello a vedere la disposizione del sito e fatti levare i marmi che coprivano quel piano, apparvero tre sepolcri tutti simili, e vedute le ossa nei loro fondi, gli fecero tosto ricuoprire come già stavano prima.

[*Gli Amministratori di S. Giacomo chiedono al Papa quelle ossa e sono loro concesse con atto del* 21 *settembre*].

In esecuzione pertanto di questa grazia lo stesso Sig. Card. Vicario deputò gli predetti Canonici [f. 88v] Boldetti e Marangoni Protonotari Apostolici e suoi ministri a dover assistere allo scavo ed estrazione dei predetti corpi ed ossa nella chiesa di S. Martinello.

[*Precauzioni contro ogni manifestazione di culto e dispersione*

[3] È l'anno 1598, come si precisa in seguito, ed è il Card. Alessandro Ottaviano de' Medici, eletto nel 1583 e poi papa Leone XI nel 1605. Egli però non era del titolo di S. Cecilia, come si dice nella relazione, ma di S. Prassede. Del titolo di S. Cecilia era nel 1598 il Card. Camillo Sfondrato.

*delle ossa. Assistono vari dignitari di S. Giacomo degli Spagnuoli ai lavori*].

[f. 89] Fatti togliere i marmi che chiudevano gli tre sopraenunciati loculi o sepolcri, osservarono che tutti tre principiavano da sotto l'altare già demolito e per lungo si stendevano sotto la predella e scalini del medesimo verso la porta maggiore e resto del pavimento della chiesa, dal quale erano divisi da un muro, che poi ritrovossi continuato sino all'estremità degli altri muri della chiesa, così orientale come occidentale, di modo che il detto muro divisorio separava tutto il presbiterio dal rimanente della chiesa.

Questi loculi erano in tutto simili, e ciascuno di essi lungo palmi nove, largo palmi due e mezzo in circa, e profondo palmi 12 e mezzo: si viddero frammezzati alle mura dentro di essi alcuni modiglioni di marmo della larghezza di un palmo circa, sopra de' quali come in aria furono collocate le dieci casse sopraddette [4] [f. 89$^{v}$] le quali a cagione dell'umidità essendosi infradicciate col tempo, erano cadute con le ossa nel fondo de' loculi, mentre sopra alcuno de' modiglioni era rimasto qualche osso e frantume delle medesime casse e se ne prese la seguente prima pianta.[5]

Ma perchè la profondità de' loculi rendeva molto difficile l'estrazione delle ossa dalla lor bocca, sì per l'angustia del sito come per esservi penetrata coll'escrescenze del fiume la creta, si stimò necessario di demolire tutto il muro che li chiudeva nella parte di mezzogiorno.

[f. 90] Sfabbricatosi pertanto il detto muro, fu necessario accendersi due torcie per aver lume da potersi scavare le ossa e teste fra la creta lasciatavi dall'escrescenza del Tevere..., separandole quanto era possibile... da circa trenta anelli di ferro di due dita di diametro, che erano stati fissati sopra i coperchi delle casse, per poterle calare con corde sopra i modiglioni sudetti, e molti chiodi coi quali erano state chiuse, omai ruginiti. [*Se ne riempirono sei casse di palmi* 6 *e* ¾ *e larghe pl.* 1,5 *e profonde* 1,5].

Fra queste ossa ritrovaronsi tre frammenti di vetro macchiati di [f. 90$^{v}$] colore rossigno, di lunghezza e larghezza circa due dita, uno de' quali mostra essere stato il collo di un vaso a forma di ampolla, due coltelli di ferro, l'uno col manico intero di ferro, ma al di sopra mancante, l'altro è una lama di coltello serratoio, senza manico.

[4] La notizia delle dieci casse sta nel racconto del Panciroli riportato in precedenza e da noi solo citato. Il fatto che queste casse stessero posate su modiglioni infissi per esse nei muri parrebbe dimostrare che i tre sepolcri con i loro muri erano opera del Cardinale de' Medici e del 1598. Ma si veda l'osservazione prima del f. 93$^{v}$ e la nota 8.

[5] La relazione va corredata di una pianta parziale con poche diciture e di una completa con diffuse diciture. Noi daremo soltanto questa seconda, alla fine della relazione.

[*Mentre il Marangoni stava sigillando le casse*], si sentì ispirato di ordinare, che si scavasse immediatamente sotto l'altare e nei lati suoi vicino al muro della chiesa, ove anche vedeansi alcuni altri marmi sovrapporsi, il che non prima erasi considerato. In effetto si scuoprì esser ivi un cuniculo lungo quanto la stessa muraglia cioè palmi 29½, largo pl. 2½, tutto ripieno di terra sino alla cima, il quale stendevasi da un capo all'altro, passando sotto l'altare stesso, lasciandolo sospeso come in aria per tutto il suo spazio. [*Cominciandosi a scavare vengono fuori altre teste ed ossa fra la terra senz'ordine; allora per essere tardi si ricopre tutto, si lascia il lavoro e le casse sigillate sono portate a S. Giacomo. Si ripiglia il lavoro il mattino del dì seguente* 24 *settembre, che era domenica, ma vedendo che il lavoro si presentava assai lungo fu tosto lasciato, per osservare il riposo domenicale*].

[f. 91$^{v}$] Pertanto la mattina del dì 25 fu aperto di nuovo il cuniculo e fu ritrovato essere anch'egli largo palmi due e mezzo e profondo più di 12, con il suo muro divisorio dagli tre loculi già scavati, di modo che la base dell'altare maggiore poggiava sopra il medesimo muro divisorio e nella parte posteriore sopra un riporto di fabbrica attaccato al muro maestro della chiesa, non più largo di un solo palmo, di modo che l'altare, toltine questi due appoggi, rimaneva in aria sopra il cuniculo; e fu ritrovato avere anch'egli la profondità di palmi 12, e da esso furono estratte 36 teste colle ossa corrispondenti ad altrettanti corpi, ivi collocati fra la terra senza ordine scenologico, e fra la terra calcata si trovarono parimente un coltello lungo, rotto, col manico di ferro di mezzo palmo incirca ed una lama di coltello serratoio ed un scalpello di ferro lungo un palmo, ed una come manetta o ceppo di ferro largo circa quattro dita, tutti ruginiosi. [*Tutto è collocato entro tre ceste grandi come le prime ed una minore*].

[f. 92] Ma posciachè il cuniculo nelle sue estremità torcendo il suo corso mostrava di stendersi eziando ne' lati delle mura della chiesa tanto orientale quanto settentrionale,[6] in ambedue queste parti si scuoprirono due altri sepolcri anch'eglino pieni di terra con ossa confusamente e senz'ordine scenologico con essa meschiate, i quali a linea parallela tanto nell'altezza quanto nella lunghezza pareggiavano li tre primi, ma questi non erano coperti con tavoloni di marmo, ma con una volta sopra di fabbrica; di modo tale che tutti questi sette loculi o cassoni occupavano tutto il piccolo sito di quel presbiterio.

[*Si estraggono da essi cinquantacinque teste in parte rotte con ossa forse di altrettanti corpi, deposte in altre sei casse di legno uguali alle altre*]. E fra queste ossa un collo di vaso di vetro, lungo sei dita, della circonferenza [f. 92$^{v}$] poco più di un giulio d'argento, e quattro

[6] Doveva scrivere *occidentale* invece di *settentrionale*, come si vedrà anche dal seguito e dalla pianta.

altri pezzi di vasi di vetro larghi circa tre once per ciascheduno, anch'essi coloriti di rosso, ed un anelletto d'oro con picciolo castone in cui può essere che fosse incassata qualche pietra [*tutte cose presentate a S. Santità dal Marangoni insieme con la presente relazione, e poi consegnate agli Amministratori di S. Giacomo insieme con le casse delle ossa*].

[f. 93$^v$] Congetture ed osservazioni

1. Che occupando il cunicolo e tutti gli sette loculi o cassoni, posti in linea parallela, tutto il piano del presbiterio e sotto ed intorno l'altare; ed essendo tutti della stessa forma (a riserva del cuniculo) e larghezza e profondità, convien credersi che tutti fossero fatti nel medesimo tempo, in cui fu fabbricata la chiesa, o pure riedificata come dicesi, sotto Onorio PP. III.[7] Imperciocchè, se si fossero fatti dipoi, le mura laterali di essa chiesa, che erano sottilissime, non avrebbono potuto reggere allo scavamento e lavoro di essi.

2. Che le ossa e corpi ivi confusamente depositati, senza ordine scenologico, posti vi fossero nello stesso tempo; e che per sicurezza maggiore delle muraglie fossero tanto il cunicolo quanto gli quattro loculi laterali riempiuti di terra, per fiancarli, acciò detti muri della chiesa non patissero; ed anche [f. 94] fra la stessa terra del cuniculo e de' quattro sepolcri erano stati frapposti in alcuni luoghi alcuni pezzi di marmo fra l'uno e l'altro muro per fortezza maggiore.

3. [*Non possono essere ossa di comuni fedeli, perchè poste sotto l'altare della chiesa*].

4. [*Si può credere che il Card. Alessandro de' Medici non toccasse il cuniculo B B ed i loculi C C, perchè erano ripieni di terra calcata e non mostravano ossa e per non indebolire i muri laterali della chiesa, che egli non rifece da fondamenti*].[8]

[f. 94$^v$] 5. Che trovandosi nella memoria già riferita, che il Card. de' Medici trovasse 130 teste, ed avendone noi rinvenute solamente 42 quasi intere nei loculi A A, è da osservarsi come oltre alle medesime si è anche trovata quantità di altri cranii e frantumi di teste,

[7] È la notizia attinta dal MARTINELLI, loc. cit.

[8] Nelle osservazioni della seconda relazione di f. 106 si dice a questo punto testualmente: « Potersi credere, che il Card. de' Medici non toccasse, nè estraesse dal cuniculo, e dagli loculi laterali le ossa, veggendo che erano pieni calcati di terra, ma solamente dagli tre di mezzo, i quali in parte giacevano sotto, e cingevano anche l'altare, e che da questi soli facendo estrarre le ossa, più decentemente le collocasse nelle dieci casse nel modo narrato. Che dovendosi dare almeno sei palmi di larghezza all'Altare Maggiore, questi doveva occupare due palmi, e mezzo di sito sopra gli 3 sudetti loculi, i quali stendevansi poscia sotto la predella, e scalini dell'Altare medesimo ».

che forse erano stati computati per teste, prendendosi la parte per il tutto.

6. [*I frammenti di vetro non possono essere segno sicuro di martirio, perchè non trovati in catacomba, ed il loro colore rossigno potè provenire dal contatto con la terra*].

7. [*Non si è trovata iscrizione o memoria che li dicesse martiri,* [f. 95] *ma può supporsi che fosse affissa ai muri della chiesa e poi per incuria andasse perduta*]. Così a S. Prassede al tempo di Benedetto XIII si trovarono tante ossa sotto l'altare ed il presbiterio, e solo sopra un pilastro della chiesa era affissa la memoria che Pasquale I vi trasferì dai cimiteri 2300 corpi di martiri.*

[*Parere autografo del Marangoni*]

[f. 108] Non ostante che nella relazione già fatta circa lo scavamento ed estrazione delle reliquie e corpi ritrovati sotto ed intorno la chiesa di S. Martinello incontro al Monte di Pietà l'a. 1747 si riferiscano molte notizie le quali inducono a potersi credere, che detti corpi e reliquie possono esser di santi martiri in detto luogo ritrovate dal Cardinale Alessandro de' Medici di S. Cecilia, che fu poi papa Leone XI, contuttociò dovendosi esaminare la cosa criticamente non apparisce evidentemente che si possa tanto affermare quanto negare che le medesime possano dichiararsi di veri martiri.

1. [*Non si sa che quelle ossa provengano dalle catacombe*].

[f. 108$^{v}$] 2. [*Furono ritenute ossa di martiri perchè messe sotto l'altare e ornate sopra di mosaici, e il Card. de' Medici vi ebbe gran devozione*].

3. Si vede che il suddetto Cardinale osservò somma diligenza nel collocare le dette reliquie tanto nel cunicolo quanto sopra i loculi A avanti l'altare, di modo che questi entravano sotto il medesimo; inoltre tutto questo piano era diverso dal resto della chiesa, sicchè non vi erano mescolate ossa di altri defonti.

Quindi è che interrogato io sottoscritto quale sia il mio parere in cosa tanto dubia, non facilmente m'induco a determinare, che questi corpi possano essere di santi martiri.

È ben vero che essendosi trovati questi corpi parte sotto l'altare e parte ne' luoghi e circuito vicino, doverebbero essere tutti insieme collocati in una cappella di qualche chiesa senza separarne minimo osso...

[f. 109] Tanto più che essendosi ritrovati nella terra di Otricoli

* Qui è inserita la pianta riprodotta a pag. 13.

## (*Riferimenti alla pianta a fronte*)

A A A Tre loculi scoperti il primo giorno, lunghi pl. 9¼ e larghi 2½, profondi pl. 12½, coperti di sopra con tavoloni grossi di marmo larghi circa 3 pl., entro de' quali in distanza della superficie 4 palmi erano modiglioni di marmo postivi per fiancatura de' muri; e sopra questi furono poste le dieci casse di ossa indicate dal Panciroli, le quali essendosi infradiciate, insieme con le ossa si son trovate nel fondo de' medesimi loculi.

C C Quattro altri loculi simili alli tre primi, con volte al di sopra di fabbrica, coperte solamente dall'antico pavimento di mattoni, che stava sotto il più moderno. Anche questi eran pieni di terra e dopo essersene cavata poco più di due palmi cominciarono a scuoprirsi teste ed ossa alla rinfusa fra la terra senza ordine scenologico, ed erano più profondi di quelli A A A circa pl. 2½. E l'estremo nel lato occidentale aveva un pavimento di marmi.

M S Muro settentrionale della chiesa cui appoggiavasi l'altare lungo palmi 29½.

P Porta maggiore della chiesa sulla piazza del Monte della Pietà.

\+ Altare lungo palmi 12 e largo 6, che stava tra il muro M S e stendevasi sopra i loculi A A A.

N N Muro che passava sotto l'altare, con cui restava formato il cuniculo B B.

B B Cuniculo o loculo lungo poco meno di tutta la facciata di tutto il muro, il quale scorreva sotto l'altare, largo pl. 2½ e profondo più di 12, e tramezzato con due muri alla stessa profondità per fortificarlo. Era coperto al di sopra con alcuni pezzi di marmo, ma molti eran già stati levati e si vedeva la terra di cui era ripieno, nella quale senza ordine scenologico si ritrovarono 34 teste con altre ossa, che dalla quantità si possono credere essere di altrettanti corpi.

D Muro divisorio che separava il presbiterio dal resto della chiesa e chiudeva tutti i loculi a mezzogiorno e gli divideva dal resto del sotterraneo della chiesa.

: : : : : : Muri divisori sotto il pavimento per contrafforti.

E E Muri laterali della chiesa; nella parete occidentale *e e'* erano due cappelle fatte a volta, G G il sito della sagrestia.

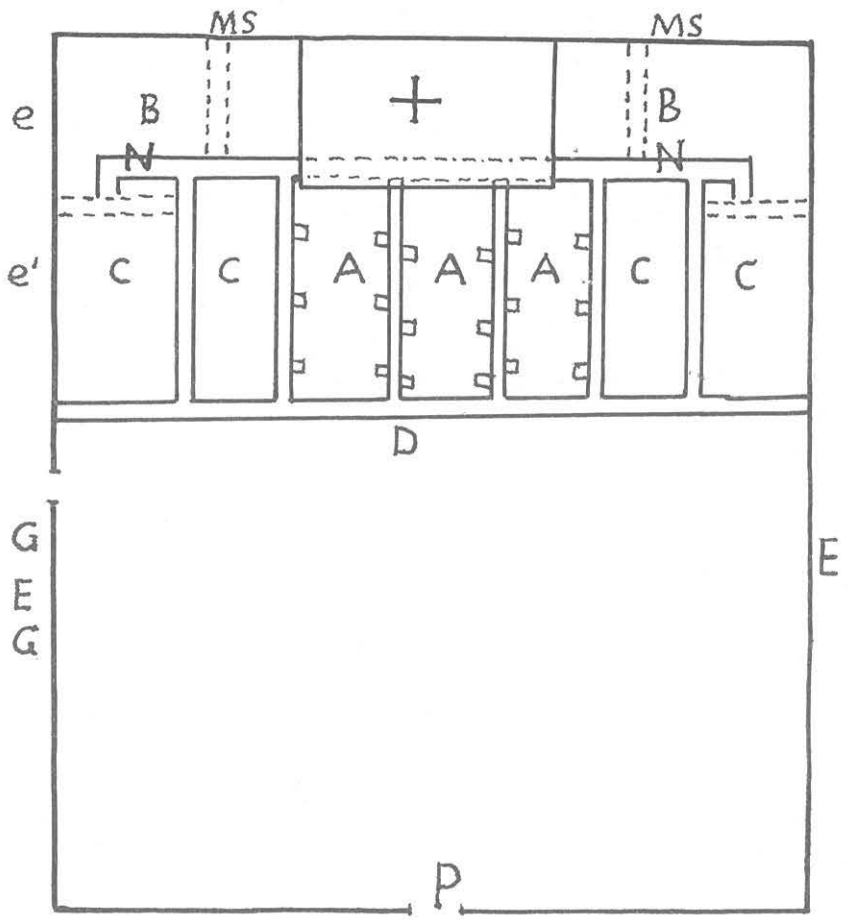


*Pianta della chiesa di S. Martinello, collocata ai ff.* 97-98 *della Relazione*

l'anno 1612 cinquantasette corpi creduti di martiri, questi essendo stati esaminati circa la loro identità dalla Sacra Congregazione e creduti dubi, furono dalla medesima fatti collocare nella confessione di detta Collegiata con l'iscrizione riportata dal Can. Boldetti p. 588.[9]

Io Gio. Can^co^ Marangoni Custode d. Sac. Reliquie.

La relazione finora recitata insieme con la sua pianta ci rivelano diverse particolarità intorno alla struttura della scomparsa chiesa di S. Martinello, ma ci pongono insieme il grave problema di spiegare la presenza di tutti quei cadaveri in fosse comuni, che sembrano appositamente preparate, anche se per noi perde la sua importanza la questione che tanto angustiò gli scavatori del settecento, se cioè possa trattarsi di ossa di santi martiri trasferiti qui dalle catacombe.

Il punto centrale è costituito dalla singolare fattura dei tre primi loculi scavati, quelli A A A, con tutti quei modiglioni inseriti nelle loro pareti per sostenere levate in aria le casse contenenti i cadaveri; ciò in connessione con la notizia, che il cardinale de' Medici nei lavori del 1598 avrebbe ritrovato sotto il pavimento del presbiterio tante ossa di morti, da riempirne dieci casse. Sembrerebbe quindi che quella disposizione particolare di quei muri dei tre loculi con i loro modiglioni per sostenere le casse dovrebbero essere attribuiti ai lavori del 1598.

D'altra parte questi tre loculi A A A erano in tutto simili, eccetto che nei modiglioni, ai quattro C C, e fu persuasione unanime degli scavatori del 1747 che né questi né la simile gallerietta B B poterono essere fatti nel 1598 senza rovina totale della chiesa, e quindi erano di origine diversa e più antica, come dimostrava anche la diversa maniera di copertura, ed il fatto che le memorie del 1598 attribuiscono al cardinale de' Medici solo il ritrovamento delle dieci casse di cadaveri che furono di nuovo riscavate dai tre loculi A A A nel 1747.

Quantunque né la memoria del 1598, né il tenore della relazione del 1747, né le parole del Marangoni vadano in tutto d'accordo fra loro su ogni punto, credo di poterne inferire quanto segue. Tutti i loculi C-C ed il cunicolo B-B si debbano attribuire a coloro che al tempo di Onorio III ricostruirono la chiesa dalle

[9] Si riferisce all'opera *Osservazioni sopra i cimiteri de' SS. Martiri ed antichi cristiani di Roma*, Roma 1720.

fondamenta. Trovarono essi negli scavi operati a questo scopo gran quantità di cadaveri, quelli cioè che erano stati sepolti nella chiesa precedente secondo l'uso del medio evo; non volendo gittarli fuori di luogo sacro, costruirono sotto il presbiterio della chiesa quei loculi e vi ricomposero dentro le ossa di quei fedeli ricoperti di terra.

Avvedutosi il Card. de' Medici nei suoi lavori del 1598 del cunicolo B-B e delle ossa che conteneva, ne estrasse dalle terre che lo riempivano quante poté [10] e le ricompose nelle dieci casse ricordate. Per collocare decentemente queste casse sotto il presbiterio, non si valse del cunicolo da cui le aveva estratte, perché correndo questo aderente ai muri settentrionale, orientale ed occidentale della chiesa, non si poteva svuotare del tutto senza pericolo per la stabilità delle pareti, che erano sottili.

Trovato invece del luogo libero davanti all'altare, fra i loculi C e C, vi fece fabbricare a somiglianza di questi i tre loculi A A A, inserendo in ciascuna delle loro pareti tre modiglioni di pietra, per tener sospese in aria le dieci casse. Questi tre loculi A A A furono coperti dal Medici con grosse lastre marmoree e con lastre di marmo fece ricoprire parimente il cunicolo B-B.

Quanto agli altri loculi della serie C C, di cui dovette per forza accorgersi, li lasciò come erano, contentandosi probabilmente di coprirli con volta, per collocare più al sicuro su di essi il nuovo pavimento del presbiterio.

Questo quanto ai lavori che si possono attribuire ai secoli XIII e XVI. Per quelli del 1747 c'informa con precisione e dovizia di particolari la relazione riportata più sopra. E così finì la sua lunga esistenza la chiesetta di S. Martinello al Monte di Pietà, olim *S. Martini de Panarella.*

[10] L'autore della Relazione ed il Marangoni vogliono *credere*, che nel 1598 il Card. de' Medici estraesse tutte quelle ossa dai tre loculi A A A, ma ciò va contro l'asserto esplicito della citata memoria contemporanea (p. 7, n. 1) e contro ciò che si è fatto osservare nella nota 8.

Paolo Delogu - Lucia Travaini

# ASPETTI DEGLI ABITATI MEDIEVALI NELLA REGIONE SUBLACENSE *

Le notizie che diamo costituiscono un contributo preliminare e provvisorio ad una ricerca il cui obbiettivo finale è la ricostruzione delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento medievale in un'area che indichiamo, con genericità consapevole, come « regione sublacense ».

All'inizio della ricerca non possediamo ancora una formula strutturale o culturale per delimitare dall'interno il territorio che di essa è campo. La sua eventuale omogeneità, e il complesso di tratti che la definiscono, potranno essere individuati solo a ricerca molto più avanzata. Per ora il territorio è stato delimitato in base a fattori estrinseci, anche se convergenti. Uno è stato quello, di natura politico-amministrativa, della giurisdizione dell'abbazia di Subiaco, che nella regione ebbe il nucleo principale dei suoi domini, anche se i confini ed il grado di influenza furono mutevoli e contrastati. Un secondo consiste nell'omogeneità dell'ambiente naturale: un'isola geologica di medie colline argillo-sabbiose, delimitata su tre lati da massicci calcarei e sul quarto da terre pianeggianti di tufi e pozzolana, articolata nei tre bacini idrografici dell'Aniene, del Fiumicino e del Fosso di Empiglione (fig. 1). Terzo elemento qualificante sono le caratteristiche dell'insediamento umano, modellato, a partire dal X secolo, dall'iniziativa politica e dalla configurazione geografica, attraverso un cospicuo processo di costruzioni di villaggi di costa o di sommità, che ancora oggi caratterizzano il paesaggio.

Le tre caratteristiche si sovrappongono in gran parte della regione; tendono a sfalsarsi nelle zone periferiche, come quelle di Ienne o di Castel Madama, dove soprattutto il fattore politico è

* Comunicazione presentata alla Società Romana di Storia Patria nel giugno 1977. Il testo che si pubblica è lo stesso allora letto.

labile; tuttavia i fenomeni dell'insediamento vi presentano lo stesso andamento sicché l'analisi delle periferie consente importanti arricchimenti d'informazione e interessanti possibilità di confronto.

In quest'area relativamente fluida ai margini, ma ben strutturata intorno alle valli parallele dell'Aniene da Subiaco a Roviano e del Fiumicino, si è affrontato il problema del recupero delle testimonianze sulla fisionomia degli insediamenti medievali, che si impone perché la regione ha avuto, dopo il Medio Evo e soprattutto dal XVIII secolo, una vita assai intensa, riflessa in grandi trasformazioni degli abitati, nessuno dei quali presenta oggi un assetto d'insieme che risalga al Medio Evo, anche se sopravvivenze materiali se ne incontrano facilmente.

Ma la ricostruzione dell'abitato medievale non può evidentemente limitarsi all'analisi di queste emergenze. I documenti monumentali vanno considerati per quello che sono, sopravvivenze, variamente motivate, di insiemi insediativi le cui caratteristiche generali debbono essere individuate in altro modo: con l'analisi topografica ed urbanistica, con lo scavo archeologico, con l'elaborazione del materiale d'archivio.

I dati che seguono provengono essenzialmente da quest'ultimo approccio, ma sono integrati con le risultanze della ricognizione topografica condotta sul territorio.

Essi intendono abbozzare un modello, ancora provvisorio per lo stato della documentazione, dell'insediamento medievale nella regione sublacense. Il suo interesse consiste nell'essere fondato su documenti ben datati, come non sono quelli urbanistici e topografici, e nell'aver un valore generale, come non potrebbero i risultati, sempre parziali e locali, di uno scavo archeologico.

La descrizione dell'insediamento medievale può iniziare dal X sec., quando la fondazione dei castelli alterò l'assetto territoriale tardo antico, e, sostituendo al popolamento sparso un popolamento concentrato, diede origine al paesaggio che, come si è detto, ancor oggi caratterizza la regione.

[1] I testi principali di riferimento sulla regione sublacense sono: P. Egidi, G. Giovannoni, F. Hermanin, V. Federici, *I Monasteri di Subiaco*, voll. 2, Roma 1904; R. Morghen, *Le relazioni del Monastero sublacense col papato, la feudalità e il comune nell'alto medioevo*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », LI (1928), pp. 181-262; G. P. Carosi, *Il primo monastero benedettino*, (Studia Anselmiana 39), Roma 1956; AA. VV., *Il comprensorio sublacense*, (Quaderni dell'Istituto di Pianificazione territoriale. Facoltà di Architettura, Università di Roma n. s. II, 2, 1973).

Cause e modi dell'incastellamento sono stati reinterpretati dagli studi recenti del Toubert, troppo noti per doverne qui dare un riassunto,[2] ma la fisionomia materiale di quei primi *castra,* fondati dagli abati di Subiaco e dagli altri signori della regione per raccogliervi le popolazioni, è ignota, perché completamente cancellata dalle trasformazioni del tardo medioevo e dell'età moderna.

L'unico modo per ricostruirne, sia pure ipoteticamente, i caratteri generali, in mancanza, ma anche in preparazione di sondaggi archeologici, è il ricorso alle fonti scritte, e soprattutto al Regesto ed al *Chronicon* sublacensi, ricchi di notizie e dettagli sugli insediamenti, anche se non sempre facili da interpretare.[3]

In base a queste testimonianze sembra che la preoccupazione e la responsabilità principale dell'incastellatore fosse la costruzione del recinto, che poteva consistere in mura, talvolta realizzate in blocchi di tufo, ma anche, più modestamente, in un terrapieno circondato dal fossato.[4]

All'interno lo spazio era lasciato almeno parzialmente vuoto: la cura di edificarlo ricadeva su coloro che chiedevano di insediarvisi. Così nel *castellum novum* di Castel S. Angelo (l'attuale Castel Madama), l'abate sublacense Benedetto lottizzava nel 1038 terre vuote assegnandole ad un gruppo di famiglie perché vi costruissero le loro case.[5]

Oltre al recinto e alle case di abitazione, non sembra che

[2] P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium meridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, B.E.F.A.R. 221, I, Roma 1973, in particolare le pagine 303-367.

[3] *Chronicon Sublacense*, a cura di R. MORGHEN, R.I.S.², t. XXIV, p. VI, Bologna 1927 (*Chr. S.* nelle note successive); *Il Regesto Sublacense del secolo XI*, a cura di L. ALLODI e G. LEVI, Roma 1885 (*R. S.*); per l'alto medioevo è stato utilizzato anche il *Regesto della Chiesa di Tivoli*, a cura di L. BRUZZA, Roma 1880 (*R. T.*).

[4] Due documenti del X secolo menzionano la recinzione in « muro tufineo » per due castelli edificati su licenza dell'abate sublacense Giorgio ai margini della regione qui considerata; cfr. *R. S.* d. 200 p. 241 (a. 966) e d. 201 p. 242 (a. 967).

L'esistenza di tipi elementari di recinzioni è attestata ancora nella prima metà del XII secolo, ad esempio in *Chr. S.* p. 20 « vallo et fossa illud [podium de casa Pompuli] undique munierunt ». Cfr. anche *R. S.* d. 48 p. 88 (a. 1073-1085) che presenta Colle Marini dotato di « turre et girone et casis et carbonariis suis ».

[5] *R. S.* d. 34 p. 73: « susceperunt predicti conductionis vel conductionis [sic] nomine idest intro castello qui vocatur Sancto Angelo terra ad domora faciendum quod est per unumquemque sedimen in capu pedes numero XIIcim et per longitudinem XXti ».

i *castra* del X e della prima metà dell'XI secolo avessero altre strutture significative.

Non è certo, ad esempio, che all'interno del recinto castrale vi fosse una chiesa. Quelle che i documenti ricordano come appartenenti ad essi risultano, alla ricognizione topografica, esterne all'abitato, distanti talvolta parecchie centinaia di metri, come S. Lorenzo e S. Maria di Subiaco, S. Maria di Roviano, S. Pietro, S. Angelo e S. Maria di Affile, S. Maria di Arsoli, S. Pietro di Camerata.[6]

Al momento della fondazione dei *castra* il territorio della regione era già ripartito in *fundi* e *curtes* gravitanti su chiese rurali. Un esempio, sebbene radicalmente trasformato, ne è ancora la S. Anatolia presso Gerano.[7] È probabile che i *castra*, sebbene costruiti in luogo più elevato, rispondente ad una diversa logica di insediamento, per le funzioni religiose con-

[6] L'antica chiesa plebana di Subiaco era S. Lorenzo, sita al di là dell'Aniene rispetto al *castrum* (cfr. *R.T.*, V, p. 37; P. F. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia*, II, *Latium*, Berolini 1907, p. 77 n. 7); dal X secolo è menzionata l'« aecclesia sancte Marie qui est supra castellum » (*R. T.*, V, p. 37) che va probabilmente identificata con la chiesa di S. Maria che esisteva nel sito detto « Oliveto piano », a monte del castello, il cui titolo fu trasferito nel XVIII secolo all'attuale S. Maria della Valle, cosiddetta appunto per la sua posizione rispetto alla primitiva chiesa.

A Roviano, la chiesa di S. Maria, preesistente al *castrum*, è ricordata in un documento del 973 (*R. S.* d. 14 p. 34); nel 1005 si conferma all'Abbazia sublacense il « castellum in integro qui vocatur Rubiano cum ecclesia sancte Marie » (*R. S.* d. 10 p. 21): le rovine della chiesa sono ancor oggi visibili a sud ovest del paese, più a valle.

Il *castrum* di Affile lasciò all'esterno delle sue mura le tre antiche chiese di S. Pietro (V secolo), S. Angelo (fondata da Ottone III nel 999) e S. Maria (menzionata per la prima volta nel 1005); quest'ultima era ancora chiesa parrocchiale nel 1584, pur essendo rimasta esterna (cfr. L. TRAVAINI, *Affile-Arcinazzo Romano* (*Ponza*), in « Storia della Città », 5, 1977, p. 67).

La chiesa di S. Maria *in Arzule*, menzionata nel XII secolo tra i possedimenti dell'Abbazia (*R. S.* d. 183 p. 224) è ubicata a sud di Arsoli, presso l'attuale cimitero.

Anche la chiesa di S. Pietro di Camerata, menzionata nel 1060 (*R. S.* d. 208 p. 248), era esterna al *castrum*, così come la chiesa di S. Stefano a Rocca S. Stefano (*R. S.* d. 197 p. 238), e tali sono tuttora; cfr. anche nota 8. Per l'ubicazione di S. Pietro di Camerata cfr. la pianta topografica del XVIII secolo, Archivio Segreto Vaticano, *Congregazione dei Confini*, b. 47 f. 853.

[7] Per l'organizzazione ecclesiastica al momento dell'incastellamento cfr. TOUBERT, *Structures*, cit., II, pp. 885 ss.

Per S. Anatolia cfr. *R. S.* d. 17 p. 48, a. 936: « colonia qui appellatur Iubenzano qui et Trellano vocatur. In ea antea fui [sic] curte domnica et ecclesia sancte Anatolie ».

tinuassero a gravitare insieme con il loro territorio verso le antiche chiese. In generale esse sono giunte fino ai nostri giorni, divenendo in molti casi chiese cimiteriali degli attuali paesi,[8] sebbene la loro fisionomia architettonica, passata attraverso rimaneggiamenti continui, non corrisponda più a quella delle origini. Sembra inoltre che i *castra* originari non possedessero neppure cospicue opere militari. A metà dell'XI secolo molti non avevano ancora una torre: la grande azione di conquista e riorganizzazione dei *castra* compiuta dall'abate Giovanni V (1065-1117) tra la metà dell'XI e l'inizio del XII secolo, fu accompagnata proprio dalla costruzione di torri « firme et alte », in muratura o forse anche in legno, fatte allora per la prima volta « ob defensionem inimicorum » a Subiaco, Gerano, Ienne.[9]

Appunto la costruzione di torri, oltre che di *palacia* e chiese sembra caratterizzare gli interventi urbanistici nei *castra* tra la seconda metà dell'XI ed il XII secolo.

Iniziò l'abate Umberto (1050-1065), sopraelevando l'*antiqua turris* di origine carolingia del monastero di S. Scolastica,[10] e probabilmente edificando una torre a Toccianello, un centro oggi scomparso.[11] Col suo successore Giovanni la torre divenne elemento costitutivo dei *castra*: fu edificata allora in quelli già esistenti,[12] e fu tra le prime costruzioni realizzate in quelli di

[8] Tali sono, ad esempio, S. Pietro di Affile, S. Maria di Arsoli, forse S. Stefano di Rocca S. Stefano.

[9] A Subiaco « cepit ... hedificare municiones; fecit ibi turrem firmam et altam, palacium peramplum cum caminatis et variis hedificiis et in giro muris circumdedit amplis » (*Chr. S.* p. 13). A Gerano « fecit turrem et palacium et cappellam cum multo dispendio » (*Chr. S.* p. 13). A Ienne « fecit ... turrem ob defensionem inimicorum » (*Chr. S.* p. 14).

Per analoghe conclusioni relativamente all'Etruria meridionale, cfr. T. W. POTTER, *Recenti ricerche in Etruria meridionale: problemi della transizione dal tardo antico all'alto medioevo*, « Archeologia Medievale », II, 1975, pp. 229-235. Sul problema del posto che tocca a Giovanni nella serie di abati di questo nome (V o VII) cfr. P. CAROSI, *L'abate sublacense Giovanni V; la duplice elezione* (1065-1069), in « Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte », (= AMSTSA) 42, 1969, p. 117, nota 5.

[10] *Chr. S.* p. 9: « fecit ibi campanile firmum et altum, fecit ibi caminatam, auxit muro turris ecclesie. Super antiquam turrem murum ampliavit ». Per l'interpretazione del passo con riferimento alla situazione architettonica cfr. G. GIOVANNONI, in *I Monasteri di Subiaco*, I, cit., pp. 299 ss.

[11] *Chr. S.* p. 9: « fecit roccam de Toccanello ad expugnationem inimicorum »; delle costruzioni dovette far parte una torre giacché, poco più tardi, l'abate Giovanni V « turrem de Toccanello rehedificavit » (*Chr. S.* p. 13).

[12] A Subiaco, Gerano, Ienne (cfr. nota 9).

nuova fondazione. Valga l'esempio del castello di Monte Porcaro, oggi diruto.[13] E non solo gli abati furono edificatori di torri, ma anche i signori laici, cui sembra vadano attribuite quelle di Affile e Ponza.[14]

Insieme alle torri compaiono negli stessi decenni i *palacia* destinati a residenza dei signori dei *castra*. L'abate Giovanni fu infatti anche costruttore di *palacia*, a Subiaco, Gerano, Monte Porcaro.[15] Altri palazzi, probabilmente fondati da signori laici, sono attestati nella prima metà del XII secolo a Ponza e Roiate. La fisionomia edilizia di queste residenze signorili è del tutto ignota; uno spunto del *Chronicon* farebbe pensare che il *palacium* fosse collegato con la torre o addirittura coincidesse con essa;[16] ma a Roiate nel 1180, palazzo e torre erano oggetto di concessioni l'uno separatamente dell'altra.[17]

All'interno di alcuni *castra*, come Subiaco, Gerano e Monte Porcaro, gli abati edificarono anche una chiesa, che nei primi due sembra collegata al palazzo, nell'altro destinata alla popolazione del *castrum*.[18]

[13] *Chr. S.* p. 14: « in Monte Porcario turrem fecit et palacium cum muris multis et locavit hominibus; fecit ibi ecclesiam in honore sancte Marie et pingere et consecrare, et totum castrum noviter hedificavit multis expensis ».

Anche nel *podium de casa Pompuli*, nella prima metà del XII secolo, i Tiburtini edificarono « turrim altam et firmam itemque vallo et fossa illud undique munierunt » (*Chr. S.* p. 20); *Casa Pompuli* era presso Gerano, cfr. G. Censi, *Gerano tra Tivoli e Subiaco, dalle origini al* 1169, in « AMSTSA », XLIV (1971), p. 112.

[14] Nel 1109 sono documentate due torri ad Affile, una a Ponza (attuale Arcinazzo Romano); cfr. *Chr. S.* p. 17; per la probabile fondazione laica cfr. Travaini, *Affile-Arcinazzo Romano*, cit., p. 66.

[15] Per i *palacia* di Subiaco e Gerano cfr. i testi a nota 9, per quello di Monte Porcaro a nota 13.

[16] Nel 1109 il papa Pasquale II, con l'abate Giovanni VII, attaccó e infine espugnò Ponza, tenuta da Ildemondo: « tertia autem die habitatores Poncie ingne succenderunt totam terram suam preter palacium ubi Ildemundus cum coniuge et filiis manebat. Set quia resistere non se posse vidit supradictus Ildemundus in turre illa, eo quod abbas cum hominibus abbacie et Campanie desuper expugnabat eos cum balistis et fundibalariis et machinis et reliquo genere armorum, tandem nutu Dei victi sunt et consternati superbia sua. Interea Ildemundus securitate accepta dedit turrem in manus domini Iohannis abbatis » (*Chr. S.* p. 17).

[17] Nel 1180 l'abate Simone « concessit ei [a Raone di Roiate] abitationem palatii de Roiata hinc usque ad X annos et turrim dedit ad tenendum in manus Tosti et B. filii G. de Scarpa. transactis et completis X annis palatium et turris sine contradictione vel aliqua diminutione reverti debet ad manus monasterii » (*R. S.* d. 159 p. 206).

[18] A Gerano l'abate Giovanni V « fecit turrem et palacium et cappellam » (cfr. nota 9); la chiesa sembra dunque rientrare nel complesso signorile. A Subiaco

Sostanzialmente muti sono i documenti scritti sulle tecniche edilizie. Per quanto riguarda i materiali, si deve pensare che il legno avesse importanza accanto a tufo e pietra, sia nella costruzione di torri e difese, sia in quella delle case interne al recinto. Da un episodio del *Chronicon* risulta infatti che gli abitanti potevano senza difficoltà trasferirsi da un luogo ad un altro portando con sé le proprie case, e anzi questa era un'eventualità del tutto normale che sembra suggerire appunto un'edilizia in legno anziché in muratura.[19]

Le dimensioni delle abitazioni dovevano comunque essere modeste: nel 1038 i lotti edificabili di Castel S. Angelo non misuravano che m. 3.50×6 circa.[20]

I castelli sorsero sui rilievi. Dal X secolo i potenti, proprietari e acquirenti dei grandi fondi, avevano cominciato a guardare al paesaggio naturale cercandovi i colli e i monti più favorevoli alla loro costruzione. Compaiono così nella documentazione i *fundi* e i *casalia cum monte ad castellum faciendum.*[21]

Ma non tutti i rilievi individuati vennero occupati da castelli di popolamento destinati *ad hamasandum homines*. Su molti

lo stesso abate « fecit... ecclesiam pulcram in honore sancti Thome apostoli in quam multorum sanctorum reliquias collocavit » (*Chr. S.* p. 13): la localizzazione della chiesa si desume da un atto del 1321 rogato « nella rocca di Subiaco, nella chiesa di S. Tomeo » (V. Federici, *I Monasteri di Subiaco*, II, Roma 1904, d. 903 p. 101). La fondazione della chiesa di Monte Porcaro, dedicata a S. Maria, non è invece posta dal *Chr. S.*, p. 14 in rapporto diretto con la costruzione del palazzo, ma piuttosto con quella del *totum castrum* (cfr. nota 13).

[19] Sotto l'abate Pietro (1123-1145) i Tiburtini cercarono di entrare in *Bubaranum* e l'abate diede ordine di bruciarlo: « timebat enim ne domos illius exinde ad construendum podium transportarent. Hiis premissis quomodo podium de casa Pompuli constructum sit dicamus. Milo Tyburtinorum rector callide exegit ab abbate ut pateretur homines Giranenses, illos videlicet qui erant ex porcione sancti Laurencii, ire cum domibus atque cum omnibus suis ad construendum atque inhabitandum podium de casa Pompuli » (*Chr. S.* p. 20).

È interessante notare come, man mano che progrediscono le indagini sulla cultura dell'abitato medievale, il legno appaia giocare un ruolo notevole come materiale edilizio nell'Italia, tradizionalmente considerata terra di costruzioni in pietra. Vedi P. Delogu, *Mito di una città meridionale*, Napoli 1977, pp. 127-140, con bibliografia sull'edilizia altomedievale. Sull'edilizia nel Sublacense cfr. anche Toubert, *Structures*, cit., pp. 332 ss.

[20] Cfr. nota 5; il piede romano misurava circa cm. 29,6, cfr. A. Segrè, *Metrologia e circolazione monetaria degli antichi*, Bologna 1928, p. 140.

[21] Nel 997 si fa menzione del « monte in integro ad castellum faciendum qui vocatur Augusta » (*R. S.* d. 13 p. 31) e nel 1015 del « casale qui vocatur Augusta cum monte in integro ad castellum faciendum », del « monte in integro qui vocatur Cone ad castellum faciendum qui etiam ab omnibus Conoccla nuncupatur », del « monte qui vocatur Cerreto in quo castellum construi debetis » (*R. S.* d. 15 p. 40-41).

sorsero insediamenti di natura esclusivamente militare come le torri ossidionali o le *municiones* costruite, soprattutto dal bellicoso abate Giovanni V, contro i castelli e i signori ribelli, per controllarne il territorio e fornire difesa alle schiere abbaziali: sono le costruzioni attestate a *Colle Marini* contro Gerano; a *Colle Suricum* contro Anticoli; a *Colle Petus* e *Colle Decertanus* contro Landone di Civitella; a Monte Porcaro contro Ienne.[22]

Talvolta questi insediamenti militari furono distrutti al termine della vicenda bellica che li aveva occasionati; in altri casi diedero origine ad un *castrum* vero e proprio, come a Colle Marini, dove alla torre voluta dall'abate Giovanni *ad constringendum* il castello di Gerano si aggiunsero subito un *girone* e case di abitazione;[23] o come a Monte Porcaro, dove l'originaria *municio* divenne un *castrum* grazie al pianificato intervento del medesimo abate.[24]

Un altro tipo di insediamento che i documenti distinguono puntigliosamente dai *castella* sono le *roccae*,[25] formazioni collegate ai *castra* ma distinte da essi e con destinazione prevalen-

[22] L'abate Giovanni V « fecit... municionem et turrem in colle qui Marinus dicitur ad constringendum eundem castellum » (Gerano) (*Chr. S.* p. 13); « fecit in colle qui nominatur Furicum turrem cum municionibus aliis cum multis expensis et preliis ad constringendum castrum Anticulum » (*Chr. S.* p. 13-14); « ascendit montem qui vocatur Porcarius cum multis militibus ac peditibus, cepit construere municionem ad constringendam Gennam » (*Chr. S.* p. 14); « fecit municionem in colle qui dicitur Petus ad expugnandum Landonem [di Civitella] multo expendio, quam post, facto pacto, destruxit. Similiter in colle qui dicitur Decertanum cum multis expendiis fecit municionem quam postea, facto pacto, destruxit » (*Chr. S.* p. 15-16). Nella seconda citazione « Furicum » è errore di trascrizione per « Suricum », come risulta da C. Mirzio, *Cronaca sublacense*, ed. Crostarosa-Allodi, Roma 1885, p. 178 (« colle Surisco »), e dall'attuale toponimo « Sorci ».

Un esempio di *municio* costruita fuori dell'iniziativa abbaziale è quella di Monte Antonino (attuale Monte Altuino, presso Arcinazzo Romano): l'Abate Giovanni V « destruxit eciam municionem montis Antonini, ex apostolica permissione, quam Ildemundus tenebat, monasterii sancti Benedicti inimicus » (*Chr. S.* p. 19).

[23] Papa Gregorio VII (1073-1085) diede ordine a Giovanni abate « ut castrum colle Marini non destrueretur sed abbas eum teneret solummodo cum turre et girone et casis et carbonariis suis » (*R. S.* d. 48 p. 88).

[24] Cfr. nota 13.

[25] Nel giuramento reciproco prestato dai signori di Trevi e dall'abate sublacense nel XII secolo, si parla distintamente di « terras et castella et roccas » (*R. S.* d. 47 p. 88). Ma qualche volta la distinzione si perse; cfr. *R. S.* d. 10 p. 23, a. 1005: « castellum qui vocatur Rocca, posita super flumicello Iubenziano cum monte supra se ».

cordata la presenza di *casalia, fundi, villae* che arricchivano il territorio dei *castra* di insediamenti sparsi.[31]

Qualche traccia di questo paesaggio sopravvive nel più antico documento iconografico in nostro possesso: l'affresco duecentesco opera del *magister Conxolus* nel monastero del Sacro Speco, che raffigura il primo miracolo di S. Benedetto, avvenuto ad Affile.[32] Sullo sfondo, il castello di Affile è rappresentato da una cinta merlata e due alte torri, menzionate anche dal *Chronicon*;[33] ma, fuori dalla cinta, la chiesa di S. Pietro, presso la quale si compì il miracolo, ed alcuni piccoli edifici popolano il paesaggio. Insediamento concentrato dunque, ma anche case intorno alla chiesa esterna, sopravvivenze di un abitato rurale sparso.

A partire dal XIII secolo, la documentazione diviene assai più abbondante e composita; alle testimonianze scritte si uniscono resti archeologici e monumentali ancora in vista, che consentono osservazioni più complete. Non sono certo eliminate le difficoltà dell'indagine, dovute alla mancanza di edizioni di documenti, ai rifacimenti subiti dagli edifici, alle trasformazioni sopravvenute negli abitati in epoca moderna, alla frammentarietà delle testimonianze. Tuttavia è possibile ricostruire con maggiori dettagli la fisionomia generale degli insediamenti tardo medievali ed apprezzarne le principali differenze rispetto ai nuclei precedenti.[34]

Il fenomeno più notevole che si rileva a partire dal XIII secolo, è l'ampliamento degli abitati, con la formazione di borghi accanto al *castrum*, attestati a Subiaco, Cervara, Ponza dai docu-

[31] Ad es. nel 1005 una donazione comprende « fundis et casalibus castellis et villis » (*R. S.* d. 10 p. 21); nel 1051 si fa menzione del « casale qui appellatur Augusta cum monte in integro ubi constructum est castellum cum masis fundis et casalibus cum aquimolis suis » (*R. S.* d. 21 p. 57).

[32] Per questo affresco cfr. G. MATTHIAE, *Pittura romana del medioevo*, vol. II, Roma 1966, p. 241, fig. 219. I documenti iconografici sono stati finora utilizzati soprattutto per la storia agraria: cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961, e G. ROMANO, *Documenti figurativi per la storia delle campagne*, « Quaderni Storici », n. 31, Ancona 1976, pp. 130-201.

[33] *Chr. S.* p. 17.

[34] Nell'impossibilità di esaminare dettagliatamente tutta la documentazione inedita conservata negli archivi sublacensi, ci siamo limitati in questa sede all'utilizzazione dei regesti compilati da V. Federici, che, pur nella loro concisione, offrono una serie omogenea e continua di indicazioni topografiche poiché riportano fedelmente gli *acta* dei documenti in cui veniva sovente specificato il luogo dove il documento era stato rogato. Cfr. V. FEDERICI, *I Monasteri di Subiaco*, II, *La Biblioteca e l'Archivio*, Roma 1904, nelle note successive indicato come FEDERICI. Gli *acta* dei documenti utilizzati sono stati controllati sugli originali.

menti d'archivio.[35] In altri casi è la toponomastica che documenta l'esistenza di un borgo, ma senza informare sull'epoca di costituzione. Se a Roviano l'origine medievale del borgo cui si riferisce la « via del borgo » può essere garantita da una menzione nello statuto duecentesco, a Sambuci il regolare e pianificato borgo Theodoli non ebbe origine che nel XVIII secolo.[36] Comunque la duplicazione di *castrum* e *burgus* è certamente un fenomeno che caratterizza l'evoluzione dell'abitato dal XIII secolo in poi.

La crescita dell'insediamento rese necessaria la ristrutturazione della cinta muraria. Non sappiamo ancora se tutti i borghi venissero cintati. A Subiaco la grande estensione dei nuclei aggiuntisi al *castrum* originario sembra escludere che fossero tutti rinchiusi in un'unica cerchia di mura, ma l'esistenza, nel XIV secolo, di una « porta vecchia » sembra comunque indicare ampliamenti della cerchia, rinviando ad una « porta nuova » probabilmente più esterna.[37] Del resto ancora la documentazione iconografica testimonia che nel XIV e XV secolo la cinta muraria, chiusa e turrita, rimaneva il tratto qualificante degli insediamenti, rappresentata con grande rilievo negli affreschi trecenteschi del chiostro cosmatesco del monastero di S. Scolastica [38] ed in un'affresco del 1473 nella chiesa di S. Pietro di Affile.[39] Al XIV secolo risale inoltre la testimonianza monumentale più imponente, la grande

[35] FEDERICI, d. 569 p. 74, a. 1293: vendita di una casa nel borgo di Cervara; FEDERICI, d. 2311 p. 213, a. 1406: Borgo di Subiaco, nel Campo, nella casa del comune; FEDERICI, d. 2931 p. 263, a. 1464: fuori di Subiaco, nel borgo del Campo; Archivio di S. Scolastica, Arca LVIII, 57, a. 1329: vendita di una « domum cum solo et aedificio existentes in ea positam in burgi dicti castri » (Ponza).

[36] Statuto di Roviano, a. 1287, cap. XXXV: *De custodiis fiendis in castro et burgo et, eminente guerra, in palatio.* (A. DIVIZIANI, *Lo Statuto di Roviano*, in *Statuti della Provincia Romana*, Fonti per la Storia d'Italia, 69, Roma 1930, p. 307). A Sambuci il borgo fu costruito dal marchese Tiberio Astalli (cf. P.A. CORSIGNANI, *De Aniene ac viae Valeriae pontibus synoptica enarratio*, Romae 1718, pp. 104 s.).

[37] FEDERICI, d. 1215 p. 134, a. 1348: Subiaco, in contrada Valle, dinanzi la porta vecchia. Un caso analogo è documentato a Marano nel 1481: FEDERICI, d. 3085 p. 275: torrione di Porta Nuova. Anche l'esistenza di una contrada Carbonari, attestata a Subiaco nel 1363 (FEDERICI, d. 1506 p. 149), testimonia il riempimento degli antichi fossati e l'espansione dell'abitato al di là di questi.

[38] Gli affreschi sono menzionati in C. D'ONOFRIO - C. PIETRANGELI, *Abbazie del Lazio*, Roma 1969, p. 61.

[39] Affresco riprodotto in P. DE ANGELIS, *Affile*, Roma 1935, p. 15. Altre fonti iconografiche per lo studio di questi centri sono gli affreschi nella chiesa di S. Pietro di Anticoli Corrado, e quelli settecenteschi nella rocca di Subiaco (cfr. L. CARONTI, *La rocca abbaziale di Subiaco*, « Rassegna del Lazio », XIII, n. 10-12, 1966, pp. 35-56).

cinta muraria di Castel Madama, articolata da torri quadrate, completata sul lato più esposto da un'opera principale di difesa, cui corrisponde l'attuale castello che fu però realizzato più tardi. Nel cortile si conserva un'epigrafe, proveniente da una porta della cinta, oggi scomparsa, che reca la data del 1308, riferibile probabilmente a tutta la cinta.[40]

Negli affreschi di S. Scolastica è caratteristica anche la presenza di una torre principale, più alta e potente delle altre, a corredo delle munizioni tardo medievali. La torre circolare eretta a Cerreto dall'abate Tommaso da Celano (1388-1413) ne fornisce un bell'esempio:[41] è inserita in un recinto murario che isola il nucleo centrale dell'attuale paese e presenta un unico ingresso difeso da due torri quadrate. A differenza della torre, il recinto non può essere datato in base a testimonianze scritte né essere facilmente analizzato nelle strutture architettoniche a causa delle trasformazioni moderne, ma costituisce il suggestivo equivalente monumentale delle forme descritte dagli affreschi sublacensi.

All'interno delle mura, lo spazio dei castelli tardomedievali venne organizzato in forme variabili, ma comunque più complesse rispetto a quelle del X e XI secolo. A Subiaco, che, fra '200 e '300, assume caratteri quasi cittadini, è attestata l'articolazione in non meno di dieci contrade,[42] ciascuna con un nome che sembra derivare dalla sua posizione (Valle, Campo, Carbonari), da un carat-

[40] L'iscrizione dice: + AÑO D MCCCVIII D. RICCARD' ET PUCELE FILII DÑI FORTIS BRACHIE DE FILIIS URSI HEDIFICAVERUNT CASTRUM CUM PORTA ISTA. Nel 1638 uno storico locale scriveva: « il detto Castello sopra sasso fondato si moltiplicò poi del continuo, sino a che nell'anno 1308 li signori di Fortebraccio della discendenza d'Orsini li diedero più ampia forma, chiudendo il Castello con borgo e porta seconda hoggi detta Livisa, come apparisce memoria ivi scolpita in marmo. Il detto castello circa gli anni 1500 fu dato in dote alla Signora Alfonsina maritata in casa Medici, da quali fu il Castello accresciuto con porta nuova, includendovi la piazza oggi detta dell'Olmo nelli cui lati alsorno grossa muraglia e baluardi per difesa del luogo » (da *Descrittione del tenimento d'Ampiliani, distruttione di detta terra e fondatione di Castel S. Angelo, dell'Ampillionitano lettore Piero Cioffi*, pubblicato in « AMSTSA », XIII-XIV, 1933-34, p. 310). Cfr. anche lo studio di R. LEFEVRE, *Castel Madama sotto la signoria dei Medici*, « AMSTSA », XL, 1967, pp. 8-57. L'analisi urbanistica sul centro di Castel Madama in *I Comuni fra la bassa valle dell'Aniene e il Tevere*, « Quaderni dell'Istituto di Urbanistica », n. 2, 1960, Facoltà di Architettura, Università di Roma, ha i suoi limiti maggiori nella superficiale confusione della fase medievale con quella rinascimentale.

[41] Cfr. G. P. CAROSI, *Cerreto Laziale*, Cerreto Laziale 1955, p. 56.

[42] Sul problema delle contrade v. da ultimo A. I. PINI, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale - Quartiere, contrada, borgo, morello e quartirolo*, « Quaderni culturali bolognesi », 1, Bologna 1977, pp. 19 ss.

teristico elemento naturale (Petra Sprecata) o rurale (Capo dei Gelsi);[43] nella documentazione del XIV secolo si rileva una stretta corrispondenza tra contrade e parrocchie.[44] Non è infrequente, nel XIII e XIV secolo, l'alterno uso di « contrada » e « luogo detto », il quale però tende a scomparire, attardandosi nei centri minori. Questi ultimi sono molto meno articolati rispetto a Subiaco, ma anche a Cervara si trova un « luogo detto Pietra », mentre « castello » è divenuto un toponimo indicante solo una parte dell'abitato;[45] a Ponza nel 1572 è attestata una « contrada Piazza Magali ».[46]

Un curioso elemento topografico che si ritrova in alcuni centri è il « castelluccio », zona interna all'abitato, perfettamente isolata, con pochissimi accessi dall'esterno, anche se priva di una propria recinzione muraria. Questi almeno sono i caratteri che il « castelluccio » presenta oggi ad Affile e Ciciliano, dov'è individuato dalla toponomastica.[47] Ad Oricola la traccia ne è conservata in un documento del 1416 e nella « via del castelluccio », che

[43] FEDERICI, d. 490 p. 69, a. 1282: Contrada « preta sprecata », sulla via pubblica; FEDERICI, d. 912 p. 101, a. 1322: Contrada « plateae », nel casalino dei figli di Ruggero; FEDERICI, d. 1160 p. 121, a. 1340: Contrada la Croce, nell'oliveto dello Speco; FEDERICI, d. 1315 p. 134, a. 1348: Contrada Valle, dinanzi la porta vecchia; FEDERICI, d. 1506 p. 149, a. 1363: Contrada Carbonari, dinanzi la casa di Giacomo Conte; FEDERICI, d. 1568 p. 154, a. 1365: Contrada Capo dei Gelsi, nella fucina di Matteo di Giovanni; FEDERICI, d. 1593 p. 156, a. 1366: Contrada Fosse ceche, in casa del donatore; FEDERICI, d. 1933 p. 184, a. 1384: Contrada « Ruvione », parrocchia di S. Maria, dinanzi la casa di Buccio di Cecca; FEDERICI, d. 2069 p. 195, a. 1391: Contrada Scanziano, in casa di S. Maria di Morra di Botte; FEDERICI, d. 2311 p. 213, a. 1406: Borgo di Subiaco, nel Campo, nella casa del comune; FEDERICI, d. 2367 p. 218, a. 1411: Contrada il Campo, nel luogo via Vecchia, in casa di Pietro; FEDERICI, d. 2427 p. 222, a. 1415: Contrada « Piedi la piaia », sulla via pubblica.

[44] Fra XIV e XV secolo Subiaco ha le seguenti parrocchie: S. Maria per le contrade Valle e Ruvione (cfr. FEDERICI, d. 2528 p. 230, a. 1423, e d. 1933 p. 184, a. 1384); S. Martino per la contrada « preta sprecata » (FEDERICI, d. 1339 p. 136, a. 1349); S. Giovanni per la contrada Capo dei Gelsi (FEDERICI, d. 1973 p. 187, a. 1385); S. Andrea per la contrada *Plateae* (FEDERICI, d. 1773 p. 171, a. 1375); S. Pietro in contrada Carbonari: ancora oggi lo stretto vicolo « Carbonare » conduce alla chiesa di S. Pietro (FEDERICI, d. 362 p. 59, a. 1258).

Vi erano anche chiese non parrocchiali; tra le altre, quella di S. Caterina dove, nel 1357, si ricevevano i denari « pro servitio equorum » (FEDERICI, d. 1417 p. 142).

[45] FEDERICI, d. 1580 p. 155, a. 1365: Cervara, nel luogo « Petra Malensilii »; FEDERICI, d. 1623 p. 158, a. 1368: Cervara, nel luogo detto Castello.

[46] Archivio di S. Scolastica (A 29), Registro dei Beni del Monastero, a. 1572: « Domus in contrada Piazza Magali iuxta viam publicam ».

[47] Per l'ubicazione del « castelluzzo » di Affile cfr. la pianta in TRAVAINI, *Affile*, cit., p. 68. A Ciciliano rimane « via del Castelluccio ».

contorna l'attuale castello;[48] a Cerreto solo un documento del 1555 menziona la « piazza del castelluccio ».[49] Ci sfuggono la genesi e l'originaria fisionomia di questi singolari nuclei, e soprattutto non possediamo elementi per stabilire se si siano formati nell'epoca in cui cominciano a comparire nella documentazione d'archivio, quindi tardi, oppure esistessero già precedentemente; nè sappiamo se fossero nuclei isolati, inglobati dal *castrum* con l'espansione dell'abitato, o sorgessero all'interno di esso per specializzazione funzionale.

Dentro le nuove mura, nuovi sono i tipi delle abitazioni. Sembrano diffuse le case con piano sopraelevato dotate di una scala esterna; elemento che aveva particolare importanza nella vita di relazione, dato il gran numero di atti rogati « ai piedi » o « in capo » alle scale.[50] Estensione di queste, con le stesse funzioni architettoniche e sociali, sembra il *proforo* o *praeforio*, attestato dal XIV secolo.[51] Un *vingiano seu proforio* si trovava nel 1337 anche davanti alla chiesa di S. Andrea di Subiaco.[52] Altre case, tra cui quella di un giudice-notaio, erano dotate di un chiostro [53] o precedute da un portico,[54] ed un tipo di chiostro doveva essere il *renclaustro*, documentato nel 1323 ad Affile, dinanzi alla terrazza di una casa, nel 1327 nella rocca di Subiaco, e nel 1371 nella curia di Trevi;[55] anche in esso venivano rogati gli atti notarili.

Le case tardomedievali potevano inoltre essere munite di

[48] FEDERICI, d. 2439 p. 223.

[49] FEDERICI, d. 3726 p. 302. Secondo CAROSI, *Cerreto*, cit., p. 96, esso andrebbe identificato con la rocca attuale.

[50] Ad es. FEDERICI, d. 679 p. 83, a. 1302: Subiaco, ai piedi delle scale di Paolo Conte. FEDERICI, d. 1004 p. 109, a. 1329: Affile, in capo delle scale della casa del notaio Pietro del fu Stefano.

[51] FEDERICI, d. 1200 p. 125, a. 1341: Subiaco, in *proforo* della casa di Orlando di Bartolomeo Tagliafori Barberi. FEDERICI, d. 2521 p. 230, a. 1422: Subiaco, in *praeforio* della casa di Benedetto di Subiaco.

Sulla natura del *praeforio* cfr. M. CAGIANO DE AZEVEDO, *Aspetti urbanistici delle città altomedievali*, in « Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in Occidente », (XXI Settimana di Studio di Spoleto), Spoleto 1974, pp. 669, 672, che sulla base dei documenti romani dell'XI secolo ritiene trattarsi di un recinto antistante l'abitazione. Va tuttavia verificato il suo rapporto con il « profferlo ».

[52] FEDERICI, d. 1122 p. 118.

[53] FEDERICI, d. 651 p. 81, a. 1300; d. 1139 p. 120, a. 1339.

[54] FEDERICI, d. 718 p. 86, a. 1305; d. 2608 p. 236, a. 1429.

[55] FEDERICI, d. 918 p. 102; d. 973 p. 107; d. 1675 p. 163 (*rinchaustro*). Cfr. anche P. SELLA, *Glossario latino italiano* (*Stato della Chiesa-Veneto-Abruzzi*) (Studi e Testi, 109), Città del Vaticano 1944, voce *renclaustrum*.

torre, come attesta un documento di Subiaco del 1341;[56] torri dentro l'abitato sono bene evidenti anche negli affreschi già ricordati del chiostro di S. Scolastica.

Tra le nuove istituzioni che si inseriscono nel territorio, gli ospedali sono presenti presso tutti i centri della regione, da Marano, cui si riferisce l'attestazione più antica (1199),[57] ad Agosta,[58] a Cervara,[59] a Subiaco, dove ce n'erano almeno tre.[60] Tutti erano intitolati ad un santo e collegati con una chiesa.

Compaiono anche installazioni industriali. Ancora una volta Subiaco presenta i fenomeni più significativi: una ferriera, organizzata da forestieri,[61] ed una fucina attiva nel 1365 in contrada Capo dei Gelsi.[62] Anche ad Agosta, però, nel 1360, si facevano accordi tra un Nicola di Agosta ed un Paolo di Foligno per impiantare nell'abitato un torchio e una vasca, probabilmente per la lavorazione dei tessuti.[63]

Le sedi del potere nei *castra* conobbero anch'esse rifacimenti e trasformazioni che modificarono l'aspetto, probabilmente assai semplice, degli originari *palacia*, trasformandoli in edifici più ampi e potenti, adeguati ad esigenze nuove sia come fortezze che come residenze, e designate ormai quasi regolarmente come « rocche ».

Tuttavia a Roviano, Anticoli, Arsoli, Castel Madama, e nella stessa Subiaco, la fisionomia attuale dei palazzi-fortezza che si ergono al sommo dell'abitato è anche più recente e risale a ristrutturazioni profonde compiute nel Rinascimento e perfino più tardi, distruggendo in parte od occultando le fabbriche precedenti.

La serie di interventi successivi può essere seguita nella documentazione relativa a Subiaco a partire dal XIII secolo. Nel

[56] FEDERICI, d. 1191 p. 124, a. 1341.

[57] FEDERICI, d. 233 p. 50.

[58] FEDERICI, d. 1372 p. 138, a. 1353: territorio di Agosta, nella torre della vigna dell'ospedale di S. Nicola di Agosta, vicino l'ospedale.

[59] FEDERICI, d. 2690 p. 243, a. 1436: Cervara, ospedale di S. Maria Maddalena, sopra il forno, nella camera degli uomini sani.

[60] FEDERICI, d. 738 p. 87, a. 1306: Subiaco. Giovanni, detto Narri, vende al procuratore dell'ospedale di S. Giacomo in Subiaco una terra; FEDERICI, d. 1431 p. 143, a. 1359: Subiaco, presso l'ospedale di S. Onofrio; FEDERICI, d. 1651 p. 161, a. 1370: Subiaco. Guglielmo, ospedaliere dell'ospedale di S. Andrea vende i suoi diritti su una vigna.

[61] FEDERICI, d. 1449 p. 145, a. 1360: Rocca di Subiaco. Il Sublacense affitta a Francesco di Bartolomeo di Siena e a Sante di Andrea di Rieti una ferriera in Subiaco.

[62] FEDERICI, d. 1568 p. 154.

[63] FEDERICI, d. 1456 p. 145.

1290 è infatti attestata nella rocca l'esistenza di un « palazzo nuovo »,[64] dove probabilmente si trovava la « sala nuova del palazzo dell'abate » ricordata nel 1327.[65] Accanto ad esso dovette però sopravvivere, almeno in parte, anche il « palazzo vecchio », ancora esistente nel XIV secolo.[66] Alla chiesa di S. Tommaso, edificatavi nell'XI secolo, furono aggiunte, nel XIV, le cappelle di S. Maria e di S. Giovanni.[67]

Nel palazzo trecentesco avevano sede, oltre all'abate, i diversi organi giurisdizionali attraverso i quali si esercitava la signoria abbaziale; oltre alla « camera » dell'abate vi era infatti quella del vicario [68] e quella del giudice,[69] vi aveva sede la curia abbaziale [70] e, « tra le due porte », si trovava il « banco » dove si amministrava la giustizia.[71]

Nel 1418 un documento fa riferimento al « palazzo grande nella rocca di Subiaco » suggerendo un ulteriore sviluppo dell'edificio residenziale ed amministrativo.[72] Ma già nella metà del XV secolo le costruzioni erano fatiscenti, se si dà credito all'epigrafe composta per il rifacimento integrale dell'*arx vetus* compiuto nel 1476 dal cardinale Rodrigo Borgia, abate commendatario di Subiaco, che, abbattute le fabbriche precedenti, spianata perfino la roccia, rinnovò la costruzione cingendola di triplice cinta di mura, aggiungendovi opere belliche e cisterne, e costruendovi una « torre tutelare » chiamata borgiana, con spese enormi, pari al suo fasto.[73] Ma il palazzo della rocca di Subiaco non assunse il suo aspetto attuale che nel XVIII secolo, quando furono realizzate ulteriori

64 FEDERICI, d. 553 p. 73.
65 FEDERICI, d. 960 p. 106.
66 FEDERICI, d. 1213 p. 126, a. 1342.
67 FEDERICI, d. 1582 p. 155, a. 1365; d. 1885 p. 180, a. 1382.
68 FEDERICI, d. 123 p. 126, a. 1342.
69 FEDERICI, d. 1074 p. 115, a. 1333.
70 FEDERICI, d. 553 p. 73, a. 1290; d. 1074 p. 115, a. 1333.
71 FEDERICI, d. 865 p. 98, a. 1318; d. 1716 p. 166, a. 1373.
72 FEDERICI, d. 2458 p. 225.
73 Epigrafe riportata in G. MAROCCO, *Monumenti dello Stato Pontificio*, X, Roma 1836, p. 134: « Divo Benedicto / Rhodericus Borgia episcopus portuensis / Card. Valentinus S.R.E. Vice Cancell. Callisti III pont. Max. Nepos / Ad securitatem Monachorum oppidorumque / Totius tractus Sublaquen. proximosque fines / Imperii Romanae ecclesiae tutandos / Hanc Arcem vetere collabente / Detruncatis undique rupibus / Subducto rudere propugnaculis / Terno murali ambitu / Distinctis additis cisternis tormentisque bellicis / Et insuper tutelari Turri / Gentis suae cognomento Borgia appellata / Immenso / Parique magnitudine sui animi impendio / A fundamentis erexit dicavitque / Anno salutis MCCCCLXXVI / Sedente Sixto IV pont. max ».

trasformazioni, celebrate nell'epigrafe del 1728 sovrastante l'ingresso principale.[74]

I grandi interventi rinascimentali furono però operati soltanto nelle rocche dei centri che presentavano particolare interesse soprattutto in relazione alla via verso gli Abruzzi. Altre rocche, per cui pure sono attestate trasformazioni tardomedievali, non divennero invece palazzi-fortezza, e addirittura scomparvero dal tessuto urbano. A Ponza, ad esempio, la *rocca apud castrum* menzionata alla fine del '200 [75] ospitò, nel XIV secolo, il « palazzo della rocca »[76] con una « camera » per l'abate di Subiaco [77] e una loggia,[78] ma di questo complesso è oggi difficile rinvenire perfino le tracce.[79]

La relativa semplicità di queste rocche minori ancora alla fine del XV secolo è documentata dai ruderi di Prugna, presso Arsoli, uno dei numerosi insediamenti della regione abbandonati tra XV e XVI secolo, non toccato perciò dagli interventi rinascimentali.[80] Emerge tra le rovine una possente torre quadrata, costruita con fodera esterna in blocchi regolari, completamente riempita all'interno, almeno per tutta l'altezza superstite, di un conglomerato di pietra e malta. Anche se completata da altri edifici i cui resti non sono attualmente interpretabili, la rocca di Prugna aveva ancora, al momento dell'abbandono, fisionomia schiettamente medievale.[81]

La nuova organizzazione politica del Comune, che si diffonde nella regione dal XIII secolo, non sempre influenzò l'assetto topografico dei *castra*. Le riunioni si tenevano nella piazza antistante la chiesa, che prese talvolta il nome di *platea communis*, o all'in-

[74] Riportata in MAROCCO, *Monumenti*, cit., p. 135: « Pius VI pont. max. / Arx et palatium / Ad ornatum Urbis et tutelam / Sub Gregorio VII pont. max. / A fundamentis erecta / Sed injuria temporum non semel collapsa / Primum a Rhoderico Borgia S.R.E. card. / Episcopus portuensis / Deinde a Francisco Columna Archiep. Tarent. / Renovata / Iterum vetustate labentia / Novis adjectis aedificiis ornamentisque omnibus / Pro Abbatiae suae dignitate / In elegantiorem formam grandi impensa / Restituit / Pont. sui Anno IV ».

[75] FEDERICI, d. 805-806 p. 72, a. 1287.

[76] FEDERICI, d. 1274 p. 131, a. 1347.

[77] FEDERICI, d. 1880 p. 179, a. 1382.

[78] FEDERICI, d. 1007 p. 109, a. 1329.

[79] Per la situazione topografica attuale cfr. TRAVAINI, *Arcinazzo Romano*, cit., p. 64.

[80] Sull'abbandono di Prugna cfr. L. LUZIO, *Contributo allo studio dei centri scomparsi o abbandonati del Lazio*, « Rivista Geografica Italiana », LX, 1953, p. 151.

[81] La tecnica delle torri piene viene utilizzata, negli esempi francesi, al più tardi nel XV secolo. Cfr. J. F. FINÒ, *Forteresses de la France médiévale*, 2ª ed., Paris 1970, p. 262.

terno della chiesa stessa.[82] A Subiaco e a Toccianello è menzionata però una « casa del Comune », che poté esistere anche in altri centri, sebbene non possa essere interpretata come vero e proprio palazzo comunale.[83]

Come già abbiamo detto, non ci sembra finora che nella regione analizzata siano sopravvissuti complessi urbani che conservino intatto l'assetto medievale. Precisato e completato, il modello costruito sulle fonti scritte si porrà dunque come quadro d'unione degli sparsi elementi sopravvissuti; ma costituirà anche un repertorio dei segni edilizi e urbanistici lasciati sul territorio dalle forze e dai gruppi attivi nella società locale durante il Medio Evo. Ciò che non può né potrà dare, è l'identificazione dei tratti culturali costituiti da dimensioni, volumi, forme e tecniche caratteristiche degli abitati.

La prosecuzione della ricerca passa dunque per il recupero, possibilmente completo, delle testimonianze materiali, pur se deteriorate o indirette. Una più grande parte del lascito edilizio medievale potrà essere individuata precisando le conoscenze attuali sulle tecniche murarie e la loro cronologia; i nuclei più antichi degli insediamenti potranno talvolta essere delimitati attraverso il riconoscimento delle distruzioni e delle costruzioni seguite dal XVII secolo in poi; dal rilevamento ed eventualmente dall'esplorazione archeologica dei castelli abbandonati si potranno ottenere importanti informazioni planimetriche e tecnologiche. Ma innanzi tutto, l'accertamento preciso del patrimonio monumentale ed archeologico in vista si presenta come tappa obbligata per la conoscenza dei particolari tecnologici e delle peculiarità formali, ed impone un capillare lavoro di censimento.

Solo al termine di queste analisi convergenti si avranno elementi sufficienti per impostare la ricostruzione della fisionomia culturale degli abitati medievali e verificare entro che limiti e per quali aspetti essa sia peculiare della regione presa in esame.

Un risultato che si pone dunque lontano e richiede, tra l'altro, la messa a punto di metodi adeguati alla complessità della ricerca.

[82] Statuto di Roviano, a. 1287: « in generali concilio ipsius castri in unum reductos in platea communis posita iuxta et prope ecclesiam scti Joannis, iuxta palatium castri memorati », (A. Diviziani, *Statuto*, cit., p. 297). Cfr. inoltre Federici, dd. 1805, 1806 p. 173, e dd. 1807-1815 p. 174.

[83] Federici, d. 513 p. 70, a. 1285; d. 2311 p. 213, a. 1406.

Paola Pavan

# GLI STATUTI DELLA SOCIETÀ DEI RACCOMANDATI DEL SALVATORE *AD SANCTA SANCTORUM* (1331-1496) *

Il culto per l'immagine del Salvatore, « quae acheropsita nuncupatur »,[1] conservata presso l'oratorio papale di S. Lorenzo *in Palatio*, noto anche come basilica *ad Sancta Sanctorum de Urbe*, ha profonde radici nella religiosità romana. Attestato dall'VIII secolo [2] e nella sua forma più spettacolare, quella cioè della processione annuale in occasione della festa dell'Assunzione,[3] almeno dalla fine del X secolo, esso costituisce, a livello devozionale, un punto di incontro tra le autorità religiose e civili della città. Anche queste ultime, infatti, sono responsabili di quella che il Jounel definisce la « sainte Icône par excellence » di Roma,[4] posta

* Sono presentati in questo studio alcuni risultati di una ricerca più generale sulla storia della Confraternita tra il XIV e il XV secolo, che sto conducendo sul ricchissimo fondo dell'Ospedale del Salvatore, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. I problemi relativi alla composizione sociale della fraternita, alla sua influenza sulla vita politica ed economica romana, alla formazione e gestione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, alle attività assistenziali — problemi ai quali si accenna solo rapidamente nel presente lavoro —, saranno pertanto affrontati ed approfonditi in altra sede.

[1] L. Duchesne, *Le Liber Pontificalis*, Paris 1886, I, p. 443.

[2] P. Jounel, *Le culte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième siècle* (Collection de l'École Française de Rome, 26), Roma 1977, p. 120.

[3] Per la descrizione e le testimonianze su tale culto dall'VIII al XII secolo e per i riferimenti alla bibliografia precedente, cfr. Jounel, *op. cit.*, pp. 120-122. Per le epoche successive sino alla soppressione della processione ad opera di Sisto V, cfr. G. Marangoni, *Istoria dell'antichissimo oratorio, o cappella di S. Lorenzo nel Patriarchio Lateranense comunemente appellato Sancta Sanctorum...*, Roma 1747, pp. 112-127; M. Armellini, *Le chiese di Roma dal IV al XIX secolo*, nuova edizione a c. di C. Cecchelli, Roma 1942, I, p. 148. Un interessante documento della devozione e partecipazione popolare a tale rito, ancora alla fine del XV secolo, sono i *Carmina in honorem Salvatoris et gloriose Virginis*, cantati durante la processione. Cfr. Archivio Vaticano (Arch. Vat.), Gonfalone, diversi M, an. 1499, f. 12.

[4] Jounel, *op. cit.*, p. 120.

« sub custodia optimatum civium Romanorum et populi Romani ».[5]

E se da un lato è tutto il popolo, guidato dal suo clero, a venerare « velut celeste carisma . . . cum plausu et multa celebritate »[6] l'immagine del Salvatore, dall'altro sono le famiglie più in vista della città a finire per detenere l'esclusivo privilegio di costituirne la guardia d'onore. È in seno ad esse, infatti, che viene scelto un corpo laico di dodici ostiari, la cui carica risulta vitalizia ed ereditaria, col compito di vegliare l'immagine.[7]

Sul tronco di questa antica consuetudine cultuale ed intorno ad uno dei nuclei più significativi della devozione romana si costituisce la confraternita dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum, sorta, secondo una tradizione ben radicata nella coscienza storica maturata dal sodalizio stesso ma che non trova riscontri in fonti ad esso esterne, « ... operante recolende memorie condam reverendissimo domino Petro sacrosancte Romane Ecclesie dignissimo cardinali de principibus Romanis de Columna vulgariter nuncupato cum auctoritate pontificis et Sedis apostolice ».[8] Quando, non è facile stabilire con esattezza, probabilmente tra la fine del XIII ed i primissimi anni del XIV secolo. Ne troviamo comunque menzione per la prima volta nel 1318, in occasione cioè della concessione di indulgenze ai visitatori dell'icona da parte di Giovanni XXII, su sollecitazione appunto « dilectorum filiorum r e c o m e n d a t o r u m ymagine Salvatoris in basilica ad Sancta Sanctorum ».[9] A quindici anni di distanza, quando cioè si giunge

[5] Archivio di Stato di Roma, Ospedale del Salvatore ad Sancta Sanctorum, (A.S.R., Sancta Sanctorum), vol. 1009, f. 3 *v.*

[6] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, f. 3 *r.*

[7] Cfr. B. MILLINI, *Dell'oratorio di S. Lorenzo nel Laterano, hoggi detto Sancta Sanctorum*, Roma 1666, pp. 171-174; M. MARONI LUMBROSO - A. MARTINI, *Le confraternite romane nelle loro chiese*, Roma 1963, pp. 396-397.

[8] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 3 *v.* Sul card. Pietro Colonna, che fu tra l'altro commendatario della basilica ad Sancta Sanctorum, cfr. C. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii Aevi ... ab anno* 1198 *usque ad annum* 1431 *perducta*, Monasterii 1913, I, p. 11 (XVI, 6). Circa il problema delle origini della fraternita, sulle quali sono state avanzate varie ipotesi dagli storici che se ne sono occupati, cfr. C. FANUCCI, *Trattato di tutte l'opere pie dell'alma città di Roma...*, Roma 1661, p. 34; MILLINI, *Dell'oratorio di S. Lorenzo*, cit., pp. 169, 174; MARANGONI, *Istoria*, cit., pp. 282-286; P. ADINOLFI, *Laterano e Via Maggiore. Saggio della topografia di Roma nell'età di mezzo*, Roma 1857, pp. 78-80; G. M. MONTI, *Le confraternite medievali dell'Alta e Media Italia*, Venezia 1927, I, p. 220; A. CANEZZA, *Gli Arcispedali di Roma nella vita cittadina nella storia e nell'arte*, Roma 1933, pp. 186-187; ARMELLINI-CECCHELLI, *Le chiese di Roma*, cit., pp. 148-149; MARONI LUMBROSO - MARTINI, *Le confraternite romane*, cit., p. 394.

[9] Arch. Vat., Reg. Aven. 10, f. 497 *r.*; Reg. Vat. 67, *epistula de curia*, 191, f. 373 *r.*; A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, f. 3 *r.* Vedi anche JEAN XXII

alla definitiva approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica degli statuti, il sodalizio presenta ormai una fisionomia ben definita.

Si coglie, a suo fondamento, quell'aspirazione ad una vita religiosa più attiva ed intensa, capace, al di là dell'osservanza dei precetti e degli obblighi imposti dall'autorità religiosa, di « super hec aliquid cum Samaritano addere »,[10] quella volontà di partecipare attivamente e responsabilmente, pur nello specifico laicale, all'organizzazione del culto ed alle pratiche della fede,[11] che caratterizzano la fioritura associativa tipica della spiritualità del tardo Medioevo.

Del tutto assenti invece echi e suggestioni dei movimenti penitenziale e flagellante,[12] espressioni di un'esperienza religiosa a cui i raccomandati evidentemente si sentono estranei.

Appartenenti in larga misura a quel ceto di mercanti, imprenditori agricoli, bovattieri, che rappresentano l'elemento dinamico del quadro sociale ed economico della Roma del Trecento,[13] in

(1316-1334), *Lettres communes*, edd. G. Mollat et G. de Lesquen, in « Registres et lettres des papes du XIV^e^ siècle », Paris 1905, II, n. 8347.

[10] *Prima capitula*, p. 62.

[11] Per considerazioni generali su questo ed altri aspetti del fenomeno della diffusione delle confraternite nel tardo medio evo, cfr. É. DELARUELLE, *La spiritualité aux XIV^e^ et XV^e^ siècles*, « Cahiers d'histoire mondiale », 1 (Neuchâtel 1959), pp. 64-70); *La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare*, a c. di É. Delaruelle, P. Ourliac e E. R. Labande, ed. it. a cura di G. Alberigo, Torino 1971, pp. 845-878; G. G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, Roma 1977, pp. 950, 996-998 e *passim*.

[12] Né gli statuti del 1331, né le successive redazioni, né infine le altre fonti relative alla confraternita danno alcun adito all'affermazione del MONTI (*Le confraternite medievali*, cit., I, p. 219), ripresa da MARONI LUMBROSO - MARTINI (*Le confraternite romane*, cit., pp. 17, 395) e ancora da A. MARTINI (*Arti mestieri e fede nella Roma dei papi*, « Roma cristiana », Bologna 1965, p. 137), che definisce il sodalizio una confraternita di flagellanti. Probabilmente l'equivoco è stato originato dal termine di « raccomandati », usato spesso per definire gli aderenti a fraternite di battuti. Anche l'uso dei fratelli del Salvatore di partecipare alla processione solenne dell'Assunta « cum tunicis novis unius coloris » (*Prima capitula*, VIII), sembra rispondere più ad una concezione dell'abito come divisa che a suggestioni penitenziali. Vedi anche *Prima capitula*, VII.

[13] In attesa di approfondire in altra sede il problema della composizione sociale della confraternita, mi limito per il momento a rinviare ai cenni contenuti negli studi di C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri nella Roma della seconda metà del Trecento*, « Bull. Ist. stor. ital. », 78 (1967), pp. 157-158 in nota; A. ESCH, *Dal Medioevo al Rinascimento: uomini a Roma dal* 1350 *al* 1450, « Arch. Soc. Romana », 94 (1971), pp. 3-4; J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali » de la Campagne Romaine dans la seconde moitié du XIV^e^ siècle*. Tesi presentata nel maggio 1974 a Paris I Panthéon - Sorbonne (U.E.R. d'histoire), pp. 348-350; J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali » des églises Romaines à la fin du Moyen Âge* (1348-1428), « Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Âge - Temps Modernes », 86 (1974), pp. 94-96. Un'utile indicazione si può anche ricavare dal

ascesa già dai primi anni del secolo ed alla ricerca di una propria collocazione politica, i cittadini romani che si stringono nella fraternita del Salvatore sembrano vivere una fede senza grossi drammi e tensioni. La struttura associativa cui essi danno vita non presenta particolari originalità né dal punto di vista religioso né da quello organizzativo e si inserisce pianamente nel solco della tradizione delle confraternite laicali di devozione. In pieno ossequio della autorità religiosa: « volumus tamen... quod predicta ad reverentiam Dei et correctionem Sancta Sedis Apostolice ordinentur et per omnia disponantur ac etiam subiciantur... » e delle istituzioni civili: « Nec etiam per ipsa intendimus alicuius ecclesie vel collegii universitatis vel loci iuribus in aliquo derogare aut preiudicium generare ».[14]

Gli elementi qualificanti attraverso i quali si esprimono il dinamismo e le peculiarità di questi « homines novi » sono piuttosto da ricercare altrove. Nella saldezza e vitalità del sodalizio capace di sviluppare una forte solidarietà tra i membri, in quel suo inserirsi, innovandolo, sull'antico culto del Salvatore, esautorandone a poco a poco di fatto i tradizionali, gelosi custodi,[15] che sembra dare la misura anche a livello devozionale della capacità di penetrazione dei nuovi ceti nella vita del comune romano. Così la processione della festa dell'Assunzione, momento di ostensione

confronto fra la prosopografia della classe dirigente romana, messa a punto da A. Esch, *Bonifaz IX. und der Kirchenstaat* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, XXIX), Tübingen 1969, appendici nn. 5-6, pp. 612-629, il *Liber fraternitatis* della Società del Salvatore, pubblicato da P. Egidi, *Necrologi e libri affini della Provincia Romana*, in « Fonti per la Storia d'Italia », II, Roma 1914, pp. 455-531, e l'elenco dei guardiani della compagnia a partire dal Trecento, redatto nella seconda metà del secolo XV, conservato in A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 246 *v.* - 252 *r.* Per un quadro delle vicende storiche del comune romano fra Trecento e Quattrocento cfr., oltre ai lavori sopra citati, E. Dupré Theseider, *Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia* (1252-1377), in « Storia di Roma », XI, Bologna 1952; A. Natale, *La felice società dei balestrieri e dei pavesati a Roma e il governo dei banderesi dal* 1358 *al* 1408, « Arch. Soc. Romana », 42 (1939), pp. 1-176.

[14] *Prima capitula*, pp. 62-63.

[15] I raccomandati affiancatisi, pur con finalità diverse, in un primo momento agli ostiari, finiscono nel corso del XV secolo per esautorarli e sostituirvisi del tutto. Nel 1422 infatti Martino V stabilisce che i guardiani della confraternita coadiuvino gli ostiari nella custodia dell'icona del Salvatore e che succedano ad essi in caso di morte senza figli. La disposizione viene confermata da Niccolò V nel 1449 con aggiunta di norme circa la divisione delle elemosine. Infine nel 1475 Sisto IV, decretando l'incorporazione degli ostiari nella confraternita, ne sopprime di fatto l'istituto. Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 404 (arm. I, mazzo I), n. 10; Marangoni, *Istoria*, cit., pp. 47-60.

della unità ed organicità del comune,[16] diventa anche occasione di manifestazione pubblica della forza della confraternita. I raccomandati non solo partecipano solennemente a tale processione, ma si preoccupano anche di « superesse et providere reparationem viarum per quas ipsa ymago Salvatoris defertur ».[17]

Al momento della stesura dei *Prima capitula* la fraternita presenta ancora un'impostazione prevalentemente devozionale, istanze assistenziali e caritative rivolte ai soli fratelli, una struttura costituzionale incerta e poco gerarchizzata.[18]

Il complesso più rilevante di norme riguarda la frequenza ai sacramenti,[19] la partecipazione a riunioni sociali, messe e banchetto comuni,[20] la preghiera quotidiana,[21] le esequie dei confratelli defunti.[22] Sono regole che se da un lato testimoniano dell'impegno religioso dei raccomandati, dall'altro, moltiplicando le occasioni di incontro ed imponendo una attiva ed assidua presenza, tendono a rafforzare il vincolo associativo. Tale vincolo, peraltro, è sentito come del tutto volontario e liberamente scelto: ne fanno fede la mancanza di ogni forma di giuramento e l'obbligatorietà « non ad

[16] Una lapide fatta apporre ai piedi delle scale del palazzo dei Conservatori, con la quale si stabiliva l'ordine di partecipazione alla processione « pro senatus magistratuumque et totius equestris ordinis dignitate populique et plebis observantia » (seguiva nell'ordine d'importanza l'elenco di tutte le corporazioni artigiane cittadine, cfr. V. FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma nel secolo XI fino ai giorni nostri*, I, Roma 1869, n. 60, p. 37; MARANGONI, *Istoria*, cit., pp. 125-126), testimonia il vivo interesse che le autorità comunali, anche in epoca più tarda, nutrivano per tale rito pubblico.

[17] *Prima capitula*, VII.

[18] È comunque da tenere presente che, coerentemente con la tendenza conservativa di questo tipo di fonte (cfr. G. ALBERIGO, *Contributi alla storia delle confraternite di disciplinati e della spiritualità laicale nei secoli XIV e XVI*, in *Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio* (Perugia 1260), (Convegno internazionale: Perugia 25-28 settembre 1960), Perugia 1962, pp. 164-165), il quadro che se ne ricava sembra riferirsi più ad esperienze ormai da tempo acquisite all'interno del sodalizio stesso che alle nuove esigenze tanto spirituali che pratiche che in essa andavano emergendo. Indicativo a questo proposito il silenzio degli statuti del 1331 circa le attività assistenziali esterne, per le quali i raccomandati dovevano già manifestare un qualche interesse. Soltanto due anni più tardi, infatti, essi ottengono da Angelo vescovo di Viterbo e Tuscania il permesso di trasformare in ospedale le case precedentemente acquistate. Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 375, f. 65; vedi anche appresso il paragrafo relativo alle attività assistenziali.

[19] *Prima capitula*, IX.

[20] *Prima capitula*, II-VI, VIII, XXI, XXIII.

[21] *Prima capitula*, X: ogni laico è tenuto a recitare ogni giorno 25 *Pater noster cum Ave Maria*. Per la recita dei *paternoster* in sostituzione dei salmi, diffusa tra i laici illetterati, cfr. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., p. 585.

[22] *Prima capitula*, XIII-XV, XXII.

culpam sed ad penas in eis scriptas » degli statuti.[23] La solidarietà del gruppo, di cui si garantiscono limitazione numerica[24] ed in certa misura anche omogeneità sociale[25] appare evidente quando si stabilisce che « si aliquis dicte societatis infirmaretur et gravaretur inopia ita quod se iuvare et relevare non posset, eidem provideatur de communi si reperiatur; alioquin omnes teneantur iuxta posse subvenire predictis ».[26] Non soltanto cioè la comunità in quanto tale ma anche ogni singolo membro è in prima persona responsabilizzato a soccorrere il fratello indigente.[27]

Dal punto di vista della struttura associativa gli statuti dal 1331 non sono molto espliciti. Essi parlano genericamente di *officiales,* che si rinnovano ogni anno il giorno del *corpus Domini,*[28] senza però precisarne il numero. Ad essi spettano alcuni compiti pratici, quali la riscossione della tassa annuale,[29] la scelta dei panni per l'abito dei confratelli,[30] la designazione dei quattro incaricati alla riparazione delle strade per le quali si snoda la processione dell'Assunta.[31]

Hanno inoltre una funzione di controllo della vita associativa, garantiscono l'osservanza della regola da parte di tutti i fratelli,[32] ammoniscono e, in casi estremi, espellono dal sodalizio gli eventuali peccatori.[33]

[23] *Prima capitula,* p. 62. Per osservazioni su giuramento e obbligatorietà della regola cfr. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis,* cit., pp. 1290-1314; G. DE SANDRE GASPARINI, *Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo,* in « Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana », VI, Padova 1974, pp. XXXIII-XXXV.

[24] *Prima capitula,* I. Secondo il MONTI (*op. cit.,* p. 219), tale limitazione proverebbe la diffidenza di alcuni pontefici nei confronti delle associazioni laicali. Trovo poco attendibile e comunque non documentata nel nostro caso tale affermazione.

[25] Vedi appresso, il testo corrispondente alle note 71-72.

[26] *Prima capitula,* XI. Vedi anche il cap. XII che prevede la scelta di quattro fratelli deputati alla visita degli infermi con l'incarico di « de pauperibus... notificare aliis pro subvencione iam dicta ». Anche nel caso in cui « impediente penuria » non sia possibile seppellire « more debito seu solito » il corpo di uno dei fratelli defunti, « omnes iuxta posse debeant subvenire dum de communi non possent talia exerceri » (*Prima capitula,* XV).

[27] Questa norma è abbastanza diffusa tra le confraternite trecentesche. Interessanti considerazioni a proposito offre C. Violante in un intervento in occasione del Convegno internazionale di Perugia del 1960. Cfr. *Il movimento dei disciplinati,* cit., p. 390. Per l'area padovana cfr. DE SANDRE GASPARINI, *Statuti,* cit., pp. CXV-CXVII e *passim.*

[28] *Prima capitula,* VI.

[29] *Ibid.*

[30] *Prima capitula,* VII.

[31] *Ibid.*

[32] *Prima capitula,* XVII.

[33] *Prima capitula,* XVI.

Il momento decisionale, in questa prima fase della storia della confraternita, sembra tuttavia passare, specie per le questioni di maggior rilevanza, non tanto per il gruppo dirigente, quanto per l'assemblea che coinvolge direttamente e responsabilmente « omnes et singulos » i membri.[34]

Intanto nuove esigenze vanno maturando nel sodalizio. Seguendo un'evoluzione comune a tante altre confraternite e destinata a fare del laicato l'organizzatore principale se non esclusivo dell'assistenza ai poveri ed agli infermi,[35] si fa strada tra i raccomandati il desiderio di impegnarsi in opere di carità che vadano al di là del suffragio per i fratelli defunti e dell'aiuto vicendevole in caso di dissesti finanziari e malattia.

La costituzione a partire dal 1333 dei primi centri assistenziali, dapprima in case riadattate [36] poi in veri e propri ospedali « apud ecclesiam Sancti Petri Marcellini de Suburra »,[37] presso la chiesa di S. Giacomo al Colosseo [38] e soprattutto al Laterano, ove nel 1348 [39] iniziano i lavori per la costruzione dell'ospedale di S. Angelo, più noto come ospedale del Salvatore, testimoniano

[34] *Prima capitula, Publicatio et conclusio.* Vedi anche i capitoli VII e XVI.

[35] M. MOLLAT, *En guise de préface: Les problèmes de la pauvreté*, in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté (Moyen Âge - XVI^e siècle)* sous la direction de Michel Mollat, Paris, Publications de la Sorbonne, 1974, I, p. 29.

[36] Cfr. sopra nota 18.

[37] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 3 *v.*

[38] Per notizie sugli ospedali gestiti dal sodalizio, cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 3 *v.* - 4 *r.*; MARANGONI, *Istoria*, cit., pp. 289-293; CANEZZA, *Gli Arcispedali di Roma*, cit., pp. 183-188; ARMELLINI, *Le chiese*, cit., I, pp. 149-151; MARONI LUMBROSO - MARTINI, *Le confraternite romane*, cit., pp. 395-396.

[39] Cfr. l'iscrizione apposta sul portale dell'ospedale, riportata dal MARANGONI, *Istoria*, cit., p. 288 e dal FORCELLA, *Iscrizioni*, cit., VIII, p. 131, n. 338. I raccomandati iniziano già dal 1336 ad acquistare beni immobili probabilmente in vista della costruzione di un ospedale. In tale data infatti ottengono in enfiteusi perpetua dai canonici di S. Giovanni un orto ed alcune case dirute dietro l'ospedale di S. Michele per il censo annuo di 10 fiorini, cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 411 (arm. I, m. VI), n. 2. All'agosto del 1348 risalgono invece la locazione perpetua, fatta dagli stessi canonici alla confraternita, del cosiddetto palazzo del re sulla via Lateranense e la vendita alla medesima da parte di Giovanni Novelli ed altri membri della famiglia del loro palazzo, contiguo al precedente, per la somma di 120 fiorini (*ibid.* n. 3). È su tali aree che nel corso dello stesso anno inizia la costruzione dell'ospedale « apud Lateranum in antiquis domibus et palatio quod palatium regis vocabatur, iuxta formas antiquas, archum Basile et domos antiquas et palatio nobilium de Novellis, ubi cappella quedam sub vocabulo Sancti Angeli et alia parva quedam ecclesia sub nomine Sancti Andree sita erant... Et quia primum hospitale inchoatum et factum fuerat apud ecclesiam Sancti Angeli ... nominatum est hospitale Sancti Angeli et societatis recommendatorum ad Sancta Sanctorum ». Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 3 *v.* - 4 *r.*

della sincerità ed efficacia dell'impegno caritativo dei fratelli della Società del Salvatore.

Impegno d'altronde funzionale, in un momento in cui la povertà comincia ad essere sentita come problema non più solo religioso ma anche sociale — in quanto latente fattore di instabilità [40] —, alle esigenze di ordine pubblico espresse dal ceto di mercanti, proprietari, imprenditori, cui i raccomandati appartengono.

È un fattore da tenere presente per spiegare il successo ed il crescente prestigio della confraternita nella Roma della metà del Trecento. In quel quadro, cioè, così inquieto e tormentato che, alla ricerca di nuovi equilibri sociali ed assetti politici, inseguendo un sempre più irraggiungibile ideale di pace e giustizia,[41] vede di volta in volta il successo di Cola di Rienzo, il suo fallimento, l'instaurarsi del governo popolare dei Banderesi e Pavesati ed infine, sul volger del secolo, l'affermazione della signoria pontificia.[42] Ed il segno più sicuro del favore di cui essa gode tra i cittadini più abbienti è l'abbondanza di lasciti testamentari e donazioni che nel giro di pochi decenni fanno concentrare nelle sue mani uno dei patrimoni fondiari più cospicui della città,[43] costituito da case e vigne in quasi tutti i rioni, da terreni, pediche e casali [44] nell'Agro.

[40] Per l'evoluzione del concetto di povertà alla fine del medioevo, cfr. B. GEREMEK, *Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia*, V: *I documenti*, Torino 1973, pp. 668-698; MOLLAT, *En guise de préface*, cit., pp. 14, 28-30; J. MISRAKI, *Criminalité et pauvreté à l'époque de la guerre de Cent Ans*, in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté*, cit., pp. 535-546; R. FAVREAU, *Pauvreté en Poitou et en Anjou à la fin du Moyen Âge*, in *Etudes*, cit., pp. 608-610; CH.-M. DE LA RONCIÈRE, *Pauvres et pauvreté à Florence au XIV^e siècle*, in *Etudes*, cit., pp. 685-706. Vedi anche le osservazioni di G. SEVERINO POLICA, *Storia della povertà e storia dei poveri. A proposito di una iniziativa di Michel Mollat*, « Studi medievali », 17 (1976), pp. 363-391, in particolare alle pp. 370, 381-382.

[41] L'importanza di tali istanze, che coincidono col vagheggiamento del « bono stato », è sottolineata da M. MIGLIO, *Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola di Rienzo*, « Studi romani », XXIII (1975), pp. 450-457.

[42] Per indicazioni bibliografiche su tale periodo, v. sopra, nota 13.

[43] Cfr. J. C. MAIRE VIGUEUR, *Les « casali » des églises*, cit., p. 94.

[44] Dei beni immobili della confraternita furono redatti a più riprese, a cura dei notai e segretari della medesima, vari catasti. Particolarmente utili quelli degli anni 1410 (A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 381), 1435 (*ibid.*, vol. 1007), 1462 (*ibid.*, reg. 375), che riportano l'elenco delle case possedute nei vari rioni, delle vigne e orti entro le mura, dei beni extraurbani. Per le case, cfr. anche A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 451 (arm. IV, m. V), nn. 1-53 ed il reg. 385 che, benché redatto nel 1597, riveste un particolare interesse perché in esso sono « dissegnate et descritte tutte le piante delle case che al presente sono, overo in altro modo spettano alla venerabile Compagnia del S.^mo Salvatore..., fatte dall'ecc. architetto mons. Giovan Paolo Maggio ».

Né mancano alla fraternita il favore e la protezione non solo delle autorità ecclesiastiche [45] ma anche di quelle cittadine, le quali se da un lato mostrano di apprezzarne l'attività di beneficenza,[46] dall'altro sanno coglierne le attitudini organizzative e di tutela dell'ordine pubblico.

Così dal 1386 i « conservatores Camere Urbis officium senatus exercentes », i « conciliarii Felicis Societatis valestrariorum et pavesatorum » e gli « antepositi super pace et guerra Romani populi » stringono con i guardiani della società del Salvatore « capitula, statuta et ordinationes... super balya et libertate morantium in via Mayore urbis de regione Montium, pro honore civitatis... et reductione ac renovatione dicte vie... ».[47] O, come più esplicitamente si spiega in una conferma del 1405 di tali capitoli « ...ad conservationem dicte contrate et loci vie Maioris... ac pro tuitione et securitate hominum et venientium per dicta loca ac habitantium in dicta contrata et locis predictis... ».[48]

Sotto la spinta delle gravi responsabilità connesse con la gestione degli ospedali e con l'amministrazione dell'ingente patrimonio della società, si rende ben presto urgente il problema di una revisione e di un ampliamento degli statuti, ormai inadeguati, « secundum temporis mutationem et oportunitatem ».[49] Nascono così, nel 1408, i *Secunda capitula et statuta seu ordinationes*, che,

[45] Cfr., oltre alle concessioni di indulgenze del 1318 (v. sopra p. 36) e del 1331 (v. *Prima capitula, Publicatio et conclusio*), i privilegi e le esenzioni accordate alla confraternita dai pontefici Bonifacio IX nel 1394 (A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, ff. 15 *r.* - 16 *r.*) e nel 1403 (*ibid.*, ff. 16 *v.* - 18 *v.*), Martino V nel 1422 (A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 25), Eugenio IV nel 1433 e nel 1437 (A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, ff. 21 *r.* - 23 *v.*), Niccolò V nel 1448 e 1449 (*ibid.*, ff. 26 *v.* - 28 *r.*), Sisto IV nel 1476 (*ibid.*, ff. 29 *v.* - 30 *v.*).

[46] Concedendo nel 1410 ai guardiani della società la facoltà di emettere mandati contro i debitori dell'ospedale, così si esprime il senatore di Roma: « Nos igitur attendentes quod... certa humanitatis solacia peregrinis et pauperibus exhibenda, quorum ad hospitalia vestra de diversis mundi partibus magna quotidie confluit multitudo, diligenter intenditis... ». Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 44.

[47] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 15. In pratica, in tale occasione, vengono riconosciute ai guardiani la giurisdizione civile e criminale sulla zona dal Colosseo al Laterano e la facoltà di concedere una serie di agevolazioni a coloro che intendevano stabilirvisi. Per un'ipotesi di interessi urbanistici della confraternita in direzione del Laterano, connessi con tale concessione, cfr. L. SPEZZAFERRO, *La politica urbanistica dei Papi e le origini di via Giulia*, in L. SALERNO, L. SPEZZAFERRO e M. TAFURI, *Via Giulia, una utopia urbanistica del* '500, 2ª ediz., Roma 1975, p. 22.

[48] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 15.

[49] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 4 *r.*

pur riallacciandosi direttamente ai precedenti statuti — « aliis tamen capitulis firmis manentibus »,[50] — modificano, o meglio, sanciscono l'avvenuto mutamento nella forma e nello spirito del sodalizio.

Considerando evidentemente sufficienti, per il corretto sviluppo della vita associativa, le indicazioni fornite dalle precedenti regole circa i doveri più strettamente spirituali e cultuali dei fratelli, i legislatori dal 1408 si preoccupano soprattutto dell'elaborazione di una salda base statutaria, « pro comodo et manutentione dicte societatis »,[51] ma anche « ad recipiendum in hospitium cibandos peregrinos ac pauperes et egrotos, — exemplo beati Loth commonente, non solum terrenis seculi huius rebus sed etiam verecundie domus proprie debere hospitalitatem preferre — et ad componendum res et negotia societatis et hospitalis prefati et semper in dies meluis dirigendum atque firmandum ».[52]

La lunga pratica di vita associativa, unita alla concretezza dei problemi da risolvere, permette la messa a punto di una struttura istituzionale fortemente gerarchizzata ma articolata ai vertici, in cui gli ampi poteri concessi al gruppo dirigente[53] fanno riscontro l'esatta determinazione delle competenze, l'obbligo della collegialità, la temporaneità delle cariche, la rigorosità dei controlli. Il coinvolgimento dell'assemblea, esautorata per il resto da ogni potere decisionale, nell'elezione degli ufficiali[54] garantisce inoltre la rappresentatività e popolarità dei dirigenti, cui è assicurata in tale modo una larga base di consenso.

Con gli statuti del 1408, che completano ed integrano le precedenti regole, la confraternita dispone ormai di sicuri binari per il suo successivo sviluppo di organismo complesso ed efficiente. È grazie ad essi, oltre che all'indiscutibile abilità e competenza dei suoi capi, che la confraternita riesce, nel corso del secolo, a consolidare il proprio patrimonio[55] ed a rendere sempre più

[50] *Secunda capitula*, p. 69.
[51] *Ibid.*
[52] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 4 *v.*
[53] Per un'analisi delle singole cariche sociali vedi appresso il relativo paragrafo.
[54] *Secunda capitula*, I.
[55] A questo proposito è interessante notare come la relativa elasticità nelle alienazioni di immobili, consentita dagli statuti, permetta agli ufficiali di investire nell'acquisto di terre e casali buona parte non solo delle donazioni in contanti ma anche di quei beni stabili troppo frazionati o giudicati meno fruttuosi. Un eloquente esempio dell'intensa attività della confraternita in questo settore è offerto, oltre che dai catasti già citati (cfr. sopra nota 43) e dalle numerose per-

efficace e specializzata la sua attività ospedaliera.[56]

Dopo la metà del secolo, tuttavia, qualcosa va mutando nella vita e nello spirito del sodalizio. Si comincia ad avvertire il bisogno di un ripensamento, di ripercorrere le tappe della propria storia, di riaffermare la propria vocazione ed identità. Bisogno che trova una chiara espressione nella fioritura di libri sociali,[57] nell'elaborazione di una cronaca interna [58] che, ricostruendo i momenti più significativi della vita della confraternita, si preoccupa anche di individuarne la profonda ispirazione religiosa e la salda base teologica,[59] nello stesso preciso lavoro di sistemazione archivistica.[60]

Gli statuti non mancano di testimoniare questa mutata atmosfera.

Le varie riforme, dal 1470 in poi, rivelano senz'altro una esigenza di messa a punto del quadro istituzionale in direzione di una maggiore efficienza, come provano le norme riguardanti l'alienazione e lo sfruttamento dei beni immobili,[61] le precedenze e le funzioni degli ufficiali,[62] le mansioni ed il ruolo degli ecclesiastici iscritti alla società.[63] Affiorano anche nuove istanze cari-

gamene conservate nel fondo dell'archivio della società, dai registri degli anni 1443-1453 (A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 24), 1454-1457 (*ibid.*, reg. 179) e 1476-1483 (*ibid.*, reg. 27).

[56] Vedi appreso il paragrafo sulle attività assistenziali.

[57] Si tratta soprattutto di catasti e matricole (A.S.R., Sancta Sanctorum, regg. 374 (an. 1452), 375 (an. 1462), 379 (an. 1456), 382 (an. 1479), voll. 1005 (an. 1462), 1008 (an. 1461), 1009 (an. 1462). Mancano invece i libri di preghiera, che sarebbero stati utili per precisare meglio la spiritualità dei raccomandati. Nell'archivio della confraternita sono conservati codici liturgici ed una bibbia (voll. 994, 995, 996, 997, 1000, 1001), ma non sappiamo quando essi vi siano pervenuti e nulla lascia supporre che siano stati usati nelle riunioni sociali. Per notizie su tale gruppo di codici, cfr. L. SANDRI, *Una bibbia latina del secolo XIV e un fondo di codici liturgici nell'Archivio di Stato di Roma*, « Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli Archivi », IV (1937), pp. 87-99.

[58] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009 (an. 1462), ff. 3 *r.* - 11 *v.*

[59] *Ibid.*, ff. 3 *r.* - 4 *v.*

[60] Frutto del riordinamento dell'archivio è il catasto del 1462, detto anche *Mare Magnum*, in cui sono registrati tutti i documenti riguardanti la confraternita e l'ospedale « per annos Domini successive per singulas regiones vel per personas vel loco in eis descripta ... quorum iurium maxima pars in sacristia hospitalis in cassa magna in tredecim sacculis de tredecim regionibus est collocata, cum titulis anni Domini desuper et brevi continentia et uno sacculo de iuribus casalium separato, alio de bullis et alio de extraordinariis », cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, f. 2 *r.* Del codice esiste un compendio, redatto nel 1674, che reca la segnatura A.S.R., Sancta Sanctorum, regg. 376-377.

[61] *Capitula* an. 1474, 7, 15; an. 1480, 2.

[62] *Capitula* an. 1474, 14, 17, 18; an. 1480, 1, 3; an. 1445, 2.

[63] *Capitula* an. 1474, 3, 8-10; an. 1480, 1-8.

tative: la società attiva già dal 1458 nel campo dell'istruzione — ad essa il cardinale Domenico Capranica affida per testamento l'incarico di amministrare il collegio per giovani di buona ma disagiata famiglia, da istituire presso il suo palazzo, e lo stesso farà nel 1484 il cardinale Stefano Nardini [64] — si preoccupa, a partire almeno dal 1474, di dotare ogni anno quattro fanciulle « que sint Romane et populares ac honeste vite et bona familia, cum dote centum florenorum pro qualibet ».[65]

Ma il tono generale e le preoccupazioni di fondo sembrano essere d'altro tipo.

Mentre da un lato si restringe e si rende sempre più esclusiva la base di reclutamento, con l'introduzione del divieto di appartenenza per i raccomandati ad altre confraternite,[66] dall'altro si tende a stringere i ranghi, a coinvolgere sempre più attivamente i singoli membri nelle decisioni collegiali — come prova la concreta pratica assembleare da cui emergono vere possibilità di dibattito e non solo funzioni di ratifica,[67] — a garantire la loro concordia,[68] a stabilire nuovi momenti ed occasioni di incontro. E se le attività assistenziali si articolano e si estendono a nuovi settori, si sente anche il bisogno di ribadire vigorosamente le proprie origini cultuali e la propria vocazione devozionale. Di qui il richiamo puntuale alle primitive regole, ritoccate in alcuni punti, ma riaffermate nella loro sostanza, evidente nella revisione statutaria dal 1474 ma presente anche nelle successive.

È un rivolgersi indietro e un riallacciarsi alla tradizione che tuttavia esprime esigenze nuove. Lo sforzo di rinsaldare i vincoli di solidarietà, la riaffermazione del proprio ruolo specifico e della propria identità, la coesione stessa del gruppo sembrano essere la risposta, a livello comunitario e religioso, a quella crisi politica che nel corso del XV secolo investe i quadri dirigenti del comune romano, ormai ridotto a semplice « residenza » [70] del papato rinascimentale. Ma forse in questa nuova coscienza di sé è possibile anche cogliere un riflesso, a livello locale, di quella « inversione

[64] Cfr. MARANGONI, *Istoria*, cit., pp. 296-297.
[65] *Capitula* an. 1474, 13.
[66] *Capitula* an. 1474, 12.
[67] Vedi in particolare il verbale delle assemblee tenute in occasione della approvazione dei *Capitula* degli anni 1470, 1471 e 1474.
[68] *Capitula* an. 1474, 16.
[69] *Capitula* an. 1474, 11.
[70] Cfr. ESCH, *Dal Medioevo al Rinascimento*, cit., p. 10.

di tendenza » che porterà il laicato alla fine del '400 « ad esercitare una pressione imprevedibile su tutto il moto di riforma della Chiesa riproponendo il bisogno di una vita cristiana ed ecclesiastica che superasse l'individualismo religioso sempre più diffuso e attingesse nuovamente ai valori comunitari e liturgici ».[71]

*Reclutamento.*

Gli statuti del 1331, rigorosamente precisi circa il numero dei confratelli, lo sono molto meno per quel che riguarda forme e criteri del reclutamento.

Il capitolo XVIII, che stabilisce la necessità, prima di procedere alla cooptazione di un nuovo socio, di indagare « de eius fama vita et moribus m o r e s o l i t o », sembra far riferimento ad una precedente consuetudine, che ora si vuole modificare e perfezionare, quando prescrive anche l'obbligo dell'approvazione « a fide dignis aliquibus ».

L'unico elemento certo di esclusione, o criterio negativo seguito, doveva essere quello dell'appartenenza a una delle due categorie di peccatori, usurai e concubinari, per i quali è prevista l'espulsione dalla confraternita.[72] Criterio positivo preferenziale invece, una volta accertata la « fama honesta » del futuro socio, il rapporto di parentela con un membro della società. Si stabilisce infatti che « loco defuncti filius aut frater... in societate admictatur ».[73] La norma è importante perché conferma fin dall'inizio la vocazione esclusiva della confraternita, che vede nell'omogeneità sociale uno dei più potenti strumenti di solidarietà e coesione.[74]

Agli interrogativi lasciati insoluti dalla prima redazione statutaria rispondono, almeno in parte, le successive. I « Secunda capitula », coerentemente con la preoccupazione organizzativa e

[71] ALBERIGO, *Contributi*, cit., pp. 200-201. Cfr. anche, dello stesso, l'intervento alla discussione in *Il movimento dei disciplinati*, cit., pp. 391-392.

[72] *Prima capitula*, XVI.

[73] *Prima capitula*, XIX.

[74] Qualcosa di simile sembra prescrivere il cap. 7 degli statuti della confraternita di S. Maria delle Grazie, redatti intorno al 1444 e pubblicati da M. PELAEZ (*La Fraternita di S. Maria delle Grazie e il suo statuto in volgare romanesco*, « Arch. Soc. Romana », 69 (1946), pp. 83-88), che presentano molti punti in comune con i *Prima* e i *Secunda capitula* della compagnia del Salvatore. Da notare però che, nel caso di S. Maria delle Grazie, ci si limita ad esentare dal pagamento della tassa d'ingresso i congiunti degli iscritti defunti.

l'impegno sistematico che li contraddistinguono, dedicano un lungo paragrafo [75] al problema del reclutamento.

Vengono conservate le due fasi di accertamenti cui già accennavano i precedenti statuti. Solo che qui il meccanismo di ammissione viene minuziosamente descritto e prescritto.

Alla deliberazione dei tredici e dei sindaci, registrata dal segretario nel catasto della società, deve far seguito l'inchiesta condotta da una commissione, formata da due dei tredici ufficiali e da un sindaco, incaricata di indagare « de vita honestate et fama » dell'aspirante. Ovvero, come si legge in un documento del 1452, « si ipse... est honeste vite et servat que servare tenetur ut catolicus christianus, confitendo peccata sua et visitando ecclesiam ».[76]

Solo dopo il parere favorevole emesso da tale commissione è possibile ammettere ufficialmente nella confraternita il nuovo fratello, il cui nome deve essere scritto dal segretario nel catasto.[77] Una eccezione è contemplata per i figli di confratelli defunti, che abbiano compiuto i 14 anni di età:[78] per essi non è necessaria la preliminare deliberazione degli ufficiali.

Il meccanismo di ammissione viene ulteriormente modificato, ed in un certo senso semplificato, nel 1445 introducendo l'obbligo

[75] *Secunda capitula*, XVI.

[76] A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 374, f. 7 *v*. Si tratta della registrazione delle fasi della procedura di cooptazione di Sabba di Giovanni di Antonio di Paolo, che aveva chiesto di essere ammesso nella società al posto del padre defunto, impegnandosi ad osservare gli statuti della medesima. Ne diamo qui un rapido sunto perché puó essere un interessante esempio pratico di applicazione delle norme statutarie, avvertendo che si tratta del caso più semplice dal punto di vista procedurale perché per i figli dei confratelli defunti non è richiesta la deliberazione degli ufficiali (cfr. *Secunda capitula*, XVI). Il 1° giugno i guardiani Ciriaco Capodiferro e Pietro Mellini incaricano un sindaco ed uno dei tredici di informarsi presso Giacomo, frate e parroco della chiesa di S. Agostino, sul conto di Sabba, suo parrocchiano. Dopo soli quattro giorni — evidentemente non era contemplato il periodo di *probatio* attestato in altre confraternite (cfr. DE SANDRE GASPARINI, *Statuti*, cit., pp. XXXVII-XXXVIII) — i due ufficiali riferiscono all'assemblea dei raccomandati di aver saputo da frate Giacomo che in occasione della scorsa pasqua Sabba si era devotamente confessato e comunicato e che pertanto essi lo ritengono « pro bono viro et fideli christiano ». A questo punto i guardiani lo « ...receperunt in confratrem eorum et totius confratrie et obsculo oras in signum humilitatis et bone voluntatis et salutis anime sue... ». Per la cerimonia ed il significato del bacio cfr. DE SANDRE GASPARINI, *Statuti*, cit., p. C. Vedi anche MONTI, *Le confraternite medievali*, cit., II, p. 36.

[77] *Secunda capitula*, XVI, XVIII.

[78] *Secunda capitula*, XVI. È questo l'unico passo degli statuti che faccia riferimento all'età minima prescritta. Essa risulta inferiore a quella generalmente richiesta in altre confraternite, cfr. ad esempio, ALBERIGO, *Contributi*, cit., p. 167; DE SANDRE GASPARINI, *Statuti*, cit., p. XXXVIII.

della votazione « inter XIII et scyndicos », dopo la relazione della commissione.[79]

Con le « Reformationes » del 1474, vera e propria revisione e ristrutturazione del corpo statutario della confraternita, vengono introdotti ulteriori criteri restrittivi per l'ammissione di nuovi soci, ai quali si richiede d'ora in poi anche di non appartenere ad altra confraternita [80] e di non avere cause o debiti pendenti con la società.[81]

Particolarmente attente si fanno, nel corso del '400 le norme statutarie circa il problema dell'ingresso dei chierici nel sodalizio. È interessante notare come, coerentemente con la tendenza ad individuarli all'interno della confraternita come corpo specializzato per le celebrazioni liturgiche,[82] i criteri selettivi adottati — almeno quelli esplicitamente espressi — non si fondino tanto, come per i laici, su considerazione d'ordine morale, bensì sul possesso di precisi requisiti tecnici.

In primo luogo il sacerdozio, non necessariamente richiesto all'epoca della stesura dei primi statuti,[83] diventa in seguito l'elemento di qualificazione indispensabile per il chierico che desideri entrare nella confraternita.[84] Quindi l'incardinamento nella struttura ecclesiastica diocesana, sentito probabilmente come garanzia di stabilità e disciplina. L'elenco delle esclusioni è minuzioso. Per quel che riguarda il clero secolare, « nullus sacerdos admittatur... nisi sit rector alicuius parrochialis ecclesie aut capellanus servitus et habens mansionem in aliqua parrochiali ecclesia vel canonicus alicuius ecclesie parrochialis et catedralis sive collegiate... ». Per il clero regolare, « ...non admittatur aliquis clericus... qui sit monacus aut frater mendicans alicuius ordinis... nisi ... fuerit dispensatus et habilitatus et obtineret in titulum aliquam par-

[79] *Capitula* an. 1445, 3. La votazione è evidentemente sostitutiva della deliberazione degli stessi ufficiali che doveva, secondo le precedenti norme, essere preliminare alla costituzione della commissione.

[80] *Capitula* an. 1474, 12. Sul divieto di appartenere ad altre confraternite, presente nei più antichi statuti di disciplinati, cfr. ALBERIGO, *Contributi*, cit., p. 170.

[81] *Capitula* an. 1474, 16. Lo stesso capitolo prevede per i debitori ed i « litigantes cum hospitali », già appartenenti alla società ed eletti a qualche carica sociale, in caso di non composizione delle liti, l'annullamento dell'elezione.

[82] Cfr. appresso il paragrafo « Chierici e laici ».

[83] Epoca in cui facevano parte della confraternita tanto sacerdoti che semplici chierici. Cfr. *Prima capitula*, XIV.

[84] *Secunda capitula*, XVIII.

rochialem ecclesiam... ».[85] Infine il divieto di appartenere ad altra confraternita cittadina.

Non è forse fuor di luogo scorgere in questo complesso di norme, accanto all'accentuazione del ruolo professionale del clero ed all'esigenza di assicurarsene i qualificati servizi, anche la volontà di cautelarsi da situazioni non chiaramente definite e catalogabili, sentite come potenzialmente destabilizzanti per l'equilibrio del sodalizio.[86]

*Cariche sociali.*

Come già si è accennato, gli statuti del 1331 sono poco eloquenti sul problema della composizione e competenze del gruppo dirigente,[87] di cui non sappiamo neppure in base a quale meccanismo elettorale o con quali criteri venisse eletto.

Probabilmente fin dall'inizio la confraternita si era affidata ad una direzione collegiale, formata al vertice da due membri, designati nei documenti ora come « custodes »,[88], ora come « antepositi »[89] e finalmente come « guardiani »,[90] affiancati da due sindaci [91] e da uno « scriptor »,[92] quest'ultimo forse con mansioni non molto dissimili da quelle del futuro segretario. L'istituto dei 13 rappresentanti rionali, che all'epoca della redazione dei *Secunda capitula* sembra affondare profonde radici nella tradizione della fraternita, non è testimoniato nelle fonti a nostra disposizione. Queste ultime del resto per la loro stessa natura — si tratta di documenti riguardanti donazioni o transazioni economiche — tendono a nominare solo i rappresentanti giuridici del sodalizio.

[85] *Capitula* an. 1480, 2.

[86] Nonostante la norma restrittiva, la confraternita intratteneva buoni rapporti con i domenicani della chiesa di S. Maria sopra Minerva, nel cui convento teneva le proprie riunioni sociali. Vedi appresso, pp. 69, 80, 82, 84, 85, 90.

[87] Vedi sopra p. 40.

[88] Il 15 dicembre 1332 Giovanni Mardone dona a Giovanni Apollenario c u s t o d e e a Tomarozzo Speziario, s c r i t t o r e dei raccomandati, alcuni immobili. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 451 (arm. IV, mazzo V), n. 1.

[89] 8 novembre 1336. Pietro *Petri Scangi* dona agli « a n t e p o s t i recomendatorum » due case in rione Monti. *Ibid.*, n. 2.

[90] Tale dizione è attestata dal 1348. Cfr. sopra nota 38. Vedi anche, per l'anno 1386, A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 15.

[91] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 246 *v.*

[92] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 451 (arm. IV, m. V), n. 1.

Bisogna attendere la riforma statutaria del 1408, dettata da pressanti preoccupazioni organizzative,[93] per avere una descrizione esatta della procedura elettorale, delle competenze e degli obblighi di tutti gli ufficiali.

Questa infatti stabilisce che i raccomandati, riuniti in assemblea nel convento domenicano di S. Maria sopra Minerva il giorno di Pentecoste, designino tredici ufficiali in rappresentanza dei singoli rioni cittadini. Essi insieme ai guardiani uscenti, prestato giuramento « pure, fideliter et bona fide ad hanc electionem procedere remotis odio, amore, prece, pretio vel timore et omni alia humana gratia », eleggono i due guardiani e due sindaci,[94] anch'essi tenuti all'obbligo del giuramento.[95]

I guardiani, che come tutti gli altri ufficiali durano in carica un anno, non sono rieleggibili prima di tre anni e non possono essere « de illismeet regionibus que officiales ipsos habuerint per tre annos antea precedentes ».[96] Hanno ampi poteri tanto per quel che riguarda il controllo della vita associativa,[97] che per la gestione degli ospedali e l'amministrazione del patrimonio,[98] e sono i rappresentanti riconosciuti della confraternita per tutti i negozi giuridici che essa si trovi a contrarre.[99] A tali poteri, limitati in alcune occasioni, quali ad esempio l'accoglimento di nuovi confratelli [100] e l'alienazione di immobili per un valore superiore ai 100 ducati,[101] dall'obbligo di consultare il parere degli altri ufficiali, fanno riscontro una serie di doveri e responsabilità piuttosto gravosi, che richiedono un impegno costante ed una presenza continua. Oltre a presiedere a tutte le riunioni sociali ed a trattare gli affari della società, i guardiani sono tenuti a visitare settimanalmente gli ospedali di S. Angelo e di S. Gia-

[93] Il carattere di urgenza di tale riforma è confermato dal fatto che la discussione, l'approvazione e la pubblicazione del testo degli statuti non è avvenuta, come in tutti gli altri casi, nella sede sociale della confraternita, ma « in camera domus solite habitationis nobilis viri Nucii Gibelli, unius ex tresdecim dicte sotietatis ... propetr inconvalescentiam dicti Nucii ». Cfr. *Secunda capitula*, p. 68.

[94] *Secunda capitula*, I.

[95] *Secunda capitula*, III, IV.

[96] *Secunda capitula*, I.

[97] I guardiani vigilano a che gli statuti siano osservati (*Secunda capitula*, III), decidono le pene da comminare agli eventuali trasgressori, esercitano la loro autorità su tutti i membri della fraternita (*Secunda capitula*, XXI).

[98] *Secunda capitula*, III-VII.

[99] *Ibid.*

[100] *Secunda capitula*, XVI. Vedi anche il paragrafo sul reclutamento.

[101] *Secunda capitula*, XIII.

como al Colosseo e almeno mensilmente gli altri,[102] nonché a documentare tutte le operazioni economiche portate a termine durante il loro governo.[103] Allo scadere del mandato, inoltre, essi devono rendere conto non solo « de eorum omnibus gestis et administratis », ma anche « (de) obmissis ac neglectis »[104] ai sindaci, il cui giudizio è inappellabile.[105] La carica di guardiano, come del resto tutte le altre, non prevede alcuna remunerazione ed ha in comune con quella di sindaco l'obbligatorietà. Il capitolo II infatti stabilisce che « guardiani et scindici... electi et ordinati teneantur et debeant dicta eorum officia ... acceptare et actualiter exercere et continuare ... ad penam centum ducatorum auri pro quolibet contrafaciente ».

I sindaci sono i veri e propri garanti del rispetto delle norme costituzionali della fraternita. Controllano l'operato degli altri ufficiali, deliberano, insieme con i tredici rappresentanti rionali, circa le alienazioni di immobili,[106] hanno un ruolo determinante nella scelta dei nuovi confratelli[107] e del segretario della società.[108]

Mentre i « tresdecim », espressi direttamente dall'assemblea, hanno soprattutto una funzione consultiva, tranne che in materia economica, ove rivestono anche poteri decisionali,[109] il segretario, unica carica retribuita e per la quale non vengano stabiliti limiti massimi di durata,[110] ha il compito di sancire l'ufficialità degli atti e deliberazioni della confraternita. Notaio di professione e membro della società, egli redige il catasto in cui vengono annotati i nomi dei fratelli e dei benefattori per i quali si celebrano gli anniversari, tiene il verbale delle sedute pubbliche, compila gli inventari, ha la responsabilità della conservazione dell'archivio.[111] Inoltre prima di procedere « ad locationem longam aut perpetuam seu alienationem bonorum stabilium », i guardiani, i sindaci e i

[102] *Secunda capitula*, XIV, XV.
[103] *Secunda capitula*, X, XI.
[104] *Secunda capitula*, V. Vedi anche il cap. IX.
[105] *Secunda capitula*, VI.
[106] *Secunda capitula*, XIII.
[107] *Secunda capitula*, XVI.
[108] *Secunda capitula*, XVIII.
[109] *Secunda capitula*, XIII.
[110] Viene infatti stabilito solo il limite minimo, fissato a tre anni. Sono evidenti le preoccupazioni dei legislatori di assicurare continuità e competenza al delicato ufficio.
[111] *Secunda capitula*, I, III-IV, X-XII, XVI, XVIII-XIX, XXII e la *Conclusio*.

tredici ufficiali sono tenuti a consultare il segretario « ut ab ipso melius possint de contingentibus informari ».[112]

Il corpo dirigente, così come è delineato dai *Secunda capitula*, resta praticamente invariato fino alla fine del secolo, segno evidente dell'efficienza della struttura messa a punto dagli oculati legislatori del 1408.

I successivi interventi statutari infatti — pur apportando modifiche talvolta sostanziali su problemi quali il reclutamento,[113] luogo e data delle riunioni sociali,[114] divieto di appartenenza ad altra confraternita,[115] numero dei sacerdoti e loro obblighi,[116] attività assistenziali,[117] partecipazione alle pratiche di culto [118] —, per quel che riguarda le cariche sociali si limitano all'introduzione di una nuova figura, quella del camerario.[119] Si tratta comunque di una carica tutt'altro che marginale. Incaricato di riscuotere « aliquas pecunias seu bona aliqua mobilia obvenientes et obvenientia ipsi societati per quemcumque debitorem soluturas », e di tenerne regolare contabilità,[120] il camerario diventa ben presto una delle figure più importanti del sodalizio, tanto che nel 1474 si sente la necessità di stabilire che, nell'ordine gerarchico, « syndici antecedant camerario et camerarius habeat locum post eos ».[121]

*Chierici e laici.*

A confermare la vocazione laicale della confraternita, compaiono negli statuti una serie di norme che se da un lato tendono a precisare sempre più doveri, oneri e funzione dei laici, dall'altro limitano l'intervento sacerdotale ai settori più squisitamente tecnico-liturgici.

Il numero degli ecclesiastici, rigidamente stabilito fin dal 1331 in una proporzione di poco superiore a un quarto del totale dei raccomandati, viene sì allargato in seguito, ma di-

112 *Secunda capitula*, XX.
113 *Capitula* an. 1445, 3.
114 *Capitula* an. 1474, 1, 11.
115 *Capitula* an. 1474, 12.
116 *Capitula* an. 1474, 3, 5, 8-10; *Capitula* an. 1480, 2-7.
117 *Capitula* an. 1474, 13.
118 *Capitula* an. 1496, 1, 2.
119 *Capitula* an. 1445, 2.
120 *Ibid.*
121 *Capitula* an. 1474, 17.

minuisce in percentuale rispetto a quello dei laici [122] e resta sottoposto a controllo e limitazioni anche dopo il 1452, anno in cui Niccolò V toglie ogni restrizione numerica all'ingresso di chierici e laici nella confraternità.[123] Troviamo, infatti, tra le riforme approvate nel 1474, l'obbligo di ridurre il numero dei chierici a quaranta « ultra illos de ecclesia Lateranensi et de ecclesia Sancte Marie Maioris de Urbe ».[124] E la clausola viene ribadita nel 1480 ma con una ulteriore limitazione, ché vengono esclusi dal computo solo i beneficiati lateranensi.[125] Evidentemente la presenza degli ecclesiastici, sentita come indispensabile « pro missis et divinis officiis celebrandis »,[126] suscitava nei fratelli una serie di preoccupazioni e cautele, dettate dal senso della propria autonomia come laici nella chiesa.[127]

Pur partecipando infatti a tutte le attività devozionali ed ai banchetti comuni,[128] i chierici formano all'interno del sodalizio un gruppo a parte, che sottostà all'autorità di due priori, eletti con particolare procedura per il periodo di un anno.[129]

Tali priori sembrano avere una funzione prevalentemente pratica, di organizzazione e coordinamento cioè delle varie attività

122 Cfr. la bolla di Bonifacio IX dell'ottobre 1394, che stabilisce « ...predictum numerum usque ad centum et vigintiquinque laicarum et triginta ecclesiasticarum personarum, huiusmodi numerum prelatis, principibus, baronibus, iudicibus et medicis ipsius societatis minime computatis, eadem auctoritate adaugemus » (A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1006, f. 80 *r.* e *v.*; vol. 1005, ff. 25 *v.* - 26 *v.*). Da notare che, nonostante l'aumento numerico, la proporzione dei chierichi rispetto ai laici viene portata a meno di un quinto.

123 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1006, f. 82.

124 *Capitula* an. 1474, 8.

125 *Capitula* an. 1480, 1.

126 *Prima capitula*, I.

127 Cfr. ALBERIGO, *Contributi*, cit., p. 167.

128 *Prima capitula*, II-V, XIII; A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 6 *v.* - 7 *r.*, 8 *v.*; *Capitula* an. 1474, 9, 11; *Capitula* an. 1480, 4. Per rapide considerazioni circa il ruolo dei chierici nelle confraternite laicali, cfr. *La chiesa al tempo del Grande Scisma*, cit., p. 580.

129 *Prima capitula*, XX. Vedi anche *Secunda capitula*, XXII. A proposito di tale procedura, è interessante notare che, mentre negli statuti più antichi ci si limita a prescrivere « quod clerici ... renovent annuatim duos qui eis presint et disponant de omnibus oportunis officiis exercendis », nella redazione del 1408 l'elezione dei priori viene minuziosamente regolata, stabilendo in essa l'intervento, e quindi presumibilmente il controllo, dei guardiani della società (tale norma viene confermata nei *Capitula* an. 1474, 3). Non risulta invece che i chierici partecipassero all'elezione degli ufficiali della confraternita. Un passo dei *Secunda capitula* che, pur prescrivendo per il giorno di pentecoste l'assemblea « clericorum et laycorum dicte sotietatis », precisa poi « in qua congregatione omnes layci debeant convenire ad faciendum electionem guardianorum... », sembra anzi escludere tale ipotesi. Cfr. *Secunda capitula*, I.

devozionali, previste per il clero della società, come celebrazione di messe, anniversari, partecipazione alle processioni e simili.[130] Non dovevano invece avere funzioni disciplinari, almeno per gli obblighi previsti dagli statuti, ché per questi anche gli ecclesiastici erano responsabili di fronte agli ufficiali della compagnia.

Probabilmente proprio in considerazione della loro qualità di ministri del culto e dei servizi resi in quanto tali alla comunità, i chierici sono tenuti a versare annualmente solo una metà della quota prevista per i laici.[131]

Anche le altre norme riguardanti gli obblighi del clero, dalla partecipazione alle funzioni religiose [132] al modo di officiare « in exequiis octavis et anniversariis »,[133] nonché quelle che stabiliscono la retribuzione per gli officianti in tali riti, [134] tendono a sottolineare la funzione « professionale » degli ecclesiastici della confraternità. L'impressione trova ulteriore conferma nei criteri di selezione adottati per la loro ammissione nella confraternità, criteri che si fanno via via più precisi ed esclusivi e che sembrano adombrare preoccupazioni non solo di natura tecnico-liturgica.[135]

*Attività assistenziali.*

La sensibilità dei raccomandati per il problema della carità, già avvertibile nel richiamo all'esempio del Samaritano citato nel prologo degli statuti del 1331, e dell'ospitalità, prediletta da Cristo « qui etiam apud barbaricas nationes hospitalitatem inviolabilem conservavit tamquam humano generi necessariam »,[136]

130 Proprio per rendere più agevole l'esercizio delle proprie mansioni, i priori del 1461, Angelo « de Pancionibus », beneficiato lateranense e Antonio, rettore della chiesa di S. Andrea « de Caballo », fecero comporre « ex communi sacerdotum impensa » un volume contenente i nomi dei sacerdoti iscritti alla confraternita, l'elenco delle chiese in cui si dovevano celebrare gli anniversari, i singoli anniversari elencati chiesa per chiesa ed infine alcune preghiere da recitare durante il rito per i defunti. Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1008. Il codice è stato parzialmente edito da P. Egidi, *Libro di anniversari in volgare dell'Ospedale del Salvatore*, « Arch. Soc. Romana », 31 (1908), pp. 168-209.

131 *Prima capitula*, XX. Per la sostituzione per i chierici della tassa d'ingresso e dei contributi annuali con il servizio inerente al loro stato, cfr. De Sandre Gasperini, *Statuti*, cit., p. XLVII.

132 *Capitula* an. 1474, 9; an. 1480, 4.

133 *Capitula* an. 1480, 5.

134 *Capitula* an. 1480, 6-7.

135 Cfr. il paragrafo sul reclutamento.

136 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 4 *r*.

trova nell'attività assistenziale una concreta espressione. Una attività di sapore ancora vagamente corporativo all'epoca della stesura dei *Prima capitula*,[137] ma allargata ormai a tutta la realtà cittadina ed estesa anche ai pellegrini « de diversis mundi partibus »,[138] che di tale realtà sono una non insignificante componente, quando si giunge alle riforme del 1408. A partire da tale data gli statuti testimoniano l'impegno sempre più assiduo della confraternita nella gestione degli ospedali.

E benché questi non rappresentino l'unica attività della società, impegnata oltre che « in celebritatibus annuis in aperitionibus et clausuris dicte ymaginis (Salvatoris) », « in funeralibus defunctorum confratrum et omnium qui eorum numero voluerint aggregari »,[139] e nella celebrazione di anniversari, fonte non indifferente di entrate,[140] ne costituiscono ben presto l'elemento caratterizzante. *Societas* e *hospitalia* diventano un binomio ricorrente il cui secondo termine, usato talvolta come sinonimo del primo, finisce per avere il sopravvento. E ciò non soltanto nella terminologia delle fonti documentarie, in cui è frequentissima la formula guardiani *hospitalium* o, più spesso, *hospitalis*,[141] anziché guardiani della società, ma, fatto questo più significativo, nel linguaggio — ovviamente più preciso e capace di distinguere tra le due entità significate — per così dire ufficiale della confraternita,[142] elaborato dai suoi segretari, unici autorizzati a scrivere nei libri sociali.[143]

La cura e la responsabilità degli ospedali, coerentemente con la struttura piramidale della confraternita, spettano ai guardiani, tenuti a compiere visite periodiche, a controllare « si pauperes infirmi et alie persone stantes in illis sint bene tractate aut non », a provvederle del necessario, a vigilare sulla manutenzione

137 Vedi sopra, pp. 40 e 41.

138 Vedi sopra, nota 46.

139 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 2 *r*.

140 Gli anniversari, celebrati inizialmente in suffragio dei fratelli defunti, vengono poi estesi ai benefattori della società che abbiano donato beni per una cifra non inferiore ai 50 fiorini (*Secunda capitula*, XII). Una semplice scorsa al *Liber anniversariorum* pubblicato da Egidi (*Necrologi*, cit., I, pp. 317-541) può dare un'idea dell'entità dei profitti che da tale attività la confraternita ricavava.

141 Cfr., a titolo d'esempio, A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 418 (arm. I, m. IX), n. 14; cass. 451 (arm. IV, m. V), nn. 3, 13.

142 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, f. 1 *r*.; vol. 1008, f. 1 *r*.; vol. 1010, f. 2 *v*.

143 *Secunda capitula*, XIX.

degli edifici e persino a procurare la biancheria « pro lectis pauperum ».[144]

Non molto di più si può ricavare dagli statuti circa la concreta attività ospedaliera, la sua organizzazione, i suoi destinatari, il coinvolgimento in essa degli altri fratelli. Solo in occasione della breve parentesi istituzionale del 1470-71, che vede l'elezione di tre guardiani, di cui uno con l'obbligo di residenza nell'ospedale lateranense, viene fatta menzione di rettori, « qui hactenus gubernationem hospitalis et familie habuerunt ».[145]

Qualcosa di più si riesce a sapere consultando altre fonti, soprattutto catasti, inventari, contratti: se ne ricava un quadro piuttosto complesso e tale da confermare, tra l'altro, le non irrilevanti doti tecnico-organizzative dei raccomandati.

Fin dalla seconda metà del XIV secolo è attestato l'uso di affidare la concreta gestione degli ospedali, e specialmente di quello lateranense, considerato l'ospedale per antonomasia ed in continua espansione,[146] ad amministratori, generalmente due, che i testi definiscono *rectores* o *hospitalarii,*[147] assunti a tempo pieno e con l'obbligo di risiedervi stabilmente.

Ad essi vengono garantiti per contratto [148] un salario, ampi poteri discrezionali « in gubernandis, expendendis, disponendis et distribuendis omnibus bonis mobilibus dicti hospitalis tam pro personis eorum et ministrorum suorum et dicti hospitalis quam etiam pro personis aliorum pauperum sive infirmorum... »;[149] piena facoltà di « secundum eorum conscientiam et discretionem

[144] *Secunda capitula*, XIV, XV.

[145] Cfr. *Capitula* an. 1470.

[146] Ampliamenti all'ospedale di S. Angelo sono attestati già a partire dal 1395. Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 411 (arm. I, m. VI), n. 4. Un nuovo braccio dovette essere costruito già prima del 1425, quando in un inventario compare per la prima volta la menzione di un ospedale nuovo, contrapposto al vecchio definito « pauperum » (*ibid.*, reg. 381, f. 160 *r.*). Infine nel 1462, grazie ad un cospicuo lascito testamentario di Everso dell'Anguillara (*ibid.*, reg. 174, ff. 58 *r.*, 71 *v.*; ADINOLFI, *Laterano*, cit., pp. 133-139), si procedette alla costruzione dell'ala nord dell'edificio. Cfr. MARANGONI, *Istoria*, cit., pp. 292-293.

[147] Ne ho trovato per la prima volta menzione in un documento del 1386, cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 407 (arm. I, m. III), n. 15.

[148] Le notizie che seguono circa le mansioni dei rettori sono state ricavate da un contratto stipulato dalla società nel 1393 e registrato nel protocollo del notaio Antonio de Scambi, conservato presso la Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Angelo in Peschiera, I, XVI, ff. 71 *v.* - 75 *v.*, segnalato da MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali » de la Campagne*, cit., pp. 349-350.

[149] Bibl. Vat., Arch. S. Angelo in Peschiera, I, XVI, f. 74 *r.*

in dicto hospitali hospitem recipere et non recipere, ammictere et removere ac retinere ».[150]

A disposizione dei rettori, tenuti peraltro a rendere conto annualmente della loro gestione, la società mette, provvedendolo di salario, tutto il personale tanto specializzato che inserviente di cui essi hanno bisogno per assicurare il buon andamento dello ospedale. Tale personale è costituito, alla fine del Trecento, da un sacerdote « qui dicto hospitali et eius altari et cappelle servat in divinis necessariis », da due medici, uno *phisicus* l'altro *cirulicus* (chirurgico), da un *barbitonsor,*[151] da due donne « servitrices non iuvenes »[152] e da alcuni inservienti, di cui non viene precisato il numero. Più ampia e articolata, com'è comprensibile, la « familia » dopo la metà del XV secolo,[153] quando, « crescente per gratiam Dei ... hospitali et Societate ... in qualitate et numero personarum, bonorum copia et in operibus pietatis »,[154] si sente l'esigenza di ampliare l'ospedale di S. Angelo e di ristrutturarne l'organizzazione. A tal fine i raccomandati si rivolgono anche, per trarne utili indicazioni, all'esempio di S. Maria Novella, come prova l'« Ordo hospitalis Florentie ex relatione Johannis Bonadies » del 1452.[155]

Ed il modello fiorentino fu probabilmente tenuto presente, ché un confronto tra i risultati di tale inchiesta e le descrizioni dell'ospedale lateranense, contenute negli inventari posteriori a tale data [156] e soprattutto in un catasto del 1462,[157] mostrano numerosi punti di contatto nella struttura logistica dei due stabilimenti.

Agli assistiti, non appartenenti ad una categoria particolare di bisognosi, ma genericamente individui incapaci di provvedere da sé alle proprie necessità, cioè tanto « pauperes » che « infirmi »

[150] *Ibid.*, f. 73 *v.*
[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*, f. 74 *v.*
[153] Nel 1462 essa risulta composta oltre che dall'*hospitalarius*, « ydoneus, fortis et fidelis, peritus et litteras sciens », da tre cappellani e da medici, di cui non si precisa il numero, da otto o più infermieri, da due lavandaie, un farmacista, un fornaio con due inservienti, un cuoco, uno sguattero, un dispensiere, tre carrettieri e un « casengius », tutti con salario annuo e residenti nell'ospedale. Cfr. A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 8 *v.* - 9 *v.*
[154] *Ibid.*, f. 7 *v.*
[155] A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 374, f. 98 *v.*
[156] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 408 (arm. I, m. IV), nn. 17-19.
[157] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, ff. 8 *v.* - 10 *r.*

che pellegrini in difficoltà, vengono prodigate cure sia spirituali che materiali.

L'ospedale si qualifica, nelle fonti interne della confraternita, soprattutto come istituto religioso,[158] la cui funzione è definita « hospitalitatis et misericordie opus, videlicet de recipiendis peregrinis et egrotis ... ut ad salutem reducantur corporalem et anime si fieri potest ».[159] E « pro animarum, que preferenda est corporum cura », la confraternita mantiene « tres continuos cappellanos residentes in hospitali ..., unum videlicet de lingua Latina, alterum de Gallica et tertium de Germanica ... pro inducendis peccatoribus ad penitentiam et confessionem et alia ecclesiastica sacramenta, ut etiam veram accipiant salutem venientes ad hoc refugium pauperum, hospitale misericordie et Dei locum et inde adducantur ad hospitium paradisi ..., necnon ad celebrandum missas ... et ad sepeliendum corpora defunctorum cum cerimonia ab ecclesia ordinata et creatori Deo defunctorum animas commendandum ».[160]

Ciò non toglie tuttavia un continuo sforzo per migliorare le condizioni e la qualità dell'assistenza materiale.

Il numero dei posti letto viene portato da poco meno di quaranta agli inizi del secolo,[161] a quasi cento intorno agli anni settanta,[162] mentre un'attenzione continua è posta al decoro ed alla pulizia di ambienti e suppellettili.[163] Ai degenti vengono forniti non solo vitto — a base di pane di buona qualità, vino, legumi, carne, pesce [164] —, alloggio, letti forniti di materassi, coperte, lenzuola di lino,[165] vasellame ma anche, in alcuni casi, calzature [166]

158 In questo tali fonti ricalcano un atteggiamento estremamente diffuso nella mentalità assistenziale dell'epoca. Cfr. *La Chiesa al tempo del grande scisma*, cit. p. 857; A. VAUCHEZ, *Assistence et charité en Occident, XIII^e-XV^e siècles*, in *Domanda e consumi. Livelli e strutture (nei secoli* XIII-XVIII). *Atti della « Sesta settimana di studio »* (27 *aprile-3 maggio* 1974), Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini », Prato, Firenze 1978, p. 155.

159 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 8 *v.*

160 A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 9 *r.*

161 A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 381, ff. 139, 144, 150.

162 A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 408 (arm. I, m. IV), nn. 17-18. Il numero effettivo dei ricoverati, comunque, doveva tendere ad essere superiore tanto che ad un certo punto si sente il bisogno di stabilire che « in dicto hospitali non recipiantur infirmi nis tantum unus pro lecto et non plures ». Cfr. *Capitula* an. 1974, XIX.

163 Come risulta dalle descrizioni contenute negli inventari già citati.

164 Bibl. Vat., S. Angelo in Peschiera, I, XVI, ff. 73 *v.*, 74; A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 408 (arm. I, m. IV), n. 18.

165 Cfr., oltre agli inventari, *Secunda capitula*, XV.

166 Nel già citato contratto stipulato con due rettori dell'ospedale nel 1393,

ed abiti.[167] Ma soprattutto notevole la presenza di personale medico, attestata già alla fine del XIV secolo [168] e che rivela una tendenza a qualificare ed a rendere efficace, anche a livello sanitario, l'opera di assistenza prestata.[169] A partire inoltre dalla metà del '400 vengono riservate due camere, capaci di una decina di letti, « pro vulneratis et percussis et opere cyrurgico indigentibus ».[170]

Talvolta l'ospedale, che accoglie non solo « pauperum et infirmorum multitudo », ma anche « nobiles ob varietatem fortuna in paupertatem deducti »,[171] funziona come ospizio per persone che godono di una certa disponibilità economica e che cedono i loro beni alla società, in cambio di una dignitosa ospitalità.[172]

Le attività caritative della confraternita del Salvatore, come si è già accennato, non si limitano ai soli ospedali. Già dai primi del Quattrocento è attestata la presenza di alcune « domus pauperum » facenti capo ad essa,[173] ma è soprattutto dalla metà del secolo che la società dei raccomandati si rivolge ad altri settori, dotando fanciulle povere,[174] assumendo la direzione dei collegi Capranica e Nardini,[175] distribuendo pane ai carcerati del Campidoglio ed a diverse chiese e conventi cittadini.[176] Ogni anno infine, durante la quadragesima, ai poveri che si presentano all'ospedale « singulis diebus ... fit carita ... de pane et fabis mollitis in aqua, de una panecta pro quolibet et una scutella fabarum ».[177]

la società si impegna ad assegnare ad essi, tra gli altri, anche un « calsolarium » per le necessità dell'ospedale (Bibl. Vat., S. Angelo in Peschiera, I, XVI, f. 73 *v.*).

[167] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1007, f. 113; cass. 408 (arm. I, m. IV), nn. 18-19.

[168] Vedi sopra, p. 58.

[169] Tale tendenza sarebbe poco frequente prima del XV secolo. Cfr. A. VAUCHEZ, *Assistence et charité*, cit., p. 154.

[170] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1009, f. 9 *r.*; cass. 408 (arm. I, m. IV), n. 18.

[171] A.S.R., Sancta Sanctorum, vol. 1005, f. 23 *v.*

[172] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 451 (arm. IV, m. V), nn. 28, 38, 43, 48; reg. 27, f. 19 *r.* e *v.* Attestato anche, nel 1448, il caso di un certo frate Agostino « ordinis Sancti Marcelli », ricoverato su richiesta dei parenti, che si impegnano a pagare le spese fino alla sua morte, perché « tunc mente captum ». A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 24, f. 34 *v.*

[173] A.S.R., Sancta Sanctorum, cass. 413 (arm. I, m. VII), n. 9; cass. 418 (arm. I, m. IX), n. 14.

[174] *Capitula* an. 1474, 13.

[175] Cfr. sopra, p. 46.

[176] A.S.R., Sancta Sanctorum, reg. 374 (an. 1452), f. 8 *r.*

[177] *Ibid.* Vedi anche cass. 406 (arm. I, m. II), n. 1 e vol. 1009, f. 2 *r.*

* * *

Per l'edizione degli statuti della confraternita del Salvatore ho seguito la più antica redazione finora nota, conservata nel « Catastum venerabilis societatis recomendatorum ymaginis gloriose Salvatoris nostri ad Sancta Sanctorum de Urbe », redatto nel 1419 da Nicola Signorile, allora notaio e segretario della fraternita.[178]

Il codice, già ampiamente analizzato nella sua *compactio* attuale e descritto da P. Egidi,[179] è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma e reca la segnatura Sancta Sanctorum, volume 1006.[180] Il testo degli statuti è ai fogli 5*r.*-19*r.* del manoscritto. Di mano del Signorile sono i *Prima capitula* (ff. 5*r.*-7*r.*) e i *Secunda capitula* (ff. 7*v.*-13*r.*), copiati da un testo precedente di cui non resta alcuna traccia. I *capitula* successivi degli anni 1445 (f. 13*v.*), 1470 (f. 14), 1471 (f. 15), 1473 (f. 15*v.*), 1474 (ff. 16-17*v.*), 1480 (ff. 17*v.* e 18), 1496 (f. 19), trascritti subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea nei fogli lasciati in bianco dal Signorile stesso, sono di mano dei segretari della società, incaricati di volta in volta di registrare *in catasto* le norme approvate. Alla varietà delle mani corrisponde la varietà delle scritture, che vanno dalla semigotica dei ff. 5*r.*-13*r.* e 14*r.* alla scrittura fortemente corsiva e personalizzata dei ff. 14*r.*-15*v.* e 19*r.*, alla *littera*

[178] Una copia fedele di tale testo è contenuta nei ff. 13 *r.* - 25 *v.* di un codice miniato redatto nel 1517 e conservato nell'Archivio di Stato di Roma (Sancta Sanctorum, vol. 1010). Essa tuttavia è incompleta: sono stati tralasciati tanto il verbale delle sedute assembleari che i capitoli approvati nel 1470 e poi annullati l'anno seguente.

[179] EGIDI, *Necrologi*, cit., II, pp. 447-451. Data l'ampiezza dell'analisi fornita in tale sede dall'Egidi, non ho ritenuto opportuno soffermarmi ulteriormente sulla descrizione del manoscritto.

[180] L'EGIDI (*op. cit.*, p. 447) cita il manoscritto con la segnatura *Catasto* n. 1, avvertendo che al tempo del Marangoni portava il n. 2. Anche gli altri codici appartenenti al fondo del *Sancta Sanctorum* sono comunemente citati dai vari studiosi, che dal XVII agli inizi del XX secolo si sono occupati della confraternita, come *catasti*, seguiti da un numero cardinale. Ciò crea non poche difficoltà per l'identificazione dei manoscritti citati, anche perché nell'attuale ordinamento del fondo non resta traccia di tali precedenti segnature, peraltro mai rilevabili da note archivistiche contenute nei codici stessi. Una ricerca in tal senso, condotta tanto sull'inventario dell'archivio della confraternita redatto nel 1745 (A.S.R., Sancta Sanctorum, regg. 990-991) che sulla documentazione allegata alla pratica di versamento del fondo stesso nell'Archivio di Stato (A.S.R., Atti della Direzione, busta 193, an. 1895, titolo 16), non ha dato alcun risultato positivo. Per una rapida informazione sull'archivio della confraternita, cfr. O. MONTENOVESI, *Gli archivi degli ospedali romani nell'Archivio di Stato di Roma*, « Archivi. Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli Archivi », III (1936), pp. 165-172.

*de forma* dei ff. 16*r*.-17*r*., ai tentativi di *antiqua* in contesto corsivo dei ff. 17*v*. e 18*r*.

I titoli, le rubriche e i capilettera dei *Prima* e *Secunda capitula* sono in rosso.

Nella presente edizione è stata conservata la numerazione dei capitoli in cifre romane o arabe generalmente coeva al testo, anche se di mano più corsiva; quando la numerazione manca è stata aggiunta tra parentesi. È stata rispettata la grafia del manoscritto mentre la punteggiatura e l'uso di maiuscole e minuscole si adeguano ai criteri moderni. Le note marginali e altri interventi nel manoscritto sono indicati in nota; non sono però segnalati gli errori materiali del copista.

## Prima capitula, ordinationes seu statuta Societatis nostre

Universis christifidelibus presentes litteras inspecturis. Angelus, Dei et apostolice sedis gratia Viterbiensis et Tuscanensis episcopus ac sanctissimi in Christo patris et domini domini Iohannis pape vicesimisecundi in Urbe in spiritualibus vicarius generalis, salutem et perignite caritatis incendium nove sanctificationis gustum ineffabilem experiri. Universitatis vestre devotioni facimus fore notum quod a nonnullis Deo devotis tam clericis quam laycis dicte Urbis incolis infrascripta capitula et ordinamenta in scriptis redacta ad laudem et preconium summi Dei inter eos firmata suscepimus, tenoris et continentie infrascripte: — Quia, testante sacro eloquio, uni Deo creatori salvatori nostro adherere, congaudere ac parere debemus, sibi etiam conformari, addicari ac lege evangelica obligari, nichilominus ad tanta beneficia non ingrati, nos infrascripti Romani cives super hec aliquid cum Samaritano addere cupientes ad laudem et reverentiam summi patris et conservationis nostre regimen et salutem dicteque devote congregationis proficuum incrementum diligenti ac salubri dispositione decernimus ad statuta inferius denotata dumtaxat et non ad penam spiritualem aliam perpetuo alligari. Volumus tamen et liquido protestamur quod predicta ad reverentia Dei et correctionem sancte sedis apostolice ordinentur et per omnia disponantur ac etiam subiciantur in totum et quod per hec ordinamenta vel aliquod predictorum, ut premictitur, non ad culpam sed ad penas in eis scriptas debite obligari. Nec etiam per ipsa intendimus alicuius ecclesie vel collegii, universi-

tatis vel loci iuribus in aliquo derogare aut preiudicium generare. Imo ea omnia et singula, que debentur eisdem de consuetudine vel de iure, integra et illibata et inconcussa permaneant sicut prius. Ab ymagine igitur crucifixi, in cuius devotione fundamur, cuius etiam laudabili venerationi intendimus, sumpta origine, voto unanimi et assensu statuimus et firmamus.

I. *De numero hominum sotietatis.*

In primis quod predictorum serventium seu recommendatorum Salvatoris congregatio sive cetus centinario numero decretorum, computando in numero predicto viginti octo sacerdotes pro missis et divinis officiis celebrandis, residuum vero sit laycorum usque ad numerum supradictum, videlicet septuaginta duo layci supradicti.

II. *Quod quilibet debeat clausuris et aperturis Salvatoris interesse.*

Item quod omnes de dicta recomendatione tam clerici quam layci teneantur salva legitima excusatione devote et personaliter convenire et interesse omnibus aperturis et clausuris predicte immaginis Salvatoris, cum faculis accensis dimidie libre ad minus in manibus et processionaliter clerici ac layci pariter, ipsi layci induti de uno colore panni, ante ipsam ymaginem Salvatoris eundo, quando in festo Assumptionis beate Marie virginis ipsa ymago defertur ad ecclesiam Sancte Marie Maioris et cum ad basilicam ad Sancta Sanctorum reportatur in mane teneantur accedere, sub pena viginti solidorum, ad honorem et laudem Salvatoris et sue gloriosissime genitricis.

III. *Quod quilibet debeat ad basilicam Sancte Sanctorum quater in anno personaliter convenire.*

Item quod omnes tam clerici quam layci teneantur et debeant personaliter convenire et interesse in ipsa basilica et Sancta Sanctorum quater in anno, videlicet in quatuor festivitatibus beate Marie, ad missarum solempnia celebranda ac etiam in die festivitatis sancti Laurentii et in dominica infra octavam beate Marie, in qua consecrata extitit capella beate Marie, cum solempnitate misse et predicationis ac refectionis prandii, expensis communibus preparandi more solito.

IIII. *Quod omnes de societate ad processiones que fiunt in festo sancti Marci teneant accedere.*

Item in die festivitatis sancti Marci, quando generalis et maior processio celebratur, omnes simul vel separatim ad basilicam Principis Apostolorum de Urbe remota excusatione accedere teneantur.

V. *Quod omnes conveniant ad festum Corporis Christi.*

Item quod omnes in die festi et solempnitatis Corporis domini nostri Iesu Christi conveniant in Lateranensi basilica cum faculis novis accensis in manibus ad comitandum et honorandum corpus sacrum dominicum et clerici ad processionem et reverentiam ante ipsum Dominum faciendam.

VI. *Quod in festo Corporis Christi officiales renoventur et de eo quod in dicto festo solvitur.*

Item quod in die predicte solempnitatis dominici Corporis renoventur officiales qui habeant disponere et ordinare de festo predicto Assumptionis beate Virginis; in primis quod a quolibet layco dicte sotietatis accipiantur decem solidi provesinorum pro expensis oportunis ad solempnia festivitatis predicte et pro faculonibus more solito faciendis.

VII. *De ordinatione pannorum quibus induendi sunt confratres et deputatione eorum qui deputandi sunt super reparatione viarum.*

Item quod in kalennis augusti dicti officiales debeant accipere de mercantia assagium coloris pannorum, quibus vestiendi sunt pro festo predicto et dictum assagium et colorem aliis ostendere. Et ordinent quatuor qui debeant superesse et providere reparationem viarum per quas ipsa ymago Salvatoris defertur et quatuor alios qui presint provisioni predicti prandii futuri in die consecrationis iam dicte.

VIII. *Quod omnes in vigilia Assumptionis beate Marie ad vesperas debeant convenire in ecclesia Sancte Marie de Araceli.*

Item quod omnes conveniant ipso die vigilie festivitatis in ecclesia Sancte Marie de Araceli cum tunicis unius coloris et simul vadant ad basilicam Lateranensem ad solempnitates solitas celebrandas.

VIIII. *Quod quilibet debeat ter in anno confiteri et sumere corpus Christi.*

Item quod quilibet teneatur ter in anno, videlicet in festo Pascatis resurrectionis, in festo Nativitatis domini nostri et Assumptionis beate Marie virginis, sua peccata confiteri devote et corpus Christi sumere, duntamen animum teneat liberum ab omni hodio et aliis que tantum beneficium habeant impedire.

X. *De* XXV *Pater noster singulis diebus dicendis pro quolibet.*

Item quod omnes layci dicte sotietatis teneantur et debeant quo-

tidie dicere vigintiquinque Pater noster cum Ave Maria, videlicet quinque pro quinque plagis domini nostri Iesu Christi, quinque ad laudem et reverentiam beatissime virginis Marie, quinque pro animabus omnium fidelium defunctorum, quinque ut Deus dignetur defendere et in statu pacifico sanctam Ecclesiam catholicam et apostolicam gubernare et quinque ut ipse dominus noster Iesus Christus eripiat animas cunctorum fidelium tam vivorum quam mortuorum de penis et laqueis infernorum.

XI. *Quod pauperi et infirmo sotietatis dicta sotietas de communi debeat subvenire.*

Item quod si aliquis dicte sotietatis infirmaretur et gravaretur inopia, ita quod per se iuvare et relevare non posset, eidem provideatur de communi si reperiatur, alioquin omnes teneantur iuxta posse subvenire predictis.

XII. *De his qui debent super visitatione infirmorum deputari.*

Item quod ordinentur quatuor qui debeant et teneantur infirmos visitare de sotietate predicta et cum oportunum fuerit de pauperibus, ut dictum est, notificare aliis pro subvencione iam dicta.

XIII. *De omnibus ad exequias conveniendis et missa pro defuncti anima solempniter celebranda.*

Item quod quando aliquis predictorum fuerit viam universe carnis ingressus deferri debeat ad ecclesiam ab hominibus sotietatis predicte et quod omnes ad illius exequias debeant convenire et quod tradito corpore sepolture, quam citius se facultas obtulerit, iuxta dispositione clericorum ipsius sotietatis et eo die quo eis comodius et citius videbitur, celebretur una missa solempnis et cum predicatione pro illo si ecclesia cuius parrochianus extitit ipse defunctus, in qua omnes tam clerici quam layci tunc debeant convenire.

XIIII. *Quod quilibet presbiter tres missas, clericus vero ter matutinas etcetera debeat pro defuncto quolibet celebrare.*

Item quod omnis sacerdos teneatur et debeat ter pro defuncti dicte sotietatis anima celebrare. Et hii qui clerici sunt et non sacerdotes teneantur pro eis ter dicere matutinas, vesperas et vigilias mortuorum et una missa facere celebrari pro illo.

XV. *Quod layci debeant dicere et facere pro anima defunctorum.*

Item quod layci teneantur pro animabus predictis per quemlibet

unam missam facere celebrari et ad minus unam elemosinam tribuat et centum Pater noster dicant pro animabus ipsorum. Adicientes quod si impediente penuria corpus alicuius dictorum non posset more debito seu solito sepelliri, quod ad illius exequias celebrandas omnes iuxta posse debeant subvenire, dum de communi non possent talia exerceri.

XVI. *De usurariis et concubinariis removendis.*

Item quod si in dicta sotietate repertus fuerit aliquis usurarius vel concubinarius, videlicet de laycis, monitione premissa per curiam domini vicarii, quam solicitare teneantur predicti recomendati et presertim officiales qui presunt, a quibus reatibus si non cessaverint post monitionem predictam de tali consortio protinus deleantur.

XVII. *De inobedientibus et non observantibus capitulis.*

Item quod si aliquis predictorum laycorum non obedierit in his que debet et scripta sunt, quod ad satisfactionem eorum semel, bis et tertio per officiales predictos vel eorum nuntium ad ipsam obedientiam requiratur. Quod si non satisfecerit, iam tertia requisitione premissa, que requisitio sit usque ad terminum duorum mensium, et si post duos menses satisfacere vel se excusare neglexerit, omnino deleatur a sotietate predicta.

XVIII. *Quod nullus recipiatur in sotietatem nisi primo de eius bona fama constiterit.*

Item quod nullus recipiatur ad dictam sotietatem nisi prius de eius fama, vita et moribus more solito perquiratur et a fidedignis aliquibus approbetur testimonio bone fame.

XVIIII. *Quod loco defuncti filius aut frater, si in honestate vixerit et in sotietate intrare voluerit, admictatur.*

Item et cum aliquis dicte sotietatis per mortem decesserit in locum eius si superest filius vel frater, si intrare voluerit et eius fama honesta fuerit, admictatur.

XX. *De duobus presidentibus inter clericos renovandis et de eo quod solvere teneantur.*

Item quod clerici dicte sotietatis renovent annuatim duos qui eis presint et disponant de omnibus oportunis officiis exercendis et quod omnes annuatim ante festum Assumptionis beate Marie et pro solempnitate ipsius festi solvant per quemlibet quinque sollidos provesinorum vel unam libram cere ad reverentiam Salvatoris.

XXI. *De missa solempniter celebranda in die lune post octavam pascatis resurrectionis.*

Item quod primo die lune post octavam pasce resurrectionis celebretur in capella Sancte Marie predicte, sita iuxta basilicam ad Sancta Sanctorum, annuatim solempniter una missa pro anniversario mortuorum.

XXII. *De treginta missis pro quolibet dicte sotietatis defuncto, dicte sotietatis sumptibus, celebrandis.*

Item quod pro omni defuncto dicte sotietatis celebrentur, expensis dicte sotietatis, treginta misse ubi eis placuerit communiter vel divisim.

XXIII. *De tribus missis in capella ante Sancta Sanctorum septimanis singulis celebrandis.*

Item quod in dicta capella expensis communibus dici debeant septimanis singulis tres misse, prima pro mortuis die lune, secunda pro beato Laurentio die mercurii et tertia die sabbati de Virgine gloriosa.

XXIIII. *De hobedientia per omnes de sotietate huiusmodi exhibenda et de pena solvenda per inobedientes.*

Item quod omnes teneantur interesse et hobedire predictis omnibus capitulis sub penis infrascriptis, videlicet qui non venerit ad solemnitatem officii corporis domini nostri Iesu Christi ad dictam ecclesiam Lateranensem et ad aperturas et clausuras dicte ymaginis Salvatoris, ad missas tam festivas quam mortuorum, prout superius ordinatum est, solvat pro pena dimidiam libram cere pro qualibet vice.

*Publicatio et conclusio predictorum.*

Que quidem capitula, ordinamenta et statuta, lecta, distincta et ordinata per discretum virum presbiterum Thomaxium, rectorem ecclesie Sancte Lucie de Apothecis, publicum notarium in ecclesia Sancte Lucie predicte in presentia omnium et singulorum sotietatis predicte, audita, auscultata, acceptata et firmata fuerunt per omnes et singulos supradictos ad honorem Dei et reverentiam et correctionem apostolice sedis. —

Cumque coram nobis predicta omnia et singula legi de verbo ad verbum fecerimus et diligenter abscultaverimus invenientesque ea canonica et devota ac fructum in hoc orto dominico posse afferre plurimum sine scandalo aliorum devotiones eorum fidei amplectentes,

autoritate nobis commissa a sede apostolica eadem confirmamus mandato eiusdem sedis apostolice semper salvo in omnibus et per omnia per presentes. Et ut bonum in melius semper crescat et suscipiat devotum et debitum incrementum, divino dumtaxat presidio assistente, et ut alii ad devotionem et servitium Dei et matris ferventius animentur, quadraginta [1] dies in omnibus et singulis eorum missis et congregationibus supradictis, predicationibus, aperturis dicte ycone Salvatoris, delatione et custodia ipsius de indulgentia concedimus et de iniunctis eis penitentiis misericorditer relapsamus. In quorum omnium testimonium premissorum et robur perpetuum presentem membranam iuximus nostri consueti sigilli appensione muniri. Data Rome, in palatio ecclesie Sanctorum Laurentii ed Damassi, sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo, indictione quarta decima, die vicesimo quarto mense maii, pontificatus sanctissimi patris domini Iohannis pape vicesimi secundi anno eius quintodecimo.

## Secunda capitula et statuta seu ordinationes sotietatis eiusdem

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti totiusque celestis curie paradisi, ad ipsius gloriam et laudem sempiternam necnon ad augumentum bonorum operum et statum et conservationem venerabilis sotietatis et confratrie recomendatorum sacratissime omniumque veneratione dignissime ymaginis Salvatoris et domini nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe. Congregati et coadunati de mandato nobilium virorum Iacobelli Stephani Maxarii de regione Transtiberim et Laurentii Staglie de regione Sancti Eustachii, guardianorum dicte societatis, ad citationem eorum mandato factam per Bonumannum et Iacobum Bone, mandatarios et speciales nuntios dicte sotietatis michi infrascripto notario sic referentes, in camera domus solite habitationis nobilis viri Nucii Gibelli, unius ex tresdecim dicte sotietatis. Quem locum, propter inconvalescentiam dicti Nucii, prefati guardiani et infrascripti scyndici et tresdecim quantum ad hec specialiter eligerunt et eligunt per presentes pro infrascriptis omnibus celebrandis, videlicet prefati guardiani necnon nobiles viri Iohannes Carboni et Lucas Iohannis Alexii scindici, Nardus Venectini de regione Mon-

[1] A margine, della stessa mano del Signorili, *Indulgentia que nobis in congregationibus et missis ac aperturis et clausuris imaginis ac in predicationibus concedunt.*

tium, Mactheulus de Capugallis de regione Trivii, Iacobellus Petri Iohannis Ciole de regione Columne, Ceccholellus Cocciole de regione Parionis, Nucius de Nigris de regione Sancti Eustachii, Iohannes Nelloli de regione Pinee, Palucius Petri Macthei de regione Campitelli, Nucius Gibelli de regione Sancti Angeli et dominus Nicolaus de Bondiis de regione Transtiberim, novem ex tresdecim dicte sotietatis, totam in his sotietatem huiusmodi representantes, licet aliis absentibus, tamen ad hec omnia facienda per dictos mandatarios sic referentes specialiter requisitis. Et considerantes certa esse pro comodo et manutentione dicte sotietatis ordinanda, idcirco prefati guardiani, cum consensu et voluntate dictorum scyndicorum et novem ex tresdecim predictorum, ac dicti scyndici et novem ex tresdecim predicti cum consensu, licentia et mandato ac autoritate et voluntate dictorum guardianorum, infrascripta capitula, statuta et ordinationes, seu quovis alio nomine melius censeantur, aliis tamen capitulis firmis manentibus in his videlicet que per presentia non veniant aliter corrigenda, ad laudem divini nominis fecerunt et ordinaverunt. Que mandaverunt et statuerunt inter homines dicte sotietatis in posterum perpetuis futuris temporibus observari. Quorum tenor sequitur et est talis:

I. *De modo electionis guardianorum et aliorum officialium sotietatis nostre.*

In primis quod in die dominico Pentecostes annuatim fiat et fieri debeat congregatio clericorum et laycorum dicte sotietatis apud ecclesiam Sancte Marie de Minerbia more solito, ad requisitionem nuntiorum sotietatis predicte de mandato guardianorum sotietatis ipsius qui per tempora fuerint, in qua congregatione omnes laici debeant convenire ad faciendum electionem guardianorum dicte sotietatis. In qua quidem electione talem modum teneantur et debeant observare, videlicet quod illi de sotietate predicta, qui in dicta congregatione de singulis urbis regionibus presentes fuerint, teneantur et debeant unum tresdecim pro qualibet regione, de illis videlicet qui in eadem congregatione persistent, eligere et nominare ac in scriptis tradere notario dicte sotietatis qui per tempora fuerit, per notarium huiusmodi describendum. Et si tantum unus de aliqua regione ibi presens fuerit, ille qui sic solus in ipsa congregatione persistet autoritate presentis capituli sit XIII regionis predicte. Et facta dicta electione de dictis XIII ut prefertur, prefati omnes XIII sic electi teneantur et debeant in aliquo secreto loco conventus dicte ecclesie una cum guardianis sotietatis eiusdem qui per tempora erunt insimul congregari, si omnes fuerint presentes, alias maior ad hec pars XIII predictorum sufficiat cum guardianis predictis. Et prestito per eos omnes, videlicet guardianos et XIII ibi presentes, in manibus notarii et secretarii dicte sotietatis prius corporaliter iuramento de aliquo non eligendo pro quo forent

ab aliquo de electione rogati, ymo pure, fideliter et bona fide ad hanc electionem procedere remotis odio, amore, prece, pretio vel timore et omni alia humana gratia, teneantur et debeant eligere et nominare per manus secretarii sotietatis predicte unum seu duos aut plures, prout eis melius videbitur, pro qualibet regione de illis videlicet hominibus dicte societatis qui eis magis videantur ydonei et [2] qui antea ad idem officium per tres annos non fuerint et qui non sint de illismeet regionibus que officiales ipsos habuerint per tres annos antea precedentes aut aliter, prout melius potuerint [3], invicem convenire et concordare. Et de ipsis sic ut premictitur electis et nominatis eligere et ordinare ac deputare, aut per modum scrutinii vel aliter prout eis meliori videbitur et melius poterit concordari, duos quos noverint meliores de dictis electis in guardianos dicte sotietatis et alios duos in scyndicis, qui habeant guardianos tunc existentes in officio scyndicare. Et facta electione predicta, prefati electi debeant illico per secretarium sotietatis eiusdem in congregatione huiusmodi publicari. Et talis electio sic ut premictitur facta valeat et teneat ac illam obtineat roboris firmitatem ac si facta foret per totam universitatem sotietatis predicte. Et si aliter dicta electio fieret quam per modum predictum, talis aliter facta electio ipso iure non valeat nulliusque existat roboris aut momenti.

II. *Quod quilibet officium ad quod extrahitur acceptare debeat.*

Item quod facta electione et ordinatione predictis, prefati guardiani et scindici, sic ut premictitur electi et ordinati, teneantur et debeant dicta eorum officia ad que electi fuerint acceptare et actualiter exercere et continuare pro toto eo tempore pro quo fuerint ad ipsa officia deputati, ad penam centum ducatorum auri pro quolibet contrafaciente dicte sotietatis camere applicandorum, ad quam solvendam quilibet contrafaciens realiter et personaliter ac summarie et de facto cogi possit per guardianos qui per tempora fuerint sotietatis predicte.

III. *De iuramento guardianorum prestando.*

Item quod dicti guardiani, sic ut premictitur electi, antequam ceperint dictum guardianatus officium actualiter exercere, dum homines dicte sotietatis fuerint in festo Corporis Christi ad hospitale dicte sotietatis Sancti Angeli nuncupatum congregati de mane, quo die debeant dictum officium inchoare, in introytu dicti officii iurent et iurare teneantur et debeant in manibus secretarii dicte sotietatis, corporaliter manu tactis scripturis, ipsum officium dicto tempore pro

[2] Nel margine, aggiunto da mano coeva, *Electio plurium prout melius videbitur.*

[3] Corretto nell'interlineo su *poterit.*

quo deputati fuerint ut prefertur facere et exercere bonaque iura et res ac negotia dicte sotietatis et hospitalium eius bene, legaliter, solicite, diligenter, legaliter, utiliter et bona fide gerere, defendere, administrare, manutenere et gubernare pro posse et omnia alia facere, gerere et exercere que eis cedere videantur ad laudem divini nominis ac honorem, augmentum et conservationem sotietatis et hospitalium predictorum ac consolationem pauperum et miserabilium personarum habentium per tempora refugium ad hospitalia supradicta, necnon presentia et alia capitula et ordinationes dicte sotietatis que facta sunt et fieri contigerit in futurum diligenter observare et facere pro posse ab aliis observari, remotis odio, amore, prece, pretio vel timore et omni alia humana gratia.

IIII. *De iuramento et officio sindicorum.*

Item quod dicti scindici similiter iurare teneantur et debeant in principio eorum officii, quo debeant simul cum guardianis huiusmodi incohare per manus dicti secretarii, dictum officium scyndicatus facere et exercere bene, legaliter, fideliter et bona fide ac guardianos et alios quoscumque officiales preteritos, qui forte fuerint in sotietate huiusmodi scyndicandi, de gestis et administratis aut neglectis per eos in officio guardianatus et aliis officiis que gexerint scindicare. Et si quem eorum invenerint aliquid in officio huiusmodi defraudasse de bonis, iuribus, proventibus aut rebus sotietatis predicte vel hospitalium eius, vel aliquid indebite commisisse seu obmisisse vel neglexisse in eorum dampnum vel preiudicium et iacturam, condempnare et punire prout in infrascripto alio capitulo continetur. Et prestito iuramento predicto dictos officiales preteritos cogant et cogere debeant ad exhibendum libros administrationis eorum officii infra terminum eis inferius statuendum et demum contra eos procedant, prout in infrascripto alio capitulo continetur.

V. *De officio dictorum syndicorum et eorum summaria cognitione.*

Item quod dicti scyndici teneantur et debeant contra illos guardianos et officiales qui ad eorum steterint scyndicatum summarie et de plano ac sine strepitu et figura iudicii et omni iuris solempnitate omissa sed sola rei veritate inspecta procedere et causam scyndicatus huiusmodi terminare, ipsosque de eorum omnibus gestis et administratis ac neglectis et obmissis ac omnibus que fecerint preter et contra formam presentium et aliorum capitulorum et ordinamentorum dicte sotietatis, que facta sunt et fieri contingerent in futurum, scyndicare; et si quem eorum in aliqua fraude aut dolo reppererint, condempnare et punire in eo in quo fraudem aut dolum commiserint et in duplo eius pro pena camere sotietatis huiusmodi applicanda et inremissibiliter

persolvenda. De aliis autem neglectis seu obmissis per eos, prout eorum discretioni videbitur, scindicent et possint autoritate presentis capituli scyndicare, in his vero ubi aliquod capitulum loquitur eos scyndicent et scindicare teneantur secundum formam capituli quod specialiter duxerit disponendum. Ita tamen quod ad sententiam dicti scyndicatus procedant ac procedere teneantur et debeant usque ad festum nativitatis domini immediate sequentis post incohationem officii eorumdem, ad penam decem ducatorum auri pro quolibet scyndico in talibus negligente, in quibus per alios scyndicos sotietatis predicte immediate venientes post illos possint et debeant camere sotietatis huiusmodi condempnari et puniri.

VI. *Quod a sententia syndicorum non possit appellari.*

Item quod a sententia per dictos scyndicos ferenda in causa huiusmodi scyndicatus non possit per aliquem appellari seu de nullitate dici vel ad aliquem alium officialem, iudicem seu dominum reclamari. Nullusque possit vel debeat aut presumat a sententia scyndicorum predictorum ad aliquem appellare, de nullitate dicere vel aliter reclamare. Si quis autem contra fecerit, centum ducatos auri pro pena dicte sotietati persolvat; quam si solvere contempserit, ipso facto debeat de catasto et consortio sotietatis huiusmodi removeri, nec in eo recipiatur ulterius nisi prius penam solverit supradictam. Et si aliter reciperetur, illam penam recipiens dictum appellantem solvere teneatur.

VII. *De officio guardianorum.*

Item quod guardiani dicte sotietatis, sic ut premictitur eligendi, teneantur et debeant dictum eorum officium guardianatus facere et exercere per unum annum continuum, incipiendo in festo Corporis Christi immediate sequentis post eorum electionem et usque ad aliud festum predictum alterius anni tunc immediate venturi. Et autoritate presentis capituli possint et valeant eorum propria autoritate bona, iura et res, fructus, redditus et proventus dicte sotietatis per se ipsos et alios quos voluerint petere, exigere, recipere, tenere, possidere, conservare et manutenere ac expendere, ministrare et dispensare nomine dicte sotietatis et pro ea, prout eorum discretioni melius cedere videbitur ad augmentum, comodum et utilitatem dicte sotietatis eiusque hospitalium et locorum ac ad consolationem pauperum infirmorumque per tempora degentium ad hospitalia predicta, ac ad alia pietatis opera ministranda, ad laudem divini nominis et honorem. Possint insuper atque valeant in iudicio et extra iudicium nomine sotietatis predicte et hospitalium eius agere, petere, exigere et defendere ac defendi facere bona, res et iura sotietatis et hospitalium predictorum ab omni persona, loco seu universitate, et solventes ac tradentes quie-

tare et liberare, de his videlicet duntaxat que receperint ab eisdem, ac de et super rebus et bonis ac iuribus ad sotietatem et hospitalia huiusmodi pertinentibus contrahere, cum curis et cautelis de iure sufficientibus et oportunis, et alia facere, gerere et exercere que ad comodum et utilitatem sotietatis et hospitalium predictorum noverint pertinere prout eorum discretioni videbitur. In quibus et eorum occasione habeant et exerceant illam plenam et omnimodam potestatem, autoritatem, arbitrium et baliam quam alii guardiani sotietatis predicte actenus habere per tempora consueverunt, alienatione tamen bonorum stabilium penitus interdicta, ad quam non possint nisi secundum formam inferius traditam pervenire.

VIII. *De officio tresdecim et eorum potestate.*

Item quod officium tresdecim sotietatis predicte, eorum videlicet qui secundum modum et formam superius traditam deputati seu electi, duret et durare debeat per unum annum predictum prout officium dictorum guardianorum duraverit. Et habeant ipsi tresdecim qui per tempora fuerint in et super negotiis, bonis, rebus et iuribus tam stabilibus quam mobilibus sotietatis et hospitalium huiusmodi peragendis, locandis et vendendis, alienandis, terminandis, ordinandis, constituendis et disponendis ac dispensandis et faciendis illam plenam liberam et expeditam potestatem, auctoritatem et baliam illudque liberum et plenum arbitrium quam et quod de iure et de facto habet tota universitas sotietatis predicte. Et quod omnia ea que in, pro, de et super predictis et eorum occasione per eos vel maiorem partem eorum tractata, consulta, deliberata, facta, disposita et ordinata fuerint, illam obtineant roboris firmitatem perindeque valeant atque teneant ac si per totam universitatem predictam tractata, consulta, deliberata, facta, disposita et ordinata forent queque non possint ab aliquo quovis tempore retractari.

VIIII. *Quod guardiani teneantur finito officio scyndicis reddere rationem.*

Item quod dicti guardiani qui per tempora fuerint teneantur et debeant, infra quindecim dies immediate sequentes post finitum officium eorumdem, assignare scyndicis super eorum scyndicatione deputatis omnes libros et scripturas eorum introytus atque exitus, et ipsis scyndicis reddere calculum plenarie rationis de omnibus et singulis gestis et administratis per eos in dicto guardianatus officio et de introytibus omnibus que ad manus eorum dicto tempore pervenerint, et si de introytibus ipsis penes eos aliquid superesset, quidquid fuerit eis superesse repertum aliis guardianis eis immediate successoribus integraliter et sine contradictionis obstaculo resignare, ad penam decem ducatorum auri dicte sotietati pro eorum quolibet applicandam.

X. *Quod guardiani debeant res sotietatis per inventarium eorum successoribus assignare.*

Item quod dicti guardiani teneantur et debeant infra dictos quindecim dies assignare aliis guardianis, eorum in ipso officio immediate successoribus, per inventarium per manus secretarii dicte sotietatis in libro grosso sotietatis huiusmodi describendum, omnes res et maxaritias ac suppellectelia et omnia alia bona dicte sotietatis et hospitalium eius que ad eorum manus pervenerint tempore officii eorumdem, ad eandem penam ut superius applicandam.

XI. *Quod guardiani omnia instrumenta que ad eorum manus pervenerint teneantur secretario consignare.*

Item quod prefati guardiani, infra dictos quindecim dies, teneantur secretario dicte sotietatis tradere et consignare realiter et cum effectu omnia et singula instrumenta omnesque contractus et scripturas ad sotietatem predictam vel eorum hospitalia pertinentia ac pertinentes que vel qui ad eorum manus pervenerint tempore eorum officii prelibati, ad eandem penam ut superius applicandam.

XII. *Quod sotietas non gravetur ad anniversarium aliquod faciendum per minori pretio L. florenorum.*

Item quod dicti guardiani non possint nec debeant sotietatem ipsam modo aliquo obligare ad aliquod anniversarium alicui faciendum, nisi prius pro ipsa sotietate receperit quinquaginta florenos in Urbe currentes ad minus, vel tot res stabiles aut mobiles quorum valor ad ipsam quantitatem ascendat, nec aliud possit per eos et scyndicos aut tresdecim dicte sotietatis in contrarium actemptari, ad penam vigintiquinque ducatorum auri pro quolibet eorum qui contrafecerit in premissis sotietati huiusmodi applicandam. Et nichilominus aliter obligatio facta non valeat, sed nullius existat roboris vel momenti.

XIII. *Quod guardiani de bonis stabilibus sotietatis sine deliberatione sindicorum et* XIII *alienare non possint.*

Item quod dicti guardiani qui nunc sunt et per tempora erunt nullam habeant potestatem de bonis et rebus stabilibus dicte sotietatis vel eius hospitalium vendendi vel pignorandi seu perpetuo vel ad longius tempus quam quod inferius declaratur locandi, aut alio quovis modo alienandi vel aliter disponendi, nisi primo precesserit deliberatio scyndicorum et tresdecim sotietatis predicte omnium aut maioris partis ipsorum, duntamen ad hec fuerint specialiter requisiti personaliter vel ad domos eorum solite habitationis per nuntios sotietatis predicte de mandato guardianorum huiusmodi, qui de requisitione predicta tene-

antur secretario sotietatis predicte facere relationem. In qua [4] quidem deliberatione guardiani predicti nullam vocem habeant nisi in proponendo et narrando ea que fuerint in propositione huiusmodi oportuna. De qua deliberatione apparere debeat manu secretarii dicte sotietatis vel alterius notarii publici cui dictus secretarius dicte sotietatis comiserit, si ipse foret impedimento aliquo impeditus quominus posset deliberationi huiusmodi interesse. Et tunc omnis venditio seu pignoratio vel alienatio aut dispositio, que ex huiusmodi deliberatione processerit, valeat et teneat illiusque roboris firmitatem obtineat ac si per totam dictam sotietatem facta fuerit et totaliter approbata. Si autem aliter fuerit nullius existat roboris aut momenti. Et guardiani dicte sotietatis qui aliter quam ut permictitur dictam venditionem, pignorationem, locationem vel alienationem seu dispositionem fecerint penam centum ducatorum incurrant vice qualibet sotietati huiusmodi applicandam et de facto auferendam ab eis eorum tempore scyndicatus, ac dampnum et interesse dicte sotietati reficiant que dicta sotietas propterea duxerit substinenda. Et hoc non intelligatur de locationibus que ex forma veterum locationum forent per tempora renovande, quas dicti guardiani possint per se ipsos sine deliberatione huiusmodi renovare secundum formam locationis antique. Possint etiam dicti guardiani sine aliqua deliberatione predicta bona stabilia sotietatis predicte locare vel eorum fructus vendere vel aliter alienare per tres annos tantum continuos et non ultra, duntamen responsionem locationis aut pretium fructus huiusmodi pro uno anno tantum recipiant et non ultra. Reliquas autem responsiones et solutiones locationis et fructuum predictorum sinant per eorum recipi successores; si autem duxerint aliter faciendum vice qualibet penam decem ducatorum incurrant.

XIIII. *Quod guardiani debeant hospitalia visitare.*

Item quod dicti guardiani teneantur et debeant proprio iuramento, ipsi ambo vel alter ipsorum, ad minus semel in ebdomada durante ipsorum officio requirere et visitare hospitale Sancti Angeli prope Lateranum et hospitale Sancti Iacobi de Coliseo, si pauperes infirmi et alie persone stantes in illis sint bene tractati aut non et si habent necessaria eorumdem, ac facere et procurare in effectu quod de bonis et rebus dicte sotietatis, prout dicte sotietatis suppetunt facultates, eis oportuna et necessaria ministrentur. Et similiter facere teneantur semel in mense ad minus de aliis hospitalibus sotietatis predicte. Et dicta hospitalia faciant pro posse necessariis et oportunis eis reparationibus reparari ac fulcire. Quod si non fecerint, possint per eorum scyndicos scyndicari iuxta discretionem scyndicorum ipsorum.

[4] Aggiunto a margine da mano posteriore, *Nota.*

XV. *Quod guardiani* XII *paria linteaminum pro usu pauperum eorum tempore facere teneantur.*

Item quod guardiani predicti teneantur et debeant facere et fieri facere de proventibus dicte sotietatis duodecim paria linteaminum nova de panno lini ad minus pro quolibet tempore quorumlibet guardianorum pro lectis pauperum et ipsa aliis eorum in officio successoribus consignare per inventarium cum aliis rebus dicte sotietatis, tempore dicti inventarii confectionis. In quibus si fuerint negligentes, decem libras provisinorum senatus pro quolibet dictorum guardianorum solvere teneantur pro pena, in quibus debeant per eorum scyndicos irremissibiliter condempnari et ipsa pena in factione linteaminum predictorum penitus convertatur. Et hoc locum habeat tam in guardianis presentibus quam futuris.

XVI. *Quomodo debeant homines sotietatis recipi et admicti.*

Item quod guardiani predicti qui nunc sunt et per tempora fuerint non audeant vel presumant aliquam personam ecclesiasticam vel secularem in dicta sotietate recipere vel admictere quoquo modo nec potestatem habeant eam recipiendi, nisi prius precesserit deliberatio scyndicorum et tresdecim omnium dicte sotietatis aut maioris partis eorum, dummodo omnes ad hec citati fuerint personaliter vel ad domos solite habitationis eorum de mandato dictorum guardianorum per nuntios dicte sotietatis, secretario sotietatis huiusmodi referentes. De qua deliberatione debeat apparere manu secretarii sotietatis predicte qui per tempora fuerit. Ita tamen quod postquam deliberatum fuerit aliquem esse recipiendum, antequam recipiatur talis ordo debeat in talibus observari, videlicet quod, facta deliberatione predicta de persona huiusmodi recipienda, prefati guardiani antequam ipsam recipiant uni ex scyndicis et duobus ex XIII sotietatis predicte commictere teneantur quod de vita, honestate et fama dicte recipiende persone diligenter inquirant et de omni eo quod super inde reppererint faciant dicto secretario fidelem relationem. Et quatenus de eius vita, fama et honestate bona relatio habeant, adeo quod nullum videatur obstaculum impedire, talem personam recipiant et admictant. Aliter autem recipere nullatenus teneantur aut debeant, ad penam decem ducatorum auri pro quolibet et vice qualibet persolvendam, in qua possint et debeant per eorum scyndicos condempnari. Et si aliter quam ut prefertur aliquis reciperetur,[5] talis receptio non valeat et quis receptus fuerit de sotietate predicta minime censeatur et secretarius sotietatis eiusdem illum in catasto non ponat, et si aliquem fuerit positus in eodem, teneatur de illo

[5] Nel margine, aggiunto da mano posteriore, *Nota.*

penitus removere ad penam predictam. Proviso tamen quod hoc capitulum non vendicet sibi locum quo ad filios legitimos hominum dicte sotietatis, qui post mortem patrum eorum si in dicta sotietate intrare voluerint possint et debeant per dictos guardianos recipi et admicti sine deliberatione predicta, dummodo sint maiores XIII annis et constet de bona fama et vita et honestate eorum, facto prius diligenti examine super hec per unum ex scyndicis et duos ex tresdecim supradictis, secundum modum superius expressum; de quo fiat relatio secretario supradicto.

XVII. *Quod guardiani et alii officiales non possint clericum recipere nisi in sacerdotio constitutum.*

Item quod dicti guardiani et scyndici ac tresdecim sotietatis predicte qui nunc sunt et per tempora erunt non audeant vel presumant recipere aut admictere in sotietate predicta aliquem clericum seu personam ecclesiasticam in numero presbiterorum qui non fuerit in sacerdotio constitutus seu constituta, nec potestatem habeant deliberandi quod talis clericus seu persona ecclesiastica in numero presbiterorum huiusmodi recipiatur. Si quis autem contrafecerit in premissis, penam decem ducatorum incurrat dicte sotietati vice qualibet persolvendam.

XVIII. *De secretario dicte sotietatis eligendo et eius officio.*

Item quod guardiani, scyndici et tresdecim sotietatis predicte qui nunc sunt, aut alii eorum in dictis officiis successores immediate, aut maior eorum pars possint, teneantur et debeant pro commodo et utilitate dicte sotietatis eligere et deputare unum ydoneum, fidelem, expertum et sufficientem notarium de numero notariorum existentium in sotietate predicta in secretarium dicte sotietatis pro tribus annis continuis aut perpetuo, dicti secretarii vita durante, prout eis melius videbitur et placebit et cum illo salario seu illa provisione quod vel que eorum discretioni videbitur sibi de proventibus sotietatis huiusmodi persolvenda. Qui secretarius teneat et conservet ac tenere et conservare habeat et teneatur omnes libros omniaque instrumenta publica et scripturas ad ipsam sotietatem pertinentia et catasto scribere et notare homines et personas tam ecclesiasticas quam seculares qui et que ad ipsam sotietatem recipiuntur, necnon illos pro quibus anniversaria fiunt et causas propter quas ac omnes et singulos actus necessarios et utiles ad sotietatem eandem et hospitalia eius, dummodo pro primis scripturis nil aliud preter eidem deputandum salarium seu provisionem recipiat a sotietate predicta. Pro publicatione autem instrumentorum que scripserit de competenti salario persolvatur eidem.

XVIIII. *Quod nullus preter secretarium sotietatis in catasto sotietatis describat.*

Item quod nullus alius preter dictum secretarium audeat vel presumat in catasto et libris substantialibus dicte sotietatis manum apponere, seu in illis aliquid scribere vel notare de rebus aut negotiis ad sotietatem eandem pertinentibus, sine expressa licentia et voluntate dicti secretarii, quando ipse forsitan esset aliqua iusta causa impeditus, ad penam decem ducatorum pro quolibet ab eo vice qualibet auferendam et dicte sotietatis camere applicandam.

XX. *Quod guardiani debeant a dicto secretario informari antequam ad locationem longam vel alienationem bonorum stabilium dicte sotietatis procedant.*

Item quod guardiani et sindici ac tresdecim dicte sotietatis qui nunc sunt et per tempora erunt non audeant vel presumant de negotiis dicte sotietatis que ad locationem longam aut perpetuam seu alienationem bonorum stabilum sotietatis et hospitalium predictorum pertinent aut eorum deliberationem quoquomodo procedere, antequam informationem receperint a secretario supradicto et colloquium super predictis habuerint cum eodem, ut ab ipso melius possint de contingentibus informari, ad dictam penam.

XXI. *Quod sindici et* XIII *ac alii de sotietate debeant guardianorum iussionibus obedire.*

Item quod homines dicte sotietatis teneantur et debeant parere et obbedire mandatis et requisitionibus dictorum guardianorum qui per tempora fuerint, in his videlicet que ad negotia dicte sotietatis pertinent, ad penam eis per guardianos huiusmodi inponendam. Et quando aliquis esset ad aliquam adunantiam faciendam vel quod aliquem locum accederet pro parte guardianorum huiusmodi requisitus et non accesserit, dimidiam libram cere nove dicte sotietati vice qualibet pro quolibet eorum tradere teneatur pro pena, nisi fuerit aliqua iusta causa excusandus, iudicio guardianorum huiusmodi admictenda. Tresdecim vero, qui pro aliquo negotio dicte sotietatis de mandato dictorum guardianorum fuerint ut premictitur requisiti et ad requisitionem predictam comparere cessaverint, penam unius libre cere pro quolibet comparere cessante vice qualibet incurrat. Et iddem intelligatur in scyndicis si cessarent ad requisitionem huiusmodi comparere.

XXII. [6] *De modo electionis priorum.*

Item quod in dicto die dominico pentecostes quo guardiani ut premictitur eliguntur, debeant in ecclesia Sancte Marie in Minerbia congregari omnes sacerdotes sotietatis predicte qui una cum dictis guardianis qui tunc in officio fuerint teneantur et debeant secreto quatuor bonos et ydoneos sacerdotes de sotietate predicta, ex illis videlicet qui in congregatione huiusmodi sunt presentes, eligere. Qui quatuor sic ut premictitur electi, una cum dictis guardianis, potestatem habeant eligendi ac eligant et eligere teneantur et debeant et dicti guardiani cum eis duos ydoneos sacerdotes de numero sacerdotum sotietatis eiusdem, qui eis de melioribus videantur, in priores et pro prioribus huiusmodi sacerdotum pro dicto uno anno pro quo guardiani et scyndici eliguntur. De qua quidem electione debeat manu dicti secretarii apparere. Et talis electio valeat et teneat illamque obtineat roboris firmitatem ac si per totam universitatem dicte sotietatis solempniter facta foret et omnibus oportunitatibus et solempnitatibus roborata. Aliter autem facta non valeat ipso iure. Nichilominus si sacerdotes ipsi dictum ordinem recusaverint observare, tunc prefatorum priorum electio ad dictos guardianos tunc in officio sistentes ac ad tresdecim in congregatione huiusmodi eligendos pertineat ac debeat pertinere. Qui guardiani et tresdecim in casu predicto dictorum priorum electionem facere teneantur et debeant in congregatione predicta antequam congregatio huiusmodi dissolvatur. Et talis electio, in dicto casu sic ut premictitur facta, valeat atque teneat et illam obtineat roboris firmitatem ac si per totam universitatem predictam solempniter facta foret. Priores autem sic ut premictitur eligendi aut per primum aut per secundum modum superius declaratum, illam habeant plenam ac plenissimam potestatem quam alii priores sotietatis predicte qui fuerunt acthenus habuerunt et habere per tempora consueti sunt.

*Conclusio predictorum.*

Acta, facta, lecta, ordinata, conclusa et approbata fuerunt solempniter omnia et singula capitula, statuta et ordinationes predicta, vel quovis alio nomine censeantur, cum omnibus suius continentiis supradictis per guardianos et scyndicos ac novem ex tresdecim supradictis ad hec plenam potestatem habentes a tota universitate sotietatis predicte, prout de dicta potestate patet manu Antonii Laurentii Impoccia publici notarii de Urbe ibidem presentis, et in conspectu dictorum guardianorum scyndicorumque et novem ex tresdecim predictorum ac mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum sic esse verum asserentis et fidem plenissimam facientis, de communi concordia omnium

[6] Per errore il copista aveva scritto *XVII.*

predictorum guardianorum, scyndicorum et tresdecim superius nominatorum, preterquam in modo electionis guardianorum. In quo tantum dictus Iacobellus Petri Ciole dissidens contradixit expresse, alia vero omnia acceptavit pro bono comodo et utilitate ac honore et augmento sotietatis predicte. In alma Urbe, in camera videlicet domus solite habitationis dicti Nucii Gibelli, sita in regione Sancti Angeli. Sub anno Domini millesimo quadragesimo octavo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providentia pape duodecimi, indictione prima, mense februarii die octavo. Presentibus, audientibus et intelligentibus his testibus, videlicet Antonio Laurentii Impoccia predicto et Colutia de Magistris Luce de regione Sancti Angeli, Sabba de Gractulis de regione Columne ac Lello Infesure de regione Trivii ad predicta vocatis specialiter et rogatis. Et scripta, lecta et publicata per me Nicolaum Antonii Signorilis civem Romanum, publicum Dei gratia apostolica et imperiali autoritate notarium, unum de numero sotietatis predicte, qui a dictis guardianis, scyndicis et tresdecim ut predicta omnia scriberem et notarem ac in hanc publicam formam redigerem rogatus sum. Et quia omnibus et singulis una cum dictis testibus interfui, ideo ea scripsi, notavi et in hanc publicam formam propria manu redegi, de eorum mandato, beneplacito et voluntate ac ad fidem et cautelam omnium predictorum meum huiusmodi notariatus signum apposui consuetum. Sub anno Domini, pontificatus, indictione, mense et die predictis.

(S N).

[Capitoli dell'anno 1445]

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quatricentesimo quatragesimo quinto, pontificatu domini Eugenii pape quarti, indictione octava, mensis martii die lune vigesimonono, prima die post pascha resurrectionis dominice. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis societatis recomendatorum ymaginis gloriose Salvatoris nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe in loco capitulari fratrum conventus ecclesie Sancte Marie supra Minerbiam, in quo loco solent convenire homines dicte societatis ad eligendos novos guardianos et alios officiales dicte societatis more eorum solito, de voluntate, licentia et mandato nobilium virorum Laurentii Petri Omniasancti dicti alias Mancini de regione Trivii et Angeli Stephani de Cancellariis, guardianorum dicte societatis, in qua congregatione interfuerunt ipsi guardiani et hominum dicte societatis ultra duas tertias partes. Et stantibus inibi sic congregatis ex dicta causa, post nonnulla pro utilitate et comodo

hospitalium dicte societatis hinc inde per aliquos probos viros exposita, visum fuit comuniter omnibus ipsis adstantibus quod pro utilitate hospitalium dicte societatis ordinentur et fiant infrascripta capitula et anotentur inter alia capitula dicte societatis et deinde observentur per homines dicte societatis et guardianos eiusdem societatis pro tempore futuros quemadmodum observantur alia antiqua capitula, ad gubernationem et manutentionem dicte societatis ordinata. Quorum capitulorum tenor infra sequitur.

1. [7] In primis quod futuri domini guardiani qui per tempora deputabuntur et eligentur ad manutentionem hospitalium dicte societatis, pro necessitatibus infirmorum et aliis espensis utiliter faciendis eorum tempore durante, possint vendere et alienare in perpetuum de bonis dictorum hospitalium valentibus quantitatem centum florenorum ad plus vice qualibet absque requisitione xiii officialium pro tempore, non obstante quod per alia capitula antiqua aliter provideatur. Sed in venditionibus seu alienationibus in perpetuum fiendis de bonis valentibus a centum florenis supra servetur forma antiquorum capitulorum, cum presentia seu licentia xiii ad quos pertinet secundum formam dictorum capitulorum antiquorum. Et quod habita licentia, in casu predicto, fiant bandimenta tria per Urbem de dictis bonis alienandis, si reperiretur alius emptor qui maius pretium solvere vellet, et deinde deliberentur plus offerenti.

2. Item quod de cetero guardiani qui pro tempore fuerint non audeant nec presumant recipere aliquas pecunias seu bona aliqua mobilia obvenientes et obvenientia ipsi societati per quemcumque debitorem soluturas, sed illas faciant solvi et pacari camerario dicte societatis pro tempore. Qui camerarius teneatur facere librum solemnem de receptis et solutis admodum fidelis et boni iuri, sine fraude et dolo aliquo, et de hoc scyndicetur finito officio per scyndicos dicte societatis pro tempore eligendos.[8]

3. Item quod deinceps nullus recipiatur per guardianos ad numerum hominum dicte societatis, nisi primo facto diligenti examine de eo secundum formam capituli antiqui super hec disponentis. Et deinde facto examine, ponatur partitum inter xiii et scyndicos dicte societatis ad bussulas et palluctas, in quo partito maior numerus palluctarum in quacumque bussula fuerit repertus obtineat, aut fuerit repertus in bussula de sic aut in bussula de non. Et si aliter fieret et predicta non servarentur, talis receptio non teneat nec valeat, virtute huius capituli sic disponentis pro utilitate et honore dicte societatis.

[7] Una mano corsiva, di poco posteriore, ha aggiunto nell'interlineo *Reformationes.*

[8] Aggiunto a margine, da mano posteriore, *Nota.*

Quibus lectis et recitatis in dicta congregatione per me Iohannem de Vallatis, civem Romanum, Dei gratia publicum imperiali auctoritate notarium et nunc secretarium societatis eiusdem, dictum fuit alta voce si ipsis astantibus placebat sic ordinari et stabiliri et quod predicta obtinerent roboris firmitatem. Qui omne astantes unanimiter responderunt: « Placet, placet, placet ». Et mandaverunt mihi ut scriberem et contestui aliorum supradictorum antiquorum capitulorum adderem ad perpetuam rei geste memoriam. Presentibus et intelligentibus hiis testibus, videlicet Antonio dicto Cavalera de regione Columne, Iohanne Forte mandatario de regione Pinee et Iohanne mandatario de regione **,[9] ad hec vocatis et rogatis. In quorum omnium perpetuam fidem meum signum apposui.

Signum mei Iohannis (S N) notarii et secretarii iam dicti.

## [Capitoli dell'anno 1470]

In [10] nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo, pontificatus sactissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi, indictione tertia, mensis aprilis die lune XXIIII.[11] In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis sotietatis recommendatorum sacratissime ymaginis Salvatoris domini nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe, in loco capitulari fratrum et convenctus venerabilis ecclesie Sancte Marie supra Minerbiam, in quo loco consueverunt homines dicte sotietatis convenire ad eligendum et creandum novos guardianos et alios officiales dicte sotietatis more solito et consueto, de voluntate, licentia et mandato nobilium virorum Petri de Marganis de regione Campitelli et Ieronimi Laurentii Alterii de regione Pinee, guardianorum dicte sotietatis, in qua quidem congregatione interfuerunt ipsi domini guardiani et ultra duas tertias partes hominum dicte sotietatis et universitatis. Et stantibus ibidem congregatis et cohadunatis ex causa huiusmodi, post nonnulla pro utilitate et comodo, honore, manutentione et gubernatione dicti hospitalis per aliquos probos viros exposita, prepositum fuit per nobilem virum Baptistam de Archionibus scindicum

[9] Spazio lasciato in bianco dal copista.

[10] La stessa mano ha aggiunto a margine *Constitutio quod fiat electio trium guardianorum.*

[11] Errore del copista per XXIII.

dicte sotietatis, quod actento post obitum quondam Petrucii domini Iacobi et Petri Pauli Stefani et discessum Gerardi de Colonia, qui hactenus gubernationem hospitalis et familie habuerunt, non fuerit nec sit reperta aliqua ydonea persona que habeat continuam curam et regimen dicti hospitalis et familie et propterea non modicum in detrimentum et incomodum cedit hospitalis et videatur propterea oportunum quod reformetur. Et ea propter videretur non modicum utile hospitali quod fieret electio trium guardianorum quorum unus duret per duos annos, videlicet per unum annum post finitum officium ipsius et quod dictorum trium guardianorum unus faciat residentiam continuam vel ad tempus de die et nocte prout fuerit oportunum ad tollendum fraudes que in hospitali commicti possent. Et casu quo talis guardianus electus nollet acceptare, incurrat penam a statutis sotietatis inflictam de non acceptantibus officium guardianatus. Super qua propositione facta per dictum Baptistam sindicum, nonnulli de dicta sotietate respondendo dicte propositioni facte per dictum sindicum, consulendo dixerunt quod fieret electio dictorum trium guardianorum cum dicta residentia, aliqui vero consulendo dixerunt quod servetur forma antiquorum statutorum. Et tandem visis contradictionibus predictis, fuit de commissione et mandato dictorum dominorum guardianorum factum partitum et propositum in dicta cogregatione quod fiat deliberatio super predictis ad bussulas et palluttas hoc modo, videlicet quod quicumque voluerit quod fiat electio dictorum trium guardianorum cum residentia fienda in ipso hospitali, ut supra dictum est, quod ponat fabam in bussula alba et quicumque noluerit quod fiat talis electio ponat fabam in bussula nigra. Et datis et recollectis fabis omnibus, reperte fuerunt in bussula alba fabe sexaginta quatuor numerate publice per me secretarium, et in bussula nigra reperte fuerunt fabe viginti septem, numerate publice per me secretarium. Et sic fuit deliberatum et optentum in dicta congregatione quod fiat electio trium guardianorum ad gubernandum et regendum dictum hospitale et bona ipsius, cum residentia fienda per eos seu alterum ipsorum in dicto hospitale. Et voluerunt quod describatur et incorporetur in volumine statutorum et constitutionum et capitulorum dicte sotietatis et hospitalis predictorum ad perpetuam rei memoriam.

Acta fuerunt omnia et singula supradicta Rome, in regione Pinee in loco suprascripto, presentibus, audientibus et intelligentibus hiis, videlicet Paulo de Pontianis notario de Regione Sancti Angeli, domino Petro Milino ac Laurentio Petroni de Clodiis causarum procuratoribus de regione Parionis, Romano mandatario de Regione Pinee et Iacobo de Cinciis mandatario de regione Trivii, testibus ad predicta vocatis, habitis specialiter et rogatis.

[CAPITOLI DELL'ANNO 1471]

In [12] nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem MCCCC LXXI, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi, indictione quarta, mensis aprilis die lune XV mensis aprilis. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis sotietatis recommendatorum sacratissime ymaginis Salvatoris domini nostri Yesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe, in loco capitulari fratrum et conventus venerabilis ecclesie Sancte Marie supra Minerbiam, in quo loco consueverunt homines dicte sotietatis convenire ad eligendum et creandum novos guardianos et alios officiales dicte sotietatis more solito et consueto, de voluntate, licentia et mandato nobilium virorum famosissimi legum doctoris domini Baptiste de Brendis de regione Sancti Eustachii sacri consistorii advocati, Stefani Francisci Iacobi Iohannis Andree de Crescentiis et Tome de Rusticellis, guardianorum dicte sotietatis. In qua quidem congregatione interfuerunt dicti domini guardiani et ultra duas tertias partes hominum dicte sotietatis et universitatis. Et post nonnulla preposita per ipsos dominos guardianos concernentia bonum regimen et utilitatem ac necessitatem dicti hospitalis, fuit inter cetera per ipsos dominos guardianos expositum et narratum quod, licet tempore proxime preteritorum duorum guardianorum fuit in generali congregatione hac die anni preteriti facta deliberatio et constitutio quod ad gubernandum dictum hospitale eligerentur tres guardiani, quorum unus faceret residentiam continuam vel ad tempus die noctuque, prout patet latius de dicta deliberatione manu mei secretarii, et quia in presentiarum videretur quod dictum hospitale et familia sit plurimum reformatum et propter ea non sit opus quod fieret electio trium guardianorum, sed quod resevetur forma antiquorum capitulorum et quod solum eligantur duo guardiani secundum antiquam consuetudinem. Ea propter petierunt super premissis oculos eorum mentis aperire et super premissis deliberare. Et auditis, prepositis et narratis huiusmodi, fuit in dicta generali congregatione consultum et deliberatum et optentum quod de cetero fiat electio duorum guardianorum ad gubernandum et regendum dictum hospitale et bona ipsius secundum antiquam consuetudinem, non obstante prima deliberatione et constitutione quam cassaverunt, irritaverunt, cancellaverunt et pro cassa, irritata, cancellata et habolita haberi voluerunt et mandaverunt ita et taliter quod ex ea nullus possit sequi

[12] Nel margine, aggiunto dalla stessa mano, *Constitutio quod de cetero duorum guardianorum fiat electio et cassaverunt deliberationem et constitutionem in contrarium factam.*

exequtius, effectus omnibus meliori modo, via, iure, causa et forma quibus magis melius et efficacius potuerunt et debuerunt, rogantes me notarium infrascriptum ut de premissis omnibus conficerem instrumentum et instrumentum (*sic*) ad perpetuam rei memoriam.

Actum Rome, in regione Pinee in loco suprascripto, presentibus, audientibus et intelligentibus hiis, videlicet Romano et Iacobo de Cinciis mandatariis dicti hospitalis, testibus ad predicta omnia et singula vocatis, habitis specialiter et rogatis.

## [Capitoli dell'anno 1473]

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo CCCCLXXIII, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti, indictione VI, mensis aprilis die XVIIII. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis societatis recommendatorum gloriose imaginis Salvatoris nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe, in loco capitulari fratrum conventus ecclesie Sancte Marie super Minerbiam, in quo loco solent convenire homines dicte societatis ad eligendos novos guardianos et officiales dicte societatis more eorum solito, de voluntate et mandato nobilium virorum domini Bernardi de Riciis de regione Campimartis et Palutii Ioannis Mathei de regione Sancti Angeli guardianorum dicte societatis, in qua congregatione interfuerunt ipsi guardiani et ultra duas tertias partes hominum dicte societatis. Et stantibus ibidem sic congregatis ex dicta causa, post nonnulla pro utilitate et comodo hospitalis dicte societatis hinc inde per aliquos probos viros exposita, quia visum fuit eis quod antiqua statuta dicte sotietatis egent in pluribus capitulis reformatione, cum non observentur nec sint in observantia sitque pernecessarium pro utilitate, comodo et honore dicte societatis facere aliquas reformationes et nova capitula et que non sunt in observantia in volumine antiquorum statutorum corrigere, retractare et in melius reformare. Hinc est quod guardiani et alii homines de societate predicta, ibidem ut supra congregati, unanimiter et concorditer voluerunt, decreverunt et ordinaverunt quod futuri guardiani una cum scindicis et tresdecim officialibus dicte societatis sive maiori parte ipsorum et cum octo vel sex aliis civibus eiusdem societatis, si eis videbitur vel uno vel duobus vel pluribus ex eis prout eis melius visum fuerit, quibus dederunt plenam potestatem et omnimodam facultatem, possint et valeant antiqua statuta in illis capitulis et partibus in quibus eis visum fuerit in melius reformare et alia si opus

fuerit de novo condere, pro utilitate et comodo dicte societatis, et omnia alia facere que posset tota societas et due tertie partes hominum dicte societatis. Et decreverunt et statuerunt quod quicquid per dictos guardianos futuros, scindicos et XIII et alios per eos eligendos ac maiorem partem ipsorum actum, factum, ordinatum ac statutum fuerit sit perpetuo valiturum et valeat et teneat ac si per totam universitatem et societatem predictam factum, ordinatum et statutum foret, et illud de cetero observetur per homines dicte societatis et guardianos eiusdem quemadmodum observantur alia capitula ad gubernationem et manutentionem dicte societatis ordinata omni meliori modo. Quam deliberationem voluerunt et mandaverunt describi et annotari per me notarium infrascriptum in presenti volumine statutorum.

Acta fuerunt hec omnia et singula supradicta in loco suprascripto, presentibus ibidem, audientibus et intelligentibus hiis testibus, videlicet Antonio Martini de regione Montium, Romano mandatario regionis Pinee et Georgio notario regionis Sancti Eustachii, ad predicta vocatis habitis et rogatis.

Et ego Paulus Pontianus, civis Romanus, Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et secretarius dicti hospitalis, quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premictitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui et presens fui, ideo ea rogatus scribere scripsi et publicavi de mandato dictorum guardianorum signumque meum ad perpetuam rei memoriam apposui consuetum.

(S N).

## [CAPITOLI DELL'ANNO 1474]

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti, indictione septima, mesis aprilis die sabbati secundo. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Congregati et cohadunati in camera venerabilis hospitalis sotietatis recommendatorum ymaginis Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe pro infrascriptis peragendis pro loco congregationis faciende eligerunt et deputaverunt nobiles viri Angelus Palutii Petri Matthei de Albertonibus de regione Campitelli et Petrus Baptiste Laurentii Martini de Lenis de regione Pinee, guardiani dicti hospitalis, et infrascripti syndicus et decem ex tresdecim officialibus ac nonnulli alii nobiles et egregii viri eiusdem sotietatis ad infrascripta requisiti, ex parte et commissione dictorum guardianorum pro presenti die et hora ac in loco predicto et pro infrascriptis agitandis et expediendis,

per nunctios hospitalis predicti more solito mihi secretario infrascripto referentes. De quibus omnibus dicti domini guardiani syndicus et tresdecim habent specialem potestatem eis attributam manu Pauli Pontiani publici notarii presentis et fidem facientis, videlicet dominus Ludovicus de Cosciaris unus ex duobus syndicis, Laurentius Pauli Stephani tresdecim regionis Montium, Hieronimus Laurentii domini Pauli xiii regionis Campimartis, Antonius de Bettis xiii regionis Pontis, dominus Petrus Milinus xiii regionis Parionis, Christoforus Petri Iohannis Longi xiii regionis Arenule, Thomarotius Pauli Stati xiii regionis Sancti Eustachii, Altus de Nigris loco Marii Diotaiuti xiii regionis Trivii absentis, Paulus Pontiani loco Petri Valentini xiii regionis Sancti Angeli absentis, Dominicus de Arlottis loco Petri Pauli de Riccardinis xiii regionis Ripe absentis, Miccinellus Cialtera loco Petri Laurentii Petri Nisci xiii regionis Transtiberim absentis, dominus Baptista de Brendis, dominus Laurentius Petroni de Clodiis, Iovannes de Ylperinis, Petrus de Marganis, Baptista de Archionibus et Iacobus de Cesarinis. Et coram eis per dictos dominos guardianos propositum fuit quod, cum ex potestate eis ut supra concessa aliqua capitula in volumine statutorum dicte sotietatis posita reformaverint et aliquas reformationes novas fecerint, idcirco illas et illa audire velint et ipsas et ipsa si eis iusta videbuntur velint confirmare et approbare, cum illas et illa tendant ad commodum, utilitatem et honorem dicti hospitalis et societatis eiusdem.[13]

1. In [14] primis reformaverunt sextum capitulum capitulorum primo loco positorum in presenti volumine statutorum, videlicet quod officiales dicte sotietatis renoventur in die lune post festum pasce resurrectionis secundum consuetudinem hactenus servatam.

2. Item quod duodecimum capitulum eorumdem statutorum servetur, videlicet quod fiant visitatores infirmorum dicte sotietatis et quod de novo fiat electio ipsorum visitatorum.

3. Item reformaverunt vigesimum capitulum eorumdem statutorum, videlicet quod fiat electio priorum clericorum secundum consuetudinem modernam, non obstante ultimo capitulo secundorum capitulorum.

4. Item quod vigesimum primum capitulum dictorum capitulorum statutorum servetur, videlicet quod in die lune post octavam pasce celebretur missa pro defunctis ante cappellam ad Sancta Sanctorum.

5. Item reformaverunt xxii capitulum capitulorum statutorum predictorum, videlicet quod cappellani hospitalis celebrent in die lune

[13] Aggiunto nell'interlineo, da mano coeva, *Reformationes*.
[14] Nel margine una mano corsiva ha aggiunto *scribat dictas reformationes*.

missam canendo pro animabus defunctorum et in die veneris similiter et in reliquis diebus ebdomade celebrent missas pro defunctis legendo.

6. Item quod xxiii capitulum capitulorum eorumdem statutorum servetur, videlicet quod in qualibet ebdomada celebrentur tres misse ante cappellam ad Sancta Sanctorum.

7. Item reformatum fuit primum capitulum reformationum in volumine presentium statutorum in ea parte que dicitur « in venditionibus seu alienationibus in perpetuum fiendis de bonis dicti hospitalis fiant tria bandimenta per urbem, etc. », videlicet quod bona hospitalis non alienentur, nisi primo fuerit transmissum unum preconium per urbem pro qualibet possessione vendenda valoris centum florenos supra.

8. Item quod numerus clericorum dicte sotietatis per guardianos, una cum syndicis et xiii officialibus adhibitis prioribus dictorum clericorum, possit et debeat redduci ad numerum quadraginta et non plurium, ultra illos de ecclesia Lateranensi et de ecclesia Sancte Marie Maioris de Urbe.

9. Item quod priores et sacerdotes sotietatis predicte debeant interesse aperturis et clausuris sacratissime ymaginis Salvatoris et in festo corporis Christi et in festo Assumptionis beate virginis Marie et in aliis solemnitatibus et festivitatibus consuetis ac necessariis, necnon in funeralibus et octava defunctorum societatis nostre, nisi fuerit legitimo impedimento impeditus et causa legitima excusatus. Et si secus fecerint, quod cassentur de sotietate et sint ipso iure privati, vel contrafaciens solvat unam libram cere guardianis pro qualibet vice qua contrafecerit.

10. Item quod postquam fuerit reductus numerus sacerdotum ad XL$^{ta}$ ut prefertur, decedente vel recedente aliquo ex eis, in futurum recipiatur alter cum deliberatione guardianorum, syndicorum et xiii ad bussulas et palluptas, facto de vita ipsius diligenti examine.

11. Item quod fiat congregatio totius sotietatis semel in mense in loco capitulari ecclesie Sancte Marie super Minerbiam et in cappella Sancte Catherine de Senis reverendissimi domini cardinalis Firmani, in qua celebretur una missa et quilibet de sotietate faciat oblationem prout ei placuerit.

12. Item quod homines sotietatis non possint esse de aliqua alia sotietate, et qui esse voluerit de alia sotietate cassetur et habeat terminum octo dierum ex nunc in antea computandorum ad deliberandum cuius sotietatis esse voluerit.

13. Item quod inter alia pietatis opera que in hospitali exercentur, quod in assumptione beate virginis Marie nubantur quatuor puelle cum dote centum florenorum pro qualibet, que sint Romane et populares ac honeste vite et de bona familia nate, ut inclinetur feminarum devotio ad predicta.

14. Item quod guardiani una cum sex ex xiii officialibus possint eligere unum loco xiii absentis de eadem regione, ne propter eorum absentiam seu contumaciam aliquid generetur preiudicium hospitali et difficile sit convocare omnes et raro eorum copia haberi possit.

15. Item quod non possint alienare possessiones hospitalis utiles, nisi in casu extreme necessitatis et cum consensu xiii.

16. Item quod litigantes cum hospitali non possint recipi in dicta sotietate nec ad aliquod officium assumi. Et si fieret receptio et electio, non valeat et guardiani possint ipsum privare et alium loco illius eligere. Debitores vero dicti hospitalis, casu quo electi essent et infra octo dies a die electionis non solverint aut se concordaverint cum guardianis, quod electio ipsa non valeat et guardiani ut supra possint alium loco illius eligere.

17. Item quod syndici antecedant camerario et camerarius habeat locum post eos.

18. Item addiderunt capitulo quinto « de officio syndicorum » quod syndici ad syndicandum guardianos et camerarium habeant potestatem et iurisdictionem cogendi et cohercendi dictos guardianos et camerarium, ipsosque si expediat mulctandi et gravandi et si opus fuerit ad personalem exequutionem contra eos procedendi, pro redenda ratione administrationis eorum officii. Ac etiam quod habeant potestatem exequendi eorum sententias, ne pro talibus habeatur recursus ad alias curias pro honore officialium et sotietatis.

19. Item quod in dicto hospitali non recipiantur infirmi, nisi tantum unum pro lecto et non plures.

Quibus lectis et recitatis in dicta congregatione per me Maximum magistri Antonii de Thebaldis civem Romanum, Dei gratia publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium et nunc secretarium sotietatis eiusdem, facta inter eos aliquali disceptatione dictum fuit alta voce si ipsis astantibus placebat sic ordinari et stabiliri et quod predicta haberent roboris firmitatem. Qui omnes supradicti astantes unanimiter et concorditer dicta capitula confirmaverunt et approbaverunt. Et mandaverunt mihi ut scriberem et in volumine presentium statutorum annotarem ad perpetuam rei memoriam. Presentibus et intelligentibus his testibus, videlicet nobilibus viris Iuliano Gallo de regione Parionis, Georgio magistri Albini de regione Sancti Eustachii, Antonio Martini Petri Iohannis Mei de regione Montium et Palutio Sabbe de regione Trivii ad hec vocatis et rogatis. In quorum omnium fidem et testimonium signum meum in margine apposui consuetum.

(S N).[15]

[15] Nel margine sinistro.

In nomine domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, pontificatus domini Sixti pape quarti, indictione septima, mensis aprilis die lune undecima, prima die post pasca resurrectionis dominice. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis sotietatis recommandatorum gloriose ymaginis Salvatoris nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe in loco capitulari fratrum conventus ecclesie Sancte Marie super Minerbiam, in quo loco solent convenire homines dicte sotietatis ad eligendos novos guardianos et alios officiales dicte sotietatis more eorum solito, de voluntate, licentia et mandato nobilium virorum Angeli Palutii Petri Matthei de Albertonibus de regione Campitelli et Petri Baptiste Laurentii Martini de Lenis de regione Pinee, guardianorum dicte sotietatis. In qua congregatione interfuerunt ipsi guardiani et hominum dicte sotietatis numero nonaginta octo. Et stantibus inibi sic congregatis ex dicta causa, post nonnulla dicta per ipsos guardianos, expositum fuit per eosdem quod virtute potestatis eis et xiii officialibus seu maiori parte ac nonnullis aliis civibus dicte sotietatis actribute, quedam capitula in volumine presentium statutorum posita reformaverunt et quasdam reformationes de novo ediderunt, quas et que mandaverunt mihi in volumine dictorum statutorum ascribi, ut perpetuo per homines dicte sotietatis pro commodo, utilitate et honore eiusdem sotietatis et hospitalis serventur. Et ad hoc ut nobilitatibus eorum innotescat, mandaverunt mihi ut illas et illa coram omnibus ibidem ut supra astantibus legerem. Et ego de mandato ipsorum guardianorum legi. Et auditis dictis capitulis de verbo ad verbum vulgari sermone expositis per me ad claram intelligentiam uniuscuiusque ipsorum, uni tantum ex dictis capitulis fuit contradictum, videlicet quod homines dicte sotietatis non possint esse de aliqua alia sotietate, et qui esse voluerit de alia sotietate cassetur. Quod capitulum positum fuit ad partitum ad bussulas et palluptas cum fabis. Hoc modo, videlicet quod quicumque vult quod dictum capitulum, quod homines huius sotietatis non possint esse de aliqua alia sotietate, quod approbetur et remaneat firmum, ponat fabam in bussula alba del sic; quicumque vult quod dictum capitulum non approbetur et non remaneat firmum, ponat fabam in bussula nigra del non. Et sic datis omnibus eis fabis, videlicet unicuique una et posito dicto partito omnibus ad unum ad unum circum circa et perfecto dicto partito, aperte fuerunt dicte bussule publice coram omnibus. Et primo bussula alba del sic, in qua bussula reperte fuerunt fabe octuaginta due, secundo bussula nigra del non, in qua bussula reperte fuerunt fabe sexdecim. Quibus peractis, omnes ut supra congregati omnia et singula capitula tam reformata quam de novo edita et facta unanimiter et concorditer nemine eorum discrepante affirmaverunt, approbaverunt et corroboraverunt omni meliori modo, via, iure et

forma quibus melius et efficacius facere potuerunt et debuerunt. Et voluerunt dicta statuta noviter reformata et edita ut supra quod describantur et incorporentur in presenti volumine statutorum.

Acta fuerunt hec omnia et singula supradicta Rome, in loco suprascripto, presentibus, audientibus et intelligentibus his testibus, videlicet Romano banditore et mandatario, Iacobo Cencio mandatario, Paulo Nardi Fuoglio mandatario et Luciano mandatario, ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

Et ego Maximus magistri Antonii de Thebaldis, civis Romanus, publicus Dei gratia apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et nunc secretarius dicti hospitalis, quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premictitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui et present fui, ideo ea rogatus scripsi et publicavi de mandato dictorum guardianorum. Et ad fidem et testimonium omnium predictorum signum meum in marginem apposui consuetum.

(S N).[16]

## [Capitoli dell'anno 1480]

In nomine domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo cccc° Lxxx°,[17] pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti, indictione xiii, mensis aprilis die tertio. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, congregata et cohadunata universitate hominum et personarum venerabilis hospitalis societatis recommendatorum gloriose imaginis Salvatoris nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe, in refectorio domus Sapientie Firmane dicti hospitalis, in quo loco solent convenire homines dicte societatis ad eligendos novos guardianos et alios officiales societatis eiusdem more eorum solito, de voluntate, licentia et mandato nobilium virorum Petri de Marganis et domini Bernardi de Riciis regionis Campimartis, guardianorum dicti hospitalis, in qua congregatione interfuerunt ipsi guardiani et hominum dicte societatis numero octuaginta quinque. Et stantibus inibi sic congregati ex causa iam dicta, post nonnulla per dictos guardianos ibidem narrata et exposita pro comodo et utilitate dicte societatis, visum fuit dictis guardianis et aliis hominibus societatis facere nonnullas reformationes et capitula, que cedunt

[16] Nel margine destro.

[17] Una mano posteriore corsiva ha aggiunto nel margine: « Errore del segretario: è l'anno 1479 ». La data del 1480 è in realtà esatta, come conferma il controllo dell'indizione.

ad utilitatem, comodum et honorem dicte societatis. Hinc est quod guardiani predicti et homines de societate predicta, ibidem ut supra congregati, unanimiter et concorditer etiam per modum scutinii voluerunt, ordinaverunt et decreverunt capitula et ordinationes infrascripta, que et quas mandaverunt in presenti volumine capitulorum et statutorum dicte societatis per me Paulum Pontianum, notarium et secretarium dicte societatis, describi et annotari ac illa et illas de cetero inviolabili observari, sub penis in eis contentis.[18]

1. In primis statuerunt, decreverunt et ordinaverunt quod guardiani qui per tempora fuerint in dicto hospitali teneantur et debeant tempore eorum officii retinere et facere unum librum ad instar libri quem retinet et retinere solet camerarius dicti hospitalis. Et qui in premissis negligens fuerit incidat in penam quatuor panuum zuçhari fini dicto hospitali applicanda, et de dicta ipsorum negligentia scindicari debeant post ipsorum officium.

2. Item statuerunt et decreverunt quod guardiani qui per tempora fuerint non possint nec valeant de cetero locare sive aliter concedere terras casalium dicti hospitalis existentes in Latio alteri ad laborandum et cultivandum sive maiesicandum. Si vero dicti guardiani vel ipsorum aliquis aut factores vel procuratores hospitalis illas vel ipsarum partem alicui locare vel concedere presumpserit, talis locatio et concessio vigori presentis constitutionis et statuti sit et intelligatur nulla et nullius momenti et illa non teneat quovis modo. Possint tamen terras casalis Petra davoto et casalis Polaioli et casalis Sancti Eustachii, que sunt pro indiviso dicti hospitalis cum aliis consortibus, libere pro ipsorum voluntate locare.

3. Item decreverunt quod guardiani qui per tempora fuerint teneantur singulis mensibus tempore eorum officii et eo durante visitare Sapientiam Firmanam dicti hospitalis et qui contrafecerint incidant in penam unius panis zucchari vice qualibet qua contrafactum fuerit, et similiter visitare et visitari facere domos pauperum existentium sub cura et gubernatione dicti hospitalis, sub dicta pena.

Acta fuerunt hec in Sapientia Firmana, in loco de quo supra, presentibus audientibus et intelligentibus hiis testibus, videlicet Antonio Martini magistro domus hospitalis de regione Montium et Georgio Albini notario de regione Sancti Eustachii testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Et ego Paulus Pontianus Dei gratia publicus imperiali auctoritate notarius et nunc secretarius dicti hospitalis, quia predictis omnibus et singulis dum sic ut premictitur agerentur et fierent una cum

[18] Aggiunto a margine, da mano posteriore, *Reformationes*.

prenominatis testibus interfui et presens fui, ideo ea rogatus scribere scripsi et publicavi, signumque meum ad fidem premissorum apposui consuetum.

(S N)

Ad laudem et gloriam ompnipotentis Dei et salvatoris domini nostri Iesu Christi et Spiritus Sancti. Infrascripte sunt ordinationes et reformationes facte et ordinate circha clerum societatis predicte, tempore spectabilium virorum domini Petri de Millinis et Baptiste Thomarotii, guardianorum societatis hospitalis imaginis Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe, et etiam de consensu presbiterorum dicte societatis, videlicet domini Caballini beneficiati ecclesie Lateranensis et domini Nicolai Gorii rectoris ecclesie Sancti Anastasii regionis Pinee, priorum dicte societatis, et aliorum clericorum per dictos presbiteros pro honore dicte societatis ac de voluntate et consensu xiii officialium et consiliariorum dicti hospitalis.[19]

[1] In primis, sequentes ordinationem iam factam in dicta societate circha reformationem cleri dicte societatis, fuit et est ordinatum quod de cetero non possint esse nisi quatraginta presbiteri in dicta societate, non computatis beneficiati ecclesie Lateranensis, et quod nullus admittatur ad consortium clericorum nisi reducto dicto numero XL^ta^.

[2] Item quod nullus sacerdos admittatur ad dictam societatem etiam post reductionem numeri, nisi sit rector alicuius parrochialis ecclesie aut capellanus servitus et habens mansionem in aliqua parrochiali ecclesia, vel canonicus alicuius ecclesie parrochialis et catedralis sive collegiate et tempore receptionis debeant promittere servare istam constitutionem.

[3] Item quod de cetero non admittatur aliquis clericus in dicta societate qui sit monacus aut frater mendicans alicuius ordinis, sed solum clerici de ordine Sancti Petri, nisi talis monacus aut frater fuerit dispensatus et habilitatus et obtineret in titulum aliquam parrochialem ecclesiam. Et predicta intelligantur postquam reductus esset numerus clericorum et deficerent aliqui de dicto numero et non aliter.

[4] Item quod de cetero nullus ex clericis et presbiteris dicte societatis debeat esse de alia societate Urbis, sed stare debeant contenti ista sotietate tantum. Et qui contrarium fecerit non habeatur nec reputetur de presenti societate, sed sit et intelligatur esse privatus, nisi ex aliqua legitima causa vocati accederent ad divina celebrandum

[19] Una mano corsiva, di poco posteriore, ha aggiunto a margine *Reformationes*.

officia. Quo casu cum licentia tunc guardianorum possit accedere ad celebrandum missas vel alia divina officia non tamen ut clerici alterius societatis.

[5] Item quod teneantur venire ad omnes aperturas et clausuras dicte imaginis domini nostri Iesu Christi et ad funeralia et octavas defunctorum de societate et ad omnes alios actus et festivitates que celebrantur in dicta societate, maxime in vigilia et festo assumptionis beate Virginis et in festo corporis Christi, sub pena unius facule cere ponderis medie libre pro altari ante dictam imaginem. Quam si non dederit infra octo dies, teneatur infra alios octo dies dare duplicatam et si illam duplicatam dare cessaverit, censeatur suspensus a dicta societate toto tempore quo fiunt anniversaria in ecclesiis Urbis, nisi fuerit impeditus aliqua rationabili causa, de qua fidem facere teneatur dominis guardianis infra dictos primos octo dies.

[6] Item quod in exequiis, octavis et anniversariis faciendis sint modesti et ordinati absque clamoribus et contemptionibus et officium faciant pausatim et cum honestate et modestia.[20]

[7] Item quod in octavis mortuorum que fieri contingerit in futurum, prior qui missam celebrat habeat pro elemosina misse bologninos iiii$^{or}$ et in rota duos et candelas sex, alius vero prior habeat bologninos tres et candelas tres, alii vero evangelium et epistulam cantantes et qui erunt assistentes cum pluviali[bu]s bolognino duos et candelas iiii$^{or}$ pro quolibet.

[8] Item quod si contignerit aliquas exequias aut octavas fieri in ecclesiis Lateranensi, in basilica Sancti Petri, Sancte Marie Maioris, in ecclesiis Sancti Gregorii, Sancti Francisci, Sancti Eunufrii et Sancte Marie de Populo, sacerdotes habeant bolognino duos et candelas tres pro quolibet et priores bolognino quatuor et candelas sex. Ille vero prior qui cantabit missam habeat in totum bolognino octo et candelas sex.

Quibus sic ut premictitur ordinate, lecte et recitate fuerunt per me Paulum Pontianum civem Romanum, Dei gratia publicum imperiali auctoritate notarium et nunc secretarium dicte societatis, coram nobilibus viris Laurentio Pauli Stefani xiii regionis Montium, Petro Paulo de Mantaco regionis Pinee, Alto de Nigris xiii regionis Trivii, Hyeronimo Laurentii domini Pauli regionis Campimartis,Iuliano de Cesarinis regionis Pontis, Bernardino de Amodeis de regione Parionis, Petro de Mazabufalis de regione Arenule, Iacobo Hyeronimi de Serlupis de regione Sancti Angeli et Perleone de Perleonibus de regione Ripe, xiii consiliariis dicte societatis, insimul congregatis in reclaustro

[20] A margine, aggiunto da mano posteriore, *Nota.*

ecclesie Sanctorum XL de regione Pinee et per eos approbata et confirmata fuerunt. Et mandaverunt mihi notario et secretario predictorum ut illa describere et innotare deberem ad perpetuam rei memoriam in volumine statutorum. Presentibus et intelligentibus hiis testibus, videlicet Georgio Albini notario de regione Sancti Eustachii et Antonio Martini de regione Montium. In quorum fidem et testimonium signum meum apposui consuetum. Sub anno domini millesimo cccc° Lxxx pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti, indictione XIII, mensis aprilis die XXV.

(S N).

## [Capitoli dell'anno 1496]

In nomine domini, amen. Anno domini millesimo iiii$^{c}$ Lxxxxvi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Alexandri divina providentia pape sexti, indictione xiiii, mensis aprilis die quarta lune pascatis. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum. Congregata et cohadunata universitate hominum ac personarum venerabilis hospidalis sotietatis recommendatorum gloriose imaginis Salvatoris nostri Iesu Christi ad Sancta Sanctorum de Urbe, in refectorio domus Sapientie Firmane dicti hospidalis, in quo loco solent convenire homines dicte sotietatis ad eligendos novos guardianos et alios officiales sotietatis eiusdem more eorum solito, de volumptate licentia et mandato nobilium virorum domini Prosperis Buccatii de Ursis et Iacobi Ieronimi de Serlupis, guardianorum dicti hospidalis, in qua congregatione interfuerunt ipsi guardiani et homines dicte sotietatis numero circha centum. Et stantibus inibi sic congregatis ex causa iam dicta, post nonnulla per dictos guardianos ibidem narrata et exposita pro comodo utilitate et honore dicte sotietatis, visum fuit dictis guardianis et hominibus dicte sotietatis facere nonnullas reformationes et capitula, que cedunt ad utilitatem, comodum, honorem dicte sotietatis. Hinc est quod guardiani predicti et homines de sotietate predicta ibidem ut supra congregati unanimiter et concorditer etiam per modum scotrinii voluerunt, ordinaverunt et decreverunt capitula et ordinationes infrascriptas, que et quas mandaverunt in presenti volumine capitulorum et statutorum dicte sotietatis per me Gasparem Petri de Brachis, notarium et secretarium dicte sotietatis, describi et annotari ac illa et illas de cetero inviolabiliter observari, sub penis in eis contentis.[21]

[21] A margine, aggiunto da mano corsiva, *Reformationes*.

1. In primis statuerunt, decreverunt et ordinaverunt quod ad custodiam ymaginis Salvatoris, in eius apertura et dicta apertura durante, quod tresdecim cuiuslibet regionis possit et valeat vocare unum de regione sua de dicta sotietate et ire et adcedere ambo ad custodiam prefatam hora consueta et ibidem stare et permanere usque ad vesperas perfectas. Et in eventum quod dictus tresdecim non possit ire nec accedere personaliter, quod habeant facultatem eligendi alium loco sui, et si non esset in Urbe quod mandatarius debeat notificare guardianis seu guardiano qui debeant seu debeat eligere et mittere unum alium.

2. Item quod dicti custodes sic electi ut supra debeant ire et adcedere in ortus solis et stare usque ad xxi horam.

3. Item quod ipsi tresdecim pro illo die qui eliguntur debeant iurare predicta observare.

Acta fuerunt hec in Sapientia predicta, in loco predicto, presentibus audientibus et intelligentibus hiis testibus, videlicet Belardino Angeli Richa Donna, factore dicti hospidalis de regione Transtiberim, et Gelardo Tome, clerico Tulensis diocesis notario et sollicitatore dicti hospidalis, testibus ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

Et ego Gaspar Petri Romanus civis Dei gratia publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius et nunc secretarius dicti hospidalis, quia predictis omnibus et singulis dum sic ut premictitur agerentur et fierent una cum predictis testibus interfui et presens fui, ideo ea rogatus scribere et publicare ideo scripsi et publicavi mea manu propria et ad fidem predictorum signumque meum apposui consuetum.

(S N).

Alfio Cortonesi

# COLTURE, PRATICHE AGRARIE E ALLEVAMENTO NEL LAZIO BASSOMEDIOEVALE. TESTIMONIANZE DALLA LEGISLAZIONE STATUTARIA

Più volte autorevolmente segnalati tra le fonti di maggiore interesse per la storia agraria medioevale,[1] gli statuti comunali sono stati di recente assunti come base documentaria per suggestive ricerche: si è approdati per questa via, oltre che ad un valido orientamento dell'indagine, all'acquisizione di dati d'indubbio rilievo.[2]

Raccogliere in un quadro complessivo che le valorizzi le numerose testimonianze offerte dalla legislazione statutaria laziale sui diversi aspetti dell'agricoltura e della pastorizia bassomedioevali è quanto mi propongo in queste pagine, premessa di successivi approfondimenti. Per il XIII e il XIV secolo ho esaminato al completo gli statuti cittadini e castrensi di cui l'inda-

[1] Cfr. G. Luzzatto, *Per una storia economica d'Italia*, nella raccolta dallo stesso titolo, Bari 1967, pp. 109-187, alle pp. 154-155 (già pubblicato a parte, Bari 1957); I. Imberciadori, *La Rivista di Storia dell'Agricoltura*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », IV (1964), pp. 215-224, a p. 221 (testo della relazione svolta in occasione del Convegno internazionale di studi storici pomposiani, Pomposa, maggio 1964). L'importanza di queste fonti e l'utilità della loro edizione sono state di recente sottolineate da G. Fasoli (*Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, « Atti del Congresso Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973) », Roma 1976, I, pp. 173-190), alla quale si deve, fra l'altro, l'interessante proposta di un « repertorio » che, in riferimento alle diverse località, offra l'indicazione di tutte le redazioni statutarie edite e inedite, fino al secolo XVIII (qualche considerazione in merito nella mia recensione a *Gli statuti medioevali del Comune di Alatri*, a cura di Mariano D'Alatri e Carlo Carosi, Alatri 1976, in questo « Archivio », XCIX (1976), pp. 368-370).

[2] Si vedano soprattutto: P. Toubert, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV^e siècle*, in « Mélanges d'Archéologie et d'Histoire », LXXII (1960), pp. 397-508, recentemente riproposto in Id., *Études sur l'Italie médiévale* (X^e-XIV^e s.), London 1976; R. Comba, *Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (XIII-XIV secolo)*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXVIII (1970), pp. 415-453.

gine compiuta mi ha portato a conoscenza;[3] ho esteso, altresì, lo studio ad alcune redazioni statutarie pervenute in copia o volgarizzamento tardo, che trasmettono, tuttavia, sostanzialmente inal-

[3] Tali statuti sono per la maggior parte editi nei due volumi *Statuti della Provincia Romana* (Fonti per la Storia d'Italia, 48 e 69). Il primo di essi, a cura di F. TOMASSETTI, V. FEDERICI e P. EGIDI, Roma 1910, comprende nell'ordine: *Statuto di Vicovaro del .MCCLXXIII.*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 3-12; *Statuti di Cave del .MCCXCVI. e .MCCCVII.*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 15-50; *Statuto di Roccantica del .MCCCXXVI.*, a cura di V. FEDERICI, pp. 51-110; *Statuto di Ripi del .MCCCXXXI.*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 111-121; *Statuto di Genazzano del .MCCCLXXIX.*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 123-134; *Statuto di Tivoli del .MCCCV.*, a cura di V. FEDERICI, pp. 135-301; *Statuti di Castel Fiorentino degli anni .MCCLXXXXVIII. e .MCCCV.*, a cura di P. EGIDI, pp. 303-359; il volume si chiude con le *Convenzioni del .MCCLXXVII. fra i nobili di Genazzano e i Colonna*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 361-372.

Appartengono al secondo volume, a cura di V. FEDERICI, Roma 1930; *Carta di S. Andrea in Selci [Velletri] dell'8 aprile DCCCCLXXVIII*, a cura di R. MORGHEN, pp. 1-9; *Carta di Subiaco del 5 aprile MCLXXXXIII*, a cura di R. MORGHEN, pp. 11-17; *Carta di Subiaco dell'11 febbraio MCCLXX*, a cura di R. MORGHEN, pp. 19-25; *Gli Statuti Viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-II e MCCCLVI*, a cura di P. EGIDI, pp. 27-282; *Statuto di Roviano del MCCLXVIII-LXXV, con le riforme e le aggiunte del MCCCCXXXIIII, della fine del secolo XV e del MDLXXVIIII*, a cura di A. DIVIZIANI, pp. 285-334; *Il frammento romano dell'antico statuto di Anagni del principio del secolo XIV*, a cura di O. MONTENOVESI, pp. 335-350; *Statuto di Saccomuro del XXVI settembre MCCCXI*, a cura di F. TOMASSETTI, pp. 351-363; *Statuto di Aspra Sabina del MCCCLXXXXVII volgarizzato nel MDLVIII*, a cura di P. FONTANA, pp. 365-507.

Oltre quelli ricordati, sono stati oggetto di studio anche gli statuti di Campagnano (a. 1270), Olevano Romano (a. 1364), Tecchiena (a. 1372-1373), Bagnoregio (a. 1373), per i quali si rinvia alle seguenti edizioni: F. PASSERI, *Lo statuto di Campagnano del secolo XIII*, in questo « Archivio », XIV (1891), pp. 5-85; V. LA MANTIA, *Statuti di Olevano Romano del 15 gennaro 1364*, Roma 1900; *Gli statuti medioevali del castello di Tecchiena*, a cura di MARIANO D'ALATRI e CARLO CAROSI, Alatri 1976: edizione che migliora quella curata alla fine del secolo scorso da L. DE PERSIIS (*Tecchiena e il suo statuto*, Frosinone 1895); *Statuto della Città di Bagnoregio*, a cura di G. CAPOCACCIA - F. MACCHIONI, Bagnorea 1921.

Presso l'Archivio di Stato di Rieti ho esaminato nella redazione trecentesca (a. 1349) lo statuto del capoluogo sabino; una riforma dello stesso, che apporta al testo medioevale modifiche marginali, è stata edita a metà del Cinquecento: *Statuta sive constitutiones Civitatis Reatae*, Romae, *apud Antonium Bladum Asulanum*, 1549.

E' stato inoltre esaminato lo statuto di Roma del 1363, edito nel volume *Statuti della Città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1880; nell'ambito della legislazione statutaria capitolina, l'esame si è esteso anche ai tardotrecenteschi (a. 1398) statuti delle gabelle (*Statuti delle Gabelle di Roma*, a cura di S. MALATESTA, Roma 1885) e agli « Statuta Bobatteriorum Urbis » del 1407, per i quali ho fatto ricorso direttamente alla più antica delle redazioni pervenute: Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottoboniano 1821; sulle edizioni di quest'ultimi statuti (dalla seconda metà del secolo XVI « Statuta Artis Agriculturae »), v. G. RICCI, *La "Nobilis universitas bobacteriorum Urbis"*, in questo « Archivio »,

terate, disposizioni legislative dei secoli precedenti.[4] Trattandosi di produzione e pratiche agricolo-pastorali, il pesante vincolo costituito dalle condizioni ambientali e dalle inderogabili necessità

XVI (1893), pp. 131-180, alle pp. 141-142.

Mi sono avvalso, infine, di alcune interessanti testimonianze recate dagli statuti castrensi del Cicolano (Valle del Salto), regione di confine fra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, appartenente a quest'ultimo (oggi compresa nella provincia di Rieti); di essi ha curato l'edizione P. SELLA, *Statuti del Cicolano (XIII-XIV)*, in *Convegno storico abruzzese-molisano. Atti e Memorie*, 3 voll., Casalbordino 1933-1940, III, pp. 863-899; nella stessa raccolta si veda: ID., *Gli statuti feudali del Cicolano (sec. XIII)*, I, pp. 179-200. Gli statuti appartengono ai numerosi castelli infeudati ai conti Mareri; i più importanti per noi sono quelli di *castrum Pretelle* (oggi Petrella Salto), pp. 863-873; *Castrum Vetus* (Castel di Tora), pp. 873-879; *castrum Rigacti* (Rigatti), pp. 879-886; *castrum Marscitelli* (Marcetelli), pp. 886-888; *castrum Marerii* (Mareri), pp. 888-892; *castrum Staffilium* (Staffoli), pp. 894-896.

Di scarsa utilità per la nostra indagine le generiche disposizioni che in materia d'agricoltura e allevamento contengono le Costituzioni Egidiane, esaminate nella recente edizione di P. COLLIVA, *Il Cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le « Constitutiones Aegidianae » (1353-1357). Con in appendice Il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, Bologna 1977 (« Studia Albornotiana », XXXII).

[4] Si tratta degli statuti di Guarcino, Alatri, Civitavecchia e di quello inedito di Ferentino.

Secondo G. Floridi che ha curato l'edizione dello statuto guarcinese, « le costituzioni guarcinesi [trasmesse dal codice superstite] ... non possono non essere riguardate che come una riforma della fine del secolo XIV » (G. FLORIDI, *Lo statuto di Guarcino*, s.l. 1966, p. 82); quanto alla trascrizione pervenuta, che « non riflette certamente l'epoca della compilazione delle norme statutarie », il Floridi è propenso a credere che sia stata effettuata intorno al 1475 (p. 83). Lo statuto è purtroppo pervenuto mutilo della parte iniziale (libro I, rubriche 1-29 in parte) e di quella conclusiva (V, 30-69); più grave per noi la perdita di quest'ultimi fogli, contenenti, secondo quanto si apprende dall'indice delle rubriche, disposizioni di notevole interesse in materia di pratiche agrarie.

Il codice su cui è stata condotta la già ricordata edizione degli statuti di Alatri (v. nota 1), « il più antico e, anche, il più fedele al dettato del testo originale degli Statuti » (p. 90), fu esemplato nel 1549; l'esame del testo statutario consente, tuttavia, a C. Carosi di affermare che « 1) una parte notevole delle rubriche statutarie risale — nella sostanza e fors'anche nella forma — alla seconda metà del Duecento; 2) la parte più consistente di esse e, in genere, la struttura dei cinque libri degli Statuti è della prima metà (avanzata) del secolo XIV; 3) ritocchi nella sostanza e nella forma furono apportati in seguito alle Costituzioni Egidiane del 1357 ed anche successivamente » (p. 70).

Quanto allo statuto di Civitavecchia, disponiamo del volgarizzamento del 1451 dovuto a Bartolomeo di Ser Giovanni da Toscanella, vicario della città, che assicura di aver « translatato et exposito da latino in vulgare de parola in parola secondo nello Statuto autentico se contene » (edito in V. ANNOVAZZI, *Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848*, Roma 1853, pp. I-CXXII); nulla, purtroppo, è dato di conoscere circa la datazione del testo originale. C. Calisse ha, comunque, mostrato come Civitavecchia si fosse data propri statuti fin dal XIII secolo e come si ritrovino nel tardo volgarizzamento, immutate nella sostanza, talune norme della legislazione duecentesca (*Gli statuti della città di Civi-*

della messa a coltura toglie margine ad una pur sempre possibile sfasatura tra normativa e sua applicazione, garantendo, in generale, sufficiente aderenza fra legislazione e quotidiana realtà; la lettura comparativa degli statuti, che coprono quasi per intero il territorio del Lazio odierno,[5] agevola, d'altra parte, il superamento delle barriere frapposte dal convenzionale al recupero di situazioni locali e zonali specifiche. Il ricorso ad altro tipo di fonti ha consentito, infine, per taluni aspetti, di arricchire i risultati della ricerca statutaria e di procedere a primi tentativi di verifica.

* * *

Formato da province storiche le cui vicende appaiono nettamente differenziate, il Lazio non presenta neppure dal punto di

*tavecchia*, in « Studi e Documenti di Storia e Diritto », VI (1885), pp. 109-137).

Lo statuto di Ferentino è trasmesso da un codice membranaceo della Biblioteca del Senato (Statuti, ms. 89; il codice è puntualmente descritto da C. CHELAZZI nel *Catalogo della raccolta di statuti della Biblioteca del Senato*, III, Roma 1955, pp. 41-44); la redazione pervenuta, che ho potuto datare alla seconda metà del XV secolo (v. A. CORTONESI, *Una campagna laziale nel basso Medioevo: il "territorium civitatis Ferentini" fra XIV e XV secolo. Note e appunti*, di prossima pubblicazione in « Storia della città ») ha come base anch'essa il testo di « antiqua statuta ».

Queste pagine contengono, inoltre, riferimenti all'inedito statuto di S. Polo (oggi S. Polo dei Cavalieri) del 1479 (Roma, Archivio Capitolino, Diplomatico Orsini, busta 56: « Statuti comunali ») e a brevi ma interessanti frammenti dello statuto di Gradoli, attribuiti da G. GIONTELLA, che ne ha curato l'edizione, al secolo XV (*Gli Statuti medioevali di Gradoli*, in « Annali della Libera Università della Tuscia », IV (1972-1973), estratto, pp. 25). Sono stati, infine, esaminati gli *statuta hortulanorum* di Corneto, attuale Tarquinia (*Fonti di Storia Cornetana. II Lo Statuto dell'Arte degli Ortolani dell'anno MCCCLXXIX*, a cura di F. GUERRI) e di Tuscania (G. GIONTELLA, *Gli statuti degli ortolani di Tuscania del 1422*, in « Annali... » cit., III (1971-1972), pp. 111-152), che non sono, comunque, risultati di grande utilità.

Nel prosieguo dell'articolo, indicato lo statuto, il numero romano rinvierà, laddove esista una suddivisione, al libro, quello arabico alla rubrica.

[5] Sono stati esaminati statuti di località distribuite fra le diverse province storiche dell'area laziale: dal Patrimonio di S. Pietro in Tuscia (Viterbo, Bagnoregio, Civitavecchia, Campagnano, Castel Fiorentino, Gradoli), alla Sabina (Rieti, Aspra Sabina (oggi Casperia), Roccantica) al Tiburtino (Tivoli, Vicovaro, Roviano, S. Polo, Saccomuro), alla Campagna (Ferentino, Alatri, Cave, Genazzano, Olevano Romano, Guarcino, Tecchiena, Ripi); per la Marittima si è fatto ricorso ad alcuni documenti setini e velletrani. Attraverso gli statuti di Roma, gli « Statuta Bobatteriorum » e l'esame di strumenti notarili è entrata nel nostro campo d'indagine anche la Campagna Romana.

Sulle strutture amministrative del territorio laziale e, più generalmente, dello Stato Pontificio fra XIII e XV secolo, v. D. WALEY, *The Papal State in the 13th century*, London 1961, pp. 91-124; J. GUIRAUD, *L'état pontifical après le grand schisme. Étude de géographie politique*, Paris 1896 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 73).

vista geografico fattori unificanti. Idrografia, rilievo, suoli, clima, vegetazione, si mostrano da zona a zona diversamente caratterizzati, rendendo obbligatoria (ed agevole) per i geografi la proposta di un'articolata ripartizione territoriale.[6]

Se dal punto di vista idrografico la regione giunge a comprendere, in parte o per intiero, tre bacini d'importanza certo non secondaria: quelli del Tevere (nella parte inferiore), del Liri-Garigliano e del Tronto (l'alta valle), assai varia si presenta anche sotto il profilo orografico, abbracciando formazioni montuose di origine e natura diversa.

Fra il Tirreno e il Tevere (ma anche al di là del fiume con l'appendice meridionale dei Colli Albani) si estendono i rilievi vulcanici dell'Antiappennino laziale, « una delle maggiori accumulazioni di materiale vulcanico... nell'Europa Continentale ».[7] I Monti Volsini, Cimini, Sabatini, tuttora coperti per largo tratto di boschi, si levano al di sopra di ripiani tufacei dall'andamento regolare, più o meno profondamente incisi da numerosi, quanto modesti, corsi d'acqua. Macchie e cedui intricati punteggiano qui la monotonia dei pascoli e le vaste superfici cerealicole.

A Sud, oltre la valle del Tevere, si estendono, orientate in direzione N.O.-S.E., le catene montuose del Lazio calcareo: subregione *grosso modo* coincidente con le province storiche di Sabina, Campagna e Marittima, le cui vicende medioevali sono state oggetto del fondamentale studio di Pierre Toubert.[8] I Monti Sabini (fra il Tevere e il Turano) e i più interni Carseolani (fra

[6] Fra gli studi di geografia laziale, v. F. Milone, *L'Italia nell'economia delle sue regioni*, Torino 1955, pp. 600-645; R. Almagià, *Lazio* (Le regioni d'Italia, XI), Torino s.d. [ma 1966]; G. Merlini, *Le regioni agrarie in Italia*, Padova 1942, pp. 112-120; A. Sestini, *Il paesaggio*, Milano 1963 (Conosci l'Italia, VII), pp. 127-135. Per ulteriori indicazioni, v. E. Migliorini, *Il Lazio*, Napoli 1959 (Collana di bibliografie geografiche delle regioni italiane, I).

[7] F. Milone, *L'Italia...* cit., p. 603.

[8] P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Préface d'Ottorino Bertolini, 2 voll., Roma 1973 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 221). Nel secondo capitolo (« Le milieu naturel », I, pp. 134-198) « l'ambiente fisico con il quale gli uomini del Medioevo si misurarono, è stato valutato concretamente nelle sue possibilità, nelle risorse come negli aspetti repulsivi, ai fini di una storia realistica dell'insediamento e delle colture » (V. Fumagalli, *Le strutture del Lazio medievale (secoli IX-XII)*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXVIII (1976), pp. 90-103, a p. 92). Questo secondo e, soprattutto, il terzo capitolo (« Les composantes de la structure agraire médiévale: habitat, types de terroirs, systèmes de culture et dessins parcellaires », I, pp. 199-294), nella ricchezza dei dati e delle ipotesi proposte circa la struttura agraria del Lazio altomedioevale, costituiscono riferimenti essenziali per questa ricerca.

Turano e Salto) aprono da Nord la teoria dei rilievi calcarei propriamente appenninici, cui danno continuità ad oriente, spesso attestandosi sopra i 2000 m., le dorsali dei Reatini e dei Sibillini. Il trapasso verso i ripiani vulcanici della costiera e le colline argillose fra cui si snoda per lungo tratto il Tevere avviene con la mediazione (non priva essa stessa di bruschi contatti) delle modeste catene dei Tiburtini, dei Prenestini e degli Ernici; verso Mezzogiorno, Lepini, Ausoni e Aurunci si aprono ad anfiteatro sulla piccola e ferace piana di Fondi.

Povera di acque superficiali (ma, data la permeabilità del suolo, con abbondante e vasto scorrimento sotterraneo), incisa da valli e corridoi carsici, aspra di rocce affioranti, la subregione calcarea presenta, pur nella complessità del profilo orografico, una certa omogeneità di paesaggio. In collina come in montagna, la vegetazione vi è rada, registrandosi la presenza di macchie e boschi solo dove si siano ammassate in quantità sufficiente le "terre rosse" di disfacimento. Sui pendii meglio esposti e coltivabili con maggior profitto, vite e olivo appaiono nettamente dominanti; nelle conche e nei fondivalle aperti si estendono i seminativi.

Tra i ricordati rilievi vulcanici e calcarei e il Tirreno si allunga, infine, quella pianura costiera, di limitata ampiezza, che il protendersi delle alture verso il litorale divide in diversi settori. A Nord del Tevere, la distesa lievemente ondulata della Maremma Laziale, cui fa seguito, insinuandosi anche lungo le valli del Tevere e dell'Aniene, l'estensione uniforme della Campagna Romana; nella parte meridionale della costiera, fra i Colli Albani, i Lepini e il Tirreno, è l'Agro Pontino, che, solo di recente strappato alla palude, si allunga fin quasi a congiungersi con l'estremo lembo di suolo laziale: la piana di Fondi.

Anche la sommaria descrizione proposta può far intendere come la cerealicoltura (che pure vi è dominante) non trovi nel Lazio condizioni favorevoli. Se si escludano le piane alluvionali del Tevere e dell'Aniene e i terreni di sedimentazione lacustre, ben poche restano le aree in cui la coltivazione del grano possa esercitarsi con poco rischio e indiscutibile profitto; gli stessi suoli derivanti dal disfacimento della roccia calcarea sono di modesta produttività quando non divengano oggetto di abbondante concimazione. Si aggiunga un clima caratterizzato da piogge autunnali e invernali spesso intempestive, primavere brevi, estati sic-

citose, e si comprenderà perché nella regione si registra un rendimento unitario per ettaro fra i più bassi dell'intera Penisola.[9]

Come affrontò la situazione il coltivatore medioevale, per il quale la sopravvivenza stessa era sovente collegata agli esiti della pratica cerealicola? Su quali prodotti ricadeva la sua scelta? A quali tecniche colturali ricorreva per stimolare la capacità produttiva dei suoli? Vediamo quali risposte è possibile dare sulla base delle nostre fonti.

Se nei casi meno fortunati il termine *bladum*,[10] usato in riferimento a cereali in genere,[11] costituisce l'unica testimonianza della loro presenza sul coltivo, normalmente troviamo espressa menzione delle specie coltivate. Il frumento, di cui non è dato di precisare la varietà, segna sulla base delle nostre fonti, una netta preminenza: indicato sia come *granum* che come *frumentum*,[12] apre costantemente ogni enumerazione di cereali. La sua menzione è spesso unita a quella di due sottospecie, la spelta (*spelta*) e il farro (*far*),[13] rappresentanti dei cosiddetti « grani vestiti »[14] e

[9] Cfr. F. MILONE, *L'Italia...* cit., p. 620; R. ALMAGIÀ, *Lazio*, cit., p. 339.

[10] Lo statuto di Viterbo del 1237-1238 offre anche la variante *blada* (ed. cit., 278, 303, pp. 66, 67) che non ritroviamo, comunque, nella redazione del 1251-1252.

[11] Per quanto concerne i problemi legati all'origine, alla diffusione e alla evoluzione semantica del termine *bladum*, v. P. AEBISCHER, *Matériaux tirés de chartes latines médiévales d'Italie pour l'étude du type « blava »*, in « Zeitschrift für Romanische Philologie », LXIII (1943), pp. 392-403; l'autore osserva, fra l'altro, come « l'évolution sémantique qui a conduit blava du sens de « Getreide » à celui plus spécial d'« avoine » est un phénomène relativement récent, postérieur sans doute au XIII^e^ siècle » (p. 401).

[12] Non è raro il caso in cui lo stesso termine *frumentum* venga usato con accezione generica: « granum et alia frumenta et tritica », « granum seu aliquid quodcumque frumentum », etc.; nello statuto di Roviano lo si usa persino ad indicare cereali e leguminose insieme (ed. cit., 5, p. 300). Il termine *tri(c)ticum* ricorre nel solo statuto di Tivoli (ed. cit., I, 71, 87, 95, pp. 180, 185, 187; II, 133, pp. 198-199; III, 229, p. 226; IV, 275, p. 237), dove, comunque, non è mai usato nell'accezione specifica di frumento. Sulla diffusione e il valore semantico dei termini *granum*, *frumentum*, *triticum* si vedano: P. AEBISCHER, *Les termes qui rendent l'idée de « blé » et les idées affines dans le latin médiéval d'Italie. Étude de stratigraphie linguistique*, in *Mélanges de linguistique et de littérature romanes offerts à Mario Roques par ses amis et ses anciens élèves de France et de l'étranger*, III, Paris 1952, pp. 1-17, e ID., *Les dénominations des « céréales », du « blé » et du « froment » d'après les données du latin médiéval. Étude de stratigraphie linguistique*, in *Essais de philologie moderne*, Liège 1953 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, CXXIX), pp. 77-94.

[13] Lo statuto viterbese del 1237-1238 contiene menzione di « far seu ferramen » (ed. cit., 303, p. 70).

[14] La denominazione è motivata dal tegumento che protegge la cariosside e rende necessaria la brillatura del seme.

identificabili la prima con il *Triticum spelta*, il secondo, verosimilmente, con il *Triticum dicoccum*.[15]

Le fonti esaminate suggeriscono una presenza generalizzata di questi due cereali: dalla Tuscia[16] al Tiburtino,[17] alla Sabina,[18] alla Campagna,[19] essi figurano quasi sempre presenti fra le varietà enumerate nei diversi statuti. Un documento tiburtino del 1388 testimonia come li si seminasse talora insieme.[20]

Soprattutto per la spelta si può ipotizzare una posizione di tutto rispetto nell'ambito della cerealicoltura laziale:[21] viene men-

[15] Sulla diversa conformazione della spelta e del farro scrive PIERO DE' CRESCENZI: « Il farro è quasi simile alla spelda, ma è più grosso in erba e nel granello... » (*Trattato della Agricoltura di Piero de' Crescenzi traslatato nella favella fiorentina, rivisto dallo 'Nferigno Accademico della Crusca, ridotto a miglior lezione da Bartolomeo Sorio P.D.O. di Verona...*, 3 voll., Verona, 1851-1852, I, p. 267; per una rapida sintesi sulle conoscenze e gli insegnamenti del giudice bolognese in fatto di cerealicoltura, v. F. TODARO, *La coltivazione dei cereali*, in *Pier de' Crescenzi (1233-1321). Studi e documenti*, Bologna 1933, pp. 135-147). Non sempre si distingue fra spelta e farro; ecco, ad es., quanto scrivono R. GRAND e R. DELATOUCHE: « Accanto al frumento si trova la spelta, *far* dei Romani, *spelta*, *speuto*, parola di origine germanica, introdotta nel latino del Medioevo... » (*Storia agraria del Medioevo*, trad. it., Milano 1968, p. 304).

[16] Il più antico degli statuti viterbesi menziona la spelta e il farro accanto al frumento, all'orzo e al sorgo (a. 1237-1238, ed. cit., 278, 303, 394, pp. 66-67, 70, 82-83); tali presenze, con aggiunta della segale, si confermano nella redazione statutaria del 1251-1252 (ed. cit., IV, 44, 87, 88, pp. 230, 239, 240). Danni inferti da animali « ad accoltareas grani vel ordei seu secalis vel farris » sono puniti con un'ammenda a Castel Fiorentino (statuto a. 1305, ed. cit., 104, p. 353). Lo statuto di Bagnoregio, che tace del farro, menziona, con altri cereali, la spelta (ed. cit., V, 403, pp. 213-215); ambedue sono invece ricordati nel tardo statuto di Civitavecchia (ed. cit., III, 2, 3, pp. LXXXI-LXXXII).

[17] Una multa piuttosto pesante è prevista dallo statuto di Tivoli per chi mieta « granum, ordeum, speltam, far, milium... de alieno, dum est in herba seu in spica » (ed. cit., IV, 236, p. 228). L'enumerazione viene riproposta, questa volta con l'assenza del farro, quando, poco oltre, ci si cautela nei confronti di eventuali danneggiamenti da parte del bestiame (IV, 257, p. 232); per altri riferimenti a colture cerealicole, si vedano: IV, 237, 273, 275, pp. 228, 236, 237. Menzioni di spelta, oltre che di grano, orzo e miglio, troviamo anche nello statuto di Roviano (ed. cit., 5, 46, 48, pp. 300, 310, 311).

[18] A Roccantica si punisce l'incendio doloso « in area seu in aliquo genere bladi choadunati in area seu campo, in spicis videlicet grani, ordei, milei, spelte, secale, farris, panici, sagine vel in aliquo genere leguminum » (ed. cit., II, 54, p. 76).

[19] Riferimento a coltivazioni di spelta, oltre che di orzo e frumento, si ha nello statuto di Ferentino (cit., II, 121).

[20] Si ha menzione di « unam rubritellam seminatam speltis et farris » (*I registri notarili di Tivoli del XIV secolo*, a cura di R. MOSTI, Tivoli 1977 (Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, XI), p. 147).

[21] Non si può, dunque, che consentire all'osservazione di M. MONTANARI secondo cui « è ...opportuno non generalizzare a tutta l'Europa Occidentale lo scarso consumo di spelta nell'alimentazione medioevale, come fanno il Grand e il Delatouche affermando che essa cede il posto alla segale, e analizzare gli usi

zionata, con rare eccezioni, dopo il frumento e l'orzo e frequenti sono le rubriche in cui sia con essi l'unico cereale espressamente ricordato.[22] A indicarne una presenza sul coltivo certo non marginale, ricorre nel tardo statuto di Guarcino l'insolito termine di *speltararii*.[23] Meno frequenti i riferimenti al farro, menzionato, peraltro, solo nel caso di enumerazioni particolarmente nutrite: esso risulta, nondimeno, coltivato nelle diverse zone e in periodi diversi (dal XIII al XV secolo).

Ancor più regolarmente attestata dalle nostre fonti è, comunque, la presenza dell'orzo (*(h)ordeum*); ricordato, di solito, dopo il frumento e prima della spelta, è spesso oggetto di riferimenti espressi anche quando non si menzionino, salvo beninteso il frumento, altri cereali.[24] Nella Campagna Romana, la sua è con quella del grano la sola presenza cerealicola che assuma un preciso rilievo.[25] E' coltivato nella varietà invernale (*Hordeum hexa-*

alimentari zona per zona, tenendo conto di diversità che potevano essere anche notevoli... » (*Cereali e legumi nell'Alto Medioevo. Italia del Nord, secoli IX-X*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXVII (1975), pp. 439-492, a p. 462. L. MESSEDAGLIA (*Leggendo la « Cronica » di frate Salimbene da Parma. Note per la storia della vita economica e del costume nel secolo XIII*, in « Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », CIII (1943-1944), II, pp. 351-426), rileva come « al tempo di Salimbene » la spelta fosse a tal punto diffusa nell'Italia padana da essere seconda soltanto al frumento (p. 391). Per ciò che riguarda il farro, resta da osservare che meglio di altri cereali poteva adattarsi ai suoli poveri e superficiali di tanta parte del Lazio.

[22] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 273, 275, cit.; st. di Ferentino, cit., II, 121. La stessa legislazione capitolina vieta significativamente l'incetta di grano, orzo e spelta (statuto di Roma, ed. cit., II, 134, p. 160), cereali che, con aggiunta del miglio (II, 124, p. 154), sono gli unici ad esservi espressamente ricordati.

[23] St. di Guarcino, ed. cit., II, 53, pp. 180-183.

[24] Il caso più significativo è quello degli « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 20r., [46] e *passim*. Cfr. anche: st. di Cave, a. 1296, ed. cit., 3, p. 19; a. 1307, ed. cit., 96, 115, pp. 47, 50; st. di Olevano Romano, ed. cit., 6, 13, pp. 3, 5 e *passim*.

[25] E' quanto attestano con chiarezza i registri dei notai capitolini della seconda metà del XIV secolo (utili indicazioni circa il loro numero e la loro consistenza in C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri nella Roma della seconda metà del Trecento* (*Da una ricerca su registri notarili*), in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 78 (1967), pp. 155-203, a p. 157, nota 1). Taluni contratti di locazione vincolano il coltivatore a seminare a orzo terreni di notevole ampiezza: Archivio Capitolino, Rogiti notarili, Sez. I, 649, 6, cc. 53$^{bis}$ r. - 54r. (a. 1363); 649, 9, cc. 87v. - 88r. (a. 1368). Appare certo, comunque, che « le bon grain l'emporte de beaucoup sur l'orge et les autres céréales dans la Campagne Romaine » (J.C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali » des églises romaines à la fin du Moyen Age*, in « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes, 86 (1974), pp. 63-136, a p. 116).

Lo spoglio del fondo notarile 649 (registri del notaio Paolo Serromani; in seguito, Serromani 649) mi è stato facilitato dai regesti degli strumenti, che

*sticum*).[26]

Contrariamente a quella dell'orzo, la coltivazione della segale (*secale, secala*) acquista, alla luce delle nostre fonti, una connotazione zonale: la si trova documentata in esclusiva dagli statuti del Patrimonio e della Sabina.[27] A giudicare da alcune disposizioni dello statuto di Bagnoregio doveva essere anche piuttosto apprezzata: mentre sulla sua produzione grava un'imposta di dodici denari *pro salma* (lo stesso che per il grano, le fave, i piselli e i ceci), otto denari si pagano per la spelta e sei soltanto *pro qualibet salma ordei*.[28]

Il ruolo che nell'ambito della cerealicoltura laziale può intravvedersi per la segale è, comunque, dove non sia del tutto irrilevante, nettamente subordinato a quello del frumento e dell'orzo;[29] anche nelle campagne di Bagnoregio, d'altronde, quest'ulti-

costituiscono l'appendice II della tesi di laurea di CLARA GENNARO, *Per lo studio della composizione sociale della popolazione di Roma nella seconda metà del Trecento*, discussa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, a.a. 1962-1963, relatore R. Morghen.

26 E' quanto sembra, peraltro, accadere fin dall'Antichità nell'intera Penisola: cfr. M. MONTANARI, *Cereali e legumi...* cit., pp. 473-475. A proposito della varietà invernale dell'orzo scrive PIERO DE' CRESCENZI: « Cultivasi e mondasi come il grano, e maturasi un poco innanzi a quello, ed imperò la sua mietitura prima si riceve... » (*Trattato...* cit., I, p. 275). Il fatto che l'orzo primaverile « più tardi viene a maturità » male si concilia con l'estate precoce ed asciutta della regione laziale.

27 Per il Patrimonio, si vedano: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 44, cit.; st. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 104, 126, pp. 353, 357; st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 18, pp. 15-20; V, 403, cit. (qui la segale viene ricordata subito dopo il frumento e l'orzo è relegato in terza posizione). Per la Sabina: st. di Roccantica, ed. cit., II, 54, cit. Si tratta, com'è evidente, di indicazioni di massima, che non escludono certo la coltivazione di questo cereale in altre zone del Lazio: nel 1220 fra i grani mietuti da un piccolo proprietario di Alatri (nella provincia di Campagna) figura anche la segale, il cui raccolto è, comunque, inferiore a quello del frumento e della spelta (cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 252).

Si abbia presente che il terreno d'elezione della segale si colloca intorno ai 1300 m., ciò che riduce in maniera non indifferente la possibilità di coltivarla convenientemente nel Lazio, pur ricco di quella terra « asciutta e sabbionosa » che le si addice (PIERO DE' CRESCENZI, *Trattato...* cit., I, p. 282).

28 St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 403, « De modo et forma macinati, recollectionis fructuum et solutionis ipsorum; quo modo et qualiter », cit.

29 Come ciò costituisca elemento caratterizzante della cerealicoltura mediterranea, lo si rileva considerando la diversa importanza che la coltivazione della segale riveste per i paesi dell'Ovest europeo; qui, secondo R. GRAND e R. DELATOUCHE, « il frumento e la spelta cedono il posto alla segala... più rozza, meno esigente e molto più diffusa allora... che ai nostri giorni » (*Storia agraria...* cit., p. 305). « L'importanza primaria della segale fra le colture cerealicole » dell'Italia settentrionale è stata sottolineata in un recente articolo da M. MONTANARI (*Cereali e legumi...* cit.), il quale vede in essa « l'elemento fondamentale di novità

mi sembrano essere i cereali più coltivati.[30]

Miglio, sorgo e panico completano il quadro della produzione cerealicola quale lo propongono le fonti esaminate. Il miglio (*mileum, milium*), che pur vanta una menzione negli statuti di Roma,[31] non compare che in maniera sporadica nella legislazione laziale: nell'enumerazione proposta dagli statutari di Roviano lo troviamo, peraltro, collocato in chiusura della stessa,[32] non diversamente da quanto accade nello statuto di Bagnoregio;[33] soltanto a Roccantica gli appartiene, nell'elenco che propone la rubrica 54,[34] un posto di rilievo, dopo il frumento e l'orzo ma prima degli altri cereali. Nondimeno, si noti che i riferimenti alla sua coltivazione sono divisi equamente fra le diverse zone (Tuscia, Tiburtino, Sabina). Anche il panico (*panicum*) non segna che rare presenze negli statuti laziali: è ricordato, per quanto almeno mi risulta, soltanto in quelli di Roccantica e Bagnoregio;[35] in ambedue i casi è affiancato al sorgo (*sagina, sagena*).[36] Quest'ultimo è menzionato per la prima volta in un documento viterbese del 1216;[37] significativamente gli statuti della città (a. 1237-1238)[38] non lo inseriscono fra le diverse specie di cereali,

offerto dal settore agrario dell'economia altomedioevale nell'Italia del Nord » (p. 447). Sempre secondo il Montanari, « questo carattere originale si pone, assieme all'altro della molteplicità colturale, quale fattore discriminante nei confronti dell'economia romana e tardo-romana » (*ibidem*).

30 St. di Bagnoregio, ed. cit., II, 88, « De laboritio terrarum et responsione fructuum ipsarum » (pp. 61-62).

31 St. di Roma, ed. cit., II, 124, cit.

32 St. di Roviano, ed. cit., 5, 46, cit.

33 St. di Bagnoregio, ed. cit., I, 18, cit.

34 V. nota 18.

35 St. di Roccantica, ed. cit., II, 54, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 18, cit.

36 Intervenendo nella controversa questione della comparsa del sorgo, L. Messedaglia tra i primi lo ha identificato con la melega dei documenti altomedioevali (*Il mais e la vita rurale italiana*, Piacenza 1928, pp. 225-229); cfr. anche M. Montanari, *Cereali e legumi...* cit., p. 464. L'articolo di P. Aebischer, *Les noms du sorgho dans les dialectes modernes et le latin médiéval d'Italie*, in « Zeitschrift für Romanische Philologie », 65 (1949), pp. 434-441, offre un efficace quadro di sintesi sui problemi della comparsa e della diffusione della pianta.

37 P. Egidi, *L'archivio della Cattedrale di Viterbo*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », 27 (1906), pp. 7-382, doc. LXXXV, pp. 104-105. In Sabina, prima traccia della presenza del sorgo in un documento dell'Archivio Capitolare di Rieti (VIII, A, 2) del 1240 (P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 244, nota 4).

38 St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 278, cit.; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 87, cit.; il fatto che il sorgo risulti assente da altre enumerazioni proposte dai medesimi statuti è indicativo, peraltro, di una produzione modesta. P. Aebischer suppone per questo cereale una diffusione assai limitata nelle regioni del Mezzogiorno (Lazio, Umbria e Marche comprese). (*Les noms...* cit., p. 438).

ma lo ricordano, quasi sfugga ancora ad una precisa classificazione,[39] dopo un generico riferimento alle leguminose.

Si ha testimonianza, in definitiva, di una presenza cerealicola ben differenziata; si aggiunga che la stessa avena (*avena*), contrariamente a quanto farebbe pensare il silenzio degli statutari, non sembra assente dalle campagne laziali.[40] Va comunque rilevato, ed è inutile sottolineare il valore meramente indiziario della constatazione, come negli statuti del Tiburtino e in quelli del Lazio meridionale non si abbiano riferimenti a coltivazioni di segale, sorgo e panico, apparendo qui la produzione più decisamente orientata sul trinomio frumento-orzo-spelta.

La supremazia dei cereali d'inverno, attestata ovunque, non deve indurre a minimizzare il ruolo dei grani primaverili: il rapido ciclo vegetativo del miglio, del panico, del sorgo [41] attenuava il rischio di condizioni atmosferiche avverse e consentiva di disporre a breve termine di un raccolto non di rado indispensabile a garantire il minimo vitale. Destinati a meno risentire della situazione pedologica generalmente non favorevole e di eventuali perturbazioni climatiche, i cereali inferiori nel loro insieme segnano, dunque, una presenza massiccia. Costretti sulla difensiva dalla crescita demografica del XIII secolo, i produttori paiono indotti a preferire la sicurezza di un raccolto sufficiente alla migliore qualità di uno incerto:[42] dal X al XIV secolo non solo non sembra registrarsi nella regione un incremento percentuale della coltivazione del

[39] Il plurale *saginas*, usato nello statuto del 1237-1238 (ed. cit., 278, cit.), sembra indicare la presenza di varietà diverse di questo cereale.

[40] Se ne fa commercio a Roma nel 1285 (Archivio Vaticano, *Introitus et exitus*, 1, f. 35v.). La si trova menzionata anche nella legislazione statutaria del XVI secolo, ad es. negli statuti di Guadagnolo, laddove si puniscono i danni arrecati « in grano, orzo, vena, spelta et ogni sorte di legume et in vigne et candeti » (G. CASCIOLI, *Statuti di Guadagnolo dati da Torquato Conti il 1° settembre 1547*, in questo « Archivio », XXXI (1908), pp. 479-488, rubr. 44, p. 486); di nuovo si ha riferimento all'avena nella rubrica 49 (p. 486).

Anche nell'Italia settentrionale (nell'alto Medioevo almeno) la presenza dell'avena è poco rilevante (cfr. M. MONTANARI, *Cereali e legumi...* cit., p. 463). Sulla diffusione a livello europeo di questo cereale e sulla sua utilizzazione, cfr. R. GRAND - R. DELATOUCHE, *Storia agraria...* cit., pp. 309-312.

[41] « Il miglio è di due ragioni... uno cioè, che presso a tre mesi dimora nel campo: e un'altro che matura in cinquanta dì, poiché sarà seminato... » (PIERO DE' CRESCENZI, *Trattato...* cit., I, p. 278); sul panico, *ibidem*, pp. 279-280; sulla saggina, che « alcuna poco, e alcuna lungo tempo dimora ne' campi, e alcuna in pochi dì si matura », *ibidem*, pp. 276-278.

[42] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 245.

frumento nei confronti degli altri grani invernenghi,[43] ma neanche pare si verifichi « un gain des céréales panifiables dans leur ensemble au détriment des miliacées », nel corso del XIII e XIV secolo più regolarmente menzionate.[44]

I rischi legati, nel contesto geostorico specifico, alla coltivazione del frumento, tende a dimostrare P. Toubert sulla base dei pochi documenti in questo senso utilizzabili,[45] ne riducevano drasticamente la produzione sulle terre dei concessionari, mentre non impedivano che si affermasse come coltura nettamente prevalente[46] nell'ambito di quelle sottoposte a gestione signorile diretta. Se per i piccoli concessionari e alloderi, infatti, la sicurezza della sussistenza non conosceva altra strada che non fosse quella dell'adeguamento delle specie coltivate alla debole vocazione produttiva dei diversi appezzamenti, il prelievo di cereali inferiori dalla produzione dei lavoratori dipendenti metteva i signori in condizione di « orienter la production de ses réserves vers le froment sans courir un risque économique exagéré ».[47] Il pesante condizionamento dei fattori ambientali, aggravato dalla povertà delle tecniche, agiva, dunque, in convergenza con non meno vincolanti rapporti di produzione a determinare la scelta contadina della « sécurité dans la médiocrité ».[48]

[43] Cfr. P.J. Jones, *Per la storia agraria italiana nel Medio Evo: lineamenti e problemi*, in « Rivista Storica Italiana », LXXVI (1964), pp. 287-348, alle pp. 314-316. Dati relativi ad un ambito territoriale preciso, l'Aretino, offre l'articolo di G. Cherubini, *La proprietà fondiaria di un mercante toscano nel Trecento (Simo d'Ubertino di Arezzo)*, in Id., *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 313-392, alle pp. 367-369, già pubblicato in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », V (1965), pp. 49-94, 143-169; sulla Toscana in generale, interessanti ragguagli in due recenti contributi di G. Pinto: *Ordinamento colturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana nel tardo Medio Evo*, relazione svolta in occasione del Convegno di studi in onore di G. Giorgetti (Siena, 11-13 marzo 1977) sul tema « Contadini e proprietari nella Toscana moderna »; *Cultura e produzione dei cereali in Toscana nei secoli XIII-XV*, relazione svolta in occasione dell'VIII Convegno di Studio organizzato dal Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia, 21-24 aprile 1977) sul tema « Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secoli XIII-XV: problemi della vita delle campagne toscane nel tardo medioevo ».

[44] P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 245; particolarmente significativo il fatto che le prime menzioni del sorgo si registrino proprio intorno agli anni 1230-1240.

[45] Si tratta, più precisamente, di tre documenti campanini, tutti della metà del XIII secolo.

[46] P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 250-255.

[47] *Ibidem*, p. 254.

[48] *Ibidem*. Diversamente, « la completa affermazione del frumento a danno dei cereali inferiori » (determinata in certa misura dalla pressione esercitata dai

Nelle linee generali, la situazione è pienamente confermata dalla legislazione statutaria, che per il XIII e il XIV secolo attesta la permanente solidità della pratica policerealicola, in un quadro delle specie coltivate che sembra addirittura in espansione.[49]

Date le caratteristiche della produzione, ogni distinzione fra cereali panificabili e non, era destinata a vanificarsi nella pratica quotidiana: se il pane di frumento restava il più ambito,[50] abituale era anche il ricorso agli altri cereali,[51] grani minuti compresi.[52] Usati normalmente in miscela,[53] li si spezzava talora con farina di fave:[54] a Tivoli è assegnata al mugnaio la sedicesima parte « de faba... et aliis leguminibus » fatti macinare.[55] Notando, per la segale, che « convenientemente si mischia con la saggina e col miglio, e con la fava, e con simili », il de' Crescenzi non manca di sottolineare com'essa fosse perlopiù destinata alla panificazione dei meno abbienti;[56] gradito doveva essere, invece, il pane d'orzo: questo e il frumento « nutricano più, e sono più laudabili che ogni altra biada », sostiene il giudice bolognese;[57] che il suo giudizio fosse largamente condiviso dalle popolazioni laziali mostra, oltre la diffusa coltiva-

proprietari cittadini) condannò il contadino toscano del tardo Medioevo ad una sussistenza sempre più stentata e contribuì al suo frequente indebitamento (G. PINTO, *Ordinamento colturale...*, relazione cit.).

[49] Oltre il sorgo (v. *supra*), anche l'avena, per quanto mi risulta, fa la sua comparsa nei documenti laziali nel XIII secolo (v. nota 40).

[50] In alcuni centri cittadini della Toscana e dell'Umbria, la panificazione vedeva nel Trecento l'impiego quasi esclusivo del frumento: cfr. G. PINTO, *ibidem*; G. MIRA, *Il fabbisogno di cereali in Perugia e nel suo contado nei secoli XIII e XIV*, in *Studi in onore di A. Sapori*, I, pp. 505-517, a p. 515.

[51] Utile, in proposito, la lettura di alcuni capitoli del volume di L. MESSEDAGLIA, *Il mais e la vita rurale italiana*, Piacenza 1927: XV, « Cereali e legumi nell'agricoltura italiana prima della comparsa del mais » (pp. 199-224); XVI, « Notizie ed osservazioni sull'alimentazione dei contadini italiani attraverso i tempi » (pp. 225-259). Si vedano anche i risultati delle interessanti ricerche di L. STOUFF sulla Provenza tardomedioevale (*Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIV^e^ et XV^e^ siècles*, Paris - La Haye 1970, pp. 38-52).

[52] Sul ruolo del sorgo, del miglio e del panico nell'alimentazione premaidica delle popolazioni rurali, cfr. L. MESSEDAGLIA, *Leggendo la « Cronica »*... cit., pp. 389-392.

[53] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, pp. 245-246.

[54] « ...se tre parti di spelda con la quarta parte di fave si mischi, della soperchievole gravezza delle fave, e della molta leggerezza della spelda si fa pane assai bello e buono, e alla famiglia conveniente... » (PIERO DE' CRESCENZI, *Trattato*... cit., I, p. 281). Testimonianze duecentesche sull'uso della farina di fave in « mestura » richiama M. MONTANARI, in *Cereali e legumi*... cit., p. 482.

[55] St. di Tivoli, ed. cit., I, 95, p. 187; nella stessa rubrica è stabilito « quod molendinarius de triginta mensuris grani et alii tritici unam mensuram recipiat ».

[56] PIERO DE' CRESCENZI, *Trattato*... cit., I, p. 342.

[57] *Ibidem*, p. 275.

zione del cereale, il fatto stesso che ad esso si ricorresse per importanti donativi.[58]

* * *

Venendo a interrogare le nostre fonti sui sistemi adottati per rinnovare la capacità produttiva degli spazi cerealicoli, è da osservare, anzitutto, come sia ampiamente attestato il ricorso al maggese (*maiese*, *magese*). Gli statutari mostrano una sollecitudine particolare nel proteggere i terreni a riposo dall'invasione delle greggi, specialmente nel periodo di più intensa lavorazione e nei giorni di pioggia.[59] Poco, tuttavia, è dato di evincere sui cicli di rotazione

[58] « ... ensenium ... de una salma ordei et duobus cognis olei » è deliberato nel settembre 1346 dal comune di Velletri ad indirizzo di « Egidius Angelerii, notarius et dittator camere Urbis », suo benefattore; un mese dopo lo stesso comune fa omaggio di « cera laborata, confettis diversorum modorum, ordeo et greco ... ascendentibus in summa ad valorem decem et octo librarum provisinorum Senatus » a Giovanni Colonna « honorabili amico » (G. Falco, *Il comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV)*, in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo* (di pubblicazione imminente), pp. 1-393, alle pp. 162, 174, già pubblicato in questo « Archivio », XXXVI (1913), pp. 356-476; XXXVII (1914), pp. 485-636; XXXVIII (1915), pp. 516-550; XXXIX (1916), pp. 467-511.

Con riferimento alla Francia dei secoli XIV-XVI, interessanti considerazioni sul consumo dell'orzo e della segale si leggono in E. Le Roy Ladurie, *I contadini di Linguadoca*, trad. it., Bari 1970, pp. 60-63.

[59] S'intende in questo modo difendere il beneficio che al terreno deriva dalle ripetute lavorazioni. Lo statuto di Tivoli fa divieto di pascolare il bestiame sul maggese in tempo di pioggia (« quando mageses sunt madefacte ») per il periodo compreso fra giugno e ottobre (ed. cit., IV, 225, p. 232). Di ciò ci si preoccupa anche a Tecchiena, dove, peraltro, il divieto, vigente tutto l'anno, è limitato al solo bestiame minuto (statuto, ed. cit., 27, pp. 71-72), e a Ripi, il cui statuto punisce chi conduca da agosto a ottobre « oves per magesias .III. diebus post pluviam » (statuto, ed. cit., 61, p. 121: la prima delle due rubriche che recano, per errore, questa numerazione). A Cave, che piova o meno, da maggio in poi le pecore non potranno pascolare sul maggese (statuto, a. 1307, 99, p. 47). Lo statuto di Guarcino, mentre estende il divieto di pascolo per il bestiame minuto a tutto l'anno (ed. cit., III, 8, « Quod nullus immittet bestias minutas in magesiis », pp. 220-221) prevede, insolitamente, restrizioni più pesanti per il « macellarius castri », al quale è proibito « immittere bestias minutas nec grossas quas habet pro usu macelli in pratis aptatis pro feno aut aliis locis... pro feno reponendo in clausis neque in magesiis infusis... »; si aggiunge in un secondo momento che questo valga anche « in novalibus non infusis, in quibus novalibus seu magesiis ullo tempore non liceat macellarius bestias predictas immittere et de pratis respective » (ed. cit., II, 60, pp. 186-187). Provvedimenti intesi a limitare la disponibilità del maggese troviamo anche nella legislazione alatrina (statuto, ed. cit., IV, 9, « De pena bestiarum damnum dantium in messibus seu segetibus alienis », pp. 223-224; 17, « De pena bestiarum euntium per terras ruptas », p. 229) e in quella di Rieti (statuto, cit., « Refformationes » (a. 1456), f. 143v.).

Secondo l'indagine condotta da E. De Cillis, « gli avvicendamenti discontinui (il novale, la terzeria, la quinteria) » con « rinnovo di maggese nudo » risultano

delle colture, e debole purtroppo è anche il soccorso che può venire in merito da altro tipo di documentazione. Le testimonianze, risalenti ai secoli X e XI, di suoli coltivati *ad tres fruges* o *ad quattuor fruges* lasciano intravvedere per gli avvicendamenti intensivi un'antica tradizione, che trova peraltro conferma, e riferimenti meno generici, in qualche documento del XIII secolo;[60] è opinione di P. Toubert che ci si trovi, comunque, di fronte a casi sporadici, legati a condizioni pedologiche eccezionalmente favorevoli: « D'une manière générale », sostiene lo storico francese, « les bonnes terres arables... devaient se contenter d'une alternance biennale de céréales d'hiver et de jachères en partie vouées à la culture dérobée des légumineuses ».[61] Le nostre fonti non aiutano, purtroppo, ad accertare per i secoli del basso Medioevo la reale diffusione del ciclo grani invernenghi-maggese, caratteristico dell'area mediterranea;[62] sembrano, tuttavia, attestare per talune zone della provincia di Campagna la prevalente adozione dell'avvicendamento triennale: le disposizioni *de cultura agri* contenute nei tardi statuti di Ferentino e di Alatri prevedono, infatti, che al maggese facciano seguito due anni di messa a coltura, il secondo dei quali propiziato dalla combustione delle stoppie.[63]

Non disponendo di dati più significativi e tenendo conto della

ancora prevalenti nella regione a metà degli anni venti del nostro secolo: « Essi occupano poco più della metà della superficie seminativa. Pel resto, tale superficie è occupata da avvicendamenti continui ciclici complessi con prevalenza di piante alimentari » (*I grani d'Italia*, Roma 1927, p. 145).

[60] P. Toubert, *Les structures du Latium*... cit., I, pp. 246-250.

[61] *Ibidem*, pp. 248-249.

[62] Cfr. E. Le Roy Ladurie, *I contadini*... cit., pp. 60-61.

[63] St. di Ferentino, cit., V, 30, « Quod recipientes terram ad laborandum tenea[n]tur eam bene laborare »: « Item statuimus et ordinamus quod quicumque receperit aliquam terram ad laborandum procuret ipsam bene colere et laborare videlicet per totum mensem februarii arare una vice et per totum mensem martii subsequenter una alia vice et per totum mensem aprilis subsequenter duabus vicibus et per totum mensem maii duabus aliis vicibus. Et de ipsis mensibus ac aliis teneatur et debeat ad usum boni laboratoris colere, laborare, seminare et anno tertio restoplare congruis temporibus et diebus, ita quod ex defectu culturae nullum recipiat damnum dominus ipsius terre... »; st. di Alatri, ed. cit., V, 4, « Quod laboratores terrarum laborent eas sub pena et modo infrascripto »: « Item, statuimus quod quicumque receperit aliquam terram ad laborandum, teneatur ipsam bene colere et totam laborare, nec aliquid incultum in ea dimittat, magesiçando eam et rumpendo ad minus usque ad kalendas maii, et deinde, temporibus congruis, ipsam sine fraude totam arare teneatur et cilliare et preparare, ita quod sit bona magesa, eamque congruo semine, tempore debito, seminare et seminatum colere. Et deinde, sequenti anno, teneatur eam restipulare et seminare semine tempore congruo, et de fructibus domino terre ut pactum fuerit, sine fraude respondere, ad penam XX solidorum... » (p. 248).

tormentata morfologia della regione, è prudente, in ogni caso, astenersi da troppo rigide schematizzazioni. Certo è, per esempio, che nei suoli di reddito marginale, destinati ad ospitare, ai limiti del *tenimentum castri* o sulla frontiera dell'*incultum*, i cereali meno esigenti, le semine dovevano sottrarsi ad ogni ordinata rotazione, divenendo talora un fatto sporadico.[64]

Nella seconda metà del XIV secolo, l'adozione di un ciclo triennale di coltura è, comunque, chiaramente testimoniata per la Campagna Romana, dove nei vasti *tenimenta* dei casali [65] e sugli appezzamenti sparsi (*pedicae*) si coltivano cereali [66] e si allevano greggi. Numerose le locazioni triennali di *casalia* che impegnano il locatario a *maiesare* ogni anno « tertiam partem totius tenimenti » e a lavorare, inoltre, almeno 1/3 delle terre seminate l'anno precedente (*culta* o *cultatica*).[67] Circa i 4/9 del maggese vengono in questo modo arati,

[64] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, p. 249.

[65] Alla conoscenza del casale, struttura portante dell'economia romana fra tardo Medioevo e età moderna, hanno recato un importante contributo alcuni articoli di recente pubblicazione: R. MONTEL, *Un « casale » de la Campagne Romaine de la fin du XIV^e siècle au début du XVII^e siècle: le domaine de Porto d'après les archives du Chapitre de Saint Pierre*, in « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes », 83 (1971), pp. 31-87; J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali »*... cit.; ID., *Classe dominante et classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age*, in « Storia della città », 1 (1976), pp. 4-26, in particolare le pp. 4-8; J. COSTE, *I casali della Campagna di Roma all'inizio del Seicento*, in questo « Archivio », XCII (1969), pp. 41-115; interessanti osservazioni di carattere metodologico svolge lo stesso autore in *La topographie médiévale de la campagne romaine et l'histoire socio-économique: piste de recherche*, in « Mélanges... » cit., 88 (1976), pp. 621-675; a quest'articolo si rinvia per una valutazione dei contributi sulla topografia e la storia della Campagna Romana, con particolare riguardo all'opera monumentale di G. TOMASSETTI, *La Campagna Romana antica, medioevale e moderna*, 4 voll., Roma 1910-1926, di cui è oggi disponibile una nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, (Roma 1975-1977).

[66] Nel suo articolo *Classe dominante*... cit., J.C. Maire-Vigueur annuncia che illustrerà in un prossimo saggio dati « qui permettent d'évaluer à 8 pour 1 le rendement moyen des blés » nella Campagna Romana alla fine del Medioevo (p. 22, nota 5): una resa più elevata di quella stessa che G. MIRA ha potuto calcolare per il Settecento: 7,59 per l'Agro Romano, 6,21 per il Distretto di Roma (*Commercio e consumo del frumento in Roma nel XVIII secolo*, Como 1948, p. 23).

[67] Archivio Capitolino, Rogiti Notarili, Sez. I, 785, 4, cc. 31v.-32r. (a. 1388); 785, 9, c. 81r.v. (a. 1394); 785 bis, 10, c. 65r. (a. 1426); i fondi 785 e 785 bis comprendono i registri del notaio Nardo Venettini: circa 2000 carte. Va, comunque, tenuto presente che l'estensione del terreno da lavorare è, perlopiù, precisamente definita: si tratta, con qualche eccezione (v. ad es. Venettini, 785 bis, 1, cc. 7r.-8v.), di 8 rubbi per ciascuna *presa* di buoi da impegnare nella coltivazione (Scambi, 12, cc. 29r.-30r.; 13, cc. 66v.-68r.; Venettini, 785, 5, cc. 125v.-126r.). La superficie da mettere a coltura può essere espressa, oltre che in rubbi, in *laboreria*: un *laborerium* equivale a 8 rubbi (Venettini, 785, 8, cc. 9r.-10r.:

restando *terra sodata* [68] non più che la nona parte. Obbligato a riservare al frumento il maggese lavorato, il coltivatore è libero di seminare nell'ambito del *cultum* « bladum cuiuscumque generis »: non è dunque da escludere che su una quota, invero ridotta, dell'arativo si praticasse il ringrano.

Disponendo che il *cultum* possa conoscere (come, anzi, appare preferibile) una seconda semina nella sua intera estensione,[69] gli « Statuta Bobatteriorum Urbis » (a. 1407) fanno intravvedere anche il ricorso ad avvicendamenti più serrati. Non mancano, del resto, precise testimonianze in questo senso: la locazione quinquennale del casale Palazzetto (a. 1388), proprietà del monastero di S. Lorenzo *Panisperna*, vincola il conduttore a coltivare ogni anno « medietatem integram omnium cultorum »;[70] ancora, per l'unico casale della chiesa di Sant'Angelo in Pescheria il contratto d'affitto, stipulato nel 1398 « pro duobus annis pacificis et continuis », prevede che si possa nel primo anno « totum dictum casale laborare »: al conduttore non sarà, comunque, consentito di coltivare poi più che « cultos debitos ex dicto laborerio ».[71] Va anche segnalato, per quanto costituisca caso eccezionale e interessi un appezzamento di modesta estensione

« laborerium intelligatur de VIII rubris bone maiesis »). L'estensione del terreno che il locatario è tenuto a coltivare « va de 10 à 40 r., la moyenne se situant à 24 r. (J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali »*... cit., p. 116). Il rubbio equivale a 18484,3801 m² (A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883, p. 597). E' da aggiungere che i contratti di locazione dei casali prevedono per l'affittuario, oltre il diritto-dovere della messa a coltura, i diritti all'*herbaticum* (pascolo nel periodo compreso fra Sant'Angelo di settembre e Sant'Angelo di maggio) e allo *spicaticum* (pascolo sulle stoppie). Il canone può essere tanto in denaro che in natura; nel secondo caso, si tratta di versare al proprietario un certo quantitativo di cereali, con l'aggiunta, talora, di formaggi e di alcuni capi di bestiame minuto.

[68] L'espressione indica le terre a maggese non sottoposte a lavorazioni di rinnovo; ricorre ad es. in Venettini, 785 bis, 10, cc. 133v.-135r.

[69] « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 22r., [53], « De cultis fiendis per laboratores »: nel caso in cui si intenda limitare la coltivazione a 1/3 dei *culta*, si è tenuti ad avvisare il proprietario del *tenimentum* « ante festum beate Marie de mense augusti ».

[70] Venettini, 785, 4, cc. 110v.-111v.: il casale si trova « in tenimento tyburtino ». I contratti di locazione hanno durata triennale o quinquennale (per quest'ultimi, oltre lo strumento citato, v. Venettini, 785, 1, 94v.-95r.: a. 1382; 785 bis, 1, cc. 7r.-8v.: a. 1397); rare le eccezioni (cfr. J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Les « casali »*... cit., pp. 119-120).

[71] Biblioteca Apostolica Vaticana, Sant'Angelo in Pescheria, I, 19, cc. 36r.-37v.; si tratta dei registri del notaio Antonio Scambi: circa 2400 carte. Un ciclo di coltura biennale è previsto anche da un contratto di locazione stipulato a Tivoli il 20 dicembre 1388, avente per oggetto 4 rubbi di terra « in tenimento montis Albani » (*I registri*... cit., p. 218).

(« unum valçolum terre quatuor petiarum plus vel minus »), il ciclo colturale che le parti concordano in occasione di una locazione decennale:[72] colture ortive (cipolle ed agli in primo luogo), lino e « granum vel aliud bladum » si avvicendano sul terreno, ad esso concedendo, ogni quattro anni, un anno (forse meno)[73] di riposo.

I contratti di locazione prevedono che la lavorazione dei suoli (« ad arrumpendum et maiesandum ») debba avviarsi da Natale; gli statuti dei bovattieri informano, dal canto loro, che si è tenuti ad arare il maggese « saltem de octo araturis ».[74] Più affrettata, evidentemente, era la coltivazione dei *cultatica*, disponibili per l'aratro solo nel periodo fra la mietitura e la nuova semina. Per essi soprattutto doveva rendersi necessario quel ricorso alla concimazione cui si ha riferimento in diversi strumenti notarili. Vendendo il pascolo invernale (*herbas yemales*) del casale Torre Rainone (a. 1392), Stefano Valentini impegna l'acquirente a spargere « in una parte vel duabus partibus » dello stesso « tria rubla boni stablati »,[75] e la clausola ricorre frequentemente in contratti di questo tipo.

L'influenza esercitata sulle pratiche agrarie dal progressivo affermarsi nella Roma della seconda metà del Trecento di un ceto di imprenditori agricoli dalle cospicue risorse finanziarie e di vivace iniziativa,[76] risulterà certo più chiara una volta condotte adeguate ricerche sull'economia agricola del territorio romano fra XIII e XIV secolo. Per quanto concerne le tecniche colturali, il costante richiamo degli strumenti notarili all'« usus et consuetudo boni laboratoris » è indizio, comunque, di una certa staticità, che peraltro contrasta con l'evidente dinamizzarsi dei rapporti di produzione. Nessun dubbio che questi coinvolgano gran parte della popolazione romana; ne siano proprietari o, come più frequentemente accade, locatori, i bovattieri ricorrono, infatti, sovente per la messa a frutto dei casali

[72] Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, 476, cc. 219v.-220v.: si tratta di un registro del notaio Francesco di Stefano Capogalli, comprendente rogiti degli anni 1382-1386, per complessive 251 carte. Il contratto cui si fa riferimento è segnalato da C. GENNARO (*Mercanti e bovattieri...* cit., p. 168, in nota).

[73] « ...eo anno vel tempore quod vacaretur... » (c. 220r.).

[74] « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 21v., [52], « De laboreriis fiendis in tenimentis locatis »: l'obbligo viene meno solo in caso di « suspitio... brige generalis ».

[75] Venettini, 785, 8, cc. 61v.-62r. (documento segnalato da C. Gennaro: *Mercanti e bovattieri...* cit., p. 168, in nota).

[76] Una penetrante analisi dei processi sociali in atto a Roma nel periodo indicato è offerta dai già citati articoli di C. Gennaro e J. C. Maire-Vigueur.

alla stipula di quei contratti *ad pomedium* e *ad laborerium*,[77] che proprio in questi decenni vediamo moltiplicarsi. Specialmente in occasione delle principali scadenze dell'annata agricola, l'ingaggio di manodopera salariata realizza, poi, un ulteriore ampliamento nella partecipazione all'economia del casale.[78] Viene delineandosi come si vede, un modo di produzione che, fondato su considerevoli investimenti di capitale, trae garanzia e incentivo dai rilevanti profitti assicurati dal mercato cittadino; in quanto tale, esso agisce sull'agricoltura romana, profondamente segnata dal tradizionale assenteismo della gestione ecclesiastica e baronale,[79] come energica spinta rivitalizzante.

Utili indicazioni offrono gli statuti sulla preparazione dei suoli alla semina. Intese a tutelare gl'interessi del ceto proprietario, talune rubriche vincolano, infatti, i *laboratores terrae* al compimento di determinate prestazioni, aprendo più di uno spiraglio sulle tecniche e le operazioni colturali in uso. A Ferentino, la lavorazione dei terreni a riposo prevede sei arature (una per i mesi di febbraio e marzo,

[77] Nel contratto *ad pomedium* (o *postmedium*) « il proprietario concede la terra, mentre il lavoro viene prestato dal conduttore, il quale è tenuto anche a porre il seme, che è però anticipato quasi sempre dal proprietario; il raccolto viene, poi, diviso a metà, dovendosi al proprietario anche il pagamento dello *ius terratici* » (C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri...* cit., p. 169, nota 1); secondo il contratto *ad laborerium*, invece, « il proprietario concedeva ad un conduttore della terra perché la mettesse a grano, servendosi dei buoi di sua proprietà, dietro versamento, al tempo del raccolto, di un quarto dei frutti. Molto spesso il conduttore riceveva, inoltre, *pro introitu* una somma in fiorini non indifferente, che variava a seconda dell'ampiezza del fondo » (*ibidem*, p. 169). Fra i contratti di locazione *ad pomedium* contenuti nei minutari di Paolo Serromani, v. 649, 7, cc. 74v.-75r. (seconda numerazione; a. 1364); 649, 8, c. 118r. (a. 1366); 649, 11, cc. 47v.-48r. (a. 1371).

[78] Mietitura e trebbiatura costituiscono certamente le occasioni di più largo impiego di salariati avventizi, in buona parte provenienti dai monti della Sabina e dai Colli Albani; a manodopera salariata si ricorreva, tuttavia, anche per la lavorazione del maggese: un contratto stipulato nel settembre 1364 impegna, ad esempio, Nardo di Pietro ad arare le terre di Angelo Marroni fino al tempo del raccolto per un salario mensile di 3 libbre e 15 soldi provisini (Serromani, 649, 7, cc. 41v.-42r., seconda numerazione); in altro caso, Menico di Giovanni pattuisce col *nobilis vir Bucius Iubilei* di lavorare nel casale di questi con una *presa* di buoi per il salario di 4 fiorini d'oro (649, 8, c. 1v.: 25 dicembre 1366). In tema di salariato agricolo nella Campagna Romana, cfr. J. C. MAIRE-VIGUEUR, *Classe dominante...* cit., pp. 6-7; della recente sintesi di P. BREZZI, *Il sistema agrario nel territorio romano alla fine del Medio Evo*, in « Studi Romani », XXV (1977), pp. 153-168, si vedano in particolare le pp. 161-162.

[79] Concessioni di terre a lungo termine e abituale ricorso a manodopera domestica o, comunque, dipendente sono fra gli elementi caratterizzanti questo tipo di gestione.

due ad aprile e maggio),[80] nel Tiburtino sette.[81] L'elevato numero di lavorazioni (non se ne richiedono altrove più di tre o quattro) [82] induce a pensare, una volta di più, all'impiego di quell'aratro « semplice e leggero con timone e stiva corpo lavorante e vomere, ale o tavolette », particolarmente adatto al « lavoro di polverizzazione mediante solchi paralleli e trasversali », che P.J. Jones vede ancora dominante nell'età comunale.[83] Le nostre fonti non consentono, comunque, circa lo strumento in questione (indicato costantemente come *aratrum*), annotazioni che vadano oltre l'uso di vomeri in ferro e acciaio.[84] Quanto al tiro, risulta in netta prevalenza bovino, confor-

[80] St. di Ferentino, cit., V, 30, cit. Lo statuto della città ernica dispone anche che « siquis araverit iuxta quodcunque bladum seminatum, faciat et mittat iuxta ipsum quinque cilia aratri (iuxta ipsum) que dicuntur le capetate » (IV, 42); tale obbligo, formulato anche da una rubrica dello statuto guarcinese di cui è pervenuto il solo titolo (ed. cit., V, 26, « Quod laborantibus terras iuxta satum teneantur facere quatuor sulcos », p. 286), si ritrova, ad es., nel quattrocentesco statuto di Montepescali (centro prossimo a Grosseto), che precisa come la disposizione sia intesa « acciò che [il coltivatore] ne le volte non faccia dampno » (*Statuti del comune di Montepescali* (1427), a cura di I. Imberciadori, Siena 1938, III, 100, p. 116).

E' da rilevare come non si faccia distinzione, quanto ad arature, fra i terreni da coltivare a frumento e quelli destinati ad altre semine; diversamente, lo statuto di Casalmaggiore, mentre dispone che i primi debbano essere arati « ad minus per septem vices congruis temporibus », richiede cinque arature soltanto per quelli da seminare a spelta (cfr. B. Rossi, *La politica agraria dei comuni dominanti negli statuti della bassa Lombardia*, in *Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli*, Padova 1939, II, pp. 403-436, a p. 429).

[81] *I registri...* cit., p. 87, *in fine*.

[82] « ...salvo patto contrario », si obbliga « a sole quattro arature nel bolognese e nel reggiano, a solo tre arature nel modenese e nel parmense. Dopo la aratura, ma prima della semina, i lavoratori devono poi "fossata terrarum, quae seminent, sgabiare"; dopo la semina, "zappare, sulcare, mundare et roncare" » (B. Rossi, *La politica agraria...* cit., p. 429). Sulla legislazione bolognese circa i lavori d'aratro, cfr. C. Poni, *Gli aratri e l'economia agraria nel bolognese dal XVII al XIX secolo*, Bologna 1963, pp. 169-170; il Poni ricorda, peraltro, come « la pratica delle tre-quattro arature è raccomandata all'inizio del XIV secolo » dallo stesso Piero De' Crescenzi (*ibidem*).

Quanto alla Francia, scrive G. Duby che « a quanto sembra, solo nella seconda metà del XIII secolo la pratica della quarta aratura si generalizzò » (*L'economia rurale nell'Europa medievale*, trad. it., Bari 1970², I, p. 163).

[83] *Per la storia agraria...* cit., pp. 316-317. Recenti ricerche di R. Licinio hanno mostrato come un aratro « leggero... adatto a lavori superficiali... spesso costruito direttamente dal coltivatore » fosse il più diffuso anche nella Puglia angioina (*Le masserie regie in Puglia nel secolo XIII. Ambienti, attrezzi e tecniche*, in « Quaderni Medievali », 2 (1976), pp. 73-111, a p. 95). Ancora agl'inizi del XX secolo, secondo quanto afferma il De Cillis, « il maggese riceve [nel Lazio] lavori superficiali, che non oltrepassano generalmente i 15 cm. di profondità. Il rinnovo delle rotazioni continue si giova di lavori più profondi (15-20 cm.) » *I grani...* cit., p. 145).

[84] Una rubrica dello statuto viterbese offre utili ragguagli sulla fabbricazione

mente a quanto è dato di registrare, per lo stesso periodo, in numerose regioni dell'Europa mediterranea.[85] Per la lavorazione di terreni particolarmente pesanti o di recente bonifica si doveva, tuttavia, ricorrere al bufalo.[86]

I numerosi riferimenti a *boves aratorii* sono perlopiù legati al particolare riguardo di cui li fanno oggetto gli statutari, accordando loro ovunque un pascolo privilegiato. A Tivoli, dove si vieta di pascere il bestiame « per tenimenta aliena, culta vel inculta », l'unica eccezione prevista riguarda « bestiis baccinis aratoriis et eorum fetibus »;[87] soltanto i buoi « quando irent ad arandum » e gli asini « cum custode » sono ammessi dallo statuto di Rieti « infra sepes et fractas vineatas »;[88] ancora, a Civitavecchia è consentito uni-

ed il restauro di vomeri, vanghe e zappe: IV, 107, « Quantum debeat vendi libra ferri laborati »: « Ordinamus quod pro libra ferri laborata in vomere et çappone dentur .VII. denarii; in vanga et çappa, .VIII. denarii; pro ferratura vomeris, in qua ponitur libra ferri cum acçario, .VI. denarii accipiatur et non plus; et hoc locum habeat inter cives; et siquis contrafecerit, solvat pena .X. soll. » (a. 1251-1252, ed. cit., p. 244). Per il commercio degli attrezzi menzionati lo statuto viterbese prevede tariffe doganali così precisate: « ...forensis solvat pro uno vel .II. vomeribus supra, pro unoquoque, .II. den. usque ad salmam; salma vero sit de .XXX. vomeribus, et de salma solvantur .IIII. solidi, et idem observetur in çappis » (III, 21, p. 154; cfr. a. 1237-1238, ed. cit., 379, pp. 78-79: in questo caso si ha riferimento alla sola esportazione).

Frequenti, nella legislazione laziale i provvedimenti contro il furto e il danneggiamento di aratri e gioghi: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 29: « ...de aratro seu iugo inciso vel vastato quod de arboribus domesticis observetur... » (p. 226); st. di Tecchiena, ed. cit., 4, p. 63; « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 37r., [90], « De incidentibus aratrum et alia instrumenta »; st. di Ferentino, cit., III, 51, « De pena accipientis aratrum vel tralliam »; st. di Guarcino, ed. cit., II, 34, « De furantibus aratrum vomerem et alias res mobiles » (pp. 162-165): si dispone che il responsabile « fustigetur per castrum Guarceni ».

[85] G. DUBY, *L'economia rurale...* cit., I, p. 172.

[86] Da questa funzione è motivato il privilegio del pascolo invernale sul monte Radicino (a S. di Ferentino) concesso a « boves et bubalos domitos masculos » dallo statuto della città (cit., III, 77). Sull'impiego del bufalo nel tiro dell'aratro, cfr. S. ANSELMI, *Piovi, perticari e buoi da lavoro nell'agricoltura marchigiana del XV secolo*, in « Quaderni Storici », XI (1976), pp. 202-228, alle pp. 211-212. Gli statuti esaminati non recano, invece, traccia dell'uso del cavallo per le arature; almeno per il XIII secolo il dato non muta anche estendendo l'esame ad altro tipo di fonti (cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 233-234).

[87] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 302, p. 242; ai « boves aratorii » è consentito, altresì, di pascere sul maggese « tempore pluviali » anche nel periodo giugno-settembre (IV, 255, p. 232).

[88] St. di Rieti, cit., IV, 10. Analoga disposizione in un altro statuto della Sabina: a Roccantica, è concesso di pascolare « in valle de Antiquo » solamente i buoi « quando quis iverit ad arandum » e gli asini che siano legati o custoditi (ed. cit., II, 107, p. 91).

camente ai bovini il pascolo invernale « per le lame ».[89]

Il duecentesco statuto di Viterbo lascia intravvedere per i buoi da aratro un mercato piuttosto ampio e un commercio vivace: la compravendita si svolge « diebus solitis, scilicet sabbato et dominica » e all'acquirente si dà facoltà di provare l'animale per tutto il lunedì seguente;[90] ad evitare speculazioni viene anche disposto che nessun mercante acquisti buoi « citra confines » il venerdì o il sabato stesso « usque nonam » per rivenderli a prezzo maggiorato.[91] La spesa d'acquisto e il grave onere del mantenimento dovevano, comunque, negare la proprietà degli animali a concessionari e piccoli proprietari di più limitate possibilità finanziarie:[92] per costoro si rendeva necessario ricorrere al prestito tanto di aratri che di « bovi ad arare »;[93] non va, altresì, dimenticato il ruolo svolto dal contratto di soccida[94] nel consentire una più vasta disponibilità del tiro bovino.

Della soccida si ha menzione in quasi tutti gli statuti esaminati;[95] i registri notarili ne attestano, dal canto loro, la diffu-

[89] St. di Civitavecchia, ed. cit., III, 10, pp. LXXXVI-LXXXVII.

[90] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 243, « De termino dato illis qui emerunt boves causa arandi » (p. 214): si può, tuttavia, provvedere all'acquisto anche in altra giornata, conservando il diritto alla prova.

[91] *Ibidem*, IV, 139, p. 253: l'espressione « citra confines », che figura nel titolo della rubrica, si precisa nel testo della stessa: « citra Capralicam vel Vetrallam, Vicum, Tuscanam et citra flumen ».

[92] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, pp. 232-233.

[93] St. di Roccantica, ed. cit., II, 92, p. 88; st. di S. Polo, cit., III, 68.

[94] Si può senz'altro concordare con l'affermazione di P. Toubert, secondo cui il contratto di soccida costituisce « un des traits les plus originaux de l'histoire rurale italienne » (*Les statuts communaux*... cit., p. 480). Considerazioni di carattere generale sul patto di *societas* possono leggersi in L. OLLIVERO, *La soccida*, Milano 1938 e G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino 1974, alle pp. 48-52, 147-148, 170-174, 240-243; sugli aspetti speculativi del contratto, soprattutto della « forma... detta "a capo salvo" », v. P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974, p. 135. Fra i contributi con specifico riferimento territoriale, si vedano, oltre al ricordato articolo di P. Toubert (pp. 480-481): V. FRANCIA, *Il contratto di soccida nel Bolognese, nei secoli XIII e XIV*, in « Archivio Giuridico F. Serafini », ser. 4ª, III (1922), pp. 158-193, 217-243; E. FIUMI, *Storia economica e sociale di S. Gimignano*, Firenze 1961, pp. 138-139; C. PECORELLA, *Contratto di allevamento del bestiame nella regione piacentina nel XIII secolo*, Milano 1975; S. ANSELMI, *La selva, il pascolo, l'allevamento nelle Marche dei secoli XIV e XV*, in « Studi Urbinati di Storia, Filosofia e Letteratura », XLIX, n.s. B, 2 (1975), pp. 31-71, in particolare pp. 37-39.

[95] Lasciando alle clausole contrattuali la definizione dei criteri secondo cui ripartire il bestiame allo scadere del periodo previsto, le disposizioni statutarie intendono principalmente garantire da parte del soccidario il compimento delle

sione e l'importanza. « ... a Roma come altrove » essa rappresenta « uno degli strumenti migliori per la penetrazione del capitale cittadino nelle campagne »;[96] mentre il concedente è tenuto a fornire gli strumenti per arare [97] e, solitamente, l'erba necessaria all'alimentazione del bestiame, il soccidario s'impegna a lavorare le terre del primo [98] o a versargli una certa quantità di

prestazioni previste; lo statuto alatrino è fra i più dettagliati in proposito: ed. cit., V, 6, « De pena defraudantis dominum, cum quo habet soccitam »; 7, « De pena socii vendentis bestiam sine voluntate domini »; 8, « De pena porcarii non ostendentis bestias domino » (pp. 249-250).

[96] C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri...* cit., p. 171; a questo saggio faccio riferimento anche per quanto riguarda l'esame delle clausole contrattuali.

[97] E' quanto dispone un'interessante rubrica degli « Statuta Bobatteriorum Urbis », il cui testo è opportuno proporre: ff. 38v.-39r., [95], « De usu et consuetudine bone soccite »: « [I]tem quod in soccitis animalium tam Romanorum quam districtualium Urbis, que in soccitam dantur et recipiuntur ad usum et consuetudinem bone soccite, talis usus et consuetudo semper intelligantur, quod debeant in huiusmodi soccitis observari etiam si in instrumentis dicte soccite non fuissent expressa, videlicet quod ille qui soccitam receperit teneatur et debeat cum omni cura et omni bona diligentia et sollicitudine animalia que in soccitam habuerit custodire seu custodiri facere et gubernare, ita quod sui culpa, negligentia vel defectu damnum aliquod non incurrant. Et si secus fecerit, teneatur et debeat de suo proprio omne damnum quod deinde evenerit reficere et emendare. Si autem, adhibita diligentia per eumdem et eius culpa et defectu cessantibus, damnum aliquod eveniret et maxime in perditione vel amissione animalium dicte soccite vel eorum parte, quod damnum ipsum de comuni dictorum dantis et recipientis dictam soccitam debeat refici et emendari, ita quod dicta soccita totaliter, eorum comunibus expensis, reintegretur; quod si aliqua dictarum partium propter impotentiam dictam soccitam reintegrare non posset, quod tunc ad predicta non teneatur, sed tamen teneatur et debeat reficere damnum alteri parti pro ut discretioni videbitur consulum dicte artis. Quicquid autem utilitatis et commodi atque lucri in dictis soccitis evenerit vel fieret durante tempore dicte soccite, totum inter dantem soccitam et recipientem comuniter debeat pro rata parte sortiri. Preterea, in soccitis boum, tempore dationis dictarum soccitarum, boves cum vomere, aratro, gura et iugo atque conceriis et pagliariis debeant in soccita assignari. Quicquid autem deinde predictorum defecerit, debeat per illum refici qui soccitam recipit. Et omnia ea que ex predictis invenirentur tempore divisionis soccite memorate, sortiantur in soccita comuniter inter eos. In soccita vero baccarum et bubalorum, si tempore dationis dicte soccite animalia masculina fuerint inter eas, debeant in dicta soccita teneri donec efficiantur annutini. Cum autem ad tempus pervenerint in quo annutini videantur, vendi debeant et de eorum pretio emi alia animalia eiusdem generis feminina que in soccita huiusmodi reponantur. Et quod dictum est de dictis animalibus baccinis et bubalinis, similiter intelligatur de iumentis pullos habentibus inter ea... finito vero tempore dicte soccite, dicta animalia que in dicta soccita reperirentur, cum omni eorum augmento, commodo et utilitate, inter dantem et recipientem dictam soccitam comuni debeant portione sortiri, fraudibus et quibuscumque deceptionibus omnino cessantibus inter eos »; degli stessi statuti cfr. anche: f. 38r., [94], « De bestiis datis in soccitam damnum dantibus »; f. 39r.v., [96], « De soccitis renuntiandis et non renuntiandis ».

[98] Due esempi: Serromani, 649, 10, c. 3v. (a. 1369): il soccidario s'impegna a lavorare sulle terre del casale *Patellini* che il concedente ha in locazione dal-

cereali; allo scadere del contratto, di breve durata,[99] è prevista la divisione di tutti i capi. Frequente nella soccida, il conferimento di *boves domiti* è la regola nel contratto di staglio; in questo caso il concessionario s'impegna a versare 4 rubbi di grano per ogni animale e a « dividere, al termine del contratto, il valore di stima » dello stesso.[100]

Rare negli statuti le menzioni di quegli attrezzi, come vanghe e zappe,[101] indispensabili alla coltivazione di vigneti,[102] orti e oliveti, nonché, in mancanza di strumenti aratori o su terreni accidentati, alla lavorazione stessa dei seminativi. Neppure l'esame delle carte private risulta, invero, di grande aiuto a valutarne la diffusione. Un inventario di beni appartenenti all'episcopato orvietano (a. 1365) registra fra gli attrezzi posseduti « in castro Meane » (tutti in ferro) quattro pale, tre zappe, un bidente, un piccone, un'accetta, un'ascia, uno zappone e un roncone, oltre a un martello e a un'incudine « pro fabro »; nell'elenco relativo al castello di S. Vito (oggi S. Vito in Monte) vengono menzionate due accette, una scure, un bidente, altro bidente « non bonum », uno « zappetellus cum duobus bichiis », un « pennatus bonus

l'Ospedale di Santo Spirito in Sassia; 649, 12, cc. 1v.-2v. (a. 1372): i soccidari, che ricevono in prestito 4 fiorini d'oro e 4 rubbi di grano, s'impegnano a lavorare con gli animali dove vorrà il soccidante. Patti analoghi in un contratto di soccida stipulato a Tivoli nel 1387: il soccidario, cui viene affidato per tre anni « bovem pilaminis marinatii valoris et communis extimationis XI florenorum cum dimidio », dovrà « dare unum rubrum terre maiesate bene maiesate ad usum boni laboratoris... quolibet anno et... unam araturam bobum in culto ipsius maiesis »; allo scadere del contratto « dictus bos equaliter dividatur » (*I registri...* cit., pp. 102-103).

[99] Questa sembra oscillare fra i due e i cinque anni: Serromani, 649, 10, 3v., cit. (due anni); 649, 10, c. 15r.v. (a. 1369; due anni); 649, 11, cc. 72v.-73v. (a. 1371; cinque anni); 649, 12, cc. 1v.-2v., cit. (due anni); 650, c. 10v. (a. 1387; due anni). La soccida di buoi sembra essere di regola biennale.

[100] C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri...* cit., p. 170; il contratto ha solitamente durata biennale. Per il solo riferimento che registro fra gli strumenti di Paolo Serromani, v. 649, 14, cc. 38r.-39v. (a. 1379).

[101] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 107, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 161, pp. 102-103 (*zapponem, bidentem*). Da segnalare anche il riferimento ad « operam çappatoriam vel aratoriam » dello statuto di Castel Fiorentino (a. 1305, ed. cit., 125, p. 356).

[102] La *zappa* o *sappa* è attestata a Bagnoregio come misura di superficie per i terreni a vigna: statuto, ed. cit., II, 89, p. 62; IV, 254, pp. 146-147; una « vineam trium zapparum in territorio Guarceni » è oggetto di un contratto di compravendita fra privati stipulato a Filettino nel 1521 (G. FLORIDI, *Le pergamene dei monasteri di San Luca e di Sant'Agnello di Guarcino. Con la biografia di S. Agnello e cenni storici sui due monasteri*, doc. 25, pp. 215-217.

et unus fractus ad potandum vineas ».[103] Per quanto non sia possibile verificare il rapporto fra gli attrezzi disponibili e l'estensione delle terre da mettere a coltura, è difficile sottrarsi all'impressione di una certa povertà d'equipaggiamento: sorprende, ad esempio, l'assenza di riferimenti a vanghe ed aratri. A fronte degli attrezzi utilizzati per la coltivazione della proprietà vescovile, non sfigura certo l'attrezzatura di cui dispone (a. 1388) il tiburtino Tirante di Pietro di Rainaldo, proprietario di « tres çappas deguastatas, duas zappitellas, duas acceptas, unum zapponem, unam asciam deguastatam et certam quantitatem de ferro rupto » oltre che di quattro ronche e un'altra *zappitella*;[104] il cattivo stato di conservazione degli strumenti sembra, peraltro, indicativo del costo non indifferente della stessa manutenzione, cui si doveva ricorrere solo in caso di assoluta necessità.

E' probabile che indicazioni meno generiche possano scaturire in proposito da specifiche ricerche sull'attività metallurgica nel Lazio medioevale:[105] episodi quali la contesa fra il comune alatrino e la certosa di Trisulti per lo sfruttamento della miniera di ferro della selva d'Eici costituiscono, del resto, inviti non privi di suggestione a precisarne l'effettivo sviluppo.[106]

Tanto maggiore appare l'importanza di un'adeguata lavorazione dei terreni se si tiene conto della sporadicità delle concimazioni. La frammentazione del possesso e la sua organizzazione

[103] L. Fumi, *L'inventario dei beni di Giovanni di Magnavia, vescovo di Orvieto e vicario di Roma*, in « Studi e Documenti di Storia e Diritto », XV (1894), pp. 55-90, 239-261; XVI (1895), pp. 35-56, nel vol. XVI, alle pp. 45-46, 50.

[104] *I registri...* cit., p. 146. Un recente studio di L. De Angelis, *Intorno all'attività di Deo di Buono, fabbro casentinese*, in « Archeologia Medievale », III (1976), pp. 429-446, ha consentito di verificare dell'« attrezzatura agricola con parti in metallo » in uso nel Casentino nella seconda metà del XV secolo (« asce, falci da fieno e dentate, mannaie e mannaiole per potare, pale, pennati, rastrelli, ronconi, sarchielli, scuri, vanghe, zappe e aratri », oltre ai costi, il « peso esatto del materiale usato per la fabbricazione » (p. 430). E' attestato, almeno per gli strumenti « più soggetti ad usura », il ricorso all'acciaio.

[105] Utili considerazioni sulla metallurgia medioevale in R. Sprandel, *La production du fer au moyen âge*, in « Annales. Economies, Sociétés, Civilisations », XXIV (1969), pp. 305-321.

[106] Sintesi della vicenda, che si sviluppa nella seconda metà del XIII secolo, in A. Sacchetti Sassetti, *Storia di Alatri*, Alatri 1967², pp. 99-100. Interessanti riferimenti allo sfruttamento di una vena di ferro in alcuni documenti cornetani: v. *La « Margarita Cornetana ». Regesto dei documenti*, a cura di P. Supino, Roma 1969 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 21), regg. 371, 387, pp. 285-286, 299. Sulle miniere di ferro dello Stato Pontificio nei primi secoli dell'età moderna, v. G. Barbieri, *Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal '400 al '600. Lineamenti*, Roma 1940, pp. 71-89.

su basi individuali riducevano notevolmente le possibilità di pascolo del bestiame stabulante [107] e, con esso, il beneficio derivante ai suoli dal deposito di sostanze organiche. Lo stallatico, disponibile in quantità piuttosto limitata,[108] era, d'altro canto, utilizzato quasi esclusivamente per mantenere la fertilità dei terreni sottoposti a sfruttamento intensivo (orti in primo luogo):[109] poco o nulla restava per i seminativi. Né una più vasta destinazione del *cultum* a produzione foraggera, condizione indispensabile per il potenziamento dell'allevamento stanziale, poteva essere attuata senza il grave rischio di compromettere (tipica « impasse » dell'agricoltura mediterranea) il delicato equilibrio agricoltura (a dominante cerealicola)-pastorizia, fondamento di queste economie.

Non sorprende, in definitiva, né l'assenza negli statuti di diretti riferimenti a pratiche di concimazione, né il rilievo che taluni di essi attribuiscono alla disponibilità di stallatico: significativamente lo statuto di Aspra precisa « ch'el litame che si farrà et starà in la stalla del Commune, sempre si venda per il camerlengo del Commune et diase al più offerente doppo fatto il banno ».[110]

Le ricorrenti menzioni di leguminose, spesso affiancate, talora alternate, a quelle di colture cerealicole,[111] suggeriscono l'ipotesi dell'utilizzazione parziale o integrale del maggese per semine di rinnovo. Certo, il ricorso alle capacità ricostitutive dei legumi doveva rendersi necessario quantomeno per la tutela degli appez-

[107] Numerosi negli statuti i riferimenti a *stabula, arnaria, tende, actegie* (e anche *atregie*): poveri ripari per il bestiame e gli attrezzi, costruiti in legno e con coperture approssimative, quasi sempre collocati *extra domum* (qualche esempio: st. di Campagnano, ed. cit., 36, p. 67; st. di Roviano, ed. cit., 25, pp. 305-306; st. di Olevano Romano, ed. cit., 121, p. 31; st. di Genazzano, ed. cit., 3, p. 128).

[108] Si consideri che l'allevamento laziale è in netta prevalenza collegato alla pratica della transumanza (v. *infra*, pp. 183-185).

[109] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, pp. 210, 241.

[110] St. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 151, p. 472: la rubrica sembra far riferimento ad una stabulazione comune del bestiame, della quale non si ha, comunque, altra traccia nelle fonti esaminate. A Ferentino è punito il furto di strame (statuto, cit., II, 105); analogo provvedimento si legge nello statuto del vicino castello di Tecchiena (ed. cit., 40, « De pena accipientis alicui fimum », pp. 75-76).

[111] Emblematica la lunga e disordinata enumerazione che propone lo statuto di Guarcino punendo i danni arrecati dal bestiame « in grano, ordeo, spelta, farro, ciceribus, milleo, fabis, lentis, faseolis... corniolis et aliis segetibus similibus et sementationibus » (ed. cit., III, 14, pp. 224-225).

zamenti di buona redditività sottoposti ad avvicendamenti più esaustivi. Fra questi, un posto a parte occupano i *ferraginalia*, la cui menzione, accompagnata, perlopiù, a quella di orti e canapaie,[112] ricorre negli statuti della Campagna e della Sabina.[113] Quali siano i prodotti di questi « terroirs »[114] e quali i sistemi di coltivazione su di essi adottati le nostre fonti non dicono purtroppo con sufficiente chiarezza: « Fraginales vero intelligantur ubi sunt satae et positae herbae et arbores ad usum et victum hominum » recita il tardo statuto di Guarcino,[115] mentre quello inedito di Ferentino fa riferimento a « fraginalibus... in quibus

[112] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 84: « erbas de cannapina vel ferraginile » (p. 45); 87, cit.; st. di Genazzano, ed. cit., 9: « orta et ferraginalia curie » (pp. 129-130); st. di Ferentino, cit., IV, 6: « in ortis in quibus sint olera seu in fraginalibus... in quibus sint herbe seu fructus »; IV, 7: « in ortis seu fraginalibus alienis »; st. di Guarcino, ed. cit., III, 15, « De bestiis damnum dantibus in ortis seu fraginalibus » (pp. 224-225); st. di Alatri, ed. cit., IV, 11: « in feraginali, orto, aut canapina seminata » (pp. 225-226). Lo statuto di Aspra Sabina, pur senza affiancarne la menzione a quella di orti e canapaie, colloca i *ferraginalia* fra i terreni fatti oggetto di speciale protezione: ed. cit., III, 84: « ...se alcuna persona farrà herba o herbe nelle biade d'altri o legumi overo in ara o cortina o ferraginile o in terra giffata... » (p. 439).

[113] Non si ha alcuna menzione di *ferraginalia* nella legislazione del Patrimonio; riferimenti a *clausurae bladatae* (st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 239, 240, pp. 140-141; lo statuto di Castel Fiorentino tratta, inoltre, di « locum reclusum ubi esset bladum »: a. 1298, ed. cit., 52, p. 325) fanno pensare, comunque, all'esistenza in questa regione di appezzamenti con analoghi connotati colturali. Sulla presenza di *ferraginalia* nell'Italia settentrionale si è recentemente interrogato M. Montanari (R. Comba, V. Fumagalli, M. Montanari, G. Sergi, A.A. Settia, *Agricoltura, incastellamento, società, istituzioni nel Lazio medievale di Toubert*, in « Quaderni Storici », 32 (1976), pp. 766-792, alle pp. 773-774); pur rilevando la mancanza di ogni riferimento esplicito ad essi, sulla base di « pochi spunti, pochi indizi », egli formula l'ipotesi che « forse anche l'Italia del Nord ha conosciuto i suoi "ferraginalia" » (p. 774).

[114] Il termine ricorrente negli statuti ad indicare la produzione dei « ferraginalia » nel suo complesso è quello di *ferragine* (st. di Tivoli, ed. cit., IV, 239, p. 228; st. di Guarcino, ed. cit., III, 13, pp. 222-223; st. di Alatri, ed. cit., IV, 21, pp. 230-231). P. Sella nel suo *Glossario Latino-Italiano. Stato della Chiesa-Veneto-Abruzzi*, Città del Vaticano 1944 (Studi e Testi, 109), senza peraltro distinguere fra prodotto (*ferragine*) e luogo di produzione (*ferraginale*), identifica il primo con il « grano, l'orzo in erba » (p. 235), escludendo, dunque, ogni presenza di leguminose.

[115] St. di Guarcino, ed. cit., III, 15, cit. Fra i documenti riguardanti i monasteri di San Luca e di Sant'Agnello di Guarcino, editi da G. Floridi, due (a. 1333 e 1339) trattano specificamente di *ferraginalia*: in un caso, « quodam ferraginale positum in tenimento Guarceni » è oggetto di donazione da parte di un privato al monastero di S. Luca, nell'altro, Andrea Pascale, « ballivus curie in Guarcino », delibera « quod nulla persona cum bestiis vel sine bestiis transitum faciat in eundo vel redeundo » per il *ferraginale* posseduto dallo stesso monastero « iuxta rem ecclesie Sancti Petri et viam publicam » (*Le pergamene...* cit., docc. 6, 7, pp. 157-160).

sint herbe seu fructus ».[116] Conviene a questo punto ricordare che il termine *farrago* sta ad indicare per gli agronomi dell'età classica la messe di cereali (orzo o farro) e legumi (con prevalenza della veccia) seminati insieme (« admixta »),[117] da destinare all'alimentazione del bestiame.[118] In via di mera ipotesi (guardandosi, certamente, dallo stabilire azzardate equazioni semantiche), potranno dunque vedersi consociate (o magari alternate) nell'ambito dei *ferraginalia* medioevali le due colture.

Una rubrica dello statuto ferentinate che, nel punire i danni provocati da bestiame grosso in orti e *ferraginalia*, non applica, al contrario di quanto accade per le vigne e gli arativi, alcuna distinzione sulla base del periodo, attestando indirettamente la continuità del loro ciclo produttivo,[119] fa supporre l'effettiva presenza fertilizzante delle leguminose. L'alta redditività di questi appezzamenti è peraltro chiaramente indicata dallo statuto di Cave del 1307, che fissa nel caso di una loro invasione da parte di animali ammende superiori a quelle previste per i danni inferti ad ogni altro tipo di coltura.[120] E' anche probabile che, ricostituendosi la loro capacità produttiva per via naturale, i *ferraginalia* dispensassero dalle assidue concimazioni necessarie per le colture ortive.[121] A queste dovevano, nondimeno, contendere i terreni

116 St. di Ferentino, cit., IV, 6.

117 VARRONE, *Res rustica*, I, 31, 5; PLINIO IL VECCHIO, *Naturalis historia*, XVIII, 142.

118 VARRONE, *ibidem*. Con tale destinazione contrasta manifestamente quanto enunciato dagli statutari di Guarcino; la definizione da essi proposta non può, tuttavia, considerarsi vincolante su un piano più generale.

119 St. di Ferentino, cit., IV, 7, « Quod bestie grosse non intrent vineas neque ortos temporibus infrascriptis »: « ...Et si dicte bestie invente fuerint in ortis seu fraginalibus alienis quocumque tempore solvat dominus ipsarum pro qualibet solidos II... ».

120 St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 87: « Item, quod si bos dampnum dederit in quacunque re, excepto ferraginili, pro sfugitura solvat pro pena curie, de die .IIII. denarios, de nocte, .VI. denarios, pro guardatura solvat, de die, .IV. denarios, de nocte, .VIII. denarios, et custos solvere teneatur tam de die quam de nocte .V. sollidos; et si in ferraginili, pro sfugitura .IV. denarios dieque noctuque, pro guardatura, de die, .VIII. denarios, et de nocte, .XII. denarios, et emendet dampnum; et custos simili modo solvere teneatur ut supra... » (p. 45).

121 Proprio per quest'aspetto e, più in generale, per il minor carico di lavoro richiesto, i *ferraginalia* dovevano differenziarsi, sotto il profilo agronomico, dagli orti (cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 215-216). Più difficilmente sostenibile come tratto distintivo fra i due « terroirs », il fatto che, diversamente dagli orti, « les *ferraginalia* semblent n'avoir associé que très rarement l'arbre à leurs cultures spécialisées » (*ibidem*, p. 215): testimonianza in senso opposto reca la definizione proposta per il *ferraginale* dallo statuto di Guarcino (cfr. *supra*); si aggiunga che la proprietà fondiaria dell'Ospedale di

irrigui non lontani dall'habitat: lo statuto di Alatri ne rivela la presenza all'interno della cinta muraria,[122] mentre per Ferentino si hanno diverse testimonianze della loro collocazione « prope muros civitatis ».[123]

Deboli tracce troviamo nelle fonti esaminate della pratica migliorativa del sovescio, legata anch'essa alla coltivazione dei legumi e consistente nell'interrare le piante (lupini, vecce) o i loro resti vegetali (ad es. i gambi del fagiolo) allo scopo di arricchire la riserva d'azoto dei terreni. Riferimenti indiretti al sovescio di lupini sembrano contenere gli statuti di Cave e di Olevano Romano,[124] mentre a Castel Fiorentino la pratica appare legata alla coltivazione dei ceci e dei piselli.[125]

A predisporre al dissodamento e alla semina i terreni con-

S. Spirito in Sassia nella campagna ferentinate (sec. XV) annovera, dal canto suo, due *ferraginalia* (su tre complessivi) detti *cum olivis* (cfr. A. CORTONESI, *Un elenco di beni dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia nel Lazio meridionale alla metà del '400*, in questo « Archivio », XCVIII (1975), pp. 55-76, a p. 72). Considerando che tre dei cinque documenti proposti da P. Toubert come « rares exceptions » attestano entro i *ferraginalia* la coltivazione di olivi, si può ipotizzare che almeno la presenza di questa pianta non fosse insolita nell'ambito di questi appezzamenti.

[122] St. di Alatri, ed. cit., I, 18, « De electione custodum camporum »: « ...Teneanturque similiter custodire ferraginalia intra et extra civitatem, accusareque ibi damnum dantes et flondantes cum flondis aut lapides proiicientes cum manibus... » (pp. 113-115).

[123] St. di Ferentino, cit., V, 42, « Quod habentes ortum prope muros civitatis tenea[n]tur ipsos muros aptare »: « ...Volumus autem quod potestas teneatur proprio iuramento murum civitatis prope fraginale Sancte Marie Maioris infra spatium duorum mensium post publicationem presentis statuti facere reparari... »; v. inoltre il mio *Un elenco di beni...* cit., pp. 66, 72.

[124] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 99: « Item, quod a kalendis mensis aprilis in antea boves per lupinariam ire valeant sine pena... » (p. 47); st. di Olevano Romano, ed. cit., 130, « De lupinariis »: « Item quod si quis damnum dederit cum aliquibus bestiis in lupinariis, puniatur ut de aliis bladis; salvo quod a die primo maii in ante possit in dictis lupinariis cum bobus accedere et pascere sine banno... » (pp. 33-34). Quanto Piero de' Crescenzi scrive sul sovescio di lupini autorizza l'ipotesi che proprio con il ricorso a tale pratica si motivi il divieto di pascolo sancito dalle rubriche in questione, come pure la sua abrogazione in determinati periodi dell'anno: i lupini « ovvero per terra ovvero per vigna ingrassare ovvero per seme ricorre, si seminano: i quali per la prima cagione ne' campi ovvero in vigne si spargono del mese d'agosto, o colte l'uve, e cuopronsi con le marre ovvero con aratro. E poi del mese d'Aprile o di Maggio, o quando a conveniente grandezza saranno venuti, sono da arrovesciargli sotterra, e così ingrassano i campi e le vigne a modo di letame, e fannole fruttifere ». *Trattato...* cit., I, p. 270).

[125] St. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 54: « Nullus coligat cicera seu pisellos alterius, ad penam .V. soll., et dampnum emendet in duplum domino rei, nec mittat bestias inter eas postquam evalse fuerit [sic]... » (p. 344): la pratica del sovescio è, del resto, solo una *possibile* motivazione del divieto di pascolo.

quistati al manto boschivo si rendeva, invece, necessario il ricorso alla pratica del debbio,[126] i cui rischi trovano chiara denuncia nello statuto di Aspra Sabina: viene punito con la pesante ammenda di cento soldi e la riparazione del danno « chi metterà foco in la cesa sua o d'altri, e brugiarà fuor di detta cesa per spatio et oltre cinquanta passi ».[127]

L'eventualità di incendi accidentalmente appiccati ai boschi e alle colture [128] è, comunque, valutata dalla legislazione laziale soprattutto in riferimento alla combustione delle stoppie.[129] Tale operazione, intesa a tutelare la produttività dei seminativi, desta preoccupazione anche per il danno che può recare al raccolto giacente sui campi; non la si autorizza, pertanto, normalmente « usque ad festum sancte Marie de mense augusti ».[130] Nella circostanza gli statutari impongono ai coltivatori l'adozione di precise misure precauzionali: il rischio particolare che comporta la combustione della cotica erbosa su seminativi adiacenti a vigneti o castagneti motiva, a Gradoli, per chiunque intenda « mictere

[126] Sull'argomento utili considerazioni di carattere generale svolge l'articolo di E. SERENI, *Il sistema agricolo del debbio nella Liguria antica*, in « Memorie dell'Accademia lunigianese di scienze, lettere ed arti "Giovanni Capellini" », XXV (1953), pp. 11-29; non contiene, purtroppo, riferimenti all'agricoltura italiana il volume di F. SIGAUT, *L'agriculture et le feu. Rôle et place du feu dans les techniques de préparation du champ de l'ancienne agriculture européenne*, Paris 1975.

[127] St. di Aspra Sabina, ed. cit., I, 20, pp. 398-399; cfr. anche st. di Guarcino, ed. cit., II, 53, pp. 180-181: riferimento a « ignem [missum] in sodalibus ». Il più tardo dei due statuti di Cave prevede sanzioni per chi, avendo appiccato il fuoco « in aliquo proprio vel alieno loco », abbia provocato l'incendio dell'« intergo curie » o del « Mons Tyneosus » (a. 1307, ed. cit., 92, 97, pp. 46, 47); si noti che per il termine *intergo* può ricavarsi dal contesto d'uso il significato di « zona boscosa » (cfr. *ibidem*, 83, 93, 95, pp. 45-47).

[128] « ... non studiose autem incendium fuisse positum intelligatur si delinquens ingem sive incendium posuerit in re sua propria vel conducta, et ipsum incendium causauliter traxvolaverit ad locum alterius persone » (st. di Roccantica, ed. cit., agg. a. 1327, 138, pp. 103-104).

[129] St. di Tivoli, ed. cit., III, 193, p. 216; st. di Cave, a. 1307, ed. cit., 80, p. 44; st. di Olevano Romano, ed. cit., 131, p. 34.

[130] Gli « Statuta Bobatteriorum Urbis » dispongono che « nullus audeat vel presumat mittere ignem in stipulis vel aliis locis casalium Urbis vel tenimenti[s] aliis circumstantibus ad dicta casalia ante festum Assumptionis beate Marie virginis de mense augusti » (cit., f. 35r., [83]). Lo stesso divieto vige a Ferentino, a meno che « propter tempore oportunitatem seu recollectiones celerius factas vel alia iuxta causa » il consiglio generale non abbia deliberato diversamente (statuto, cit., II, 61). A Gradoli, invece, è il *camerarius* che, l'ultima domenica di luglio, deve convocare il consiglio generale e chiedere quando sembri opportuno che si dia fuoco alle stoppie; ma « si in dicto consilio non deliberaretur », anche in questo caso « nulli liceat ponere ipsum ignem in possessionibus suis usque ad festum Sancte Marie de mense augusti » (st. di Gradoli, ed. cit., 103 bis, pp. 22-23).

ignem », l'obbligo di fare « cessam spatio .V. sulcorum circum circa possessiones suas », e di richiedere, comunque, il consenso di confinanti e vicini;[131] analogamente, chi fra i Bagnoregesi possegga terre « iuxta... silvam Carbonarie » dovrà in luglio isolarle dal boschivo conducendo all'interno « rostam, per octo pedes circumcircha ».[132] Tanta prudenza non vale, tuttavia, ad evitare che l'operazione abbia talora un esito infelice: il 26 agosto 1378, alla presenza del notaio Francesco di Giovanni di Romano, due coltivatori tiburtini si affidano ad un lodo arbitrale per la valutazione del danno prodotto « cum igne in vineis canneto et sepe dicte vinee ».[133]

Avvenuta la semina e trascorsa la pausa invernale, altre operazioni sono richieste per assicurare al processo di crescita e maturazione delle messi i migliori risultati. La legislazione ferentinate dispone in proposito che ciascun *colonus* debba « per totum mensem martii zapporizare » e, entro la metà di maggio, « mundare ipsam terram et purgare et destruere exinde herbas nociferas » sì che il grano « remaneat sine herbis nocivis et recolligatur purum et bonum ».[134]

Non sembra casuale che la normativa riguardante le pratiche colturali, peraltro di rado ricorrente negli statuti laziali, compaia soltanto nelle redazioni più tarde. Volta a garantire al locatore il massimo reddito, essa è frutto del consolidarsi di un ceto di piccoli e medi proprietari fondiari, del cui impegno in altri settori

131 *Ibidem*, 105, p. 23.

132 St. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 261, pp. 152-153. Lo statuto di Castel Fiorentino (a. 1298) stabilisce che colui che abbia appiccato il fuoco alle stoppie in prossimità della « silva Plani Rotundi » debba « invocare et petat ad iuvamen homines dicti castri semel, bis et pluries ad rostam fatiendam » (ed. cit., 51, p. 325); la redazione del 1305 precisa che si dovrà fare « rostam de quattuor sulcis ad minus iuxta dictam silvam » (ed. cit., 60, p. 345). Per *rosta* (termine che ricorre nei soli statuti del Patrimonio) deve intendersi una sorta di barriera antincedio realizzata « rimovendo o sotterrando... le materie accendibili » (*Statuto della Città di Bagnoregio...* cit., Glossario, pp. 238-239).

133 *I registri...* cit., p. 29.

134 St. di Ferentino, cit., V, 33, « Quod laboratores et coloni terrarum teneantur zapporizare et purgare terram tempore debito »: chi non si sia attenuto a quanto disposto « perdat partem suam grani et puniatur pena centum sollidorum ». Più genericamente, gli statuti dei bovattieri romani obbligano « quicunque receperit ab aliquo bobaterio aliquam quantitatem grani seu ordei vel alterius cuiuscunque bladi ad pomedium » a « bene et diligenter mundare et colere et alia facere que in talibus requiruntur, debitis temporibus, ad usum et consuetudinem boni laboratoris (cit., f. 20r., [46], « De grano et blado dato ad post medium »); sulla locazione *ad pomedium*, v. nota 77.

dell'economia cittadina e nella stessa vita politica assai poco fino ad oggi si conosce. Si può aggiungere che il progressivo, più netto articolarsi a livello economico-sociale delle comunità laziali fa supporre l'affievolirsi della pressione su di esse esercitata, per secoli e sotto ogni profilo, dall'aristocrazia feudale; tempi, contenuti e limiti del processo indicato restano, comunque, pressoché tutti da verificare.

Né soltanto in relazione alle diverse operazioni agricole gli statuti intervengono a disciplinare il rapporto fra concessionario e *dominus terrae*. Il proprietario che abbia stipulato un contratto d'affitto con canone parziario [135] è, infatti, interessato ad ogni aspetto della conduzione che possa riflettersi sull'entità del raccolto: in primo luogo, ben si comprende, al fatto che il terreno venga coltivato nella sua intera estensione. Significativamente, la legislazione bagnoregese, oltre ad imporre di « bene et legaliter colere et laborare in maiese et cultura ad modum et usum legalis et boni laboratoris, temporibus et mensibus condecentibus, et secundum conventiones et pacta habita inter ... partes », precisa la quantità di grano ed orzo dovuta al proprietario nel caso in cui il conduttore « ipsas seu aliquam partem ipsarum possessionum et terrarum dimitteret et non seminaret in maiese et in culta »;[136] anche a Ferentino viene esplicitato l'obbligo di lavorare « terram

[135] Il riferimento ai tipi di contratto in uso è negli statuti esaminati quasi sempre incidentale e generico: st. di Roma, ed. cit., I, 83, 85, 89, 90, pp. 53-55, 57; III, 9, pp. 205-206; st. di Bagnoregio, ed. cit., II, 88 (v. *infra*); st. di Civitavecchia, ed. cit., II, 61, p. LXI; st. di Ferentino, cit., III, 33. La locazione di terreni sembra comportare in prevalenza una corrisposta parziaria, ma potendo il dato riflettere sia l'effettiva, più ampia diffusione di questo canone, che la più accurata regolamentazione da esso richiesta in materia di pratiche colturali e per la ripartizione del prodotto, appare tanto più necessaria la verifica dei documenti.

Circa gl'interventi legislativi sui contratti agrari si dispone d'interessanti contributi: G. CHITTOLINI, *Legislazione statutaria in materia di contratti agrari in Toscana nel tardo Medioevo*, relazione svolta in occasione del convegno pistoiese sopra ricordato (v. nota 43); G.B. PASCUCCI, *Contratti agrari nel diritto statutario bolognese del secolo XIII*, Bologna 1960. Utili considerazioni di carattere generale svolge in materia P. CAMMAROSANO in *Le campagne nell'età comunale...* cit., pp. 139-140.

[136] St. di Bagnoregio, ed. cit., II, 88, cit.: in caso di mancata coltivazione, « teneatur ipse conductor vel eius heredes, pro qualibet starata terre date ad medium, quatuor starios grani in maiese, et quatuor starios ordei in culta, et de terra data ad tertium pro qualibet starata in maiese unum starium grani, et in culta unum starium ordei, et idem intelligatur si minus redderetur quam quartum ».

... in omni latere, ita quod non remaneat soda in aliqua parte ».[137]

I diritti del locatore sono altresì tutelati nel delicato momento della raccolta e della ripartizione del prodotto: senza la sua autorizzazione non si potrà mietere né battere il grano;[138] perché, poi, non venga ingannato « in receptione portionis ... debite », si vieta anche di rimuovere i cereali « de area vel campo ».[139]

Non altrettanto solleciti si mostrano gli statutari laziali nel tutelare il lavoro dei *conductores,* dei quali si limitano, di solito,

[137] St. di Ferentino, cit., V, 30, cit.: qualora il coltivatore non abbia rispettato le norme *de cultura agri* fissate dalla rubrica (cfr. anche p. 112) « satisfaciat domino terre illud quod debuisset recipere ipse dominus si ipsa terra esset bene culta vel secundum fructum similium terrarum circumstantium. Et partem fructuum promissam domino integre restituat etiam si non esset questio de cultura. Et nihilominus si contra predicta fecerit laborator ultra emendam damni teneatur ad penam .X. librarum denariorum pro medietate comuni et pro alia medietate accusatori in quolibet casuum predictorum quo contravenerit. Super quibus potestas possit summarie procedere et penam auferre absque alia sententia inmediate quod sibi constiterit plene de mala cultura. Ad quam videndum et de damno terre stetur et credatur dicto duorum laboratorum ponendorum per potestatem vel notarium Ferentini ad petitionem domini dicte terre, quorum relatio scribatur in actis; ad quam penam exigendam sufficiat testimonium predictorum ».

[138] *Ibidem,* II, 69, « Quod laboratores terrarum et vinearum non audeant metere granum et mustum absque licentia »: « Item statuimus quod socii parciarii et laboratores vinearum vel terrarum non audeant metere vel battere granum seu aliquid quodcumque frumentum vel vineam vindemiare aut mustum de vino exprimere nisi prius domini rei requisiverit... »; nel caso, tuttavia, che il proprietario abiti « extra civitatem », sarà sufficiente il consenso di eventuali « procuratores vel familiares sive domesticos ». Analogamente, lo statuto di Civitavecchia dispone « che nullo lavoratore de terra d'altri che renda parte, overo ad certa rendita, o vero ad rendere lo seme, o vero per altro modo possa tritare le biade de quella terra la quale gli è stata allocata, che prima deve rechiedere lo allocatore o vero lo patrone de la terra ad pena de libre V, de la qual pena la meza parte sia del comune et l'altra meza de lo allocatore »; il concessionario è, altresì, tenuto a recare al locatore la parte del raccolto dovutagli « subito nante che porti ad casa le sue biade che havarà de le decte terre » (ed. cit., II, 61, p. LXI).

[139] « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 22v., [54], « Quod nullus laborator removeat frumenta de area vel campo sine licentia domini tenimenti »; si veda inoltre: st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 174, « Quod laborantes terram non possint extrahere bladum de possessione sine licentia domini »: tuttavia, « si dominus vel locator, congruo loco et tempore requisitus, recusaverit conductori licentiam dare », questi potrà « dictos fructus extrahere et mensurare coram duobus testibus, et ipsos portare ad domum domini possessionis, expensis dicti locatoris pro parte ipsius »; si aggiunge che qualora « dictus laborator ob hoc substinuerit aliquod dampnum, locator eidem reficere teneatur » (pp. 107-108). Anche a Ferentino è stabilito che nessun concessionario possa « dividere vel partire... bladum cuiuscunque generis in area... nec etiam portare vel dimittere... partem domini terre in area sine presentia dicti domini terre »: a meno che, si precisa, per quanto avvertito, il proprietario non si presenti (cit., V, 20).

a confermare i diritti in caso di vendita della terra.[140] Del tutto eccezionale il caso della legislazione capitolina che si preoccupa di garantire agli affittuari condizioni di massima stabilità, disponendo, fra l'altro, « Quod propter canonem non solutam non cadatur a possessione ».[141] A spiegare le ragioni di tale atteggiamento sarà, del resto, sufficiente considerare come lo statuto romano del 1363 sia precipuamente espressione di quei ceti popolari che, con il regime della « Felice Società dei Balestrieri e dei Pavesati », hanno conquistato la direzione politica del comune.[142]

* * *

I lavori di mietitura, raccolta e trebbiatura dei cereali costituiscono argomento di rubriche statutarie che sono fra le testimonianze più preziose in materia. Fondamentali scadenze del calendario agricolo, tanto la mietitura che la battitura vedono la più ampia mobilitazione di manodopera salariata; in diversi statuti si ha menzione di lavoratori forestieri che, organizzati talora alle dipendenze di « conductores operariorum »,[143] si affiancano per l'occasione ai residenti. I legislatori viterbesi, incaricando il podestà di vigilare affinché « postquam Viterbium vene-

[140] St. di Bagnoregio, ed. cit., II, 104, « Quod vendens possessionem alicui ius laboratoris conservet illesum » (p. 71): si aggiunge, « non obstante quod in instrumento allocationis ius laboratoris non fuerit servatum », ciò che evidenzia il carattere integrativo e correttivo della normativa statutaria rispetto alle clausole contrattuali. Analoga disposizione nello statuto di Ferentino: cit., V, 79 « Quod venditor alicuius possessionis date ad laborandum pars laboratoris non includatur [sic] ».

[141] St. di Roma, ed. cit., I, 85, cit.; si vedano anche: I, 83, « De locationibus », cit.; 89, « De domino proprietatis cessantis petere pensionem », cit.; 90, « Quod fiat relatio legitime successionis quod propter pensionem non solutam tempore consueto non cadat a iure qui locationem habet », cit. È compito dei *Senatores Urbis* in prima persona « locationes factas et fiendas civibus Romanis et districtualibus in perpetuum et ad tertiam vel ad quartam generationem seu ad tempus brevius manutenere et conservare et ipsos et eorum possessiones defendere absque alia mala seu sophistica interpretatione » (III, 9, « De iuramento senatoris », p. 205).

[142] Cfr. J. C. Maire-Vigueur, *Classe dominante...*, cit., pp. 17-22; attento soprattutto alla vicenda politico-istituzionale lo studio di A. Natale, *La Felice Società dei Balestrieri e dei Pavesati a Roma e il governo dei Banderesi dal 1358 al 1408*, in questo « Archivio », LXII (1939), pp. 1-176.

[143] St. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 41, p. CX; la figura del « conductor operariorum » compare anche nel duecentesco statuto di Campagnano: ed. cit., 65, p. 73.

rint messores, non vadant ad partes alias ad metendum »,[144] sottolineano l'importanza della loro presenza; diversamente, quelli di Civitavecchia sembrano preoccupati dell'eccessiva mobilità del salariato agricolo: « Nullo forestiero », dispongono, « venga da kalende de Magio fino ad kalende de Novembre ad conducere li operarii... né alcuno li levi di Civitavecchia ».[145] « Messores forenses » operano anche nel castello di Cave, dal cui statuto sono vincolati a versare alla *curia* signorile dodici denari.[146] Alla metà del XIII secolo, la stessa somma è richiesta « pro pedagio » ai mietitori delle campagne viterbesi, cui viene garantito in cambio il tranquillo attraversamento del distretto cittadino.[147]

Raccolto in covoni (*grembiae* o *gregnae*, *pignones*, *manipuli*) e biche (*varchiones*), giacente sui campi o « cohadunatum in ara », il grano è oggetto di specifica tutela legislativa.[148] L'operazione stessa del trasporto ai luoghi della trebbiatura, per il quale si ricorre a tregge (*tragliae*) e carri (*carri*, *carrectae*),[149] induce a precise misure in difesa della proprietà: a Civitavecchia vengono penalizzati « quelli tritano carrucolano et carreggiano la biada nanti mattino ».[150]

Più ampi riferimenti contengono le fonti esaminate circa la battitura, che sembra effettuarsi tanto a braccia che con ricorso ad animali (ad asini soprattutto).[151] Gli statutari viterbesi, inten-

[144] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 86, « De pena ducentium messores extra Viterbium » (p. 239).

[145] St. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 41, cit.

[146] St. di Cave, a. 1296, ed. cit., 43, p. 26; a. 1307, ed. cit., 45. La rubrica 9 dei due statuti stabilisce, tuttavia, « quod messores qui metent nobilibus non teneantur solvere plazam » (p. 20).

[147] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 13, « De pedagio messoris » (p. 152); la riscossione è affidata a *pedagerii*.

[148] Dure ammende sono intese a scoraggiare il furto di covoni (st. di Tivoli, ed. cit., IV, 237, p. 228; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 256, pp. 147-148; st. di Civitavecchia, ed. cit., II, 48, p. LVI) e il pascolo in prossimità di essi (st. di Bagnoregio, IV, 247, pp. 143-144; st. di Guarcino, ed. cit., III, 19, pp. 226-229; st. di Ferentino, cit., IV, 14, 15).

[149] St. di Ferentino, cit., III, 51, « De pena accipientis aratrum vel trallìam »; « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 37r., [90], « De incidentibus aratrum et alia instrumenta »: « [I]tem quod nullus incidat vel aliter deguastet aratrum seu iugum aut guram vel tragliam aut traglionem seu carrum vel carrectam alterius... »; « messores, adunatores, tragliatores » sono fra coloro « qui intelligantur esse de arte bobacteriorum » (f. 8v., [20]). Lo statuto di Rigatti impone agli « habitatores » di prestare opera « ad metendum » e « ad carregiandum retes grani » sulle terre condotte in economia dai signori (ed. cit., 2, p. 879).

[150] St. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 42, p. CX.

[151] A Vicovaro chi possegga « iumentum armenticium aut indomitum vel

dendo evidentemente cautelarsi da un esodo della manodopera che potesse creare difficoltà ai produttori locali, stabiliscono che « tritatores et bactitores non vadant ad alias partes quam ad partes et tenutas Viterbii ad bactendum et tritandum », e ribadiscono con fermezza: « in Viterbio stent ».[152] Apprendiamo dalla stessa rubrica che i « bactitores » sono pagati con una quota del prodotto, ciò che trova conferma, per la stessa provincia del Patrimonio, nei trecenteschi statuti di Castel Fiorentino [153] e di Bagnoregio;[154] in quest'ultimi si ha, peraltro, testimonianza del ricorso a *bactitores forenses*. Ancora, per chi rechi alla trebbiatura capi di bestiame, è previsto un compenso in natura (*collaticum*) proporzionale al numero degli animali impiegati.[155] Ulteriori, interessanti ragguagli sull'operazione vengono dagli statuti dei bovattieri romani, che attestano l'ingaggio di *forcinatores* « ad extrahendum paleas de trita ». I redattori dello statuto vincolano al mantenimento degl'impegni presi tanto il datore di lavoro che i salariati, definendo in particolare gli obblighi di ciascuno nel caso in cui le operazioni debbano essere interrotte per la pioggia: viene in questo modo garantito il regolare proseguimento e compimento della battitura.[156]

Se « casalia » e « tenimenta » della Campagna Romana, costituenti nel tardo Medioevo le grandi cellule di un tessuto produttivo d'impronta speculativa, sono gestiti, anche per quanto riguarda la loro messa a coltura, con ampio ricorso alle prestazioni del salariato,[157] ben poco è dato di conoscere dell'incidenza di quest'ultimo nel processo di produzione proprio dell'hinter-

quod bardam vel salmam non deferat » è esonerato dai servizi di raccolta e trasporto della legna, ma deve recarsi con l'animale « ad tritulandum ad aream curie duobus diebus »; nel caso in cui « curia laborerium non haberet », il proprietario è tenuto a versare « duodecim denarios per diem pro iumento » (statuto, ed. cit., 31, p. 10). Fra i *servitia* che numerosi *homines* residenti in Monte S. Giovanni devono rendere alla Cattedrale verolana (probabilmente alla metà del secolo XII) figurano anche prestazioni con asini « ad aream et silvam »: per la battitura dei cereali e il trasporto della legna (G. Falco, *Note in margine al Cartario di S. Andrea di Veroli*, in Id., *Studi...* cit., pp. 705-738, a p. 735, già pubblicato in questo « Archivio », LXXXIV (1961), pp. 195-227).

[152] St. di Viterbo, a. 1251-1252, IV, 161, p. 258.

[153] St. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 26, pp. 321-322; a. 1305, ed. cit., 29, p. 340.

[154] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 288, p. 166.

[155] St. di Castel Fiorentino, *ibidem*; st. di Bagnoregio, *ibidem*.

[156] « Statuta Bobatteriorum Urbis », ff. 24r.-25r., [60], « De modo servando in tritulationibus frumentorum per iumentarios et forcinatores ».

[157] Cfr. *supra*, p. 116.

land" laziale. Nell'agro cornetano, zona di abbondante produzione cerealicola, fondamentale sostegno per l'approvvigionamento di Roma, si recano nella stagione invernale « ad laboricia facienda » uomini « de Nursia et Montanearum partibus », il cui contributo appare indispensabile.[158] E', tuttavia, presumibile che l'accentuato frazionamento del possesso fondiario e il prevalere (ovunque non esistessero solidi collegamenti con i maggiori mercati cittadini) di tratti economici sussistenziali riducessero generalmente il ruolo degli *operarii* agricoli ad una sporadica complementarietà alle fatiche del piccolo e medio proprietario terriero.[159] Muti, purtroppo, a questo riguardo, gli statuti offrono frammentarie informazioni su altri aspetti del lavoro salariato: intesa a disciplinare ed agevolare in qualche modo l'ingaggio di manodopera giornaliera, una rubrica dello statuto viterbese indica le piazze dove « laboratores et operarii » delle diverse *portae* cittadine dovranno riunirsi « ad accipiendas operas »;[160] in tema di salario interviene, invece, la legislazione di Cave, affidando a quattro « homines » designati « duo per dominos et duo per massarios » l'incarico di « assectare... mercedes operariorum et similium in dicto castro ».[161]

[158] *La « Margarita Cornetana »...* cit., reg. 479, p. 356; su questo documento, cfr. anche P. Supino Martini, *Una crisi economico-sociale a Corneto nella seconda metà del XIV secolo*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*, Roma 1974 (Studi Storici, fasc. 83-92), II, pp. 927-943, a p. 939.

[159] Gli studi sul salariato agricolo nell'Italia medioevale, che pur hanno segnato recentemente dei progressi, possono dirsi ancor oggi nella fase iniziale; è ancora una volta per la Toscana che ci troviamo a disporre del maggior numero di contributi specifici: v. L.A. Kotel'nikova, *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, trad. it., Bologna 1975, pp. 317-327; D. Balestracci, *Il memoriale di Frate Angiuliere, granciere a Poggibonsi. Note sul salariato nel contado (1373-1374)*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », XVII (1977), pp. 79-129; con riferimento alla Sicilia, interessanti notazioni negli articoli di O. Cancila, *Contratti di conduzione, salari, prezzi nell'agricoltura trapanese del '400*, *ibidem*, X (1970), pp. 309-330, alle pp. 318-322 e C.M. Rugolo, *Agricoltura e classi rurali nel messinese (Ricerche su documenti inediti del sec. XV)*, in « Archivio storico per la Sicilia Orientale », LXX (1974), pp. 237-265, alle pp. 259-265.

[160] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 245: « ...laboratores et operarii portarum S. Mathei et S. Sisti stent et esse debeant ad accipiendum operas in platea S. Stephani; et laboratores et operarii aliarum duarum portarum stent in platea S. Silvestri; sub pena .V. solidorum. et potestas hoc preconiçari faciat per Civitatem, ut ab hominibus sciri possit; et non sedeant priusquam operas accipiant, sub eadem pena » (p. 215).

[161] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 107, p. 48; a proposito dei designati « per massarios » si aggiunge significativamente: « qui massarii intelligantur hoc facere posse eximente auctoritate dominorum ». Ai quattro compete inoltre « mo-

Il provvedimento ora ricordato invita, peraltro, a sottolineare come non manchino, anche con riguardo ai distretti castrensi, attestazioni del ricorso a lavoratori salariati; la scarsità di riferimenti a prestazioni di « corvées »,[162] autorizza, del resto, a ipotizzare il loro impiego nella coltivazione dello stesso *demanium* signorile.[163]

* * *

Delle varie attività connesse alla produzione e al consumo dei cereali, quella del mugnaio trova negli statuti esaminati la più dettagliata ed insistente regolamentazione. Se l'unico tipo di mulino cui si ha riferimento è quello ad acqua, nettamente differenziata ne appare la gestione a seconda che esso si trovi su territorio di dipendenza comunale o signorile. Proprietario di tutti gl'impianti esistenti nell'ambito del *tenimentum*, il *dominus castri* esercita sulla molitura il proprio monopolio;[164] diversa-

derari et assectare omnes res que venduntur... commestibiles et potabiles et que venduntur per artifices dicti castri ».

[162] Il solo che possa registrare è proposto dagli statuti di Cave nella già ricordata rubrica 34 (prestazioni di *operae bovum* e *ad forcinas*).

[163] Per quanto obbligati, qualora i signori lo richiedano, « ad laborandum vineas curie » gli abitanti di Cave riceveranno « pro qualibet die .X. denarios; alias nullus ire teneatur » (st. di Cave, a. 1296, ed. cit., 26, p. 23: invariata nella redazione del 1307 dove compare, tuttavia, come rubrica 25). Ad Olevano, coloro « qui ad operas ire consueverunt » devono, quando sia necessario, lavorare per la *curia*, dando ad essa la precedenza su altre eventuali richieste: « et recipiant tot denarios pro ipsa opera quot ab alio invenirent pro illa iornata » (st. di Olevano Romano, ed. cit., 19, « De operibus prestandis Curie ad denarios », p. 6); da aggiungere, comunque, che in quest'ultimo caso non si ha alcun esplicito riferimento all'impiego degli operai in attività collegate alla agricoltura.

[164] St. di Roviano, ed. cit., 11, « Quod quilibet teneatur et debeat ire ad macinandum ad molendina Curie, et solvere molituram dicte Curie » (p. 302); st. di Olevano Romano, ed. cit., 29, p. 8; st. di Genazzano, ed. cit., 12, p. 130; esempi possono trarsi anche dagli statuti castrensi del Cicolano: st. di Petrella Salto, ed. cit., 6, p. 864; st. di Castel di Tora, ed. cit., 15, p. 877; st. di Mareri, ed. cit., 6, p. 891; st. di Staffoli, ed. cit., 9, p. 895. Lo statuto di Petrella esplicita il divieto di « hedificare molendinum vel valcheriam sine voluntate et licentia... domini » (ed. cit., 27, p. 867).

La manutenzione della chiusa, delle ruote, delle mole e dei canali di derivazione delle acque grava costantemente sugli *homines castri*: st. di Vicovaro, 27: « Item, quod paratam et antiquum sceptum molarum et balcarum curie homines teneantur manutenere et reficere et actare, sicut consuetum est, et teneantur ire ad molendum et ad balcandum ad ipsas molas et balcas, sicut consuetum est. et si domini vellent novum sceptum facere, homines teneantur facere expensis dominorum » (p. 9). Mulini e gualchiere di proprietà signorile hanno sovente un impianto comune: cfr. anche st. di Petrella Salto, 6, 9, p. 864; st. di Castel

mente, i numerosi mulini che, *intra moenia* o nelle immediate vicinanze dell'habitat, servono le comunità cittadine, sono condotti in regime di proprietà privata,[165] o (più raramente) appartengono al comune stesso.[166]

La loro costruzione e la stessa manutenzione richiedono l'investimento di capitali ingenti, sì che le spese vengono sovente affrontate in concorso fra più persone.[167] Non di rado ceduti in

di Tora, 9, p. 876; st. di Rigatti, ed. cit., 9, p. 880.

Sul mulino come elemento della signoria rurale, v. G. CHERUBINI, *La « bannalità » del mulino in una signoria casentinese (1350)*, in ID., *Signori, contadini, borghesi...*, cit., pp. 219-228.

[165] E' quanto attestano, senza alcuna eccezione, gli statuti cittadini esaminati (il riferimento alle rubriche può leggersi nelle note successive).

[166] Da segnalare come i patti stipulati nel 1231 fra *milites* e *pedites* anagnini trattino, fra l'altro, dei redditi di mulini di proprietà comunale (*Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*, a cura di A. THEINER, I, Roma 1861, doc. CLXI, pp. 95-96); di questi si ha menzione anche in un inventario del 1321 che dà, fra l'altro, notizia di « sex instrumenta publica super venditionibus factis Communi Anagne de Molendinis positis ad Tufanum » (R. AMBROSI DE MAGISTRIS, *Un inventario dei beni del Comune di Anagni del secolo XIV*, in questo « Archivio », VII (1884), pp. 259-293, alle pp. 279-281; v. anche pp. 288-291). Lo statuto del comune rurale di Guarcino comprende, inoltre, una rubrica « De modo stagliandi molendina communis »: vi si dispone che « debeat celebrari plenum consilium, vel adunantiam, et in eo esse debeat maior pars populi » (ed. cit., V, 3, pp. 294-295).

Per quanto concerne il territorio pistoiese, interessanti informazioni sulla gestione dei mulini offre il recente contributo di J. MUENDEL, *The millers of Pistoia, 1200-1430*, in « The Journal of European Economic History », 6 (1977), pp. 393-412; riferimenti ad una vasta area continentale nella relazione svolta da PH. WOLFF sul tema *Pouvoir et investissements urbains en Europe occidentale et centrale du XIII^e au XVII^e siècle* in occasione della IX Settimana di Studio organizzata dall'Istituto Internazionale di Storia Economica « Francesco Datini » di Prato (« Investimenti e civiltà urbana. Secoli XIII-XVIII »), ora in « Revue Historique », 524 (1977), pp. 277-311 (v. in particolare le pp. 290-292).

[167] Soltanto un esempio: nel 1301 « Parisius domini Berardi de Setia » chiede e ottiene di poter, col concorso del nobile Giordano di Norma, impiantare mulini in territorio setino, « a condizione di macinare per tutti i setini, di riscuotere un ventesimo "de molitura et fructibus molendini", di non alienarli a forestieri, ma solo a Setini abitanti in Sezze, e, quando intenda venderli, di offrirli prima al comune con una diminuzione sul prezzo, di 25 fiorini d'oro » (G. FALCO, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in ID., *Studi...*, cit., pp. 533-534, nota 710, già pubblicato in questo « Archivio », XLII (1919), pp. 537-605; XLVII (1924), pp. 116-187; XLVIII (1925), pp. 5-94; XLIX (1926), pp. 127-302). Colgo l'occasione per segnalare che l'edizione e lo studio dei documenti setini (conservati in parte presso l'Archivio Comunale della città, in parte presso l'Archivio di Stato di Latina) sono in corso ad opera di M.T. CACIORGNA; della stessa si veda il recente articolo *L'Archivio Comunale di Sezze*, in questo « Archivio », XCIX (1976), pp. 117-129. Sul frazionamento della proprietà del mulino in altro ambito territoriale, cfr. M. DEL TREPPO, A. LEONE, *Amalfi medioevale*, Napoli 1977, pp. 45-57.

affitto,[168] gl'impianti possono essere gestiti da più *molendinarii* [169] e, all'occorrenza, ricorrendo alle prestazioni di lavoratori dipendenti.[170] Garantendo un utile tanto al proprietario che al locatore e consentendo, di più, l'ingaggio di manodopera salariata, il mulino si configura come fonte di reddito cospicuo: si aggiunga, peraltro, sulla base di alcuni documenti tardotrecenteschi di ambito romano e tiburtino, che i canoni d'affitto concordati appaiono piuttosto consistenti.[171]

Anche in centri di modesta importanza il numero dei mugnai può esser tale da giustificare l'esistenza di una speciale normativa di mestiere: « capitula et ordinamenta » disciplinano a Roccantica (a. 1326) l'attività dei « consortes molendinorum »,[172] mentre nel 1367 i mugnai ferentinati si costituiscono in *frater-*

[168] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 179, pp. 261-263: si precisa che « molendinarius intelligatur, sive sit dominus molendini, qui ipsum teneat et faciat macinare, vel quicumque alius sit, qui dicta faciat »; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 296, pp. 171-172: riferimento a « molendinarii ... qui molendinum habent vel tenent »; 299, p. 173: « molendinarii, habentes molendina, propria vel conducta »; st. di Ferentino, cit., V, 59: « molinarii... et domini ipsorum molendinorum ». Ecco, in concreto, in quali termini viene stipulato un contratto di locazione di mulini: nel maggio 1378, tale « Sylvester filius condam Butii Cole Iohannis Raynaldi de Tybure » cede per un anno a due concittadini « pro stalio et pensione ... XXXIIII rublorum grani ad publicam mensuram Tyburis » la gestione di « duo molendina ipsius posita Tybure... cum lapidibus molariis vaginariis recercinis tremogiis et omnibus aliis necessariis ad macinandum »; il proprietario si fa carico di « omnes expensas necessarias in dictis molendinis... exceptis de fraschis et passonibus » (*I registri...* cit., pp. 23-24). Il termine *recercinae* sta ad indicare le ruote a pale.

[169] St. di Ferentino, cit., V, 56: « ...Et si plures molendinarii essent in uno molendino... ». Per un esempio romano, v. J. C. Maire-Vigueur, *Classe dominante...* cit., p. 12.

[170] St. di Roma, ed. cit., II, 182, « De molendinariis » (p. 184): si ha riferimento a « molendinario vel eius famulo »; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 296, « De molendinariis et mensuris eorum et multura recipienda » (pp. 171-172): le disposizioni interessano « molendinarii civitatis Balneoregii et eorum nuntii vel famuli ». Apprendiamo da un contratto stipulato nel giugno 1378 che « Iohannes Sanctesis de Tybure sponte locavit operas suas Andree de Canpanea » per un periodo di tre mesi « ad serviendum et servitium faciendum in molendino dicti Andree »; il compenso è fissato in « septem rubla cum dimidio grani ad publicam mensuram Tyburis secundum quod tangit quolibet mense » (*I registri...* cit., pp. 11-12).

[171] A Tivoli sembrano aggirarsi sui 15-20 rubbi di frumento; decisamente più elevati quelli romani, che possono superare i quaranta (oltre la nota 168, cfr. J. C. Maire-Vigueur, *Classe dominante...* cit., p. 23, nota 38).

[172] St. di Roccantica, ed. cit., II, 52, « Quod curia castri Roche teneatur observare et observari facere a consortibus molindinariorum infrascriptum capitulum de molendinis »: si fa riferimento a « omnia et singula capitula et ordinamenta et imposita, vel que fierent et sunt inter ipsos consortes » (pp. 75-76).

*nitas,* fissando una regola comune.[173] A disporre circa le diverse operazioni collegate alla molitura: dal trasporto dei cereali [174] alla consegna della farina, intervengono, in ogni caso, con puntualità gli statuti comunali. In alcuni centri si delibera di eleggere supervisori con precise funzioni di controllo sul settore: ad Alatri ben nove sono i « prepositi super molentinis et molentinariis »;[175] la legislazione viterbese del XIII secolo affida, dal canto suo, a due *suprastantes* il compito di verificare, almeno due volte al mese, le misure in uso presso tutti i mulini.[176]

Proprio in ordine a questo problema, le disposizioni statutarie si fanno particolarmente dettagliate. A garanzia di regolare capacità, i recipienti devono recare impresso il *sigillum comunis* e corrispondere a misure precisamente definite: « tres mensuras certas de rame, emptas expensis dominorum molendinorum » devono trovarsi presso ogni mulino viterbese, oltre ad « unam quartarolam singno Comunis singnatam et circclatam [sic] de ferro »; quanto ai tre recipienti di rame si precisa che « una... sit de .XX. partibus unius medialis rasi, et altera de .XX. partibus unius mine rase, et altera de .XX. partibus unius quartarole rase ».[177] Non meno attento in proposito, lo statuto bagnoregese delibera che tutti i mugnai debbano avere « cuppas... de ramine vel de

[173] Archivio di Trisulti, « Repertorium scripturarum domus Sancti Bartolomei de Trisulto »: Ferentino, « Alphabetum tertium », A; ho potuto esaminare il « Repertorium » attraverso le fotografie di cui dispone la Società Romana di Storia Patria. Una rapida informazione sui contenuti della preziosa fonte trisultana nel mio articolo *Una campagna laziale...* cit.: se ne veda in particolare la nota 10.

[174] Ad Alatri il mugnaio è tenuto a « deferre... ad molendinum frumentum sibi datum ad macinandum, et reportare farinam bene macinatam » (statuto, ed. cit., V, 17, pp. 255-257); diversamente a Ferentino, quando ci si avvalga per il trasporto di animali di proprietà del mugnaio, si paga il servizio con il raddoppio della quota-parte dovutagli: 1/18 anziché 1/36 del macinato (statuto, cit., V, 56). Stessa disposizione nello statuto quattrocentesco di una comunità del Casentino: v. G. Cherubini, *La signoria degli Ubertini sui comuni rurali casentinesi di Chitignano, Rosina e Taena all'inizio del Quattrocento,* in Id., *Signori, contadini, borghesi...* cit., pp. 201-218, a p. 207, nota 9, già pubblicato in « Archivio Storico Italiano », CXXVI (1968), pp. 151-169.

[175] St. di Alatri, ed. cit., I, 29, p. 126: devono « sepe sepius requirere molentina et molentinarios ac facientes canales, saltem mense quolibet ipsorum officii semel... et videre si in eorum artibus mensure et alia tenentur ex forma statutorum ».

[176] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 179, cit.: procedono al controllo « cum duobus castaldionibus et notario eorum ».

[177] *Ibidem*; gli addetti « ad adiustandum mensuras et videndum mediales, minas et quartarolas » ricevono « unum denarium pro qualibet mensura inter adiustaturam et cocturam et signaturam » (I, 92, p. 128).

ferro, ita quod starius ...rasus, remaneat de viginti cuppis signatis, et non minus ».[178] A Ferentino, la verifica delle misure è affidata al *camerarius comunis*, che dovrà confrontarle « cum alia mensura recta comunis », assistito in queste operazioni da « quatuor custodibus et uno famulo potestatis »; ciascun mugnaio dovrà possedere « cuppam de ferro sanam et integram » con il consueto sigillo comunale: il recipiente dovrà avere una capacità pari a 1/36 di rubbio.[179] Una regolamentazione così puntuale tende evidentemente a garantire, nelle diverse fasi, la corretta misurazione dei cereali e del macinato, tanto più necessaria dato che una quota-parte di esso costituisce invariabilmente il compenso spettante al mugnaio per il servizio prestato. Da rilevare come tale quota registri da una località all'altra variazioni significative, oscillando fra gli estremi di 1/16 (mulini signorili di Roviano, Olevano Romano e Genazzano)[180] e di 1/36 (statuto di Roma).[181]

Non mancano ulteriori provvedimenti intesi ad evitare la frode del mugnaio tanto in relazione al prelievo che alla qualità della farina.[182] Fra le preoccupazioni che rivelano i redattori dello statuto romano è quella di assicurare « bonam men-

178 St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 296, cit.

179 St. di Ferentino, cit., V, 56, « De molendinariis et eorum ministerio ».

180 Per il riferimento alle rubriche, v. nota 164.

181 St. delle gabelle di Roma, ed. cit., 5, « Quod liceat molendinario retinere pro molitura pro rubro unum scorsum grani » (p. 93); a Ferentino si arriva, come si è visto, ad 1/36 solo nel caso in cui il cliente si faccia carico delle operazioni di trasporto. 1/18 del macinato è dovuto ai mugnai di Campagnano (statuto, ed. cit., 77, p. 73), 1/20 a quelli di Bagnoregio (ed. cit., V, 296, cit.) e di Viterbo (a. 1251-1252, ed. cit., IV, 179, cit.), 1/24 a quelli di Alatri (ed. cit., V, 17, cit.); a Tivoli è previsto il prelievo di 1/30 per i cereali e di 1/16 per le fave (ed. cit., I, 95, cit.). Oscillazioni della stessa portata fanno registrare gli statuti lombardi studiati da P. TOUBERT (*Les statuts communaux...* cit., p. 490).

Tanto a Roma che a Bagnoregio grava su chi faccia macinare, oltre al versamento della molenda, anche il pagamento di una gabella che per la « civitas » del Patrimonio è proporzionale al « numero bocharum, quot sunt in domo de quatuor annis et ab inde supra » (statuto, ed. cit., V, 403, cit.), mentre a Roma si riscuote in ragione di quattro soldi di provisini « pro quolibet rubro grani seu bladi macinandi ponderis .V. librarum pro quolibet rubro » (st. delle gabelle, ed. cit., 2, « Quod non liceat alicui portare granum ad molendinum sine bolectino », pp. 91-92).

182 « ...molinarii possint et debeant habere archam seu vas, in quo reponant molituram in longiori loco a termogia dicti molendini; et quod aliud vas in dicto molendino habere non possint, preter vas cum quo extrahant granum de sacco et portent ad termogiam... » (st. di Alatri, ed. cit., V, 17, cit.); st. delle gabelle di Roma, ed. cit., 9, « Quod molendinarius teneatur facere bonam farinam » (p. 94); st. di Ferentino, cit., V, 56, *in fine*.

suram et bonam farinam sine malitia de frumento macinato »: per ogni sei scorsi di grano consegnati si dovranno ricevere « sex scorsos farine de flore et unum scorsum de infrascata et duos scorsos de simmula »;[183] dal canto loro, gli statutari alatrini puniscono con una multa di venti soldi, oltre la restituzione del maltolto e la riparazione del danno, il mugnaio che abbia sottratto « granum, farinam seu frumentum, vel aliquod genus frumenti in ipso frumento miscuerit aut commutaverit ».[184] Il fatto che a provare la frode si consideri sufficiente il giuramento di chi fa macinare [185] testimonia, una volta di più, la pronunciata diffidenza che circonda i mugnai.[186]

Una regolamentazione minuziosa del loro servizio è imposta, comunque, per certi aspetti, dalla sua stessa importanza: a nessuno essi potranno rifiutare le loro prestazioni, dovendo anzi provvedere a soddisfare le richieste entro un numero di giorni precisato.[187] A carico del *molendinarius* è, infine, la manutenzione dei canali di derivazione delle acque (*legae, formae*), spesso utilizzati per alimentare più impianti,[188] e delle vie che

[183] St. di Roma, ed. cit., II, 182, cit.; in merito, v. anche st. di Tivoli, ed. cit., I, 96, « Quanta farina molenarii restituant » (p. 187); st. di Ferentino, cit., V, 56, cit.

[184] St. di Alatri, ed. cit., V, 17, cit.

[185] St. di Tivoli, ed. cit., I, 96, cit.: « de hoc credatur iuramento dantis granum... »; st. di Alatri, *ibidem*: « ...credatur cuilibet accusatori cum iuramento... »; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 296, cit.: « ...stetur iuramento substinentis dampnum, usque ad unum terzengum pro qualibet salma, et habeatur pro plena probatione... ».

[186] Né si prendono contromisure solo in ordine ai reati fin qui ricordati: una rubrica dello statuto alatrino reca come titolo: « De pena molinarii in molendinis facientis violentiam mulieri » (ed. cit., II, 6, pp. 146-147). Sulla diffusa e radicata ostilità nei confronti del mugnaio cfr. R. GRAND, R. DELATOUCHE, *Storia agraria...* cit., p. 617; G. CHERUBINI, *La « bannalità »...* cit., p. 220.

[187] Nello statuto di Roma (a. 1363) si dispone che il grano debba essere macinato entro quattro giorni dalla sua consegna (ed. cit., II, 182, cit.); lo statuto delle gabelle, redatto circa un trentennio dopo, recita, tuttavia, « Quod molendinarius teneatur reportare farinam infra terminum trium dierum » (ed. cit., 4, pp. 92-93); ad Alatri la molitura deve avvenire entro otto giorni (ed. cit., V, 17, cit.). I residenti godono, in qualche caso, del diritto di precedenza nei confronti dei *forenses*: st. di Ferentino, cit., V, 57: « ...molendinarii de Ferentino non debeant macinare forensibus dum fuerint persone de Ferentino in molendinis eorum macinare volentes... ».

[188] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 297, « Quod molendinarii habentes legam communem teneantur ipsam aptare et aptari facere et terminare » (p. 172): le spese vanno divise fra i *consortes*; 298, « Quod molendinari possint aptare legam et cursum aque reparare redducendo aquam de possessionibus alienis » (pp. 172-173); st. di Ferentino, cit., V, 59, « Quod molendinari teneantur reparare cursum aque et forme Olentis »: « ...taliter aptetur quod vicini dicte forme

fiancheggiano le gore.[189]

Certo è che disporre di efficienti impianti di molitura e garantirne il buon funzionamento non costituisce per la comunità cosa di poco conto;[190] oltre ad assicurare il rapido soddisfacimento delle necessità di ciascuno, ciò evita il ricorso a mulini posti « extra territorium civitatis », con tutti gl'inconvenienti che ne derivano per l'approvvigionamento granario del mercato locale; in presenza del più rigoroso divieto d'esportazione,[191] tale pratica poteva, infatti, offrire un'agevole copertura ad illeciti commerci: è quel che di fatto motiva a Velletri, nel 1346, l'adozione di specifici provvedimenti miranti ad assicurare il rientro in città della farina ricavata dai cereali fatti macinare in mulini non sottoposti alla giurisdizione comunale.[192]

Merita, infine, di essere segnalato l'ampio rilievo che gli sta-

et cursus aque... non patiantur damnum et aqua... non decurrat in terram et vineas vicinorum... »; st. di Guarcino, ed. cit., III, 62: « ...molendinarii teneantur et obligati sint tenere et habere formas et cursus aquae molendinorum purgatas, integras et sinceras ad hoc ut aqua ex ipsis formis non exeat, sed per directum dictae formae ire debeat et possit... » (pp. 258-259). Sui sistemi di sbarramento in uso, qualche indicazione è possibile ricavare dallo statuto di Bagnoregio, laddove si dispone che « pro ipsa aqua colligenda [ciascun mugnaio] possit facere murum et sepes, et omnia et singula que dicto operi erunt necessaria et opportuna, dummodo dicte lighe aliis lighis... in aliquo non preiudice[n]t » (V, 297, cit.).

189 St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 299, « Quod molendinarii teneantur aptare vias iuxta legham ipsorum molendinorum » (p. 173).

190 Piena consapevolezza mostrano di averne gli statutari viterbesi, impegnati a salvaguardare in ogni circostanza la possibilità di utilizzazione degli impianti: a. 1251-1252, ed. cit., II, 22, « Quod licitum sit pignorare debitorem et fideiussorem in sorte et usuris »: « ...exceptis naticcla et instrumentis molendini » (pp. 145-146); III, 252, « Quod calçolarii ponant ita coria quod non offendant molendina » (p. 217); IV, 149, « De pena illius, qui emerit aliqua ferramenta molendini » (p. 255).

191 Il divieto è formulato in tutti gli statuti cittadini esaminati e riguarda, generalmente, i beni di consumo di prima necessità, cereali anzitutto; non è questo, peraltro, un tratto originale della legislazione laziale: cfr. H.C. Peyer, *Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert*, Wien 1950.

192 Vengono designati « duo legales notarii, unus in parte superiori, alius in parte inferiori Velletri, qui scribant omnes et singulos extra civitatem Velletri granum ad molendina portantes, et faciant de grano portando unicuique portanti apodixam et in reditu huius portantis recipiant apodixam ab eo et representationem farine facte de dicto grano portato »; chiunque si sottragga al controllo « habeatur ipso facto pro extrahente grassiam de civitate Velletri » (G. Falco, *Il comune di Velletri...* cit., App. X, p. 122). Gli statutari ferentinati dispongono, dal canto loro, « Quod euntes ad macinandum extra reportent farinam »: « ...de toto blado quod portaverint... » (statuto, cit., V, 80). Si aggiunga (ciò che non sembra da sottovalutare) che, facendo macinare *extra territorium*, si sottrae al mercato cittadino la molenda dovuta al mugnaio.

tutari di Bagnoregio attribuiscono alla presenza entro il territorio cittadino di una cava di pietre molari (*macinaria*),[193] il cui sfruttamento è ceduto dal comune in appalto,[194] al termine di una gara che deve essere adeguatamente pubblicizzata.[195] L'estrazione e la lavorazione della pietra sono competenza di *macinarii*, mentre a *bufalarii* è affidato il trasporto delle mole;[196] gli uni e gli altri sono impegnati nei confronti del *dominus macinariae* ad un certo numero di prestazioni.[197] E' loro imposto, altresì, di fornire ai mugnai della città due mole di dimensione precisata (« de septem summissis... et ...quatuor pedum ») allo stesso prezzo fissato per l'appaltatore.[198] Gran parte delle macine prodotte appare, comunque, destinata al mercato esterno, per il quale la cava di Bagnoregio doveva porsi come tradizionale punto di riferimento.[199]

* * *

L'esame stesso delle pratiche cerealicole ha offerto l'opportunità di sottolineare per i legumi una presenza sul coltivo differenziata e capillare; in merito restano da proporre ulteriori, dirette testimonianze.

193 Osservano R. Grand e R. Delatouche che « le cave di pietra molare sono abbastanza rare e bisogna talvolta far venire le mole da molto lontano. L'Inghilterra ne importava dalla Francia » (*Storia agraria...* cit., p. 609).

194 St. di Bagnoregio, ed. cit., I, 26, « Quod potestas teneatur proponere in consilio de facto macinarie » (pp. 23-24); V, 308, « Quod nemo audeat opponere vel contravenire in consilio generali venditionibus macinarie, pascui et Carbonarie » (pp. 176-177). Altre rubriche precisano gli obblighi dell'appaltatore: V, 302, « Quod emptor macinarie teneatur solvere precium camerario communis » (pp. 174-175); 303, « Quod emptor macinarie teneatur macinas suas factas extrahere de macinaria tempore sue locationis » (p. 175); 304, « Quod emptor macinarie possit macinas retinere in silva Carbonarie et infra, sine pena » (p. 175).

195 « ...et quod dicta macinaria vendi non possit, nisi factis requisitionibus in terris, ubi talis macinaria vendi solet, et factis tribus bandimentis, diversis diebus, per civitatem Balneoregii, et factis incantationibus in consilio populi et consulum artium; et tunc plus offerenti detur » (*ibidem*, V, 302, cit.).

196 *Ibidem*, IV, 269, « Quod bufalarii portantes macinas non possint lignare, nec lignum incidere in silvis Carbonarie, contra formam pactorum » (pp. 154-155): potranno tagliare solo avendo « apodixam a potestate et quatuor antepositis » e purché la legna serva « pro asseribus et aliis necessariis pro dictis maccinis exportandis ».

197 *Ibidem*, V, 312, pp. 178-179.

198 *Ibidem*, V, 306, p. 176.

199 *Ibidem*, V, 312, cit.: si fa divieto ai lavoratori della cava di trasportare le mole fuori del territorio cittadino « ad locum ubi fuerit consuetum vendi macinas macinarie Balneoregii, sine licentia dicti doghanerii seu domini ipsius macinarie ».

Mossi, verosimilmente, dalla preoccupazione di tutelare la capacità produttiva dei seminativi, gli statutari di Bagnoregio dispongono « Quod laboratores ad aratrum teneantur seminare legumen »;[200] non è da credere, comunque, che la coltivazione dei legumi si limitasse ai seminativi aperti. Del ruolo che dovevano rivestire nella coltura specializzata dei *ferraginalia* si è detto; a più riprese è anche attestato come trovassero posto tra gli stessi prodotti dell'orto: fave, ceci e piselli sono coltivati accanto a viti e ortaggi « in iardino palatii domini Papae apud Sanctum Petrum » (a. 1285), dove ci si preoccupa di concimarli adeguatamente;[201] ancora, fave e piselli vengono abitualmente seminati, agl'inizi del XIV secolo, nella vigna della curia rettorale a Montefiascone.[202]

Le fave (*fabae*), delle quali già si è ricordato l'impiego nella panificazione, hanno nelle fonti esaminate il maggior numero di menzioni specifiche.[203] L'affermazione di L. Messedaglia, secondo cui nel XIII secolo esse « tenevano un posto eminente nell'alimentazione popolare » [204]trova pieno riscontro in una rubrica dello statuto viterbese che fa riferimento a distribuzioni di pane, fave e altri cibi non precisati « inter pauperes, ospitalia et ecclesias et personas religiosas ».[205] Non meno significativamente vediamo,

[200] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 294, p. 170.

[201] Archivio Vaticano, Introitus et exitus, 1, f. 55v. I dati relativi alle pratiche colturali e alle spese *in victualibus* contenuti nel registro saranno oggetto di elaborazione in un mio articolo di prossima pubblicazione.

[202] Nel 1312, si seminano, dopo la zappatura di marzo, uno staio di fave e uno di piselli; nel gennaio 1313, una volta provveduto alla « fossione et actatione vinee curie et terre iuxta ipsam vineam », viene seminato uno staio e mezzo di fave (v. M. Antonelli, *Estratti dai registri del Patrimonio del secolo XIV*, in questo « Archivio », XLI (1918), pp. 59-85, alle pp. 69 e 84). Lo statuto tiburtino vieta di cogliere « uvas, ficus, oleas, amigdalas, nuces, fabas, caules, olera, cicera, cucurbidas, citros, cucumeros vel alia poma vel fructus aliquos quoscumque de vinea, ortis et aliis tenimentis alienis intra vel extra civitatem » (ed. cit., IV, 244, pp. 229-230).

[203] Perlopiù esse sono ricordate accanto ad altre leguminose; non è raro, tuttavia, il caso in cui esse sole vengano espressamente citate: st. di Tivoli, ed. cit., I, 95, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 294, cit., etc.

[204] L. Messedaglia, *Leggendo la « Cronica »...* cit., p. 394: esse svolgevano un ruolo che solo successivamente avrebbero diviso con il fagiolo, la patata e il mais, ancora sconosciuti.

[205] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 80, p. 238. La bella pagina del miracolo delle fave (riferito al 1338) in « Historiae Romanae fragmenta », I, 9 (ed. L. A. Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi*, III, Mediolani 1740, col. 299) aiuta anch'essa a comprendere l'importanza di questo legume per la alimentazione umana. Piero de' Crescenzi consiglia caldamente il suo impiego anche per la nutrizione del bestiame: « Le fave infrante a' buoi in cibo con-

alla metà del Trecento, l'*universitas* del castello di Trevigliano assolvere all'obbligo di recare in Alatri « quatuor salmas grani et fabarum grassiam ».[206]

Non deve, peraltro, essere sottovalutato, soprattutto in ragione dell'alto valore nutritivo, il ruolo che anche gli altri legumi svolgono nel regime alimentare di queste popolazioni. *Ciceres albi* sono più volte segnalati fra i beni di proprietà del vescovo orvietano inventariati a Meana nel febbraio 1365;[207] accanto ad essi si registrano pure diversi quantitativi di fave, cicerchie (*cicerchiae*) e piselli (*piselli*).[208] Dagli statuti è attestata anche la coltivazione dei lupini (*lupini*)[209] e, per quanto limitatamente diffusa, quella dei fagioli (*faseoli, fascioli*)[210] e delle lenticchie (*lenti*).[211]

* * *

L'onnipresenza della vite va senz'altro segnalata fra le note caratteristiche di questo paesaggio di laboriosa policoltura.[212] Assi-

tinuo abbondantemente date, tosto gl'ingrassano: e a questo modo i buoi grandi e vecchi da' savj beccai s'ingrassano, e in quindici dì si rinnuova la loro carne » (*Trattato...* cit., I, p. 266).

[206] Cfr. P. RAPONE, *Le pergamene dell'Archivio Capitolare di Alatri (a. 1300-1350)*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, a.a. 1973-74, relatore G. Battelli, doc. 31, pp. 100-102.

[207] L. FUMI, *L'inventario...* cit., in « Studi e Documenti di Storia e Diritto », XVI (1895), pp. 44-45. Ceci e fave sono, fra i legumi, i soli ad essere regolarmente menzionati negli statuti: st. di Roviano, ed. cit., 5, 48, pp. 300, 311; st. di Tivoli, ed. cit., IV, 244, cit.; st. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 54, p. 344; st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 140, p. 92; V, 403, cit.; st. di Ferentino, cit., II, 121; st. di Guarcino, ed. cit., III, 14, pp. 224-225; st. di Gradoli, ed. cit., 69, « De pena colligentium cicera et alia legumina »: « ...quicumque colligerit cicera alba sive salsa de possessione alterius, solvat nomine pene .V. denarios de quolibet pedone cicerorum... » (pp. 20-21). Sull'esportazione dei ceci, un dazio è imposto a Bagnoregio (statuto, V, 402, cit.).

[208] L. FUMI, *ibidem*, pp. 44, 50. Alla coltivazione di piselli si fa riferimento nei trecenteschi statuti di Castel Fiorentino e Bagnoregio (v. la nota che precede).

[209] Si veda nota 124; dei lupini si ha menzione anche negli statuti di Alatri (ed. cit., IV, 9, pp. 223-224) e Tecchiena (ed. cit., 13, pp. 66-67): in ambedue i casi si punisce il danno loro recato da bestiame minuto « quocumque tempore anni ».

[210] Sono ricordati solo in redazioni tarde: st. di Olevano Romano, ed. cit., Riforma sui danni dati, a. 1430, rubr. 5, p. 40; st. di Guarcino, ed. cit., III, 14, cit. I fagioli di cui si ha menzione nei documenti medioevali « sono i nostri fagiuoli dall'occhio, chiamati così dalla caratteristica macchia nera, al punto di inserzione del funicolo embrionale » (L. MESSEDAGLIA, *Leggendo la « Cronica »...* cit., p. 395).

[211] St. di Guarcino, *ibidem*. Si noti il silenzio assoluto degli statutari su importanti leguminose foraggere quali la veccia, la lupinella, la cicerchia.

[212] Sull'importanza e la capillare diffusione di questa coltura nel Lazio

stita dal clima, essa può sostenere con buon successo la vasta gamma di situazioni morfologiche e pedologiche che compongono il mosaico laziale: gli umidi terreni di fondovalle non meno che le pianure costiere [213] o gli aspri versanti del Subappennino.

Varia appare, dunque, la sua collocazione rispetto all'habitat: [214] dalla fascia suburbana del coltivo è agevole seguirne la traccia fino alla frontiera inquieta dei boschi. Menzioni affiancate di orti, vigne e oliveti ricorrono frequentemente negli statuti, indizio d'irregolari compresenze,[215] che dall'anello delle colture intensive vediamo spesso proiettarsi *intra civitatem.*[216] In questo

medioevale gli statuti offrono innumerevoli testimonianze; le due che seguono mi sembrano particolarmente significative: a Roma, si delibera che « nullus forensis habens privilegium citadinantiae habeatur et reputetur pro cive seu gaudere possit privilegio civium Romanorum » se non possegga « domum vel vineam, videlicet, domum in Urbe et vineam prope Romam per tria miliaria » ed abiti per tre anni in città con la sua famiglia (statuto, ed. cit., III, 42, p. 274). Sempre nella seconda metà del XIV secolo, Fabrizio e Stefano Colonna, signori di Genazzano, s'impegnano a concedere « cuilibet tenenti domum » un orto, una canapaia e una vigna « liberam et absolutam » (statuto, ed. cit., 4, p. 128).

Sui caratteri della vitivinicoltura italiana si veda A. MARESCALCHI, G. DALMASSO, *Storia della vite e del vino in Italia*, 3 voll., Milano 1931-1937, in particolare il capitolo del Dalmasso su « La viticoltura e l'enologia nell'Italia medioevale » (III, pp. 365-471). La sintesi di I. IMBERCIADORI, *Vite e vigna nell'Alto Medioevo*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1966 (Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XIII), pp. 307-342, interessa per molti aspetti al di là dell'ambito cronologico della trattazione. Importanti contributi hanno recato di recente gli studi di F. MELIS, *Storia della produzione e del commercio del vino in Italia con particolare riguardo alla Toscana*, in *Produzione e commercio del vino nella storia d'Europa*, « Annales cisalpines d'histoire sociale », 3 (1972), pp. 107-133 (Atti del convegno internazionale di Pavia, 17-20 settembre 1971) e A.I. PINI, *La viticoltura italiana nel Medioevo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo*, in « Studi Medievali », 3ª serie, XV (1974), pp. 795-884.

213 Osserva P. Toubert come già i documenti del X-XI secolo facciano registrare un'estensione del vigneto « aux dépens des zones marécageuses et du quaternaire lacustre ou littoral » (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 223).

214 Opportunamente è stato posto in rilievo il condizionamento che sull'impianto del vigneto laziale ha esercitato la presenza di vie di comunicazione in grado di garantire un comodo trasporto del prodotto ai centri di raccolta e di consumo (P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 224).

215 Resta evidentemente fuori discussione l'esistenza di compatti « terroirs » viticoli: una rubrica dello statuto di Civitavecchia fa riferimento, ad esempio, ad una « fascia » omogenea e coerente di vigne (ed. cit., IV, 20, p. CI: la menzione di appezzamenti posti al di fuori della « fascia » fa intendere, peraltro, come, anche in questo territorio, la presenza della vite dovesse veriamente articolarsi).

216 Si vedano a titolo d'esempio: st. di Tivoli, ed. cit., IV, 244, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 257, p. 148.

settore prossimo alla cinta muraria, dove siepi vive, steccati, muretti a secco [217] delimitano la proprietà fortemente parcellizzata delle *clausurae* (o *clusae*),[218] la coltura specializzata del vigneto segna una presenza certamente autorevole:[219] « De pena illorum qui intraverint vineas et alias clausuras » reca per titolo una rubrica dello statuto viterbese;[220] a Campagnano, nessuno può

[217] Misure rigorose ed estremamente puntuali proteggono gli elementi di recinzione: a Tivoli è punito chi « fracta[m] alicuius tenimenti... fregerit seu superav[er]it » (statuto, ed. cit., IV, 248, p. 230); analoghe disposizioni si leggono nello statuto di Ferentino a salvaguardia di « fractas, macerias, cancellum seu alia lignamina de possessionibus alienis et clausis » (cit., IV, 4; si veda anche III, 71, « De offensione sepis et maceriei alterius »). Ad Aspra Sabina un'ammenda è prevista per il proprietario di animali che « riempieranno qualche carvonara o spallasseno qualche muro in detti lochi congregati et circa detti lochi esistenti » (statuto, ed. cit., III, 92, p. 443). Insolito riferimento nello statuto di Castel Fiorentino, secondo cui « nulla persona elevet malo modo spinas de clausura aliena » (a. 1298, ed. cit., 79, p. 329; cfr. a. 1305, ed. cit., 88: « ...de clausura seu orto alieno... », p. 350). Della buona conservazione di muretti e siepi ci si mostra preoccupati anche a Bagnoreggio (statuto, ed. cit., III, 175, « De pena defficcantis seu smurantis aliquem murum vel lapidem de loco alieno » (p. 108): si fa riferimento anche a « sepem existentem in vinea, orto vel locis alterius »); a Guarcino, infine, si stabilisce che « nullus cum bestiis, aut sine, devastet macerias, sticcatos et alia apparamenta » (statuto, ed. cit., III, 34, pp. 236-239; si veda anche II, 50, « De devastantibus sticcatos, sbarras et alia tam intus quam extra castrum Guarceni », pp. 178-179 »). Non mancano precisi riferimenti agli stessi « cancella » che conchiudono l'appezzamento: st. di Roma, ed. cit., II, 87, « De cancello vinearum et de euntibus per alienam vineam » (p. 137); st. di Bagnoregio, II, 145, « De pena abstulentis stenas vinearum, ortorum sive hostia domorum, griptarum et capannarum » (p. 94); st. di Tivoli, III, 196: « ...cancella ortorum seu vinearum... » (pp. 217-218); st. di Ferentino, II, 105, « De accipientibus paleam et similia vel ligna de loco alieno »: « ...cancellum scassamento removendo, ipsum peschium seu ipsum frangendo... »; IV, 4 (v. *supra*).

[218] Lo statuto di Bagnoregio è il solo fra quelli esaminati a proporre una definizione di *clausura*: « ...clausura intelligatur, ubi sunt olive et alie arbores domestice et fecune et pergule, vel dictus locus esset circumdatus muris vel sepibus vel formis... » (ed. cit., IV, 222, p. 131); si deve, comunque, rilevare come tale definizione, suggerendo delle *clausurae* l'immagine di terreni essenzialmente arboricoli, non riflette quella che sembra essere, più in generale, la loro destinazione produttiva: ortivo e vigneto in primo luogo.

[219] Sulla caratterizzazione prevalentemente viticola del territorio suburbano, cfr. P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, 2 voll., Mantova 1930-1952, I, pp. 279-286; G. Chittolini, *I beni terrieri del Capitolo della Cattedrale di Cremona fra il XIII e il XIV secolo*, in « Nuova Rivista Storica », XLIX (1965), pp. 213-274, alle pp. 218-220; G. Cherubini, *Qualche considerazione sulle campagne dell'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo* (*In margine alle ricerche di Elio Conti*), in Id., *Signori, contadini, borghesi...* cit., pp. 51-119 (già pubblicato in « Rivista Storica Italiana », LXXIX (1967), pp. 111-157); A. I. Pini, *La viticoltura...* cit., p. 860; i testi citati fanno riferimento, rispettivamente, alle campagne mantovane, cremonesi, aretine e bolognesi.

[220] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 43, pp. 229-230; si ripropone

entrare, senza il consenso del proprietario, « in vineis, hortis, clusis seu oliardinis alienis » dal momento in cui cominci la coltivazione fino a vendemmia avvenuta;[221] lo statuto di Tecchiena, infine, indica la vigna come prevalente destinazione colturale delle *clusae*.[222]

Il pesante carico di lavoro imposto dalla viticoltura, la sua importanza nella vita economica di queste comunità motivano le opere di difesa cui sopra si accennava. Ad accrescerne l'efficacia soccorreva anche l'attenzione riservata alla vigna dagli statutari. Provvedimenti di un rigore talora estremo colpiscono l'« incisor vinearum »: stabiliscono i Viterbesi che « subito capiatur ubicumque fuerit inventus, et ambe manus ei incidantur, et publicentur omnia bona sua ».[223] Disposizioni contro il furto di uva sono immancabili e invariabilmente si accompagnano a contromisure preventive.[224] Lo statuto di Ferentino, evidenziando l'im-

senza sostanziali variazioni il testo della rubrica 302 della redazione statutaria precedente (a. 1237-1238), provvedendo, nondimeno, ad eliminare l'incongruenza che tale redazione fa registrare fra titolo della rubrica (« De non faciendo dampnum cum equo ») e contenuto della stessa. Nella legislazione statutaria viterbese numerosi sono i riferimenti alle vigne, agli orti e agli oliveti come a parcelle recintate: a. 1237-1238, 231, p. 55; 314, p. 73 (cfr. a. 1251-1252, IV, 34, pp. 226-227); a. 1251-1252, IV, 26, p. 224.

[221] St. di Campagnano, ed. cit., 29, p. 65.

[222] St. di Tecchiena, ed. cit., 39, p. 75. La casistica elaborata dagli statutari di Aspra Sabina e Roccantica prevede anche il furto di uva « in locis domesticis vel congreatis » (v. rispettivamente: ed. cit., III, 79, pp. 437-438; ed. cit., II, 85, pp. 85-86).

[223] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 321, « De non incidendo vineas » (pp. 74-75; cfr. a. 1251-1252, ed. cit., IV, 29, pp. 225-226): nel caso in cui i devastatori non vengano individuati la riparazione del danno sarà a carico della comunità; ove non si disponga della somma, si provvederà a raccoglierla *per datium*, incaricandone quattro cittadini eletti *de speciali consilio civitatis*. Identica procedura è prevista « in ortis ... vel in molendinis combustis vel ferriatis vel alio modo devastatis, et idem in bladis seu segetibus combustis » (*ibidem*). Analogamente lo statuto di Bagnoregio, alla rubrica « De pena incidentis vineam alienam », prevede che al colpevole « amputetur... manus dextra, ita quod a corpore separetur » (ed. cit., III, 153, p. 98). A Tivoli si condanna all'amputazione solo nel caso in cui il responsabile non sia in grado di pagare la pesante ammenda che gli è inflitta (ed. cit., IV, 251, p. 231). Altrove ci si limita a comminare pene pecuniarie di ragguardevole entità: st. di Ripi, ed. cit., 28, p. 117; st. di Guarcino, ed. cit., II, 36, pp. 164-169. Neppure i danni meno rilevanti sfuggono, comunque, alla minuziosa casistica proposta dalle fonti: st. di Tivoli, IV, 247, « De pena facientis folia cannarum » (p. 230): la pena è estesa anche a chi abbia raccolto « pampanas vitium ».

[224] St. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 14, p. 338: è vietato l'accesso alle vigne di proprietà altrui « a kalendis iunii usque quo vinee fuerint vendemiate »; subisce limitazioni il diritto stesso del proprietario a raccogliere uva prima della vendemmia: è consentito soltanto « in vegiliis Apostolorum et

portanza che si annette a questa coltura, giunge a stabilire che nessuno possa *tempore uvarum* rimanere di notte fuori le mura senza speciale licenza del podestà.[225]

Dalle incursioni devastatrici del bestiame occorreva, poi, guardarsi non meno che dalle imprese dei malintenzionati: anche su questo fronte l'atteggiamento degli statutari si mantiene assai rigido. Innumerevoli le rubriche intese a prevenire o punire i danneggiamenti degli animali, in modo particolare del bestiame minuto.[226] Oltre che al risarcimento del danno, il proprietario del bestiame è obbligato al pagamento di un'ammenda proporzionale al numero degli animali al pascolo e che varia a seconda dei periodi.[227] Alla sorveglianza garantita dai *custodes* pubblici,[228] si aggiunge talora per le vigne quella organizzata dai proprietari e dai coltivatori associati a difesa dei loro appezzamenti: se a Cave si riconosce « plenam fidem » all'accusa di quanti abbiano giurato « intra se... salvitatem vinearum »,[229] ad Alatri *custodes* potranno essere nominati « secundum antiquam consuetudinem » da coloro che possiedano vigne « in quocumque casali per territorium alatrinum »:[230] è, come si vede, l'estrema risorsa contro i pericoli da più parti incombenti sulla viticoltura.

La pratica del sostegno morto appare dominante fra le tecniche d'allevamento.[231] I numerosi riferimenti a canneti posti *infra*

beate Marie et in diebus veneris et in quatuorum temporibus et in vegilia sancti Laurentii ». Si vedano anche: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 84, « De pena portantium uvas ante vindemias » (p. 239); 151, « De pena illorum, qui portaverint uvas de nocte » (pp. 255-256); st. di Tivoli, ed. cit., IV, 242, « De pena vendentis uvas in platea communis »: « ...nulla persona ante vindemias vendat vel teneat uvas de vinea ad vendendum in platea communis Tyburis... » (p. 229).

225 St. di Ferentino, cit., IV, 49.

226 I porci appaiono come il nemico più temuto dai vignaioli: st. di Roviano, ed. cit., 63, p. 313; st. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 104, p. 353. Fonte di notevole apprensione sono anche le incursioni dei cani, contro le quali è raro che gli statuti non si pronuncino: st. di Olevano Romano, ed. cit., 134, « De ponendo uncinos canibus »: « ...Et ad dictum bannum teneantur donec incipiant vindemie, et non ultra ».

227 St. di Olevano Romano, ed. cit., 127, 129, p. 33; st. di Ferentino, cit., IV, 6, 7; st. di Guarcino, ed. cit., III, 20, pp. 228-229. Talora, senza proporre una periodizzazione precisa, ci si limita a distinguere tra vigna *vacua* e *plena uvis*: ad evitare ogni equivoco, lo statuto di Roccantica puntualizza che « uve vero intelligantur esse in dictis vineis eo ipso quod nascuntur et apparent in vitibus » (ed. cit., II, 101, pp. 89-90).

228 V. *infra*, pp. 196-199.

229 St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 85, p. 45.

230 St. di Alatri, ed. cit., IV, 7, p. 222.

231 Sulle tecniche della viticoltura medioevale d'obbligo il rinvio al IV

*vineas*,[232] la protezione stessa accordata alla proprietà di canne, pali e pertiche costituiscono chiare indicazioni in tal senso. Fra i più espliciti, lo statuto di Aspra Sabina infligge un'ammenda a chiunque rechi danno alle vigne « pigliando et asportando pali o arroni, o canne pigliando o streppando o asportando »;[233] gli statutari di Guarcino puniscono, dal canto loro, chi sottragga canne o « palos incisos pro usu vineae ».[234] Il furto di « palos veteres vel novos seu cannas de aliqua vinea candeto vel aliquo loco » rientra, infine, nel numero dei reati perseguiti dalla legislazione capitolina.[235] La stretta connessione tra vigna e canneto,

libro del *Trattato* di Piero de' Crescenzi (cit., II, pp. 3-79), che ad essa è interamente consacrato: si deve, comunque, osservare come l'esperienza dell'autore non si estenda alle pratiche della coltivazione laziale; per un'utile sintesi delle indicazioni in esso contenute, v. A.I. Pini, *La viticoltura...* cit., pp. 852-857. Il moltiplicarsi d'interessanti studi di riferimento locale e regionale consente oggi un ampio raffronto di dati; per il Piemonte si vedano, oltre la nota ricerca di M.C. Daviso, *Coltivazione e reddito della vigna a Rivoli nel secolo XIV*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XLVIII (1950), pp. 147-157 (nuovamente edito in *Storia dell'economia italiana*, a cura di C.M. Cipolla, I, *Secoli settimo-diciassettesimo*, Torino 1959, pp. 97-106), C. Rotelli, *Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973, pp. 71-81; C. Franzero, *Spese e profitti di una vigna a conduzione diretta a Busca nell'anno 1385*, in « Bollettino... » cit., LXXII (1974), pp. 316-326. Vari contributi sulla coltivazione della vite nella Romagna medioevale sono stati recentemente pubblicati in « Studi Romagnoli », XXV (1974): G. Pasquali, *La vitivinicoltura in Romagna nell'alto Medioevo (secoli IX-X)*, pp. 215-233; A.I. Pini, *Produzione e trasporto del vino a Imola e nel suo contado in età medievale*, pp. 235-256; G. Ortalli, *La regolamentazione della coltura vitivinicola negli statuti di Forlimpopoli*, pp. 257-276. Per la Sicilia, puntuali indicazioni nell'articolo di C.M. Rugolo, *Agricoltura...* cit., pp. 241-242, 256-257.

[232] Si vedano, ad es.: st. di Tivoli, ed. cit., IV, 247 : « ...si quis fecerit folia cannarum vel pampanas vitium in vinea et cannetis infra vineas alienas... »; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 231, « De pena facientis herbam in canneto et vinea vindemiata, et portantes frondes cannarum »: « ...si cannetum steterit in vinea... » (p. 136). Le rubriche indicate evidenziano, fra l'altro, la larga utilizzazione delle foglie di canna per l'alimentazione animale.

[233] St. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 78, pp. 436-437.

[234] St. di Guarcino, ed. cit., III, 28, pp. 234-235; non è l'unico provvedimento che tuteli i canneti: III, 10, « De facientibus frondes in cannetis alienis », pp. 222-223; 30, « De bestiis damnum dantibus in cannetis », pp. 234-235.

[235] St. di Roma, ed. cit., II, 82, pp. 132-135: il responsabile deve pagare una multa di 25 libbre entro dieci giorni dalla condanna, in caso contrario sarà fustigato « foro publico existente ». Analogamente lo statuto di Cave punisce chi « post vindemiam... [vi]nea exportaverit palum vel palos » (statuto, a. 1307, ed. cit., 85, p. 45); a Viterbo un'ammenda è comminata a quanti asportino « a vinea vel aliis clausuris palos vel forcellas veteres » (statuto, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 26, p. 224). Alla presenza del castagno e all'ottima qualità dei materiali da esso ricavabili sembra, infine, da collegare il divieto formulato dagli statutari di Gradoli di esportare pali « de districtu castri » (ed. cit., 62, « De pena portantium vel vendentium palos forensibus », p. 18).

spesso sottolineata dalla loro attiguità, ha pieno risalto in alcuni documenti tiburtini della seconda metà del XIV secolo:[236] dove la locazione di vigne non si accompagni a quella del canneto, è garantita all'affittuario la disponibilità annuale di un quantitativo di canne sufficiente « pro palandis vineis ».[237]

Se numerose testimonianze offrono gli statuti della presenza di *arbores fructiferae et infructiferae* all'interno della vigna, i riferimenti espliciti all'uso del sostegno vivo non sono molti; si aggiunga che, lungi dal suggerire una tecnica colturale sistematizzata, essi ne fanno intravvedere l'occasionalità: lo statuto di Ferentino fa menzione di « arbor in qua vitis staret appodiata vel in qua vitis substineretur »;[238] ad Aspra è passibile d'ammenda chi « cogliesse frutti d'arbore, cioè uve e olive per alto » o « farrà fronde... fuora della vigna in qualche arbore, nel quale fosse vite »;[239] molteplici, da ultimo, nello statuto di Guarcino i riferimenti ad « arborem habentem pergulam », « arboribus ubi sunt vites ».[240]

La presenza del castagno, del noce, della quercia, del cerro negli appezzamenti a vigna, quasi sempre limitata a pochi esemplari [241] (posti talora a segnarne il confine),[242] manca dei requisiti indispensabili ad una pratica del sostegno vivo che non sia sporadica e occasionale.[243] E' piuttosto all'olivo e all'olmo che sembra

[236] Frequenti i riferimenti a « vinea cum canneto »: *I registri...* cit., pp. 29, 58 (« cum modico canneto a pede dicte vinee »), 214; in un caso viene locato con la vigna un canneto non attiguo (*ibidem*, p. 21).

[237] *Ibidem*, pp. 31, 37, 39 (il locatore s'impegna a fornire « XII salmas cannarum in canneto per annum »), p. 71: tutti i contratti vengono stipulati nel 1378; dello stesso anno, una compravendita avente per oggetto un canneto (pp. 30-31). A Tivoli come altrove, il canneto è oggetto di specifiche misure di tutela: statuto, ed. cit., IV, 245, p. 230: viene punito, fra l'altro, chi abbia venduto canne « non habens canetum, nisi probaverit se iuxta causam ab aliis habuisse »; v. anche st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 232, « De pena incidentis cannas vel ceppos de canneto alieno et portantis cannas » (pp. 136-137); st. di Ferentino, cit., IV, 48; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 16, p. LXXXVIII.

[238] St. di Ferentino, cit., II, 64.

[239] St. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 79, 83, pp. 437-439.

[240] St. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit.; III, 10, pp. 222-223.

[241] Secondo P. Toubert, devono essere considerati « arbres utiles à caractère résiduel, provisoirement entretenus ou ménagés par l'essartage sélectif de la sylve primitive » (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 260).

[242] A Tivoli viene penalizzato chi tagli « quercum vel alias arbores infructiferas de alienis vineis seu olivetis vel in circuitu eorum » (statuto, ed. cit., IV, 249, pp. 230-231).

[243] Tali presenze arboree dovevano, peraltro, risultare spesso più scomode che utili; non a caso gli statutari alatrini consentono al proprietario di abbattere « arborem castanearum existentem in vinea aut canapina ... sine licentia

affidarsi nei casi di più organica sistemazione il ruolo di albero-tutore. Il primo, che l'affinità ecologica vuole tanto spesso consociato alla vite,[244] ben si prestava ad assisterne l'impianto sui terreni periferici dagli ampi interfilari; quanto all'olmo, che ha rare menzioni, è pur l'unico ad essere espressamente citato laddove nello statuto di Guarcino si fa riferimento ad « arbores quae... manutenentur pro vitibus »;[245] terre « cum olmis » sono altresì segnalate fra i possessi del monastero guarcinese di S. Luca (a. 1455).[246] Sull'accostamento della vite col fico, offerto come dato costante dalle fonti esaminate,[247] è stato opportunamente osservato che non riflette certo « une association où le figuier aux ombrages trop épais serait impropre a jouer le rôle d'un soutien vif »,[248] ma piuttosto una compresenza motivata dalle comuni esigenze pedologiche.

I riti stagionali della viticoltura laziale trovano puntuale illustrazione in alcune rubriche di statuti campanini, al solito finalizzate a sancire i doveri del concessionario impegnato in contratti di locazione parziaria. Ad Alatri si fissa l'obbligo di compie-

potestatis, et sine pena » (ed. cit., I, 20, pp. 116-118). Non mancano, comunque, precisi riferimenti ad « arbores infructiferae » usati come tutori e sostegni di pergole: st. di Ferentino, cit., II, 64, cit.; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 19, p. LXXXIX; st. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit.: « ...Si vero quis de alieno loco culto arborem puta ad usum animalium fructiferam inciserit vel subnervaverit videlicet farnam, eschiam, starnicem, quercum, cerrum et alias similes sine pergula pro qualibet arbore puniatur in libris duabus... Si vero arborem habentem pergulam quis inciserit puniatur pro dicta arre in libris decem... ».

[244] La consueta compresenza delle due colture è emblematicamente riflessa da una rubrica dello statuto viterbese: « De pena illius qui fuerit inventus habere olivas non de sua vinea » (a. 1251-1252, ed. cit., IV, 25, p. 224). Particolarmente numerose le menzioni di « vinea cum olivis » nei ricordati documenti tiburtini: *I registri...* cit., pp. 25, 35, 36, 70, 130, 132. Un contratto di « locatio ad pastinandum » (a. 1378) prevede che il concessionario debba « in circuitu dicti vinealis pastinare et allevare plantas olivarum » (p. 4).

[245] St. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit. Altro riferimento all'olmo nello statuto di Civitavecchia: ed. cit., III, 18, « De la pena de quelli tagliano la pianta ed albero de salce o vero d'olmo », pp. LXXXVIII-LXXXIX.

[246] G. Floridi, *Le pergamene...* cit., doc. 10, pp. 163-171.

[247] Qualche esempio: a Cave gli statutari puniscono chi « post vindemiam collegerit ficus in vinea » (a. 1307, ed. cit., 85, cit.) e fanno divieto alla *curia* di « mictere ad vineas pro uvis seu ficubus »; diversamente è consentito dallo statuto di Guarcino, una volta che si sia vendemmiato, « ire pro racemis et ficubus derelictis sine alio danno » (ed. cit., III, pp. 260-261). A Tivoli, infine, nessuno potrà andare « per vineas vel ortos vel oliveta aliena dum in ipso tenimento sunt uve, ficus, olee, cerasa, nuces vel alii fructus » (statuto, ed. cit., IV, 248, p. 230): nelle enumerazioni dei prodotti, le menzioni di uva e fichi ricorrono quasi sempre affiancate.

[248] P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 260.

re una buona potatura entro marzo, di procedere alla legatura in aprile, di zappare in maggio, sminuzzando in giugno le zolle (*occare*);[249] dallo statuto di Ferentino si ricava, invece, che la vigna debba essere in marzo « bene putata, sarmentata et ligata », in aprile zappata, in maggio « bene occata ».[250] Si tratta, come si vede, di una normativa che non pretende eccessiva solerzia: nessun accenno a concimazioni, rinnovi dei sostegni, sarchiature e mondature e, quanto a zappature, niente più che l'indispensabile.[251] Se, tuttavia, mettiamo da parte la legislazione statutaria e ci rivolgiamo alle carte private, i dati che, con estrema parsimonia, vengono offerti pongono di fronte ad un impegno del coltivatore decisamente più pesante. Quattro zappature almeno si richiedono a Roma nella seconda metà del Trecento,[252] mentre i contratti di locazione tiburtini dello stesso periodo prevedono per il concessionario l'obbligo di tre zappature (*çappaturae*, *ligonizaturae*)[253] e fanno riferimento al rinnovo annuale delle canne.[254] Al vignaiolo che non coltivi « more boni laboratoris » sono comminate dagli statuti pene pecuniarie di una certa consistenza: proprio nello statuto di Tivoli, due sono le rubriche che trattano di vigne *male laboratae*;[255] sul caso si pronunciano anche i legi-

[249] St. di Alatri, ed. cit., V, 3, « Quod laboratores vinearum debeant eas colere modo infrascripto » (p. 247). Vimine, giunco e salice fornivano i materiali necessari alla legatura dei tralci; sull'utilità del salice, v. st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 18, cit.

[250] St. di Ferentino, cit., V, 29, « De recipientibus vineam ad partem seu stallum debeant eam aptare temporibus debitis infrascriptis ».

[251] Due zappature si richiedono nel Modenese, non meno di quattro ne impone lo statuto di Casalmaggiore (v. B. Rossi, *La politica agraria*... cit., p. 430). Tre e, talvolta, quattro zappature ricevono ai primi del Trecento le vigne piemontesi (v. M.C. Daviso, *Coltivazione*... cit., p. 148).

[252] Cfr. C. Gennaro, *Mercanti e bovattieri*... cit., p. 168.

[253] *I registri*... cit., pp. 21, 35, 36, 48, 71, etc.; uno dei contratti prevede anche un'ammenda di 40 soldi « pro qualibet mala zappatura » (p. 211).

[254] V. nota 237. Per quanto concerne il rinnovo e la moltiplicazione dei ceppi, lo statuto di Tivoli testimonia la pratica della propaggine (ed. cit., IV, 251, p. 231), peraltro largamente attestata nelle carte laziali. Riferimenti all'innesto contengono, invece, gli statuti di Olevano Romano e Genazzano: v. rispettivamente le rubriche 18 (ed. cit., p. 6) e 19 (ed. cit., p. 131). Sul ricorso alla propaggine, « modo, comune ed economico, di mantenere o aumentare il numero delle viti valendosi dei tralci della vite stessa », v. I. Imberciadori, *Vite e vigna*... cit., pp. 330-334.

[255] St. di Tivoli, ed. cit., I, 92, « De vinea data ad laborandum ad annum » (p. 186); 93, « De pena male laborantis vineas locatas » (pp. 186-187). Un esempio della concreta applicazione di queste norme in uno strumento notarile dell'aprile 1378, in cui Giovanni di Paolo Clarelli di Tivoli s'impegna a versare a Perna, abbatessa del monastero di Santa Caterina, 20 soldi entro la vendemmia

slatori capitolini.[256]

* * *

Lo spoglio dei registri notarili trecenteschi di Roma e Tivoli, che evidenzia la vasta diffusione della vigna, fornisce elementi d'indubbio interesse anche in riferimento alla sua conduzione.

Le vigne romane, presenti in gran numero entro la città stessa e dominanti nelle campagne immediatamente *extra portas*, sono locate, di regola, in enfiteusi « ad quartam reddendam »; all'affittuario si riconosce il diritto di sublocare le *petiae* dietro corrisposta del quarto « sine domini vel proprietarii consensu, iure ipsius domini vel proprietarii integro permanente ».[257] La grande mobilità del possesso, già sottolineata per la prima metà del XIV secolo,[258] trova conferma per i decenni successivi nei rogiti di Paolo Serromani (a. 1348-1387); essa sembra assumere come veicolo quasi esclusivo la vendita da parte del conduttore dei propri diritti sulla vigna, « salvo semper et reservato iure locatoris ».[259] Quando sia prevista la ratifica del contratto da parte del proprietario, questi riceve *pro consensu* una somma di denaro variabile a seconda dell'estensione del terreno.[260]

Non mancano, per quanto limitatamente diffusi, altri tipi di affittanze. Il contratto *ad pomedium*, che abbiamo visto interessare soprattutto le ampie superfici cerealicole dei casali, viene adottato anche per locazioni di vigneti a breve termine (perlopiù 3 anni): prevede la divisione a metà del mosto e che tutte le

in ragione della *mala cultura* delle vigne locategli dal monastero; si stabilisce che quanto concordato possa « executioni mandari secundum formam statuti Tyburis » (*I registri...* cit., p. 18).

256 St. di Roma, ed. cit., I, 86, « De vineis ad quartam male laboratis » (p. 55).

257 St. di Roma, ed. cit., I, 84, « De vineis ad quartam reddendam » (p. 54).

258 Si veda A. Esposito Aliano, *Un inventario di beni in Roma dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia (anno 1322)*, in questo « Archivio », XCIX (1976), pp. 71-115, a p. 83.

259 Ecco alcuni degl'innumerevoli esempi che potrebbero essere proposti dai registri del Serromani: 649, 8, cc. 124r.-125r.; 649, 9, cc. 41v.-42r.; 649, 11, cc. 49r.-50r. Pochi, invece, i passaggi di proprietà, che quasi sempre avvengono per iniziativa di privati: Serromani, 649, 2, cc. 29v.-30r.; 649, 7, cc. 20r.-21v.; 649, 11, cc. 18r.-19r.: la vigna oggetto della compravendita è locata « ad quartam reddendam ». Il secondo dei contratti segnalati offre un raro esempio di riconcentramento dei domini diretto e utile: l'acquirente è l'utilista.

260 Serromani, 649, 3, c. 35r.; 649, 8, cc. 92v.-93r. (richiesta di ratifica); 649, 9, c. 28v. Raramente la ratifica è contestuale alla *venditio*: Serromani, 649, 9, cc. 4v.-6v.

spese, tranne quelle per la potatura, siano a carico del locatario.[261] Altri contratti, di breve e media durata, fissano canoni (in denaro o in natura) di vario tipo.[262]

Va, infine, posta in rilievo la netta prevalenza fatta segnare fra i concedenti dagli enti ecclesiastici, cui la locazione delle vigne sembra convenire senz'altro più che la loro messa a frutto mediante manodopera salariata. L'esiguo numero di contratti che vedono locatore un privato[263] reca indizio, al contrario, di una piccola e media proprietà laica in larga maggioranza impegnata nella conduzione diretta e orientata essenzialmente al soddisfacimento del consumo familiare.[264]

Le sette locazioni di vigne che ho potuto esaminare per il Tiburtino (a. 1378-1389) vedono anch'esse nettamente prevalenti le locazioni *in perpetuum* con corrisposta parziaria su quelle *in staglium* (o *in extalium*), a breve termine e con canone fisso (5:1; di una locazione perpetua il minutario notarile non riferisce il canone convenuto).[265] La quota-parte del prodotto dovuta

[261] Serromani, 649, 10, c. 95r. (a. 1369): al locatario vengono prestati due fiorini da restituire al tempo della vendemmia; 649, 11, cc. 19v.-20r. (a. 1371): il locatario riceverà, il terzo anno, 4 libbre; 649, 12, cc. 57r.-58r. (a. 1372): il locatario s'impegna a *spicciare* e a *zappare* la vigna a sue spese e a non chiedere alcun compenso oltre le 14 libbre dategli in prestito dai proprietari. Un carattere particolare assume una locazione *ad pomedium* (a. 1371) che vede i concessionari, padre e figlio, vincolati a risiedere, con le rispettive mogli, nel casale attiguo alle vigne locate, di proprietà dei concedenti; questi s'impegnano, dal canto loro, ad acquistare 10 *cupelli* di api e 10 galline da tenere in soccida presso il casale (Serromani, 649, 11, c. 64r.v.).

[262] Serromani, 649, 2, c. 31r.v. (a. 1351): il contratto ha durata quinquennale; il canone annuo previsto è di tre cavallate di vino; 649, 12, c. 79v. (a. 1372): si tratta di 4 *petiae* di vigna arborata locate per dieci anni, dietro corrisposta del terzo; 649, 13, cc. 3r.-4r. (a. 1372): la locazione è novennale; prevede il pagamento di un fiorino di entratura e un canone annuale anch'esso di un fiorino; 649, 14, c. 2r. (a. 1379): una *petia* di vigna è locata per 18 anni per un canone annuo di 34 soldi.

[263] Fra questi: Serromani, 649, 1, c. 2r.v. (a. 1348); 649, 6, cc. 59r.-61r. (a. 1363); 649, 9, cc. 4v.-6v. (a. 1368).

[264] Non doveva essere raro, soprattutto fra i proprietari più agiati, l'impiego di operai per le diverse pratiche di coltivazione: un contratto stipulato il 31 gennaio 1368 impegna *Matheus Calvelli*, originario di Civita Castellana e residente nel rione Trevi, a lavorare le vigne di *Anastasellus tabernarius*, del rione Pigna, fino a tutto il mese di maggio per un salario di 8 fiorini, il vitto e l'alloggio (Serromani, 649, 9, c. 28r.). Il benestante *Anastasellus* ingaggia a più riprese lavoratori salariati: Serromani, 649, 9, c. 50r.v. (a. 1368); 649, 9, cc. 90v.-91r. (a. 1368).

[265] Tutti i contratti sono editi nel volume *I registri...* cit.; per le locazioni *in perpetuum* a canone parziario, v. pp. 20-21 (quarta parte), 31-32 (terza), 36-37 (terza), 39 (terza), 58 (quarta); per la locazione *in staglium*, v. pp. 173-

al proprietario è qui, tuttavia, diversamente che a Roma,[266] più spesso la terza che la quarta (3:2);[267] di più, il concessionario è tenuto a dare, secondo consuetudine, oltre la parte precisata del mosto mondo e dell'acquato, « unam acquaritiam musti mundi aut unum canestrum plenum uvis » per ciascuna *iuncta* di vigna.[268] Sull'eventuale vendita dello *ius locationis*, il proprietario afferma il proprio diritto di prelazione; è previsto, in ogni caso, che riceva *pro convivio* 5 soldi.[269]

Sempre per le campagne di Tivoli sono da segnalare 4 locazioni *ad pastinandum* aventi per oggetto « vinealia cum arboribus olivarum »:[270] terreni arborati adatti all'impianto di vigneti e che, in qualche caso, già ne hanno ospitato i filari.[271] I concessionari, che ricevono gli appezzamenti *in perpetuum* da enti ecclesiastici, s'impegnano a « cavare seu cavari facere... de bono opere et ibidem pastinare de bonis vitibus »;[272] 3 contratti su 4 prevedono che ciò avvenga a spese del coltivatore: ciò non accade per la

174: il contratto ha durata annuale e prevede una corrisposta di « novem amphoris musti ». La locazione perpetua di cui non viene riportato il canone è a p. 211. *In perpetuum* e *ad tertiam generationem* vengono concesse dai Certosini di Trisulti le vigne di loro proprietà site nel territorio di Ferentino (v. A. CORTONESI, *Una campagna laziale...* cit.).

[266] Davvero rari sembrano a Roma i casi di vigne locate a terzo rendere; per un riferimento in questo senso v. Serromani, 649, 6, cc. 15v.-17r.

[267] Alle indicazioni della nota 265 può aggiungersi: Serromani, 649, 13, cc. 117r.-122v. (a. 1377), dove si ha menzione di 6 *petiae* di vigna situate nel territorio di Tivoli, locate dietro corrisposta del terzo.

[268] L'*acquaritia* di mosto (tredicesima parte della *caballata* tiburtina) o il canestro di uva saranno consegnati prima di procedere alla ripartizione del prodotto.

[269] In più occasioni vengono fissati 5 soldi *per iunctam* (*I registri...* cit., pp. 31-32, 36-37, 39).

[270] *I registri...* cit., pp. 34-35, 48-49, 70-71, 80-81; i *vinealia* oggetto dei primi tre contratti (stipulati tutti nel 1378) si trovano « in tenimento Tyburis in Magnano ».

Non mancano negli statuti esaminati riferimenti a opere di dissodamento collegate all'impianto di vigne: lo statuto di Saccomuro (a. 1311) dispone che « si quis pastinaret vineam non teneatur respondere de ipsa quatuor annis » (ed. cit., 16); quello di Olevano (a. 1363) punisce i danni arrecati a *pastina* e vigne (ed. cit., 94, p. 25); nella legislazione di Aspra Sabina ricorre, infine, menzione del « pastino o vigna de Angeluccio Venditto » (ed. cit., IV, 174, p. 482).

[271] « ...sterile... et infructiferum » è detto il *vineale* nel secondo dei contratti ricordati; in tutto simile la situazione che presenta il quarto. *Vinealia* sono altresì oggetto di due locazioni *in staglium* (perpetua la prima, quinquennale la seconda) che non prevedono l'impianto di vigneti: *I registri...* cit., pp. 24-25, 110-111; nel secondo caso, in cui il *vineale* non sembra ospitare che olivi, il concessionario è tenuto ad « una çappatura et una aratura » annuale.

[272] Ciò rispettivamente 1) entro due anni, 2) nell'anno stesso, 3) entro tre anni dalla stipula (terzo e quarto contratto).

quarta concessione che assegna, comunque, al locatore, oltre a 1/3 dell'olio, la terza parte (anziché la quinta) del mosto ricavato.[273]

* * *

Data la capillare diffusione della vigna, si comprenderà come le operazioni della vendemmia finissero col coinvolgere l'intera comunità castellana e costituissero momento di ampia mobilitazione nella vita stessa della città.[274] E' questa una realtà che si riflette chiaramente nella legislazione statutaria: numerose le rubriche che trattano della raccolta dell'uva, disciplinandone tempi ed esecuzione in maniera piuttosto rigorosa.

La vendemmia può avviarsi, generalmente, solo dopo la data fissata nello statuto o, comunque, dopo il bando emesso dalle autorità locali: ciò, se da una parte vale ad impedire raccolte intempestive, dall'altra favorisce lo svolgimento regolare dei lavori, scoraggiando il furto d'uva dalle vigne confinanti.[275] A Viterbo si dispone che non sia concessa facoltà di vendemmiare « usque ad festum s. Marie de septembri ».[276] Analogo provvedimento si legge nello statuto di Civitavecchia: la vendemmia dovrà essere avviata dopo la medesima data « salvo non fusse paura o necessità ».[277] Diversamente lo statuto di Castel Fiorentino (a. 1298) prevede che i lavori abbiano inizio « post festum sancti Mathei » (21 settembre).[278] Tanto a Tivoli che ad Alatri, infine, si è chiamati ogni anno a deliberare in proposito.[279]

[273] *I registri...* cit., pp. 70-71: « ...tertiam partem de toto musto mundo et acquato et de omnibus aliis fructibus in loco et de oleo facto in Tybure... et unum canestrum plenum uvis consuetum aut unam acquaritiam plenam musto mundo de communi ante partem... ».

[274] Ovunque si delibera che per la durata della vendemmia « in causis civilibus ius non redatur ».

[275] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 240, « De uvis collectis pro musto faciendo ». Come fa rilevare A. I. PINI, « mantenere una data stabile equivale anche ad assicurare la presenza del proprietario e dell'esattore delle decime all'inizio delle operazioni vendemmiali » (*La viticoltura...* cit., p. 844, nota 221).

[276] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 128, p. 186: viene precisato che « ab inde in antea, cuilibet vindemiare liceat sine pena, salva provisione Consilii et balivi Comunis ».

[277] St. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 20, p. CI.

[278] St. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 76, p. 328; sulla decisione si ritornerà, tuttavia, con lo statuto del 1305: vi si dispone che si decida in merito alla data « per consilium seu per parlamentum hominum », anno per anno (ed. cit., 84, p. 350).

[279] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 299, p. 242; st. di Alatri, ed. cit., V, 15:

L'uva viene mostata in *vaschae* all'interno della vigna stessa.[280] La delicata operazione del trasporto del mosto dalla vigna alla cantina, che, se effettuata senza i dovuti accorgimenti, può anche compromettere il buon esito della fermentazione, è solitamente affidata a *vecturales* appositamente ingaggiati. Ad essi si rivolge d'abitudine *Ceccholellus Cafari*, romano del rione Trevi: in anni diversi (1363, 1366, 1372) egli stipula contratti che prevedono, rispettivamente, un compenso di 6 soldi e 8 denari, 7 soldi e 7 soldi e mezzo per ogni cavallata di mosto da trasportare;[281] nell'operazione vengono impiegati cavalli e, soprattutto, asini.

Il vino viene conservato in *vegetes* di dimensione assai varia:[282] il ricordato inventario (febbraio 1365) dei beni di Giovanni di Magnavia, vescovo orvietano, ne segnala un buon numero nelle cantine della mensa vescovile: *in cellario magno* undici « vegetes plene vini novi albi » si affiancano a due di vino nuovo rosso e ad altrettante di aceto. Né manca (per quanto la conservazione comporti nel Medioevo difficoltà e rischi) il vino vecchio,[283] contenuto in « due vegetes, una cum modico vino veteri albo, et alia quasi media vini veteris rubei ». Vengono registrati

« ...tempore vendembiarum, potestas teneatur et debeat facere congregari consilium: in quo consilio ponatur de modo et forma vendembiandi, et tempore quo vendembie debeant recipi... »; in un'aggiunta alla stessa rubrica, si precisa che il consiglio andrà convocato « infra primam hebdomadam mensis septembris cuiuslibet anni » (p. 255). Lo statuto di Tivoli interviene anche in merito al compenso spettante a *vindemiatores* e *vindemiatrices*: quand'essi siano « conducti stipendiis » non dovranno ricevere « ultra quinque cupplas uvarum » (*additio* del 28 settembre 1308, pp. 258-259).

[280] Tali *vaschae* vengono talora locate, unitamente alla vigna, anche solo in parte (Serromani, 649, 9, cc. 57v.-58v.; *I registri...* cit., pp. 3-6, 20-21). Lo statuto di Ferentino disciplina l'uso di *torcularia* da parte di comproprietari (cit., III, 27) e punisce chiunque abbia occupato « torcular seu bascam alicuius immittendo ibi uvas vel aliquod aliud terendo aut pistando vel calciando contra voluntatem domini vel sine licentia » (V, 48). I conduttori delle vigne del Capitolo della Cattedrale di Cremona usano in comune i torchi di proprietà dell'ente o quelli da loro costruiti in adempienza a precisi obblighi contrattuali (G. Chittolini, *I beni terrieri...* cit., p. 220).

[281] Serromani, 649, 6, c. 46r.; 649, 8, 56v.; 649, 12, 54v. Nel giugno 1379, Luca, figlio di *Ceccholellus*, concorda con *Blaxius Iohannis Vindicti* un salario mensile di 3 fiorini e mezzo, perché questi custodisca, da luglio in poi, le sue vigne site fuori Porta Pinciana (*ibidem*, 649, 14, c. 30v.).

[282] A Roma essa sembra oscillare fra le due (*vegeticulus*) e le dodici cavallate.

[283] Si veda in merito: Y. Renouard, *Le vin vieux au Moyen Age*, in « Annales du Midi », LXXVI (1964), pp. 447-455, nuovamente edito in Id., *Études d'histoire médiévale*, Paris 1968, I, pp. 249-256.

anche vari recipienti vuoti, « una tina » e cinque barili. *In cellario parvo*, con sette *vegeticuli* di vino bianco si trova anche « unus barilis vini cotti pro mostarda ».[284] Un inventario altrettanto accurato viene stilato anche per i cellieri di proprietà vescovile dei castelli di Meana,[285] Bolsena [286] e S. Vito.[287] A Meana, in particolare, si conservano *in cellario turris* tre barili « vini muscatelli novi » ed « una salma vini muscatelli veteris vel quasi »: dello stesso vino ben 120 salme sono state in precedenza trasportate ad Orvieto.[288] Oltre al moscatello, le fonti esaminate ricordano tra i vini pregiati di produzione laziale (provincia del Patrimonio) la vernaccia e il trebbiano.[289]

* * *

Nell'ambito delle colture arboree l'olivo ha senz'altro il maggior rilievo. La sua presenza è attestata ben al di là della fascia ottimale dei 150-500 m. d'altitudine [290] e interessa forme e livelli diversi di sfruttamento del suolo.

E' lo statuto d'Alatri a testimoniare con rara efficacia com'esso giunga talora a rivestire nell'economia delle comunità laziali un ruolo d'importanza decisiva: dal momento che proprio grazie alla olivicoltura « pro maiori parte, homines et habitatores Alatri substentantur » ci si preoccupa che le piante « habilius gubernentur et multiplicentur, cives et habitatores Alatri ad ipsas plantandum

[284] L. Fumi, *L'inventario...* cit., XVI (1895), p. 39.

[285] *Ibidem*, pp. 44-45. In questo caso, come anche per Bolsena, si tratta di tre cellieri: vi sono conservate complessivamente 153 salme di vino bianco nuovo, 11 di rosso nuovo, 2 di bianco vecchio, una di rosso vecchio; oltre a ciò: *vegetes* e *vegeticuli* di aceto, del moscatello, *barilia* e *una barilecta* vuoti, due « flasconi ferrati ad portandum vinum ». Sulla produzione di vino bianco grava a Bagnoregio un'imposta di 12 denari per salma; 8 denari soltanto si pagano, invece, per il rosso (statuto, ed. cit., V, 403, cit.), nel Medioevo meno costoso del primo (v. R. Grand, R. Delatouche, *Storia agraria...* cit., p. 379).

[286] *Ibidem*, pp. 47-48. Si registrano 117 salme di vino rosso nuovo e 94 di bianco; di due *vegetes* si notifica la capacità: 29 salme in un caso, 10 in un altro (in questa seconda si conserva acquato); fra gli altri oggetti figurano nello stesso inventario: « tres bigonzi », « una scala de tabulis ad ponendum vinum in vegetibus », « sex tine magne apte ad pistandum uvas » e « una caldaria magna pulcra de ramine apta ad coquendum vinum capacitatis duarum salmarum et dimidio ».

[287] *Ibidem*, p. 50.

[288] *Ibidem*, p. 45.

[289] St. di Civitavecchia, ed. cit., III, 8, pp. LXXXIV-LXXXV.

[290] P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 192-195.

ferventius animentur ».[291] Alle disposizioni intese a proteggere soprattutto gli esemplari più giovani (*pedicae olivarum*),[292] altre si accompagnano miranti a promuovere per via legislativa una maggiore diffusione dell'oliveto: per quanto esso segni già fortemente il paesaggio, nuovi impianti si impongono a quanti possiedano terreni « in plagiis de Basciano ».[293]

Lasciando la Campagna per il Tiburtino, si ha l'impressione che la produzione d'olio non dovesse esservi meno rilevante che ai giorni nostri; se nello statuto di Tivoli la menzione di oliveti è costantemente affiancata a quella di coltivazioni intensive (« nullam personam vadat per vineas vel ortos vel oliveta aliena »),[294] a Roviano, nelle terre della riserva signorile (*demainum*), i *laboratores* sono tenuti a « plantare bonas arbores olivarum, et alievare et colere sine fraude, et malas inde extirpare et destruere ».[295] Anche gli statuti del Patrimonio, disponendo per la sua difesa,[296] sottolineano dell'olivo il prezioso apporto all'economia locale; né potevano mancare per la Sabina, i cui abitanti hanno oggi nell'olivicoltura una delle principali fonti di reddito, tracce di una presenza massiccia della pianta: per gli statutari reatini essa costituisce, a più riprese, oggetto di speciale attenzione;[297] ad Aspra, infine, n'è testimoniata la coltivazione « in lochi domestici et congregati ».[298]

Consociato con alberi da frutto, viti o colture ortensi nelle

[291] St. di Alatri, ed. cit., IV, 35, « De pena bestiarum damnum dantium olivis » (pp. 237-238); s'incorre nell'ammenda prevista solo nel caso che le piante siano state coltivate « eo anno saltem semel eas arando vel ligonizando ». Provvedimenti analoghi nello statuto della vicina Ferentino: cit., IV, 9, « De bestiis grossis et minutis intrantibus in olivetis alienis ».

[292] St. di Alatri, ed. cit., *ibidem*: « ...Nullaque persona, in locis alienis predictis, pedicam aliquam olivarum fodiat, evellat seu aliqualiter emoveat, ad penam XL solidorum pro pedica qualibet » (p. 237); IV, 27, « De pena fodientis pedicas olivarum » (p. 232).

[293] *Ibidem*, V, 53, p. 275.

[294] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 248, p. 230; alla tutela dell'olivo anche lo statuto tiburtino dedica un'apposita rubrica: IV, 260, « De pena animalium in olivis » (p. 233).

[295] St. di Roviano, ed. cit., 5, p. 300; negli statuti di castello viene, peraltro, normalmente sancito il diritto del *dominus* a prelevare una parte dell'olio prodotto tanto dai propri concessionari quanto dagli alloderi.

[296] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 302, cit.; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 43, cit.: una rubrica specifica difende la proprietà del prodotto: IV, 25, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 275, p. 157; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 9, pp. LXXXV-LXXXVI.

[297] St. di Rieti, cit., I, 103; IV, 6.

[298] St. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 79, pp. 437-438.

*clausurae* prossime alla cinta muraria, l'olivo accompagna, nondimeno, il lento degradare dei seminativi verso il sodo ed i boschi.[299] La forte richiesta di olio per gli usi alimentari e d'illuminazione [300] è di stimolo ad una capillare diffusione della pianta [301] ed impone in qualche caso il controllo dell'esportazione.[302]

Come la vendemmia, anche la raccolta delle olive è oggetto di precise norme, intese perlopiù a tutelare la proprietà del prodotto.[303] Per l'operazione è attestato l'impiego di manodopera salariata,[304] non esclusivamente locale: un riferimento a « montanari che vengono a cogliere l'oliva » si legge nello statuto di Aspra

299 E' la situazione che pare riflettersi nello statuto di Olevano Romano, allorché si fa riferimento a olivi e ad altri alberi da frutto « existentes in quibuscumque locis tam districtus et laboratus, quam non » (ed. cit., 94, p. 25); indicativo è d'altronde anche il fatto che la menzione affiancata di olivi, noci, castagni e querce ricorra normalmente.

300 Riferimenti all'utilizzazione dell'olio per l'illuminazione di luoghi pubblici si hanno, ad esempio, nello statuto di Bagnoregio (ed. cit., I, 45, « De camerariis communis et eorum officio, et de his que habent facere », pp. 32-33) e in quello di Alatri, che si distingue per le indicazioni di parsimonia nel suo impiego: « Nihilque expendat pro lumine palatii, nisi unum metretum olei mense quolibet » (ed. cit., I, 10, « De officio camerarii », p. 106).

301 Al contrario, secondo quanto sostiene L. MESSEDAGLIA, nell'Italia del Nord « poche e ristrette erano le zone di coltivazione dell'olivo... e scarso il prodotto dell'olio » (*Leggendo la « Cronica »...*, cit., p. 399); un recente studio di A. CASTAGNETTI ha tuttavia mostrato come esso fosse su alcuni territori della costiera gardesana « la coltura più diffusa » anche nel Medioevo (*I possessi del monastero di San Zeno di Verona a Bardolino*, in « Studi Medievali », 3ª serie, XIII (1972), pp. 95-159; sull'olivicoltura si vedano in particolare le pp. 120-125). Nel tardo Medioevo la coltura fa registrare una « maggiore diffusione » anche in Toscana; qui, tuttavia, « ancora nel '400 l'olio, la cui produzione rimaneva modesta persino nelle terre di proprietà cittadina, non era in grado di sostituire il lardo, che restava il più importante tra i grassi alimentari » (G. PINTO, *Ordinamento colturale...*, relazione cit.).

302 Ad es.: st. di Alatri, ed. cit., II, 83, « De grascia » (pp. 189-190); 85, « De pena extrahentis vinum aut oleum extra civitatem Alatri » (p. 191). Talora se ne incoraggia l'importazione: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 29, « De rebus comestibilibus pedagium non auferatur », (p. 156): contiene uno specifico riferimento all'olio.

303 Singolare la prassi prevista dallo statuto di Civitavecchia, secondo cui « nulla persona porti olive senza polizza » (ed. cit., III, 26, p. XCII); a Tivoli, lo si è visto, si fissava di anno in anno la data d'inizio della raccolta, garantendo maggiori possibilità di controllo sulla regolarità della stessa (st. di Tivoli, ed. cit., IV, 299, p. 242); si vedano anche: st. di Guarcino, ed. cit., III, 11, « De pena colligentium olivas et alia poma aliena » (pp. 222-223); st. di Alatri, ed. cit., IV, 23, « De pena colligentis olivas alienas » (p. 231).

304 Ad Alatri, lavoratori *cum salario* si affiancano al proprietario nella raccolta (statuto, ed. cit., *ibidem*); *operari* si utilizzano a Civitavecchia (statuto, ed. cit., III, 26, cit.); la stessa rubrica fa, altresì, riferimento a « chi se allocarà ad cogliere alcuno oliveto ».

Sabina.[305] Quanto alla molitura, puntuali disposizioni sono in vigore a Rieti: i *molendinarii* dovranno macinare « rugium pro viginti denariis, ut est consuetum » e misurare « ad culmum et cum recto sigillo »;[306] diversamente, a Bagnoregio sono pagati in natura (« unam fogliettam olei pro qualibet facitura ») ed hanno l'obbligo di usare « ornellam sive tinellam capacitatis trium barilorum, ad mensuram communis Balneoregii ».[307]

Nei settori arboricoli periferici, all'olivo dovevano non di rado affiancarsi la quercia e il castagno. Proprio in età medioevale, quest'ultimo si espande nella regione con crescente evidenza, determinando l'arretramento della primitiva copertura forestale;[308] presente in formazioni massicce e omogenee (*castaneta*), esso ripete puntualmente, dove le condizioni ambientali lo consentano, la trama dell'insediamento umano: frutto di secolari, ostinate fatiche più che di un rigoglioso sviluppo naturale.[309] Non sorprenderà, dunque, vederlo indicato come *arbor domestica* o saperlo oggetto di pratiche d'innesto.[310]

Gli statuti della zona prenestina, di quella ernica, alcuni del Patrimonio, suggeriscono per la pianta quel posto di rilievo che in certa misura le compete ancor oggi nell'ambito dell'economia locale; l'albero è rigorosamente protetto contro ogni eventuale danneggiamento, mentre precise disposizioni tutelano la proprietà del prodotto.[311]

[305] St. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 183, p. 486.

[306] St. di Rieti, cit., I, 75, « De macinantibus olivas ».

[307] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 300, « De molendinariis et molinis olivarum et de aqua ipsarum olivarum, orcella, mensuris et multura » (pp. 173-174).

[308] Cfr. A. FERRANTINI, *Osservazioni sulle modificazioni della vegetazione nei Colli Albani*, in « Bollettino della Società Geografica Italiana », serie VII, II (1946), pp. 16-30. Utili indicazioni sull'economia agraria di questo stesso territorio possono ricavarsi dai numerosi statuti castrensi del Cinque-Seicento, sui quali ha recentemente richiamato l'attenzione R. LEFEVRE (*Le comunità dei 'Castelli Romani' e i loro Statuti (secc. XVI-XVII)*, in « Studi Romani », XXVI (1978), pp. 161-177).

[309] P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 191-192.

[310] A Bagnoregio, il castagno è considerato « arbor domestica » quando sia « in vineis, clausuris, si fuerit ensita de bonis castaneis » (ed. cit., IV, 226, pp. 133-134); a Roccantica e ad Aspra Sabina esso è coltivato « in locis domesticis vel congreatis » (st. di Roccantica, ed. cit., II, 85, pp. 85-86; st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 79, cit.).

[311] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 84, 94, 96, pp. 45-47; la rubrica 94 attesta come parte almeno della riserva signorile sia occupata dal castagno: un'ammenda colpisce « quicunque inventus fuerit ad colligendum castaneas seu nuces intergo curie » o vi pascoli animali « tempore fructuum ». Si vedano inoltre: st. di Olevano Romano, ed. cit., 31, 124, pp. 9, 32 e della « Riforma sui danni

Chiaramente attestata dalle nostre fonti è, altresì, la diffusa conduzione del castagneto in regime di proprietà privata e la sua ampia distribuzione. Lo statuto di Genazzano, mentre conferma allo sfruttamento diretto dei signori il « castagneto Sancti Petri », dispone che « castangieta que sunt peditum signantur et habentur confinantes »;[312] ad Alatri, è affidata a *boni homines* eletti « de melioribus qui habent castagneta » la vigilanza sugli appezzamenti: « et teneantur proprio iuramento inquirere omnia casalia, in quibus castagneta consistunt; et teneantur accusare omnes quos inve-

dati » (a. 1430), edita con esso, 6, p. 40; st. di Ripi, ed. cit., 20, p. 117: è punito chiunque « inciserit castaneas, quercus vel pupleos suos vel alienos sine licentia curie ». Particolarmente ricca è a questo proposito la legislazione dei centri campanini: st. di Ferentino, cit., IV, 11, « De bestiis minutis intrantibus in locis cultis et custodientibus arbores »: « Item quod bestie grosse seu minute non intrent in locis cultis ubi sunt quercus et castanee... »; st. di Alatri, ed. cit., I, 20, « De electione custodum castanearum et eorum officio » (pp. 116-118); IV, 16, « Quod bestie non vadant per castagneta tempore infrascripto »: « ...a kalendis mensis septembris et usque ad medium mensem novembris » (pp. 228-229); IV, 33, « De pena facientis cesam et incidentis lignamina in castagnetis magnis aut parvis » (p. 236); numerose nello statuto di Guarcino le disposizioni miranti a disciplinare la raccolta: ed. cit., III, 11, cit.; 54, « Quod ruspus castanearum restringatur » (pp. 252-253): la data fissata è quella del I novembre; 58, « Quod nullus audeat ire ad recolligendas castaneas nisi tempore deputato »: « ...nisi in illis temporibus deputatis per scindicum et officiales una cum vicario qui pro tempore erit » (pp. 254-257).

Degli statuti della Sabina è quello di Aspra che più si sofferma sull'argomento: ed. cit., III, 87, « Della pena de chi dà danno alle castagne d'altri »: « ...et se alcuna persona coglierà le castagne d'altri per alto battendo, o recoglierà per terra quella trovada iacente battuta o pigliarà delle castagne recolte et adunate o del sacco o del montone o della fossa, paghi ogni volta diece soldi, et di notte le dette pene se duplichino. et la Corte in queste cose proceda de suo ufficio. et se alcuna persona altremente raccogliesse de le castagne d'altri, paghi ogni volta dodici denari, escetto che per le vie publiche, nel qual caso volemo che chi le recoglie non sia tenuto a pena alcuna... » (pp. 440-441); III, 93, « Del danno dato per bestie porcine alle castagne » (pp. 443-444).

Per il Patrimonio, infine, si vedano i dettagliati provvedimenti dello statuto di Bagnoregio: ed. cit., IV, 235, « De pena bovum, bufalorum et craparum dampnum dantium in silvis remissiccis castanearum » (p. 138); IV, 243, « De pena incidentis seu dampnum dantis et lignantis in silvis alienis castaneorum » (p. 142); IV, 248, « De pena pecudum, craparum et porcorum intrantium in silvas remissiccias » (p. 144); IV, 249, « De pena intrantium silvas castanearum et pecudum, craparum et porcorum in eisdem, ad colligendum castaneas » (p. 144).

[312] St. di Genazzano, ed. cit., 27, p. 132; qui come a Olevano Romano (statuto, ed. cit., 22, p. 7), il raccolto è sottoposto dai Colonna al prelievo della quarta parte: « Item actum est quod quilibet teneatur deferre et dividere ad portam castaneas, quercus, olivas, nuces, cannapem et semen cannape et quartam partem assignare ad portam nunctiis dominorum » (25, p. 132); le numerose analogie mostrano, peraltro, che lo statuto di Genazzano (a. 1379) è stato redatto avendo presente quello di Olevano (a. 1364).

nerint delinquentes in lignaminibus, arboribus et fructibus castanearum ».[313]

Il ruolo della castagna nella dieta di queste popolazioni non va, come si vede, sottovalutato;[314] se contribuiva ad integrare un'alimentazione per più versi carente, in situazioni d'emergenza poteva offrire, data anche la facile conservazione, un soccorso prezioso; è comprensibile, dunque, che nei casi di più abbondante produzione fosse oggetto di scambi commerciali di una certa vivacità.[315]

Sull'impiego del legno di castagno, che appare molto apprezzato, gli statuti forniscono numerose testimonianze. Sulle rive del lago di Bolsena, a Gradoli, dove le *silvae de castaneis* sembrano costituire parte ragguardevole della *tenuta castri*, esso fornisce materiale di prim'ordine al locale artigianato agricolo (« pedagnolos castanei ... aptos ad faciendum circulos vegetum et cappiones ipsorum »),[316] oltre ad essere utilizzato nell'attività edilizia (« lignum de castaneo, de quo [facere] posset, correns vel [quodammodo] maius corrente »);[317] anche ad Alatri rappresenta un sussidio indispensabile all'attività vitivinicola: in ragione di ciò se ne vieta l'esportazione « de Alatro et eius territorio et districtu ».[318] Sul furto di « lignamen castaneorum » si pronun-

313 St. di Alatri, ed. cit., 20, cit.; peraltro, la rubrica « De pena vendentis seu dantis licentiam incidenti in castagnetis particularibus et communibus » (V, 50, p. 274) vincola alla « licentia aliorum consortium » la possibilità per il proprietario di disporre del suo appezzamento.

314 « Nei terreni granitici e ricchi di silicio, se il clima temperato permette il suo sviluppo, il castagno ha un'importanza capitale » (R. GRAND, R. DELATOUCHE, *Storia agraria...* cit., p. 363). Per il XVI secolo, sono stati efficacemente illustrati il fondamentale apporto del castagno all'economia della montagna lucchese (v. M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1974, pp. 316-320) e la sua imponente diffusione nel territorio delle Cevenne (v. E. LE ROY LADURIE, *I contadini di Linguadoca*, cit., pp. 85-91).

315 St. di Cave, a. 1296, ed. cit., 21: « Item, quod de omni salma cuiuscumque bladi et castanearum et nucum, que extrahetur extra Cavas et portabitur vel mictetur ad vendendum, curia habeat tres denarios... » (pp. 22-23).

316 St. di Gradoli, ed. cit., 59, « De pena apportantium pedangolos » (pp. 16-17); per « pedagnolos castanei » devono intendersi i « rami di castagno flessibili, dai quali si ricavavano i cerchi di legno che serravano saldamente le doghe dei barili, delle bigonce e dei tini » (G. GIONTELLA, *Gli statuti medioevali di Gradoli*, cit., p. 10).

317 *Ibidem*, 64, « De pena non habentium silvam de castaneis apportantium lignum de eis » (pp. 18-19).

318 St. di Alatri, ed. cit., V, 16, « De pena extrahentis circulos de Alatro » (p. 255): non si possono esportare « circulos, vegetes nec aliquod lignamen castanee ».

ciano severamente gran parte degli statuti.[319]

Di qualche rilievo anche la presenza del noce, grazie al quale poteva essere talora integrata la produzione d'olio; le menzioni che se ne hanno, quasi sempre affiancate a quelle del castagno e dell'olivo,[320] lo indicano attestato negli spazi dell'arboricoltura secca.[321] Fra i diversi riferimenti al mandorlo (*amigdala, amindola*), particolarmente significativo quello dello statuto reatino, in cui si dispone che tutti i possessori di terre residenti in città e nel contado debbano nei luoghi più adatti sistemare almeno « duodecim posturas amandularum ».[322]

Degli alberi a frutto dolce, che contribuiscono « pour une part importante à l'equilibre diversifié de la production »,[323] è da

[319] St. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 244, « De pena portantis lignamen castaneorum » (p. 142); st. di Gradoli, ed. cit., 59, cit.; 61, « De pena incidentium virgillos de castaneis » (pp. 17-18): si tratta dei vimini, utilizzati soprattutto per la fabbricazione dei canestri (cfr. la rubrica 60, « De pena forensium incidentium virgillos actos ad faciendum canestra », p. 17).

[320] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 84, 94, cit.; st. di S. Polo, cit., 22, 30. Significativamente si dispone nel duecentesco statuto di Vicovaro « quod homines castri habeant fructus omnium arborum terrarum et feudorum suorum liberos, exceptis olivis et nucubus, de quibus curia habeat quintam partem ubicumque fuerint » (ed. cit., 39, p. 11). La menzione che offre lo statuto viterbese del 1237-1238 (ed. cit., 246, p. 58) è in un contesto del tutto particolare; con la rubrica « De redducendo res quondam Ferenti » si intende, infatti, scongiurare il pericolo che venga ricostruita la città rivale di Ferento, distrutta dai Viterbesi nel 1179. A questo scopo niente più efficace dell'impedire che intorno alle sue rovine si torni a coltivare: « Pantana et alie res quondam comunitatis Ferenti ad comunitatem Viterbii reducantur; et quicumque vineam vel ortum laboraverit Ferenti, in .C. soll. puniatur; [et siquis] dictas vineas destruxerit, penam exinde minime patiatur; et idem fiat de arboribus [que Fe]renti sunt plantate, et ille qui eam vel eas inciseri[t, nullam penam exinde] sustineat, [et ficus] et nuces et pira sine pena qualibet incidere possit; et qui in predictis locis de cetero plantaverit arb[ores], predicta pena sine querela puniatur ». La rubrica permane nella redazione statutaria del 1251-1252 (ed. cit., IV, 113, pp. 245-246), tuttavia, mentre fichi e peri sono ancora menzionati, i noci non lo sono più: pare verosimile che, complice lo statuto, la qualità del loro legno li abbia condannati a scomparire rapidamente.

[321] Nondimeno, a Campagnano la curia signorile preleverà per il suo consumo « de pomis etiam et nucibus vinearum et aliorum locorum » (ed. cit., p. 59).

[322] Statuto di Rieti, cit., IV, 66, « De plantatione amindolarum »: si precisa che « predicta teneantur incipi per dictos cives et comitatenses infra annum post aperturam presentis statuti »; per altre menzioni si vedano: st. di Tivoli, ed. cit., IV, 244, pp. 229-230; st. di Roccantica, ed. cit., II, 85, pp. 85-86. Non mancano nelle fonti esaminate riferimenti al nocciolo (*avellana*): st. di Rieti, cit., I, 103; IV, 39; st. di Alatri, ed. cit., II, 62, p. 179. Del pino (da pinoli) si ha invece menzione, per quanto mi risulta, nel solo statuto reatino, che lo enumera fra gli *arbores fructiferae* (I, 103).

[323] P. Toubert, *Les structures du Latium*... cit., I, 266.

dire anzitutto che sono prevalentemente localizzabili entro gli spazi chiusi dell'orto e del vigneto,[324] dove meglio li si può curare e vigilare. Per quanto non diano luogo a formazioni compatte, né appaiano oggetto di coltura specializzata,[325] la loro è una presenza di primo piano; dell'impegno a proteggerli ovunque si trovino, sotto le mura del *castrum* come, più raramente, nell'area dei seminativi, testimoniano numerose rubriche.[326]

Non mancano, a compensare dei numerosi, generici riferimenti ad *arbores fructiferae* e *domesticae*, ricche enumerazioni delle varietà coltivate:[327] il fico (*ficus*), il melo (*malus*), il pero (*pirus*), il ciliegio (*cerasus*), il pesco (*persicus*), il sorbo (*sorbus*), il susino (*prunus*), il visciolo (*bisciolus*), sono i componenti di un panorama arboricolo che, a partire dal XIV secolo, gli statuti propongono maggiormente differenziato.[328] Il fico è fra tutte la

[324] Il furto di « uvas, ficus, oleas, amigdalas, nuces, fabas, caules, olera, cicera, cucurbidas, citros, cucumeros vel alia poma vel fructus aliquos quoscumque de vinea, ortis et aliis tenimentis alienis intra vel extra civitatem » è punito dallo statuto di Tivoli (ed. cit., IV, 244, cit.); a Castel Fiorentino è tenuto al pagamento di un'ammenda chi tagli « arborem domesticam alienam in vinea, orto, vel clausura alterius » (statuto a. 1298, ed. cit., 17, p. 320; cfr. statuto a. 1305, ed. cit., 18, pp. 338-339: l'ammenda è raddoppiata). Emblematicamente, lo statuto di Bagnoregio precisa che debba intendersi per *clausura* « ubi sunt olive et alie arbores domestice » (ed. cit., IV, 222, p. 131).

[325] Il termine *arboretum* è ignorato dagli statutari laziali; ricorre, è vero, nelle « Riforme e aggiunte » allo statuto di Roviano (ed. cit., 15, pp. 331-333), ma siamo ormai nella seconda metà del XVI secolo. Isolato è, peraltro, il riferimento dello statuto di Genazzano a « plantationes, insitationes arborum » (ed. cit., 19, p. 131).

[326] St. di Olevano Romano, ed. cit., 94, « De pena incidentis arborem fructiferam » (p. 25); st. di Ferentino, IV, 16, « De bestiis grossis et minutis pascentibus in locis cultis ubi sunt arbores fructifere »; st. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit.: gli esempi potrebbero facilmente essere moltiplicati.

[327] Oltre alla rubrica sopra citata dello statuto tiburtino, si vedano: st. di Roccantica, ed. cit., II, 85, cit.; st. di Rieti, cit., IV, 39; st. di Aspra Sabina, ed. cit., I, 19, pp. 397-398; III, 79, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 220, 226, 257, pp. 130, 133-134, 148; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 7, p. LXXXIV; st. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit.; III, 11, cit.; st. di Alatri, ed. cit., II, 62, p. 179.

[328] Riferimenti al sorbo si hanno soltanto negli statuti più tardi: st. di Gradoli, ed. cit., 58, p. 16; st. di Guarcino, ed. cit., II, 36, cit.; III, 11, cit.; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 7, cit. Del pesco e del susino poche le menzioni con certezza anteriori al XV secolo: st. di Tivoli, ed. cit., IV, 243, p. 229; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 220, 257, cit.; nella redazione volgarizzata dello statuto tardotrecentesco di Aspra Sabina si parla di un « rivo de Peschi » (ed. cit., III, 97, pp. 445-446; IV, 174, pp. 481-482). I riferimenti alle due piante ricorrono, invece, frequentemente negli statuti pervenuti in redazione tarda (si vedano ad es.: st. di Guarcino, *ibidem*; st. di Alatri, ed. cit., II, 62, cit.). Quanto al visciolo se ne ha l'unica menzione nello statuto alatrino (*ibidem*); l'albicocco non è mai ricordato.

sola pianta la cui presenza sia regolarmente attestata: gli statuti alatrini, facendo obbligo di coltivarlo,[329] mostrano quanto lo si apprezzasse; fresco o essiccato raramente doveva mancare sulle mense contadine. Ruolo, del resto, non marginale era, in ragione del ricco contenuto di glucosio, quello della frutta in genere; la tutela accordata alla sua proprietà,[330] la normativa intesa a disciplinarne il commercio,[331] lo dicono con chiarezza.

Per quanto concerne la coltivazione del gelso (*celsus*), essa è testimoniata in alcuni degli statuti più tardi;[332] quello alatrino ne esplicita la connessione con l'allevamento del baco da seta.[333]

Timida, infine, la presenza degli agrumi: *melangulae* (arance amare), *citri*, *citrones* (cedri o limoni) si coltivano negli orti di Tivoli [334] e nel Reatino;[335] lo statuto di Bagnoregio prende in considerazione anche l'eventualità che si esportino arance: la forte consistenza del dazio imposto mostra, peraltro, quanto fossero rare e ricercate.[336]

[329] St. di Alatri, ed. cit., V, 53, p. 275: il provvedimento interessa solo coloro che posseggano terreni « in plagiis de Basciano » e riguarda, come già si è visto, anche la coltivazione dell'olivo. Fichi e olivi godono di speciale protezione nella campagna reatina dove, per quanto possano esser di danno al confinante, « nullo modo ledantur » (st. di Rieti, cit., I, 103).

[330] Solo qualche esempio: st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 79, « Della pena de chi coglie li frutti del arbori », cit.; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 7, « De la pena de quelli recano li pomi senza la polizza » (p. LXXXIV): si fa tuttavia eccezione, data forse la larga disponibilità, per « li fichi celse cerase susine sorbe perelle et pomi salvatici ».

[331] Una rubrica dello statuto viterbese ne incoraggia l'importazione: « Quod non petatur pedagium portantibus grassam »: « Statuimus quod de aliqua specie bladi et vini atque leguminis nullum pedagium portanti ad Civitatem nostram petatur; neque de fructibus nec de pomis » (a. 1251-1252, ed. cit., III, 14, p. 152); a Bagnoregio, chi intenda esportare frutta è tenuto al pagamento della gabella (statuto, ed. cit., V, 402, pp. 211-213).

[332] St. di Alatri, ed. cit., IV, 26, « De pena devastantis insitum alienum »: « ...insitum alienum aut tarellum olive vel celsi alieni... » (p. 232); IV, 27, « De pena fodientis pedicas olivarum »: « ...nullus fodiat vel fodi faciat pedicas olivarum seu celsorum alienas... » (p. 232); st. di Ferentino, cit., IV, 5, « De damnis in celsis alienis ».

[333] St. di Alatri, ed. cit., IV, 25, « De pena auferentis frondes celsorum »: « ...quicumque abstulerit de frondibus celsorum aliorum, tempore quo sunt ipse frondes virides pro vermibus, de die in XX solidis et de nocte in duplo puniatur... » (p. 232).

[334] St. di Tivoli, ed. cit., I, 94, p. 187 (*melangulae*); IV, 244, pp. 229-230 (*citri*). Riferimento a « cedri, lommoni, cetrangoli e lommiie » contiene il quattrocentesco statuto degli ortolani di Corneto (ed. cit., 17, « Che nullo venda mercato alcuno ingrosso ad atrui ke stia intorno al palacço », pp. 17-18).

[335] St. di Rieti, cit., IV, 39 (*citrones, melangulae*).

[336] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 402, cit. Errato il significato di « agrume » proposto da P. SELLA (*Glossario...* cit., *sub voce*) per il termine *acrumen*, che

* * *

Elemento costitutivo dell'unità d'insediamento, l'(*h*)*ortus* occupa gli spazi angusti *intus civitatem*,[337] si appoggia alla cinta muraria,[338] disegna irregolari mosaici nelle immediate vicinanze dell'habitat. Perlopiù di dimensioni assai ridotte,[339] si colloca, nondimeno, nell'ambito dell'economia familiare come insostituibile fattore d'equilibrio. E' su di esso che maggiormente si esercitano la capacità e la pazienza del coltivatore laziale; più che il *ferraginale* o la vigna è necessario, dunque, averlo a portata di mano: e, dove la natura dei luoghi non sia propizia al suo impianto, si provvede con terreni di riporto.[340]

A Roviano, Saccomuro, Olevano e Genazzano il signore è tenuto a concedere a chiunque intenda abitare il castello, oltre

ricorre anche negli statuti della Sabina (st. di Roccantica, ed. cit., II, 87, p. 86; st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 78, 89, cit.); cfr. C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I, Niort 1883, *sub voce*: « Agrumen, Olerum genus, acrimoniam aliquam habens, ut porri, allia, etc. ».

337 Riferimenti ad orti posti all'interno della cinta muraria cittadina ricorrono frequentemente: st. di Ferentino, cit., IV, 1: nel caso che gli orti si trovino in città la pena prevista per il loro danneggiamento è raddoppiata; st. di Alatri, ed. cit., IV, 11, pp. 225-226; V, 57, pp. 277-278; singolare il contesto in cui ne dà testimonianza lo statuto di Bagnoregio: ed. cit., V, 355, « De pena tendentis pannos super murum seu ortum alicuius » (p. 193). Nei piccoli *castra* di sommità la disponibilità di terreno coltivabile *intra moenia* doveva ridursi notevolmente.

338 St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 354: « Statuimus quod murus supra portam Custe usque ad ortum Mansionis aptetur et relevetur... » (p. 193); st. di Ferentino, cit., V, 42, « Quod habentes ortum prope muros civitatis teneatur ipsos muros aptare ».

339 St. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 167: « ...ogni foculare dove sarà huomo magiore di quattordici anni, deba havere l'horto piantato et cultivato almanco de un capo de piante et un capo de cipolle ogni anno perfetto, sino a kalenne de giugno alhora prossimo a venire... » (pp. 477-478). A Olevano si stabilisce che « canapina et hortus sint tante quantitatis quantum capit una rublitella seminis ad seminandum » (statuto, ed. cit., II, p. 4); la disposizione è ripresa (identica anche la formulazione) nello statuto di Genazzano (ed. cit., 4, p. 128). L'orto che impongono di coltivare gli statutari de Tecchiena consiste, invece, « de tribus centenariis plantonum ad minus » (ed. cit., 33, p. 73).

340 Si consideri che, trattandosi perlopiù d'insediamenti sommitali, « ces parcelles les plus proches étaient en effet aussi celles dont la pente était la plus accusée » (P. Toubert, *Les structures du Latium*... cit., I, p. 211). Al contrario, per ottenere lo sfruttamento di terreni pedologicamente adatti all'orticoltura ma non situati *subtus muros*, si è costretti a precise imposizioni: st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 295: « Statuimus et ordinamus quod habentes terras in valle Balneoregii, aptas ad ortum faciendum, quod debea[n]t facere ortum cum foleis seu aleis, ad penam viginti soldorum pro quolibet contrafaciente » (p. 170).

alla casa, anche l'orto,[341] il cui possesso non comporta, peraltro, il versamento di alcun censo; altrove si fa obbligo al singolo nucleo familiare di averne uno e di coltivarlo a dovere.[342]

Se la produzione attestata dalle nostre fonti non brilla certamente per varietà e ricchezza,[343] essa è comunque in grado di soddisfare le necessità sostanziali di una povera nutrizione: cavoli (*caules*), cipolle (*cepae*), agli (*alea*), porri (*porri*), rape (*rapae*)[344] sono, con le diverse cucurbitacee (zucche, cocomeri,

[341] St. di Roviano, ed. cit., 25: « Cuilibet habitatori dicti Castri detur per Dominos unum casarenum in Castro pro eius habitatione, ac casarenum [pro] ategia, et hortum » (pp. 305-306); st. di Saccomuro, ed. cit., 3, p. 358; st. di Olevano Romano, ed. cit., 11, p. 4; st. di Genazzano, ed. cit., 2, 4, pp. 127-128: si aggiunge qui che « ortus et cannapina non possint separari a venditione seu alienatione domus » (r. 2). St. di Roccantica, ed. cit., I, 24, p. 67; st. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 167, pp. 477-478; st. di Tecchiena, ed. cit., 33, p. 73; st. di Guarcino, ed. cit., III, 55, pp. 252-253; il provvedimento si ritrova anche nel cinquecentesco statuto di Guadagnolo (ed. cit., 43, p. 486). A Roccantica si esonera dall'obbligo « quicumque non habeat in pertinentiis dicti castri terras seu possessiones ad eum pertinentes iure dominii et proprietatis vel quasi »; si aggiunge: « ...et hoc idem in muliere vidua vel virum non habente in domo... » (*ibidem*, II, 136, p. 103: *additio* del 1327).

[342] Ad evidenziare questa realtà sarà sufficiente un confronto con i dati offerti dal saggio di H. Bresc, *Les jardins de Palerme* (1290-1460), in « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes », 84 (1972), pp. 55-127. Va, comunque, osservato che le povere e rare enumerazioni di ortaggi contenute negli statuti laziali possono non esaurire il numero delle specie raccolte sotto il generico riferimento ad *olera*.

[343] Cavoli e cipolle segnano una presenza costante; più rare le menzioni di agli e porri; per alcuni riferimenti specifici si vedano: st. di Campagnano, ed. cit., p. 61 (*cepae, caules*); st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 60, pp. 162-163 (*cepae, porri*); IV, 43, pp. 229-230 (*caules*: « liceat unicuique in anno novo colligere de caulibus, sicut est consuetudo »; cfr. st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 302, pp. 69-70); st. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 19, pp. 320-321 (*caules, coquina*; cfr. a. 1305, ed. cit., 20, p. 339); st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 21, p. 21 (*caules*); IV, 217, 218, 271, pp. 129, 130, 155 (*caules*); V, 295, cit. (*aleum*); st. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 167, cit. (cipolle); st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 2, pp. LXXXI-LXXXII (cipolle, agli, porri); st. di S. Polo, cit., IV, 4 (cipolle, agli, cavoli); unico riferimento alla rapa (*rapa*) e al finocchio (*feniculus*) nella tarda redazione dello statuto di Guarcino: ed. cit., III, 12, 32, pp. 222-223, 236-237. La coltivazione di cavoli, cipolle ed agli è attestata anche all'interno della vigna: st. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 21, 78, pp. 321, 329.

[344] St. di Tivoli, ed. cit., I, 94, p. 187; IV, 244, p. 229 (*cucurbidae*); st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 78, cit. (citroli); 89, cit. (citroli, meloni); st. degli ortolani di Corneto, ed. cit., 17, pp. 17-18 (cococçe).

meloni, cetrioli)[345] e lo zafferano (*zafferanum, crocum*),[346] ospiti abituali delle *clausurae* ortive, tanto spesso ombreggiate da alberi da frutto.

Ben si comprende che fosse questo, fra i diversi settori del *cultum*, ad essere, con il vigneto, il più gelosamente custodito.[347] Dati gli esiti aleatori della cerealicoltura laziale, la tranquilla sussistenza della comunità dipendeva in misura non trascurabile dalla capacità di garantire al mercato cittadino un rifornimento ortofrutticolo adeguato:[348] ciò appare ancor più evidente ove si

[345] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 180, « De pena furantium cepas croci et earum flores » (p. 197); st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 273, « De pena dampnum dantium personaliter et cum bestiis in orto zafferani » (p. 156); st. di Alatri, ed. cit., IV, 11: « ...(intelligantur loca culta et clausa, in quibus fuerit laboratum semel in annos duos a die accuse numerandos... in loco etiam ubi constiterit zaffframen)... » (pp. 225-226); st. di S. Polo, cit., IV, 4. Come si ricava dalle rubriche citate, lo zafferano poteva sia trovare posto nell'orto accanto alle altre piante, sia essere coltivato in appezzamento a parte.

[346] Numerosi i riferimenti all'orto come a terreno munito di recinzione; qualche esempio: st. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 22: « Si quis de vineis alienis, ortis vel clausuris sepem inciserit... » (p. 339); 62; « Si bos vel iumentum intraverit locum alienum reclusum, ubi essent olera... » (p. 346); st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 145, « De pena abstulentis stenas vinearum, ortorum, sive hostia domorum griptarum et capannarum » (p. 94); 175, cit.

[347] Immancabili nelle fonti esaminate i provvedimenti contro il danneggiamento dell'orto e il furto dei suoi prodotti: st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 299, 302, 321, pp. 68-70, 74-75; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 29, 43, 158, 178, 221, cit.; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 217, 239, 240, 271, pp. 129-130, 140-141, 155; st. di Ferentino, cit., IV, 1, 7; st. di S. Polo, cit., IV, 4.

[348] Negli statuti cittadini non si manca d'intervenire sul commercio degli ortaggi: st. di Tivoli, ed. cit., I, 94, « Quod poma et olera vendantur in platea et alibi »: « Statuimus quod omnes ortulani masculi vel femine olera, cucurbidas, melangulas et de aliis fructibus ortorum deferant et teneant ad vendendum in platea Sancti Laurentii et alibi per civitatem si voluerint » (p. 187). I tardi statuti delle corporazioni degli ortolani dettano al riguardo regole assai minuziose; è il caso, ad es., dello statuto degli ortolani di Corneto: se ne vedano le rubriche 9, « De le locora de la piacça come se degono partire » (p. 12); 11, « Come se dega andare a la fiera » (p. 13); 17, cit.; 25, « De la pena de ki chiama alcuno ne la piacça acciò ke comperi da esso » (pp. 21-22); 22, « De la pena de ki sta infra el mercato suo e 'l mercato altruio » (pp. 22-23); 27, « De la pena de ki chiama alcuno dell'orto altruio volendo alcuna cosa comparare » (p. 23); 29, « De la pena ki v[ende] mercato altruio, traiendo kel al iurati » (p. 24); 30, « De la pena de ki pone el mercato suo nel luoco altruio » (p. 24); 31, « De la pena de ki porta biadume in piacça el dì de la domenica nanti messa » (p. 25); 37, « De pagare el diricto del mercati » (p. 29); 57, « De non vendere mercato si no nel luochi devuti et usati » (p. 38); disposizioni analoghe negli statuti degli ortolani di Tuscania (a. 1422), ed. cit. : si vedano in particolare le rubriche 26, 29, 33, pp. 144-146, 148.

La produzione di ortaggi poteva talora essere destinata anche all'esportazione; gli statutari intervengono, come di consueto, per evitare che ciò si ripercuota negativamente sul mercato interno. Estrema prudenza ispira in merito

tenga conto delle carenze e della ricorrente inagibilità dei circuiti commerciali.

L'impegno che gli statutari profondono nell'elaborare una normativa in grado di assicurare all'ortivo il più largo sviluppo si indirizza essenzialmente a garantire a ciascun coltivatore quella disponibilità di acque che costituisce condizione indispensabile al prosperare del settore. Rigagni e fossi si compongono in fitta trama nelle zone di maggior concentramento degli orti, consentendo di attingere al corso d'acqua o alla sorgente vicina. Particolarmente dettagliata al riguardo,[349] la legislazione statutaria viterbese affida ai « balivi viarum et fontium » il controllo e la sistemazione delle acque di scorrimento, delle fontane, degli abbeveratoi,[350] attribuendo, peraltro, responsabilità in materia anche

l'atteggiamento dei legislatori viterbesi: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 60, « De extrahendis oleribus, cepis et porris »: « Ortulani olera, cepas et porros extraendi de Viterbio habeant potestatem, dummodo caveant Curie quod tantum frumentum, farinam, panem et aliam speciem bladi accipient et ad Civitatem nostram portabunt; alioquin res alias inde accipiant et deferant ad Civitatem. si vero esset caristia, capitulum hoc corrigendum remaneat in arbitrio Consilii Specialis » (pp. 162-163); meno restrittivo, il trecentesco statuto di Bagnoregio dispone « Quod liceat ortulanis portare et portari facere extra civitatem et districtum Balneoregii medietatem caulium et foliarium » (ed. cit., I, 21, cit.); ad Alatri, infine, l'esportazione è vietata solo nei mesi di più scarsa produzione (novembre, dicembre e gennaio), stabilendosi, nondimeno, « quod tempore necessitatis, de fructibus ortorum arborumque possit per consilium provideri » (st. di Alatri, ed. cit., II, 83, pp. 189-190).

[349] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 238-240.

[350] Sulle competenze dei « balivi viarum et fontium » si veda: a. 1237-1238, ed. cit., 251, 253, 258, 396, pp. 59, 60, 61, 83; a. 1251-1252, ed. cit., I, 47, (« De officio balivorum viarum »), 49, 53, 58, 60, 61, pp. 113-116; III, 1, p. 149; IV, 83, p. 239. Specifiche competenze di vigilanza e manutenzione sono attribuite dagli statuti viterbesi a *bangnaroli* e *piscinarii*: a. 1237-1238, 382, 446, pp. 79-80, 84; a. 1251-1252, IV, 92, 95, 193, pp. 241, 268. Numerose in tutti gli statuti le misure attinenti alla manutenzione delle fontane, in primo luogo, degli abbeveratoi e dei lavatoi; si intende garantire l'afflusso, il contenimento e il deflusso delle acque, la pulizia delle stesse e un agevole accesso: st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 395, 396, 444, pp. 83-84; a. 1251-1252, ed. cit., I, 47, cit. (i « balivi viarum et fontium » devono provvedere a che ogni mese « fontes etiam et abbeveratoria infra Civitatem mundari »); 55, 57 (« Quod nullus faciat turpitudinem in abbeveratorio »), 65, pp. 115-117; III, 55, 59, 145 (« Quod nullus faciat turpitudinem circa fontes »), 187, 200, 237, pp. 162, 189, 199, 203, 213; IV, 184, p. 265 (si vedano anche le rubriche citate in apertura di nota); st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 38, p. 131; V, 362-367, pp. 196-198; st. di Ferentino, cit., I, 46, « Quod eligantur quattuor boni viri ad perquirendum relicta et legata pro reparatione stratarum et fontium »; V, 49; st. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 15, p. XCIX; st. di Alatri, V, 46, 55, 83, 84, 85, pp. 272, 276, 292, 293; disposizioni analoghe ricorrono anche, per quanto meno numerose, negli statuti di castello: st. di Genazzano, ed. cit., 26: « Item, actum est quod communitates sint [obligate], ut huc usque fuerunt, sicut est,

ai sindaci, ai consoli e al podestà.[351] A più riprese gli statutari deliberano anche in merito alla distribuzione delle risorse idriche, tenendo conto delle particolari esigenze di ortolani e mugnai.[352] In taluni casi è, comunque, prevista la distruzione dei bacini di contenimento (*legae aquarum*) realizzati da più coltivatori consociati che ne fruiscono in esclusiva: si legge nel più antico statuto che « Lege omnes a Frediano usque ad portam Vallis, et a ponte Foffiani usque ad montem Luparii destruantur, et perpetuo destructe permaneant »; si fa eccezione, ma « cum provisione potestatis vel consulum et sindicorum », soltanto per le iniziative dei mugnai.[353] Provvedimenti di contenuto analogo si moltipli-

reficere et facere vias, pontes et fontes » (p. 132); st. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 38-40, p. 323; a. 1305, ed. cit., 42-44, pp. 342-343; st. di Roccantica, ed. cit., II, 77 (« Quod nulla persona faciat ingnuriam vel çuçuram fonti »), 113, 115, pp. 83, 92-93; st. di Tecchiena, ed. cit., 36, 42, 47 (« Quod castellanus possit eligere duos homines ad faciendum reparari fontes, puteos et vias »), pp. 74, 76, 78; st. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 138, 139, pp. 468; st. di Guarcino, ed. cit., III, 50, pp. 248-249; si vedano anche le aggiunte cinquecentesche (a. 1579) allo statuto di Roviano: ed. cit., 19, « De proiicientibus immunditias in fontibus » (p. 333) e, del medesimo secolo, lo statuto di Guadagnolo: ed. cit., 20, pp. 483-484. Più raramente è previsto il caso di danneggiamento dei pozzi (*putei*): st. di Tecchiena, 42, cit.; st. di Civitavecchia, II, 69, p. LXV.

[351] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 247, 385, 450, pp. 58-59, 80, 86; a. 1251-1252, ed. cit., I, 34, p. 109; III, 6, 48, 55, 187, 200, pp. 150, 160, 162, 199; v. anche st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 38, « Quod potestas et sui officiales teneantur, ad requisitionem cuiuslibet petentis, facere aptari pontes, vias et stratas et fontes » (p. 29); st. di Alatri, ed. cit., V, 46, « Quod potestas faciat inquisitionem contra auferentes fontium » (p. 272). A Roma, il controllo sulla *Fons Trivii* è competenza dei Conservatori: st. di Roma, ed. cit., III, 127, « Quod domini Conservatores teneantur semel in mense requirere fontem Trivii » (p. 266); sono, comunque, i « marescalci curie Capitolii » che presiedono alla sua manutenzione (III, 126, pp. 264-266).

[352] L'utilizzazione da parte loro delle stesse acque doveva creare qualche problema, donde l'esigenza di fissare con precisione i diritti degli uni e degli altri al prelievo: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., 99, « De divisione aque Peie »: « ...eligantur duo balivi a dominis ortorum aque Peie, qui aquam ipsam fideliter et comuniter dividant inter ortos de Peia... Addicimus supradictis quod ab hora tertie die lune dicta aqua libere redeat ad molendina, et nullus eam auferre vel deviare presumat usque ad horam nonam diei veneris... » (p. 130); III, 49, « De lega orti Gratiani »: « ...sit licitum volentibus legam [facere] vel reficere a capite orti Gratiani; ita tamen ut non impediatur vel dampnificetur cursus aque molendini Vone » (p. 160). Anche ai lanaioli si concede, tuttavia, di costruire la loro *lega* « ad aquam colligend[am] pro lana lavanda », ma si aggiunge: « ita tamen quod aqueductus melendinorum non impediatur, et dicta lega habeat foramen inferius, ut, si oportunum fuerit, destruatur » (a. 1251-1252, ed. cit., III, 152, p. 191); ai « macellarii macelli maioris » è permesso, invece, « ducere aquam per alveum eorum per duos dies in septimana, salva provisione Consilii Specialis » (*ibidem*, 34, p. 157).

[353] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 212, p. 49; il provvedimento,

cano nella redazione del 1251-1252,[354] intesi ad evitare che la privatizzazione delle acque possa ostacolare la realizzazione di progetti di pubblica utilità.[355]

La manutenzione (*reaptatio, purgatio, remundatio*) di *fontes, cisternae* e canalizzazioni (*aquaeductus, canales, formae*) grava

peraltro, si ritrova, anche se con qualche modifica e aggiunta, nello statuto del 1251-1252: ed. cit., III, 214, p. 207. Scrive P. Toubert proprio con riferimento alla rubrica 212: « Il est surtout remarquable que les communes urbaines du XIII^e^ siècle, soucieuses à l'extrême de préserver la paix publique, lorsqu'elles ont interdit, comme à Viterbe en 1237-1238, la constitution d'associations privées (*legae*) aient dû faire une exception formelle en faveur de celles qui avaient pour but l'entretien des aqueducs et la répartition des eaux d'arrosage (*legae aquarum*)» (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 239). In realtà, il termine *lega* non rinvia nell'uso degli statutari viterbesi ad un'associazione di natura privatistica, bensì indica costantemente il bacino approntato per la raccolta delle acque; è chiaro, inoltre, che le *legae* per la cui distruzione si dispone nello statuto del 1237-1238 (e che, comunque, nel 1251 esistono ancora) altro non sono che *legae aquarum*: lo si ricava tanto dalla rubrica sopra indicata che da altre cui rinvia la nota successiva.

354 St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., I, 63, « Quod omnes lege a ponte Sancti Nicolai usque ad Pisciarellum ruptum debeant aptari » (pp. 116-117; al contrario nel testo della rubrica si ingiunge di *destruere* le *legae* in questione); III, 177, « Quod omnes lege aque Rianensis destruantur » (p. 197); 221, « Quod lega Magalotti et S. Marie Nove destruatur » (pp. 208-209).

355 In merito alla distruzione delle « legae aquae Rianensis » osserva P. Toubert: « Que de telles "ligues des eaux" aient pu, au temps de la guerre souabe, servir de prétexte ou de cadre naturel à la constitution de factions politiques, c'est de que nous prouve, toujours à Viterbe, un statut additif de 1251-1252 ordonnant la dissolution de la *lega aquae Rianensis* ou ligue des usagers de l'aqueduc du Riello, animée par le *capitaneus* Giovanni Tignoso dont le lignage avait été au cours du quart de siècle précédent à la tête de la "parte ghibellina" locale » (*Les structures du Latium...* cit., I, pp. 239-240); alcune rubriche della stessa redazione statutaria del 1251-1252 mi sembrano, tuttavia, suggerire per il provvedimento (che del resto, come si è visto, non è riservato alle sole *legae* in questione) un'altra motivazione: I, 41, « De aqua Rianensis mittenda ultra Bullicamen »: « Statuimus quod aqua Rianensis mittatur ultra Bullicamen et in Ionketum et per alveum; et dictum fossatum affossetur et prohiciatur tantum a parte Civitatis; et destruantur omnes lege a lega domini Capitanei inferius; et quod dictum Ionketum terminetur et capiatur, salva provisione Consilii Specialis, excepto quod dictum Ionketum nichilominus per sindicos terminetur » (p. 111); ed ancora, III, 48, « De aqua Rianensis »: « Curet potestas quod aqua Rianensis labatur per Ionketum Plani de Balneo infra primos duos menses sui regiminis, salva provisione Consilii Specialis » (p. 160); preme, come si vede, che l'acqua del Riello giunga *in Ionketum*, dove si trovano le *piscinae* comunali, a garanzia di una sufficiente alimentazione delle stesse; per poter convogliare le acque nel luogo voluto, le si doveva sottrarre ad ogni sorta di sbarramento e derivazione. Come vedremo, le *piscinae* erano utilizzate, fra l'altro, per la macerazione della canapa e del lino.

« Pro fortitia Civitatis » si dispone, invece, che vengano distrutte « omnes lege a ponte S. Nicolai usque ad Pisciarellum ruptum » (v. nota precedente).

solitamente sugli utenti stessi;[356] a loro carico è anche l'ampliamento della rete di distribuzione:[357] lo scavo e la sistemazione di

[356] Numerosi esempi fra le rubriche cui rinvia la nota 350 (le eccezioni riguardano essenzialmente le fonti che rivestono un ruolo di primo piano nell'approvvigionamento idrico cittadino: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 187, « Quod aptetur alveus fontis Platee Nove » (p. 199); st. di Alatri, ed. cit., V, 55, « Quod reparetur foramen Fontis Maioris » (p. 276); in riferimento alle opere di canalizzazione, si vedano anche: st. di Viterbo, *ibidem*, I, 59, « Quod hostium lege Sunçe remaneat apertum » (p. 116); st. di Rieti, cit., 41, « De reparatione canalium fluminis »: dovranno provvedere « homines de contrata »; st. di Ferentino, cit., V, 59, cit.; 83, « Quod remundetur forma Ranilli per adiacentes »; 84, « Quod habentes terras iuxta vias publicas teneantur remundare formas »; 85, « Quod fodiatur forma de Cesis usque ad Vallem Lupariam per adiacentes ». Una rubrica del citato statuto viterbese (I, 53, « De conductis aptandis et alveis », p. 115) fornisce utili ragguagli sulle tecniche della canalizzazione in ambito cittadino: « Balivi viarum teneantur sacramento facere fieri aqueductum sive alveum sub terra in via S. Iacobi usque ad pontem Tremuli, quem planellis cooperiant, expensis hominum habentium domos circa viam; et cum fuerit aqua dicta alicui oportuna, planellas elevare ante domum suam possit, et dicta aqua uti ad necessitatem suam; salva provisione Consilii Specialis in isto capitulo »; a Rieti, si dispone « quod habentes aquatoria per que ducere voluerint aquam per viam publicam » debbano « dicta aquatoria... retinere coperta lapidibus seu schiacçis » (statuto, cit., IV, 47). P. Toubert dà notizia di « longues canalisations en terre cuite vernisée et — plus rarement — en plomb » (*Les structures du Latium*... cit., I, pp. 236-237). Non mancano negli statuti rubriche specificamente intese a punire il danneggiamento della rete di distribuzione delle acque; si veda, per es.: st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 171, « De pena devastantis aque ductum contratarum Rote » (p. 106).

[357] Le difficoltà connesse a tali operazioni e gli accorgimenti resi necessari sono bene illuminati da una rubrica dello statuto viterbese: a. 1251-1252, ed. cit., I, 65, « Quod licitum sit facere fontem in plano Sancti Faustini »: « Ordinamus quod habitatores plani Sancti Faustini et qui habent ibi domos, si eis placuerit aut maiori parti, habeant licentiam ordinandi fontem in plano Sancti Faustini et ducendi ad ipsum fontem aquam de fonticellis, que sunt in orto et iuxta ortum Cresceinbene / et prope rivum positum supra molendinum Abbatis, et omnem aquam sub terra, que fuerit inventa ad dictum locum; excepta aqua rivi que est et patet ibidem, et excepta aqua que vadit ad fontem S. Luce. et liceat facere fieri aqueductum per rem Iacobi Gregorii et ortos filiorum Tebalducii, dum ita fiat sub terra, quod non portet impedimentum postea laboratoribus ipsius orti. et si tunc, cum fiet alveus, daretur dampnum propter foditionem, emendetur per homines dicte contrate, arbitrio duorum legalium virorum; et potestas per sacramentum det in predictis dictis hominibus auxilium et favorem. fons tamen ipse fiat expensis hominum dicte contrate » (p. 117). Sulla realizzazione di nuove fonti, si vedano anche: st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 395, 444, p. 83; a. 1251-1252, ed. cit., III, 200, p. 203. « Expensis adiacentium » si procede anche a Rieti allo scavo di fossati e alla costruzione di fonti: statuto, cit., I, 96, « De fonte fiendo in platea Leonis »: « ...in platea comunis fiat unus pulcher fons de aqua Cantari seu Sancti Augustini expensis adiacentium et super his fiant duo superstites qui eligantur per dominum capitaneum... »; I, 104, « Quod fiat abeveratorium ad Pisciarellum »: lo si realizzerà a spese dei *comitatenses* che ne beneficino; IV, 53, « De forma fienda a via Porcaria usque [...] »; nel caso del ripristino di una « forma antiqua ecclesie Rheatine », se ne precisano le dimensioni: « ...et fiat ampla per unum pasum grossum et cupa quinque pedibus

nuovi fossati dovrà, comunque, avvenire senza intralcio per la viabilità.[358]

Una normativa assai minuziosa regola, dove si renda necessario, il prelievo delle acque, stabilendo avvicendamenti rigorosi; se ne preoccupano i Viterbesi alla metà del XIII secolo,[359] mentre

et fiat ac fieri debeat expensis adiacentium contrate predicte... » (I, 111).

Contropartita di oneri tanto gravosi quali la manutenzione e la costruzione di canali e di bacini di recezione è, per chi ne sia partecipe, l'utilizzazione in esclusiva degli stessi; chi prenda iniziative di illegittima derivazione delle acque non sfugge all'attenzione degli statutari laziali: st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 171, cit.; 177, « De pena superaprendentis alveum sive legham alicuius molendini vel forme » (pp. 108-109); in merito si vedano anche: st. di Viterbo, a. 1251-1252, III, 59, p. 162; IV, 65, 70, pp. 235-237.

[358] Particolarmente esplicito, a questo proposito, lo statuto di Tivoli: ed. cit., IV, 283, « Quod nullus ortulanus inmittat aquam per viam »: « Et ordinamus ut nullus ortolanus aquam inmictat pro ortis rigandis per viam publicam Romanam vel alias vias publicas Tyburis intra vel extra civitatem, nisi per cursus suos iuxta fractas; et si voluerit deviare aquam ab una parte vie ad aliam, faciat in ipsa via cursum artum recidendo viam sine vie impedimento, ita quod aqua non fluat directo per viam, ad penam .X. sollidorum provisinorum, pro medietate curie et pro alia medietate communi et accusatori » (p. 238); si veda anche: st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 359, « Quod nemo possit ducere aliquam aquam, nisi per locum consuetum, que possit aliquod impedimentum prestare alicui vie vel suo convicino » (pp. 194-195). Si noti, per inciso, come la manutenzione delle vie, tanto pubbliche che vicinali, sia essa pure affidata (analogamente a quanto si è potuto constatare per le opere di canalizzazione) agli utenti abituali, a coloro cioè la cui abitazione o i cui possessi siano dislocati lungo la via stessa o nelle sue vicinanze; si veda, per es., quanto dispone in merito lo statuto viterbese del 1251-1252: ed. cit., I, 47, cit.: « Balivi fontium et viarum ... vias, quas infra Civitatem et extra scient etiam nullo denuntiante, vel ab aliis dicentur eisdem esse destructas, facient ab omnibus ibidem adiacentibus reaptari... ». T. Szábo ha mostrato in un recente saggio (*La rete stradale del contado di Siena. Legislazione statutaria e amministrazione comunale nel Duecento,* in « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes », 87 (1975), pp. 141-186) come gli statuti comunali costituiscano un'ottima base di partenza per lo studio della viabilità medioevale.

[359] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., I, 98, « De divisione aque Rispolii et aque Graçani »: « Ordinamus quod eligantur .IIII. boni homines et fideles a dominis ortorum super aqua Rispolii dividenda ad irrigandum ortos ipsorum; qui eligantur hoc modo, scilicet quod domini ortorum Rispolii eligant .I.; domini ortorum de Graçano eligant alium; domini ortorum vallis Pitinali et Pile Petinali supra viam et sub viam eligant alium; et domini ortorum vallis Canalis et Capitis Plage eligant alium. et dicta aqua sic dividatur: quod a die veneris in hora nona usque in sequenti die hore none, dicta aqua dividatur per ortos Rispolii et Graçani; et ab hora nona diei sabbati usque ad horam nonam diei dominice dicta aqua dividatur per ortos vallis Canalis usque ad hortos Capitis Plage; et ab hora nona diei dominici usque ad horam nonam diei lune dicta aqua dividatur per ortos vallis Pitinali tam supra viam, quam sub via. et dicti balivi dictam aquam integraliter, ut divisa est, dent et dividant inter ortos communiter ... et siquis inventus fuerit dictam aquam accepisse vel extorsisse sine licentia balivorum, incidat in penam .X. solidorum. et si dicti balivi dictam aquam darent aliter nisi ut dictum est supra, pena .X. solidorum solvere tenean-

apposite rubriche affrontano il problema nelle tarde redazioni statutarie delle corporazioni degli ortolani.[360] Una disciplina collettiva così rigida non fa che sottolineare l'importanza di questo settore di produzione, che, se non l'unico, è certamente il principale beneficiario dell'irrigazione sistematizzata.[361]

* * *

Il ricorrente accostamento di orti e canapaie (*can(n)apinae*, *canepinae*) è riflesso di un'attiguità consigliata dalla comune esigenza di cure assidue;[362] il ruolo di primo piano che alla canapa compete nella sussistenza della famiglia contadina è, d'altra parte,

tur... » (pp. 129-130); si veda anche: I, 99, cit. Non diversamente sono organizzati i coltivatori reatini: statuto, cit., I, 68, « De distributione aquarum cum adaquatur guadum ». Nel XIII secolo queste pratiche hanno, peraltro, una tradizione già consolidata; un documento del 1030 attesta l'esistenza a Roma di una *schola hortulanorum*, i cui statuti contengono disposizioni analoghe (cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, p. 240).

360 Statuti degli ortolani di Tuscania, ed. cit., 31, « De aquis fontium Arobatoris Calvezani et fontis Pile »: la divisione delle acque è prevista « tempore estivo et necessario »; st. degli ortolani di Corneto, ed. cit., 32, « De la vicenna dell'acqua e come se deia partire » (pp. 25-27).

361 All'irrigazione di terreni a vigna si ha, comunque, esplicito riferimento in una rubrica dello statuto viterbese: a. 1251-1252, ed. cit., III, 59, « De lavatorio Rielli et de apprehensione Pauli quondam Skifati » (p. 162); anche per Rieti (sec. XIV) si hanno chiari indizi di un sistema di canalizzazioni di notevole portata, verosimilmente collegato allo sfruttamento di terreni di buona produttività e a varia destinazione colturale: statuto, cit., III, 32, « De aquatoriis comunis »: « Aquatoria comunis sint absoluta et expedita sine ullo occupamento seu alicuius rei incomoramento et debeat singulis annis mundari ad petitionem cuiuslibet petentis expensis adiacentium vicinorum seu illorum qui acquare volunt terras suas et conserventur dicta aquatoria in eo statu et forma qua fuerint a viginti annis citra et non mutentur vel abinde aqua currens per ea debeat derivari vel mutari et quilibet possit aquare terram suam et trahere aquam a dictis aquatoriis in terram et ad terram suam si comode potest et non per terram superiorem sui convicini nisi servitutem haberet aut ius trahendi per terram vicini sibi competeret. Et qui non posset sine intermedio terre vicini, cogatur vicinus vendere convicino suo de terra sua in ea parte ubi minus ledatur quantum expedit pro dicto aquario ad estimationem sensalium pro mensura quantitatis et qualitatis terre seu damni contingentis dicto venditori... » (le disposizioni di questa rubrica si ripetono in una successiva: IV, 60). A Tuscania appare interessato alla divisione delle acque anche chi abbia « possessiones in pratis » (Statuti degli ortolani, ed. cit., 31, cit.). *Ferraginalia* e *canapinae*, per quanto necessitino di buona irrigazione, non sono mai collegati nelle nostre fonti alla presenza di opere di canalizzazione.

362 Cfr. R. GRAND, R. DELATOUCHE, *Storia agraria*... cit., p. 336. Eloquente il riferimento a « hortis et canepinis in circuitu infra castrum », contenuto nelle *pactiones* fra gli uomini di Campagnano e il cardinale Riccardo Annibaldi (a. 1270; i patti precedono il testo statutario: ed. cit., p. 59).

ben evidenziato dall'obbligo che si fa al *dominus castri* di assegnare a ciascun residente, oltre che la casa ed un orto, un appezzamento destinato alla sua coltivazione.[363] Le fibre da essa ricavate dovevano consentire di far fronte al modesto fabbisogno di tessuti e potevano essere utilizzate, all'occasione, per fabbricare cordami e fili di vario impiego;[364] il seme, debitamente essiccato,[365] poteva, inoltre, servire per zuppe e decotti.

La buona adattabilità della pianta a terreni di natura diversa doveva consentirne una disposizione assai varia nell'ambito del coltivo: mentre n'è attestata la presenza nella fascia prossima all'insediamento, talora (e non pare casualmente) se ne accosta la men-

363 St. di Olevano Romano, ed. cit., 11, « De domibus, canapinis et hortis »: « Item quod quilibet peditum dicti castri domos, quas quilibet ipsorum nunc tenet et possidet habeat liberas et absolutas, et unum hortum cum canapina una pro qualibet domo. Quam canapinam et hortum cuilibet tenenti domum dare teneantur ad arbitrium duorum bonorum virorum eligendorum a predictis dominis et hominibus communiter ad adiustandum dictam canapinam et hortum, ita quod canapina et hortus sint tante quantitatis quantum capit una rublitella seminis ad seminandum... » (p. 4); l'esenzione da ogni censo per l'orto e la canapaia così assegnati sono ribaditi dalla rubrica 15 (pp. 5-6). Gli abitanti di Genazzano ottengono « liberam et absolutam », oltre la casa, l'orto e la canapaia, anche una vigna; per l'orto e la canapaia si determina, con identica formulazione, la stessa estensione che a Olevano (st. di Genazzano, ed. cit., 4, p. 128; si veda anche la rubrica 2, pp. 127-128). Anche a Saccomuro si dispone che il signore debba « dare cuilibet habitanti vel habitare volenti dictum Castrum unam canapinam et unum hortum, et unum attegeale francum et liberum » (st. di Saccomuro, ed. cit., 3, p. 358); si aggiunge, tuttavia, che « si quis non haberet canapinam a Domino, annuatim laborare possit in laborerio suo tantam terram pro canepa, in qua seminet tres cuppas canapucii, quam habeat liberam et exemptam, nec Curie debeat aliquod respondere, sicut alii qui habent canapinas » (21, p. 360).

364 Lo statuto di Bagnoregio consente di esportare « linum filatum, refe vel linum concium et canape, ponderis duarum librarum » (ed. cit., I, 22, p. 21).

365 Nello statuto di Roviano si precisa, in relazione alla consegna della quota-parte dovuta ai signori, che « non teneantur ipsi laboratores facere siccare milium ac canapatium » (ed. cit., 46, p. 310).

Il fatto che negli statuti si proponga spesso, e in diverso contesto, la distinzione fra canapa e *canapitium* sembra avvalorare l'ipotesi che quest'ultimo non fosse destinato soltanto alla semina (si veda, ad esempio, come gli statuti viterbesi impongano il pagamento di tre soldi per ogni *salma* di *canapitium* in entrata o in uscita dalla città: a. 1237-1238, ed. cit., 379, pp. 78-79; a. 1251-1252, ed. cit., III, 21, p. 154). E' peraltro da rilevare come per la maturazione del seme (che si ricava esclusivamente dalle piante femminili) sia necessario attendere oltre la raccolta, fatto che può aver consigliato anche una coltivazione a parte, e più accurata, degli esemplari che lo fornivano. Proprio queste sembrano, in definitiva, le ragioni della puntualità con cui negli statuti si stabilisce il diritto da parte del signore al prelievo e sulla canapa e sul *canapitium* (st. di Roviano, ed. cit., 7, p. 300; st. di Olevano Romano, ed. cit., 22, p. 7; st. di Genazzano, ed. cit., 25, p. 132).

zione anche al vigneto o alle colture di seminativo aperto;[366] il tardo statuto di Alatri ne esplicita la collocazione persino in zone periferiche, ai margini del boschivo.[367]

Confinata fino al secolo XII nei suoli umidi, di fondovalle,[368] tali da offrire più favorevoli condizioni d'impianto, la canapa fa registrare solo in seguito una forte espansione in direzioni diverse:[369] alla base di questa non si ha difficoltà ad individuare l'accresciuta domanda del prodotto e la conseguente, maggiore redditività della coltura. Gli statuti cittadini, a cominciare da quelli viterbesi, la mostrano oggetto di un vivace movimento di scambi, nel quale può anche crearsi lo spazio per manovre speculative in contrasto con gl'interessi della comunità:[370] non a caso

[366] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 236, « De dampnis datis in segetibus per homines »: « ...si quis messuerit granum, ordeum, speltam, far, milium, linum vel canapam de alieno... », cit.; 258, « De pena animalium »: « Si vero dicta animalia dampnum dederint vel invenerint in vineis vacuis alienis vel in cannetis seu terris seminatis ad canapam vel ad linum... » (pp. 232-233); st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 140, « De pena furantis linum vel canapem vel grembiam grani vel bladi » (p. 92); st. di S. Polo, cit., IV, 1, « Di quello facisse danno nelli lavori »: « ...se alcuno metesse grano, ordo, spelta, farre, lino o cannepa... ». Proteggendo le colture dai danni che poteva recare la caccia con la rete, gli statutari reatini vietano di « venare seu aucellare per vineas seu terras bladatas quocumque blado et canapina cum panderibus et retibus sive retiis, strascinatoribus vel bucinis aut sparveriis cum cane vel sine » (statuto di Rieti, cit., IV, 35); analogo provvedimento nello statuto di Alatri (ed. cit., V, 31, p. 264).

[367] St. di Alatri, ed. cit., V, 45, « Quod mictantur aliqui homines per montes et montaneas et Collepardum »: « boni homines » di Alatri e Guarcino sono tenuti « ad terminandum et terminos affigendum ... in montaneis, cannapinis sitis inter territorium alatrinum et Guarceni »; in altra rubrica (I, 20, pp. 116-118) si concede al proprietario di abbattere quei castagni che siano « in vinea aut canapina ».

Le rubriche citate testimoniano anche della protezione accordata alle piante tessili; particolarmente decisa essa appare nello statuto di Bagnoregio, dove coloro che abbiano rubato « a quatuor mannis lini vel canapis supra », oltre a pagare l'ammenda prevista, saranno posti « in catena, murata in palatio communis » in quanto « enormiter delinquentes » (ed. cit., IV, 256, p. 147; si veda anche: III, 140, « De pena furantis linum vel canapem, vel grembiam grani vel bladi », p. 92).

[368] Cfr. P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 218.

[369] Tale espansione, della quale troviamo numerosi indizi negli statuti del XIV e XV secolo, trova ampia documentazione fin dal XIII (cfr. P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, pp. 218-219).

[370] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 387, p. 81; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 194: le due rubriche si pronunciano contro ogni tentativo di monopolizzare in Viterbo il commercio della canapa e del lino; disposizione analoga nello statuto di Ferentino (cit., II, 121).

s'interviene legislativamente a garanzia di una sufficiente fornitura del mercato locale.[371]

Mi pare realistico ipotizzare che ad accrescere la produzione di fibre tessili abbia contribuito soprattutto l'orientamento dei medi e piccoli proprietari cittadini,[372] cui il vivacizzarsi del mercato interno e l'intensificarsi dei traffici interzonali offriva l'opportunità di un profitto tanto più allettante quanto meno problematica si presentava, su terreni di non grande estensione e spesso ben irrigati, la conversione produttiva. Una buona disponibilità di canapa e di lino interessava certamente anche il ceto signorile: gli statuti di castello fissano per tali prodotti le quote di riparto fra *homines castri* e *dominus*,[373] mentre a Roviano ambedue sono coltivati nell'ambito stesso della riserva.[374] Non credo, tuttavia, possa risultare chiaro il ruolo svolto dalla proprietà nobiliare nello sviluppo di questa coltura di specializzazione in assenza di puntuali indagini circa il suo assetto produttivo e i collegamenti esistenti col mercato cittadino.

Per quanto riguarda il lino,[375] coltivato oltre che per le fibre anche per l'olio ricavabile dal seme,[376] l'esame delle fonti sugge-

371 St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 196, « Quod nullus vendat linum vel canapem nisi post festum Sancte Marie de augusto » (pp. 268-269): a raccolta avvenuta, lo si potrà vendere e gli acquirenti, che non devono essere « hostes et inimici Viterbii », potranno esportarlo pagando « XII denarios pro fasce »; st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 22, « Quod quilibet possit portare duas libras lini, canapis et refis » (p. 21).

372 Una rubrica dello statuto viterbese indica per gli ortolani un ruolo di protagonisti nel commercio delle fibre tessili: a. 1251-1252, ed. cit., IV, 196, cit.: « Non liceat ortulanis nec aliis vendere linum vel canapem forensibus usque ad festum b. Marie de augusto... ».

373 La quinta parte del prodotto è dovuta dagli abitanti di Vicovaro (statuto, ed. cit., 3, 40, pp. 6, 11); a Olevano Romano (statuto, ed. cit., 15, cit.) e a Genazzano (statuto, ed. cit., 25, p. 132) il prelievo avviene nella misura della quarta parte. Già si è avuto modo di osservare (v. la nota 363) come nulla sia dovuto, tuttavia, del prodotto della canapaia assegnata dal signore a ciascun nucleo familiare.

374 St. di Roviano, ed. cit., 7, « Quantum reddatur de canapa, lino et canapitio »: « Item quod de canapa, lino et canapitio, quod [in] demanio perceperint et habuerint, reddant similiter medietatem » (p. 300).

375 « ...si conosceva il lino sin dalla più remota antichità, mentre la canapa, giunta dall'Asia in epoca molto più tardiva, era probabilmente largamente diffusa in tutta l'Europa occidentale già prima del crollo dell'Impero romano... » (Ch. Parain, *L'evoluzione delle tecniche agricole*, in *Storia economica Cambridge*, 1, *L'agricoltura e la società rurale nel Medioevo*, trad. it., Torino 1976, p. 204).

376 Uno specifico riferimento al seme di lino si ha nello statuto di Bagnoregio: ed. cit., III, 190, « De pena extrahentis semen lini et canapis, et quo tempore » (p. 117): il divieto è in vigore per il periodo di minore dispo-

risce una presenza non marginale nelle campagne laziali, in modo particolare in quelle del Patrimonio e nel territorio romano: ricordato frequentemente, spesso precede la canapa nella menzione degli statutari.[377] Diversi riferimenti alla coltivazione della pianta fanno registrare i minutari trecenteschi dei notai capitolini. Di particolare interesse un contratto di sublocazione (a. 1364) avente per oggetto 4 rubbi di *terra sementaricia*: i concessionari s'impegnano a seminare il primo anno lino, il secondo grano, versando come canone, rispettivamente, mezzo fiorino per rubbio e la quinta parte del prodotto.[378] Trattandosi, comunque, di coltura particolarmente esigente,[379] che richiede suoli ricchi e un clima umido e piuttosto dolce, difficilmente il lino poté costituire nella regione laziale più che un complemento alla rilevante produzione di canapa.[380]

Anche per l'estrazione e la lavorazione delle fibre non mancano interessanti riflessi legislativi. La macerazione, che consente di dividere la corteccia dal fusto, è fra le operazioni più delicate, in primo luogo per la perizia che richiede nella valutazione dei

nibilità del prodotto, quello cioè che precede la raccolta (« a medietate mensis aprilis in antea et per totum mensem maii »); successivamente si ha facoltà di esportare « extra dictam civitatem et eius districtum ».

[377] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 382, 387, 389, pp. 79-81; a. 1251-1252, ed. cit., I, 30, pp. 107-108; III, 18, p. 153; IV, 193-196, pp. 268-269; st. di Roviano, ed. cit., 7, p. 300; st. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 12, pp. 319-320; a. 1305, ed. cit., 35, p. 341; st. di Tivoli, ed. cit., IV, 236, 258, pp. 228, 232-233; st. di Bagnoregio, ed. cit., I, 16, 22, pp. 13, 21; III, 140, 190, 201, 256, pp. 92, 117, 121-122, 147; V, 402, p. 213; st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 81, p. 438; st. di Rieti, cit., I, 48; III, 31; IV, 36, 37; st. di Ferentino, cit., II, 121; V, 53; st. di S. Polo, cit., I, 22; IV, 1; riferimenti a colture di lino si hanno anche per Campagnano: *Pactiones*, ed. cit., p. 61 (vi si parla di « canepinae ad canipem et linum »), 62.

[378] Serromani, 649, 7, cc. 31v.-32r.B: nel caso in cui non venga seminato grano, anche per il secondo anno si verserà mezzo fiorino per rubbio. La possibilità che si semini lino viene, inoltre, presa in considerazione in un contratto che vede il monastero di S. Lorenzo *Panisperna* concedere in locazione triennale il casale *Mola Pisciamosto*: viene fissata la corrisposta di « unam decenam cum dimidia lini pro quolibet rubro ». (Venettini, 785, 4, 31v.-32r.).

[379] Cfr. R. Grand, R. Delatouche, *Storia agraria...* cit., p. 340.

[380] Sembra confermarlo il fatto che nelle carte esaminate da P. Toubert non ricorre mai la menzione del lino (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 219, nota 1). Per gli unici riferimenti di cui sono a conoscenza (che non appartengano ai registri notarili romani), v. P. Egidi, *L'archivio della Cattedrale di Viterbo*, cit., docc. CCCL, CCCLI, p. 262: nei due documenti si tratta, peraltro, dello stesso orto « ad duos mediales sementis seminis lini ». Si consideri anche che negli statuti stessi la pianta è immancabilmente affiancata alla canapa e mai ricordata da sola.

tempi necessari.[381] Legate in fasci, le piante sono immerse in apposite fosse (*curgum*, *gurgum*, *spasorium*)[382] prossime al terreno di coltivazione e, in ogni caso, per l'odore sgradevole e penetrante provocato dalla fermentazione, sufficientemente distanti dall'abitato.[383] A Viterbo si riservano per tale pratica le *piscinae* situate *in Plano Balnei*;[384] qui il prodotto, « sub lapidibus conculcatum » (per evitare che affiori in superficie), è affidato ad un *piscinarius*, su cui viene a gravare la responsabilità del trattamento.[385] A Rieti, la zona destinata, definita come *lama*, è attraversata dall'*aqua Agelli* e da altre derivazioni, per le quali è stabilito che « semper intrent in lama », da aprile a tutto settembre, « ita quod quilibet habeat habilitatem ibi curandi canepam et linum ».[386] Le pratiche della macerazione sono curate da *ingurga-*

[381] R. GRAND, R. DELATOUCHE, *Storia agraria...* cit., p. 337.

[382] St. di Roccantica, ed. cit., II, 95, « De pena accipientis canapem »: « Item, statuimus quod si quis vel si qua furatus fuerit canapem de canapina, curgo, spasorio... » (p. 88); st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 81, cit.

[383] St. di Rieti, cit., IV, 22, « Quod nullus faciat aliquem gurgum nisi in locis deputatis »: « ...nulla persona possit vel debeat facere aliquem gurgum causa macinandi seu macerandi canapam vel linum nec ipsam canapam vel linum macerare ab ecclesia Sancti Apostoli usque ad portam Arcis... Et nihilominus predictus notarius teneatur inquirere de predictis de mense augusti, septembris et octobris »; III, 31, « Quod nullus occupet rem aliquam comunis vel usurpet »: « ...nullus ... infra portas civitatis canepam seu linum macinulet vel incomoret seu ingorget... ». Da preoccupazioni di carattere igienico sembrano dettate le disposizioni intese a evitare che la stessa lavorazione della canapa e del lino avvenga in luoghi pubblici o, più generalmente, entro le mura: st. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 35: « Nulla persona incilget linum seu canapam intus Castrum Florentini, nisi intus in domo sua, ad penam .V. soll. » (p. 341); st. di Ferentino, cit., V, 53, « Quod nullus mittat linum vel cannapem in Ferentino »: « Item quod illi qui habent linum seu canapem non possint ipsum vel ipsam mittere in Ferentinum antequam macinulatum sit... ».

[384] « Il piano dei Bagni è a S.O. di Viterbo e dista dalla città meno di 2 chilometri. Chiamavasi allora e chiamasi anch'oggi così, per la gran quantità di terme romane di cui è gremito, anticamente alimentate dalle acque termominerali che pullulano per ogni intorno: la cui polla principale è il celebre Bulicame visto e descritto da Dante (Inf. C. XIV, v. 79). Queste acque sono, da tempo remotissimo, raccolte entro conserve, dette piscine, nelle quali si pongono nell'agosto a macerare gli steli delle canapi e dei lini » (C. PINZI, *Storia della Città di Viterbo*, I, Roma 1887, pp. 525-526, nota 2; l'opera del Pinzi contiene anche un'illustrazione dello statuto viterbese del 1251: I, pp. 497-572). Le *piscinae* di *Planum Balnei* erano frequentate anche dagli abitanti delle località prossime a Viterbo: statuto, a. 1251-1252, ed. cit., III, 210, p. 206.

[385] « ...ita quod, si de lino et canape aliquid deperierit, ipse piscinarius in duplum quod perditum fuerit, emendare teneatur... »; il proprietario ha, comunque, facoltà di affidare ad altri il compito di curare la macerazione delle piante (st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 382, pp. 79-80; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 193, p. 268).

[386] St. di Rieti, cit., IV, 36; è altresì, disposto che « nullus impedire possit cursus dictarum aquarum quin libere fluant in lama predicta ».

*tores*, il cui salario è stabilito in otto denari « pro ingorgatura cuiuslibet retis lini vel canapi ».[387]

Sono concentrate nelle medesime località tutte le operazioni necessarie alla separazione del filamento tessile dalle parti legnose.[388] In tali operazioni sono impegnati a Viterbo *incilgiatrices et incilgiatores*,[389] a Rieti operai denominati *macinulatores;* il loro compenso varia con la quantità della fibra estratta, valutata *ad manciatas* della stessa consistenza tanto per il lino che per la canapa.[390] Il rispetto degli accordi (*conventio*) intercorsi fra proprietari e *incilgiatores* è garantito, nella città del Patrimonio, da due rappresentanti del comune, « unum bonum et legalem hominem peditem et unum bonum notarium », tenuti a « stare ... continue in Plano Balnei ».[391] Lo statuto reatino dispone, inoltre, che « in campis positis iuxta dictam lamam » ciascuno possa *spandere* le fibre per l'asciugamento senza nulla dovere ai proprietari del terreno; entro la prima metà di settembre questo dovrà, comunque, essere sgomberato.[392]

* * *

Le fonti esaminate non lasciano dubbi sul ruolo di primaria

[387] *Ibidem*, IV, 37, « Quod ingurgatores non possint recipere nisi octo denarios pro gurgo »; si aggiunge che « quicumque moverit signum de gurgo alterius teneatur ad penam decem librarum provisinorum, et probatio sufficiat per tres testes cum iudicio manifesto ».

[388] Ad asciugamento avvenuto, si procede alla stigliatura e alla scotolatura o gramolatura; per una descrizione dettagliata di tali operazioni, si può vedere nell'Enciclopedia Italiana, della voce « canapa », la parte curata da D. Lanza (VIII, pp. 668-671).

[389] Il Sella limita la competenza dell'« incilgiator » alla sola gramolatura (*Glossario...* cit., *sub voce*).

[390] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 389, p. 81; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 195, « De incilgnatione lini et canapis » (p. 268); st. di Rieti, cit., I, 48, « De macinulatoribus canape et lini »: « ...teneantur macinulare decinam canape seu lini pro denariis septem... »; IV, 37, cit.

[391] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., I, 30, « De electione eorum qui debent esse in Plano Balnei constituti » (pp. 107-108): saranno eletti « in Consilio Speciali... et de conventionibus factis inter homines et mulieres habentes canapem seu linum, incilgiatrices et incilgiatores, quas conventiones fecerint, faciant observari; et ei, qui dictam conventionem non observaverit, .XII. denarios possint auferre; et faciant conventiones in suo statu nichilominus permanere. et de furtis et percussionibus et aliis, que ibi committuntur, intelligant et cognoscant ... et habeant unum castaldum de Maiori Curia vel alium cum signo quod habent castaldiones, qui cum eis toto illo tempore moretur ».

[392] St. di Rieti, cit., IV, 36, cit.; chi coltivi gli appezzamenti circostanti potrà « tempore messium » irrigare le sue terre, purché a proprie spese e riconducendo « dictam aquam per dictum primum cursum ».

importanza che l'allevamento assume nell'economia del Lazio tardomedioevale.

Le monotone enumerazioni degli statutari, vivamente preoccupati della tutela delle colture e della classificazione dei danni arrecati dagli animali, propongono un panorama delle specie allevate che, senza varianti significative, vede bestie vaccine,[393] cavalli,[394] asini e muli,[395] complessivamente indicati come *bestiae grossae*, affiancarsi a porci, pecore e capre, o *bestiae minutae*. Ampiamente attestata per il basso Lazio, la Campagna Romana e la regione del Patrimonio è anche la presenza del bufalo (*bubalus, bobulus, bubulus*),[396] particolarmente preziosa nelle zone costiere,

[393] A proposito di queste, P. Toubert rileva che « les rares documents qui décrivent des spécimens isolés semblent attester localement la continuité génétique des races bovines de l'Antiquité, en particulier de la grand race blanche longicorne, plus appréciée pour sa puissance de trait que pour l'abondance de sa lactation » (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 268).

[394] La menzione del cavallo è spesso collegata, nelle nostre fonti, alle funzioni del « miles »; si vedano, ad es., le « Convenzioni di Genazzano del 1277 » (ed. cit.), stipulate fra Pietro e Stefano Colonna e i vassalli ivi residenti, in particolare le rubriche 1, 10, 16, 17, pp. 366, 368. A Viterbo il comune si incarica dell'acquisto di cavalli per i « milites » cittadini, che sono tenuti ad un adeguato mantenimento dell'animale loro affidato, oltre che a servire con esso il comune in caso di necessità; le operazioni relative alla compera dei cavalli, alla loro valutazione e alla loro assegnazione avvengono sotto la supervisione di « conestabiles » (statuto, a. 1237-1238, ed. cit., 260, p. 62; a. 1251-1252, ed. cit., I, 106, 110, 115, 116, pp. 132-135; II, 22, pp. 145-146; III, 72, 74, 75, 191, pp. 168-169, 200-201). Buone cavalcature necessitavano anche per le più tranquille funzioni degli *ambasiatores*: « ...quilibet amasciator pro nostra comunitate cum potestate vel consulibus vel sine eis extra mitteretur, ducat ad minus duos equos, et habeat pro quolibet die .X. soll. pro se et equis et victuris et expensis. et si oportunum fuerit, ducat .III. equos et habeat .XV. soll. ... » (statuto, a. 1237-1238, ed. cit., 208, pp. 48-49; cfr. statuto a. 1251-1252, ed. cit. III, 213, pp. 206-207); per i « massarii » di Vicovaro il viaggio fino a Roma, che figura fra le prestazioni di lavoro imposte dal signore, poteva, tuttavia, avvenire anche a dorso d'asino: « ...massarii habentes iumenta vel equos ad sellam seu asinos teneantur ire Romam pro servitiis curie ad requisitionem ipsius curie ter in anno, vel ad alium locum, conpensatione facta de simili ad simile, ac si irent Romam, expensis curie ... » (st. di Vicovaro, ed. cit., 7, pp. 6-7).

[395] Il ruolo di *bestiae de sauma* svolto da asini e muli risulta tanto più prezioso in una situazione di habitat accentrato, tale da rendere non sempre breve il percorso dall'abitazione al fondo posseduto. Il trecentesco statuto di Rieti attesta l'esistenza nella città sabina di un'« ars iumentariorum et pastorum » (statuto, cit., I, 80); non consente, però, di precisare se l'attività di *iumentarius* si esaurisca nell'allevamento o, come pare probabile, intervenga anche nel trasporto delle merci.

[396] Alcune menzioni: st. di Tecchiena, ed. cit., 13, pp. 66-67; st. di Ferentino, cit., II, 106; III, 177; IV, 7; st. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 300, p. 69; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 41, p. 229; st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 233, p. 137. Le carte private contengono numerosi riferimenti alla presenza del bufalo anche per quel che riguarda la Campagna Romana; è qui sufficiente

in larga parte coperte d'acquitrini e paludi: per la maggiore capacità d'assuefazione al clima malsano, vi doveva efficacemente sostituire il bue nel lavoro d'aratro e nel tiro pesante.[397]

La legislazione statutaria laziale, ad eccezione di quella capitolina,[398] ignora quasi completamente l'allevamento transumante, che resta « extérieur non seulement à l'espace cultivé mais encore au finage villageois lui-même ».[399] Il problema con cui si è chiamati ogni giorno e pressantemente a misurarsi è quello di organizzare, nelle campagne suburbane come nel *tenimentum castri*, la coesistenza delle colture con l'allevamento stanziale; non sorprende, dunque, che la discesa autunnale delle greggi verso i pascoli litoranei, la loro risalita, in primavera, verso i gioghi appenninici e subappenninici lascino deboli tracce nelle fonti esaminate e s'intravvedano, tutt'al più, sullo sfondo.

Taluni riferimenti non sono, comunque, privi d'interesse. A Rieti, i priori del comune dovranno eleggere, « ut fraus aliqua ...committi non possit », due « estimatores pecudum tunc transire

ricordare che fra i componenti dell'« universitas » dei bovattieri sono specificamente ricordati, accanto a *vaccharii, iumentarii, gargarii pecudum, craparii, porcarii, casegni seu asinarii, mulatterii*, anche *bufalarii* (« Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., ff. 8v.-9v., [20], « De illis qui intelligantur esse de arte et quod non possint forum renuntiare »).

[397] Al bufalo si ricorreva, ad es., per il trasporto delle mole dalla cava al mulino: st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 269, cit.; V, 312, cit.; st. di Alatri, ed. cit., IV, 29, « De pena bestiarum forensium pascentium in territorio alatrino » (pp. 233-234): si fa eccezione per i bufali « dum deferunt lignamina aut lapides molares ».

[398] Lo statuto di Roma disciplina molto rigidamente il movimento delle greggi « que ascendunt ad montaneam in vere et discendunt ad partes Urbis in autundo [sic] » (ed. cit., II, 82, p. 134); se ne vedano le rubriche seguenti, in parte illustrate da C. De Cupis (*Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro Romano*, Roma 1911, pp. 56-61, 69-71): II, 82, « De dampnis datis » (pp. 132-135); 83, « De conducentibus pecudes forensium ad pascua Urbis quantum debeant solvere Camere » (p. 135); III, 54, « Quantum recipiat pro apodixa pecudum montaneam ascendentium » (p. 231); 143, « De ordinamentis et capitulis pecudum » (pp. 274-278); 144, « Quantum solvatur dictis super pecudibus numeratoribus pro quolibet miliare vel centinario » (pp. 278-279); 145, « Quod nulla persona assignet merchum alterius pro suo » (pp. 279-281).

[399] Eppure, l'affermazione di P.J. Jones secondo cui « nell'Italia medioevale come in quella romana l'allevamento del bestiame su larga scala prese più che altro la forma di transumanza » (*Per la storia agraria...* cit., p. 322) trova nella situazione laziale uno dei più solidi punti di appoggio. In mancanza di un adeguato contributo in materia, per considerazioni di carattere generale sulla transumanza laziale possono leggersi le pagine ad essa dedicate da C. De Cupis (*Le vicende...* cit., pp. 64-71), cui non aggiunge molto il libro di A. De Sanctis Mangelli, *La pastorizia e l'alimentazione di Roma nel medio evo e nell'età moderna*, Roma 1918; frammentarie notizie anche nell'opera, per altri aspetti assai utile, di G. Tomassetti (*La Campagna Romana...* cit., I, pp. 117-123).

per civitatem debentium »; questi giureranno di assolvere il loro compito « bene et legaliter », senza nulla pretendere da alcun « domino vel gargano vel pastori ipsarum bestiarum »; è fissato per le loro incombenze il compenso di un fiorino.[400] Per quanto non si abbiano esplicite disposizioni in questo senso, la presenza di *estimatores* risulta chiaramente motivata dall'imposizione di un pedaggio proporzionale alla consistenza delle greggi in transito.

Situata ai margini della vasta zona di pascolo del Patrimonio,[401] Bagnoregio alleva il suo bestiame *in Maremma*[402] ed è attenta a limitare, nel contempo, i danni che pure possono derivare dalla sua posizione: alle greggi di passaggio non è consentito trattenersi oltre un giorno e una notte nell'ambito del distretto cittadino.[403] Anche per Guarcino è attestata, seppure indirettamente, una massiccia migrazione stagionale del bestiame minuto: vige, infatti, il divieto di pascolare ovini nel *territorium castri* dalla metà di novembre alla metà di marzo.[404] Lo statuto

[400] St. di Rieti, cit., I, 143, « De electione estimatorum pecudum ».

[401] Si tratta di un territorio « i cui limiti all'incirca possono esser compresi entro l'arco formato dai fiumi Fiora, Paglia e Tevere, che dai monti Volsini, Cimini e Sabatini degrada al mare » (A. ANZILOTTI, *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XV*, in questo « Archivio », XLII (1919), pp. 349-399, a p. 365). Nel XV secolo vi si esercita, per quanto riguarda il diritto di pascolo, il monopolio dello Stato; uno speciale ufficio, la *dohana pecudum*, è chiamato a garantirne il buon esito amministrativo (v. *ibidem*, pp. 365-375). Al monopolio sono sottoposti anche i pascoli dell'Agro Romano, della Campagna e della Marittima, organizzati in un'altra *dohana* (v. P. PARTNER, *The Papal State under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early fifteenth century*, London 1958, pp. 118-123). La riscossione di quanto dovuto dai pastori per i diritti di *fida* e l'*herbaticum* fa dei due monopoli ragguardevoli cespiti di entrata delle finanze pontificie (in merito, oltre al buon contributo dell'Anzilotti, v. C. BAUER, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in questo « Archivio », L (1927), pp. 319-400, in particolare p. 332). Sull'organizzazione tardomedioevale della transumanza nel Lazio, nella Maremma senese e nel Tavoliere di Puglia interessanti considerazioni sono svolte da R. ROMANO: *Agricoltura e contadini nell'Italia del XV e del XVI secolo*, in *Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento*, Torino 1971, pp. 51-68, a p. 65 (già pubblicato in « Przeglad Historyczny », LIII (1962), 2, pp. 245-257) e da E. SERENI: *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, I, *I caratteri originali*, Torino 1972, pp. 133-252, alle pp. 198-199.

[402] St. di Bagnoregio, ed. cit., I, 20, « Quod pecuderni, bobulci et alii pastores possint portare et portari facere extra civitatem et districtum Balneoregii panem, quando bestie ipsorum sunt in Maremma » (pp. 20-21).

[403] *Ibidem*, IV, 288, « De pena pascurantium cum bestiis forensibus in districtu, et quibus liceat suas bestias retinere in dicto districtu »: « ...liceat autem forensibus, transeuntibus per dictum districtum cum dictis bestiis, ire, stare et discedere per unum diem et unam noctem ad plus sine pena, dummodo dampnum non inferent alicui persone... » (pp. 134-135).

[404] St. di Guarcino, ed. cit., III, 45, pp. 244-245. Ulteriori restrizioni al

di Alatri, infine, disponendo per la conta annuale del bestiame, aggiunge che quanti « ex pecudariis, caprariis et porcariis extra Campaneam essent » debbano, entro una settimana dal loro rientro, far numerare i capi posseduti;[405] è chiaro, in questo caso, il riferimento alla transumanza autunnale dai pascoli campanini a quelli della Marittima.

Nel complesso, come si vede, pochi e poveri indizi per un fenomeno di tanta ampiezza. A lungo dominio incontrastato della disciplina consuetudinaria, la transumanza conoscerà solo nel XV secolo, in rapporto al mutato contesto politico-amministrativo, una specifica normativa;[406] addentrarsi nel suo esame non pare, tuttavia, opportuno, intendendosi qui prescindere dall'analisi di una realtà che proprio nel Quattrocento va assumendo connotazioni peculiari.[407]

pascolo degli ovini si dispongono nella rubrica 46, « Quo tempore pecudarii non possint pernoctare cum bestiis pecudinis in locis infrascriptis » (pp. 246-247): il divieto è in vigore da settembre a novembre e pare inteso a disciplinare il transito delle greggi transumanti; si aggiunge in conclusione: « ...minimeque audeant nec presumant aliquas bestias pecudinas forensium cuiusvis gradus, status aut conditionis existant immittere ad stablandum in quovis loco proprio vel conducto infra dictos confines... ».

[405] St. di Alatri, ed. cit., V, 12, « Quod bestie porcine et pecudine de Alatro omni anno numerentur modo infrascripto »: « Item, statuimus quod bestie porcine, pecudine, caprine quolibet anno numerentur, videlicet: bestie pecudine et caprine a Dominica Passionis usque ad diem Iovis Sanctum; et porcine autem bestie, prima hebdomada post festum beate Virginis de mense septembris: et debeant pecudarii et caprarii eorum bestias conducere ad numerandum, videlicet caprarii et pecudari de Plagiis et stantes a latere de Gioso, ad Montem Reum; caprarii autem et pecudarii de Civita Veteri eorum bestias debeant conducere ad Montem Carbarole, ad penam X librarum. Et habeant numerantes, eligendi per consilium, solidos duos a quolibet pecudario. Porcarii vero debeant, ad penam predictam, dicto tempore, eorum bestias porcinas conducere ad locum Sancti Angeli Montis Sicchi numerandum, ut supra, per eligendos per dictum consilium, qui habeant, pro salario ipsorum, solidos II a quolibet porcario... » (p. 253); la rubrica termina con il provvedimento riferito nel testo.

[406] L'opera citata di C. De Cupis riproduce, fra l'altro, da un codice vaticano attribuito al XVIII secolo, parte dello statuto regolante l'attività della « Dohana pecorum pascuorum tenimentorum Urbis Maritimae et Campaneae » (pp. 549-557).

[407] Il monopolio statale sui pascoli, che si afferma fin dagl'inizi del secolo, pone le premesse per un forte sviluppo della transumanza e condanna, al tempo stesso, la cerealicoltura laziale a insostenibili arretramenti; il fenomeno è oggetto di lucida analisi in un articolo di C. KLAPISCH-ZUBER e J. DAY: *Villages désertés en Italie*, in *Villages désertés et histoire économique* (*XI^e-XVIII^e siècle*), Paris 1965, pp. 419-459, alle pp. 445-446. Sull'argomento la Klapisch-Zuber è tornata in *Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne*, contributo alla *Storia d'Italia* einaudiana (V, *I documenti*, 1, Torino 1973, pp. 309-364, alle pp. 345-348). Già negli ultimi decenni del XV secolo le condizioni dell'agricoltura laziale appaiono tanto gravi da spingere i pontefici a provvedimenti di allarmata tutela

* * *

Pur entro limiti evidenti, la nostra base documentaria permette di aprire uno spiraglio sulle possibilità realmente offerte all'integrazione delle attività agricolo-pastorali, condizione essenziale per il prosperare dei due settori e per la realizzazione di un'economia equilibrata.

L'esercizio dello *ius pascendi*, cui una conduzione della terra marcatamente individualista nega, anche a raccolta avvenuta, lo sfruttamento razionale del coltivo, trae il massimo profitto dalle zone consacrate all'uso della collettività; esso è consentito « a seconda dei luoghi... in tutto o in parte del territorio, durante l'intero anno o in determinate epoche, gratuitamente o dietro il pagamento di una tassa... ».[408] Nel caso di comunità castellane sottoposte a regime feudale, troviamo sancita in prevalenza la libertà d'esercizio: così è a Cave [409] e ad Olevano, il cui statuto dispone che « ipsi homines omnes de dicto castro libere utantur sylvis, rivis, pascuis et aquis territoriorum Olebani et Belvedere seu Pusani cum quibuscumque animalibus, et omni tempore, sine aliquo salario, ad eorum voluntatem et utilitatem »;[410] qui, come

e promozione: cfr. C. De Cupis, *Le vicende...* cit., pp. 92-122; J. Delumeau, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, Paris 1959 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 184), II, pp. 583-584; per alcune considerazioni sulla politica agraria di Paolo II e Sisto IV si veda: A. Cortonesi, *Pascolo e colture nel Lazio alla fine del Medioevo*, in *Fatti e figure del Lazio Medievale* (Lunario Romano 1979), Roma 1978, pp. 577-589.

[408] G. Curis, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai Demanii comunali del Mezzogiorno*, Napoli 1917, p. 514.

[409] Statuto di Cave, a. 1307, ed. cit., 49: « Item, quod homines de dicto castro et quilibet eorum possint uti et sine pena cum bestiis et sine bestiis montibus, rivis, fossatis et aliis pascuis curie, preter rivum et alia manualia curie vallis curie, et quod in eis possint incidere [ligna], ducere bestias eorum per pascua ipsorum dominorum et comodum et utilitatem de eis recipere; exceptis de monte Tyneoso, de quo servetur badum ut in statuto continetur... » (p. 38); si sottraggono, dunque, al pascolo, oltre al *Mons Tyneosus*, solo alcuni terreni condotti in economia dai signori.

[410] St. di Olevano Romano, ed. cit., 30, pp. 8-9; a quanto riprodotto si aggiunge però: « salvo quod de porcinis solvant ut infra notatur »; la rubrica 31 contiene, appunto, disposizioni « De glandatico porcorum et floculorum » (p. 9). Anche « gli statuti del 1477 dei castelli soggetti all'abate di Farfa, Montopoli in Sabina, Toffia, Poggio Mirteto e Fara Sabina, dispongono che "omnia pasqua existentia in tenimentis dictarum Terrarum et Universitatum Abbatiae predictae sint libera et exempta ab omni exactione et solutione pecuniarum" » (G. Curis, *Usi civici...* cit., p. 514). E' da osservare come l'opera del Curis, che pure offre, soprattutto per i secoli XVI e XVII, una nutrita rassegna circa

a Genazzano, è nondimeno prevista l'espulsione dal *territorium castri* di una parte del bestiame minuto in caso di sovrannumero dello stesso.[411] Altrove è richiesto il pagamento di un *herbaticum* o *pascaticum*, la cui entità è determinata secondo criteri diversi.

Nel 1311 Giovanni di Francesco Orsini impone agli abitanti di Saccomuro di recargli ogni anno a Pasqua « unum castratum per centinarium »: « et si haberet dimidium centinarium solvat unum angnum bonum sine fraude ... et si non haberet castratum, per centinarium decem sollidos... ».[412] Poco più di un mese è passato quando l'Orsini ritiene di dover tornare su queste disposizioni per precisare che « si dicti homines de Saccomoro oves habentes solverent herbaticum in Vicovario » nulla debbano versare « Curie de Saccomoro », in caso contrario « solvere teneantur sicuti solvunt homines de Vicovario »: ciò che significa per i pastori dover recare oltre al castrato « unum angnum in Nativitate Domini ».[413] A spiegare le ragioni del riferimento alla normativa del *castrum Vicovarii*, anch'esso infeudato agli Orsini, valga ricordare, con F. Tomassetti, come Saccomuro fosse « a questo collegato se non fu anzi in origine da esso dipendente ».[414]

Lasciando il Tiburtino per la Valdilago, è il quattrocentesco statuto della comunità rurale di Gradoli a offrirci utili indicazioni sulla consistenza e le modalità di pagamento dell'erbatico: il *camerarius* effettuerà la conta del bestiame nel periodo che va

le disposizioni sugli usi civici contenute nella legislazione laziale, ignori o utilizzi marginalmente gran parte degli statuti cui si ha riferimento in queste pagine (ad es. quelli di Viterbo, Roviano, Saccomuro, Rieti, Bagnoregio, Alatri, Ferentino e Guarcino). In tema di usi civici, si consulterà utilmente anche l'opera di C. CALISSE, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, Prato 1906.

411 St. di Olevano Romano, *ibidem*; st. di Genazzano, ed. cit., 17, pp. 130-131.

412 St. di Saccomuro, ed. cit., 7, pp. 358-359.

413 *Ibidem*, aggiunte del 1° novembre 1311, p. 362. Il « capitulum afficti castri Vicovarii », cui si fa riferimento proponendone per intero il testo, amplia e parzialmente modifica i contenuti della rubrica 19 dello statuto di Vicovaro (a. 1273); difficile dire se tale *capitulum* costituisca un'*additio* alla redazione del 1273 o appartenga a una redazione successiva dello statuto, da collocare nel periodo 1273-1311 e di cui si sia perduta ogni traccia: la prima ipotesi mi pare, comunque, più verosimile.

414 Così nella nota introduttiva all'edizione dello statuto (cit., p. 353). Sempre nelle aggiunte del 1° novembre si legge, peraltro, « quod si dictus dominus Iohannes adderet terretorium ad terretorium Saccimori, vel quod cambiaret cum suis fratribus de Vicovario vel quod emeret, quod terretorium posset sufferre plures bestias ad pascendum, quas habeant homines dicti

« a festo Sancte Marie Madgalene usque ad kalendas mensis augusti »: « et numerentur duo porcelli, infra annum nati, pro uno porco et sic fiat de angellis, caprectis et vitulis et teneantur solvere medietatem herbatici », dopodiché, il 1° di agosto, i proprietari verseranno dodici denari per ogni capo: « Et quicumque retinuerit in tenuta dicti castri aliquod genus dictarum bestiarum ab .VIII. diebus supra, solvat simile herbaticum ».[415]

Una legislazione altrettanto puntuale regola la *solutio herbatici* negli statuti dei centri cittadini di maggior rilievo: lo statuto viterbese del 1237, ripreso con poche varianti nella redazione del 1251, precisa la somma che dovrà versarsi dai *castra* dipendenti come *pascaticum*; nulla sembra dovuto dai *cives*.[416] Se lo statuto di Roma consente anch'esso ai cittadini di pascolare liberamente i loro animali « per Urbis districtum »,[417] altri statuti trecenteschi prevedono per lo sfruttamento delle pasture comu-

Castri, dominus Iohannes ipsum herbaticum ad provisionem duorum bonorum massariorum possit vendere cuicumque voluerit » (p. 363).

[415] St. di Gradoli, ed. cit., 102, p. 21.

[416] St. di Viterbo, a. 1237, 255, « De pascatica accipiendo »: « Statuimus quod Cellenum pro pascatico in Nativitate Domini .C. soll. et in Surrectione .IIII. lib., Corgenta tantundem; Canapina in Nativitate Domini .L. soll., in Resurrectione .XL. soll.; Sipiçanum in Nativitate .IIII. lib., in Resurrectione .XL. soll.; Florentinum in Nativitate .IIII. lib., et in Resurrectione .XL. soll. dare balivo Comunis teneantur pro emendatione equorum. super facto vero Sipiçani salva sit provisio Consilii Specialis et remissio sive absolutio eis a Consilio vel Comuni facta » (p. 61); a. 1251-1252, ed. cit., III, 122, « De datio Celleni et aliorum castrorum »: « Statuimus quod Cellenum pro pascatico [in Nat. D.] .C. solidos, in Resurrectione .IIII. libras; Corgnenta Nova pro pascatico in Nativitate Domini .XXXX. solidos et in Resurrectione tantumdem. Canapina in Nativitate Domini .L. solidos et in Resurrectione .XXXX. solidos. Florentinum in Nativitate Domini .III. libras, in Resurrectione .XXXX. solidos dare camerario militum pro militibus Viterbii teneantur, pro emendatione equorum. Sipiçanum teneatur sicut Cellenum. massarii Corgnente Veccle .X. solidos. data Celleni / Florentini, Rione, Acute, Criptarum et Canapine convertantur in emendatione equorum » (p. 122); l'ultima disposizione modifica quanto deliberato nello statuto del 1237-1238, alla rubrica 264, « De data castrorum Viterbii »: « Data Celleni, Florentini, Rione, Acute, Criptarum et Canapine convertantur in constructione murorum... » (p. 63): i proventi delle castellanie nominate vengono destinati non più alla « constructio murorum » bensì alla « emendatio equorum ». Negli statuti di Castel Fiorentino (a. 1298, 1305), il « Florentinum » delle rubriche viterbesi, non si ha alcun riferimento al « pascaticum » dovuto al comune dominante.

[417] St. di Roma, ed. cit., II, 123, « De grascia non extrahenda »: « ...liceat... civibus bestias suas libere mictere per Urbis districtum pro pascendis bestiis sine fraude absque dohana et apodissa dohane et quod possit bestias quas emerint Romani in Urbe, extrahere de Urbe absque dohana et apodissa dohane et mictere eas ad pascendum per pascua per Urbis districtum quo voluerint sine fraude... » (152-153).

nali il pagamento di una somma proporzionale al numero delle bestie.

Proprio in relazione a ciò, la legislazione reatina offre testimonianza palese di un processo di stratificazione che è comune a gran parte degli statuti cittadini: stabilito in un primo momento « Quod licitum sit civibus et comitatensibus pasculari in locis comunis »,[418] si delibera successivamente, « [u]t bona comunis Rheate illicite non utantur », che tutti i *pasculantes* paghino mensilmente l'erbatico.[419] Va, infine, osservato come quest'ultimo sia talora ceduto in appalto;[420] è, ad esempio, quel che accade a Fe-

[418] St. di Rieti, cit., IV, 58: « ...omnes cives Rheate et massarii castrorum et villarum civitatis Rheate possint libere absque pena et banno in montibus comunibus omnibus de districtu Rheate, nemoribus, padulibus et quibuscumque aliis locis incultis et infructiferis pascuare et lignarum utilitatem percipere... ».

[419] *Ibidem*, IV, 62, « De solvendo herbaticum per pasculantes in possessionibus comunis »: « [U]t bona comunis Rheate illicite non utantur hac lege statuimus et ordinamus quod omnes et singuli cives et comitatenses civitatis Rheate qui continue vel quasi retinent eorum bestias cuiuscumque generis et conditionis existant in pascuis comunis Rheate ad pascendum solvant et solvere teneantur pro herbatico prout hactenus solvere consueverunt pro qualibet bestia... Et nullus audeat in possessionibus seu pratis comunis Rheate aliquas bestias retinere sine bullecta aut licentia iudicis gabelle, et qui contrafecerit puniatur pro qualibet bestia grossa in .X. sollidis et pro qualibet bestia minuta in .XII. denariis et pro quolibet porco seu scrofa in duobus sollidis usque in decem bestiis, ab inde vero supra ut videbitur discretioni iudicis gabelle, dummodo non ascendat summam centum sollidorum provisinorum, et nihilominus herbaticum supradictum solvere teneatur et compellatur... ». Queste disposizioni vengono a loro volta precisate in un'aggiunta successiva: 67, « De solvendo herbaticum comunis »: « [I]tem addendo et declarando capitulo statuti posito sub rubrica de solvendo herbaticum per pasculantes in possessionibus comunis, non obstante aliquo statuto et reformatione vel ordinamento in contrarium loquente, statuimus et ordinamus quod omnes et singuli cives, comitatenses civitatis Rheate qui continue vel quasi retinent eorum bestias cuiuscumque generis et conditionis existant in pascuis communis Rheate ad pascuandum solvant et solvere teneantur qui in dictis pascuis ultra sex dies retinebunt ipsas bestias pro pascuo et herbatico pro quolibet mense secundum ordinem infrascriptum, videlicet pro quolibet mense pro qualibet bestia caballina, mulina et bovina tres denarios, pro qualibet bestia porcina, pecudina et caprina denarium unum pro quolibet mense. Forenses vero extra territorium et districtum solvere teneantur dictum pascuum prout in supradicto capitulo de solvendo herbaticum continetur. Comitatenses vero aliud pascuale aliter nec alio modo solvere minime teneantur... ».

[420] St. di Bagnoregio, ed. cit., V, 292, « De erbatico solvendo, et discriptuario et assignatione bestiarum »: « ...et si contingerit dictum erbaticum vendi, venditio incipiatur ea die qua scindicatus fuerit factus ad vendendum... et si contigerit commune civitatis Balneoregii ire vendere pascum dicti communis alicui nostro civi, quod talis emptor non possit aptare in dicto paschuo aliquas bestias forenses, sed aptatio dictarum bestiarum remaneat dicto communi civitatis Balneoregii prefate, pro ut placebit consilio generali dicte civitatis... » (p. 169). A Sezze, nella provincia di Marittima, il comune loca a « Giordano di Norma "civi setino", per dieci anni dal 12 settembre 1296 al prezzo di 100

rentino, dove anche i forestieri possono concorrere all'assegnazione.[421]

I rapidi cenni con cui, di tanto in tanto, gli statutari propongono la descrizione del demanio comunale lo configurano prevalentemente esteso in zone periferiche, boscose e, comunque, di scarsa produttività.[422] Ciò non toglie che le *possessiones comunis* possano, talvolta, essere oggetto d'illegittime iniziative di privatizzazione[423] o meritare, talaltra, soprattutto con riferimento al patrimonio boschivo, specifiche misure di tutela. Quest'ultime consistono, perlopiù, nel limitarne la disponibilità per il pascolo. Mentre lo statuto di Rieti accenna alla presenza di *sylvae custoditae*[424] e quello alatrino tratta analogamente di *defensae montium*,[425] a Guarcino si dà facoltà al sindaco « una cum consilio officialium » di bandire « silvas communis... in festo sancti Angeli de mense septembris ».[426] Esigenze di natura ora finanziaria ora ecologica fanno sì, tuttavia, che soprattutto nella legislazione più tarda (XVI-XVII secolo) si moltiplichino i casi di « bandite » e « difese » comunali.[427] Se la vendita delle erbe poteva soccorrere

libre di denari del senato l'erbatico "totius campi superioris" » (G. Falco, *I comuni...* cit., p. 533, in nota).

[421] St. di Ferentino, cit., V, 67, « De herbatico comunis vendendo »; cfr. anche III, 58.

[422] St. di Rieti, cit., IV, 58, cit.; st. di Aspra Sabina, ed. cit., I, 42, pp. 412-413; st. di Ferentino, cit., I, 36, « Quod silve, colles, nemora, prati et montes communis non alienentur »; st. di Alatri, ed. cit., I, 19, pp. 115-116; V, 34, p. 265. Vigne e seminativi compaiono, tuttavia, in discreto numero fra i beni posseduti dal comune anagnino agl'inizi del XIV secolo (cfr. R. Ambrosi De Magistris, *Un inventario...* cit., *passim*).

[423] Nel 1291 operano in Sezze quattro « requisitores et recollectores terrarum comunis » (cfr. G. Falco, *I comuni...* cit., p. 532, nota 709). Frequenti sono le delibere statutarie miranti a salvaguardare il patrimonio comune; cfr. per es.: st. di Rieti, cit., III, 31, « Quod nullus occupet rem aliquam comunis vel usurpet »: numerosi riferimenti anche a spazi urbani; st. di Alatri, ed. cit., I, 19, 25 (« De officio et electione recollectorum comunis »), pp. 115-116, 122-123; V, 41-45, pp. 269-272; st. di Ferentino, cit., I, 36, cit.

[424] St. di Rieti, cit., IV, 58, cit.

[425] St. di Alatri, ed. cit., V, 34, p. 265.

[426] St. di Guarcino, ed. cit., III, 53, 54, cit.

[427] Per qualche esempio: G. Curis, *Usi civici...* cit., pp. 580-581. Sul problema della finanza locale nei secoli XVI-XVII, strettamente connesso con il formarsi e il consolidarsi delle strutture economico-finanziarie degli stati regionali, importanti contributi e ampie indicazioni bibliografiche offre il volume antologico *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna 1978; si segnalano, inoltre, i lavori del seminario su « Finanza locale e proprietà ecclesiastica e feudale. Immunità e privilegio in Italia fra '400 e '700 », tenutosi presso l'abazia di Farfa nell'aprile 1978

le finanze in dissesto di qualche comunità, erano talora i segni di un equilibrio ecologico gravemente compromesso che inducevano l'*universitas* a rinunciare allo sfruttamento di determinati settori.

Argomento comune a molti degli statuti esaminati è pure la chiusura del compascuo al bestiame dei non residenti.[428] Esplicitando le ragioni del provvedimento, i legislatori bagnoregesi si richiamano ai « gravia dampna » recati dagli armenti: « propter que cum vicinantiis solent scandala exoriri »;[429] spesso doveva, comunque, essere decisiva la preoccupazione di garantire all'allevamento locale una sufficiente disponibilità di pasture.

Anche laddove non esista un divieto formulato in termini d'intransigenza e perentorietà, il pascolo degli *animalia forensium* non è certo incoraggiato; la loro ammissione è sottoposta al consenso delle autorità o della comunità stessa,[430] mentre l'erbatico imposto ha maggiore consistenza di quello pagato dai proprietari locali.[431] Si sottraggono ad ogni gravame soltanto gli animali da lavoro di quei forestieri, che, coltivando appezzamenti collocati nell'ambito del *territorium civitatis*, abbiano necessità di recar-

(se ne può leggere il mio resoconto in questo numero dell'« Archivio »).

[428] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 276, « Quod expellantur de tenimento Tyburis animalia forensium » (p. 237); st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 228, « De pena pascurantium cum bestiis forensibus in districtu, et quibus liceat suas bestias retinere in dicto districtu » (pp. 134-135; provvedimento ribadito in altro contesto: V, 292, cit.); st. di Tecchiena, ed. cit., 43, « Quod forenses non habentes domos coopertas in Tecchena non possint ibi mictere bestias » (p. 76); st. di Alatri, ed. cit., IV, 29, « De pena bestiarum forensium pascentium in territorio alatrino » (pp. 233-234): ai forestieri è, tuttavia, consentito di venire « ad utendum pascuis nostris montium et montanearum » purché paghino « pro quolibet centenario X solidos et unam bestiam bonam » (la disposizione si ripete in altra rubrica: V, 37, « De pecorariis forensibus venientibus cum bestiis ad territorium alatrinum, et quomodo solvant », p. 267).

[429] St. di Bagnoregio, *ibidem*.

[430] A Guarcino « nullus forensis possit quaecumque animalia ducere ad pasculandum in territorio Guarceni sine licentia vicarii et consilli » (statuto, ed. cit., III, 24, pp. 230-231); il trecentesco statuto del castello di Saccomuro, tutelando i diritti della comunità allo sfruttamento dei pascoli, stabilisce che « Dominus non possit sinere ambulare per terretorium dicti castri, pecudes forensium aliquorum sine voluntate massariorum » (ed. cit., 28, p. 359).

[431] Lo statuto di Rieti, che fissa in tre denari e in uno la somma che cittadini e *comitatenses* dovranno versare per un mese di pascolo rispettivamente « pro qualibet bestia caballina, mulina et bovina » e « pro qualibet bestia porcina, pecudina et caprina » (IV, 67), ne pretende dai forestieri dodici se si tratti di « bestia grossa », otto se di porci, tre se di pecore e capre (IV, 62). Altrove, è il caso, lo si è visto, di Roma e di Alatri, i pastori *forenses* sono i soli che debbano versare l'erbatico.

veli.[432] Testimoniando l'esistenza di appositi *catasta forensium*[433] e dettando speciali norme per l'allibramento delle *possessiones* di non residenti,[434] gli statuti indicano, peraltro, una vasta diffusione della proprietà forestiera nelle campagne di città e castelli laziali.[435]

Ad evitare che l'utilizzo dei pascoli comunitari da parte di

[432] St. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 228, cit.: « ...liceat etiam forensibus, laborantibus possessionem in districtu Balneoregii, suas bestias vaccinas, asininas, cavallinas et eorum fetus posse tenere et pasturare in dictu districtu sine pena, dum dampnum aliquod non faciant alicui persone... » (p. 135); st. di Tecchiena, ed. cit., 43, cit.: « ...laborantes in dicto territorio possint immictere in dictum territorium et ibidem cum quatuor bestiis baccinis domus et una equina vel una asinina tantum, et non ultra. Aliis vero diebus, quando non steterint vel non venerint ad laborandum, non possint aliquam bestiam in dicto territorio mictere aut retinere... » (p. 76). A Bagnoregio si consente, altresì, « hominibus de Lumbriano et de Vaiano et non aliunde », che posseggano o abbiano in conduzione appezzamenti nel territorio cittadino, di « locare ad pascurandum in dicto districtu » pecore e capre: « salvo quod si consilium generale dicte civitatis aliud ordinaret super dictis bestiis forensibus » (*ibidem*).

[433] Cfr. ad es.: st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 282, « Quod forenses dent fideiussorem de solvendo datia in communi, et [de] pena eis imposita et de quantitate dative solvenda, et quod debeat exequi per officiales et eis notificari » (pp. 161-163); st. di Ferentino, cit., I, 47, « De catasto forensium ordinando et fiendo et scribendo ».

[434] Ad Alatri, constatandosi che i forestieri riescono a sottrarsi più agevolmente dei *cives* al loro dovere di contribuenti, si corre ai ripari disponendo che chiunque sia loro confinante debba, entro il mese di febbraio, segnalare tale proprietà, sì da consentire l'inserimento del detentore « in carta collectarum », cioè nei ruoli dell'imposta (statuto, ed. cit., V, 68, « De modo imponendi et exigendi collectas », pp. 282-286). La legislazione alatrina contiene anche misure specificamente intese ad impedire il trasferimento di beni fondiari nelle mani di *forenses*; ad alcuni *boni viri* è affidato l'incarico di vigilare perché non si verifichino alienazioni in questo senso (II, 87, « Quod nullus vendat possessiones, in territorio Alatri stantes, alicui forensi », p. 192). Meno rigidamente, lo statuto di un'altra *civitas* ernica, Ferentino, si limita a sottoporre tali cessioni alla valutazione del consiglio cittadino (cit., V, 38, « De vendentibus possessiones forensibus absque licentia consilii »). Disposizioni di questo tipo, proprie di redazioni statutarie piuttosto tarde, paiono intese a prevenire, oltre che l'indebolimento della giurisdizione cittadina sul territorio dipendente, un allentamento del controllo esercitato dall'amministrazione comunale sulla commercializzazione dei prodotti agricoli. Non va, infatti, dimenticato che la coltivazione da parte di *forenses* comporta spesso per la comunità la rinuncia ad una parte della produzione cerealicola delle sue campagne: st. di Ferentino, cit., V, 89, « Quod cives Ferentini teneantur remittere totum bladum intus civitatem, et forenses quartam partem ».

[435] Il fenomeno, da attribuire tanto alla ricca trama dell'insediamento (tale da rendere possibile la coltivazione o, quantomeno, il controllo sulla conduzione di terreni posti al di fuori delle pertinenze territoriali del centro di residenza) che ad una certa mobilità della popolazione, ha trovato elementi di conferma anche in una recente ricerca da me svolta sull'assetto della proprietà fondiaria nel territorio di Ferentino nei secoli XIV e XV (per i risultati, rinvio al già ricordato articolo *Una campagna laziale...*).

non residenti abbia a realizzarsi attraverso quel contratto di soccida che le fonti dimostrano ampiamente diffuso, numerosi statuti ne vietano la stipula *cum forensibus* se non intervenga speciale autorizzazione.[436] Pene severe vengono, altresì, comminate a quanti, attraverso contratti di compravendita fittizi o altri espedienti, intendano agevolare il pascolo del bestiame forestiero.[437]

Ben si comprende, d'altra parte, come in zone di sofferta integrazione agricolo-pastorale, si vogliano sottrarre i *bona comunis,* il cui ruolo è decisivo per il mantenimento del necessario equilibrio, al rischio di uno sfruttamento selvaggio, capace di provocarne un irreversibile deperimento.

* * *

Funzione complementare all'uso del compascuo svolgono prati e pascoli di proprietà privata: rigorosamente protetti dalle incursioni dei confinanti,[438] garantiscono per l'inverno il fieno necessario all'alimentazione delle scorte animali. La difesa degli appezzamenti accompagna il ciclo vegetativo delle erbe e cessa

[436] E' il caso dello statuto di Alatri: ed. cit., V, 19, « De pena facientis soccitam cum forense et non subiecto curie Alatri »: « ...nullus civis alatrinus, cuiuscumque status et conditionis existat, faciat vel ineat publice vel occulte, sub quovis titulo aut colore, aliquam soccitam vel compagniam aliquarum bestiarum cuiuscumque loci cum aliquo forense non cive alatrino vel cum aliquo quocumque non subiecto curie Communis civitatis Alatri, absque licentia potestatis, quam ante ipsam soccitam contractam haberet, ad penam C solidorum vice qualibet, in territorio alatrino... » (p. 257).

[437] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 271, « De pena faciendi contractum fittivum de animalibus forentium »: « Statuimus ut si quis tenuerit animalia forensium vel compangiam de animalibus cum aliquo forense vel fecerit contractum fittivum ad hoc ut forenses animalia sua libere in tenimento Tyburis habere possint, [.....] in .X. libris provisinorum, pro medietate curie et pro alia medietate communi et accusatori » (p. 236); a Ferentino non si nega la possibilità di « habere soccitam vel emptionem facere cum aliquo forense », ma si richiede, fra l'altro, che tali contratti siano registrati « ad bancum curie » e che le parti contraenti giurino « ad sancta Dei evangelia » che tutto avviene « sine calumpnia et fraude » (statuto, cit., V, 41). Ancora, lo statuto di Alatri punisce chi pascoli i propri animali « cum bestiis alicuius monasterii aut alicuius forensis » (ed. cit., IV, 18, pp. 229-230).

[438] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 304, « [De non mete]ndo in pratis » (p. 70); a. 1251-1252, ed. cit., IV, 45, « De pena metentium fenum de lamis guiffatis » (p. 230); si legga *guiffatis* e non *guastatis*, secondo le « Correzioni al testo », p. 576); st. di Ferentino, cit., IV, 8: « ...quod nullus faciat vel metat herbam in dictis pratis... »; st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 84, « Della pena de chi fa herba nel prato d'altri » (p. 439); st. di Alatri, ed. cit., IV, 13: « ...Et quicumque falciaverit, seu herbam fecerit, in prato alieno, penam viginti solidorum incurrat pro qualibet vice, et damnum emendet » (p. 227).

una volta ultimata la falciatura[439] e sgomberato il terreno dal fieno:[440] a Tivoli, il divieto di pascolo vige così « a medio martii usque quo falcetur »,[441] mentre lo statuto di Roma dispone che esso valga « a medietate mensis martii usque quod fenum ibi est falciatum et fuerit ibi fenum ».[442] Analoghe restrizioni prevedono gli statuti di Olevano, Guarcino, Ferentino e Alatri;[443] a Tecchiena, invece, un'ammenda colpisce anche il pascolo invernale.[444] Non operano alcuna distinzione fra i diversi periodi anche gli statuti viterbesi, che applicano un divieto generale al pascolo in « lamis vel pratis guiffatis ».[445] Appunto come *guiffati* vengono indicati nelle nostre fonti quegli appezzamenti che, temporaneamente o in permanenza, siano chiusi allo sfruttamento comunitario; la protezione accordata dagli statuti prescinde dall'esistenza di sistemi di recinzione e si fonda su un'intesa che riceve sanzione legislativa: lo statuto di Alatri precisa che *terra guissata* debba considerarsi quella « que erit noviter sulcata decem sulcis aut pluribus »;[446] a Bagnoregio, invece, vige l'obbligo di « facere talia signa, inter terram guiffatam et non guiffatam, que discernantur »:[447] il diritto di porre in difesa « terram pro pratis » non

[439] Ben raramente l'operazione doveva compiersi oltre il mese di giugno: cfr. st. di Rieti, cit., *Refformationes*, a. 1456, f. 143v.

[440] Fra le prestazioni d'opera imposte agli *homines* del *castrum Pretelle* (Petrella Salto) è quella di « falzare fenum omnium pratorum curie et dictum fenum siccare et revolvere » (ed. cit., 2, p. 863). Il trasporto al fienile doveva effettuarsi prevalentemente a spalla: di « homines euntes per pratum ut fenum deferant » si ha menzione nelle « Refformationes » reatine (*ibidem*).

[441] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 261, pp. 233-234: per i porci esso vale, tuttavia, « pro quocumque alio tempore »; lo stesso si delibera a Ferentino: statuto, cit., IV, 8, cit.: « ...Porcos tamen... intrare in pratis semper vetamus... ».

[442] St. di Roma, ed. cit., II, 82, « De dampnis datis » (pp. 132-135).

[443] St. di Olevano Romano, ed. cit., 126, 128, p. 83; st. di Guarcino, ed. cit., III, 18: « ...quae penae intelligantur a calendis mensis martii usque quo ... fenum fuerit repositum... » (pp. 226-227); st. di Ferentino, cit., IV, 8, cit.; st. di Alatri, ed. cit., IV, 13, cit.

[444] St. di Tecchiena, ed. cit., 14, « De bestiis damnum dantibus in pratis » (pp. 67-68).

[445] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 304, p. 70; a. 1251-1252, ed. cit., IV, 45, p. 230. Dei due statuti di Castel Fiorentino, mentre il primo nega genericamente al solo bestiame minuto l'accesso « in prato vel a fonte citra » (a. 1298, ed. cit., 81, p. 329), il più tardo propone la periodizzazione consueta: « Nullus mittat bestias minutas a calendis martii usque quo fenum execatum infra hos confines... et hoc locum tamen habeat de aprile et madio tantum » (a. 1305, ed. cit., 51, p. 344).

[446] St. di Alatri, ed. cit., IV, 13, cit.

[447] St. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 230, « De pena metentis in pratis alienis, et ubi sit licitum guiffare terram pro prato » (p. 136): nel caso non ci si attenga a quanto disposto, « de dicta terra nullus teneatur ad penam ».

potrà, tuttavia, esercitarsi nelle campagne bagnoregesi se non in « loca consueta meti cum falce fenali », fatta salva per tutti, si aggiunge, la facoltà di « guiffare terram ad unam staratam in plano, et in valle ad unam quartengatam sementis et non ultra ».[448]

Tanto l'immagine, proposta dalle *refformationes* reatine, di uomini « euntes ad pratum proprium per pratum alienum » [449] che l'esplicito riferimento dello statuto di Bagnoregio ai « prata poderis Sancti Francisci Altasti, Calcaxi et Trebiani, simul iuncta et continuata » [450] fanno intravvedere per il prativo una coesione territoriale che doveva determinarsi soprattutto in ragione di speciali condizioni idrogeologiche: proprio « iuxta Lacum Tufani » il comune di Anagni possiede, secondo un inventario di beni redatto nel 1321, diverse parcelle di *terra prativa*.[451]

Ancora, le fonti suggeriscono una proprietà degli appezzamenti a prato distribuita prevalentemente fra i privilegiati possessori di cavalli e di animali da lavoro in genere.[452] Nel 1277, Stefano e Pietro Colonna, *domini castri Genezani*, concedono « nobilibus et eorum heredibus imperpetuum » terre per complessivi trenta rubbi (circa 55 ha), fra cui numerosi prati;[453] stabiliscono, altresì, che i *nobiles castri* abbiano « pratum Vectum communem cum curia ad omnem usum libere et absolute » e che questo sia anche a disposizione di « clerici ac etiam pedites de Genezano habentes equos vel ronsinos vel mulos ».[454] La descrizione dei *manualia curie* proposta dallo statuto di Genazzano del 1379 rivela come non trascurabile dovesse essere anche nel loro ambito la quota di prativo.[455]

[448] *Ibidem*: si vuole probabilmente porre dei limiti alla protezione accordata, distinguendo fra appezzamenti destinati a provvedere foraggio e terreni lasciati a pascolo; quanto alla falce fienaia, è più grande della falce dentata, usata per la mietitura dei cereali. A Rieti, il divieto di « guiffare seu biffare » riguarda prati e pascoli del comune (st. di Rieti, cit., IV, 45); « prata falciata et que falciantur et falciari consueverunt annuatim » costituiscono, inoltre, nell'ambito dei *communia* i soli terreni chiusi al pascolo (*ibidem*, 57).

[449] *Ibidem*, *Refformationes*, f. 143v.

[450] St. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 239, p. 140.

[451] Cfr. R. Ambrosi De Magistris, *Un inventario...* cit., pp. 276, 288.

[452] In merito, cfr. P. Toubert, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 227.

[453] *Convenzioni del MCCLXXVII fra i nobili di Genazzano e i Colonna*, cit.; si menzionano fra i terreni assegnati « pratum Collis de Azaro », « terram positam ad pratum Collis de Varano », « terram positam ad pratum domne Lee » (rubr. 1, p. 366).

[454] *Ibidem*, rubr. 8, p. 367.

[455] St. di Genazzano, ed. cit., 9: « ...manualia sunt hec: Pantanum de vinea, vallis domne Lee, omnia casalia curie de Varano, vallis de Rotelle,

Per quanto poco numerosi, sono da registrare, infine, anche taluni riferimenti statutari a *lamae*, terreni la cui menzione è quasi sempre associata a quella dei prati.[456] Se come questi appaiono destinati alla produzione di foraggio,[457] se ne distinguono, tuttavia, per la maggiore umidità: lo statuto di Rieti testimonia anche del loro sistematico allagamento.[458]

* * *

Non deve sottovalutarsi neppure il contributo che viene all'allevamento dalle cosiddette servitù di pascolo. Già si è avuto modo di rilevare come gli statuti consentano, con rare eccezioni, lo sfruttamento del maggese almeno nel periodo invernale e degli stessi seminativi a mietitura ultimata. Inevitabile, d'altronde, che tale compenetrazione finisca col rinnovare quotidianamente la conflittualità di esigenze talora opposte, quali quelle legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia.

Attraverso le innumerevoli rubriche sui « danni dati », prati, orti, vigne, seminativi appaiono come in permanente stato d'assedio;[459] ogni palmo di coltivo, ogni fascio d'erba, ogni pianta, deve essere attentamente difesa, oltre che dalla colpevole intraprendenza dei vicini, dagl'illegittimi sconfinamenti del bestiame. Per quanto molto resti affidato alla sorveglianza assidua del singolo coltivatore, *custodes*, *caiatores*, *guardiani* sono nominati con il preciso compito di vigilare giorno e notte[460] sulle campagne

vallis Sancti Secundini et vallis curie sub Genezano, orta et ferraginalia curie » p. 130); i terreni vallivi, per la maggiore umidità, dovevano di frequente essere destinati a prato (cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium*... cit., I, pp. 226-227): così era per una parte almeno della « vallis domne Lee » (cfr. *Convenzioni*... cit., rubr. 1, cit.).

[456] Oltre la citata rubrica degli statuti viterbesi (v. nota 438), cfr. st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 10, « De la pena de le bestie fanno danno nelle lame » (pp. LXXXVI-LXXXVII).

[457] Si veda, in particolare: st. di Civitavecchia, ed. cit., II, 42, p. LIV.

[458] St. di Rieti, cit., IV, 36, « Quod aqua Agelli semper intret in lama »: « ...aqua Agelli et alie aque consuete adiacentes lame semper intrent in lama a kalendis mensis aprilis usque ad kalendas mensis octobris continue et nullus impedire possit cursus dictarum aquarum quin libere fluant in lama predicta ad penam .X. librarum provisinorum... ».

[459] Numerosi riferimenti offrono in questo senso le note precedenti.

[460] « ...aliqui [boni homines custodes] tempore fructuum quolibet die et nocte vadant per custodiam, scilicet .IIII.$^{or}$ ad minus ab una parte fluminis et .IIII.$^{or}$ ab alia parte fluminis... » (st. di Tivoli, ed. cit., IV, 278, p. 237); si esplicita talora la necessità di vigilare anche nei giorni di festa: « ...et ire per

allo scopo, appunto, di punire e prevenire i danneggiamenti e i furti: negli statuti di Castel Fiorentino si dispone che fra i *caiatores* [461] alcuni si dividano il compito della vigilanza sull'intero *tenimentum*,[462] altri siano preposti alla custodia « super communantiis comunis Florentini »;[463] a Cave la *curia* signorile si preoccuperà di nominare ogni mese *guardiani et superguardiani*: saranno in numero di dodici e si accontenteranno della quarta parte dei proventi derivanti dal pagamento delle ammende.[464] *Custodes* si menzionano negli statuti di Olevano [465] e di Tecchiena, dove quattro se ne eleggono ogni anno per la festa di Ognissanti,[466] e in quello di Guarcino, dove si prevede l'alternasi nel servizio di vigilanza di tutti gli abitanti secondo turni mensili.[467]

Per le comunità cittadine la sorveglianza sulle campagne comporta un'organizzazione di maggiore complessità. Ai quarantotto « boni homines custodes » eletti « per consilium Tyburis et capita artium » [468] si prevede possano affiancarsi guardiani (*patarentes*) nominati da « laboratores et massarii contradarum »; a questi si riconosce anche il diritto di stabilire « penas et capitula contra dampnum dantes », validi purché le pene non eccedano quelle previste dallo statuto.[469] Come quella guarcinese, anche

custodiam ad mandatum castellani, unus videlicet quolibet die dominico » (st. di Tecchiena, ed. cit., 48, pp. 78-79).

[461] Il termine è usato soltanto nella legislazione statutaria del Patrimonio; menzione di *caiatores* si ha anche nello statuto di Viterbo, dove n'è richiesta la testimonianza sui danni arrecati da bestiame grosso (a. 1251-1252, ed. cit., IV, 41, p. 229), e in quello di Bagnoregio (v. *infra*).

[462] Lo statuto del 1298 prevede che « a kalendis martii usque ad kalendas maii sint duo cayatores et non plus et a festo sancte Marie de augusto usque ad festum sancti Mathei apostoli sit unus cayator » (ed. cit., 76, p. 328); diversamente la redazione successiva (a. 1305) stabilisce che per il periodo « a kalendis mensis martii usque ad festum sancti Angeli de vendemia » la vigilanza resti sempre affidata a « duo cayatores tantum, qui debeant eligi per consiliarios dicti castri » (ed. cit., 83, p. 349). Nessuna sorveglianza sembra dunque prevista per il periodo invernale.

[463] St. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 105, p. 332.

[464] St. di Cave, a. 1296, ed. cit., 44, pp. 26-27; a. 1307, ed. cit., 46, p. 37.

[465] St. di Olevano Romano, ed. cit., 128, 133, pp. 33-34, e *passim*.

[466] St. di Tecchiena, ed. cit., 48, cit.; si veda anche la rubrica 45: « Quod custodes et castellanus pro pena possint ducere bestias forenses damnum dantes » (p. 77).

[467] St. di Guarcino, ed. cit., I, 8, p. 112 (del testo di questa rubrica si ha soltanto una ricostruzione sommaria); nell'ambito dell'alternanza mensile, si prevedono turni giornalieri (III, 3, pp. 216-217).

[468] St. di Tivoli, ed. cit., IV, 278, p. 237.

[469] *Ibidem*, I, 69, « De patarentibus », p. 180; ciascun guardiano può, in merito ai danneggiamenti verificatisi nella sua area di competenza (« in patarentia sua »), « accusare ... comiti vel sediali et curie Tyburis ».

la legislazione tiburtina individua, dunque, in una vigilanza la più larga e capillare possibile lo strumento più efficace per una effettiva tutela della proprietà agricola.

Venticinque sono i *cayatores* nominati a Bagnoregio [470] perché ogni giorno « vadant ad custodiendum bona dicti communis et spetialium personarum »;[471] si prevede ch'essi possano essere coadiuvati dai *berruarii* del podestà [472] e li si vincola nelle accuse ad una prassi rigidamente definita: dovranno raggiungere personalmente il luogo del danneggiamento e pronunciare ad indirizzo del colpevole la formula « tu dampnum das in isto loco »; in caso contrario all'accusa non si attribuirà alcun valore.[473] Si accorda, altresì, facoltà a due « ex adiacentibus convicinis de qualibet contrata districtus Balneoregii » di nominare, insieme ai consoli dell'*ars laboratorum*, uno o due guardiani incaricati di impedire che si rechi danno alle coltivazioni « per personas si[ve] bes[tias], anxeres sil[vestres] et alia animalia ».[474]

Constatato che « sepius tempore pomorum multa et intollerabilia damna fiunt, et hoc cedit ad dedecus potestatis et destructionem camporum », i Ferentinati danno mandato al consiglio generale di rafforzare in questa stagione la vigilanza.[475] Ai *custodes* che normalmente si eleggono nella *civitas* ernica è richiesto di presentarsi il giovedì e la domenica « coram potestate et notario de sero in palatio comunis ad referendum de salvitate et bona custodia segetum, fructuum et aliarum rerum ».[476] Nella

[470] St. di Bagnoregio, ed. cit., I, 17, pp. 14-15.

[471] *Ibidem*, I, 18, « De officio cayatorum et grasseriorum; et portantium grassiam » (pp. 15-20); *cayatores* e *grasserii* hanno, insolitamente, competenze in comune: dovranno gli uni e gli altri « custodire... stratas publicas quam vicinales, ut nullus in ipsis possit offendere » (I, 17, p. 15); « cayatores et berruarii » sono tenuti a denunciare « infra duos dies iuridicos » ai notai del comune « quos invenerint dampnum dare et grassiam portare contra formam statutorum » (I, 18, p. 16).

[472] *Ibidem*, I, 18, p. 16.

[473] *Ibidem*. Ai *cayatores* potranno aggiungersi due « custodes ad custodiendum dampna data, expensis communis » (I, 19, p. 20).

[474] *Ibidem*, IV, 254, pp. 146-147: quanto al loro compenso, dovranno provvedere i due *suprastantes*, imponendo *datia*, cui gli *adiacentes* saranno chiamati a concorrere in misura proporzionale all'estensione dei terreni posseduti (« pro starata terre et sappa vinee »).

[475] St. di Ferentino, cit., I, 18.

[476] *Ibidem*; analoga disposizione nello statuto alatrino (ed. cit., I, 18, « De electione custodum camporum », pp. 113-115). In altra rubrica i legislatori ferentinati deliberano « Quod officiales quolibet anno debeant facere custodes privatos » in numero di due (I, 26): nel precisare le loro competenze si insiste

vicina Alatri la sorveglianza è affidata a due *superstites camporum* e a ventisette *boni homines* eletti in ragione di tre per ogni circoscrizione cittadina (*carcia*).[477]

Singolare testimonianza circa il rigore con cui si doveva effettivamente perseguire ogni danneggiamento è offerta dallo statuto reatino. Poiché nella città sabina la legislazione sui « danni dati » risulta tanto intransigente da nuocere sia all'agricoltura che all'allevamento, nel 1456 si procede, non senza sollecitazione degl'interessati (« crescente querela populi eorum qui agriculture et fructui bestiarum in civitate Rheatina et eius districtu foris vacant ») a *refformationes* che dispongono una drastica riduzione delle ammende previste e negano, in ogni caso, al danneggiato il diritto di *verberare*, seppure *sine sanguine*.[478]

Le restrizioni che gli statutari impongono al pascolo non colpiscono, comunque, indiscriminatamente tutte le specie allevate. La proprietà di *boves aratorii* è, come già si sottolineava, largamente privilegiata dalla legislazione, che ad essi consente l'ingresso in aree negate ad altri animali,[479] estendendo talora la concessione alle *bestiae asininae*.[480] Difficile dire in che misura concorrano a tali disposizioni, comuni agli statuti di larga parte della Penisola, la solidarietà dei *boni homines statutarii* per il ceto economicamente emergente cui essi stessi perlopiù appartengono [481] e l'obbiettiva esigenza di un adeguato mantenimento del bestiame da lavoro. Quest'ultima mi pare vada tenuta presente soprattutto in riferimento a regioni, quali quella laziale,

particolarmente sulla tutela del boschivo. Al *custos* si accorda, inoltre, protezione contro eventuali molestie che lo svolgimento delle sue funzioni possa attirargli (V, 62).

[477] St. di Alatri, ed. cit., I, 17, 18, pp. 113-115.

[478] St. di Rieti, cit.,*Refformationes*, ff. 142v.-144r.

[479] Cfr. pp. 118-119.

[480] St. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 81: « Nullus mittat porcos, pecudes neque crapas nec alias bestias minutas in prato vel a fonte citra, sicut tenebat tempore preterito, stando, guardando et custodiendo ibi dictas bestias ... exceptis bestiis bovinis et asininis, que possint stare in dictis locis sine pena » (p. 329); st. di Roccantica, ed. cit., II, 107, p. 91; st. di Tecchiena, ed. cit., 20, pp. 69-70. Ancora, lo statuto di Guarcino dispone « Quod bestiae somarinae in stafferato non teneantur ad penam » (ed. cit., III, 43, pp. 242-245); G. Floridi, che ne ha curato l'edizione, propone per *stafferatum*, termine che non ritrovo in alcun glossario, il significato di « luogo coltivato »: sembra più probabile che esso indichi un settore dei beni comuni sottratto allo sfruttamento collettivo. Può pascolare *in stafferato*, previo consenso del vicario, anche il bestiame che appaia malnutrito (III, 59, pp. 256-257).

[481] Cfr. P. Toubert, *Les structures du Latium...*, I, p. 232, nota 3.

dove problematico si presenta l'affiancamento di pratiche agricole e pastorali.

Nessun riguardo, al contrario, si mostra per il bestiame minuto; soprattutto l'allevamento suino e quello caprino subiscono il vincolo di provvedimenti gravemente limitativi. L'invadenza del primo, che certo riveste per la dieta di queste popolazioni un ruolo d'importanza primaria,[482] impone ovunque misure di stretta vigilanza;[483] ad Alatri, in particolare, « propter multiplicia enormiaque damna, que per bestias porcinas... quotidie inferuntur », gli statutari si vedono costretti a proibirne il pascolo « in territorio et districtu civitatis, nullo unquam tempore », salvo poi mitigare il drastico divieto permettendo di allevarne, « pro macellando tantum », « a festo... Omnium Sanctorum usque ad diem Carnisprivii »: periodo in cui la campagna è meno esposta al danneggiamento.[484] Quanto all'allevamento caprino,[485] è soprat-

[482] Non mancano, nelle rubriche intese a regolamentare il commercio delle carni, indizi di un notevole consumo di carne suina fresca; anche salata, essa doveva peraltro alimentare un vivace commercio: st. di Ferentino, cit., II, 121: « ...quod nullus accoptumet in civitate Ferentini et eius territorio et aliis et revendant [sic] res comestibiles ut sunt granum, frumentum, ordeum, speltam, lardum, oleum, sal, caseum, cicera, fabas vel aliud quodcunque bladum seu carnes salatas, presutium, pisces aut tanninas aut aliquid aliud comestibile nec emat nisi quantum sufficit pro vita sua et familie sue... ». Per i grassi stessi, spesso impiegati in sostituzione dell'olio, esisteva un mercato d'importanza non trascurabile, disciplinato talora da specifiche norme: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 106: « ...Qui voluerit vendere unctum, lardum et assugniam, vendat et vendere teneatur secundum extimationem Consilii Specialis. postea debeant preconiçari per terram » (p. 180). Sulla commercializzazione dei beni commestibili nel Lazio tardomedioevale mi propongo, comunque, di tornare in altra occasione.

[483] Solo qualche esempio: st. di Castel Fiorentino, a. 1298, ed. cit., 25, p. 321; a. 1305, ed. cit., 28, 104, pp. 340, 353; st. di Tivoli, ed. cit., IV, 261, pp. 233-234; st. di Ferentino, cit., IV, 8; st. di Guarcino, ed. cit., III, 47, 48, pp. 246-249; st. di Civitavecchia, ed. cit., III, 10, pp. LXXXVI-LXXXVII; IV, 37, p. CVI.

[484] St. di Alatri, ed. cit., IV, 36, « De pena bestiarum porcinarum » (pp. 238-240).

[485] Con l'allevamento ovino, tanto più largamente diffuso, esso consente quella produzione di latticini e formaggi, il cui mercato è oggetto di ripetuti interventi statutari: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., III, 16, « Qualiter debeat auferi pedagium »: « ...pro unaquaque salma casseorum .II. solidi... » (p. 152); st. di Tivoli, ed. cit., III, 197, « Divisio placçatici piscium et aliorum »: « ...totius placçatici civitatis Tyburis piscium, ovorum, casei, castratorum quam omnium aliarum rerum de quibus placçaticum accipi consuevit... » (p. 218); st. di Ferentino, cit., II, 121, cit. Quanto disposto dallo statuto di Ripi mostra con particolare evidenza l'importante contributo che la produzione di formaggio reca alla povera sussistenza della comunità castellana: i *pecodarii* dovranno « vendere decenas casei .IIII.or solidis et non ultra a calendis martii usque ad

tutto in Sabina che attira l'attenzione poco benevola dei legislatori. Ai numerosi riferimenti degli statuti di Roccantica e Aspra [486] sono da aggiungere le disposizioni severamente restrittive di quello reatino: chi abiti in città potrà possedere al massimo sei capre, otto chi risieda *in burgis*;[487] di più, nei confronti di talune *villae* del contado vige un assoluto divieto di allevare questi animali.[488]

* * *

Fra i diversi settori dell'allevamento povero anche quello degli animali da cortile assume un rilievo non trascurabile. Severamente tutelata dagli statuti,[489] la proprietà di *gallinae*, *columbi*,

exitum septembris et nihilominus portare caseum ad plateam virdem et siccum a festo Pasce quolibet sabbato usque ad exitum iunii » (ed. cit., 58, pp. 120-121); la vendita di « caseum recentem... in platea Communis seu palatio » è imposta anche ai pecorai e ai caprai di Alatri, che ne vengono dispensati, comunque, « in festivitatibus Carnis privii et Resurrectionis Domini » (st. di Alatri, ed. cit., V, 13, p. 254). Circa il quotidiano consumo di formaggio, singolare la testimonianza offerta dagli *ordinamenta* del comune di Velletri alla data 8 ottobre 1346: pane, vino, formaggio, « companatico... et aliis pro commestionibus » consuma la scorta che accompagna nel viaggio di ritorno a Roma il podestà *Bonannus de Boccabellis*, « recedenti a civitate Velletri cum egritudine quam subierat stando in officio potestarie » (G. FALCO, *Il comune di Velletri*... cit., app., doc. X, p. 175).

[486] St. di Roccantica, ed. cit., II, 103, 151, 152, pp. 90, 107; st. di Aspra Sabina, ed. cit., III, 89, pp. 441-442; IV, 134, 174, 175, pp. 467, 481-483. Il fatto che quest'ultimo statuto preveda per i danni arrecati dalle capre ammende più severe che per quelli provocati da altri animali (cfr. le rubriche 89 e 174) non sembra, tuttavia, riflettere un atteggiamento preciso e generalizzato degli statutari laziali; si veda, ad es., quanto disposto dallo statuto di Castel Fiorentino: « Si quis asinus vel asina, porcus, scrofa vel pecus seu capra ortum intraverit alienum, solvat, asinus vel asina .XII. den., pecus .II. den., crapa .IIII. den., porcus vel scrofa .VI. den. ... » (a. 1305, ed. cit., 63, p. 346).

[487] St. di Rieti, cit., IV, 10, cit.; si precisa, altresì, che « ultra quantitatem predictam non possit cumulatio vel congregatio fieri in aliquo stabulo, quod si factum fuerit presumantur esse unius domini, pro quibus puniatur receptans... ». E' concesso, tuttavia, « macellariis et aliis mercatoribus causa vendendi retinere capras a kalendis septembris usque ad kalendas novembris in civitate Rheate et burgis ipsis sine pena et banno » (IV, 68). Nella rubrica 10 viene anche deliberato che « quicumque retinuerint bestias in civitate et districtu debeant ipsas remittere et ducere in stabulo in occasu solis seu ante si ipse bestie fuerint propinque alicui vinee per medium miliare, et hoc intelligatur in villis et castris... ».

[488] *Ibidem*, IV, 52.

[489] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 308, « De non furando anserem vel gallinam » (p. 72); a. 1251, IV, 49, p. 231: si fa riferimento a « gallinam vel anserem, gallum vel capponem aut columbas aut domesticas columbas »; st. di Tivoli, ed. cit., IV, 300, p. 242: « ançeres, gallinas et columbos et pipiones vel alia similia »; st. di Guarcino, ed. cit., II, 35, pp. 164-165:

*pipiones*, *anseres* e *papari* costituisce un importante contributo per l'economia familiare e consente anche ai meno abbienti di affacciarsi, con la vendita di uova [490] e di carni, sul mercato locale.

L'allevamento di piccioni e colombi, la cui larga diffusione è stata sottolineata per zone diverse dell'Italia medioevale,[491] sembra assumere a Bagnoregio un rilievo particolare. Alle misure di protezione, in questo caso particolarmente dettagliate,[492] altre se ne aggiungono miranti ad un ulteriore sviluppo dell'attività [493] e, soprattutto, a disciplinare la vendita degli animali, stabilendo modalità e prezzi;[494] la ricchezza di disposizioni con cui s'interviene sull'esportazione [495] indica, peraltro, la vitalità di un

« aves domesticas vel in cabia inclusas »; si rendeva talora necessario difendere gli animali anche dalle illegittime iniziative della *curia* signorile: st. di Cave, a. 1307, ed. cit., 43: « ...et curia nullo modo possit facere occidi neque capi gallinam, gallum, pollastrum, anserem, columbos et hiis similia » (p. 37), disposizione ribadita dalla rubrica 108, p. 49.

[490] St. di Tivoli, ed. cit., III, 197, cit. I prodotti del pollaio sono, peraltro, un bersaglio costante del prelievo signorile: st. di Vicovaro, ed. cit., 7: « ...quelibet familia seu quodlibet foculare debeat dare curie unam gallinam per annum... » (pp. 6-7); st. di Cave, a. 1307, 43, cit.: « ...qui habet domum totam et inhabitet totam teneatur dare curie unam gallinam, et si gallinam dare nollet, teneatur dare .XXX. denarios pro ea; et si gallinam dederit, det bonam ita quod vicecomes contentetur... »; st. di Saccomuro, ed. cit., 12: ciascun nucleo familiare deve al signore « in festo Nativitatis unam togatam de una gallina vel pollastro grosso, et sex ovis » (p. 359).

[491] Cfr. P. TOUBERT, *Les statuts communaux...* cit., p. 483; M.L. GIAMPIETRO, *Agricoltura, allevamento e commerci negli statuti tardomedievali della Bassa Toscana*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, a.a. 1975-76, relatore G. Arnaldi, p. 66.

[492] St. di Bagnoregio, ed. cit., III, 165, « De pena frangentis aliquam columbariam » (p. 104); 166, « De pena ucellantis ad columbos columbarie cum retibus » (p. 104); V, 332, « De pena sagittantis et proicientis ad columbas ad columbariam » (pp. 185-186).

[493] *Ibidem*, V, 331, « Quod habentes columbariam teneantur dare unum par pipionum illis novam facere columbariam volentibus » (p. 185).

[494] *Ibidem*, III, 167, « Qualiter vendantur pipiones »: « Statuimus et ordinamus, quod habentes columbarias et vendentes pipiones teneantur vendere par pipionum tribus soldis et non ultra emere volentibus... » (p. 104); di tale disposizione si ha conferma in un'*additio* contenuta nello stesso *corpus* statutario (III, 213, pp. 127-128).

[495] Ancora una volta si è posti, comunque, di fronte a provvedimenti adottati in tempi diversi e di segno opposto: mentre la rubrica 167 stabilisce che non possano vendersi piccioni « nisi intus civitatem Balneoregii, videlicet, in plateis vel viis publicis vel vicinalibus vel in domibus ... ad penam viginti soldorum pro qualibet pario et qualibet vice. et de hiis inquiri possit per potestatem et eius officiales, et repertos culpabiles punire et condempnare modo predicto » (p. 105) e la successiva addirittura raddoppia l'ammenda prevista per i contravventori (« De pena extrahentis pipiones, perdices, aves et alia

commercio che non doveva esaurirsi nel ristretto ambito cittadino.

Anche l'apicoltura è ampiamente attestata dalle fonti esaminate, che puniscono il danneggiamento e il furto di alveari e di sciami;[496] negli strumenti del notaio romano Paolo Serromani,

animalia silvestria, de civitate et districtu Balneoregii », p. 105), il divieto viene meno con l'« additio facta capitulo .LVII. sub rubrica: Qualiter vendantur pipiones » (la numerazione, tratta da un precedente statuto, è mutata in 167 nella redazione in esame): « ...quicumque vult extrahere pipiones de civitate Balneoregii et eius districtu, teneatur solvere in cippo communis pro apodissa ipsorum pipionum, pro qualibet pario duos denarios ad penam quatraginta soldorum, et perdat pipiones, exceptis pipionibus qui [por]tarentur ad locum ubi generalis curia residet; et quod non possit vendere extra dictam civitatem, ad penam predictam » (p. 127). Il pagamento di due denari « pro faciendis apodixis » è ribadito in un'altra interessante rubrica: V, 402, « De ordine rerum extrahendarum et forma ipsarum, et de pena contrafacientium » (p. 212); vi si delibera, fra l'altro, che dieci soldi debbano essere pagati come gabella d'uscita « pro salma ovorum »; quattro denari « pro uno cappone »; tre « pro qualibet gallina »; due « pro quolibet pollastro » (p. 213).

[496] Assai dettagliata (e non priva d'originalità) la normativa proposta in merito dallo statuto di Aspra Sabina: ed. cit., I, 42, « Della pena de chi pigliasse o guastasse copelli de altri »: « Item che se alcuna persona pigliarà o guastarà copelli d'altri del arcelli o ceppo tenuto per arcella, paghi in nome di pena per ciasche copello così guastato o pigliato et così esistente cinque libre provisini. et se pigliarà o guastarà detti copelli da muro, ripa o arbore d'altri esistenti in guadi, in la metà di detta pena sia punita, et emendi il danno al patiente il doppio. et la Corte in queste cose possa procedere de suo ufficio. et le cose predette non habino loco in li copelli trovati in li monti da quelli confini in sù... volemo nondimeno che chi seguita il copello suo volante possa senza pena et contradittione d'alcuno esso copello cogliere del loco dove si posasse et seco portarlo dove vorrà, con discretione però et con manco danno che si potrà del loco trovato » (pp. 412-413). Si vedano anche: st. di Roviano, ed. cit., 64, « De furto examinis apium » (pp. 313-314); aggiunte del 1579, r. 20, pp. 333-334; st. di Tivoli, ed. cit., IV, 250, p. 231: contro il furto di « cupos vel apes alienos vel mel de cupis alienis »; st. di Roccantica, ed. cit., II, 79, pp. 83-84; 143: « ...si aliquis furatus fuerit examen vel cupellum apium extra dictum castrum, quod per aliquem non fuerit singatum, puniatur in decem sollis; si autem fuerit singatum aliquo apparenti singo vel in arcella posito, puniatur pena in aliquo capitulo statuti contenta, et dampnum patienti emendet in quolibet casu predictorum... » (p. 105: *additio*, a. 1327); st. di Ferentino, cit., II, 114, « De scassantibus seu portantibus cupellos »: « ...nullus presumat scassare seu furari cupellos mellis ubi sunt apes. Nec extrahere inde mel vel ceram qui sint in civitate Ferentini vel eius territorio et districtu ad penam .XXV. librarum damno emendato in duplum... ». Severità draconiana quella che ispira, ancora una volta, i legislatori di Bagnoregio: statuto, ed. cit., III, 141, « De pena furantis cupellos »: « ...puniatur in centum libris pro quolibet cupello. et si penam solvere non poterit, amputetur sibi manus dextra... » (p. 92). Come mostrano gli esempi proposti, *cupus*, *cupellus* o *copellus* stanno ad indicare ora lo sciame ora l'alveare; accompagnandolo ad una messa a punto semantica, lo statuto di Civitavecchia introduce anche il termine « cupellaro »: « ...et lo cupellaro intendemo dove sonno li cupelli non obstante che non sia circondato de muri, siepe, o carbonara... » (ed. cit., II, 49, pp. LVI-LVII).

diversi sono i riferimenti a contratti di soccida stipulati per l'allevamento di api.[497] A sottolineare l'importanza tutt'altro che marginale di quest'attività, valga considerare che il miele è la più importante delle sostanze dolcificanti conosciute,[498] mentre la cera si rivela preziosa per l'illuminazione ed è largamente impiegata nelle cerimonie sacre.[499]

[497] A.C., Sez. I, 649, 4, cc. 16v.-17r. (1359, 7 ott.); 649, 11, c. 64r.v. (1371, 17 nov.); 649, 12, cc. 39v.-41r. (1372, 5 maggio): i primi due contratti hanno, rispettivamente, durata quinquennale e triennale e interessano 22 e 10 *cupelli* di api (il secondo funge, peraltro, di complemento ad una locazione *ad pomedium* di vigne); il riferimento al terzo contratto (si tratta in questo caso di 30 *cupelli*) si ha contestualmente alla donazione che un residente in Ninfa effettua in favore del monastero romano di Sant'Eufemia.

[498] Si adottano in qualche caso misure destinate a controllarne il commercio: st. di Alatri, ed. cit., II, 83, « De grascia »: « ...nulla persona possit extrahere de Alatro, aut eius territorio et districtu, granum vel aliquod genus frumenti, victualia vel aliquod genus leguminis, carnes, sagimine sic sevum, mel aut aliquod aliud comestibile... » (p. 189). A Bagnoregio, volendosi esportare i prodotti, è stabilito si paghi « pro salma spetierum, videlicet, cere et mellis denarios quatuor pro libra secundum ipsarum valorem » (statuto, ed. cit., V, 402, cit., p. 212); anche quanto si legge in altra rubrica sembra indicare nel miele l'oggetto di quotidiani commerci: « pro quolibet centinnario mellis » che si faccia pesare si pagheranno quattro denari (V, 380, « Quod mensure, sigilla et pondera vendantur pro communi in consilio generali », pp. 203-204).

[499] Si veda, ad esempio, come il comune di Alatri onori diverse chiese cittadine con l'offerta di *duppleria* e *fagulae* di cera di consistenza tutt'altro che trascurabile: « unum dupplerium de cera, ponderis quinque librarum », « unum aliud dupplerium de una decena cere et una fagula quinque librarum cere » (statuto, ed. cit., V, 11, « De duppleriis ecclesiis dandis temporibus infrascriptis », p. 252). Dal canto suo, una rubrica dello stato reatino, che risulta di particolare interesse, stabilisce che ciascuna delle arti elencate debba provvedere alla fabbricazione di un cero « in vigilia Sancte Marie Virginis de medio mense augusti, et omnes de dictis artibus et ipsarum consules sequi debeant cum dicto cereo ad dictam ecclesiam cum candelis et faculis accensis et ad ipsum cereum solvere et contribuere ad requisitionem consulum ad penam viginti sollidorum pro quolibet contrafaciente »; alle varie disposizioni si fa seguire l'elenco di tutte le associazioni di mestiere operanti nella città a metà del secolo XIV, ordinate, come sembra, secondo criteri d'importanza e dignità: « Ars iudicum cum militibus et nobilibus, ars notariorum, ars mercatorum, ars medicorum, ars spetiariorum, ars aurificum, ars lane, ars pellizarie, ars calzolariorum, ars sartorum, ars ferrariorum, ars lignariorum, ars tabernariorum, ars hospitum, ars merzariorum, ars piscatorum, ars forbitorum et guantarum, ars vigneriorum, ars bufulcorum, ars muratorum et rumpitorum, ars bambariorum et tramutatorum, ars bardariorum et capellorum et funariorum, ars tornatorum, ars pectinatorum tegularum et figulorum, ars pullariorum picecatorum et ollariorum, ars victoralium, ars iumentariorum et pastorum, ars macellariorum » (statuto, cit., I, 80). Si noti, per inciso, come gli statuti comunali costituiscano un ottimo riferimento documentario per lo studio della presenza e dell'organizzazione artigiana e di mestiere nelle città laziali: normativa analoga a quella reatina dà occasione anche agli statutari di Bagnoregio di enumerare, al completo, le arti cittadine (a. 1373): « artes sunt he: videlicet, ars iudicum, medicorum et notariorum; ars laboratorum et pecudariorum; ars magistrorum lignaminis, muratorum et petrarolorum et fraborum;

E' opportuno, da ultimo, rilevare che, fra i prodotti dell'allevamento, i commestibili non sono i soli a varcare con regolarità l'articolato confine della sussistenza familiare. L'attività di *lanaroli, calzolarii, pelliparii,*[500] che gli statuti dei centri cittadini rivelano talora organizzati in arte,[501] alimenta una domanda considerevole di lana, pelli e cuoi; né, del resto, è senza significato che il commercio di questi prodotti sia oggetto di una regolamentazione attenta e dettagliata.[502] A Roma, in particolare, negli anni '70-'80 del XIV secolo « l'arte della lana... appare in pieno sviluppo », tanto che « si ha... l'impressione che in questi anni ci sia un vero e proprio tentativo di allineamento dei lanaioli romani rispetto ai loro colleghi dei maggiori centri lanieri »:[503] numerose nei registri notarili sono le compravendite di ingenti partite di lana.[504]

Di fatto, il reddito complessivamente garantito dall'allevamento consente, nei casi di più ampia consistenza delle greggi, l'impiego nel settore di lavoratori salariati. *Bubulci, porcarii, pecudarii, caprarii,* talora più genericamente indicati come *pastores, custodes, famuli,* vengono impiegati dal *dominus bestiarum* tanto per vigilare sugli animali che per svolgere le essenziali pratiche pastorali (mungitura, tosatura, etc.). Le loro prestazioni

ars calzolariorum et sutorum; ars macellariorum; ars camagnariorum et tractaiolorum » (statuto, ed. cit., V, 289, p. 167).

[500] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 207, 213, pp. 48, 50; a. 1251-1252, ed. cit., III, 152, « Quod liceat lanarolis facere lega pro eorum utilitate » (p. 191); 252, p. 217; st. di Tivoli, ed. cit., I, 98, p. 188; st. di Bagnoregio, ed. cit., III, 200, p. 121; st. di Civitavecchia, ed. cit., IV, 56, p. CXV; st. di Alatri, ed. cit., V, 30, 56, pp. 262-263, 276-277; st. di Ferentino, cit., V, 39; all'attività dei *pelliparii* rivolge particolare attenzione il trecentesco statuto di Roma: II, 137, p. 162.

[501] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 205, 229, 262, 385, pp. 48, 55, 63, 80; a. 1251-1252, ed. cit., I, 80, 87, pp. 124, 126; III, 226, 230, 232, pp. 209, 211; st. di Tivoli, ed. cit., I, 40, pp. 167-168; II, 126, p. 196; st. di Rieti, cit., I, 80: si menzionano fra le altre l'*ars lane*, l'*ars pellizarie*, l'*ars calzolariorum*; 150, « Quod statuta artis lane sint valida »; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 289, « De electione consulum artium et eorum officio » (pp. 167-168): fra le altre, l'« ars calzolariorum et sutorum ».

[502] St. di Viterbo, a. 1237-1238, ed. cit., 376, pp. 77-78; a. 1251-1252, ed. cit., III, 15, 16, 18, pp. 152-153; st. di Bagnoregio, ed. cit., V, 402, pp. 211-213. Al commercio di lana, tessuti e cuoio diverse rubriche dedica anche lo statuto delle gabelle di Roma: ed. cit., 28-30, 32, 37, pp. 101-105, 107.

[503] C. GENNARO, *Mercanti e bovattieri...* cit., p. 175.

[504] Alle interessanti esemplificazioni proposte da C. Gennaro (*ibidem*, p. 176), si aggiungano: Serromani, 649, 9, c. 29r. (a. 1368: si vende la lana di 1600 pecore, da consegnare dopo la tosatura, in aprile); 649, 9, c. 39v. (a. 1368); 649, 10, c. 2r. (a. 1369: si vende la lana di 1200 pecore); 650, c. 20r. (a. 1387).

sembrano distinguersi per maggiore continuità e durata da quelle degli *operarii* agricoli:[505] due contratti rogati da Paolo Serromani impegnano una delle parti a custodire bestie vaccine per un anno, fissando salari di 41 e 44 libre;[506] ma il compenso può talvolta consistere anche nel semplice mantenimento.[507] Solo nello statuto dei bovattieri romani, purtroppo, i rapporti fra proprietario e dipendenti divengono oggetto di specifica e nutrita normativa: ben lontana dal sottrarre pastori e *famuli* all'arbitrio del *patronus*, questa appare spiccatamente orientata dagl'interessi del secondo;[508] di più, mostra, in piena concordanza con quanto suggerito dalla stessa legislazione comunale,[509] la particolare durezza del lavoro salariato collegato alla pastorizia.

* * *

Gli statuti esaminati contengono i segni di un consapevole interessamento ai destini del patrimonio boschivo; non solo esso viene in qualche modo protetto dalle disordinate invasioni degli animali, ma si ha cura di tutelarlo anche dal diboscamento sel-

505 La rubrica dello statuto ferentinate « De famulis promittentibus servire et non servientibus » (V, 31) fa riferimento a « quicumque tam masculus quam femina fecerit pactum cum aliquo de stando cum eo ad annum vel ad certum tempus ».

506 Serromani, 649, 8, c. 105r. (17 ottobre 1366); 649, 10, c. 83r. (22 agosto 1369): in quest'ultimo caso il bestiame appartiene al monastero di Sant'Eufemia.

507 « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 25v., [62], « Quod cuilibet bobacterio liceat capere et castigare eius fumulum sine pena »: si precisa il riferimento a « famulum... cum eo ad expensas vel salarium permanentem »; st. di Ferentino, cit., IV, 6, « De bestiis minutis inventis in vinea »: « ...si pastor pro persona damnum dederit, patronus ipsius de salario ipsius famuli solvere teneatur et si non staret ad sollum et serviret gratis vel pro expensis tantum, quia qui sentit commodum sentire debet onus, dominus ipsius famuli de suo proprio penam in qua idem famulus teneretur solvere debeat cum effectu ». Si noti come la figura del *famulus* appaia nella legislazione laziale esclusivamente legata ad attività pastorali.

508 « Statuta Bobatteriorum Urbis », cit., f. 27r.v., [65], « Quod credatur scripture librorum bobacteriorum super salariis famulorum »: il titolo della rubrica indica il criterio cui attenersi nel giudicare in merito a *questiones* sorte « inter aliquem bobacterium et famulum seu pastorem eius super solutione seu mutuo facto per dictum bobacterium dicto eius famulo seu pastori »; ff. 25v.-26v., [62], cit.; f. 26v., [63], « Quod nullus ad sua servitia recipiat famulum alienum sine licentia domini fugientem »; ff. 26v.-27r., [64], « De pastoribus cogendis ad conplendum servitia que promiserunt ».

509 Un esempio: st. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 17, « Quod non teneatur ad penam qui famul[um], discipulum aut operarium ver[ber]averit moderate » (p. 221).

vaggio e dagli incendi.[510] Se emblematico appare il caso del *Mons Tyneosus*, sottratto ai diritti di pascolo e di legnatico della comunità di Cave,[511] non meno indicativo è il riguardo che gli *statutari* di Castel Fiorentino e di Tecchiena mostrano rispettivamente per la *silva Plani Rotundi*[512] e per la *silva Techene*,[513] ambedue negate al bestiame minuto.[514]

Ad impedire il deperimento del manto forestale sono anche intese diverse rubriche dello statuto di Bagnoregio, specialmente attente a proteggere da ogni sorta di abusi la *Silva Carbonarie*.[515] Nel bosco, che appare costituito essenzialmente da querce e cerri,[516] può recarsi a tagliare legna « in die concesso et parte

[510] Pesanti ammende sono normalmente previste per chi, intenzionalmente o meno, provochi l'incendio di boschi: cfr. st. di Tivoli, ed. cit., IV, 253, p. 231; st. di Aspra Sabina, ed. cit., I, 20, pp. 398-399; st. di Alatri, ed. cit., II, 59, p. 178.

[511] St. di Cave, a. 1307, ed. cit., 49, 95, 97, pp. 38, 47. L'interessamento che nel secondo degli statuti di Cave si mostra per la sorte del *Mons Tyneosus* (il nome stesso ne fa intravvedere la povertà di vegetazione) credo non sia dovuto a fatti (incendio, diboscamento eccessivo etc.) intervenuti fra la prima redazione statutaria (a. 1296), che lo ignora, e quella del 1307; piuttosto, si deve tener conto della maggiore organicità della seconda redazione e dell'ampliamento complessivo della casistica oggetto delle disposizioni.

[512] St. di Castel Fiorentino, a. 1305, ed. cit., 59, 70, pp. 345, 370.

[513] St. di Tecchiena, ed. cit., 18, p. 69. L. De Persiis identifica la *silva Techene* nella « porzione del Monte Reo più vicina alla sbarra di Tecchiena, la quale porzione è contigua al Colle Alto » (*Tecchiena e il suo statuto*, cit., p. 131, nota 1); il Monte Reo è oggetto di speciale tutela anche da parte della legislazione alatrina: st. di Alatri, ed. cit., I, 23, « De officio et electione custodum Montis Rei » (p. 121).

[514] Solo in situazioni di emergenza la « silva Plani Rotundi » si apre al pascolo del bestiame minuto: « ...tempore tamen nevis possit intrare et pasturare sine pena. in plagiis vero dicte silve, tempore tempestatis mange [sic] et grandinis et alterius fortis temporis et periculosi, posint accedere et stare sine pena, dummodo non ascendant neque pasturent supra ad Planum » (statuto, ed. cit., 70, cit.). Più rigorosi ci si mostra a Tecchiena dove nei mesi della raccolta delle ghiande (« a festo s. Marie de mense septembris usque ad festum sancti Andree ») la *silva Techene* è vietata anche al pascolo del bestiame da lavoro (statuto, ed. cit., 20, cit.).

[515] St. di Bagnoregio, ed. cit., I, 17, « De officio et electione anteregionum »: « ...et eligere debeant dicti anteregiones vigintiquinque bonos cayatores, qui custodire debeant bona communis et spetialium personarum et presertim silvam Carbonarie... » (p. 15). Un'ammenda di ben cento fiorini d'oro, con la solita minaccia dell'amputazione della mano destra per chi non possa pagare entro i termini previsti, colpisce chi provochi l'incendio del bosco (IV, 261, cit.).

[516] *Ibidem*, V, 329, « Quod liceat civibus venari in silva Carbonarie »: « ...et recisas facere... de fraschis, scopis et spinis, non incidendo quercus et cerros... » (p. 184); v. anche *infra*. E' testimoniata inoltre la presenza di olmi e di « arbores domesticae »: IV, 259, « De pena lignantis in silva Carbonarie per personam non subiectam iurisdictioni potestatis, et custodia dicte silve »: « ...nullus autem possit in dicta silva facere palos de ulmo, die concesso

[et] presa signata » solo chi risulti sottoposto alla giurisdizione del podestà cittadino; quotidianamente e ovunque, purché non si rechino animali, è consentito raccogliere « lignamen siccum ».[517] In particolare, i possessori di asini che intendano avvalersene per la raccolta sono obbligati a versare al *camerarius*, ogni anno, la somma che il consiglio generale avrà fissato,[518] nonché a rispettare in materia una normativa assai minuziosa, testimonianza la più eloquente di quanto prezioso appaia ai Bagnoregesi il contributo di materiali offerto dalla *silva*: a far legna si potrà andare solo di sabato, non più di due volte, e ciascuno dovrà mantenersi nel settore indicato dai quattro *boni homines* designati allo scopo; questi sono tenuti, altresì, a *signare* in ciascuna *presa* « mille cerros sive quercus, que arbores recidi non possint per aliquam personam ».[519] Non mancano le consuete, rigorose limi-

vel non concesso, nec aliquam arborem domesticam incidere ad penam quatraginta soldorum... » (p. 151).

[517] *Ibidem*, IV, 259, cit. In altra rubrica si delibera con specifico riferimento « Quod habitantes in Mansione [et in] Rocchettis [filiorum] domini Nicole non possint intrare nec lignare in silva Carbonarie » (p. 155): circa quest'ultimo insediamento, si informa nella prefazione all'edizione citata che trattasi di « castello a sud-est del territorio Bagnoregese, verso Celleno, già castello di Viterbo » (p. XVI); del primo, identificato con l'« odierna tenuta della Magione » (*ibidem*), si propone, molto succintamente, anche la vicenda: « Apparteneva alla Mensa Vescovile di Bagnoregio. Il vescovo Rustico la donò ai Templari, da questi passò agli Ospedalieri di Gerusalemme » (nota 3).

[518] *Ibidem*, IV, 258: « ...Statuimus et ordinamus quod omnes habentes bestias azininas [sic] in civitate Balneoregii et eius districtu teneantur et debeant solvere annuatim camerario communis Balneoregii vel alteri per[sone] quam consilium ordinabit, incipiendo et solvendo in festo Omnium Sanctorum, pro qualibet bestia, illud quod per consilium [genera]le dicte civitatis fuerit ordinatum. et si essent poltratius vel poltratia unius anni et ab inde infra et usque ad sex menses, solvat medietatem eius pecunie quam solvit bestia supra annum; sed si esset a sex mensibus infra, nichil solvat. qui habentes bestias scribantur in libro communis ordinate... » (pp. 148-149).

[519] *Ibidem*; in conclusione della stessa rubrica si delibera « per modum elemosine et ob reverentiam omnipotentis Dei et beati Francisci, fratribus [Minoribus] concedere pro nuntiis posse lignare in silva Carbonarie semel in anno, seu in parte signata Balneoregensibus dativas solventibus pro dictis lignis, seu que assignabitur in futurum, post assignationem tantum et non ante, vigintiquinque salmas lignorum et non ultra. et simili modo liceat fratribus Augusti[nia]nis de Balneoregio lignare quindecim salmas lignorum et non ultra. » (p. 150). Nessuna concessione, invece, in favore degli « officiales communis » (IV, 253, « De pena officialis lignantis vel ligna facientis in silva Carbonarie, et prestantis eisdem bestias », pp. 145-146) e a quanti necessitino di legna per le proprie attività (V, 314, « De tebulariis, vascellariis, calcinariis et artibus ipsorum; et quod ligna Carbonarie non mittantur in fornacibus »: « ...salvo quod si emerit dicta ligna intus civitatem Balneoregii... », p. 179); è prevista solo una parziale eccezione per i *bufalarii*: IV, 269, « Quod bufalarii portantes macinas non possint lignare, nec lignum incidere in silvis Carbonarie, contra

tazioni del diritto di pascolo,[520] volte talora specificamente a tutelare quei settori del ceduo di recente sottoposti a taglio.[521]

La massiccia opera di dissodamento che investe le campagne medioevali fra XI e XIII secolo, sottraendo alla foresta, alla palude e allo sterpeto vaste zone del continente europeo,[522] si caratterizza per ampiezza, intensità e sotto lo stesso profilo cronologico, in maniera diversa da regione a regione. Nel Lazio essa non si presenta nei suoi aspetti più spettacolari: quasi mai vi assume un risoluto « andamento di conquista » o si realizza nella messa a coltura e nel popolamento di terre vergini.[523] Completamente assorbita entro la fitta trama dell'incastellamento, la frontiera dell'*incultum* rappresenta la più evidente linea d'articolazione del *tenimentum castri*. E' lungo di essa, all'interno, dunque, di un quadro d'insediamento già rigorosamente costituito, che si esercita la quotidiana, tenace fatica dei coltivatori,

formam pactorum »: « ...et nichilominus, quando inciderint in dicta silva, habeant apodixam a potestate et quatuor antepositis. et iurent quod dictum lignamen nolunt pro alia causa, quam pro asseribus et aliis necessariis pro dictis maccinis exportandis » (p. 155).

[520] Solo *tempore suspitionis* e *tempore fortune* « homines habentes pecudes possint ipsas retinere... ad iacendum in silva Carbonarie » (*ibidem*, IV, 266, p. 154).

[521] *Ibidem*, IV, 236, « De pena bovum, bufalorum et craparum pasturantium in silva remissiccia Carbonarie » (p. 138); si precisa nel testo: « ...in silva remissiccia Carbonarie ... remissiccia a duobus annis citra, nec in parte ipsius, que pro tempore illo incideretur... ».

[522] Cfr. G. DUBY, *L'economia rurale...* cit., I, pp. 99-135; W. ABEL, *Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età industriale*, trad. it., Torino 1976, pp. 38-48.

[523] Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium...* cit., I, p. 341; analoghe considerazioni possono essere svolte, secondo il Toubert, per i dissodamenti « dans d'autres régions de l'Italie péninsulaire à la même époque »: su quest'ultimi, tuttavia, come sottolinea lo storico francese, non si hanno specifici contributi. Diverso lo stato della ricerca per quanto riguarda l'Italia settentrionale: sul diboscamento nella Pianura Padana altomedioevale, fondamentale il contributo recato dalle ricerche di V. FUMAGALLI; segnaliamo in particolare: *Note sui diboscamenti nella Pianura Padana in epoca carolingia*, in « Rivista di Storia dell'Agricoltura », VII (1967), pp. 139-146; *Note per una storia agraria altomedioevale*, in « Studi Medievali », 3ª serie, IX (1968), pp. 359-378; *Storia agraria e luoghi comuni*, in « Studi Medievali », 3ª serie, IX (1968), pp. 949-965. Per il basso Medioevo disponiamo delle puntuali indagini di R. COMBA sul Piemonte meridionale: *Testimonianze sull'uso dell'incolto...* cit.; *La dinamica dell'insediamento umano nel Cuneese (secoli X-XIII)*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXI (1973), pp. 511-602; sulla messa a coltura di terre di recente conquista nella stessa regione, dati di notevole interesse forniscono anche altri saggi pubblicati nei numeri LXVIII-LXXV dello stesso « Bollettino ».

volta « au prix d'efforts individuels à arrondir leur exploitation de quelques médiocres parcelles arrachées aux espaces forestiers périphériques ».[524]

Più lento e discreto, l'operare dei dissodatori laziali produce, nondimeno, effetti analoghi a quelli che si registrano in molti angoli d'Europa [525] e nella Penisola stessa. L'espansione demografica dei secoli X-XIII ha dato impulso ad un ampliamento del coltivo che, già sullo scorcio del Duecento, pare non possa proseguirsi senza grave turbamento dell'equilibrio ecologico e senza rischi per la stessa sussistenza. Non a caso proprio in questi decenni nascono e si trascinano, per questione d'usi civici, ostinate contese tanto nel retroterra campanino (fra Veroli e le comunità castrensi di Monte S. Giovanni e Bauco) che nei territori della Marittima (fra Piperno e Sezze).[526] Chiara consapevolezza della situazione determinatasi si legge nei provvedimenti di tutela del boschivo sopra ricordati; significativamente, già nello statuto di Campagnano (a. 1270), essa si traduce in disposizioni intese alla preservazione di tutto l'incolto: « ...nullus Campanianensis », vi si legge, « vanget nec stirpet nec zappet pantanum seu pratum et silvam quod silva, pantanum et pratum esse consueverit a.XX. annis citra ».[527]

Non meno importante è rilevare come misure di questo tipo vengano adottate nonostante si manifesti, per altro verso, l'esigenza di un ulteriore ampliamento della superficie coltivata: per i decenni a cavallo fra XIII e XIV secolo, infatti, le fonti recano indizio del permanere di una forte pressione demografica. Se gli « homines castri Vicovarii » si preoccupano, nel 1273, di rivendicare di fronte agli Orsini il diritto di coltivare « de ipsis terris aliorum castrorum ipsorum dominorum », nel caso in cui « ipse terre curie in tenimentis Vicovarii non essent sufficientes ad laborerium ipsorum massariorum »,[528] negli stessi anni

524 P. Toubert, *Les structures du Latium*... cit., I, p. 342.
525 Cfr. G. Duby, *L'economia rurale*... cit., I, p. 112.
526 In merito, v. G. Falco, *I comuni*... cit., pp. 514, 516-517.
527 St. di Campagnano, ed. cit., 74, p. 74.
528 St. di Vicovaro, ed. cit., 3, p. 6. Anche nello statuto del vicino castello di Saccomuro (a. 1311) è presa in considerazione l'ipotesi che il *dominus* non disponga di terre sufficienti per tutti i residenti: questi potranno in tal caso lavorare appezzamenti situati « extra territorium dicti castri » senza nulla corrispondere alla *curia*; se, invece, coltiveranno « de terris nobilium et ecclesiarum et aliorum forensium vel quorumlibet aliorum hominum, que essent inter confinia terretorii dicti castri Saccimori », dovranno versare al signore una

settanta i signori di Roviano vincolano i residenti a non lavorare « terras alienas » purché, si ritiene di aggiungere, « Curia habeat in ipso castro tantam terram que eis sufficiat ad laborandum ».[529] Per la stessa località, si ha, peraltro, testimonianza di dissodamenti e bonifiche spinte ormai al precario recupero di terreni acquitrinosi o alla messa a frutto di suoli di scarsa redditività: gli *homines castri* vengono obbligati a coltivare « terras cultas et excossas de Pantano usque in hodiernum diem » e ad assicurare un adeguato drenaggio dei vari appezzamenti, sì che « ab aqua non possint devastari »;[530] ancora, si delibera che « si in pheudo alicuius esset aliquod petium terre sterile » e il titolare si rifiuti di coltivarlo, possa il signore concederlo *ad laborandum* a chi lo richieda.[531]

quantità non precisata di *bladum* (6, p. 358). Da parte del signore esiste l'impegno, « si... emerit vel adderet terretorium ad terretorium castri Saccimori », di concedere le nuove terre « hominibus de dicto Castro ad laborandum ad quintam eidem respondendum » (5, p. 358). Non sembra casuale che, nella seconda metà del XIV secolo, gli abitanti di Olevano e Genazzano si preoccupino piuttosto di assicurarsi in esclusiva la messa a coltura del *territorium castri*, che di veder riconosciuto il proprio diritto allo sfruttamento di terre poste al di fuori di esso (st. di Olevano Romano, ed. cit., 20, p. 7; st. di Genazzano, ed. cit., 23, p. 132); in particolare, quanto precisa lo statuto di Olevano: « curia non dimittat laborare terras... aliis personis quam vassallis... dummodo quod dicte terre possint per ipsos comode laborari », è ancor più chiaramente sintomatico di un popolamento non abbondante.

[529] St. di Roviano, ed. cit., 21, p. 305.

[530] *Ibidem*, 8, « Quod laborentur terre de Pantano et remondentur carbonaria »: « ...et quilibet teneatur remondare et remondet carbonarium Yacus, et cursus aquarum per circuitum terre quam tenet, usque quo terre ipsius Pantani possint bene laborari et percipi exinde fructus, et ab aqua non possint devastari. et teneantur ac debeant reddere et quod reddant Curie tertiam partem omnium fructuum quos inde perceperint » (p. 301); queste « terre de Pantano » dovevano essere confinanti « colla selva demaniale sita anch'essa in vocabolo Pantano » (A. Diviziani, *Roviano e il suo statuto del sec. XIII*, in questo « Archivio », LI (1928), pp. 263-306, a p. 288). L'incolto rappresentava gran parte della riserva signorile (statuto, 4, pp. 299-300). I signori, che appaiono impegnati a contenere la pressione esercitata dagli « homines de Rubiano » sui loro beni (la rubrica 41 (p. 309) fa divieto di « incidere vel laborare de Pantano vel excotere, seu de aliis silvis quas reservavit sibi Curia in demaino »), si preoccupano, al tempo stesso, di valorizzare le parti coltivate del *demainum* (statuto, 5, 8, cit.) e di ampliarle mediante l'acquisizione di nuove parcelle (9, « Quod exigantur terre pignorate existentes inter flumina » (p. 301): nel caso in cui i possessori non provvedano entro due anni, le terre saranno riscattate dalla *curia* e assimilate a quelle demaniali).

[531] *Ibidem*, 22, p. 305. In altra rubrica si prende in considerazione la possibilità che vengano messe in opera « pastinationes in tenuta dicti castri »: il dissodatore, esonerato per cinque anni dal versamento di ogni censo, corrisponderà successivamente ai signori, come di ogni altra terra, la quarta parte del raccolto; tuttavia, se, dopo il quinto anno, cederà al *dominus* la metà del terreno coltivato, diverrà proprietario *pleno iure* della restante parte (18, p. 304).

Lo stesso bisogno di nuove aree coltivabili spinge in quegli anni più di una comunità a distribuire fra i propri componenti importanti settori dei beni d'uso collettivo: nel 1285 si dividono fra gli « habitatores continui » di Aspra [532] le terre « de consortiis et bonis Comunis »,[533] con l'obbligo per ciascun assegnatario di conservare per sé ed i propri eredi la quota di terreno attribuitagli;[534] a Sezze, è il comprensorio indicato come « compara quinquaginta librarum » ad essere ripartito « inter singulas personas » (a. 1279), in base all'appartenenza alle diverse circoscrizioni amministrative.[535]

Non è da credere, tuttavia, che una severa legislazione forestale induca ovunque i dissodatori a riporre la scure. Dove sodaglie e boschi restano a sufficienza, la fame di terra provocata dalla secolare crescita demografica consiglia provvedimenti meno restrittivi. Intransigente nel preservare l'integrità dei beni comuni,[536] la legislazione alatrina consente, nondimeno, il diboscamento di aree da destinare a coltura (*cese*). L'iniziativa dei dissodatori sembra particolarmente gradita « in plano seu planitiis montium de Scurano »,[537] ma può svilupparsi anche altrove alle

[532] Il documento cui mi riferisco è edito in appendice allo statuto di Aspra Sabina (ed. cit., pp. 504-507), dove viene indicato come « Convenzione del 14 settembre 1285 »: cfr. le rubriche 2, 3, pp. 504-505.

[533] *Ibidem*, 1, p. 504.

[534] *Ibidem*, 5, p. 505; è tuttavia ammesso il « contractus cambii » (del quale è detto che « possit suo velle unus habitator Aspre cum alio habitatore ipsius facere de sua sicut placuerit portione ») e, qualora sussista « gravissima necessitas », la cessione « usque ad medietatem... portionis cum consensu consiliariorum Castri predicti... et Adiuncte .XX. hominum dicti castri »: in questo caso il comune si riserva la prelazione nell'acquisto.

[535] Ho potuto esaminare l'importante documento nella trascrizione di M.T. Caciorgna, che ringrazio vivamente; se ne ha parziale illustrazione in G. Falco, *I comuni...* cit., pp. 530-531, nota 706.

[536] St. di Alatri, ed. cit., I, 19, « De electione custodum montium et montanearum » (pp. 115-116); 25, cit.; V, 41, « Quod recolligantur bona occupata in Colle Carnarii »; 42, « Quod recolligantur bona occupata in montibus et montaneis »; 43, « De pena aliquid occupantis in montibus et montaneis Alatrinis »; 44, « Quod recolligantur bona occupata in Alogio »; 45, « Quod mictantur aliqui homines per montes et montaneas et Collepardum » (pp. 269-272). Come spiega Mariano d'Alatri nell'introduzione al testo statutario, l'espressione « montes et montaneae » costituisce solo apparentemente un'endiadi; in realtà, « ancor oggi il popolo fa differenza tra "Monti" e "Montagne" ». Con il primo termine si fa riferimento alle « giogaie... che, quasi gradoni un poco discontinui d'un anfiteatro, circondano Alatri, mentre le "Montagne" erano, e sono ancora oggi, le aspre cime che si ergono aldilà di Trisulti » (p. 37).

[537] *Ibidem*, I, 19, cit.: « ...Et si quis de civibus alatrinis et collepardensibus seminaverit aut seminare voluerit in ipsis montibus et montaneis, libere de Montibus Scorrani possint; et teneantur tamen, et omnino debeant, reddere

stesse condizioni: lo sfruttamento della *cesa* è limitato a tre anni, durante i quali, per ogni coppa di seminativo conquistata al bosco, si è tenuti a versare al comune sei denari;[538] ai coltivatori che non siano « cives et habitatores Alatri » si chiede in più « cautionem idoneam » e la sesta parte del raccolto.[539]

Sullo scorcio del XIV secolo, nel territorio di Aspra Sabina, l'opera di dissodamento è sottratta anche al freno di una messa a coltura solo temporanea. Dai numerosi riferimenti al boschivo si è indotti a credere che proprio la sua vasta estensione rassicuri gli statutari, persuadendoli a non ostacolare la conquista, a sue spese, di nuove terre da mettere a coltura. Ai dissodatori è, comunque, richiesto il pagamento di un canone, che varia a seconda si tratti di appezzamenti strappati alle sodaglie (la sesta parte del raccolto) o al bosco (l'ottava parte).[540] Una « via del Cerreto, per la qual si va sino al Cerreto o Cerretino in la selva della costa de Aspra », una « selva del Lecìto », un « cerqueto de Maria moglie de Angeluccio de Ianni Cintio » sono, nello statuto sabino, fra le menzioni meno generiche di zone boscose; da rilevare, come proprio per la quercia [541] ed il cerro si abbiano negli statuti le testimonianze più numerose di una presenza in formazioni compatte: significativo, oltre quelli ricordati, il riferimento dello statuto di Alatri a « silvas quercuum, cerrorum et farnorum ».[542]

camere Communis Alatri, ut in statuto infra declaratur; et nihilominus territorium et proprietas sit semper Communis Alatri... » (pp. 115-116); cfr. anche V, 43, cit.: « ...In montibus autem de Scorano, quilibet possit facere calcariam et cesam novam sine pena, statuto aliquo contrario non obstante... » (p. 270).

[538] *Ibidem*, V, 35, « De modo locandi cesas communis, et earum redditus »: « ...quicumque fecit seu fecerit cesam seu cesas et ipsas seminaverit aut seminavit, tam in plano seu planitiis montium de Scurrano, quam in alia parte montium et montanearum Communis Alatri, teneatur Communi Alatri, pro qualibet cuppa quam seminaverit, in sex denariis: et intelligatur de civibus et habitatoribus Alatri... Volumus etiam quod nullus possit laborare seu laborari facere, nec etiam retinere aliquam cesam... si eam per tres annos habuerit vel laboraverit... » (pp. 265-266).

[539] *Ibidem*, V, 38, « De modo locandi cesas forensibus, et quomodo reddant » (pp. 267-268).

[540] St. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 169, p. 478.

[541] P. Toubert è propenso a credere, sulla base dei « toponymes végétaux localisés » e del « contexte biogéographique actuel », che il termine generico di *quercus* sia usato con preciso riferimento alla *Quercus pubescens* o « quercia degli Appennini » (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 173, nota 1).

[542] St. di Alatri, ed. cit., IV, 36, pp. 238-240. Sulle diverse specie di quercia presenti nel Lazio medioevale, cfr. P. Toubert, *ibidem*. Lo storico francese segnala, fra l'altro, come fenomeno fra « les plus importants de l'histoire végétale locale » l'arretramento del *Quercetum ilicis* a vantaggio delle querce a

Tanto più preziosa, nell'ambito della precaria economia di queste comunità, appare la funzione del bosco per la stabile certezza con cui viene assolta: che si vivano o meno tempi di pace, che le condizioni atmosferiche siano o meno propizie. Il querceto, la cui disponibilità per il pascolo è spesso condizionata al pagamento del ghiandatico (*glandaticum*),[543] si rivela, in particolare, un complemento indispensabile per l'allevamento semibrado delle mandrie suine.[544] Né, d'altra parte, è necessario insistere sull'importanza di veder garantiti da un'adeguata copertura forestale il combustibile per il riscaldamento,[545] l'occorrente per gli attrezzi da lavoro,[546] i materiali per l'edilizia abitativa[547] e rurale in genere.[548]

foglie caduche: cerro (*Quercus cerris*), farnia (*Quercus pedunculata*) e « quercia degli Appennini » (*Quercus pubescens*) (*ibidem*, p. 178).

[543] St. di Olevano Romano, ed. cit., 31, p. 9; st. di S. Polo, cit., I, 30; st. di Gradoli, ed. cit., 102, p. 21. Quanto alla raccolta delle ghiande, conosce talvolta precise restrizioni: st. di Bagnoregio, ed. cit., IV, 250, « De pena intrantis silvas ad colligendum iannas, et pecudum, craparum et porcorum » (pp. 144-145); ad Olevano e a Genazzano subisce, nella misura della quarta parte, il prelievo della *curia* (st. di Olevano Romano, *ibidem*; st. di Genazzano, ed. cit., 25, p. 132).

[544] Misure di rigorosa tutela proteggono la quercia anche quando si trovi nell'ambito del *cultum*: st. di Tivoli, ed. cit., IV, 249, pp. 230-231; st. di Alatri, ed. cit., II, 62, p. 179.

[545] I casi in cui lo *ius legnandi* non subisce alcuna limitazione sono « frequentissimi nei territori feudali, ove a differenza di quelli comunali, il legnatico soleva spesso esercitarsi in ampia misura » (G. CURIS, *Usi civici...* cit., p. 524). Alla fondata osservazione del Curis è, comunque, da aggiungere che il libero esercizio del legnatico si accompagna quasi sempre alla tutela di specifiche zone del *tenimentum*.

[546] Si è già avuto modo di osservare come, tanto per la fabbricazione dei diversi utensili che per l'edilizia, risulti particolarmente apprezzato il legno di castagno.

[547] Circa l'edilizia abitativa in legno osserva, tuttavia, P. Toubert che « en aucun cas, il ne s'est agi dans notre région d'une forme ordinaire ou même durable de l'habitation rurale » (*Les structures du Latium...* cit., I, p. 336). In merito, si vedano ora i primi risultati delle suggestive ricerche di P. DELOGU e L. TRAVAINI: *Aspetti degli abitati medievali nella regione sublacense*, in questo numero dell'« Archivio », pp. 1-18.

Mi sembra meritino una segnalazione alcune testimonianze offerte sull'argomento dalle fonti esaminate: 1) lo statuto di Vicovaro (a. 1273) stabilisce che « ligna vel apprestus quem massarii habent pro domo vel atregia facenda ante domum vel in domo, non auferatur per curiam » (ed. cit., 23, p. 9); 2) gli statuti di Castel Fiorentino puniscono chi sottragga « tebulas de domo alterius » (a. 1298, ed. cit., 28, p. 322; a. 1305, ed. cit., 31, p. 340); 3) nelle *additiones* allo statuto di Saccomuro (le une e l'altro del 1311) si fa obbligo a chi si rechi ad abitare nel castello di costruire entro i primi quattro anni di residenza « domum unam terrinam fabricatam et coopertam de tegulis » (ed. cit., p. 363).

[548] Cfr. nota 107.

*Silvae*, pascoli e, alla morta stagione, settori dello stesso coltivo costituiscono, poi, un vasto e articolato terreno di caccia.[549] Notizie piuttosto dettagliate offrono gli statuti tanto sulla fauna regionale che sulle tecniche venatorie in uso. Se dell'orso si ha un'unica menzione nel duecentesco statuto di Roviano, è ripetutamente testimoniata per la fascia appenninica e subappenninica la presenza del cinghiale, del capriolo e del cervo.[550] Per la loro cattura si organizzano vere e proprie battute di caccia[551] e si tendono, in agguato permanente, lacci, tagliole e reti.[552] L'uso delle trappole doveva, comunque, mietere vittime soprattutto fra la selvaggina minuta:[553] in primo luogo uccelli, sia stanziali (fagiani, starne, pernici, fringuelli) che di passo (colombacci, tortore, quaglie), e lepri. Particolarmente diffuso si direbbe l'impiego di

[549] Sulla caccia nel Medioevo gran messe di notizie offre l'opera di R. GRAND, R. DELATOUCHE (*Storia agraria...* cit., pp. 491-548). Per l'alto Medioevo, sintesi di notevole interesse nell'opera recente di V. FUMAGALLI, *Il Regno italico*, Torino 1978 (Storia d'Italia, UTET, II), pp. 69-76.

[550] St. di Roviano, ed. cit., 31, « De parte venationum danda Dominis »: spetterà alla *curia* « de urso... caput et cossam et plotas, et apro... spatulam cum tribus costis et pedes et caput » (p. 307); dalla rubrica successiva si apprende che anche del cervo e del capriolo sono dovuti « caput et cossam ». Il diritto del signore ad una parte della cacciagione è raramente sancito dagli statuti laziali; è da dire, altresì, che, almeno fino a tutto il XIV secolo, non viene posto alcun limite al diritto di caccia da parte degli *homines castri*.

Oltre lo statuto di Roviano, si vedano quello di Roma (ed. cit., II, 134, p. 160: capriolo) e, fra i cinquecenteschi, quello di Guadagnolo (ed. cit., 32, p. 485: cinghiale, capriolo, cervo); della caccia al cinghiale e al capriolo si tratta anche nello statuto di Rigatti, *castrum* del montuoso Cicolano: ed. cit., 22, 24, p. 882.

[551] Nello statuto di Aspra Sabina si parla di « principale comitiva della caccia o di cacciatori » (ed. cit., 155, p. 474); dal canto loro, i signori di Rigatti impongono che « quando... vellent ire venatum ad venationem aprorum seu porcorum silvestrium homines dicti castri tenentur ire cum eis armati et cum canibus qui sunt in dicto castro » (statuto, ed. cit., 22, cit.).

[552] Di particolare interesse, a questo proposito, i riferimenti a « lacçolas pro starnis », « lacços pro caprolibus, porcis silvestribus, leporibus », « uncinos pro starnis vel coturnicibus », « retia, gratiçios vel talgiolas aut quevis alia artificia cum quibus possent capi aves vel animalia silvestria » contenuti nel ricordato statuto di Rigatti (24, cit.). Ancora, a Bagnoregio è consentito « venari ad laqueos, et recisas facere in silva Carbonarie de fraschis, scopis et spinis, non incidendo quercus et cerros, pro porcis et aliis animalibus similibus capiendis » (statuto di Bagnoregio, ed. cit., V, 329, cit.). Lo statuto di Ferentino dispone, infine, « quod nullus devastet ligna seu fractas de fracta venatorum facta pro capiendis porcis silvestribus... » (cit., V, 19).

[553] Con riferimento a talune specie di uccelli, le Costituzioni Egidiane vietano l'adozione di alcuni strumenti e sistemi di caccia: « ...nullus de provincia baro vel miles vel alia quevis persona singularis audeat vel presumat aucupare seu capere pernices aut qualeas ad scutum seu ad ingenium seu rastrum quod dicitur uncinum... » (ed. cit., IV, 51).

reti (*retes*),[554] di tipo diverso (*antista, ragnaria* e altre)[555] in relazione sia alla preda che al sistema di caccia prescelto: di movimento o per appostamento. Dati gli strumenti di cui si disponeva, non sorprende che quest'ultimo si riveli il più largamente praticato: delle numerose testimonianze, la più originale è senz'altro quella contenuta nello statuto di Roviano, che consente, appunto, la cattura di fagiani e starne solo a quei cacciatori che vadano « ad sedium venatoris, quando sedent ad aquam pro palumbis et ad aream pro turturibus ».[556] I trecenteschi statuti di Rieti e Bagnoregio sono i soli ad attestare per la cattura della selvaggina l'uso di sparvieri o di altri uccelli da preda (*aves de rapto*):[557] va sottolineato, peraltro, come possa trattarsi, in questo caso, di eccezioni ad una pratica venatoria solitamente finalizzata alla sussistenza.

E' comprensibile che le scorribande dei cacciatori (specialmente di quelli a cavallo) e dei loro cani fossero motivo di non

[554] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 158: « ...nullus vadat a kalendis maii usque ad festum Omnium Sanctorum per vineas alicuius vel ortos ad aucupandum aves cum retibus, seu canibus aliquo modo... » (p. 257); st. di Aspra Sabina, ed. cit., IV, 158, « Della pena de chi impedisce li cellatori, chi piglia palombi et dà danno »: « ...se alcuna persona malitiosamente impedirà li cellatori de palombi et altri ucelli de pigliarse alli retari, mentre essi ucellatori stessero ucellando nelli loro capannoli il retario... » (p. 475); st. di Alatri, ed. cit., V, 31: « ...nullis liceat, in retariis factis per aliquem pro capiendo columbis, cellare seu aucupare... » (p. 264); st. di Ferentino, cit., V, 46, « De facientibus formellum pro retibus mittendis »: « ...postam vel formellum pro retibus mittendis ad fringuillos seu alias aves... ».

[555] St. di Tivoli, ed. cit., III, 192: « ...nullus vadat aucupando ad retia que vocatur antista per tenimentum alicuius sine licentia domini tenimenti, vel postam in eo tenimento faciat... » (p. 216); st. di Alatri, *ibidem*: « ...nullus aucupet in loco per alium parato pro rethe que dicitur ragnola sine licentia parantis prius... ».

[556] St. di Roviano, ed. cit., 32, cit. Sulla caccia ai *palumbi*, interessante anche quanto apprendiamo da un documento setino del 1296: al *miles* Rainaldo Taccone viene concesso « per dieci anni, al prezzo di 20 libre di provisini, "palumbariam sive cellariam comunis Setie ... a flumine Pretate infra versus Maritimam et campo Campi Lazaris usque ad portum Spine territorii setini ad usum et exercitium cellandi et aucupandi palumbis..."; un giorno ogni settimana ... la cacciagione dovrà esser portata a vendere a Sezze... » (G. FALCO, *I comuni...* cit., p. 533, in nota).

[557] St. di Rieti, cit., IV, 35: « ...nullus audeat vel presumat venare seu aucellare per vineas seu terras bladatas quocumque blado et canapina cum panderibus et retibus sive retiis strascinatoribus vel bucinis aut sparveriis, cum cane vel sine... »; st. di Bagnoregio, ed. cit., II, 102, « Quod capiens sperverium vel aliam avem teneatur reddere domino cuius est » (p. 71). Le Costituzioni Egidiane consentono « cuilibet layco, temporibus et locis competentibus, cum canibus, avibus et rethibus solito modo venari et aucupari » (ed. cit., IV, 51, cit.).

poca preoccupazione per i coltivatori e subissero, di conseguenza, nel periodo di maturazione dei prodotti, limitazioni e divieti;[558] è, comunque, da tenere presente che la cattura di *animalia silvestria*, del cinghiale in primo luogo, contribuiva a ridurre, soprattutto per le coltivazioni periferiche, il pericolo di incursioni ben altrimenti rovinose per il raccolto.[559]

Anche grazie alla ricchezza e varietà della selvaggina,[560] i proventi della caccia dovevano rappresentare « un apprezzabile complemento all'alimentazione »;[561] non è senza significato, del resto, che i legislatori intervengano a disciplinarne il commercio: nella stessa Roma è vietata, con l'incetta dei commestibili di prima necessità, anche quella di fagiani, pernici, caprioli « et alias carnes silvestres ».[562] Se dunque nella viva sensibilità ai destini del patrimonio boschivo si riflette chiaramente la consapevolezza dell'importante contributo che lo sfruttamento delle foreste e dell'incolto offre alla sussistenza nel basso Medioevo, non v'è dubbio che la possibilità di esercitare proficuamente la caccia rappresenti di tale contributo una componente non secondaria.[563]

* * *

Quanto sull'ambiente, le colture, le tecniche e i sistemi di coltivazione le fonti esaminate hanno suggerito, esige l'approfondimento e la verifica di indagini condotte su più vasta base documentaria e con preciso riferimento territoriale. Sarà sufficiente, tuttavia, avere qui fissato, nelle specifiche connotazioni e

[558] St. di Viterbo, a. 1251-1252, ed. cit., IV, 158, cit.; st. di Olevano Romano, ed. cit., 134, pp. 34-35; st. di Rieti, cit., IV, 35, cit.; st. di Alatri, ed. cit., V, 31, cit.

[559] Emblematica a questo proposito la miniatura del « Theatrum Sanitatis » raffigurante il cinghiale in un campo di sorgo (*Theatrum Sanitatis di Ububchasim de Baldach. Codice 4182 della Biblioteca Casanatense di Roma*, a cura di A. Marazzi, A. Pazzini, E. Pirani, M. Salmi, II, Parma 1970, p. 43).

[560] Cfr. V. Fumagalli, *Il regno italico*, cit., p. 76.

[561] R. Grand, R. Delatouche, *Storia agraria...* cit., p. 500.

[562] St. di Roma, ed. cit., II, 134, « De incoctinatoribus » (p. 160). Analoghe disposizioni nello statuto di Ferentino, cit., II, 121, cit.; V, 6, « Quod macellarii non accottument aliquam bestiam silvestrem »: si parla di « bestias silvestres vel aves cuiuscumque generis ».

[563] E' quanto opportunamente sottolinea la trattazione di R. Grand e R. Delatouche. La conclusione non deve apparire scontata: da più parti e per molto tempo si è sostenuto che la caccia medioevale « fu prevalentemente sollazzo di signori, improntato a privilegio feudale » (*Enciclopedia Italiana, sub voce* « caccia », VIII, p. 209).

nel loro difficile rapporto, i tratti generali della produzione agricola e dell'attività pastorale, fondamentali componenti dell'economia laziale nel periodo considerato. E' alle numerose carte disponibili per i secoli XIII e XIV (finora appena sfiorate dalla ricerca) che dovranno chiedersi le indispensabili puntualizzazioni circa i condizionamenti e gli stimoli esercitati sulle attività produttive dall'essere ora essenzialmente protese al conseguimento di una precaria autosufficienza (è il caso di gran parte del Lazio meridionale e della Sabina), ora incentivate dalla presenza di importanti mercati cittadini e da collegamenti con vitali correnti di traffico (nel Patrimonio e, con indiscutibile peculiarità, nel territorio romano). Per questa via potranno definirsi, anche in riferimento all'ampio ventaglio di situazioni locali, la consistenza e il dosaggio delle risorse cerealicolo-ortivo-arbustive e pastorali.

Non occorre, inoltre, insistere sulla necessità d'interrogarsi circa gli effetti prodotti, nell'impatto con un assetto produttivo di scarsa elasticità, dalle fluttuazioni demografiche che caratterizzano il basso Medioevo laziale del pari che quello europeo nel suo complesso. E' evidente, anzitutto, l'importanza di acquisire dati meno generici sulle conseguenze che, a livello di ordinamento colturale e di produzione, fecero registrare tanto l'incremento di popolazione del XIII secolo che la crisi del successivo. Per il momento non è concesso, di certo, avventurarsi oltre la formulazione di qualche ipotesi di carattere generale.

Nel corso del Duecento e nei primi decenni del XIV secolo la crescita demografica sembra avere alterato l'equilibrio interno delle microeconomie laziali, sia convogliando un quantitativo sempre maggiore di energie verso il giardinaggio orticolo e viticolo, sia indirizzando alla messa a coltura di nuove terre. Ricavate essenzialmente attraverso la progressiva erosione dei beni comuni, quest'ultime furono sottratte agli usi comunitari con maggior danno dei meno abbienti che ne traevano un contributo d'importanza vitale alla propria sussistenza. D'altronde, lo scarso rendimento dei nuovi spazi cerealicoli in concorso con il sostanziale ristagno delle tecniche e la carenza degli investimenti dovette frapporre ostacoli invalicabili all'incremento della produzione, sì da consigliare per la maggiore adattabilità degli stessi a condizioni ambientali non favorevoli e per la più elevata resa unitaria, quell'ampio ricorso ai cereali inferiori, chiaro sintomo di malessere maltusiano.

Neppure la crisi che nel XIV secolo fece seguito al raggiungimento del "plafond" demografico, bruscamente interrompendo il secolare "trend" ascensionale, sembra aver costituito l'occasione per ridefinire l'agrosistema nel senso di un efficace riassetto della struttura di produzione: sull'ampliamento dei beni allodiali e l'aggregazione del possesso censitario appare anzi prevalente il recupero della grande proprietà (laica ed ecclesiastica), volto a porre le premesse per un deciso sviluppo dell'attività pastorale. A successivi approfondimenti, che tengano conto della differenziata situazione regionale, dovrà chiedersi la verifica dimensionale di un processo destinato ad annullare, soprattutto nel corso del XV secolo, i presupposti per il mantenimento (sia pur sofferto) di un'equilibrata economia agro-pastorale.

ALDO LUZZATTO - AMEDEO TAGLIACOZZO

# GLI EBREI IN BAGNOREGIO

## Documenti di una comunità sconosciuta nel territorio dello Stato pontificio (sec. XV e XVI) *

Bagnoregio, o come è stato chiamato in passato *Balneum Regis*,[1] è un piccolo comune dell'Alto Lazio, situato quasi al confine con la Toscana e con l'Umbria. E' formato da due parti: la contrada di Civita, che è ora abbandonata a causa dei terremoti e degli smottamenti del terreno, e Bagnoregio propriamente detta, chiamata allora contrada di Rota, tuttora abitata. L'origine delle due contrade è molto antica e risale molto probabilmente al periodo etrusco, come dimostrano i reperti archeologici rinvenuti recentemente e databili al VII secolo a. C.[2]

Durante l'epoca romana la città divenne una fiorente colonia agricola, finché, dopo la caduta dell'impero d'Occidente subì, come le zone circostanti, le dominazioni barbariche, prima dei Goti e poi dei Longobardi che se ne impadronirono verso la fine del VI secolo o l'inizio del VII.

* La prima presentazione dell'argomento ha avuto luogo mediante comunicazione al VII Congresso di Studi Ebraici, tenutosi a Gerusalemme il 7-14 agosto 1977. La ricerca è stata effettuata con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Desideriamo ringraziare il prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo, commissario governativo dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'arte, per l'assistenza che l'Istituto stesso ci ha fornito durante tutto lo svolgimento del lavoro; il sig. Eletto Ramacci, che nel 1974 ha pubblicato l'elenco completo degli atti notarili riguardanti la comunità ebraica di Bagnoregio e che ci ha gentilmente fornito altri elenchi cronologici, ancora inediti, riguardanti gli atti civili, gli atti consigliari, un primo elenco delle entrate e delle uscite comunali e numerosi altri documenti, estratti dagli archivi bagnoresi con la collaborazione del rev.mo mons. priore don Galliano Moncelsi; il sig. Vittorio Vivanti al quale siamo grati per averci segnalato l'esistenza di tale copioso materiale.

[1] Sul nome della città di Bagnoregio vedasi: F. MACCHIONI, *Storia di Bagnoregio dai tempi antichi al 1503*, Viterbo 1956, pp. 21 sgg.

[2] Per un'esauriente discussione sull'argomento cfr. E. RAMACCI, *Storia di Bagnoregio dalle origini al 1900*, Bagnoregio 1972. Vol. I, pp. 27 sgg. (manoscritto non pubblicato).

In seguito all'occupazione da parte dei Franchi, nel 774, Bagnoregio insieme a Viterbo, Tuscania e altre città della Tuscia longobarda, fu consegnata da Carlo Magno al papa Adriano I e da quel momento entrò a far parte del dominio dello Stato della Chiesa, sotto il quale rimase ininterrottamente sino al termine del potere temporale dei papi. Probabilmente già alla fine del secolo VI, e forse anche prima, Bagnoregio era diventata sede vescovile; la giurisdizione di questa diocesi nel secolo XI si estendeva dai confini con la vicina Orvieto ai monti Cimini e dal Tevere alla diocesi di Bolsena.[3] Tutta la regione faceva parte di un territorio più vasto che dal XII secolo venne chiamato « Patrimonio di S. Pietro », il quale comprendeva la zona tra Acquapendente, Radicofani e Caprano, la Sabina e buona parte dell'Umbria. Oltre a ciò la sovranità del papa si estendeva su una larga fascia dell'Italia Centrale, che includeva il Lazio, l'Umbria, la Romagna sino al Po e, come dipendenza feudale, la Sicilia.

Bagnoregio si costituì come libero comune nel 1161, dopo aver espulso i nobili feudali, e godette per circa tre secoli e mezzo d'una libertà amministrativa che, pur limitata dalla soggezione al Papato, permetteva un'autonomia che altri territori dello Stato Pontificio ancora non conoscevano.[4]

Il primo statuto della città non ci è pervenuto, ma conosciamo invece quello del 1373 che compendia e ristruttura i precedenti che probabilmente sono andati perduti.[5]

Per quanto concerne gli ebrei, la cui presenza in Bagnoregio è ora documentata, è molto probabile che due elementi abbiano influito sul loro inserimento nella vita della città: la vicinanza geografica con i centri commerciali della Toscana, e il fatto che Bagnoregio fosse sede vescovile, elemento questo ultimo che rendeva senza dubbio la città più importante e più ricca di traffici, e che forse dava agli ebrei una certa garanzia di difesa

[3] RAMACCI, o. c., Vol. I, p. 83. Per una storia della città di Viterbo si consultino: P. EGIDI, *L'Archivio della Cattedrale di Viterbo*, « Bollettino dell'Istituto Storico Italiano », Roma 27 (1906); C. PINZI, *Storia della città di Viterbo lungo il Medioevo*, Roma - Viterbo 1887-1913 (4 voll.); G. SIGNORELLI, *Viterbo nella storia della Chiesa*, Viterbo 1907 (2 voll.).

[4] Cfr. RAMACCI, o. c., Vol. I, p. 123.

[5] Cfr. G. CAPOCACCIA e F. MACCHIONI, *Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, Bagnorea 1921.

legale dei loro diritti, a prescindere dagli alti e bassi dell'atteggiamento della Chiesa nei loro confronti.

La presenza di nuclei ebraici nei piccoli centri dell'Alto Lazio e nelle zone limitrofe appartenenti al Patrimonio di S. Pietro, è segnalata in maniera molto frammentaria e lacunosa, a causa della scarsità dei documenti finora reperiti. Tuttavia poiché questi nuclei ebraici, come quelli di altre zone dello Stato della Chiesa, erano direttamente soggetti alla legislazione pontificia, è lecito supporre che la loro condizione sia stata mutevole, secondo l'alternarsi della politica dei papi, in alcuni periodi ispirata alla tollerante Bolla del 1119 di Callisto II « Costituito pro Judaeis », in altri decisamente oppressiva perché si richiamava alle restrizioni stabilite dal IV Concilio Lateranense del 1215. Il Milano [6] e il Roth,[7] che nel corso dei loro studi hanno cercato di portare luce sugli insediamenti e sugli spostamenti degli ebrei in questa regione, ci riferiscono soltanto singoli episodi riguardanti persone e documenti che ci fanno intravedere l'esistenza di gruppi ebraici a Viterbo, Montefiascone, Acquapendente e Orvieto; questi gruppi erano probabilmente originari di Roma e facevano parte di quel flusso di banchieri che, dalla fine del XIII secolo si andava spostando da Roma verso il nord dell'Italia.[8]

La presenza di ebrei a Bagnoregio era rimasta totalmente sconosciuta sino a quando nell'Archivio Comunale di questa città sono stati scoperti documenti rogati nei secoli XV-XVI, che testimoniano l'esistenza a quel tempo non solo di individui isolati, ma di una florida comunità la quale, protetta da una legislazione favorevole, aveva ormai un suo ruolo riconosciuto nell'economia della stessa città.

[6] Cfr. A. Milano, *I primordi del prestito ebraico in Italia*, « Rassegna Mensile di Israel » 19 (1953), p. 307. Id., *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, pp. 121, 126, 149. Id., *Sugli ebrei a Viterbo* in « *Scritti sull'Ebraismo in memoria di G. Bedarida* », Firenze 1966, pp. 137-149. Id., *Encyclopaedia Judaica*, Gerusalemme 1971, vol. XVI, p. 193: sub voce « Viterbo ».

[7] Cfr. C. Roth, *Il primo soggiorno degli Ebrei a Viterbo*, « Rassegna Mensile di Israel » 20 (1954), pp. 367-371.

[8] Cfr. V. Colorni, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, « Rivista di storia del diritto italiano », 8 (1935), p. 27 dell'estratto. Milano, *I primordi ecc.*, o. c., p. 275. Per ulteriori e più recenti notizie sugli ebrei nel Lazio, si vedano, di N. Pavoncello, *Il IV centenario dell'espulsione degli Ebrei dalla campagna romana*, « Israel », 20 febbraio 1969; *Gli ebrei in Aspra Sabina*, « Rassegna Mensile d'Israel » 36 (1970), pp. 217-220; *Ricordi ebraici in Viterbo*, « Israel », 5 ottobre 1972.

L'esistenza di tali documenti è stata rivelata nel giugno del 1974 in occasione delle celebrazioni per il 7° centenario della morte di S. Bonaventura, patrono del luogo, allorché il Bollettino del Centro di Studi bonaventuriani ha pubblicato la lista completa degli atti notarili trovati qualche anno prima.[9]

Successive ricerche effettuate presso l'Archivio storico comunale, presso l'Archivio vescovile di Bagnoregio e presso l'Archivio di Stato di Viterbo, dove tra l'altro sono stati trasferiti tutti i documenti appartenenti all'Archivio notarile comunale bagnorese, hanno portato alla luce una copiosa mole di materiale vario relativo agli ebrei che può essere così classificato:

1) Atti notarili, il più antico dei quali risale al 21.3.1462, mentre il più recente è datato 18.1.1584, con una prevalente concentrazione di documenti nei periodi 1510-1530 e 1545-1560.

2) Atti civili che vanno dal 1545 al 1563, raccolti in 4 volumi, particolarmente concentrati negli anni 1555-1556.

3) Libri dei Consigli comunali del 1546 e del 1553, contenenti i Capitoli concordati tra il Comune di Bagnoregio e la Comunità ebraica e la concessione di un terreno da adibire a cimitero.

4) Bollettari del Comune di Bagnoregio, dove sono segnalate le entrate e le uscite giornaliere degli anni 1547-1557.[10]

Il materiale in oggetto è per la maggior parte in buono stato di conservazione; la sua individuazione ha richiesto, però, uno sforzo di ricerca notevole perché gli Archivi indicati non erano ancora stati riordinati in maniera definitiva.

Per la fine del secolo XV abbiamo a disposizione solo pochi documenti che però, pur non fornendoci la possibilità di stabilire con sufficiente approssimazione la consistenza numerica del nu-

[9] Cfr. E. RAMACCI, *Elenco cronologico degli Atti Notarili rogati per conto della comunità ebraica di Bagnoregio dal 1462 al 1600.* « Bollettino d'informazioni del centro di studi bonaventuriani "Doctor Seraphicus" », numero speciale VII Centenario della morte di S. Bonaventura. Bagnoregio (Viterbo), 21 (giugno 1974), pp. 61-70.

[10] Diamo qui nell'ordine le abbreviazioni con cui verranno citati in seguito detti documenti: ACB-An (Archivio Comunale di Bagnoregio - Atti notarili, attualmente nell'Archivio di Stato di Viterbo), AVB-Ac (Archivio Vescovile di Bagnoregio - Atti civili), ACB-LC (Arch. Com. di Bagnoregio - Libro dei Consigli comunali), ACB-BC (Arch. Com. di Bagnoregio - Bollettari del Comune).

cleo ebraico, mettono già in luce un'attività regolare del gruppo stesso. Le scritture notarili degli anni 1462-1470 nominano con una certa frequenza Deodato di Salomone, residente in Bagnoregio, il quale oltre ad avere rapporti di vario genere con i cittadini del luogo, teneva anche affari con ebrei e cristiani di località più lontane.[11]

A partire dall'inizio del XVI secolo gli atti reperiti sono notevolmente più numerosi e attraverso il loro esame la comunità ebraica di Bagnoregio appare nettamente delineata. I documenti riportano i nomi di diversi capi famiglia, alcuni dei quali accompagnati dal titolo di *magister*, come per esempio nei casi di magister Jacob,[12] magister Isach,[13] magister Rubino.[14] Sono a noi noti sette gruppi famigliari di uno dei quali abbiamo la possibilità di ricostruire abbastanza fedelmente la composizione dell'intera parentela. Si tratta della famiglia facente capo a Ventura di Angelo, importante banchiere e commerciante negli anni 1521-1528;[15] sua moglie si chiama Fiorentina e i suoi 6 figli rispettivamente Sabbatino, che sposa Preziosa figlia di Salomone,[16] Michele, Pellegrino, Angelo, Prospero e Perna. Quest'ultima era la moglie di Dattilo Signorile, abitante in Orvieto.[17] Tra gli altri capi famiglia vale notare Samuele fq. Salomone di Torano e a proposito di questa località i documenti aggiungono esplicitamente « regni neapolitani », per indicare che si trattava proprio di Torano in provincia di Cosenza [18] e non di omonime cittadine dell'Italia centrale che troviamo in altri atti. Purtroppo non abbiamo notizie di altri casi del genere che potrebbero convalidare l'ipotesi della provenienza di parte degli ebrei di Bagnoregio e di altri centri del Lazio direttamente dall'Italia del sud. Tenendo conto che gli Atti notarili in questione sono del 1527-

[11] Cfr. Appendice A: 1. 2. Appendice B: 1. 2. 3. 4.
[12] Cfr. Appendice A: 3.
[13] Cfr. Appendice A: 4.
[14] Cfr. Appendice B: 6.
[15] Nei documenti del 6 e 22 settembre 1528 Sabatino e Michele sono chiamati « filius quondam Venture », è possibile quindi stabilire che il padre loro Ventura morì in quell'anno. Cfr. Appendice B: 17. 18. 20.
[16] Cfr. Appendice B: 15.
[17] Cfr. Appendice A: 12. Appendice B: 21. 22. 23. Per la famiglia in generale cfr. Appendice A: 10. 13.
[18] Una testimonianza ci è fornita da due documenti dello stesso notaio e riferentisi alla medesima persona: questa, infatti, una volta è indicata « di Cosenza » e l'altra « di Torano », con l'aggiunta « regni neapolitani » in entrambi. Cfr. Appendice A: 8. Appendice B: 16.

1528 e quindi corrispondenti al periodo di maggiore crisi per l'Ebraismo meridionale e insulare, è del tutto verosimile che alcune famiglie si siano allora trasferite verso le zone dell'Italia centro-settentrionale.[19]

Il periodo più importante per la storia del nostro gruppo rimane senza dubbio quello compreso tra gli anni 1545-1560, per il quale la ricchezza e la varietà del materiale ci permettono di accertare la presenza di oltre 30 gruppi famigliari e ricostruire la composizione di almeno tre di essi. Abbiamo infatti maestro Amadio di Bonaventura di Castro, personalità, come vedremo meglio più avanti, di un certo rilievo nell'ambito dell'intera comunità, il quale, sposatosi in prime nozze con Graziosa, aveva poi sposato Stella di Cesare da Sarteano e aveva avuto i seguenti figli: Benedetto, sposato a sua volta con Dionora di Pellegrino, Zaccaria, Elia e Laura.[20] Elia, premorto al padre, lasciò come erede il figlio Angelo;[21] Laura si sposò due volte, la prima con Salomone dal quale ebbe i figli Nello e Angelo, e la seconda con Josef di Moise di Trevi.[22]

Un altro gruppo faceva capo a maestro Salomone fq. Benigno di Turano che era nello stesso tempo medico e banchiere: tra i suoi famigliari ci sono noti la moglie anch'essa chiamata Laura[23] e i fratelli Isach, Samuele, Lea e maestro Giovanni Luigi, che nel frattempo si era convertito al cristianesimo.[24]

[19] Diverse famiglie che compaiono a Bagnoregio e a Montefiascone nel decennio successivo, anni 1550-60, portano questo nome, scritto nei documenti in forme diverse: Torano, Turano, Tarano. Forse l'origine di tutte è la stessa e forse provengono dal sud; cfr. Appendice A: 9. 11. 21. 22. 27. 28. Appendice B: 16. 24. 25. 35-43. 45. 47. 48. 51. 54-56. 59. 61-64. 74. 83. 103. 106. 107. 110. 113. 115. 116. 120. 123. 124. 126. 128. 132-145. 148-151. 155. 156. 158-161. 163. 164. 166. 167. 169. 170. Appendice C: 1, a.; 2, e.; 4, a.; 6, a-b.; 9, a-e.; 10, a.; 18, a.; 20, a.; 21, a.; 22, a.; 23, a-i.; 25, a.; 28, g.; 29, b.

[20] Cfr. Appendice A: 18. 19. Anche per maestro Amadio possiamo stabilire l'anno della sua morte, la quale non avvenne oltre l'ottobre 1555, come è attestato dalle cc. 21-23 del IV volume degli Atti civili, cfr. Appendice C: 2, c.-d.; 29, a.

[21] Cfr. Appendice A: 19.

[22] Cfr. Appendice A: 16.

[23] Cfr. Appendice B: 76. 93. 130.

[24] Cfr. Appendice A: 22. 27. Appendice B: 38. 39. 41-43. 46. 60. 61. 67-70. 73. 76. 84. 93. 94. 103. 104. 106. 122. 124. A proposito della sorella Lea, sappiamo dal testamento del fratello medico Giovanni Luigi che avrebbe dovuto sposare il figlio di Salomone di Montolmo, abitante in Arezzo. Ignoriamo se poi il matrimonio sia stato effettivamente celebrato; ma da questa notizia ricaviamo una ulteriore testimonianza circa i rapporti e i legami che esistevano tra le famiglie ebraiche di Bagnoregio e quelle delle altre località. Per Salomone

La terza famiglia è quella del suddetto maestro Giovanni Luigi, marito di una terza Laura, che invece era rimasta ebrea, mentre la loro figlia Maddalena aveva ricevuto i voti in convento.[25]

I documenti di questi anni sono anche preziosi perché da essi ricaviamo notizie utili sui rapporti tra gli ebrei e le autorità del luogo.

In data 1 giugno 1546 il Comune di Bagnoregio concedeva la Condotta di banchi di pegno a maestro Amadio di Bonaventura di Castro, a Israele di Vitale di Recanati e a Benedetto di Amadio. Sono i primi Capitoli che noi possediamo per questo nucleo ebraico: avevano la durata di 5 anni, potevano essere riconfermati e nel loro insieme erano abbastanza favorevoli. Ai prestatori, che si impegnavano di aprire banco in città, veniva consentito di percepire l'interesse di 2 baiocchi per ducato di carlino al mese (circa il 24% all'anno); era loro concessa la parità con gli altri cittadini per lo svolgimento degli affari; erano esentati dal pagamento di altri gravami e balzelli e, come sempre, veniva concessa loro l'autorizzazione ad interrompere la loro attività per motivi religiosi nei sabati e nelle altre festività ebraiche. Per quanto riguarda più specificatamente il prestito, veniva loro permesso di vendere e esportare i pegni allo scadere di 15 mesi dalla consegna; in particolare, i pegni consistenti in grano o orzo potevano essere venduti fuori dalla città dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità competenti. I loro libri contabili facevano piena fede a tutti gli effetti. Era loro permesso di commerciare durante le feste cristiane e, nota interessante, essi potevano vendemmiare, senza chiedere alcuna licenza, le vigne che possedevano o che erano state loro affidate in « conduzione ».[26]

Una nuova Condotta il Comune concedeva il 30 agosto 1553: il prestatore questa volta era Isach fq. Benigno di Turano, abitante nella vicina Orvieto, ma disposto a stabilirsi in Bagnoregio insieme ai suoi fratelli maestro Salomone e Samuele che già vi abitavano. Prima di scegliere il nuovo « feneratore » molto si era discusso nelle sedute del Consiglio dei Cinquanta e del Consiglio

di Montolmo cfr. U. CASSUTO, *Gli Ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze 1918, pp. 358-360.

[25] Cfr. Appendice A: 27. Appendice B: 61. 141. 145. 160. 164. 168.

[26] Cfr. Appendice A: 14.

dei Dodici ma alla fine la decisione veniva presa: constatato che il Comune aveva urgente bisogno di trovare un finanziamento per sanare il suo disastroso bilancio, e che i precedenti banchieri, Benedetto di Amadio e Israele di Vitale si erano rifiutati di sborsare la somma richiesta, si convocava Isach che già aveva fatto conoscere la sua disposizione ad accettare e che in cambio della Condotta avrebbe concesso al Comune un mutuo gratuito di 200 scudi d'oro, che avrebbe dovuto essergli restituito alla fine di 5 anni.[27] La Condotta iniziava il 20 settembre 1553, e aveva la durata di cinque anni. La differenza fra questi e i precedenti Capitoli è minima: particolari di rilievo sono l'esenzione dall'obbligo di portare in città il « segno », concessa al nuovo prestatore, e naturalmente per estensione ai suoi famigliari, parenti e fattori che vivevano con lui; e il tasso d'interesse portato al 30 per cento. Inoltre veniva detto espressamente che nelle bollette e negli istrumenti dei pegni la data ivi segnata doveva essere quella corrente cristiana, e la lingua usata quella « volgare ».[28]

Sempre a proposito dei rapporti tra ebrei e autorità locali, dai Bollettari degli anni 1547-1549 apprendiamo che maestro Amadio di Bonaventura, lo stesso col quale erano stati stipulati i primi Capitoli, percepiva un salario bimestrale di 13 scudi e 75 baiocchi per i suoi servigi di medico chirurgo.[29]

Dal Libro dei Consigli apprendiamo poi che il 12 novembre 1546 lo stesso maestro Amadio, a nome degli altri ebrei del luogo, chiedeva e otteneva che il Comune concedesse loro un terreno ad uso di cimitero, forse lo stesso nel quale « iam diu alios hebreos seppelibantur et sepulti fuerunt », o un altro a quello vicino.[30] La richiesta, sebbene votata e accolta all'unanimità dal Consiglio, non ebbe immediata esecuzione e solo il 1° gennaio 1555, dopo la nomina di due nuovi incaricati, si

[27] Cfr. Appendice A: 21. 22.

[28] Cfr. Appendice A: 21, paragrafi I, XIV, XXXI, XXXII dei Capitoli.

[29] Cfr. ACB-BC anni 1547-49, cc. 8, 13, 37, 44, 49, 54, 56, 57, 59, 68, 69, 160, 161. Il contratto annuale, stipulato dal Comune col medico Amadio, iniziava al primo agosto di ogni anno e terminava il 30 settembre, la paga mensile era di scudi 6 e baiocchi 87 e mezzo e veniva normalmente pagata ogni bimestre; maestro Amadio aveva pure la possibilità di prendere in anticipo alcuni quintali di grano per la sua famiglia.

[30] Cfr. Appendice A: 15.

giunge alla delimitazione del terreno destinato a cimitero e alla sua consegna ufficiale agli ebrei.[31]

Interessante, seppure non strano, il fatto che l'incaricato degli ebrei a trattare con le autorità fosse un medico, il quale svolgeva anche la funzione di banchiere.[32] Pochi anni dopo incontriamo negli atti civili e notarili un altro medico-banchiere che, sebbene nella stesura dei Capitoli non sia nominato, era senza dubbio una personalità di rilievo nella comunità ebraica: non solo era un banchiere assai ricercato, ma era scelto dai suoi correligionari quale arbitro nelle loro liti e alla sua competenza si ricorreva per la valutazione di oggetti preziosi. Si tratta di maestro Salomone fq. Benigno di Turano [33] di cui già si è fatto cenno e del quale non si sapeva nulla sinora se non che si era laureato a Perugia il 7 novembre 1552.[34] Egli era fratello di Isach, l'ebreo col quale il Comune stipulava la nuova Condotta nel 1553.

Dal punto di vista economico è indubbio che gli ebrei di Bagnoregio godettero di un discreto benessere durante tutto il periodo che va dalla fine del secolo XV a oltre la metà del secolo XVI. Oltre al prestito del denaro nelle forme abituali, credito, mutuo o su pegno, li vediamo occupati in molteplici altre attività, che avevano il loro epicentro in Bagnoregio e nel territorio limitrofo e che si estendevano anche nelle zone meridionali della vicina Toscana. Erano impegnati prevalentemente nell'acquisto e vendita di case, terreni e soprattutto vigne, che in gran parte ricevevano dai debitori a saldo dei rispettivi debiti.[35] Il loro commercio riguardava granaglie, vino, capi di bestiame nonché articoli di vestiario di diverso tipo.[36] Era frequente la costi-

[31] Cfr. Appendice A: 23.

[32] Cfr. A. LUZZATTO, *L'insediamento degli ebrei in Piemonte durante il secolo XV*. « Rassegna Mensile di Israel », 43 (1977), p. 286.

[33] Questi infatti viene nominato perito per la divisione della società costituita dagli ebrei m. Angelo di Montefiascone e Pellegrino di Lanciano, cfr. Appendice C: 1, a.; 18, a.; 23, c.; e ancora è chiamato come arbitro nella vertenza tra Prospero di Benedetto e gli altri ebrei di Vitorchiano per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni, cfr. Appendice C: 4, a.; 10, a.; 20, a.; 21, a.; 23, h.

[34] Cfr. O. SCALVANTI, *Lauree in medicina di studenti israeliti a Perugia nel secolo XVI*. « Annali della facoltà di Giurisprudenza » 8 (1910), pp. 111, 117-118, 128-129.

[35] Cfr. Appendice A: 3. 4. 9. 10. 11. 13. Appendice B: 2. 7. 8. 13. 22. 29. 35. 47. 124. 125. 136. 142. 143. 155. 164.

[36] Cfr. Appendice A: 8. 24. Appendice B: 4. 10. 11. 14. 17. 32. 34. 51. 52. 55. 57. 86. 92. 103. 111. 118. 123. 127. 140. 141. 146. 147. 152. 169. Appendice C: 2, a.; 3, a. b. c. d. f.; 11, a.; 16, a.; 19, a. d.; 23, b. c.; 27, a.; 28, d.

tuzione di società con ebrei di altri paesi: per esempio Deodato di Salomone con Consilio Abram di Acquapendente;[37] Ventura di Angelo con Angelo di Michele e sua moglie Speranza di Pitigliano;[38] Benedetto di maestro Amadio con maestro Angelo di Bonaiuto di Montefiascone.[39] Altre volte la controparte è costituita addirittura da cristiani del luogo, come il caso della bottega di « ars calzolaria » di Ventura di Angelo,[40] o di azienda « in emendo et revendendo bestias baccinas » per il commercio di bestiame bovino condotta da Jacob di Consiglio.[41] Fra queste società con cristiani vi era anche la « soccita », una specie di patto a mezzadria, grazie al quale l'ebreo, padrone del bestiame, lo affidava in custodia ad altri dividendo a mezzo guadagni o perdite.[42]

In relazione a questa molteplice e diversificata attività erano ovviamente frequenti casi di contenzioso: alcuni di essi venivano portati davanti al giudice, altri, soprattutto quelli fra correligionari, venivano invece risolti mediante arbitrato. I litigi riguardavano, come è naturale, soprattutto mancati pagamenti di merci fornite, o ritardati pagamenti di somme ricevute in prestito. Altre volte si trattava invece di cause per scioglimento di società o litigi fra eredi. Le persone coinvolte appartenevano alle più svariate categorie: contadini, artigiani, commercianti, pubblici ufficiali e anche esponenti del clero. A titolo di curiosità segnaliamo le numerose cause promosse da Benedetto di maestro Amadio,[43] da Benedetto di Gabriele,[44] da Isach fq. Benigno di Turano,[45] da Israele di Vitale,[46] da Pellegrino di Moise,[47] da maestro Salomone fq. Benigno di Turano,[48] da maestro Vitale,[49] che confermano ancora una volta la complessa rete di interessi che questi personaggi avevano a Bagnoregio.

[37] Cfr. Appendice A: 1.
[38] Cfr. Appendice A: 7.
[39] Cfr. Appendice A: 18.
[40] Cfr. Appendice A: 5.
[41] Cfr. Appendice A: 24.
[42] Cfr. Appendice A: 2. 6.
[43] Cfr. Appendice C: 2.
[44] Cfr. Appendice C: 3.
[45] Cfr. Appendice C: 9.
[46] Cfr. Appendice C: 11.
[47] Cfr. Appendice C: 19.
[48] Cfr. Appendice C: 23.
[49] Cfr. Appendice C: 28.

Dall'esame dei documenti relativi agli ebrei di Bagnoregio risulta dunque che la vita di quella comunità, non numerosa ma solidamente costituita, dalla fine del secolo XV alla metà del secolo XVI si svolse in condizioni di relativa tranquillità e benessere. Il fatto che a quel tempo essi godessero della pienezza dei loro diritti viene rilevato in un documento appartenente agli Atti civili: il 25 giugno 1548 Lazzaro di Moise, garzone di bottega di Samuele, abitante a Montefiascone, è convocato in tribunale per testimoniare in una causa tra due cristiani.[50]

La tempesta si abbatté di colpo sugli ebrei di Bagnoregio, come su tutti gli ebrei dello Stato della Chiesa, con le Bolle di Paolo IV prima [51] e di Pio V poi.[52] Nel decennio intercorso fra le due Bolle, la situazione della comunità ebraica mutò radicalmente e, tranne che per quelle di Roma e Ancona, iniziò per tutte il rapido disfacimento. Per quanto riguarda Bagnoregio, anche per questo periodo abbiamo alcuni documenti attestanti la presenza organizzata degli ebrei nella città, e di questi uno particolarmente interessante: dagli atti di una causa del 1561 risulta che Isach fq. Benigno di Turano era stato citato in tribunale per il versamento di una somma da lui dovuta alla Casa dei Catecumeni.[53] Come è testimoniato da molti altri documenti in quell'epoca 115 comunità ebraiche erano tenute a effettuare i pagamenti alla Casa dei Catecumeni, e in quella lista non figura la comunità di Bagnoregio che ora, sulla base dell'atto citato, va ad aggiungersi alle altre.[54]

Dopo l'avvento di Pio V gli archivi tacciono, ed è possibile arguire che agli ebrei di Bagnoregio toccò la stessa sorte di tutti gli altri ebrei dello Stato pontificio, e cioè l'espulsione. Una tale ipotesi non contrasta con il reperimento di altri rari documenti, distanziati nel tempo, relativi alla presenza di ebrei di Bagnore-

[50] Cfr. Appendice A: 17. Appendice C: 13.

[51] Bolla « Cum nimis absurdum » del 12 luglio 1555, *Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificium*, Taurinensis editio, Augustae Taurinarum/Neapolis, 1857-1883, vol. VI, p. 498.

[52] Breve « Romanus Pontifex » del 19 aprile 1566; Motu proprio « Cum nos super » del 19 gennaio 1567 e Bolla « Hebraeorum gens » del 26 febbraio 1569, *Bullarum...* cit., vol. VII, pp. 167-171, 514-516, 740-742.

[53] Cfr. Appendice A: 28. In un atto notarile del 7-2-1560 si fa cenno che lo stesso Isach aveva pagato 5 scudi alla casa dei Catecumeni, cfr. Appendice B: 146.

[54] Cfr. M. Stern, *Urkundliche Beitraege ueber die Stellung Paepste zu den Juden*, Kiel 1893, pp. 144-145. Appendice A: 26.

gio ancora nel secolo XVII, i quali, se ci dicono di condotte particolari concesse a singoli individui, non costituiscono più la testimonianza dell'esistenza di una comunità.[55]

Tuttavia anche questi atti, più recenti, uniti al gruppo ben più nutrito dei documenti precedenti, costituiscono tutti insieme una novità assoluta e rappresentano la base per un più ampio studio sulla comunità ebraica di Bagnoregio, che potrà gettare nuova luce sulla storia e sugli spostamenti degli ebrei del Lazio in particolare e d'Italia in generale.

[55] Cfr. Archivio Vescovile Bagnoregio, Busta Varie particolari: Ebrei, Prot. 61/47.

## DOCUMENTI

Nel presentare in appendice il materiale reperito nel corso della nostra ricerca, si sono seguiti alcuni criteri che è necessario chiarire fin da ora. Non essendo possibile, per ovvii motivi di spazio, pubblicare per intero tutti i documenti, si è ritenuto opportuno suddividerli in tre gruppi e cioè:

*A*: contiene 28 documenti in versione integrale, scelti fra i più significativi a nostra disposizione. Essi sono ordinati progressivamente per data, con numeri arabi;

*B*: contiene i riassunti degli atti notarili non compresi nel gruppo precedente. Anch'essi sono presentati in ordine di data, con numeri arabi. La corrispondenza fra protocollo e notaio è indicata nell'elenco a pag. 85;

*C*: contiene l'elenco degli atti civili in ordine alfabetico nominativo. Per ogni persona, i relativi documenti sono ordinati per data, con lettere alfabetiche.

### *A* - Documenti in versione integrale

1

Bagnoregio 21 marzo 1462

*Deodato di Salomone di Bagnoregio fa società con Consilio Abram di Acquapendente, versandogli 100 ducati d'oro a titolo di deposito.*

(ACB-An: notaio Andrea Vannuzzi, Prot. 3, cc. 1$^{r}$-2$^{r}$).

In nomine Dei amen. Anno Domini millesimo quatricentesimo sexagesimo secundo in dictione decima tempore santissimi in Christo patris et Domini nostri domini Pii divina providentia pape secundi et die vigesima prima mensij martij providus vir Deodatus Salamonis de Balneoregio per se et suos heredes dedit solvit et numeravit manualiter et in contanti in pecunia numerata Consilio Abram de Aqua pendente presenti recipienti et legitime stipulanti et acceptanti pro se et suis heredibus centum ducatos boni et puri auri et iusti ponderis videlicet quinquaginta ducatos papales larghos et quinquaginta ducatos ad rationem septuaginta baiocchorum pro quolibet ducato. Quod depositum totum dictus Consilius depositarius per se et suos heredes a ipso Deodato deponente recepit in se et super se et omnium causarum ... furti naufragij violentie incursu latronum et predonum et gene-

raliter omnem alium casum tam divinum quam humanum que in dicto deposito et quolibet genere culpe criminaliter posse promittens dictus Consilius depositarius per se et suos heredes eidem dicto Deodato deponenti presenti recipienti et legitime stipulanti acceptanti pro se et suis heredibus omni exceptione juris et facti remota per sollemnem stipulationem se obligando dictum depositum et dictam quantitatem pecuniarum dare redere restituere solvere et numerare cum effectu dicto Deodato deponenti vel eius nuptio in Balnoregio in Aqua pendente et ubique locorum atque terrarum ab hodie in . . . ad omnem petitionem requisitionem et instantiam dicti Deidati deponentis. Et per pactum habitum inter eos expresse in contra licentiam huiusmodi contractam promisit dictum depositum et dictam quantitatem pecuniarum confiteri coram quocumque iudice competente quod ipse Consilius depositariu patietur se condempnare et eius personam detenere et personaliter cogi et compelli ad petitionem ipsius Deidati deponentis vel eius nuptij in quocumque loco et in quacumque curia tam ecclesiastica quam seculari voluerit dictus Deodatus deponens vel eius nuptius sine dictione libelli copie presentis habita contestata lite . . . viso presente publico contracto sine strepitu et figura judicij omni iudicio ordine pretermisso aliquibus forijs non obstabtibus vel iuribus in contrarium loquentibus quibus omnibus et singulis pro pacto trahenti expresso que omnia et singula in presenti contracta prefatus Consilius depositarius per se et suos heredes dicto Deodato deponenti presenti recipienti et legitime stipulanti et acceptanti pro se et suis heredibus actendere et observare promisit et omnia et singula dampna et expensas ac interesse lite et exceptione que et quas fecerit vel substinuerit supradictus Deodatus deponens vel alter suo nomine in iudicio et extra reficere et retrahere promisit et stare et credere de dictis dampnis expensis ac interesse sue legalitati et suo semplici verbo tamen sine iudicio vel aliquo taxato iudicio et alijs probationibus faciendis et contra predicta vel aliqua predictorum per se vel alium in ullo contrafacere vel venire aliqua omni exceptione vel causa modo vel ingenio de iure vel de facto in aliqua exceptione negata contradict seu defensionem iuris et facti specialem vel generalem huiusmodi contractique nocituram obicere vel opponere ad penas et sub pena dupli dicte quantitatis pecuniarum et sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum in singulis capitulis huiusmodi contracti sollepnmi stipulatione promisit qua pena soluta exacta petita vel non nichilominus omnia et singula in presenti contracti contenta pro quibus omnibus et singulis supradictis fermiter observandis et adimplendis predictus Consilius depositarius per se et suos heredes eidem Deodato deponenti presenti recipienti et legitime stipulanti et acceptanti obligavit t se suos heredes et omnia sua bona presentia et futura que bona eiusdem nomine se constituit jure precario possidere tenere usque ad plenam observationem omnium

predictorum contra quod licitum sit dicto Deodato deponenti et suis heredibus bona dicti Consilij depositarij et heredum ipsius et posse predictorum bonorum ubicumque sunt et invenire poterunt sua propria autem sub pena legis ... et proclamatione pigno alicuius contrahere capere tenere et possidere vendere et alienare et posse in solutum vasto pretio retinere donec sibi de dicta quantitate depositi fuerit plenarie satisfactionis omni necessitate de nuptiando et subastando remissa non obstantibus constitutionibus premonitis et statutis Balneoregij factis et faciendis et contractis loquentibus quibus omnibus et singulis pro pacto forensi expresso dictus Consilius depositarius renuntiando exceptione non habitorum non receptorum non solutorum et non numeratorum dictorum centum ducatorum depositi et nomine depositi doli mali forique previlegio actionis in fraude et seu causa et omni alij legum et iuris auxilio pro quibus omnibus et singulis super dictis firmiter observandis et rate habendis dictus Consilius depositarius per se et suos heredes promisit et iuravit ad santa Dei Evangelia corporaliter manu scripturis more hebreorum dictum depositum et omnia et singula supradicta actendere et observare et non contrafacere vel venire per se vel alium seu alios aliqua et omni exceptione vel causa modo vel ingenio de iure vel de facto sub obligatione et pena predictis.

Actum fuit hoc in civitate Balneoregij in contrata Rote in parrocchia Santi Nicolai in domo magistri quondam Petri calzolarij uxoris dicti magistri Petri viam et alios suos confines presentibus dicto magistro Petro et Menecutio Stefani omnibus de dicta civitate Balneoregij testibus ad predicta specialiter vocatis habitis et rogatis.

2

Bagnoregio 25 gennaio 1470

*Deodato fq. Salomone di Bagnoregio stipula una « soccita » con Domenico fq. Coco di Lubriano, affidandogli per tre anni una coppia di giovenchi del valore di 4 ducati d'oro.*

(ACB-An: notaio Andrea Vannuzzi, Prot. 3, c. 66$^{v}$).

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quatricentesimo septuagesimo indictione tertia tempore santissimi in Christo patris et Domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi die vigesimo quinto mensis januarij.

Deodatus olim Salamonis de Balneoregio per se et suos heredes dedit et allocavit Dominicho olim Cochi de Lubriano presenti recipienti et legitime stipulanti et accipienti pro se et suis heredibus unum par iuvenchorum indomitorum quorum unus in pilamis brunelli et alter rubei quos dictus Dominichus fuit confexus se habuisse et recepisse

a dicto Deodato in soccita et nomine soccite pro tribus, annis proxime futuris pro extimatione quatuor ducatorum boni et puri auri et iusti ponderis ad usum et consuetudinem boni et legalis socci et in casu quo dictus Dominichus dederit et solverit cum effectu dictos quatuor ducatos dicto Deodato usque ad medium mensem februarj proxime futuri quod dicti iuvenchi sint dicti Dominici liberi et in casu quo dictus Dominicus non dederit et non solverit cum effectu dictos quatuor ducatos dicto Deodato infra dictum terminem quod dicta soccita valeat et sit firma pro dictis tribus annis et quod liceat utrique parti pro expacto habito inter eos posse rumpere dictam soccitam et teneatur facere partita et dare electionem alteri parti. Et finita dicta soccita dictus Dominicus teneatur et debeat cum effectu facere partita et dare electionem dicto Deodato pro quibus omnibus et singulis supradictis firmiter observandis dicti Dominicus et Deodatus pro se et suis heredibus promiserunt et convenerunt una pars alteri omnia et singula supradicta actendere et observare et non contrafacere vel venire par se vel alium aliqua et omni exceptione vel causa modo vel ingenio de iure vel de facto ad penam et sub pena extractorum dictorum iuvenchorum et sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum qua pena exacta soluta petita nichilominus omnia et singula supradicta rata et firma perdurata. Et ad maiorem cautelam et firmitatem omnium predictorum Angelus olim Brunelli de Lubriano promisit dicto Deodato pro dicto Dominico actendere facere et observare omnia et singula supradicta que tenetur facere et observare dictus Dominicus.

Actum fuit hoc in Balneoregio in contrata Rote in parrocchia Santi Martini in domo heredum Petri Johannis in habitatione dicti Deidati . . .

3

Bagnoregio 18 gennaio 1510

*Maestro Jacob acquista da donna Andreaza di Bagnoregio una vigna per 12 ducati e s'impegna per la durata di un anno di rivendergliela a sua richiesta. Intanto potrà goderne i frutti.*

(ABC-An: notaio Francesco Janni, Prot. 11, cc. 83$^{r-v}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo decimo . . . Julij . . . pape secundi, die 18 januarij in presentia mei notarij et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum habitatione domina Andreaza de Balneoregio uxor messer Jeronimi orifici sponte et in forma juris valida per se et suos heredes et successores vendidit et titulo venditionis habere concessit in perpetuum unam ipsius vineam sitam in contrata Montis juxta bona Francisci Mocharini

viam communis alios fines ad habendum tenendum fructandum magistro Jacob ebreo presenti ementi legitime stipulanti per se et suis heredibus et successoribus. Et hoc pro pretio duodecim ducatorum de carlenis et carlenorum quatuor quos in contanti soluti prefate Andreaze venditori de quibus in forma fecit prefato magistro Jacob quietatione et refutatione quam vineam dixit esse liberam. Et casu quomodo tracium appareret promisit eam bonam facere pro qua Andreaza Biassionus florentinus et Bastianella in forma juris fecerunt depositum et in forma depositi obligaverunt se se prefato magistro Jacob dictam vineam bonam facere ... pena et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. Ac etiam promisit dicta Andreaza quod Jeronimus eius vir predicta ratificabit hoc tam reservatum quod si per spatium unius anni dicta Andreaza vel Jeronimus eius vir vellet dictam vineam redimere teneatur prefatus magister Jacob tam revendere pro dicto pretio reservatis fructibus unius anni dicte vinee prefato magistro Jacob. Et finito dicto anno dictus magister Jeronimus non haberet modum dandi et solvendi dicto magistro Jacob dictos duodecim ducatos et carlenos quatuor quod solutum ... teneatur tam retineri per unum alium annum promittit iuravit renuntiavit etc.

Actum in domo prefati magistri Jacobi etc.

4

Bagnoregio 28 gennaio 1513

*Maestro Isacco acquista da donna Landomia, moglie di Everisio di Tuscanella di Bagnoregio, e dal figlio Alessio un orto per 11 ducati, in cambio dei pegni che ha a loro restituito, impegnandosi di rivendere il terreno agli stessi entro il mese di aprile dell'anno in corso. Trascorso detto termine Isacco potrà fare del terreno ciò che vuole.*

(ACB-An: notaio Francesco Janni, Prot. 12, cc. 57$^{r}$-58$^{r}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo tertio decimo ... Julij ... pape secundi, die vero vigesima octava mensis januarij, constituta personaliter coram me notario et testibus infrascriptis domina Landomia uxor messer Everisi de Tuscanella civis Balneoregij una cum presentia consensu et licentia Alexij eius filii sponte et in forma juris valida quam magis et melius de iure potuerunt et debuerunt. Et primo dicta domina Landomia renuntiavit beneficio legis velleani loquentis in favorem mulierum loquentis per se et eorum heredes et successores, vendiderunt magistro Isacha ebreo presenti recipienti ementi pro se suisque heredibus et successoribus unum dicte domine Landomie ortum situm in civitate Balneoregij in contrata Custi

juxta bona ... cum omnibus juribus et actionibus dictum ortum ad habendum tenendum fructandum vendendum. Et hoc pro pretio undecim ducatorum de carlenis ... quos quidem undecim ducatos dicta domina Landomia et Alexius eius filius in rei veritate confessi fuerunt habuisse et recepisse ... pignoribus ... dictum ebreum ... que pignora dictus Alexius et domina Landomia confessi fuerunt habuisse et recepisse a dicto magistro Isacha. Et dictus magister Isacha ebreus promisit dictum ortum revendere dicto Alexio et domine Landomie per totum mensem aprilis proxime futuri revendere pro dicto pretio. Et elapso dicto termino dictus Alexius et domina Landomia non redimerentur dictum ortum quod dictus magister Isacha possit cum venditione alienare cui voluerit sine aliqua sollemniter curie juris statuti civitatis Balneoregij. Et casu quomodo dictus Alexius et domina Landomia infra dictum tempus non redimerentur dictum ortum pro dicto pretio quod Alexius ... per totum mensem aprilis de suo proprio sine aliqua exceptione et cavillatione pro dicto pretio sub obligatione omnium bonorum suorum renuntiavit obligavit iuravit etc. Et si dicta res ... plus valente dicta domina Landomia et Alexius dant et donant dicto magistro Isacha presenti et ... promiserunt quod ... omnia et singula ... auctoritate mei notarij etc.

## 5

Bagnoregio 5 giugno 1522 - 5 giugno 1524

*Ventura di Angelo aveva costituito una società « ad calzolariam » con Filippo Romandiolo e suo figlio Bernardino. Esaminati dopo due anni i conti, padre i figlio si riconoscono debitori di Ventura di 45 ducati di carlini.*

(ACB-An: notaio Ludovico Flaminio Novelli, Prot. 33, cc. 93$^{v}$-94$^{r}$ e 128$^{r}$).

[cc. 93$^{v}$-94$^{r}$] Die V$^{a}$ junij 1522.

Providus vir magister Philippus magistri Bartoli habitans Balneoregij cum presentia consensu et voluntate Bernardini eius filij et Ventura Agneli hebrei de Balneoregij venerunt ad infrascriptam concordiam seu societatem videlicet. Dictus Ventura tradidit dicto magistro Philippo et Bernardino eius filio tantum coraminis in presentia mei notarij et testium quod ascendebat prout prescripte partes sponte asseriverunt et confessi sunt ad summam ducatorum viginti quinque ducatorum auri quod illud debeat extrahere in sua apoteca magistro infrascripto videlicet quod ipse Ventura imponit Sabatinum et Michelem eius filios circum personam ipsius Philippi et Bernardini eius filij. Et Bernardinus alter filius debeat solvi de lucro dicte societatis ad

usum laborantis videlicet pro tot partibus que ipse Bernardinus conficiet et lucrum dicte societatis debet dividi communiter inter ipsos Venturam et Philippum et ita dictus Philippus et Bernardinus eius filius promiserunt et obligaverunt sub pena dupli et renuntiaverunt et dederunt licentiam etc.

Actum in civitate Balneoregij in apoteca dicti Venture juxta bona ser Antonii Felicis bona Blasii Agneli Turrici etc.

[c. 128r] Die V^a^ junij 1524.

Magister Philippus Romandiolus et Bernardinus eius filius ex una et Ventura hebreus parte ex altera et cum inter eos fuerit conclusa societas ad calzolariam modo et forma prout constat manu mei notarij et facto computo inter eos et bene viso et mature discusso et visis videndis dicti magister Philippus et Bernardinus eius filius et unusquisque eorum in solidum omni juris et facti exceptione remotis restiterunt debitores dicti Venture de ducatis quatragintaquinque de carlenis ad rationem decem carlenorum pro quolibet ducato tantum pro lucro dicte societatis quantum pro capitali inmisso per dictum Venturam et omnibus computatis quibus quatraginta ducatis dicti Philippus et Bernardinus eius filius promiserunt et unusquisque eorum promisit ipsi Venture solvere et cum effectu numerare forma et modo infrascripto omni exceptione et dilatione remotis videlicet ducatos decem similes per totum mensem julii proxime venturi residuum vero videlicet de ducatis trigintaquinque simillibus per totum mensem augusti proxime venturi. Pro quibus omnibus et singulis obligaverunt in solidum et sub pena dupli iuraverunt, renunciaverunt et dederunt licentiam etc. . . .

Et dictus Ventura renuntiavit exceptis quatraginta quinque ducatis omne debitum et capitale dictis Philippo et Bernardino eius filio occasione dicte societatis.

## 6

Bagnoregio 7 aprile 1523

*Ventura di Angelo acquista da Elisabetta di Bagnoregio 12 buoi per 100 ducati di carlini e li affida alla stessa in « soccita » per 5 anni. La donna s'impegna di versargli ogni anno 16 quartenghi per ogni bue, in tutto 48 sacchi di grano.*

(ACB-An: notaio Ludovico Flaminio Novelli, Prot. 33, cc. 82v-84v).

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio indictione undecima pontificatus santissimi in Christo patris et Dominj nostri domini Adriani divina providentia degnissimi pape sexti die vero septima aprilis in presentia mei notarij et testium

infrascriptorum et domina Helisabet ut mater et thutrix Lutiane et Jacobe filiarum et heredum Agneli Basilij cum presentia et consensu domini Prosperi domini Victorij de Balneoregio eius generi et cum presentia consensu et decreto ser Jhoannis Borei dictorum heredum avunculus ac procurator eorundem omni modo de iure meliori quibus magis melius ac validius facere potest et debet vendidit tradidit et iure venditionis habere concessit Venture Agneli hebrej presenti ementi et legitime stipulanti pro se suisque heredibus et successoribus duodecim boves dictorum heredum diversorum nominum pilamine et cornature ad electionem dicti Venture fiendam inter boves dictorum heredum cum omnibus et singulis vitijs et defectibus latentibus et evidentibus ac pro talibus quales sunt.

Promisitque prefata Helisabet ut supra dicto Venture presenti et acceptanti dictos boves defendere ab omni molestanti per se de iure et de facto omnibus ipsius nominis supra sumptis et expensis. Quam venditionem et omnia et singula supra scripta fecit dicta Helisabet cum presentia et consensu ut supra pro pretio et pretij nomine ducatorum centum de carlenis ad rationem decem carlenorum pro singulo ducato quos centum ducatos de carlenis prefatus Ventura emptor in presentia mei notarij et testium infrascriptorum dedit et solvit et vere et actualiter numeravit dicte domine Helisabet cum presentia ut supra presenti et ad se trahenti et tantum esse confitenti in argento auro et moneta pro quibus centum ducatis dicta Helisabet vocavit se bene satisfactam et integre satisfactam et fecit dicto Venture emptori predicto plenam liberam et generalem quietantiam et pactum expressum sollemni stipulatione vallatum de ulterius non petendo, et ita iuravit in forma in manibus mei notarij de non conveniendo sub pena dupli rerum ut supra contractarum sed omnia et singula prescripta attendere et observare sub obligationibus premissis et infrafiendis.

Quos duodecim boves dictus Ventura prelibatus ad requisitionem et preces prefate domine Helisabet et domini Prosperi et ser Jhoannis ibidem presentium et cui supra reliquit dimisit et relaxavit in manibus prefate domine Helisabet nomine quo supra et ipsos dedit in soccitam per quinque annos proxime futuros incipiendos a die contracti presentis instrumenti et ut equiter finiendos cum pactis et modis infrascriptis videlicet. Quod ipsa Helisabet teneatur dictos duodecim boves bene et legaliter facere custodire alere et gubernare suis debito loco et tempore ad usum boni et legalis socij et si que dictorum bovum vel omnes amitterent vel deperderent vel aliquo modo morirentur culpa et negligentia ipsius Helisabet quod tunc et eo casu teneatur ipsa ad omne dannum et jacturam que ex inde sequeretur tam bobum quam etiam ipsorum fructus.

Item voluerunt dictus Ventura et Helisabet unanimiter contraxerunt et voluerunt quod in eventum in quem aliqui prefatorum bobum aliquo casu fortuitu perirent et morirentur dicta Helisabet noluit

teneri modo aliquo sed solummodo voluit teneri ad in mittendum dimidium pretij cum ipso Ventura et redimere seu ricomperare alium seu alios bovem seu boves et tot quot dicta de causa mori contigisse (quod deus avertat) et in eventum in quem per dictam Helisabet staret nolle veementer alium seu alios nichilominus currat et currere voluerunt infrascriptum collaticum pro singulo bove non obstante aliqua mora vel causa nisi exceptione que magisterium facere posset. Et ec verso quod ... dicti Venture staret quando dicti bos quandocumque mori contignerit casu fortuitu quod non redimerent ut supra dictum est quod collaticus eorundem non currat de cetero a die mortis citra dicto Venture. Item voluerunt dictam societatem duraturam per quinquenium et finito dicto tempore quod dividantur dicti boves pro tempore existentes per dimidium ad usum soccite et pro ut communiter consuetudinatur inter ipsos Venturam et Helisabet vel eius heredum et pro tempore successorum nominibus quibus supra dictum est.

Item dicta Helisabet tutrix ut supra et in presentia et consensu prelibatorum dominj Prosperi et ser Jhoannis promisit et se convenit cum dicto Ventura presenti et legitime stipulanti et acceptanti solvere et cum effectu mensurare quartengos sexdecim currentes pro singulo bove quos debeat illos portare ad domum dicti Venture ibique mensurare cum quartengo comunitatis qui faciunt in totum sacha granj quatraginta octo currentia ad mensuram ut supra. Et hoc quolibet anno ad tritaturas seu ad ricoltam sine aliqua exceptione juris vel facti. Ad que omnia supra scripta et infrascripta dicta Helisabet et dominus Prosper et ser Jhoannes obligaverunt se sponte et unusquisque se obligavit in solidum in forma camere pleniori dicto Venture presenti et legitime stipulanti et reliqua ad observationem premissorum subiacentes et se submittentes se et unusquisque in solidum se submisit omni et quacumque compulsioni reali coram et quibuscumque iudicibus tam ecclesiasticis quam secularibus in qualibet mundi parte existentibus ad electionem et ubi videbit dicto Venture melius expedire et coram quo seu quibus presens instrumentum fuerit exibitum. Renunciantes et quilibet eorum renunciavit exceptioni non numerate pecunie rei non sic gesse non in celebrati instrumenti doli mali ius metus fraudis et omni alio iuris legum et canonum et statutorum auxilio et presertim legi dicenti generalem renunciationem non sufficere nisi precesserit specialis.

Et iuraverunt et unusquisque iuravit corporaliter manu tactis scripturis predicta omnia et singula attendere et observare et non contravenire aliquod ius causa de iure vel de facto edita vel edenda sub pena et cum pena dupli rerum ut supra contractarum que pena toties committi ac exigi possit. Omnimo omnia supra scripta et infra scripta suo robore permaneant et persistant sub obligationibus premissis ac et sub obligatione omnium et quorumcumque bonorum ipso-

rum heredum et successorum dederuntque licentiam mihi notario ut de premissis publicum et publica conficiam instrumentum et instrumenta. Actum et stipulatum fuit presens instrumentum . . .

7

Bagnoregio 2 dicembre 1524

*Società di « ars calzolaria » tra Ventura di Angelo di Bagnoregio e Angelo di Michele di Pitigliano. La società durerà due anni e ogni quadrimestre i soci si divideranno i guadagni e le perdite.*

(ACB-An: notaio Ludovico Flaminio Novelli, Prot. 33, cc. 148$^{r-v}$).

Die II decembris 1524.

In presentia mei notarij et testium infrascriptorum etc. Agnelus Michaelis hebrej de terra Pitiglianj confessus fuit se habuisse et effectualiter recepisse a Ventura Agneli hebrej de Balneoregio in pecunijs et coramine ducatos quatraginta de carlenis pro societate inter eos fienda super arte calzolarie fienda per dictum Angelum duraturam per duos annos proxime venturos a die presenti celebrati instrumenti cum capitulis infrascriptis videlicet. Quod dictus Agnelus iniectit personam suam et dictus Ventura dictos quatraginta ducatos et quod lucrum et jactura debeat dividi communiter inter ipsos pro quatrimestre in quatrimestre. Item voluerunt quod semper in quacumque divisione fienda dicti quatraginta ducati sint semper solidi et finito tempore societatis principaliter debeant extrahi quibus extractis residuum debent dividi communiter inter ipsos Agnelus et Venturam. Promisit dictus Angelus dicto Venture presenti etiam redere bonum computatum et predicta omnia et singula attendere et observare sub pena dupli rei ut supra contracte et eis manutenendis et firmiter adimplendis obligavit se se bona heredes et successores in forma camere et ita iuravit in licteris hebraicis renunciavit omnibus exceptionibus et reliqua et in eventum in quem dictus Angelus predicta omnia et singula non observaret et firmiter adimpleret domina Speranza uxor dicti Angeli presens constituta et cum presentia . . . et ad preces prelibati Angelj eius viri certiorata per me notarium de beneficio Senatus consultus ed de autentica si qua mulier et quantum sibi preiudicet et sibi importet de quibus omnibus se electam et certioratam esse dixit quod medio iuramento renunciavit. In forma iuris valida et in forma camere pleniori unusquisque ipsorum se in solidum obligavit et voluit teneri de suo proprio pro quibus omnibus et singulis adimplendis et firmiter observandis obligavit se et eius bona et iuravit in forma hebraicis tactis scripturis predicta omnia et singula attendere

et observare sub pena dupli et ipoteca omnium suorum bonorum renunciavitque omnibus exsceptionibus et dedit licentiam mihi notario

8

Bagnoregio ... 1527

*Causa tra Samuele fq. Salomone di Cosenza « regni neapolitani » e Domenico fq. Giovanni Pinerio di Montefiascone a proposito dell'acquisto di due buoi. Si raggiunge un compromesso.*

(ACB-An: notaio Damiano Piccinini, Prot. 19, cc. 122$^{r-v}$ e 123$^{r}$).

[cc. 122$^{r-v}$] Dominici quondam Johannis Pinerij de Monteflascone requisitio.

In nomine Domini amen. Anno Domini MDXXVII ... Clementis ... pape septimi in presentia mei notarij et testium infrascriptorum Dominicus quondam Johannis Penerij de Monteflascone requisivit et interpellavit Samuelem quondam Salamonis de Cosentia regni neapolitani ebreum presentem et intelligentem quod eligat et nominet duos boves per ipsum Dominicum venditos dicto Samueli de octo bobus ipsius Dominici prout tenetur ex instrumento rogato ser Eliseo de Viterbio alias ... protestatus fuit quod dictum Samuelem de omnibus expemsis damnis et interesse quod ... possent super dictis bobus aliquo casu fortuitu vel non non fortuito. Et sic dixit requisivit interpellavit et protestatus fuit omni modo meliori. Presente dicto Samuele et offerente se facturum super tenorem dicti instrumentum.

[c. 123$^{r}$] Samuelis ebrei et Dominici Penerij de Monteflascone compromissum.

In nomine Domini amen. Anno inditione pontificatus die loco et testibus proxime retroscripto, Samuel et Dominicus prescripti in instrumento requisitionis retroscripto differentiam inter eos vertentem et que vertere posset causa collatici bovum dandi per dictum Dominicum ex instrumento rogato ser Eliseo de Viterbio compromiserunt de jure et de facto ... dictum patrem Flammerium de Civitella ... et promiserunt sono bando ... dando per prefatum dictum patrem et ab illo non reclamare sub pena dupli pretij rei ... applicanda per dimidia parti observanti et alia Camere communis et curie exequtis obligavit se, renunptiavit iuravit ... presens compromissum per totum presentem mensem septembris.

9

Bagnoregio 13 maggio 1530

*Samuele (di Salomone di Torano) acquista per 10 scudi da Giovanni di Domenico Gianni di Montefiascone due pezzi di terreno in parte coltivati a vigna, che confinano con i suoi beni. La somma viene pagata parte in contanti e parte in natura.*
(ACB-An: notaio Francesco Alemanno, Prot. 41, cc. 31$^{r-v}$).

Die 13 maij 1530.

Johannes Dominici Gianne de Monte flascone omni meliori modo dedit vendidit et habere concessit Samueli hebreo presenti duo petia vineata sed semi sichata videlicet unam ad tres zappas ad vinum et aliam olim vineatam ad moscatellum posita in tenimento Montis flasconis in contrata Sancta iuxta bona ipsius Samuelis bona heredum Fantastichi et bona heredum Marcelli et viam vicinalem pro petio vineato. Item dictum petium ubi fuit moscatellum cum arboribus fructiferis iuxta bona dicti Samuelis bona heredum Fantastichi et bona heredum Marcelli omnibus de Monte flascone ad habendum tenendum fructandum cum omnibus suis iuribus. Et hoc pro pretio et nomine pretij schutorum decem quod quidem pretium dictus emptor solvit et satisfecit dicto venditori presenti recipienti in quadam veste pavonatij cum duodecim magliettis argenteis et un palio nigro in totum pro pretio septem schutorum et pro residuo usque ad decem schutos solvit et numeravit schutos tres dicto venditori presenti et recipienti in moneta aurea argentea et quatrenis faciendum dictam summam trium schutorum pro dicto residuo. De quo pretio dictus venditor eundem emptorem quietavit in forma que dicta petia terre dixit esse sua et nemini alteri obligata nec alienata sed illa promisit dicto emptori et suis heredibus manutenere et defendere alias de ementione teneri in forma. Pro quibus omnibus observandis promisit et obligavit se sic iuravit renuntiavit etc.

10

Bagnoregio 25 maggio 1530

*Gli eredi di Ventura di Angelo ricevono da Giulio di Arcangelo di Bagnoregio una vigna a saldo del debito che Alessio, suo fratello, aveva contratto costituendo una società calzolaria col defunto Ventura.*
(ACB-An: notaio Francesco Alemanno, Prot. 41, cc. 32$^{r}$-33$^{r}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo ... Clementis ... pape septimi die vero 25 mensis maij. Cum

fuerit et sit prout dicte partes asseruerunt quod Alexius Arcangeli de Balneoregio contraxisset quandam societatem super arte calzolarie cum Ventura hebreo dum erat in humanis de qua societate dictus Alexius erat debitor cuiusdam quantitatis pecuniarum dicti Venture prout de dicta societatis contractione dixerunt patere publicum instrumentum manu ser Darij Nostre gentis de Mathelica et novitum per aliam transactionem sive compositionem inter eos factam et conventam manu olim ser Bernardini Johannis de Balneoregio publici notarij ad que tenutum est quod in presentia mei notarij et testium infrascriptorum etc. personaliter constitutus Julius Arcangeli de Balneoregio frater dicti Alexij et Ludovici eius fratruum pro quibus promisit et donna Florentina uxor olim Venture predicti et ut mater et tutrix Sabatini Michaelis Pellegrini Angeli et Prosperi et Perne filiorum ex ea et dicti Venture presentibus tam dicta donna Florentina ut supra et Michaele et Pellegrino tam nomine ipsorum quam omnium predictorum fratruum et sororis ac aliorum quorumcumque quomodolibet habentium interesse pro quibus de rato promiserunt abserentes dicte partes inter eos fuisse factum bonum computum et pro omni residuo quo dictus Julius nomine quo supra esset debitor omni meliori modo etc. dedit thradidit et consignavit in solutum pagamentum dictis donne Florentine ut supra Michaeli et Pellegrino presentibus recipientibus et stipulantibus pro se ipsis et fratribus ac sorore predictis quandam mediam vineam positam in territorio Balneoregij in contrata Saiani iusta bona ipsius Julii et fratruum existente inter eos forma iuxta bona ser Damiani Angeli bona Egidij Augustini a capite et bona heredum Menici Leonis cum omnibus suis juribus et pertinentijs ad habendum tenendum fructandum pro se ipsis eorumque heredibus imperpetuum quam vineam dictus Julius ut supra dixit esse suam et nemini alteri obligatam nec alienatam sed illam promisit dicte Florentine ut supra ac Michaeli et Pellegrino presentibus omnibus suis sumptibus in eventum inquietationis defendere et manutenere ab omni molestante persona sub refractione omnium expensarum dannorum et interesse. Et predicta donna Michael et Pellegrinus nomine quo supra vocaverunt se pro omni residuo tacitos contentos quietos et bene satisfactos et dicto Julio nomine quo supra presenti fecerunt finem et generalem quietationem refutationem liberationem remissionem et absolutionem et pactum perpetuum de ulterius non petendo nec peti faciendo dicto Julio ut supra nec suis heredibus in omnibus et per omnia de omni et toto eo et omni jure et ratione debito obligatione contractu et de omnibus aliis ad que dictus Julius sive fratres quomodolibet tenebantur seu teneri poterant vel in futurum possent cum scriptura vel sive publica vel privata usque in presentem diem et hanc finem et generalem quietationem ideo fecerunt dicti Florentina ut supra et Michael et Pellegrinus quia eis a dicto Julio integre solutum et satisfactum esse asseruerunt cassantes annullantes et irritantes omnes alios contractus et scripturas inter ut supra

usque in presentem diem conditas et celebrantes et sic unus alteri et alter alteri fecerunt plenissimam quietationem et refutationem in forma sub pena viginti quinque ducatorum auri predicta attendere et observare applicandum parti observanti et exequto facienti, qua pena etc. que pena. Pro quibus omnibus observandis etc. promiserunt, renuntiaverunt, dederunt licentiam etc.

Actum in domo mei notarij presentibus Amerigo et Siluro Christofori testibus.

11

Bagnoregio 24 luglio 1530

*Samuele di Salomone di Torano cede per 70 ducati di carlini a mastro Matteo, calzolaio di Valentano (Montefiascone), la metà della parte del molendino da lui posseduta.*

(ACB-An: notaio Francesco Alemanno, Prot. 41, cc. 33$^{v}$-34$^{r}$).

Die 24 julij 1530.

Constitutus coram me notario et testibus infrascriptis providus vir Samuel hebreus Salamonis de Thorano omni meliori modo etc. non vi dolo etc. per se vendidit thradidit cessit et habere concessit provido viro magistro Matteo calzolario Petrutij de Valentano civi Montis flasconis presenti et acceptanti pro se mediam partem molendini indivisam cum ipso venditori nec non possessam existentes circum circa dictum molendinum positum in territorio Montis flasconis in contrata Vallis Parlate iuxta bona heredum Antonij Vannicelli iuxta bona Pauli Cappe bona Petrutij Angeli bona episcopatus bona domini Ruberti bona Johannis Menici Gianne et viam communis. Item medietatem sterpalij positam in territorio Montis flasconis in dicta contrata Vallis Parlate iuxta bona Fascine bona Johannis Puliti et viam communis et alios si qui plures veriores confines ad habendum tenendum possidendum cum omnibus suis iuribus vocans dictus venditor se precario nomine possidere etc. pro pretio et nomine pretij ducatorum de carlenis septuaginta, quinque baiochorum pro ducato quos in tot schutis et ducatis auri larghis et duplis bone monete dedit numeravit et prosolvit dicte Samueli presenti acceptanti et recipienti nec non facienti dicta de causa plenam generalem et specialem refutationem dicto magistro Matteo presenti et acceptanti, promisit obligavit renuntiavit iuravit dedit licentiam etc.

12

Bagnoregio 23 febbraio 1536

*Contratto pre-matrimoniale per la dote di Perna fq. Ventura stipulato dalla madre Fiorentina col futuro genero Dattilo Signorile, abitante in Orvieto. Nell'atto sono riportati i nomi dei testimoni: Lazzaro di maestro Abram di Città di Castello, abitante ora a Castro Civitella d'Agliano, e Deodato di Salomone di Spoleto.*

(ACB-An: notaio Luciano Colesanti, Prot. 61, cc. 43$^{v}$-44$^{r}$).

In nomine Domini amen. Anno Domini ... milleximo quingenteximo trigeximo sexto ... Pauli ... pape tertij die vero mercurij vigesima tertia februarij constituta personaliter coram me notario et testis infrascriptis domina Florentina uxor quondam Venture hebrei tamquam tutrix et curatrix et administratrix suorum filiorum sponte promisit facere et curare quod Perna eius filia legitima et naturalis in suum et legitimum sponsum et virum accipiet Dactilum Signorilem hebreum ad presens habitatorem in civitate Urbis Veteris et versa vice prefatus Dactilus sponte personaliter promisit accipere in suam legitimam sponsam et uxorem dictam Pernam et eidem in signum veri et legitimi matrimonij anulum dare et matrimonium consumare secundum ordine et consuetudine hebreorum infra terminum unius anni proxime futurum incipiendum a die supra dicto et us sequitur finiendum. Et prenominata Florentina promisit dare et numerare prefato Dactilo presenti pro dote dicte eius filie ducatos centum de carlenis ad rationem decem carlenorum pro quolibet ducato in fine dicti anni renunptiando dicta Florentina benefitio velleani Senatus consultus promisitque de rato pro eius filiis masculis quod omne quod per ipsam actum et concessum erit gratum ratum et firmum habebunt obligavit et voluit se teneri de suis bonis et rebus pro dicta dote renunptiavit, iuravit, dedit licentiam.

Actum in civitate Balneoregij in contrada civite ... presentibus Lazaro magistri Abraam de civitate Castelli ad presens habitatore Castri Civitelle Agliani et Deodato Salamonis de civitate Spoleti omnibus hebreis testibus ad predicta vocatis habitis et rogatis.

Postquam et in presentia dictorum testium interogata dicta Perna per me notarium per verba de presenti vis volo et simili modo dictus Dactilus respondidit quod sit et super manu mei Luciani publici notarij anulum in digito solito dicta Perna a dicto Dactilo recepit eodem instanti hora die mense et anno prescriptis.

Et ego Lucianus quondam Colesanti de Balneoregio rogat.

13

Bagnoregio 20 settembre 1536

*Fiorentina, vedova di Ventura e tutrice dei suoi figli, col consenso di essi e del genero Dattilo Signorile vende a don Angelo Mariotti di Nulfo, canonico della chiesa di S. Donato di Bagnoregio, una vigna per 6 ducati.*

(ACB-An: notaio Luciano Colesanti, Prot. 61, cc. 48$^{r-v}$).

In nomine Domini amen. Anno Domini ... milleximo quingenteximo trigeximo sexto ... die vero vigexima mensis septembris constituta personaliter coram me notario et testibus infrascriptis donna Florentina uxor quondam Venture hebrei de Balneoregio renunptians benefitio velleani senatus consultus et tutrix et curatrix filiorum suorum ac cum presentia et consensu Caroli eius filii et Dactili Signorilis eius ieneri procuratoris prefatorum omni modo meliori vendidit tradidit et titulo venditionis habere concessis ven.$^{li}$ viro domino Angelo Mariotti Nulfi canonico s.$^{ti}$ Donati de Balneoregio presenti unam eius vineam siccam et dissipatam positam in valle civitatis Balneoregij in contrada Seiani iuxta bona Ludovici Arcangeli bona Egidij Augustini et viam vicinalem a duobus ad habendum pro pretio et nomine pretij ducatorum sex de carlenis quod pretium dictus emptor solvit numeravit dedit dicte venditrici in bona et currenti moneta et computato pretio settem quartenghorum grani habitorum et receptorum per predictam Florentinam a prefato emptore faciente numero dictorum sex ducatorum integro quorum facit plenam et generalem quietantiam dicta Florentina in forma iuris valida prefato emptore cui dedit licentiam quod dicte possessionis accipiat corporalem possessionem promisit obligavit renunptiavit iuravit dedit etc.

Actum in civitate Balneoregio in contrata Carceris in gripta capituli s.$^{ti}$ Donati de Balneoregio ubi ad presens habitat dicta Florentina etc.

14

Bagnoregio 1 giugno 1546

*Capitoli degli ebrei concessi dal Comune di Bagnoregio a Amadio di Bonaventura di Castro, a Israele di Vitale di Recanati e a Benedetto di Amadio.*

(ACB-LC, anno 1546, cc. 402$^{r}$-404$^{r}$).

In nomine Domini amen infrascripta sunt capitula pacta et conventione inhita facta et formata inter mag.$^{am}$ communitatem Balneoregij ex una et magistrum Amadeum Bonaventure de Castro et His-

draelem Vitali de Rachaneto et Benedictum Amadei sui cognati hebreorum partibus et altera de et super pecunijs mutandis civibus et hominibus et habitatoribus dicte civitatis vigore consilij generalis salva semper superioris auctoritate decreto et confirmatione scripta et publicata per me Gentilem Flammineum notarium publicum imperiali auctoritate scribam et cancellarium dicte mag.ce communitatis tempore nobilium virorum domini Marij de Aggiuntis juris utriusque doctoris de Burgo s.ti Sepulcri honorabilis potestatis et commissarij pro rev.mo et ill.mo domino Ruberto de Pucijs cardinali Sanctor Quatuor summoque penitentiario perpetuo gubernatori dicte civitatis et domini Prosperi de Claravalle Angeli Martini Sanctes Prosperi et Rosati Theme mag.orum dominorum priorum presidentium regimini dicte civitatis una cum egregijs viris domino Petro Jo. de Claravalle ser Jo. Paulo Bradino ser Francisco Alamanno et ser Domenico Cosimi Colasanctis de Balneoregio hominibus electis a dicto consilio ad conficiendum infrascripta capitula pro ut de predictis constat in libro reformationum dicte civitatis manu mei cancellarij sub anno Domini millesimo quingentesimo quatrigesimo sexto indictione quarta tempore domini in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia dignissimi pape tertij die vero prima junij. In quorum omnium fidem supra et infrascriptorum testimoniorum signum meum cum nomine infra apposui consuetum ultra appensionem nostre communitatis sigilli.

Signum me Gentilis notarij et cancillarij predicti.

*In primis* che dicti mastro Amadio phisicho de Bonaventura da Castro Hisdrahele et Benedicto de mastro Amadio suo cognato loro figloli heredi et successori hebrei possino stare et habitare nella citta de Bagnorea a loro electa non obstante alcuno editto lege o statuto in contrario faciente et durante il tempo de presenti capitoli. Vaglino possino et debiano prestare danari a tucti ciptadini et habitanti de dicta citta de Bagnorea fino alla summa de cinquecento scuti de oro et da quello in su ad beneplacito loro per spatio et tempo infrascripto et li dicti hebrei non possino tollere per loro utile se non bayochi dui per ducato de carlini el mese sotto se intenda esser sano tanto nel prestare quanto nel rescotere et da otto grossi in giu possino toglere un quatrino per grosso come de sopra.

*Secundo* che mastro Amadio Hisdrahelle et Benedecto predicti hebrei possino coniuncti et divisi possino prestare alli forestieri secundo ad epsi parera et piglare utile secundo serranno de concordia et li detti forestieri possino voglino portare et exportare li loro pegni senza alcuna solutione de gabella.

*Tertio* che li prenominati hebrei non possino essere astrecti ad prestare ne a rescotere lo di della loro festa ed ad alcuno exercitio per alcuno officiale.

*Quarto* che alli predicti hebrei sia licito et possino prestare sopra ad ogni pegno mobili boni della valdenza del doppio che se prestasse et caso loro adcadesse prestassero sopra ad alcuno pegno che fusse furato non possino essere astrecti alla restitutione de quello che prima alloro fusse restituito et satisfacto el capitale et utile et de questo si dia fede alli loro libri videlicet dicto pegno essere impegnato.

*Quinto* che alli prenominati hebrei in tucti li loro negocij se dia fede alli loro libri bastardelli manuali et jornaletti como in scripti publici. Et similiter quando prestassero alcuna cosa senza pegno non obstante alcuna legge o statuto etiam che per uno testimonio solo si provasse el contrario et questo dar fede senza pegno non se intenda se non da lui julij in giu.

*Sexto* che li prenominati hebrei siano tenuti et obligati ad tener li pegni alloro impegnati de dicti ciptadini et habitanti mesi quindici dal di del prestito et alli forestieri uno anno et passati dicti tempi et li dicti pegni non fussero riscossi siano et restano alli prenominati hebrei per insoluto pagamento de quel tanto devessero ad havere et li primi patroni non ce habino più ad fare niente et perdino ogni actione in quello quale havessero sopra de quelli non bostante alcuna lege et statuto in contrario.

*Septimo* che se alcuno pegno che alloro fussero impegnato se tingnasse o fusse roso da sorci non siano tenuti dicti hebrei ad alcuna emenda o danno.

*Ottavo* che nisuno offitiale de dicta cipta possa astringere li prefati hebrei ad prestare alcuna quantita de denari contra loro volonta per alcuna causa et si a tale fussero gravati la dicta communita sia obligata ad defenderla.

*Nono* che li macellari de dicta citta siano tenuti far carne ad epsi hebrei ad ogni loro requisitione senza alcuna pena non obstante alcuna lege statuto reformatione in contrario facesse. *Non placet.*

*Decimo* che nisuno altro hebreo tanto habitante quanto forestiero possa prestare in dicta cipta o suo destrecto ne aprire banco de prestito alla pena de scuti cento de oro da aplicarsi la meta a dicta communita et per uno quarto allo accusatore et chi ne fara executione et l'altro quarto alli sopranominati hebrei et per ciascuno et ciasche volta che contrafacesse senza expressa licentia de dicti sopranominati hebrei duranti dicti capitoli et dicta communita non possi dar licentia ne fare contra dicti capitoli et dandola sia nulla et niente de meno dicti hebrei caschino i nella dicta pena da aplicarsi como de sopa. Et li sopradicti nominati hebrei possino dare licentia ad suo beneplacito con il decreto della communita al quale interponere subligati.

*Undecimo* che la sua conducta comenzi a di primo de jugno 1546 duratura per anni cinque proximi et davenire et finiti li detti cinque

anni li patroni delli pegni habino tempo uno anno ad rescotere li loro pegni che non fussero persi quo elapso siano de epsi prenominati hebrei come li altri pegni persi dechiaranno che il pegno sia perso passati li quindeci mesi et per lo dicto anno possino godere tutti li presenti capitoli.

*Duodecimo* che se in dicti capitoli fusse alcuna cosa dubia se intenda in lor favore.

*Decimo tertio* che alloro sia lecito andare per la citta senza segno et li forestieri che venissero in casa loro per tre di. *Non placet.*

*Decimo quarto* che si li sopradicti hebrei fraudassero alcuno siano tenuti alla pena del doppio del frodo ad epso defraudato senza altra pena.

*Decimo quinto* che nelle feste de cristiani possino traficare in li loro banchi senza alcuna pena.

*Decimo sexto* che dicti hebrei possino in tempo de guerra et de suspetto cavar pegni fore della citta senza alcuna solutione de gabella et portarli dove ad loro paresse fussero piu securi con licentia de dicta communita laqual sia obligata prestarli le bestie per portare dicti pegni pagando le victure solite. Et similiter ad tempo de peste li sia licito et possino uscire de dicta citta volendo et non volenno la communita predicta possa mettere dicti hebrei in loco dove ad quella paresse fusse piu remoto et de mancho periculo dentro alla dicta citta adcadendo ad alcuno de epsi hebrei fusse apestato. Et che in tempo de suspitione de peste non siano obligati ad prestare videlicet tale suspectione existente in dicta citta.

*Decimo settimo* che li dicti hebrei non possino essere astrecti da alcuno officiale de sancta chiesia per alcuno debito de epsa communita o vero de homini de epsa in persona ne in robe in alcuno loco et quando ad cadessero fussero constrecti epsa communita sia obligata conservalli senza danno spese et interesse.

*Decimo ottavo* che per li prenominati hebrei si intendano soi figloli nepoti ministri factori et loro cognati et quelli possano godere decti capitoli.

*Decimo nono* che quando adcadesse li figloli de dicti hebrei havessero de bisogno de nutrimento et latte possino quello piglare da una cristiana et da essa essere quando non trovassero hebrei in dicta citta.

*Vigesimo* che in tucti loro trafichi et cose ac etiam soccite siano tractati como li loro ciptadini.

*Vigesimo primo* che dicti capitoli da poi li cinque anni siano rati et fermi et duraturi non ce essenno desdecta de una o della altra parte senza alcuna confirmatione altra et decreto.

*Vigesimo secundo* che li dicti hebrei possino eligere una casa dove habino comodita de possere dire li loro offitij et fare li lor cerimonie senza alcuno loro impedimento con tucti li hebrei de dicta citta. Et quella electa non piacendoli la possino permutare a loro beneplacito.

*Vigesimo tertio* che contra dicti hebrei si possa procedere per acusa dello offeso et per inquisitione servata forma statutorum dicte civitatis.

*Vigesimo quarto* che quando venesse in Bagnorea exercito o gente de arme per transito o como se sia la communita non li possa mettere in casa loro soldati immo agiutarli et defendarli juxta posse communitatis.

*Vigesimo quinto* che alcuno non possa allegare haver voluto rescotere il suo pegno che chiaramente non demostri haver depositati tucti li danari tanto del capitale como del utile in mano de terza persona con notitia et scientia delli sopra decti hebrei.

*Vigesimo sexto* che li decti hebrei piglando grano per pegno da alcuno ciptadino o da altre persone habitanti in dicta citta o destrecto de epsa et volendo vendere dicto grano per mantenere el banco siano obligati recercare prima la communita a comperarlo et caso che dicta communita non havesse de bisogno sia tenuta et debiano darli licentia poterlo portare de fora dove ad loro piacera reservata licentia superioris.

*Vigesimo settimo* che dicta communita habia ad sicurare et admantinere sicuro pro posse tanto le persone quanto lo robbe de dicti sopradicti hebrei dalli homini et persone de Bagnorea et da ogni altro in dicta citta li volesse fare alcuno dispiacere.

*Vigesimo ottavo* che sia licito alli prenominati ebrei passato li quindeci di de settembre de ciaschun anno possere vindembiare le loro vigne o de altre che tenessero conductione ad lavorare senza adomandare licentia alla signoria del podesta priori et guardiani de dicta citta. Et simelmente cogler gresta quanto a loro piacera delle loro possessioni como de sopra o da altri essendo dalli patroni concessa.

*Vigesimo nono* che li sopra dicti hebrei siano exempti da ogne personale o reale secundo la forma del statuto de dicta citta de Bagnorea o de altra refomatione che dicta citta havesse o facesse.

*Trigesimo* che se alcuno ciptadino o habitante in dicta citta et destrecto che volessero pagar alcuna quantita de danari sopra li pegni inpegnti a dicti hebrei che siano tenuti a pagare lutile. Et da quello in la restasse de piu dicti hebrei siano tenuti excomputare sopra el capitale.

*Trigesimo primo* che si li pegni per disgratia fusero robati o

smarriti non siano tenuti dicti hebrei pagare si non el doppio de quello fusse inpegnato contando il lutile fusse curso fino ad quel tempo.

*Trigesimo secundo* che se la lor casa et li pegni se abrusasero overo li fcsse robati per guerra o forzatamente o vero li fusse rotta la casa per forza in tempo de morbo o per altro caso dicti hebrei non siano tenuti ad alcuna emenda.

*Trigesimo tertio* che la communita sia tenuta far riguardare il sopranominati hebrei et sui figloli et altri como de sopra che non li sia facta alcuna violentia ne in decti ne imparole ne alle case loro sotto pena de uno scuto per ciasche volta et persona che cascasse in decti casi et che el patre sia tenuto per lo figlo el patrone per el garzone.

*Trigesimo quarto* che non siano tenuti ne astrecti per alcuno officiale andare alle prediche.

*Trigesimo quinto* che tucti et singoli capitoli tanto la prefata communita quanto li sopra ti hebrei siano obligati et tenuti observare in ogne meglor modo si po et deve.

Locus sigilli communitatis
Confirmamus et supra reverendus cardinalis
Sanctor Quatuor de Pucijs gubernator
Locus sigilli reverendissimi

15

Bagnoregio 12 novembre 1546

*Concessione di terreno, per uso cimitero.*

(ACB-LC, anno 1546, cc. 415$^{v}$-416$^{r}$).

. . . . .

Tertio proponito qualiter magister Amadeus hebreus medicus nostre communitatis tam nomine suo quam aliorum hebreorum descriptorum in Capitulis eorum conducte feneri existenti in civitate Balneoregij ad fenerandum requirit et interpellat prefatam communitatem et consilium ut ex benignitate velint concedere locum sepelliendi dictos hebreos et familias in eventum morituros et si placet suptus vineam Nicole Petri Pauli positam juxta pratum Sancti Francisci subtam cerasum offeres solvere dictum locum attento quod jam diu alios hebreos sepelliebantur et sepulti fuerunt.

. . . . .

Item super secunda proposita dictus dominus Prosper dixit et consuluit quod concedatum dicto Amadeo medico et socijs locum pro

ut per ipsum petitum fuit et quod consignetum (*sic!*) per Venturam Simonis et Nicolam Petri Pauli et quod quod per prefatum consignatum et ordinatum fuerit habeatque pro rato facto et grato ac si fuisset ordinatum et factum per presentem consilium quibus auctoritatem concessit omni modo meliori etc.

De mandato dominorum priorum etc. et datis et recollectis fabis fuit obtentum nemine discrepante.

16

Bagnoregio 28 febbraio 1548

*Maestro Amadio di Bonaventura assegna 80 scudi de juliis come dote alla figlia Laura che va sposa a Josef di Moise di Trevi. Parte della somma è costituita da una casa che egli possiede a Acquapendente.*

(ACB-An: notaio Leonardo Vittori, Prot. 75, cc. 48$^{v}$-50$^{v}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini 1548 . . . Pauli . . . pape tertij die vero 28 februarij . . . In mei notarij solemniter constitutus excellens magister Amadeus medicus ebreus omni meliori modo et promisit et convenit se taliter facturum pro domina Laura filia legitima et naturali dicti magistri Amadei consentire in providum virum Joseph de Mosie de Trevio presentem et e converso dictus Joseph promisit illam dominam Lauram in sponsam et mulierem acconsentire et illam accipere et matrimonium consumare. Et dictus magister Amadeus ut pater promisit et convenit dare pro dote et dotis nomine scutos octuaginta de juliis de quibus ad presens dictus magister Amadeus consignavit et dedit quandam eius domum liberam vacuam et expeditam positam in terra Acquependij juxta bona Cuciani Mecucini et viam communis de Acquapendio et bona terreni Marchi de Tode et bona Honorate ebree et alios fines, quam domum consignavit dedit atque transtulit pro scutis quinquaginta similibus et si plus valeret dictus magister Amadeus donavit et e converso si minus est pro qunquaginta accepit quam domum dedit liberam et in eventum voluit de connessione teneri ad habendum tenendum de qua possessionem corporalem et actualem concessit omni modo et residuum usque ad summam predictam octuaginta scutorum dictus magister Amadeus consignavit supra bona dicte domine Laure eius filie que nunc apud se habet et retinet que accipiet tempore consumptione matrimonij de quibus quinquaginta receptis in domo ut supra fecit dictus Joseph quietationem et liberationem et promisit non petere nec peti facere pro se alium seu alios ullo usque tempore et vocavit se solutum et satisfactum de dicta summa quinquaginta scutorum et de residuo promisit quam primum receperit finem facere et

quietare. Et cum sit quod Benedictus filius magistri Amadei et frater dicte domine Laure nupte habeat et teneat in depositum et nomine depositi scutos sexaginta de juliis que erant et pertinebant ad Nellum et Angelum filios dicte d.ne Laure et Salamonis eius primi viri prout rogatum estitit ser Julius Fulgineus habitator civitatis Urbis Veteris et Moises de Sabato de Nola habitator eiusdem civitatis in solidum obligatum pro dicta summa prout asserverunt ad quod hinc est quod volens dictam summam consignare tradere et dare omni meliori modo in presentia consensu verbo dicti m.i Amadei eius patris promisit et convenit in festa sancti Britij proxime ventura dare tradere et numerare effectualiter in contanti et in numerata pecunia scutorum similium sexaginta de juliis sine aliqua exceptione obligans se in forma Camere ampliori cum omnibus clausulis necessariis et oportunis cum susceptione censurarum et mandatum executivum renuntians omnino quemcumvis et muratoriis omnibus et quibuscumque cum hac conditione apposita et intellecta ac stipulatione . . . quod dictus Joseph in eadem forma se obligat quietare liberare et absolvere dictos Benedictum et Moisem a dicta obligatione et in eorum locum ingredi et honus eorum obligationis in se et supra se suscipere. Pro quibus omnibus alter alteri obligaverunt se se et eorum bona ut supra presentia et futura in ampliori forma Camere ut supra promiserunt ea actendere et observare sub pena dupli que pena totiens incursa censeatur quotiens in premissis seu aliquo premissorum per eos vel aliquem eorum contrafactum et notum fuerit renuntiantes omnibus exceptionibus iurantes more hebreorum rogantes me notarium etc.

17

Bagnoregio 23-25 giugno 1548

*Testimonianza di Lazzaro di Moise in una causa tra cristiani.*
(AVC-Ac, vol. II (1548-1552), cc. 17v-18r).

Die sabbati 23 junij 1548.

Lazarus Moisis hebreus testis citatus relatus juravit super volumen biblie more hebreorum dicere veritatem de et super dicta inquisitione contentis in ea.

Die lune 25 junij 1548.

Lazarus Moysis hebreus testis inductus pro parte Curie citatus relatus iuratus amonitus de veritate dicenda de et super predicta inquisitione et contentis in ea qui medio juramento sacro sanctis biblie tactis scripturis dixit hoc tamen scire vulgaritate loquendo che trovan-

dosi dicto Lazaro con Moyse garzone de Samuele da Montefiascone per comparare certe vascelle da mastro Gostantino in una grotta de dicto mastro Gonstantino et havendole gia comparate finche contava li denari a dicto mastro Gostantino per pagare dicte vascelle venne illi Martino figliolo de Palerma e alla prima arrivata stando su la porta de dicta grotta dixe a Gostantino, che e quello che haj dicto a mia matre e in un tempo stando esso Martino con la cappa ammantata caccio mano a uno pugniale che haveva allato e ando alla volta de dicto mastro Gostantino alhora mastro Gostantino per sua difesa presa una virga de ferro da battere la creta e feri dicto Martino di una ferita in su la testa appresso alla orechia.

Interrogtus omnia predicta testificatus fuit amore odio prece vel premio dixit non sed tamen pro veritate.

Interrogatus de loco dixit ut supra; de tempore dixit de mense martij proxime preteriti; de testibus dixit de se teste et de dicto Moyse et de Palerma patre dicti Martini.

Interrogatus in causa scientia dixit quia predicta vidit interfuit et presens fuit.

18

Bagnoregio 25 giugno 1549

*Società tra Benedetto di maestro Amadio di Bagnoregio e maestro Angelo di Bonaiuto di Montefiascone.*

(ACB-An: notaio Domenico Colesanti, Prot. 71, cc. 128$^{v}$129$^{r}$).

In Dei nomine amen. Verum esse dicitur prout per assertiones infrascriptorum contraentium quod Benedictus hebreus magistri Amadei ad presens continuus habitator civitatis Balneoregij promiserit et convenerit magistro Angelo hebreo Bonaiuti continuo habitatori civitatis Montis Falisci presenti pro se et suis stipulantibus quod dictus Amadeus eius pater et domina Dionora eius legitima uxor cum presentia Pellegrini sui patris raticaret et emologaret societatem et contractum intra ipsos Benedictum et magistrum Angelum prout constat per publicum instrumentum manu ser Calessi Justi de Monte Falisco. Hinc est quod prefati Amadeus et Dionora predicta cum presentia eiusdem Pellegrini sui patris et Benedicti sui mariti eidem Dionore verbum licentiam et consensum prestantium et concedentium sponte omni modo meliori ratificavit approbavit et emologavit et pro ratificatis approbatis et emologatis habere voluerunt omnia gesta et facta per dictum Benedictum promissa in dicto instrumento rogato dicto ser Calisso et promiserunt dicte societati nullo usque tempore contravenire sub ipoteca et obliga-

tione sui ac suorum bonorum iurantis more hebraico renuntiantis rogantis.

Actum in civitate Balneoregij contrada Rote in domo Laurentii Francisci in qua habitat dictus Benedictus etc.

Eodem instanti die loco et testibus prefatus magister Angelus pro se dedit solvit et in pronta et numerata pecunia in tanto auro boni et justi ponderis predicto Benedicto presenti et ad se traenti et tanto reconfitenti in presentia dicti magistri Amarei eius patris et domine Dionore eius uxoris scutos centum de auro in auro pro exercitio dicte consocietatis ut supra. Quod scutos 100 prefatus Benedictus fuit confessus habuisse et recepisse a dicto magistro Angelo et de illis promisit rendere bonum computum sub ypoteca et obligatione ut supra.

## 19

Bagnoregio 10 gennaio 1550

*Testamento del medico maestro Amadio di Bonaventura di Castro.*
(ACB-An: notaio Leonardo Vittori, Prot. 75, cc. 118$^{r}$-119$^{r}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini 1550 ... vacante summo pontefice die vero decima mense januarij. Cum nil certius morte et nil incertius hora mortis et unusquisque sapiens debet ante eius obitum providere nec post eius mortem aliquid scandalum valeat exoriri hinc est quod magister Amadeus Bonaventure de civitate Castrorum phisicus sanus dei gratia corpore mente et intellectu volens de bonis suis providere et disponere suum ultimum testamentum quod de iure civili dicitur sine simplicibus in hunc consequitur modum fecit et facere procuravit omni meliori modo. Et in primis quia anima est nobilior corpore et semper a nobilioribus incoandum ideo illam omnipotenti Deo reliquit et commendavit celesti curie paradisi.

Item reliquit reverendo domino episcopo solidos quinque pro eius canonica portione et quod plus non possit petere de bonis suis.

Item dixit et exposuit qualiter de domina Gratiosa eiuscundam prima uxor ... pro dote et nomine dotis fuit promissum scuti centum ad julios decem pro quolibet de quibus confessus fuit habuisse et recepisse scutos similes quinquaginta et non ultra et residuum debet habere ab eius affinis et aduc est creditor.

Item confessus fuit habuisse et recepisse a domina Stella messer Cesarei de Sarteano eius uxor ad presens scutos sexaginta otto de juliis ut supra et hoc pro parte sue dotis et residuum quod dixit esse usque ad summam centum quinquaginta dixit sibi debere prout costare dixit rogato ser Benedicto de Sarteano quod residumm fuit sibi consi-

gnatum in quodam campo prout in instrumento rogato de Francisco Bischi de dicto loco ad quod.

Item dixit qualiter Benedictus eius filius legitimus et naturalis discessit de domo dicti testatoris sine eo et absque aliquo quod auferret de domo sua nihil tam de bonis stabilibus quam mobilibus.

In omnibus autem suis bonis mobilibus et imobilibus et iuribus et actionibus suos heredes universales instituit et esse voluit Benedictum predictum et Zaccariam et Angelum filium Elie sui filii legitimi et naturalis. Et hoc dixit esse suum ultimum testamentum et ultimam voluntatem quod valere voluit jure testamenti et si non jure testamenti jure codicilli vel alterius cuiuscumque ultime voluntatis . . . cassans invitans et annullans omne aliud testamentum.

Actum in domo mei notarij. . . .

. . . . .

20

Bagnoregio 26 maggio 1551

*Capitoli di Pellegrino per esercitare nella città di Bagnoregio l'arte della lana.*

(ACB-LC, anno 1551, cc. 264$^{r}$ e 264$^{v}$-265$^{r}$).

Die 26 maij 1551.

(c. 264$^{r}$) Congregato Consilio quinquaginta virorum in refectorio Sancti Francisci . . .

Item proposuerunt quandem supplicationem porrectam per Peregrinum hebreum si placet.

. . . . .

(c. 264$^{v}$) Super supplicatione Peregrini hebrei dixit quod concedantur exemptiones per eum petite preter domum dummodo caveat de exercendo artem barrettarum per annos decem. Tenor supplicationis est videlicet:

Volendo mastro Pellegrino et sui figlioli hebrei venire a lavorare dell'arte della lana qui in Bagniorea per questo domanda alla comunita e a voi magnifico signor commissario essere recogniosciuto delli infrascripti indulti licentie et exemptione come nelli sopto scripti capitoli domanda videlicet:

Imprimis che la magnifica comunita di Bagniorea lo facci exempte da ogni gravezza impositioni subsidij taglioni terzarie imposte et da imponerse tanto ordinarie come extrahordinarie.

Item che se il dicto mastro Pellegrino et sui figlioli desse robbe alcune a credito che giunto il suo tempo da pagarsi si le face ragione summaria.

Item che il dicto mastro Pellegrino o chi per lui fusse possa extrahere et rimettere in dicta cipta di Bagniorea ogni sorte di robbe che lui usasse in sui trafichi senza pagar gabella nissuna.

Item che possi comperare olio quella quantita che li bisogniasse poco o assai come meglio li mettera senza licentia del gabelliere o vero del pizzicarolo o qualuncha altro che in tal cosa obsta li potesse del che non sia tenuto a pena alcuna.

Item che da tucti soi debitori possi quando essi li volessero dare per il loro debito grano o vino pigliarlo senza che li sia vetato dalla comunita o dal signor commissario o qual se sia altro et ancora olio.

Item il dicto mastro Pellegrino promette di lavorare del arte della lana diece anni proximi da venire piacendo a Dio et caso che il dicto mastro Pellegrino non lavorasse il dicto mestiero se obliga pagare ogni cosa come li altri homini a dicta cipta.

Placuit magistris dominis commissario et Prioribus poni facere ad partitum omnia supradicta capitula et dato et recollecto partito fuit obtentum per 44 del si neminem in contrarium discrepante.

## 21

Bagnoregio 27-30 agosto 1553

*Avendo Benedetto e Israele rifiutato di concedere un mutuo gratuito di 200 scudi d'oro al Comune di Bagnoregio, il Consiglio della città decide di rivolgersi a Isach fq. Benigno di Turano, che proveniente da Orvieto si vuole stabilire a Bagnoregio. Isach concede il mutuo e ottiene la Condotta per 5 anni con nuovi Capitoli.*

(ACB-LC, anno 1553, cc. 337$^{v}$-346$^{r}$).

Die 27 augusti 1553.

(cc. 337$^{v}$-338$^{r}$) Congregatio et cohadunato Consilio 50 virorum in domo Conventus Sancti Francisci ubi similia congregari et cohadunari solent cum presentia et consensu ser Vincentij vicarij magnifici domini commissarij et ab eo substituti et cum presentia magnificorum dominorum Priorum videlicet Hieronimi Jo. Angeli Ferrantis Sborchie Andree Orlandi et Venture Felitiani in grande consilio fuerunt facta infrascritta preposita:

Primo cum sit quod comunitas sit a variis et diversis debitis oppressa et quod pluries fuerunt eletti homines ad providendum de pecuniis debitis domino Vincentio Palatio occasione grani ab eo empti ac etiam ad providendum pro residuo subsidij triennalis et adhuc nullam fuerit factam provisionem ideo eligantur novi homines ad providendum ut supra quomodocumque et qualitercumque potuerint et eis magis

videbitur expendiens pro comunitate attento maxime quod cives nostri sunt in carceribus Urbis Veteris detentis eadem causa et modum ad presens comunitas non habeat dictos eius cives a dictis carceribus liberare.

2° Preponitur quod nonnulli cives nostri emendum proventus comunitatis et adhuc non solverint neque solvere curant provideatur.

3° Preponitur quod Benedictus hebreus et Isdraelles adimplerunt capitula et eorum condutta et quamplurimim cives de ipsis querelantur et maxime quod obligati existunt super pignus valoris decem scutorum mutuare scutos quinque et mutuare nolunt saltim scutum unum vel duos. Ideo eligantur homines ad revidendum pignora ad effettum quod cives nostri indebite minime sint gravati.

4° Preponitur quod Isac Benigni hebrei est discessurus ex civitate Urbis Veteris et ad presens sit intus civitatem Balneoregij qui requiratur ipse si vobis placet an velit permanere in ista civitate et mutuare comunitati scutos trigenti pro solvendo debita comunitatis videlicet mutuare gratis sine premio pro toto tempore sue condutte.

. . . . .

Die 30 augusti 1553.

(cc. 338$^{v}$-346$^{r}$) Congregato et cohadunato Consilio duodecim virorum in cancellaria contrata Rote cum presentia consensu et authoritate magnifici domini commissarij et magnificorum dominorum Priorum in quo fuit facta infrascritta preposita videlicet. Ser Lucianus Colesantis egregius consultor surgens dixit et consuluit super suprascriptis omnibus prepositis et ad providendum super omnibus predictis videlicet licentiare Benedictum et Isdraellem hebreos et ad conducendum acceptandum et capitulandum cum supradicto Isac eligit infrascrittos homines qui habeant omnimodam autoritatem ut esset totum presens Consilium tam in licentiandum dictum Isdraellem et Benedictum quam in conducendum et capitulandum cum dicto Isac et ab eo mutuo accipere pecunias sine premio per totum tempus sue condutte et donec eius capitula durabunt que capitula dicti homines eletti confici debeant tam pro particularibus quam pro comunitate prout melius potuerint cum minus solutione interesse quod non fecit Isdrael et Benedictus una cum dominis Prioribus et illud quod per dictos Priores et homines factum erit sit ratum gratum et firmum quemadmodum esset factum per totum presens Consilium et eandem authoritatem habeant in revidendum pignora que dicti habent in pignis aut vendiderint si dicti Isdrael et Benedictus mutuaverint iusta formam eorundem capitulorum et culpabiles inventi puniantur et condemnentur ad restitutionem domino pignoris illud plus. Qui homines sunt infrascritti videlicet pro contrata Civite ser Franciscus Alemannus et Antonius ser Eusebij et pro contrata Rote Petrus Petri Philippi et Cathalanus Pastorellus et ita dixit et consuluit.

Dominus Petrus Jo. Clarevallis egregius consultor surgens dixit et

consuluit et causa liberandi nostros cives a scomunicationis maleditione et a debitis que sunt solvendum et ad honorem nostre comunitatis quod magnifici domini Priores honesto modo ut eis videbitur se certiorari debeant ab Isac hebreo et quod omnino ipse promittat mutuare comunitati scutos trigentos per annos quinque absque aliquo premio et similiter promittat observare verbum faciendi utile comunitati saltim quarter partis interesse quod non fecerunt Isdrael et Benedictus et super id mittatur conducatur et capitulatur per supranominatos homines et quondam numquam Isdrael et Benedictus prefati de jure dolere possint nostre comunitatis requirantur de duobus tertiis supranominatarum pecuniarum et volentes ipsi dictas pecunias mutuare aliud banchum non aperiatur et quando id facere non possint conducatur dictus Isac et hoc sit absque preiudicio comunis cum hoc quod debitores tam grani quam proventus cogantur ad satisfaciendum et in ventum quod non esset concordia inter dictos homines et Isac cohadunetur Consilium duodecim virorum et illud quod per dictum Consilium deliberatum erit mittatur ad effettum et ratum et firmum sit quemadmodum esset factum per totum presens Consilium.

Franciscus Mariotti egregius consultor surgens confirmavit in omnibus et per omnia consulta domini Petri Jo. hoc tamen adito quod grani a debitoribus exigendi applicentur fabrice civitatis Balneoregij tam pro contrata Rote quam pro contrata Civite.

Placuit magnifico domino vice commissario et prioribus poni facere ad partitum consultum domini Petri Jo. in omnibus et per omnia.

Dato et recolletto partito fuit obtentum per ciceros albos triginta novem non obstantibus settem in contrarium repertis.

Die supradicto.

Fuerunt prefati Isdrael et Benedictus per magnificos dominos Priores requisiti in Palatio contrata Rote an velint mutuare comunitati scutos ducentos per annos quinque gratis et amore absque aliquo premio. Qui Isdrael et Benedictus dixerunt non habere talem comoditatem mutuandi dictos ducentos scutos et concesserunt licentiam magnificis dominis Prioribus conducendi alium hebreum ad effettum quod comunitas sit a tot debitis elevata referendum gratias comunitati presentibus Francisco Blaxij et Petro Paulo Pilosi testibus.

Cum sit quod in Consilio 50 viroum obtentum fuerit quod petatur Isac quod velit mutuare comunitati scutos trigentos pro toto tempore sue condutte et quod faciat quartum minus particularibus de interessis quod non fecerunt Isdrael et Benedictus de quibus omnibus requisitus fuit et respondit ad talem summam ascendere non posse mutuandi scutos 300 nec minus facere quartum minus interesse quod fecerunt prefati Isdrael et Benedictus sed libenter mutuabit dicta comunitati scutos ducentos auri in auro gratis absque aliquo premio toto tempore sue condutte et prout sibi capitulatum fuerit et particularibus mutuabit ad

rationem scutorum triginta pro quolibet centinario provideatur quod egendum sit.

Ser Lucianus egregius consultor surgens dixit et consuluit quod stante necessitate comunitatis quod accettetur dictus Isac cum hac tamen conditione quod ipse mutuet eidem comunitati dictos scutos ducentos auri de auro pro toto tempore sue condutte absque aliquo premio et quod particularibus mutuare debeat ad rationem scutorum triginta pro centinario et ad conficiendum capitula cum dicto Isac elegit infrascrittos homines una cum magnifico domino commissario et Prioribus videlicet pro contrata Rote dominum Petrum Johannem Claravallem et pro contrata Civite Franciscum Antonij Lazzari qui habeant omnimodam authoritatem capitulandi cum supradicto Isac prout eis magis videbitur et placebit et quod magis erit expetiens pro comunitate et particularibus et quod per supradictos factum erit sit ratum et firmum quemadmodum factum esset per totum presens consilium riservata semper in omnibus et per omnia voluntate reverendissimi et illustrissimi domini nostri superioris.

Placuit magnifico domino commissario et prioribus poni facere ad partitum consultum ser Luciani in omnibus et per omnia.

Dato et recolletto partito fuit obtentum per ciceros albos quatuordecim non obstantibus quinque in contrarium.

Dicto die.

Congregati et cohadunati in unum magnifici domini priores videlicet Hieronimus Jo. Angeli Ferrantes Sborchia et socij priores julij et augusti in cancellaria contrate Rote cum presentia consensu et autoritate magnifici domini Petri Gentilis de Avedutis de Clanciano commissarij et cum presentia domini Petri Jo. de Claravalle et Francisci Antonij Lazzari homines per consilium eletti ad conficiendum capitula cum Isac hebreo. Qui omnes supranominati in unum fecerunt ordinaverunt et capitulaverunt prout infra videlicet.

In Dei nomine amen. Infrascritta sunt capitula conventiones et patta inita fatta et conventa inter magnificam communitatem civitatis Balneoregij et pro ea inter venerabilem virum Hyeronimum Johannis Angeli, Ferrantem Sborchiam, Venturam Feliciani et Andream Orlandi ad presens magnificos dominos priores dicte civitatis nec non dominum Petrum Johannem Clarevallis et Francescum Antonij Lazzari authoritatem habentes a consilio Duodecim virorum eiusdem civitatis Balneoregij ac cum presentia autoritate et decreto magnifici ac eximij utriusque doctoris domini Petri Gentilis de Avedutis de Clanciano dignissimi commissarij reverendissimi cardinalis Poli de Inghilterra eiusdem civitatis gubernatoris perpetui ex una et Isac quondam Benigni de Torano hebreum habitatorem civitatis Urbis Veteris partibus ex altera de et super pecuniis mutuandis civibus hominibus et habitatoribus eiusdem civitatis et eius distrittus ex ordine et decreto publico eiusdem civitatis ac cum

presentia consensu et spontanea voluntate supradicti Ishac reservata tamen superioris autoritate et confirmatione super predictis rogata scritta et publicata per me Franciscum Herculis civem balneoregiensem publicum apostolica et imperiali autoritatibus notarium nec non scribam et cancellarium dicte civitatis sub anno Domini milleximo quingenteximo quinquagesimo tertio indittione undecima tempore pontificatus santissimi in Christo patris et Domini nostri domini Julij divina providentia dignissimi pape tertij die vero 30 mensis augusti eiusdem anni 1553. In quorum omnium et singulorum supra et infra scriptorum signum nomenque meum in fine dictorum capitulorum apposui consuetum una cum impressione sigilli eiusdem comunitatis.

*In prima* che dicto Isac hebreo sui figlioli heredi nepoti possino stare et habitare in la magnifica cipta de Bagnorea durante il tempo et termino della sua condutta de anni cinque proximi da venire hogi da incominciarsi et come sequita da finirsi et possino et li sia licito prestare denari a tutti cittadini et altre persone habitante in dicta citta et suo distretto, per spatio et tempo predicto et non possino in modo alcuno tollere direttamente o indirettamente ne sotto alcun quesito colore per loro utile et merito et interesse sinon baiochi dui et mezo per ciascuno scudo a julij dece per scudo il mese et che il mese rotto tutto se intenda per sano cioe pagando per il mese che inpegna et per quello che riscote.

*Secundo* che dicto Isac et hebrei sopradicti coniunti et divisi possino prestare alli forestieri a loro beneplacito sopra pegni et istrumenti et pigliare per loro utile secundo seranno da cordo et da dicti forestieri possino et li sia licito portare et asportare li loro pegni fuor della citta de Bagnorea et suo teritorio liberamente senza alcun pagamento di gabella da questo anno in la ne domandare licentia alcuna alli gabellieri ne sopra di essi pegni si possa fare sequestro per qual si voglia persona ne chi venisse ad impegnare possi essere astretto ne ritenuto per ripresaglia alcuna.

*Tertio* che li prenominati hebrei non possino essere astretti a imprestare il giorno della lor festa per alcuno officiale.

*Quarto* che alli predicti hebrei sia licito et possino prestare sopra ogni pegno mobile o stabile excetto calice croce et cose sacre et caso accadesse loro prestassino sopra alcun pegno fusse furato non possino essere astretti alla restitutione di quello che prima a loro non sia restituito et satisfatto il capitale et lutile et de questo se die fede alli loro libri videlicet dicto pegno essere impegnato.

*Quinto* che li prenominati hebrei tanto nella facenda predicta di lor banco quanto in ognaltra faccenda et mercantia se dia fede alli loro libbri (sic!) bastardelli manuali giornaletti et scritture private come istrumenti publici et similmente quando prestassero alcuna cosa senza

pegno non obstante alcuna legge editto che in contrario facesse etiam che per un testimonio si provasse il contrario.

*Sexto* che li prenominati hebrei siano tenuti et obligati a tenere li pegni a loro impegnati de dicti cittadini et habitatori nella citta et teritorio de Bagnorea mesi diciotto dal di del prestito et alli forestieri uno anno et passato dicto tempo et li dicti pegni non fusseno rescossi si debbiano vendere publicamente a suono de tromba con presentia de dui cittadini et sopra stanti da elegersi et deputarsi dalli magnifici signori Priori che per li tempi seranno et quel piu si vendesse oltra la sorte principale merito et spese curse sia del patrone del pegno da restituirglisi a posta sua et non trovandosi a vendere per interesse suo allora in quel caso gli si concedono in soluto et pagamento per quel tanto dovessino havere et li primi patroni non ci habbino a fare piu niente et perdino ogni attione quale havessino su di quelli non obstante alcuna legge o statuto in contrario faciente.

7° capitolo: obmissum de comuni concordia.

*Ottavo* che se alcun pegno che a loro fusse impegnato si tegnasse o fusse roso da sorci non siano tenuti dicti hebrei ad alcuna emenda o danno ma debbiano tenerli in stantie accio comode facendoli scurlare rivedere et stazzonare almeno una volta il mese.

*Nono* che li prefati hebrei non siano obligati prestare sopra istrumenti ne a cittadini ne a habitatori in la citta et teritorio de Bagnorea et a questo non possino essere astretti.

*Decimo* che li macellari de dicta cipta siano tenuti a fare carne ad essi hebrei ad ogni loro requisitione senza alcuna pena non obstante alcuna legge editto statuto reformanza in contrario facesse.

*Undecimo* che nissuno altro hebreo tanto habitante quanto forestiero possa prestare in la citta predicta suo teritorio et distretto ne aprire banco di prestito ne anco dare denari ad interesso sopra scripture ne tenere pegni de cittadini contadini o forestieri in casa loro ne meno rescotere denari da alcuna persona dati ad interesse fuor di essa citta sotto pena de scudi ducento de oro in oro da applicarse per la mita alla prefata comunita et un quarto allo accusatore et executore respettivamente et laltro quarto al prefato Isac hebreo per ciascuno et ciascuna volta contrafacesse senza expressa licentia di esso Isac durante li presenti capitoli et dandola sia nulla et niente de meno dicto hebreo caschi nella medesima pena da applicarsi come de sopra con declaratione che esso Isac et suoi compagni et agenti non possino ne li sia licito cedere luoco suo o pigliar compagno senza licentia et decreto della comunita de Bagnorea et che esso ne chi subcedesse in locu suo etiam con licentia come de supra non possi ne li sia licito tenerci a tale exercitio Iosephe Nemias hebreo durante dicto tempo ma in tutto et per tutto se intenda excluso sotto la detta pena da aplicarsi ut supra et casu quod che

Isdraelle et Benedicto hebrei movessino lite al supra dicto Isac per aprire dicto banco in la citta predicta che la comunita sia obligata a tutte sue spese difenderlo et defensarlo.

*Duodecimo* che la sua condutta cominci a di 20 de settembre del presente anno 1553 et duratura per anni cinque proximi da venire et finiti li dicti cinque anni li patroni delli pegni che non fusseno persi habbino tempo uno anno a rescoterli il qual passato se habbino da vendere si come e detto de sopra dechiarando chel pegno sia perso passati li diciotto mesi et per lo dicto anno possino godere tutti li presenti capitoli ma non prestare.

*Decimo tertio* che si in dicti capitoli fusse alcuna cosa dubbia et a pieno non dechiarata se habbi da stare alla despositione della ragione.

*Decimo quarto* che a loro sia licito andare per la citta prefata senza segno et similmente forestieri che venissero in casa loro.

*Decimo quinto* che si li predicti hebbrei (sic!) fraudassino alcuno siano tenuti alla pena del doppio del frodo ad esso defraudato senza altra pena.

*Decimo sexto* che dicti hebrei a tempo de peste che Dio la cessi li sia licito et possino uscire de dicta citta volendo o non volendo, la comunita predicta possi mettere dicti hebrei in locu dove li paresse piu remoto et de manco periculo dentro la dicta citta et quando accadesse che alcuno di essi hebrei si apestasse non sia obligato dicto Isac et hebrei a prestare cioe tale suspettione existente in dicta citta et in nissun modo li sia licito cavare pegni di dicta citta durante il tempo concesso a riscoterli.

*Decimo settimo* dicti hebrei non possino essere astretti da alcuno offitiale de santa chiesia per alcun debito di essa comunita o vero homini di essa in persona ne in robbe in alcun modo et quando accadesse fusseno astretti essa comunita sia obligata conservarli senza danno spesa et interesse.

*Decimo ottavo* che li prenominati hebrei se intendano sui figlioli nepoti ministri fattori et sui cugnati dummodo stiano ad un pane et un vino li quali ancora possino godere tutti li presenti capitoli.

*Decimo nono* che in tutti li loro trafichi et cose et soccite siano trattati come li nostri cittadini.

*Vigesimo* che li presenti capitoli doppo li cinque anni siano rati et fermi et duraturi non ci essendo disdetta o del luna o del laltra parte senza alcuna altra confirmatione et decreto dumodo che per un mese nanti il fine de dicti cinque anni ne dia notitia de dicto capitolo alli magnifici signori Priori che per li tempi seranno.

*Vigesimo primo* che li dicti hebrei possino elegere una casa dove habbino da dire loro offitio et fare loro cerimonie senza alcuno loro

impedimento con tutti li hebrei di dicta citta et forestieri et quella eletta non piacendo la possino permutare a loro beneplacito.

*Vigesimo secundo* che contra li dicti hebrei non si possa procedere sinon per accusa dello offeso et non per inquisitione ne ex officio in alcun maleficio per alcuno offitiale et procedendosi ipso iure et facto sia nullo et de nissun momento non obstante lege o statuto in contrario.

*Vigesimo tertio* che quando venisse in la citta de Bagnorea exercito o gente de arme per transito o come se sia la comunita non li possi mettere in casa soldati immo agiutarli et defenderli.

*Vigesimo quarto* che nissuno possi allegare havere voluto rescotere il suo pegno che chiaramente non demostri havere depositati tutti li denari tanto del capitale come del utile in mano di terza persona con notitia et scientia de dicto Isac o suoi agenti la qual persona sia il cancelliere della comunita o altro notario della citta.

*Vigesimo quinto* li prefati hebrei possino et vagliano prestare grano et orzo con quel vantagio che saranno da cordo con quelle persone lo pigliaranno et similmente prestare denari a grano et orzo et a qualunque altra si vogli cosa in nanti al tempo con licentia impero del superiore et chel debitore sia obligato darglielo secundo seranno insieme da cordo ad ogni tempo per il prezo convenuto non obstante alcuna bolla legge editto o vero statuto in contrario dummodo non possino dicto grano et orzo cavarlo fuora del teritorio per se o per altri sotto pena della perdita di dicte robbe et animali li conducessino.

*Vigesimo sexto* che dicta comunita habbia a securare et mantenere sicuro pro posse tantum le persone quantum le robbe de dicto Isac et hebrei dalli homini et persone de dicta citta de Bagnorea et da ognaltro in dicta citta li volesse fare alcun dispiacere et cussi lo assicura per il presente capitolo.

*Vigesimo settimo* chel prefato Isac et hebrei et ciascheduno di loro famiglia in cogliere et portare uve et agresse con capagno o some o nel vendembiare in le loro posessione o daltri havendo dalli patroni di essa licentia siano trattati come li altri cittadini.

*Vigesimo ottavo* che dando qual si voglia sorte di robbe essendo dacordo con chi la piglia de pagare lutile o vero interesse con quel patto etiam che sia fatto per scrittura privata vaglia et tenga come si fusse publico istrumento.

*Vigesimo nono* che prestando pegni a qual si voglia persona etiam al patrone proprio che a loro hebrei fusse stato impegnato et similmente altre robbe di loro hebrei et famiglia non restituendoli li magnifici signori Priori per li tempi seranno siano tenuti et obligati in fatto farli assegnare realmente et personalmente ad elettione delli prefati hebrei alla restitutione de dicte robbe senza contraditione.

*Trigesimo* dicto Isac suoi figlioli nepoti cugnati fattori ministri pur che siano ad un pane et un vino siano liberi immuni et exenti per tutte quelle cose concernano luso de sua famiglia et robbe mobile de casa et famiglia sua del resto paghi come li altri cittadini etiam per le impositione triennale habendo beni stabili et portando pegni a vendere fora non habbi da pagare gabella.

*Trigesimo primo* che lanni mesi et tempo lhabbino da pigliare a modo cristiano.

*Trigesimo secundo* che siano obligati dare polize a chi le volesse in lettera italiana vulgare della qualita de pegni se impegnassino et qualita del denaro et giorni mesi et anno se impegnasse.

*Trigesimo tertio* che tutti et singuli suprascripti capitoli tanto la prefata comunita quanto dicto Isac et hebrei siano tenuti et obligati observare in ogni miglior modo si puo et deve.

*Trigesimo quarto*: obmissum de comuni partium voluntate.

*Trigesimo quinto* che dicto Isac sui figlioli et agenti non possino essere astretti ad imprestare sinon alla summa de scudi cinquecento in tutto et da quella summa in su sia in loro volunta et beneplacito.

*Item* che non siano obligati dicti hebrei fare bandire li pegni de forestieri in le vendite da farsi.

*Item* che dicto Isac suoi figlioli et agenti in evento che un pegno si perdisse per mala sorte non siano obligati restituire sinon il doppio de quello havesse imprestato et che non possano domandare cosa alcuna per il tempo decurso.

*Item* che nissuno offitiale de dicta citta possi astregnare li prefati hebrei a prestare alcuna quantita de denari contra loro volunta per alcuna causa in servitio suo et si a tal fusseno gravati la comunita de Bagnorea sia obligata defenderli et dicti hebrei non possino ne debbiano prestare supra pegni che li fusseno portati da dicti offitiali dela dicta citta de Bagnorea.

*Item* che dicto Isac non debbia imprestare ne lui ne suoi ministri et agenti sopra alcuna generatione de arme offensibile sotto pena de cento scuti da aplicarsi per la mita alla camera del comune de Bagnorea un terzo allo accusatore et laltro ad chi ne facesse executione.

*Item* chel signor commissario et signori Priori siano obligati la settimana santa fare bandire che nissuno ardischi ne al sopradicto Isac ne ad altri de sua famiglia fare mancamente nissuno et non possino essere astretti ad andare alle prediche.

Subscrittio rev.$^{mi}$ a cardinalis Campegius pro rev.mo et ill.mo cardinali Polo.
Signum Francisci notarij et cancellarij predicti.
Subscrittio magnifici domini Jo. Francisci Stella auditoris rev.mi card.lis Poli.

Ego Johannes Franciscus Stella causarus ill.mi ac rev.mi cardinalis Poli civitatis Balneoregij gubernatoris perpetui auditor ac rerum procurator constito mihi de necessitate qua propter multa et maxima debita comunitas balneoregiens vigetur et cognito ex supra scriptis conventis huius magnifice civitatis statum nullum nec publice nec private novum habiturum detrimentum subscritta capitula admittenda esse censeo cum his tamen correctionibus quod nec bona immobilia obpignoretur cum sit contra juris dispositionem nec capitulum vigesimum quintum prescripto habeatur nisi usque ad summam centum saccorum balneoregiensium grani aut ordei elettive in toto vel in parte quam summam ad vittum ipsius Isahac et eius familiae sufficientem existimavi.

Idem Jo. Franciscus manu propria.

Ultimo capitulo addito de comuni partium voluntate videlicet: che dicto Isac sui fratelli ministri et agenti non possano ne debbiano durante il tempo della loro condutta pigliare in fideiussori depositarij o vero come principali alcuni nostri cittadini per li denari da essere prestati alli forestieri da dicti hebrei et la obligatione de dicti nostri cittadini in tal casu se intenda per dolo et fraude extorta et sia ipso iure nulla come si non fusse fatta et il nostro commissario non debbia in alcun modo astregnare li nostri cittadini a pagare dicti denari come de sopra da essere prestati alli forestieri et non li sia tenuta ragione a dicti hebrei anzi per ciasche volta casu che dicti hebrei pigliasseno dicti nostri cittadini per fideiussori et depositarij come de sopra incurrano in pena de vinticinque scudi de oro in oro applicata pro dimidia comuni Balneoregij et pro alia curia mag.ci domini commissarij al pagamento della quale possino sumariamente essere astretti senza altra formatione de inquisitione ne alcuna condemnatione sed ex nunc prout ex tunc ipso iure inteligantur condemnati in dicta pena totiens cotiens fuerit contrafattum.

## 22

Bagnoregio 20 settembre 1553

*Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, a nome anche dei fratelli Isach e Samuele consegna ai Priori del Comune di Bagnoregio i 200 scudi d'oro del mutuo; questi si impegnano di restituire l'intera somma alla fine di cinque anni.*

(ACB-LC, anno 1553, cc. 348v-351r).

Die 20 septembris 1553.

Congragato consilio duodecim virorum in cancelleria contrate Rote in presentia magnifici domini commissarij et magnificorum dominorum priorum . . .

Primo preponitur quod magister Salamone frater Isac venit ad effettum numerandi et mutuandi pecunias promissas comunitate dummodo ipse cautelatus sit et in eius cautelam et fideiussionem petierunt multos cives videlicet 8, quatuor pro contrata Rote et quatuor pro contrata Civite.

Ser Lucianus Colesantis providus et maturus consultor supra dicta preposita accipiendi mutuo gratis et amore per comunitatem nostram civitatis Balneoregij ab Isac quondam Benigni et fratribus hebreis scutos ducentos auri in auro pro satisfatione debiti quod comunitas nostra habet cum tesaurario Patrimonij ac cum Vincentio Palatio dixit et consuluit quod mag.ci d.ni Priores una cum domino commissario vigore presentis consilij habeant plenissimam et amplam autoritatem accipiendi mutuo gratis et amore a supradictis Isac et fratribus scutos ducentos auri in auro per quinquenium proxime futurorum et habeant autoritatem faciendi obligare pro eadem comunitate et dare in fideiussores cives nostros otto vel pauciores pro restitutione dictarum pecuniarum et obligandi bona dicte comunitatis tam dictis hebreis quam dictis civibus pro preservatione indemnitatis . . .

Item habeant autoritatem adendi aliis Capitulis iam confettis inter dictam comunitatem et dictum Isac et fratres cum consensu dicti Isac et fratruum quod dicti Isac et fratres et eorum ministri teneantur et debeant observare et observari facere ultimum capitulum additum aliis capitulis conditis inter dictum Isac et fratres et magnificam comunitatem de comuni partium voluntate prout latius in dicto capitulo cóntinetur.

Dato et recolletto partito fuit obtentum per ciceros albos quindecim non obstante unum in contrarium.

Postquam incontinenti mag.ci d.ni Priores visa autoritate eisdem concessa per supradictum consilium elegerunt fideiussores seu depositarius dandos eisdem Isac et fratribus hebreis infrascrittos homines videlicet pro contrata Civite ser Lucianum Colesantis et pro contrata Rote dominum Quintum Livium de Gentilibus de Platea.

In Dei nomine amen. Anno domini . . . milleximo quingentesimo quinquageximo tertio . . . Julii . . . pape tertij die vero vigesima mensis settembris dicti anni. Notum sit et appareat omnibus inspecturis et letturis presens instrumentum qualiter magister Salamon quondam Benigni hebrei de Turano tam nomine suo proprio et pro eius interesse quam etiam vice et nomine Isac et Samuellis suorum fratruum carnalium pro quibus et quolibet ipsorum quatenus opus sit de rato et rati habitione promisit qui sponte et eius certa scientia et non per errorem aliquem constitutus coram me notario testibusque infrascrittis et abserens et affirmans se habere plenam scientiam quod mag.ca comunitas civitatis Balneoregij fecit nonnulla capitula cum dicto Isac eius fratre et cum eo contraxit ut ipse Isahc et eius fratres possent per quinquenium erigere et exercere bancum fenoris duraturum per quinquenium in dicta civitate Balneoregij cum capitulis obligationibus et conditionibus ut

latius apparere manu mei notarij et approbatis in consilio duodecim virorum dicte civitatis per dominos Priores eiusdem et dictum Isac et subcessive approbatis signatis et subscriptis per rev.$^{um}$ ill.$^{um}$ cardinalem Campegium vice gerentem et substitutum rev.$^{mi}$ ill.$^{mi}$ car.$^{lis}$ Poli perpetui gubernatoris eiusdem civitatis Balneoregij et volens recognoscere beneficium receptum a dicta comunitate et bonam fidem et amorem erga causa et eius homines hinc est quod gratis et amore et sine aliquo interesse et usurarum cursu dictus magister Salamon nominibus quibus supra mtuavit et in mutuum et nomine cuius et gratuiti mutui habere concessit et voluit dicte mag.$^{ce}$ comunitati et pro ea mag.$^{cis}$ d.$^{nis}$ prioribus eiusdem videlicet domino Catalano Pastorello Andree Brancatij . . . presentibus recipientibus acceptantibus et autoritatem habentibus tam a consilio quinguaginta quam duodecim virorum dicte civitatis prout patet manu mei notarij vice et nomine dicte comunitatis scutos ducentos auri in auro in hunc modum et formam videlicet scutos centum similes quos dictus magister Salamon in presentia mei notarij testiumque infrascriptorum in contanti dictis dominis prioribus solvit numeravit et effettualiter exbursavit in scutis centum auri in auro boni et justi ponderis quos ad se trasserunt et receperunt et alios scutos centum similes prefati mag.$^{ci}$ d.$^{ni}$ priores non sub spe alicuius futuri numerationis nomine dicte comunitatis ut supra confessi fuerunt in rei veritate cognoverunt se habuisse et recepisse a prefato magistro Salamone exceptioni non numerate pecunie omnino et expresse renuntiantes. Quod scutos ducentos prefati mag.$^{ci}$ d.$^{ni}$ priores nomine dicte comunitatis solvere et restituere promiserunt dicto magistro Salamoni et eius fratribus pro eis et eorum nomine presenti et stipulanti et mihi notario tamquam publice pro eis et quorum interest stipulanti recipienti in termino quinque annorum proxime futurorum a die celebrationis presentis instrumenti incipienti et capitulorum predictorum inhitorum inter dictas partes et prius si prius contingat quod patta et capitula predicta inhita inter dictas partes non durent per dictum tempus quinquenij et prius disolvantur et hoc sine aliqua exceptione et contraditione et obtulerunt predicti mag.$^{ci}$ d.$^{ni}$ priores pro cautela et securitate dicti magistri Salamonis et fratruum suorum se paratos idoneos prestare fideiussores pro quibus et eorum precibus et mandatis nomine dicte comunitatis scientes sed volentes sponte dominus Quintus Livius de nobilibus de Platea et ser Lucianus Colesantus omnes de Balneoregio sollemniter et in forma fideiusserunt et se obligaverunt pro dicta comunitate et hominibus dicte civitatis dicto Salamoni nomine quomodo supra presenti stipulanti et recipienti videlicet quod dicta comunitas dictis temporibus ut supra est dictum restituet dictos scutos ducentos auri in auro et quod alias de suo proprio voluerunt teneri et obligatos esse quos fideiussores et quemlibet ipsorum prefati mag.$^{ci}$ d.$^{ni}$ Priores nomine dicte comunitatis semper et omni tempore indemnes penitus servare a dicta fideiussione et obligatione promiserunt. Que omnia et singula contenta in supradicto istrumento supra-

scripte partes et quelibet ipsarum prout ipsas tangit promiserunt et quelibet ipsarum promisit grata rata et firma perpetuo habere tenere attendere et observare et contra non facere dicere et tenire per se vel alium seu alios sub aliquo quesito colore vel causa in iudicio vel extra sub pena dupli dictorum ducentorum scutorum applicandi pro tertia parte Camere comunis pro alia tertia parte observanti et alia executione facienti in eventum contraventionis que pena qua pena nihilominus. Pro quibus omnibus et singulis observandis et ratis habendis prefate partes obligaverunt sibi invicim et vicissim et quelibet ipsarum se se et omnia eorum bona presentia et futura ac suorum heredum in ampliori forma Camere apostolice cum omnibus clausulis in huius modi apponi solitis et consuetis et specialiter prefati mag.ci d.ni Priores obligaverunt omnia et singula bona dicte comunitatis renuntiantes iurantes dantes licentiam rogantesque infrascriptum notarium.

Actum in civitate Balneoregij in cancelleria comunis...

## 23

Bagnoregio 1 gennaio 1555

*Delimitazione del terreno per uso cimitero.*

(ACB-LC, anno 1555, cc. 84v-85r).

Die prima januarij 1555.

Magnifici domini Priores novi et veteres audita missa . . . et advocatis magnifica civitate Balneoregij eisdem magnificis dominis Prioribus etc.

. . . . .

Cum alias per comunitatem Balneoregij fuerint deputati et electi homines prout manu ser Gientilis Flaminej tunc canciellarij ad consignandum et deputandum locum hebreis in Prato communis sancti Francisci ubi possint sepelliri et numquam fuerit eis consignatus neque terminatus propter eorum mortem subsequtam et in eorum locum fuerint ad id consignandum et terminandum alij homines videlicet Antonius Imperie et ser Johannes Angeli cives balgienses hinc est que ipsi autem eis conciessa dictis hebreis in dicto Prato sancti Francisci consignaverunt et deputaverunt locum ab uno latere ipsis absentibus tamquam presentibus et me notario et canciellario tamquam publica persona presente recipiente et stipulante pro omnibus in dicto loco latere et parte incipiendo a portione vinee domine Floris uxoris Antonii Gisberti ubi extabat cierasus magnus corgnialus sequendo recta linea ad rupem versus silvam Conduccielis versus Rotam et sic dictum locum laterem et partem per eorum sepoltura consignaverunt et pro consignato haberi voluerunt et predicta omni meliori modo presente ser Juliano Pinzuto teste.

Et ego Antonius Brancatus publicus appostolica autoritate notarius Balneoregij judex et ordinarius et canciellarius prefate magnifice communitatis civitatis Balneoregij de premissis omnibus et singulis in presenti loco manu mea descriptis rogatus fui et ideo in hinc publicam formam redegi et in fidem me subscripsi signumque meum cum nomine apposui consuetum infrascriptum.

Signum mei Antonii notarij et canciellarij predicti.

## 24

Bagnoregio 20 novembre 1555

*Jacob di Consiglio, a nome anche di Patrizio di Pienza, e Silvestro di Cristoforo di Bagnoregio riconoscono che sono stati pienamente rispettati da ambe le parti gli accordi che avevano stabilito costituendo tra loro una società per acquistare e vendere bestiame.*

(ACB-An: notaio Giovanni Antonio Venturini, Prot. 99, c. 316[r]).

Die XX novembris 1555.

In Dei nomine amen. Constituti personaliter coram me notario Silvester Christophori de Balneoregio tam eius proprio nomine quam vice et nomine Francisci Silvestri etiam de Balneoregio pro quo de rato et rati habitione promisit ex una et Jacobus Consigli hebreus tam eius proprio nomine quam vice et nomine ser Patritij de Pienza pro quo similiter de rato et rati habitione promisit parte ex altera sponte et omni meliori modo asseruerunt inter ipsos fuisse contractam societatem in emendo et revendendo bestias baccinas et super eis et illarum occasione fuisse et esse inter eosdem fructum bonum et restum computum propter quod fuerunt confexi ipsorum quemlibet habuisse et recepisse ratam et portionem sibi debite et legitime devenientem et quietaverunt se ad invicem et vicissim propter ea super predictis et occasione predictorum ac de omni et toto eo et quicquid dicte partes altera ab altera et a converso petere seu pretendere preter seu posset quomomodolibet in futurum cassando irritando et annullando omnes et singulas scripturas. Et insuper pro manutentione bestiarum per eosdem venditarum voluerunt et promiserunt teneri pro rato que omnia promiserunt nominibus quibus supra sibi invicem et vicissim selectibus stipulationibus hinc inde intervenire perpetuo rato habere non contravenire.

Pro quibus omnibus obligaverunt iuraverunt renunptiaverunt rogantes dantes licentiam etc.

25

Bagnoregio 6 dicembre 1555

*Salvacondotto di Pellegrino per restare indisturbato nella città di Bagnoregio.*

(ACB-An: notaio Bernardino Americo, Prot. 69, cc. 117$^{r-v}$).

Die 6 decembris 1555.

In Dei nomine amen ... Pauli ... pape quarti anno eius primo. In mei notarij publici ac testium infrascriptorum presentia personaliter constitutus reverendus dominus Franciscus Stella qui sponte quia veritas est ipse Deus et nemini occultanda est ideo asserens se fuisse et esse instanter et instantissime requisitum pro parte Pellegrini hebrei continui habitatoris civitatis Balneoregij ad perhibendum testimonium veritatis super tenore supplicationis eiusdem Pellegrini obtente a rev.$^{mo}$ ill.$^{mo}$ domino cardinali Polo de Inghilterra contra quosdam eius creditores forenses et non habitantes in civitate Balneoregij nec eius territorio cum dicta supplicatio sit deperdita et non reperiatur nichilominus pro rei veritate hanc indubitatam et plenariam fidem fecit et facit suprascriptus rev. dominus Jo. Franciscus Stella qualiter dominatio sua supradictam supplicationem habuisse in manibus suis propriis et illam vidit et perlegit huiusmodi sub tenore videlicet quod dictus Pellegrinus cogi non possit in civitate Balneoregij per nullos officiales ad instantiam quorumcumque creditorum dicti Pellegrini forensium et non commorantium in civitate Balneoregij et hoc quia dictus Pellegrinus exercitet intus civitatem Balneoregij artem birectorum et aliorum artificiorum lane et possit stare et comorare in dicta civitate absque ullo gravamine et impedimento suorum creditorum forensium. Et hoc retulit et testificatus fuit et mandavit dictus rev. dominus Jo. Franciscus contenta in supradicta supplicatione licet ... observari sibi Pellegrino et ipsum non molestari ut supra dictum est ...

26

Bagnoregio 23 giugno 1557

*Tassa che gli ebrei di Vitorchiano devono pagare alla Casa dei Catecumeni.*

(AVC-Ac, vol. IV (1555-1567), cc. 171$^{r-v}$).

Die 23 junij 1557.

Constituti coram reverendo domino vicario Prosper Benedicti hebrei ex una et Salamon vice et nomine Habrae sui filij pro quo de rato pro-

misit necnon Isach Manuelis parte ex altera, et cum sit quod inter eos orta fuerit lis et differentia super divisione facta causa et occasione pecuniarum solvendarum super scolis hebreorum catecumenis, cum dictus Prosper sentiat se gravatum de eius impositione causis et rationibus quod non tantum habeat et possideat quantum fuit impositum, convenerunt et compromiserunt in providos viros Salamonem Toranum et Bonaventuram nepotem magistri Laudadei ut iterum dividatur distribuatur et imponatur dicto Prospero secundum allibrationem et aliis hebreis de Viturclano stante firma obligatione per dictum Prosperum facta pro magistro Laudadeo de qua constat manu ser Marci Antonii de dicto loco. Promittentes ipse partes divisioni distributioni et impositioni per dictos Salamonem et Bonaventuram fiende stare taciti et contenti et aliquo modo non reclamare nec ad Reverendum recurrere neque ad aliquem judicem reductionem ad arbitrium boni viri repetere sub pena viginti quinque scutorum applicandorum Camere episcopali Balneoregiensis, duraturum dictum compromissum per viginti dies, promittentesque dicti Isac et Salamon pro omnibus aliis hebreis de dicto loco quod habebunt ratum et firmum dictum compromissum et quod per ipsos fuerit judicatum stare taciti et contenti alias solvere de eorum proprio.

Pro quibus omnibus etc. promiserunt, obligaverunt se se renuntiarunt iurarunt etc.

27

Bagnoregio 27 dicembre 1557

*Testamento del medico maestro Giovanni Luigi di Turano.*

(ABC-An: notaio Giuliano Pinzuti, Prot. 89, cc. 80$^{r}$-81$^{r}$).

In nomine Domini amen. Anno eiusdem Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo settimo ... die vero vigesima settima mensis decembris ... Pauli pape quarti ... In mei notarij publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia presens et personaliter constitutus ecc.$^{mus}$ phisicus Johannes Aloysius Turanus balneoregiens sanus dei gratia mente sensu et intellectu corpore languens timens futurum mortis periculum ne de eius bonis aliquod scandalum oriatur suum ultimum nuncupativum testamentum ultimamque voluntatem per manus mei notarij publici infrascripti concedit facere procuravit et fecit in hunc qui sequitur modum. In primis quia anima est nobilior corpore eam commendavit omnipotenti deo eius gloriosissime matri Marie ac omnibus sanctis curie celestibus.

Item reliquit episcopo balneoregienti solidos decem pro eius canonica portione et quod plus de bonis suis habere non possit.

Item reliquit quando de presenti vita migrari contingerit corpus suum sepelliri in ecclesia S. Augustini de Balneoregio.

. . . . .

Item reliquit jure legati domine Lee eiusdem testatoris sorori scutos quinquaginta de juliis solvendos per infrascriptam eius heredem quatenus matrimonium infra eam et filium Rabi Salamonis de Montolmo habitatoris Aretij ... alias non teneatur solvere et si dictus matrimonius habuerit effectum et post modum quomodocumque dicta Lea decederit sine filiis legitimis et naturalibus infrascripta eius heres pariter succedat in dictis quinquaginta scutis.

Item reliquit jure legati dominam Lauram olim dicti testatoris uxorem que ad vitam christianam et fidem captolicam veniat et vitam vidualem sequetur dominam patronam et usufruttuariam omnium dicti testatoris et singolorum bonorum et quatenus transeat ad secunda vota tunc rehabeat solummodo eius dotis et non alia de bonis ipsius testatoris.

. . . . .

In omnibus et singulis aliis suis bonis mobilibus per se moventibus et stabilibus iuribus et attionibus presentibus et futuris quibuscumque ubilibet existentibus suam universalem heredem instituit fecit et esse voluit dominam Madalenam eiusdem testatoris filiam legitimam et naturalem et quatenus dicta eius filia heres decederet sine filiis legitimis et naturalibus tunc et eo casu succedet in dictam hereditatem pro dimidia parte Conventus ecclesie S. Augustini de Balneoregio tamen hac conditione que teneatur tot bona stabilia que ullo unquam tempore non possint vendi neque alienari et fratres in dicto conventu tempore existentes teneantur annualem celebrare officium et exequies pro anima ipsius testatoris donatoris; in alia vero mediatate succedit Samuel frater germanus ipsius testatoris et hoc esse suum ultimum nuncupativum testamentum ultimamque voluntatem dixit et asseruit quod valere voluit iure testamenti iure codicilli iure donationis causa mortis et omne et quoniam alio modo de iure meliori.

Atto in domo presenti testatoris...

## 28

Bagnoregio 2 febbraio 1561

*Tassa che Isach fq. Benigno di Torano deve pagare alla società dei Catecumeni.*

(ACB-An: notaio Giovanni Antonio Venturini, Prot. 100, cc. 3$^{v}$-4$^{r}$).

In Dei nomine amen. Anno Domini 1561 ... Pii ... pape quarti die vero secunda februarij. Cum fuerit et sit pro ut asseritur quod alias per Jo. Battistam Bernardi, Nicolam Massari, messer Battistam quon-

dam Domenico bottarium, messer Angelum Alberti et dominum Bonaventuram Pastorellum de Balneoregio tamquam debitores Isach quondam Benigni Thorani hebrei coactos ad solvendum scutos triginta novem et julios sex de juliis decem pro quolibet scuto ad instantiam domini Mutij Alexij commissarij societatis Cathecumenum ex causa solutionis et pagamenti quod dictus Isach facere tenebatur dicte societati fuerit depositata dicta pecuniarum summa in manibus magnifici domini Jo. Battista Gargani locumtenentis civitatis Balneoregij stante quo tunc dubitabatur an dictus commissarius habebat facultatem recipiendi et quietandi . . . Cumque in presentiarum dictus dominus Mutius commissarius presentaverit novam patentem et novas litteras et ex eis habeat facultatem exigendi recipiendi et quietandi. Hinc est quod prefatus dominus locumtenens in presentia mei notarij et testium infrascriptorum ac in presentia et consensu supranominatorum Jo. Battiste etc. solvit et disbursavit manualiter et in contanti prefato domino Mutio commissario ac eo nomine supradicte societatis Cathecuminum presenti recipienti et imbursanti totam et integram dictam pecuniarum summam preterquam julios decem et novem cum dimidio quos dictus commissarius in manibus prefati domini locumtenentis relaxavit pro executione sui socij milites residuum vero dicte summe scutorum triginta septem et julios sex cum dimidio prefatus dominus Mutius commissarius et nomine quo supradicto recepit et habuit in tot argento monetato hoc modo infrascripto scutos sex cum dimidio pro expensis pro se equo et famulo ut asseruit factis in hospitio per dies viginti-quinque in duabus vicibus nec non julios quatraginta et octo pro eius viatico quasquidem expensas et viaticum tamquam debitum per dictum Isach hebreum pretendit et vult retinere pro se. Residuum vero scutos viginti sex et baiochos trigintaquinque dictus commissarius recepit nomine societatis Cathecumenum predicte pro ut supra de quibus scutis triginta novem et juliis sex ut supra solvit prefatus dominus Mutius commissarius et eo nomine societatis predicte quietavit prefatum dominum depositarium et omnes supranominatos debitores et eorum quelibet eisdemque et cuilibet eorum quietantiam propterea fecit in forma promittens que omnia promisit habere ratum non convenire.

Pro quibus obligavit iuravit renunptiavit rogavit dedit licentiam etc.

## B - Atti notarili - Regesti e notizie

1. 13 aprile 1462 — Prot. 3, c. 2$^{r-v}$

Mastro Aron Levi del Piemonte dà quietanza a Deodato di Salomone di Bagnoregio dell'avvenuto pagamento di 49 ducati d'oro che aveva avuto in deposito.

2. 6 gennaio 1470 Prot. 3, c. 62$^{v}$
Deodato fq. Salomone di Montefiascone, abitante ora a Bagnoregio, riceve in dono da donna Antonia fq. Martino un campo sito nel territorio del paese.

3. 6 gennaio 1470 Prot. 3, c. 63$^{r}$
Deodato fq. Salomone, « hebreus de Balneoregio », e Baldassarre fq. Cristoforo si danno reciproca quietanza di quanto è intercorso tra loro.

4. 29 gennaio 1470 Prot. 3, cc. 66$^{v}$-67$^{r}$
Deodato fq. Salomone di Bagnoregio dà un mutuo di 10 ducati d'oro a Giovanni, il quale s'impegna di dare ogni anno 5 salme di vino o di mosto.

5. 10 febbraio 1513 Prot. 12, c. 58$^{r}$
Everisio di Tuscanella di Bagnoregio accetta e conferma gli impegni assunti dalla moglie Landonia e dal figlio Alessio verso maestro Isach, al quale hanno venduto un orto.

6. 5 marzo 1514 Prot. 12, c. 18$^{r-v}$
Maestro Rubino, fattore del banco di Bagnoregio, concede a Bernardino Juliana e a Baldino Paletti un mutuo di 12 ducati da restituirsi entro maggio.

7. 4 aprile 1521 Prot. 33, c. 46$^{r-v}$
Ventura di Angelo vende a Nicolangelo di Gian Battista un campo sito in contrada detta « la Cechina » per 82 carlini. Il terreno in passato era stato comperato da Ventura dallo stesso Nicolangelo.

8. 25 aprile 1524 Prot. 33, cc. 124$^{v}$-125$^{r}$
Ventura di Angelo acquista da Antonio Sanuzio per 17 ducati di carlini la vigna che questi ha in enfiteusi dalla chiesa di S. Francesco, sita in contrada Pienzi. Non avendo Ventura ancora versato tutto l'importo (mancano 50 carlini che verserà entro l'anno) vengono presi accordi per la divisione del raccolto della vigna e per il pagamento del fitto dovuto alla chiesa.

9. 26 luglio 1524 Prot. 33, cc. 129$^{v}$-130$^{r}$
Ventura di Angelo dà quietanza per 10 ducati a m. Filippo Romandiolo, come parte della somma che doveva per la società « ad calzolariam » con lui costituita.

10. 29 agosto 1524 Prot. 33, c. 134$^{v}$
Ventura compera da Virgilio di Alessandro 5 sacchi di grano al prezzo di 2 carlini per quartengo, in tutto per la somma di 40 carlini.

11. 4 settembre 1524 Prot. 33, c. 139$^{r-v}$
Ventura compera da Santoro di Pellegrino de Frataccia 25 sacchi di grano (ogni sacco misura 4 quartenghi bagnoregensi) per la somma di 20 ducati di carlini.

12. 10 novembre 1524 Prot. 33, cc. 147$^{r-v}$ e 147$^{v}$-148$^{r}$
Ventura di Angelo concede un prestito di 30 ducati a Bernardino Juliana e a Andrea di Leonora da restituirsi entro la metà di ottobre 1525. L'atto viene ratificato l'11 novembre da Baldino di Paletta.

13. 12 aprile 1525 Prot. 12, cc. 150$^{v}$-151$^{v}$
Ventura di Angelo acquista da mastro Giacomo, muratore di Bagnoregio, un pezzo di terreno « ad quatuor quartenghos » per 32 carlini. Egli paga con 3 sacchi di grano.

14. 3 maggio 1525 Prot. 32, c. 13$^{v}$
Ventura di Angelo dichiara di aver ricevuto da Lorenzo Medraiolo 25 sacchi di grano.

15. 14 gennaio 1526 Prot. 32, c. 44$^{v}$
Sabatino di Ventura e sua moglie Preziosa di Salomone dichiarano che Ventura di Angelo, rispettivamente loro padre e suocero, ha loro consegnato l'intera dote che Salomone di Alessandro, padre di Preziosa, gli aveva affidato.

16. 28 luglio 1528 Prot. 19, c. 155$^{r-v}$
Samuele fq. Salomone di Torano « regni neapolitani », abitante a Montefiascone, concede un prestito di 50 ducati d'oro larghi a Matteo Petruccio di Valentano (Montefiascone), il quale dovrà restituirli entro novembre.

17. 6 settembre 1528 Prot. 32, c. 99$^{r-v}$
Sabatino fq. Ventura, a nome anche dei suoi fratelli, dà a Virgilio di Alessandro, già debitore di suo padre di 25 ducati di carlini, 19 quartenghi di grano. Il credito ammonta ora a 50 ducati di carlini che il debitore s'impegna di pagare il 1° gennaio 1529.

18. 22 settembre 1528 Prot. 32, cc. 99$^{v}$-100$^{r}$
Giovanni Maria di Nicola e padre Ludovico s'impegnano di pagare entro due mesi a Michele fq. Ventura i 26 ducati di carlini che avevano ricevuto in prestito dal defunto Ventura.

19. 21 novembre 1528 Prot. 58, c. 30$^{r-v}$
Domenico Pinerio di Montefiascone, che ha in corso una causa con Samuele (fq. Salomone), dà quietanza a Gentile Novello An-

toniucci di Bagnoregio per la restituzione dei 18 ducati che aveva depositato presso di lui.

20. 22 febbraio 1529 Prot. 32, c. 120$^{v}$
Sabatino fq. Ventura dichiara di aver ricevuto da Bernardino di m. Filippo Romandiolo 25 ducati d'oro, in conto della somma che questi deve (v. n. 9).

21. 29 gennaio 1537 Prot. 36, c. 39$^{v}$
Dattilo Signorile, procuratore degli eredi di Ventura, abitante in Orvieto, dà quietanza per 28 ducati a Virgilio di Alessandro di Bagnoregio.

22. 3 marzo 1537 Prot. 43, cc. 33$^{v}$-34$^{r}$
Dattilo Signorile, marito di Perna e procuratore degli eredi di Ventura, suo suocero, riceve in consegna da Nicola di Pier Paolo una vigna, sita in Bagnoregio, che potrà essere venduta se questi non gli verserà entro il prossimo giugno i 13 fiorini di cui era debitore da tempo.

23. 12 settembre 1537 Prot. 61, cc. 67$^{v}$-68$^{r}$
Dattilo Signorile, procuratore degli eredi di Ventura, alla presenza della suocera Fiorentina e della moglie Perna, dà quietanza a Nicola di Pier Paolo di Bagnoregio del pagamento dei 13 fiorini di cui da tempo era debitore. Questi gli consegna 10 fiorini in contanti e un mantello femminile di colore violaceo-carminio del valore di 3 fiorini.

24. 19 aprile 1547 Prot. 54, c. 41$^{r}$
Moise di Gabriele di Torano presta a Ferrante Iberchia di Bagnoregio 23 scudi da restituirsi entro luglio.

25. 28 marzo 1549 Prot. 75, cc. 74$^{v}$-76$^{v}$
La dote di Giustina di Isach di Montefiascone, 90 scudi di giulio, era stata depositata presso Benedetto di m. Amadio di Bagnoregio. Isach, a nome di Giustina, fa una nuova transazione con Benedetto; questi gli consegna alcuni beni che possiede e la differenza dell'importo viene garantita da Samuele di Montefiascone.

26. 28 ottobre 1549 Prot. 67, cc. 176$^{r}$-177$^{r}$
Israele di Vitale presta a Girolamo Giovanni di Angelo di Bagnoregio « puri et gratuiti mutui » 13 scudi e 3 giulii da restituirsi entro febbraio 1550.

27. 28 novembre 1549 Prot. 56, cc. 87$^{r}$-88$^{r}$
Benedetto di m. Bonaiuto acquista una casa per 25 scudi da Bonaventura di Dario di Nostragente da Matelica.

28. 10 dicembre 1549 Prot. 75, cc. 105$^{v}$-106$^{r}$
Israele di Vitale, banchiere di Bagnoregio concede un mutuo di 15 scudi « cum fructis et usuris » a Ippolita ved. Taddeo e a suo figlio Blaso.

29. 16 aprile 1550 Prot. 57, cc. 19$^{v}$-20$^{r}$
Benedetto di m. Amadio, abitante in Bagnoregio, vende a Brigida una casa per 25 scudi.

30. 11 maggio 1552 Prot. 88, cc. 83$^{v}$-85$^{r}$
Moise di Sabbato da Nola, feneratore e abitante in Orvieto, riceve da Girolamo di Andrea di Bagnoregio, suo debitore, una carta di credito di 100 scudi a titolo di pagamento. Il credito ammontava a 87 scudi più gli interessi.

31. 12 settembre 1552 Prot. 99, cc. 166$^{r}$-167$^{v}$
Isach fq. Benigno (di Turano), abitante in Orvieto, accetta l'impegno assunto dal suo debitore Francesco Blasio di Bagnoregio di pagare entro settembre 30 scudi, somma nella quale sono inclusi anche i 22 scudi, residuo del prestito dato il 23 febbraio 1550.

32. 12 ottobre 1552 Prot. 88, c. 90$^{v}$
Benedetto di m. Amadio deve ricevere, entro maggio 1553, 11 scudi d'oro da Francesco di Pietro di S. Lorenzo di Bolsena per pagamento di finimenti per cavallo.

33. 17 maggio 1553 Prot. 79, c. 63$^{r-v}$
Moise di Nola, abitante in Orvieto, dà quietanza per scudi 93 a Bartolomeo Venturelli di Montefiascone per la restituzione di un prestito concesso il 10 marzo 1553.

34. 7 giugno 1553 Prot. 90, c. 14$^{r}$
Guido d'Andrea è debitore di Benedetto di m. Amadio di 15 sacchi di grano, avuti con un mutuo e si impegna di pagare entro il mese d'agosto.

35. 29 agosto 1553 Prot. 90, cc. 38$^{v}$-39$^{v}$
Isach fq. Benigno di Turano, abitante in Orvieto, concede a Francesco di Bagnoregio un « amichevole » mutuo di 45 scudi, da restituirsi dopo 4 mesi.

36. 26 settembre 1553 Prot. 90, c. 51$^{r}$
Ventura Pastorello affitta a maestro Salomone (fq. Benigno) di Turano una casa per 37 scudi a partire dal 1° ottobre.

37. 6 ottobre 1553 Prot. 91, cc. 2$^{r}$-3$^{v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, banchiere di Bagnoregio, concede un prestito di 20 scudi e 15 giulii a Vincenzo fq. Alberto di Orvieto, da restituirsi entro due mesi. Sarà calcolato un interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese in caso di ritardo nel pagamento. Nello stesso documento m. Salomone il 28 febbraio 1554 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

38. 23 ottobre 1553 Prot. 79, cc. 96$^{v}$-97$^{v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano e suo fratello Isach prestano 57 scudi a Giovanni Angelo di Nicola di Orvieto, da restituirsi a febbraio 1554 con l'interesse di 3 giulii per ogni scudo al mese, in tutto, cioè, 6 scudi e 8 giulii.

39. 29 ottobre 1553 Prot. 91, cc. 3$^{v}$-4$^{v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano e suo fratello Isach hanno imprestato a Giacomo di Menico, alias Morello, di Vaiano (Orvieto) 10 scudi, che con l'interesse sino al successivo gennaio 1554 fanno in tutto 11 scudi e mezzo. In caso di ritardato pagamento il debitore dovrà aggiungere ancora 1/2 carlino per scudo al mese d'interesse.

40. 8 novembre 1553 Prot. 91, cc. 5$^{r}$-6$^{v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, banchiere in Bagnoregio, concede un prestito di 60 scudi (computato già l'interesse) a Tarquinio di Angelo di Acqualagna, procuratore di Nicola Monaldino di Saracinello d'Orvieto, il quale deve restituire la somma entro aprile 1554, altrimenti pagherà un interesse supplementare di 1/3 di giulio per scudo al mese.

41. 20 novembre 1553 Prot. 91, c. 7$^{r-v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, abitante in Bagnoregio, e il fratello Isach dànno in prestito a Giovanni Perotti di Saiano d'Orvieto 8 scudi e 57 1/2 baiocchi (computato già l'interesse) da rimborsare entro sei mesi. Nello stesso documento Isach il 4 marzo 1556 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

42. 22 dicembre 1553 Prot. 72, cc. 104$^{r}$-105$^{r}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, a nome anche del fratello Isach, concede un prestito di 70 scudi, da restituirsi entro maggio, a Domenico alias Struccio fq. Agostino di Castro Lubriano. Nell'importo è già computato l'interesse, ma in caso di ritardo verranno calcolati altri interessi.

43. 22 dicembre 1553 Prot. 72, c. 105$^{r-v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, a nome anche del fra-

tello Isach, impresta 10 scudi, da restituirsi entro maggio 1554, a Sante Petrucci, che deve pagare in tutto, con gli interessi, 12 scudi e 25 denari. In caso di ritardo dovrà corrispondere ½ carlino per scudo al mese.

44. 2 gennaio 1554 Prot. 90, c. 63$^{r-v}$
Pellegrino e sua figlia Diamante erano debitori di 18 scudi e mezzo con Francesco Tamagno e Gabotto De Bonis di S. Gimignano, dello Stato di Firenze. Avendo essi pagato il suddetto debito, parte in contanti e parte « in bona panorum lini ac bona jocalia », i creditori gliene danno quietanza.

45. 12 gennaio 1554 Prot. 91, cc. 7$^{v}$-8$^{r}$
Isach e m. Salomone fq. Benigno di Turano hanno dato ad Andrea di Bernardino Verducci di Castro Lubriano, diocesi di Bagnoregio, un mutuo di 11 scudi e mezzo (computato già l'interesse) da restituirsi entro quattro mesi. In caso di ritardo dovrà corrispondere l'interesse di ½ carlino per scudo al mese. Nello stesso documento Isach il 22 settembre 1557 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

46. 15 gennaio 1554 Prot. 91, cc. 8$^{v}$-9$^{r}$
Isach e m. Salomone fq. Benigno di Turano hanno imprestato ad Alessandro d'Onesto di Castro Civitella d'Agliano 8 scudi e 50 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro giugno. In caso di ritardo dovrà pagare l'interesse di 3 baiocchi e mezzo per scudo al mese.

47. 16 gennaio 1554 Prot. 90, cc. 68$^{r}$-69$^{r}$
Isach fq. Benigno di Turano, banchiere in Bagnoregio, ha acquistato per 14 scudi un terreno, sito in città, da Pietro di Matteo di Scrofano (Siena) e questi gliene dà quietanza.

48. 19 gennaio 1554 Prot. 91, cc. 9$^{v}$-10$^{r}$
Maestro Salomone e il fratello Isach fq. Benigno di Turano hanno imprestato a Sancte di Cencio Petrucci di Castro Lubriano 11 scudi d'oro (computati già gli interessi) da restituirsi entro tre mesi. In caso di ritardo deve aggiungere l'interesse di 1/3 di giulio per ogni scudo al mese. Nella stessa carta Isach l'8 giugno 1559 presenta un ricorso contro Sancte.

49. 24 gennaio 1554 Prot. 90, cc. 72$^{r}$-73$^{r}$
Moise di Nola, feneratore di Orvieto, dà quietanza per 50 scudi ai fideiussori del suo debitore Ercole di Bagnoregio.

50. 24 gennaio 1554 Prot. 128, c. 14$^{r-v}$
Moise di Nola, feneratore e abitante in Orvieto, dà quietanza a

Ercole, imbianchino di Bagnoregio, dei 28 scudi che gli aveva dato in mutuo con interesse, secondo l'atto rogato da Giulio Fulegnato, notaio di Orvieto.

51. 13 febbraio 1554 Prot. 91, c. $10^{r-v}$

Maestro Salomone Turano ha consegnato a Meano di Bartolomeo Pestaluna di Bagnoregio un cavallo e i relativi finimenti per il valore di 10 scudi. Questi si impegna di pagare il debito entro un anno con tanta legna « ad rationem 6 e mezzo baiocchi per salma ».

52. 13 febbraio 1554 Prot. 91, cc. $10^{v}$-$11^{r}$

Maestro Salomone ha imprestato 10 scudi a Cesare Lener di Cristoforo e questi si impegna di ripagare il debito con tanta legna.

53. 28 febbraio 1554 Prot. 91, c. $11^{r-v}$

Maestro Salomone ha imprestato a Giovanni d'Andrea di Castro Castiglione, diocesi di Bagnoregio, 42 scudi d'oro e 10 carlini (computato già l'interesse). In caso di ritardo dovrà corrispondere l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese. Nello stesso documento m. Salomone il 5 settembre 1554 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

54. 11 marzo 1554 Prot. 91, cc. $11^{v}$-$12^{r}$

Maestro Salomone di Turano ha imprestato a Sisto di Gentile di Porano d'Orvieto 49 scudi d'oro (computato già l'interesse) da restituirsi entro agosto. In caso di ritardo dovrà corrispondere ancora ½ carlino per scudo al mese.

55. 30 marzo 1554 Prot. 91, c. $12^{r-v}$

Maestro Salomone di Turano ha consegnato « polletri equini » per un valore di 7 scudi d'oro a mastro Adriano di Giulio Perusino, aromatario di Bagnoregio. Nello stesso ddocumento m. Salomone il 5 novembre 1554 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

56. 30 marzo 1554 Prot. 91, cc. $12^{v}$-$13^{r}$

Maestro Salomone di Turano ha imprestato a Tomaso fq. Gabriele dei Nobili e al fratello Quinto Lucio la somma di 20 scudi d'oro su pegni « ut apparet in libro sub fo. 19 porta 1 ». Nella stessa carta m. Salomone dà quietanza dell'avvenuto pagamento in data 31 dicembre 1554 e Tomaso dichiara di aver ricevuto indietro i pegni.

57. 23 aprile 1554 Prot. 91, c. $13^{r-v}$

Giovanni Battista di Menico ha acquistato da m. Salomone un

« jacchum maleorum » del valore di 10 scudi, che s'impegna di pagare entro agosto.

58. 25 aprile 1554 Prot. 91, cc. 13$^{v}$-14$^{r}$

Maestro Salomone ha imprestato a Falcone di Simbaldo Romano d'Orvieto 22 scudi da restituirsi entro il 15 d'agosto. In caso di ritardo dovrà corrispondere l'interesse « usum banchi ».

59. 30 aprile 1554 Prot. 91, c. 14$^{r-v}$

Maestro Salomone di Turano ha imprestato a Vincenzo fq. Domenico di Palazzo Boromino (Orvieto) 25 scudi e mezzo (computato già l'interesse) da restituirsi entro sei mesi.

60. 4 magggio 1554 Prot. 91, c. 15$^{r-v}$

Benedetto di m. Amadio cede ai fratelli Isach e m. Salomone il credito di 10 scudi che egli ha con Francesco Blasiotti.

61. 22 maggio 1554 Prot. 91, cc. 15$^{v}$-16$^{v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, e per lui il suo agente Raffaele Manzato, ha imprestato a Ercole Lettori di Bagnoregio la somma di 174 scudi « mutuo gratis et amore ». Questi deve versare l'importo, entro un anno, a Salomone fq. Samuele di Turano, abitante a Viterbo. In caso di ritardo si procederà « usum banchi ». Nello stesso documento m. Salomone e m. Giovanni Luigi di Turano il 19 gennaio 1557 confermano che il credito è stato ceduto a Salomone fq. Samuele.

62. 22 maggio 1554 Prot. 89, c. 12$^{r}$

Salomone fq. Samuele di Torano di Montefiascone, a nome anche del fratello Gabriele, dà quietanza per scudi 174 a Ercole Lettori e per scudi 34 a Ventura di Feliciano.

63. 22 maggio 1554 Prot. 91, cc. 16$^{v}$-17$^{r}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, e per lui il suo agente Raffaele Manzato, ha imprestato a Ventura di Feliciano 60 scudi d'oro da restituirsi entro un anno. In caso di ritardo si procederà « usum banchi ». Nello stesso documento m. Salomone e m. Giovanni Luigi di Turano il 19 gennaio 1557 confermano che il credito è stato ceduto a Salomone fq. Samuele.

64. 22 maggio 1554 Prot. 91, c. 17$^{r-v}$

Maestro Salomone Turano dà in prestito a Pellegrino di Giovanni del Botto di Orvieto 118 scudi d'oro (computato già l'interesse) da restituirsi entro il 15 novembre. In caso di ritardo dovrà corrispondere l'interesse di 3 baiocchi per scudo al mese. Nella stessa carta il 12 luglio 1554 m. Salomone, a nome anche di Isach, dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

65. 27 maggio 1554 Prot. 91, c. 18r

Maestro Salomone ha imprestato a Camillo di Giacomo, scalpellino di Orvieto, 29 scudi e 70 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro luglio. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

66. 28 maggio 1554 Prot. 91, c. 18v

Maestro Salomone ha imprestato su pegno a Pier Domenico fq. Antonio Lazzaro di Orcinelli (Bagnoregio) 10 scudi d'oro.

67. 3 giugno 1554 Prot. 91, c. 19r

Maestro Salomone e il fratello Isach hanno imprestato a Giacomo Morello di Vaiano (Orvieto) 12 scudi d'oro e 2 scudi di giulii computato già l'interesse) da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese. Nello stesso documento il 9 marzo 1559 Isach presenta ricorso contro Giacomo.

68. 5 giugno 1554 Prot. 91, c. 19v

Maestro Salomone e Isach hanno imprestato a Gasparre di Francesco Silvestro di Castro Civitella 13 scudi e 35 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro agosto. In caso di ritardo corrisponderà ½ carlino per scudo al mese d'interesse. Nello stesso documento m. Salomone il 2 settembre 1554 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

69. 5 giugno 1554 Prot. 91, c. 20r

Maestro Salomone e Isach hanno imprestato a Belardo di Angelo di Lodo di Castro Civitella 11 scudi e 3 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro agosto. In caso di ritardo corrisponderà ½ carlino d'interesse per ogni scudo al mese. Nello stesso documento il 30 settembre 1554 m. Salomone dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

70. 7 giugno 1554 Prot. 76, cc. 113r-114v

Maestro Salomone fq. Benigno, banchiere di Bagnoregio, a nome anche del fratello Isach, impresta ad Andrea e Filomena di Basilio 11 scudi e 67 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro 6 mesi.

71. 13 giugno 1554 Prot. 91, c. 20v

Maestro Salomone ha imprestato a Paolo di Domenico di Castro Castiglione 10 scudi d'oro e 32 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese. Nello stesso documento m. Salomone il 23 agosto dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

72. 13 giugno 1554 Prot. 91, c. 21r
Maestro Salomone ha imprestato a Antonio di Battista del Botto d'Orvieto 16 scudi e 10 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino ecc.

73. 14 giugno 1554 Prot. 76, cc. 115r-116r
Maestro Salomone fq. Benigno, a nome anche del fratello Isach, impresta a Bartolomeo di Castro Castiglione (diocesi di Bagnoregio) 16 scudi con l'interesse di 4 baiocchi per scudo, in tutto la somma ammonta a 18 scudi e 56 baiocchi da restituirsi entro settembre.

74. 15 giugno 1554 Prot. 91, c. 21v
Maestro Salomone Turano ha imprestato a Francesco di Giovanni di Castro Bosco 8 scudi e 22 baiocchi da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 4 baiocchi per scudo al mese.

75. 15 giugno 1554 Prot. 91, c. 22r
Maestro Salomone ha imprestato a Fabio di Bastiano di Castro Bosco 13 scudi e 92 baiocchi da restituirsi a settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 4 baiocchi per scudo al mese.

76. 17 giugno 1554 Prot. 91, c. 22v
Maestro Salomone ha imprestato a padre Orlando Gasparre di Castro Lubriano 60 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi a novembre. In caso di ritardo corrisponderà 1/3 di giulio per scudo al mese. Il 30 gennaio 1555 Laura, moglie di m. Salomone, nello stesso documento, dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

77. 19 giugno 1554 Prot. 91, c. 23r
Maestro Salomone ha imprestato a Nicola di Cecco del Sete di Castro Lubriano 25 scudi e 7 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi entro lo stesso mese. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 3 baiocchi per scudo al mese.

78. 20 giugno 1554 Prot. 76, cc. 116v-117v
Isach fq. Benigno è creditore di Francesco di Antonio Lazzaro di 25 scudi d'oro « absque aliquo interesse ».

79. 21 giugno 1554 Prot. 91, c. 23v
Maestro Salomone ha imprestato a Paolo di Domenico e a Valentino Agnoletto di Castiglione 17 scudi e 40 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 4 baiocchi per scudo al mese.

80. 1 luglio 1554 Prot. 91, c. 24r

Maestro Salomone ha imprestato a Giovanni del Ciavatti, a Francesco di Antonio e a Francesco di Sebastiano, tutti di Castro Lubriano, 27 scudi e 81 baiocchi (computato già l'interesse), da restituirsi entro settembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese.

81. 7 luglio 1554 Prot. 91, c. 24v

Maestro Salomone impresta a Francesco Perusino di Bagnoregio 5 scudi e mezzo (computato già l'interesse) da restituirsi entro ottobre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ».

82. 8 luglio 1554 Prot. 91, c. 25r

Maestro Salomone ha imprestato a Vincenzo fq. Alberto di Orvieto 28 scudi e 33 e mezzo baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro ottobre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

83. 14 agosto 1554 Prot. 76, c. 118r

Maestro Salomone fq. Benigno dà la procura a Salomone di Torano autorizzandolo a intervenire in tutte le sue liti e controversie e nelle altre pratiche.

84. 20 agosto 1554 Prot. 91, c. 25v

I fratelli m. Salomone e Isach hanno imprestato ad Andrea di Bernardino Verducci di Castro Lubriano 21 scudi e 35 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro febbraio 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ».

85. 2 settembre 1554 Prot. 91, c. 26r

Maestro Salomone ha dato un mutuo di 5 scudi d'oro e 22 baiocchi (computato già l'interesse) a Sebastiano di Sabatino di Castiglione da restituirsi entro dicembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 4 baiocchi per scudo al mese.

86. 2 settembre 1554 Prot. 91, c. 26v

Capitano Ascanio Oppicino di Bagnoregio ha acquistato da m. Salomone una veste di damasco turchino e deve pagare 8 scudi entro dicembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ».

87. 4 settembre 1554 Prot. 91, c. 27r

Maestro Salomone ha imprestato a Francesco Alemanno 10 scudi d'oro da restituirsi entro lo stesso mese « absque aliquo interesse ». In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum ban-

chi ». Nello stesso documento Isach dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

88. 4 settembre 1554 Prot. 91, c. 27v

Maestro Salomone ha imprestato ad Andrea di Anselmo di Castiglione 7 scudi d'oro e 9 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi a novembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 4 baiocchi per scudo al mese.

89. 4 settembre 1554 Prot. 91, c. 28r

Maestro Salomone ha imprestato a Francesco di Virgilio di Castiglione 5 scudi d'oro e 7 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi entro novembre. In caso di ritardo corrisponderà 4 baiocchi ecc.

90. 4 settembre 1554 Prot. 91, c. 28v

Maestro Salomone ha imprestato « absque aliquo interesse » a Britio Michelangelo e a Barnaba di Marino, entrambi di Bagnoregio, 6 scudi da restitursi entro lo stesso mese. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ».

91. 21 settembre 1554 Prot. 91, c. 29r

Maestro Salomone ha imprestato a Salvatore di Castro Civitella 7 scudi e 20 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro febbraio 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

92. 7 ottobre 1554 Prot. 91, c. 29v

Menico di Angelino, aromatario di Bagnoregio, acquista da m. Salomone briglie e finimenti per un asino e s'impegna di dare 115 salme di legna entro maggio 1555.

93. 16 ottobre 1554 Prot. 91, c. 30r

Maestro Salomone, Isach e per loro Laura, moglie di Salomone, hanno imprestato a Paolo di Domenico di Castro Castiglione 12 scudi e 4 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi entro marzo 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese. Nello stesso documento m. Salomone il 23 agosto 1556 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

94. 21 ottobre 1554 Prot. 91, c. 30v

Isach e m. Salomone, e per loro Laura moglie di m. Salomone, hanno imprestato ad Andrea di Baldo de Padio, abitante a Castro Canalis (Orvieto), 14 scudi e 70 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro marzo 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese.

95. 24 ottobre 1554 Prot. 91, c. 31r

Maestro Salomone ha imprestato ad Antonio di Battista del Botto 11 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi entro dicembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

96. 25 ottobre 1554 Prot. 91, c. 31v

Maestro Salomone a imprestato a Orfeo di Domenico di Castro Castiglione 24 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi a marzo 1555. In caso di ritardo corrisponderà 1/3 di giulio ecc.

97. 26 ottobre 1554 Prot. 91, c. 32r

Maestro Salomone ha imprestato a Vincenzo di Bernardino di Castro Castiglione 12 scudi d'oro (computato già l'interesse) da restituirsi entro marzo 1555. In caso di ritardo corrisponderà 1/3 di giulio ecc. Nello stesso documento m. Salomone dà quietanza il 5 marzo 1556 dell'avvenuto pagamento.

98. 26 ottobre 1554 Prot. 91, c. 32v

Maestro Salomone impresta a Francesco di Antonio Lazzaro di Bagnoregio 21 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi entro dicembre. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ». Nello stesso documento m. Salomone dà quietanza il 16 aprile 1555 dell'avvenuto pagamento.

99. 2 novembre 1554 Prot. 91, c. 33r

Maestro Salomone ha imprestato a Felice di Britio di Castiglione 12 scudi d'oro (computato già l'interesse) da restituirsi in aprile. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

100. 5 novembre 1554 Prot. 91, c. 33v

Maestro Salomone ha imprestato a Giacomo Morello di Vaiano 9 scudi e 2 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi entro febbraio 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese.

101. 9 novembre 1554 Prot. 91, c. 34r

Maestro Salomone ha imprestato a Francesco di Valentino di Castro Lubriano 19 scudi e 36 baiocchi (computato già l'interesse) da restituirsi entro aprile 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 3 baiocchi per scudo al mese.

102. 12 novembre 1554 Prot. 69, cc. 48v-49r

Dal ricavato della vendita di alcuni beni del defunto marito, la moglie Paolina e il suo procuratore Erminio Franco di Bagno-

regio provvedono a pagare i loro creditori. Tra questi: Benedetto di m. Amadio, « olim fenerator », che ha un credito di 77 scudi, e Israele (di Vitale) anch'egli creditore di 55 scudi.

103. 16 novembre 1554 Prot. 91, cc. 34$^{v}$-35$^{r}$

Olvio di Giacomo di Castiglione « de gatto bononiense », abitante a Falisca ha acquistato da Isach fq. Benigno di Turano « bestie vaccine » per il valore di 80 scudi. Egli s'impegna di pagare 90 scudi (inclusi già gli interessi) entro febbraio 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

104. 30 novembre 1554 Prot. 91, c. 35$^{v}$

I fratelli Isach e m. Salomone hanno imprestato a Francesco di Battista del Botto 11 scudi e 8 giulii (computato già l'interesse) da restituirsi entro maggio 1555.

105. 5 dicembre 1554 Prot. 91, c. 36$^{r}$

Maestro Salomone ha imprestato a Pietro Antonio di Domenico, alias Sbardella, di Castro Lubriano 4 scudi d'oro e 9 carlini (computato già l'interesse) da restituirsi entro febbario 1555. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese.

106. 14 dicembre 1554 Prot. 89, c. 19$^{r-v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, a nome anche del fratello Isach, dà quietanza per scudi 45 agli eredi di Francesco Blasione di Bagnoregio. Il prestito era stato concesso dal loro padre Benigno.

107. 14 dicembre 1554 Prot. 91, cc. 36$^{v}$-37$^{r}$

Maestro Salomone di Turano ha concesso a Menica moglie di Francesco Blasio di Bagnoregio, tutrice dei suoi figli e col consenso dell'altro tutore, Leonardo Lettore, un « mutuo gratis et amore » di 27 scudi d'oro da restituirsi entro sei mesi.

108. 19 dicembre 1554 Prot. 91, c. 37$^{v}$

Maestro Salomone ha imprestato a Bernardo di Alessandro 10 scudi da restituirsi entro lo stesso mese. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ». Nello stesso documento m. Salomone l'8 maggio 1555 dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

109. 7 gennaio 1555 Prot. 91, c. 38$^{r}$

Maestro Salomone ha imprestato a Menico Giovanni di Castro Castiglioni 12 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi en-

tro giugno. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di 1/3 di giulio per scudo al mese.

110. 15 gennaio 1555 Prot. 89, c. 22r

Salomone fq. Samuele Torano, feneratore di Montefiascone dà quietanza per 44 scudi d'oro alla madre di Francesco d'Ercole di Bagnoregio, che gli ha pagato con atto rogato dal notaio Bernardino Americo il debito, un mutuo dato da tempo a suo figlio.

111. 21 gennaio 1555 Prot. 91, c. 38v

Maestro Salomone ha venduto una veste di panno giallo del valore di 11 scudi d'oro a Lucangelo di Simone, tintore minorenne ma autorizzato dal suo tutore, e questi s'impegna di pagare entro luglio. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse « usum banchi ». Nello stesso documento il 10 giugno 1556 m. Salomone dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

112. 27 gennaio 1555 Prot. 91, c. 39r

Maestro Salomone ha imprestato 2 scudi a Garbeglia Perusino, macellaio di Bagnoregio che si impegna di restituire entro febbraio.

113. 28 gennaio 1555 Prot. 80, c. 22r-v

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, feneratore abitante in Bagnoregio, concede a Girolamo di Giov. Angelo di Bagnoregio 25 ducati « mutuo gratis », da restituirsi entro maggio. In caso di ritardo corrisponderà gli interessi « usum banchi ».

114. 31 gennaio 1555 Prot. 91, c. 39v

Maestro Salomone ha imprestato a Sancte di Cencio di Castro Lubriano 33 scudi e 5 carlini (computato già l'interesse) da restituirsi entro aprile. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ carlino per scudo al mese.

115. 5 febbraio 1555 Prot. 76, cc. 140r-142v

Maestro Salomone fq. Benigno da Turano, « banchiere e feneratore » di Bagnoregio, aveva dato un mutuo di 44 scudi a Marco Coccarelli e a Gian Battista Senso di Castro S. Baurilio, diocesi di Montefiascone, da restituirsi con l'interesse di ½ carlino per scudo dopo un mese. In data 5 febbraio 1555 m. Salomone dà quietanza dell'avvenuto pagamento di scudi 45 e 6 e mezzo carlini.

116. 19 febbraio 1555 Prot. 91, c. 40r

Maestro Salomone Turano ha imprestato ad Antonio di Ludovico 6 scudi d'oro e 2 scudi (computato già l'interesse) da restituirsi entro luglio. Nello stesso documento l'8 giugno 1561 Ni-

cola di Giovanni, procuratore degli eredi di Giovanni Luigi di Turano dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

117. 15 marzo 1555 Prot. 69, cc. 82$^{r}$-83$^{r}$

Benedetto di m. Amadio, « olim fenrator », dà in mutuo 46 scudi d'oro a Ventura Nostragente di Bagnoregio da restituirsi entro il mese. I pegni dati per ricevere il mutuo sono già stati restituiti al debitore.

118. 26 marzo 1555 Prot. 91, c. 40$^{v}$

Antonio di Giovanni Andrea da Pinzuti di Bagnoregio ha acquistato da m. Salomone dei finimenti per cavallo per un valore di 10 scudi e s'impegna di pagare entro agosto.

119. 16 aprile 1555 Prot. 91, c. 41$^{r}$

Maestro Salomone ha imprestato 8 scudi con gli interessi « usum banchi » a Pier Paolo fq. Stefano Pinza da restituirsi entro giugno.

120. 30 aprile 1555 Prot. 69, cc. 87$^{v}$-89$^{r}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, feneratore di Bagnoregio dà in mutuo a Paolina dei conti di Marsciano 28 scudi da restituirsi entro maggio. In caso di ritardo corrisponderà « cum omnibus fructibus et interesse more hebreorum ».

121. 5 giugno 1555 Prot. 91, c. 41$^{v}$

Isach fq. Benigno ha imprestato a mastro Battista di m. Domenico di Orvieto, « carpentario » a Bagnoregio, 21 scudi e 55 baiocchi da restituirsi entro agosto.

122. 5 giugno 1555 Prot. 91, c. 42$^{r}$

Benedetto di m. Amadio, a nome di Isach e m. Salomone, ha imprestato a Battista fq. Angelo 79 scudi e 30 baiocchi da restituirsi entro maggio 1556. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse di ½ scudo al mese.

123. 11 settembre 1555 Prot. 92, c. 31$^{r-v}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, banchiere di Bagnoregio, si fa garante per Francesco di m. Bernardino, sotulario di Bagnoregio, il quale ha un debito di 103 scudi e 1 giulio per l'acquisto di 58 salme di vino e 100 boccali d'olio.

124. 28 novembre 1555 Prot. 92, cc. 36$^{v}$-37$^{r}$

Maestro Salomone fq. Benigno di Turano, abitante in Bagnoregio, a nome anche del fratello Isach di cui ha la procura rogata dal notaio Francesco Primario di Orvieto, dà quietanza a mons.

Costanzo Romano dei 14 scudi per la vendita d'un prato sito in contrada Trebiano vicino alla chiesa di S. Nicola.

125. 2 dicembre 1555 Prot. 63, cc. 64$^{r}$-65$^{v}$

Il 24.12.1559 Leone di Abram e Sabatino di m. David di Grandoli (Viterbo) avevano steso con Jacob di Abram un atto di vendita di una casa, in comune tra loro, sita in Orvieto e confinante con i beni degli eredi di Andrea Bastario, per 30 fiorini di moneta orvietana, da pagarsi in due anni. In caso di mancato pagamento l'atto era da considerarsi nullo. Ora Laura fq. maestro David e sorella di Sabatino, col consenso anche del cognato Simone, cede la parte che le spetta di diritto sulla casa a Domenica ved. Bastario di Orvieto e questa s'impegna di pagare 15 fiorini entro la festa di S. Maria d'agosto del 1556.

126. 24 dicembre 1555 Prot. 91, c. 43$^{v}$

Maestro Salomone Turano ha dato a Francesco Alemanno in « amicabile mutuo » 5 scudi e questi s'impegna di restituire metà della somma al 15 febbraio 1556 e l'altra metà alla festa di S. Maria d'agosto.

127. 4 marzo 1556 Prot. 69, cc. 132$^{v}$-133$^{r}$

Benedetto di m. Amadio, « olim fenerator », paga 10 scudi d'oro ad Antonello fq. Blasione per la lana acquistata. Se la lana non gli piacerà, il venditore gli restituirà il denaro.

128. 7 ottobre 1556 Prot. 91, c. 44$^{r}$

Bonaventura Pastorello ha ricevuto da m. Salomone un « amicabile mutuo » di 9 scudi che s'impegna di restituire entro febbraio 1557.

129. 30 ottobre 1556 Prot. 89, cc. 62$^{r}$-63$^{r}$

Inventario di indumenti, biancheria, oggetti diversi d'oro, d'argento ecc., messi in due casse e consegnate « ad civitatem Viterbensem ».

130. 19 dicembre 1556 Prot. 76, vv. 189$^{r}$-190$^{r}$

Viene ordinato a Rachele fq. Benigno di Turano, a Laura moglie di m. Salomone, a Gabriele di Samuele ed agli altri che stanno in casa di non « removere, auferre et asportare » nulla di quanto c'è in essa. Gabriele s'impegna di far rispettare l'ordine.

131. 29 gennaio e 30 marzo 1557 Prot. 132, cc. 3$^{v}$-4$^{r}$ e 5$^{r-v}$

Testo illeggibile. Si può soltanto rilevare che Sansone fq. Gabriele, detto Rubino, dà quietanza per una certa somma ricevuta.

132. 4 febbraio 1557 Prot. 132, cc. 14$^{v}$-16$^{v}$
Isach fq. Benigno di Turano ha prestato a Francesco di Pietro di Bolsena 32 scudi d'oro da restituirsi entro settembre. Il debitore dichiara che nel frattempo ha ricevuto indietro i suoi pegni.

133. 30 maggio 1557 Prot. 92, c. 84$^{r-v}$
Viene fatta la stima di una casa sita in Bagnoregio, parte della quale è di proprietà di m. Giovanni Luigi di Turano. La valutazione è di 116 ducati di carlini.

134. 30 maggio 1557 Prot. 92, c. 85$^{r}$
Maestro Giovanni Luigi di Turano dà la procura a Filippo, perchè curi tutti i suoi affari.

135. 17 luglio 1557 Prot. 132, cc. 17$^{v}$-18$^{r}$
Sansone fq. Gabriele, alias Rubino, abitante in Bagnoregio, dà quietanza per 27 scudi d'oro al medico m. Giovanni Luigi di Turano, il quale aveva ricevuto il prestito il 4 marzo 1550. (Il documento è riprodotto identico in Prot. 134, c. 13).

136. 20 settembre 1557 Prot. 134, c. 19$^{r-v}$
Maestro Giovanni Luigi di Turano acquista da Antonello Blasione di Bagnoregio un campo « ad quartenghos decem in circa », sito in contrada del Monte, per 14 scudi. Nel documento si fa presente che l'importo va versato a Isach, fratello di m. Giov. Luigi, per saldare un debito che il venditore aveva con lui.

137. 20 settembre 1557 Prot. 134, c. 19$^{v}$
Isach fq. Benigno di Turano dà quietanza per 14 scudi ad Andrea Verducci di Castro Lubriano e a suo fratello padre Cecco, i quali avevano ricevuto il prestito il 12.1.1554.

138. 22 settembre 1557 Prot. 91, cc. 44$^{v}$-45$^{r}$
Rachella fq. Benigno di Turano ha imprestato ad Andrea di Verducci, a Valentino di Argentino e a Pasquale di Carlo, tutti delegati di Castro Lubriano, contado di Orvieto e diocesi di Bagnoregio, la somma di 100 scudi di giulii con interesse, come risulta dall'atto firmato da Matteo di Francesco, vice presidente di Castro. Avendo già pagato 58 scudi, essi s'impegnano di pagare tra un anno il resto del debito. In caso di ritardo corrisponderanno l'interesse del 12% all'anno.

139. 5 ottobre 1557 Prot. 134, c. 20$^{r}$
Il medico maestro Giovanni Luigi di Turano dichiara di essere pienamente soddisfatto del lavoro compiuto da Filippo di Bernardino di Bagnoregio da lui nominato suo agente generale per il disbrigo di tutte le sue pratiche amministrative.

140. 7 ottobre 1557 Prot. 134, c. 20$^{v}$

Il medico maestro Giovanni Luigi di Turano ha venduto ad Antonio Romandiolo di S. Agata, comune di Bagnoregio, 24 porcellini e 2 troie, al prezzo di 7 carlini per porcellino e 20 per ogni troia. La somma complessiva di 15 scudi e 6 giulii sarà pagata entro la festa « carris primi ». (Per il pagamento del debito v. n. 140).

141. 15 novembre 1557 Prot. 81, cc. 55$^{r}$-56$^{v}$

Maestro Giovanni Luigi e il fratello Isach fq. Benigno di Turano hanno fatto causa a Cesarina, figlia ed erede di Francesco Antonio Lazzaro di Bagnoregio, per il credito che essi hanno di 79 scudi, dovuto alle spese per il mantenimento di otto buoi. Luciano Colesanti, a nome di Cesarina, s'impegna di pagare in denaro o in « grano bono ».

142. 1 dicembre 1557 Prot. 134, cc. 23$^{v}$-24$^{r}$

Pier Paolo Pilori vende a m. Giovanni Luigi di Turano un pezzo di terreno « ad quartenghos quatuor », sito in contrada Serraglio di Bagnoregio, per 10 scudi, secondo la stima fatta dagli esperti incaricati dalle due parti interessate.

143. 27 dicembre 1557 Prot. 89, cc. 81$^{v}$-83$^{r}$

Il medico m. Giovanni Luigi di Turano di Bagnoregio entra in possesso dei seguenti beni, che ha acquistato da maestro Francesco di m. Bernardino Filippo, anche egli di Bagnoregio, per la somma di 200 scudi d'oro: una casa che rende 20 scudi d'oro all'anno; un'altra casa; 4 quartenghi di terreno; 3 quartenghi di terreno coltivabile con alberi; un pezzo di terra nel viterbese. Tra le parti sono definiti precisi accordi.

144. 27 dicembre 1557 Prot. 89, cc. 83$^{r}$-84$^{r}$

Maestro Giovanni Luigi di Turano dà a m. Francesco di m. Bernardino Filippo, sotulario di Bagnoregio, 50 scudi d'oro in amichevole mutuo.

Nelle cc. 89-91 dello stesso protocollo, in data 13.6.1558 Francesco paga parte del debito e s'impegna di pagare il resto in seguito agli eredi del fu m. Giov. Luigi.

145. 29 gennaio 1558 Prot. 89, cc. 84$^{r}$-89$^{r}$

Inventario dei beni che il defunto medico m. Giovanni Luigi di Turano ha lasciato per testamento alla figlia Maddalena, sua erede universale. Oltre agli indumenti, alla biancheria, agli oggetti d'oro, d'argento e d'altro valore, ai tessuti di velluto ecc., si trovano anche « polize contra », cioè contratti di credito, libri di credito e libri ebraici e un libro di medicina scritto in ebraico.

L'inventario è eseguito da mons. Costanzo Romano, padre del Convento della chiesa di S. Agostino di Bagnoregio e tutore di Maddalena.

146. 3 febbraio 1558 Prot. 91, c. 45$^{v}$

Mastro Angelo d'Arberto di Lodo, abitante a Bagnoregio, ha acquistato da Isach fq. Benigno dello stagno e del piombo per la sua società per un valore di 12 scudi e mezzo e s'impegna di pagare il debito entro 10 mesi. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse del 12% annuo. Nello stesso documento il 7 febbraio 1560 Isach dà quietanza del pagamento di 5 scudi, che sono stati versati alla Casa dei Catecumeni, e del resto dell'importo che ha ricevuto.

147. 4 febbraio 1558 Prot. 91, c. 46$^{r}$

Lucangelo Vannuzzotti ha acquistato da Isach un gabbano del valore di 4 scudi d'oro e si impegna di pagare il debito entro maggio. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse del 12 per cento l'anno.

148. 10 febbraio 1558 Prot. 91, c. 46$^{v}$

Ventura Pastorello e Lucangelo Vannuzzotto devono 13 scudi a Isach fq. Benigno di Turano per il riscatto dei pegni di Caterina, moglie del capitano Ascanio Oppicino, che già le sono stati restituiti e s'impegnano di pagare entro agosto. Nello stesso documento il 14 marzo 1559 Isach presenta ricorso contro i suddetti per il mancato pagamento.

149. 27 maggio 1558 Prot. 91, c. 47$^{r}$

Catelano Pastorello di Bagnoregio si impegna di pagare a Isach Turano 21 scudi d'oro, residuo di un suo debito, entro sei mesi. Nello stesso documento il 4 marzo 1559 Isach dà quietanza dell'avvenuto pagamento.

150. 5 giugno 1558 Prot. 72, c. 83$^{r-v}$

Alessandro Turano, « reversus ad fidem christianam », cede al figlio Lazzaro un terzo degli 800 scudi con cui è cointeressato nel banco dei fratelli Isach e m. Luigi di Samuele di Turano.

151. 6 giugno 1558 Prot. 91, c. 47$^{v}$

Giovanni Battista di Bernardino insieme a Catelano Pastorello s'impegna di pagare entro sei mesi il debito di 8 scudi d'oro che ha con Isach Turano.

152. 7 giugno 1558 Prot. 91, cc. 47$^{v}$-48$^{r}$

Benedetto, a nome di Isach, ha imprestato a Lorenzo di Fran-

cesco di Bagnoregio 37 scudi d'oro su pegno e questi s'impegna di pagare entro agosto. In caso di ritardo corrisponderà l'interesse del 12% l'anno.

153. 13 giugno 1558 Prot. 76, c. 194r

Pietro fq. Sansone, una volta ebreo ed ora cristiano, dichiara di aver ricevuto 30 scudi dal curatore dei beni degli eredi di Giov. Luigi di Turano.

154. 16 marzo 1559 Prot. 82, cc. 59v-63r

Benedetto fq. m. Amadio, una volta feneratore in Bagnoregio, ha chiesto il pignoramento dei beni di Bonaventura Nostragente di Bagnoregio per il mancato pagamento della somma di 46 scudi d'oro, secondo l'atto rogato da Americo Bernardino (v. n. 117). Per Bonaventura si fa garante Claravalle de Claravallensi di Amelia (Terni).

155. 24 aprile 1559 Prot. 128, c. 48v

Giuliano Pinzuti di Bagnoregio, procuratore di Moise fq. Gabriele di Turano, abitante a Castro Canepina, riceve una « clausura » sita nel territorio di Bagnoregio in contrada Serrone, in attesa che gli venga pagato il credito di 30 scudi, che avverrà nel mese di giugno.

156. 21 settembre 1559 Prot. 72, cc. 93r-94v

Gabriele fq. Samuele di Turano riceve da Tomaso, auditore del cardinale Cornelio e esecutore testamentario del fu m. Giovanni Luigi di Turano, la lista dei beni che costituiscono la dote di Laura, vedova del suddetto Giov. Luigi. Tutto il corredo viene valutato per 90 scudi.

157. 23 gennaio 1560 Prot. 77, cc. 2r-3r

Pietro fq. Gabriele, una volta ebreo ed ora cristiano, abitante in Bagnoregio, lascia per testamento erede universale dei suoi beni Alessandro fq. Benigno, anch'egli una volta ebreo, abitante a Castro Farnese.

158. 9 febbraio 1561 Prot. 72, c. 100v

Castora, moglie di Gabriele di Monte Castello e abitante in Bagnoregio, dà quietanza per 4 scudi che erano stati dati in prestito al fu m. Giovanni Luigi di Turano.

159. 9 febbraio 1561 Prot. 72, c. 102r

Giovanni, alias il Meschino, di Bagnoregio dà quietanza per 4 scudi che erano stati dati in prestito al fu m. Giovanni Luigi di Turano.

160. 9 febbraio 1561 Prot. 72, c. 102[r]
Nicola, procuratore degli eredi di m. Giovanni Luigi di Turano, dà quietanza per 15 scudi e 6 giulii ad Antonio Romandiolo, somma che questi doveva per l'acquisto di animali (v. n. 140).

161. 8 marzo 1561 Prot. 100, cc. 7[r]-8[r]
Ventura fq. Feliciano di Bagnoregio era rimasto debitore di 26 scudi d'oro, un mutuo contratto a suo tempo col m. Giovanni Luigi di Turano. Ora vendendo la quarta parte d'un molendino impegna l'acquirente di versare detto importo al 14 dicembre p.v. a Gabriele fq. Samuele di Turano, al quale è stato ceduto il suddetto credito.

162. 9 maggio 1561 Prot. 83, cc. 49[v]-50[v]
Nicola fq. Giovanni Fiorentino, procuratore degli eredi di m. Giovanni Luigi fq. Benigno di Turano, annulla ogni provvedimento contro Francesco Pannoni, fatto arrestare per non aver pagato i 30 scudi avuti in prestito.

163. 11 maggio e 2 ottobre 1561 Prot. 93, cc. 19[r–v] e 32[r]
Vengono quietanzati i pagamenti di diversi crediti del defunto m. Giovanni Luigi di Turano.

164. 24 giugno 1562 Prot. 94, c. 20[r]
Nicola, fattore di Lubriano e procuratore di Maddalena, figlia ed erede universale di m. Giovanni Luigi di Turano, vende una salma di terreno coltivabile e ne dà quietanza.

165. 5 gennaio 1564 Prot. 122, cc. 61[v]-62[r]
Moise di Nola, abitante in Orvieto, dà quietanza per 30 scudi a Francesco di Ercole di Bagnoregio, il quale aveva avuto il prestito il 31 marzo 1563.

166. 22 agosto 1564 Prot. 128, c. 124[v]
Antonio Brancazi, procuratore di Gabriele di Turano, abitante a Viterbo, e Diamante fq. Samuele, dànno quietanza per il mutuo di 20 scudi che Giulio Ippolito di Castro S. Lorenzo di Bolsena ha pagato loro.

167. 29 ottobre 1568 Prot. 91, cc. 48[v]-49[v]
Paolo Turano dà quietanza per un certo importo a Clemente di Lorenzo.

168. 17 giugno 1578 Prot. 102, cc. 184[r]-186[r]
Il procuratore del monastero di S. Lucia in Selci di Roma vende i beni che costituiscono la dote di Maddalena fq. m. Giovanni

Luigi di Turano, diventata suora nel monastero, e che ammonta a 150 scudi.

169. 2 maggio 1579 Prot. 178, cc. 26$^{v}$-28$^{r}$
Angelo Gabriele di Torano, una volta ebreo ed ora cristiano, dichiara di aver ricevuto da Giovanni Jannucci di Castro Castiglione 50 salme di grano e 50 scudi.

170. 22 novembre 1582 Prot. 157, c. 307$^{r-v}$
Angelo Gabriele di Turano, una volta ebreo, dichiara di essere soddisfatto di quanto convenuto con Silvestro di Cristoforo di Bagnoregio e annulla il precedente atto notarile rogato dal notaio di Montefiascone.

171. 12 gennaio 1584 Prot. 158, cc. 222$^{r}$-224$^{v}$
Angelo Gabriele di Turano, una volta ebreo, dà quietanza per 36 scudi a Cesarina fq. Antonio Lazzaro di Bagnoregio.

## C - Elenco degli Atti civili in ordine nominativo

1. maestro Angelo, abitante a Montefiascone:
   a. scioglimento di società dell'arte della lana con Pellegrino di Lanciano. Perito per la divisione della società è scelto m. Salomone fq. Benigno di Turano. 17.1.1555
   Vol. III, c. 244$^{r}$
2. Benedetto di m. Amadio:
   a. insieme con Benedetto di Gabriele e Israele pretende il 25% sul grano fornito. 16.8.1548
   Vol. II, c. 24$^{r}$
   b. in attesa dell'esito della causa tra il canonico Giacomo Eliseo e Vitale i beni sequestrati di quest'ultimo sono tenuti in deposito da Benedetto. 10.10.1555
   Vol. IV, c. 7$^{r}$
   c. debiti come erede insieme al fratello Zaccaria 29-30.10.1555
   Vol. IV, cc. 21$^{v}$, 22$^{v}$
   d. causa per il pagamento della cassa da morto per il padre.
   Vol. IV, cc. 22$^{v}$-23$^{r}$ 29-30.10.1555
   e. causa contro il fratello Zaccaria per crediti e questioni di eredità. Si costituisce un arbitrato di ebrei: Isach fq. Benigno di Turano e Moise da Nola. 20.1.1556
   Vol. IV, c. 57$^{v}$

3. Benedetto di Gabriele:
   a. insieme con Benedetto di m. Amadio e Israele pretende il 25% sul grano fornito. 16.8.1548
   Vol. II, c. 24$^{r}$
   b. causa per il pagamento d'un anello. 10.6.1551
   Vol. II, c. 125$^{r}$
   c. causa per il pagamento d'un somaro. dal 10.6 al 24.8.1551
   Vol. II, cc. 125$^{r-v}$, 133$^{r}$
   d. causa per fornitura di vestiti e oggetti vari.
   Vol. II, cc. 125$^{v}$, 154$^{r}$ 11.6 e 4.9.1551
   e. causa affitto locale: iniziatasi il 4.9.1551 si trascina sino al 15.9.1552.
   Vol. II, cc. 154$^{r}$, 158$^{r}$, 162$^{r-v}$, 164$^{v}$, 168$^{v}$, 169$^{v}$, 173$^{r}$, 174$^{v}$, 198$^{r}$, 199$^{v}$, 229$^{v}$, 257$^{r}$, 260$^{v}$, 261$^{r}$. Vol. III, cc. 1$^{r-v}$, 4$^{r}$
   f. causa per tela da pittore. 4.5.1552
   Vol. II, c. 221$^{r}$
   g. causa insieme a Israele per credito: esigono il sequestro di 2 candelieri e d'un incensiere d'argento appartenenti all'arciprete.
   Vol. III, cc. 133$^{v}$, 198$^{v}$ 29.1 e 14.9.1554
   h. causa insieme a Israele contro l'orefice ebreo Vitale per restituzione dell'argento fornitogli per oggetti sinagogali.
   Vol. III, c. 224$^{v}$ 10.12.1554
   i. altre cause: 2.5.1551, Vol. II, c. 114$^{v}$; 10.11.1551, id., c. 158$^{r}$; 8.10.1554, Vol. III, c. 203$^{r}$; 12.10.1554, id., c. 207$^{v}$; 23.10-23.11.1555, id., cc. 209$^{r}$, 210$^{v}$, 219$^{r}$; 27.10.1554, id., c. 212$^{r}$; 10.12.1554, id., 224$^{v}$; 6.3.1555, id., c. 267$^{r}$.

4. Bonaventura, nipote di maestro Laudadio:
   a. arbitro insieme a m. Salomone Turano di Bagnoregio nella vertenza tra Prospero di Benedetto e gli altri ebrei di Vitorchiano per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni.
   Vol. IV, c. 171$^{r}$ 23.6.1557

5. Gabriele:
   a. cause diverse: 20.1.1552, Vol. II, c. 186$^{v}$.
   27.10.1559, Vol. IV, c. 285$^{v}$.

6. Gabriele fq. Samuele di Turano:
   a. causa per restituzione prestito. dal 27.10.1559 al 14.2.1560
   Vol. IV, cc. 285$^{v}$, 295$^{v}$-297$^{v}$, 299$^{r}$-300$^{v}$
   b. altre cause: 4-20.2.1563, Vol. IV, cc. 475$^{v}$, 481$^{r-v}$.

7. Giuseppe Avenania, abitante in Orvieto:
   a. causa perduta contro il capitano di Orvieto per il pagamento degli oneri necessari per la difesa della città, nonostante il Breve del pontefice a favore degli ebrei dal 7.8 al 22.10.1554
   Vol. III, cc. 178$^{r}$-180$^{r}$, 182$^{v}$, 184$^{v}$, 208$^{v}$

8. Isach:
   a. causa insieme alla madre Rachele. 24.3.1558
   Vol. IV, c. 226$^{r}$

9. Isach fq. Benigno di Turano:
   a. contro il Comune di Orvieto per restituzione d'un mutuo gratuito di 300 scudi e d'un altro mutuo di 300 scudi al 15% d'interesse. dal 21.1 al 6.3.1553
   Vol. III, cc. 51$^{v}$, 53$^{r}$, 55$^{r}$, 57$^{r-v}$, 59$^{v}$-60$^{v}$, 62$^{v}$
   b. arbitro nella vertenza tra i fratelli Benedetto e Zaccaria fq. m. Amadio. 20.1.1556
   Vol. IV, c. 57$^{v}$
   c. causa contro l'orefice Vitale per un pegno posto all'asta.
   Vol. IV, c. 154$^{v}$ 1.4.1557
   d. causa contro la moglie di Vitale per il baliato del figlio.
   Vol. IV, c. 155$^{r}$ 1.4.1557
   e. altra causa: 20.5.1559, Vol. IV, c. 284$^{v}$.

10. Isach di Manuele, abitante a Viturchiano:
   a. causa insieme ad Abram di Salomone contro Prospero di Benedetto, tutti ebrei di Vitorchiano, per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni. Si costituisce un arbitrato di ebrei: m. Salomone di Turano e Bonaventura, nipote di m. Laudadio.
   Vol. IV, c. 171$^{r}$ 23.6.1557

11. Israele (di Vitale?):
   a. insieme a Benedetto di Gabriele e Benedetto di m. Amadio pretende il 15% sul grano fornito. 16.8.1548
   Vol. II, c. 24$^{r}$
   b. causa insieme a Benedetto di Gabriele per credito: esigono il sequestro di 2 candelieri e un incensiere d'argento appartenenti all'arciprete. 29.1 e 14.9.1554
   Vol. III, cc. 133$^{v}$, 198$^{v}$
   c. causa insieme a Benedetto di Gabriele contro l'orefice Vitale per restituzione dell'argento fornito per oggetti sinagogali.
   Vol. III, c. 224$^{v}$ 10.12.1554
   d. altre cause: dal 1.12.1551 all'8.1.1552, Vol. II, cc. 163$^{r}$, 165$^{v}$, 167$^{v}$, 168$^{v}$, 169$^{r}$, 170$^{r}$, 178$^{r}$; 10.12.1554, Vol. III, c. 224$^{r}$.

12. maestro Laudadio di Vitorchiano:
    a. vertenza tra gli ebrei di Vitorchiano per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni. 23.6.1557
    Vol. IV, c. 171[r]

13. Lazzaro di Moise, abitante a Montefiascone:
    a. testimonianza in una causa tra due cristiani.
    Vol. II, cc. 17[v]-18[r] 25.6.1548

14. Leone di Simone da Cesena:
    a. requisizione di un « cellaio » come pegno per pagamento di prestito. dal 10.5 al 30.8.1552
    Vol. II, cc. 226[v], 240[r], 257[v], 261[r]
    b. altre cause: 19.7 e 12.10.1551, Vol. II, cc. 126[v], 154[r]; 9.11.1551, id., c. 157[v].

15. Moise di Sabato da Nola, abitante in Orvieto:
    a. cause per ritardati pagamenti di prestiti: dal 19.5 al 18.5.1552, Vol. II, cc. 221[r], 226[r] 229[v], 235[v], 236[v], 237[v]; 15.10 e 6.11.1554, Vol. III, cc. 205[v], 217[r].
    b. arbitro nella vertenza tra i fratelli Benedetto e Zaccaria fq. m. Amadio. 20.1.1556
    Vol. IV, c. 57[v]

16. Onorata:
    a. credito per vendita grano. 1.12.1557
    Vol. IV, c. 201[r]

17. Pacifico di m. Liuccio, abitante a Vitorchiano:
    a. testimonianza in una causa. 26.8.1548
    Vol. II, c. 2[r]
    b. perito per la valutazione di oggetti d'argento. 28.8.1548
    Vol. II, c. 10[v]

18. Pellegrino, abitante a Lanciano:
    a. scioglimento di società dell'arte della lana con m. Angelo di Montefiascone. Perito per la divisione della società è scelto m. Salomone fq. Benigno di Turano. 17.1.1555
    Vol. III, c. 244[r]

19. Pellegrino di Moise:
    a. cause diverse per pagamento stoffe: 7.1.1555, Vol. III, c. 232[r]; 15.1.1555, id., c. 243[v]; 21.1.1556, Vol. IV, c. 58[v].

b. debito per stipulazione contratto. 12.1.1555
Vol. III, c. 241[r]

c. causa per il figlio Salomone. 1-12.2.1555
Vol. III, cc. 254[r], 262[r]

d. debito per acquisto lana. 11.2.1555
Vol. III, c. 260[v]

e. altra causa: 7.1.1555, Vol. III, c. 232[r].

20. Prospero di Benedetto, abitante a Vitorchiano:

a. vertenza con gli altri ebrei di Vitorchiano per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni. Si costituisce un arbitrato di ebrei: m. Salomone di Turano e Bonaventura, nipote di m. Laudadio. 23.6.1557
Vol. IV, c. 171[r]

21. Salomone, abitante a Vitorchiano:

a. causa a nome del figlio Abram insieme a Isach di Manuele contro Prospero di Benedetto, tutti ebrei di Vitorchiano, per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni. Si costituisce un arbitrato di ebrei: m. Salomone di Turano e Bonaventura, nipote di m. Laudadio. 23.6.1557
Vol. IV, c. 171[r]

22. Salomone di Turano:

a. causa per spese di atto notarile. 15.9 e 12.11.1552
Vol. III, cc. 4[r], 18bis[r]

23. maestro Salomone fq. Benigno di Turano:

a. consegna mutuo. 2.1.1555
Vol. III, c. 230[r]

b. restituzione grano e denaro. 2.1.1555
Vol. III, c. 230[v]

c. perito nella vertenza tra m. Angelo di Montefiascone e Pellegrino di Lanciano. 17.1.1555
Vol. III, c. 244[r]

d. causa perduta sui diritti dei beni del debitore.
dal 6.8. al 3.9.1555
Vol. III, cc. 288[r]-292[v], 294[r]. Vol. IV, c. 1[r].

e. cause diverse per mutui, acquisto vino e cacio.
Vol. III, cc. 290[v]-291[v]. 20-23.8.1555

f. procuratore di Zaccaria fq. m. Amadio nella vertenza col fratello Benedetto. 20.1.1556
Vol. IV, c. 57[v]

g. pagamento spese atto notarile. dal 5.10 al 24.11.1556
Vol. IV, cc. 97$^{r}$, 98$^{r}$, 101$^{v}$, 105$^{v}$-106$^{v}$, 108$^{v}$.

h. arbitro insieme a Bonaventura nella vertenza tra Prospero di Benedetto e gli altri ebrei di Vitorchiano per il pagamento della tassa alla casa dei Catecumeni. 23.6.1557
Vol. IV, c. 171$^{r}$

i. altre cause: dal 13.5 al 17.6.1555, Vol. III, cc. 279$^{r}$-280$^{r}$, 282$^{r}$-284$^{v}$; 8-10.2.1557, Vol. IV, cc. 140$^{v}$, 142$^{v}$, 143$^{v}$.

24. Salomone di Gabriele, abitante a Montefiascone:

a. cause diverse: 10.7.1556, Vol. IV, c. 79$^{r}$; 17.7.1556, id., c. 87$^{v}$.

25. Salomone fq. Samuele di Torano:

a. causa per eredità. 16.1.1555
Vol. III, c. 243$^{v}$

26. Samuele, abitante a Bagnoregio:

a. pagamento conto sarto. 8.6.1546
Vol. I, c. 236$^{r}$

27. Simone di Salomone:

a. acquisto salma d'uva. 29.11.1555
Vol. IV, c. 38$^{v}$

b. altra causa: 24.8.1557, Vol. IV, c. 175$^{r}$.

28. maestro Vitale: orefice.

a. vertenza in cui si citano i privilegi degli ebrei e il Breve del pontefice. dal 22.12.1553 al 23.4.1554
Vol. III, cc. 122$^{v}$-123$^{r}$, 124$^{v}$, 126$^{r}$, 127$^{r}$, 135$^{r-v}$, 146$^{v}$, 154$^{v}$.

b. sequestro mobilio per suo debito. 2.6.1554 e 10.10.1555
Vol. III, c. 170$^{r}$; Vol. IV, c. 7$^{r}$

c. restituzione dell'argento ricevuto per gli oggetti sinagogali.
Vol. III, c. 224$^{v}$ 10.12.1554

d. restituzione perla. 26.4.1555
Vol. III, c. 278$^{r}$

e. restituzione oggetti ricevuti. 27.6.1555
Vol. III, c. 286$^{v}$

f. requisizione pegni per credito. dal 22.10 al 16.12.1555
Vol. IV, cc. 11$^{v}$, 35$^{v}$, 49$^{r}$

g. causa contro Isach fq. Benigno di Turano per pegno venduto all'asta. 1.4.1557
Vol. IV, c. 154$^{v}$

h. cause diverse per debiti: 10.12.1554, Vol. III, c. 224[r]; 7.1-7.2.1555, id., cc. 232[r], 257[v]; 15.11.1555, Vol. IV, c. 28[v]; 19.3.1556, id., c. 69[r].

i. cause diverse per crediti: 18.12.1554, Vol. III, c. 227[v]; 24.1.1555, id., c. 247[v]; 30.8-1555, id., c. 295[r]; 17.8.1556, Vol. IV, c. 87[v].

29. Zaccaria fq. m. Amadio:

a. debiti come erede insieme al fratello Benedetto.
Vol. IV, cc. 21[v], 22[v] 29-30.10.1555

b. causa contro il fratello Benedetto per crediti e questioni d'eredità. Si costituisce un arbitrato di ebrei: Isach fq. Benigno di Turano e Moise da Nola. Maestro Salomone fq. Benigno è nominato suo procuratore, non avendo egli ancora 25 anni.
Vol. IV, c. 57[v] 20.1.1556

c. altra causa: 23-25.10.1555, Vol. IV, cc. 15[r]-16[r].

## D - Elenco dei Notai
### secondo il numero progressivo di Protocollo

Andrea Vannuzzi - Prot. 3.
Francesco Janni - Prot. 11. 12.
Damiano Piccinini - Prot. 19.
Ludovico Flaminio Novelli - Prot. 32. 33.
Giovanni Andrea Pinzuti - Prot. 36.
Francesco Alemanno - Prot. 41. 43.
Giovanni Paolo Brandini - Prot. 54. 56. 57.
Giovanni Bocca - Prot. 58.
Luciano Colesanti - Prot. 61.
Bernardino Americo - Prot. 63. 67. 69.
Domenico Colesanti - Prot. 71. 72.
Leonardo Vittori - Prot. 75. 76. 77.
Antonio Brancazi - Prot. 79. 80. 81. 82. 83.
Giuliano Pinzuti - Prot. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
Giovanni Antonio Venturini - Prot. 99. 100. 102.
Giovanni Battista Gori - Prot. 122.
Francesco Vannuzzotti - Prot. 128.
Bonaventura Nostragente - Prot. 132. 134.
Pompeo Palletta - Prot. 157. 158.
Cosimo Colesanti - Prot. 178.

## Indice dei nomi

Alessandro di Benigno, Appendice B: 157:
Alessandro di Samuele di Turano, nota 19. Appendice B: 150.
m. Amadio di Bonaventura di Castro, note 20, 26, 29, 30. Appendice A: 16, 19.
Angelo di Montefiascone, nota 33. Appendice C: 1.
Angelo Gabriele di Torano, nota 19. Appendice B: 169. 170. 171.
m. Angelo di Buonaiuto di Montefiascone, nota 39. Appendice A: 18.
Angelo di Elia, nota 21. Appendice A: 19.
Angelo di Michele di Pitigliano, nota 38. Appendice A: 7.
Angelo di Salomone, nota 22. Appendice A: 10.
Angelo di Ventura. Appendice A: 10.
m. Aron Levi del Piemonte, Appendice B: 1.

Benedetto di m. Amadio, note 20, 39, 43. Appendice A: 16. 18. 19. Appendice B: 25. 29. 32, 34. 60. 102. 117. 122. 127. 152. 154.
Benedetto di m. Bonaiuto. Appendice B: 27.
Benedetto di Gabriele, nota 44. Appendice C: 3.
Bonaventura, nipote di m. Laudadio di Vitorchiano. Appendice C: 4.

Castora, moglie di Gabriele di Monte Castello. Appendice B: 158.
Consilio Abram di Acquapendente, nota 37. Appendice A: 1.

Dattilo Signorile di Orvieto, nota 17. Appendice A: 12. 13. Appendice B: 21. 22. 23.
Deodato di Salomone, note 11, 37. Appendice A: 1. 2. Appendice B: 1. 2. 3. 4.
Deodato di Salomone di Spoleto. Appendice A: 12.
Diamante di Pellegrino. Appendice B: 44.
Diamante di Samuele. Appendice B: 166.
Dionora di Pellegrino, moglie di Benedetto. Appendice A: 18.

Elia di m. Amadio, nota 20. Appendice A: 19.

Fiorentina, ved. di Ventura, nota 17. Appendice A: 10. 12. 13. Appendice B: 21. 23.

Gabriele. Appendice C: 5.
Gabriele di Monte Castello. Appendice B: 158.

Gabriele di Turano, nota 19. Appendice B: 166.
Gabriele di Samuele di Torano, nota 19. Appendice B: 130. 156. 161.
m. Giovanni Luigi di Benigno di Turano, note 19, 24, 25. Appendice A: 27. Appendice B: 61. 63. 133-136. 139-144. 161.
m. Giovanni Luigi di Benigno di Turano - *Eredi.* Appendice B: 116. 145. 153. 158-160. 162. 163.
Giuseppe Avenania di Orvieto. Appendice C: 7.
Giustina di Isach. Appendice B: 25.
Graziosa, moglie di m. Amadio, nota 20. Appendice A: 19.

Isach. Appendice C: 8.
m. Isach, nota 13. Appendice A: 4. Appendice B: 5.
Isach di Montefiascone. Appendice B: 25.
Isach di Benigno di Turano, note 19, 24, 27, 45, 53. Appendice A: 28. Appendice B: 31. 35. 38. 39. 41-43. 45-48. 60. 64. 67-70. 73. 78. 84. 87. 93. 94. 103. 104. 106. 121. 122. 124. 131. 136. 137. 146-149. 151. 152.
Isach di Manuele di Vitorchiano. Appendice C: 10.
Isach di Samuele di Turano, nota 19. Appendice B: 150.
Israele di Vitale, note 26, 46. Appendice B: 26. 28. 102.

m. Jacob, nota 12. Appendice A: 3.
Jacob di Abram. Appendice B: 125.
Jacob di Consiglio, nota 41. Appendice A: 24.
Josef di Moise di Trevi, nota 22. Appendice A: 10.

m. Laudadio di Vitorchiano. Appendice C: 12.
Laura, moglie di m. Giovanni Luigi di Turano, nota 24. Appendice A: 27. Appendice B. 156.
Laura, moglie di m. Salomone di Turano, nota 23. Appendice B: 76. 93. 94. 130.
Laura di m. Amadio, note 20. 22. Appendice A: 10.
Laura di m. David. Appendice B: 125.
Lazzaro di m. Abram di Città di Castello. Appendice A: 12.
Lazzaro di Alessandro di Turano, nota 19. Appendice B: 150.
Lazzaro di Moise, nota 50. Appendice A: 17. Appendice C: 13.
Lea di Benigno di Turano, nota 24. Appendice A: 27.
Leone di Abram. Appendice B: 125.
Leone di Simone Sacerdote (?) di Cesena. Appendice C: 14.
Luigi di Samuele di Turano, nota 19. Appendice B: 150.

Maddalena di Giov. Luigi di Turano, nota 25. Appendice A: 27. Appendice B: 145. 164. 168.
Michele di Ventura, note 15, 17. Appendice A: 5. 10. Appendice B: 18.
Moise di Gabriele di Turano, nota 19. Appendice B: 24. 155.

Moise di Sabato di Nola. Appendice A: 10. Appendice B: 30. 33. 49. 50. 165. Appendice C: 15.

Nello di Salomone, nota 22. Appendice A: 10.

Onorata. Appendice C: 16.
Onorato di Acquapendente. Appendice A: 10.

Pacifico di m. Liuccio di Vitorchiano. Appendice C: 17.
Paolo Turano. Appendice B: 167.
Pellegrino. Appendice B: 44.
Pellegrino (di Moise?). Appendice A: 25.
Pellegrino di Lanciano, nota 33. Appendice C: 18.
Pellegrino di Moise, nota 47. Appendice B: 19.
Pellegrino di Ventura, nota 17. Appendice A: 10.
Perna di Ventura, moglie di Dattilo, nota 17. Appendice A: 10. 12. 13. Appendice B: 22. 23.
Pietro di Gabriele. Appendice B: 157.
Pietro di Sansone. Appendice B: 153.
Preziosa di Salomone, moglie di Sabatino, nota 16. Appendice B: 15.
Prospero di Benedetto di Vitorchiano, nota 33. Appendice C: 20.
Prospero di Ventura, nota 17. Appendice A: 10.

Rachele di Benigno. Appendice B: 130. 138.
m. Rubino, nota 14. Appendice B: 6.

Sabatino di m. David. Appendice B: 125.
Sabatino di Ventura, note 15, 16. Appendice A: 5. 10. Appendice B: 15. 17. 20.
rabbi Salomone di Montolmo. Appendice A: 27.
Salomone di Orvieto, marito di Laura, nota 22. Appendice A: 10.
Salomone di Vitorchiano. Appendice C: 21.
Salomone di Turano, nota 19. Appendice B: 83. Appendice C: 22.
Salomone di Alessandro, nota 16. Appendice B: 15.
Salomone di Benigno di Turano, note 23, 27, 33, 34, 48. Appendice A: 22. Appendice B: 36-43. 45. 46. 48. 51-61. 63-77. 79-101. 104-116. 118-120. 122-124. 126. 128. Appendice C: 23.
Salomone di Gabriele di Montefiascone. Appendice C: 24.
Salomone di Samuele di Turano, nota 19. Appendice B: 61-63. Appendice C: 25.
Samuele di Bagnoregio. Appendice C: 26.
Samuele di Montefiascone. Appendice B: 25.
Samuele di Benigno di Turano, note 19, 27. Appendice A: 22. 27.
Samuele di Salomone di Torano di Montefiascone. Appendice A: 8. 9. 11. Appendice B: 16. 19.

Sansone di Gabriele detto Rubino. Appendice B: 131. 135.
Simone di Salomone (?). Appendice C: 27.
Speranza, moglie di Angelo di Pitigliano, nota 38. Appendice A: 7.
Stella di Cesare, moglie di m. Amadio, nota 20. Appendice A: 19.

Ventura di Angelo, note 15, 38, 40. Appendice A: 5. 6. 7. Appendice B: 7-15.
m. Vitale, nota 49. Appendice C: 28.

Zaccaria di m. Amadio, nota 20. Appendice A: 10. Appendice C: 29.

MARINA CAFFIERO

# SCIENZA E POLITICA A ROMA IN UN CARTEGGIO DI CELESTINO GALIANI (1714-1732)

Nel corso dei suoi lavori su Monsignor Celestino Galiani, a Fausto Nicolini, che ne è stato il biografo,[1] sono sfuggite, fra le relativamente poche lettere autografe del Galiani che ci sono pervenute, quelle conservate a Roma presso la Biblioteca Corsiniana e indirizzate, da Roma prima e da Napoli poi, a diversi corrispondenti, fra i quali è possibile identificare attraverso alcuni riferimenti Antonio Leprotti, Giovanni G. Bottari e Antonio Niccolini. Eppure, questo carteggio composto di 117 lettere, ne contiene una del Galiani, dell'agosto 1732, diretta da Napoli a Roma all'abate Antonio Niccolini, che avrebbe certamente interessato in modo particolare lo studioso di Vico in quanto in essa si raccomanda alla protezione del Niccolini stesso, e insieme dell'abate Bottari, il già vecchio e malato filosofo napoletano.[2]

Questo documento costituisce probabilmente una semplice curiosità quanto al contenuto, per gli studiosi vichiani, e una ulteriore conferma della ben nota protezione che costantemente il Cappellano maggiore e Prefetto degli Studi del Regno di Napoli offrì al Vico, che proprio a lui, tra gli altri benefici, dovette la nomina a istoriografo regio nel 1735, con l'annuo stipendio di cento ducati;[3] può essere invece interessante soffermarsi sull'am-

[1] F. NICOLINI, *Monsignor Celestino Galiani. Saggio biografico*, Napoli, 1931, e, dello stesso autore, *Un grande educatore italiano. Celestino Galiani*, Napoli, 1951.

[2] Biblioteca Corsiniana di Roma (d'ora in poi B.C.R.), cod. 1581: Lettere autografe di Monsignor Celestino Galiani, ff. 50-55, Galiani a A. Niccolini, da Napoli il 2 agosto 1732. La si veda interamente riprodotta in Appendice, doc. V.

[3] NICOLINI, *Monsignor Celestino Galiani*, cit., p. 71, ricorda che Vico dovette a Galiani « primo e solo a prendere cura della sua desolata vecchiezza », la nomina a istoriografo regio, il raddoppiamento del gramo stipendio universitario (1736), la dispensa dall'onere delle lezioni (1737), la sostituzione del figlio Gennaro nella cattedra (1741), oltre a pubblici attestati di affetto e stima, che

biente e le persone che dovevano appoggiare e proteggere il filosofo napoletano, da cui tanto erano lontani per attività e per interessi culturali, in base all'esame delle rimanenti lettere di Galiani che costituiscono questo carteggio.

Le parole che adopera Galiani parlando di questo « povero vecchio e molto erudito », autore di un « libretto », di cui non ricorda esattamente il titolo, sulla scienza delle nazioni; il sottolineare la « natural astrazione » del Vico, il suo « aver la testa piena di frasi e di pensieri di autori gentili », come del resto richiedeva la sua professione di maestro d'eloquenza,[4] denunciano, senza che perciò avallino la superata tesi dell'isolamento del Vico dal suo tempo, la innegabile diversità di interessi che distingue da lui la meno nota figura del Galiani. Questi, tuttavia, pur nell'incomprensione per il filosofo — al quale viene preposto il professore di retorica e l'autore di orazioni latine [5] — rappresenta un punto di riferimento centrale per quanto riguarda la costituzione e la diffusione della nuova cultura antimetafisica, anticartesiana sul piano scientifico e critico-empirista che incomincia ad imporsi nell'Italia della prima metà del settecento. Ma se è conosciuto il contributo recato dal Galiani a Napoli nella lotta contro la metafisica cartesiana o platonizzante quale quella del Doria, e in favore dell'affermazione di una cultura che, riferendosi a Newton e all'empirismo inglese, in continuità con l'opera galileiana, liberasse da pregiudizi e da dogmatismi non soltanto il campo delle scienze fisiche e naturali, ma anche l'erudizione e la storia, contributo che culmina — col suo arrivo a Napoli nel 1732, in seguito alla nomina a Cappellano Maggiore — nella fondazione dell'Accademia scien-

sono pienamente confermati dalla lettera su citata al Niccolini. In B. Croce, *Bibliografia vichiana, accresciuta e rielaborata da* F. Nicolini, Napoli 1947, I, pp. 227-229, si sostiene che « grande interesse per la biografia del Vico ha la cronistoria dei suoi rapporti con monsignor Celestino Galiani », iniziati fin dal 1725 con l'invio al Galiani, allora lettore nella Sapienza romana, della prima *Scienza nuova*. Alla fine del 1732 il Galiani, dopo aver disposto in qualità di nuovo Cappellano maggiore del Regno e quindi di più alto responsabile dell'Università, che si inaugurasse l'anno accademico con una solenne prolusione, che fu il *De mente heroica*, la fece stampare e procurò egli stesso di diffonderla tra i suoi amici e corrispondenti, inviandola, tra gli altri, a A. Leprotti, archiatra di Clemente XII, che nel rispondergli lodò quella prolusione come « assai buona ». Sempre in Croce, *Bibliografia vichiana*, cit., II, p. 909, Galiani viene chiamato in causa a proposito dei rapporti ideali del Vico con Newton.

[4] B.C.R., cod. 1581, ff. 50-51: Galiani a A. Niccolini.

[5] Cfr. B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, vol. VI, t. I, Napoli, 1970, p. 499.

tifica e nella riforma dello Studio napoletano,[6] occorre ricordare che la prima fase della sua opera di propagazione del nuovo metodo scientifico e sperimentale e di una nuova mentalità negli studi si realizzò a Roma. Qui, fino al 1731, il Galiani dimorò, influenzando certamente già da allora, tramite il suo ricco carteggio, la cultura napoletana,[7] ma soprattutto contribuendo a formare direttamente anche in Roma stessa — parallelamente a quanto avveniva anche in altri centri di iniziativa culturale, e in contatto con essi — una atmosfera di novità. E questo ottenne non soltanto mediante le lezioni di storia ecclesiastica da lui tenute, dal 1718 in poi, alla Sapienza, le quali per il metodo scientifico, cioè storico-critico-filologico, e per l'ostilità nei confronti della scolastica e della apologetica, gli susciteranno contro animosità e accuse di giansenismo, ma soprattutto attraverso la diffusione della scienza newtoniana e il richiamo all'esperienza, contrapposti all'astratta fisica cartesiana, proponendo contro le ipotesi le esperienze [8] e unificando così, metodologicamente, il campo dell'erudizione e della storia con quello delle scienze: infatti, come già era avvenuto alla fine del secolo precedente nella cultura storica francese — che, attraverso i viaggi in Italia di Mabillon e Montfaucon, influenzerà profondamente anche i nostri eruditi — il documento assume, per la ricerca storica, la stessa funzione di « prova » dei fatti della storia che ha l'esperimento nella ricerca scientifica.[9]

[6] Sull'attività del Galiani a Napoli e sulla influenza da lui esercitata si vedano, oltre ai lavori di F. Nicolini già citati, F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969, particolarmente pp. 22-24 e 75-77; DE GIOVANNI, op. cit., soprattutto pp. 503-508. Sulle sue iniziative a favore dell'Università napoletana si veda M. SCHIPA, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano-Roma-Napoli, 1923², II, pp. 213-216 e p. 267, e dello stesso autore, il saggio compreso in *Storia della Università di Napoli*, Napoli, 1924, pp. 446-449.

[7] DE GIOVANNI, op. cit., p. 504, afferma che « leggere il suo epistolario è una conferma di questo insegnamento sottile, penetrante, che senza lasciar tracce vistose, contribuì a gettare il dubbio e a modificare certe poco critiche sicurezze ». Lo stesso autore riporta alcuni interessanti brani di lettere sia dei suoi « allievi » sia degli altri suoi corrispondenti napoletani, fra i quali si trovano, oltre a Costantino Grimaldi e Paolo Mattia Doria, G.B. Pignatelli, Giacomo Grazzini, G.B. Baroni, Biagio Garofalo, Pietro Contegna, G. De Cristofaro, Giuseppe Orlandi. Tutti questi carteggi sono conservati, fra le carte del Galiani, nella Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria di Napoli (d'ora in poi S.N.S.P.).

[8] C. Galiani, « Differenza fra le scoperte di Newton e l'ipotesi cartesiana » (ms. S.N.S.P., XXX. D. 2), fol. 396: « il Cartesio tutto ciò per mera ipotesi avanza, all'incontro Newton dalle sperienze i suoi ritrovati inferisce ». Citato da DE GIOVANNI, op. cit., pp. 503-504.

[9] Cfr. S. BERTELLI, *La crisi dello scetticismo e il rapporto erudizione-scienza*

Ma ancor prima di intraprendere i corsi alla Sapienza, il Galiani aveva iniziato la sua lotta al cartesianesimo e alle sue ipotesi fisiche. E' del marzo del 1714, infatti, la sua famosa *Epistula gravitate et cartesianis vorticibus* diretta a Gregorio Caloprese, cugino del Gravina e autorevole rappresentante del cartesianesimo napoletano. In essa, scritta proprio per incitamento dell'« amicissimo » Gravina,[10] dopo aver affermato che moltissime sono le cose che nella filosofia cartesiana non condivide affatto, tante che per esporle occorrerebbe un libro e non basterebbe una lettera, si sofferma su due punti principali di quella dottrina: e cioè su quello relativo ai vortici ruotanti intorno al sole e alle stelle fisse, e sull'altro relativo alla gravità che Cartesio « in aetheris pressione constituit », esponendo gli argomenti avanzati contro di essi dai newtoniani,[11] e presentando con una serie di lemmi, teoremi, corollari e figure geometriche le sue dimostrazioni.

Certamente Galiani stesso era consapevole del valore di rottura con una tradizione culturale ben salda e delle difficoltà che la sua lettera, condotta esclusivamente con dimostrazioni matematiche, poteva suscitare, anche sul piano interpretativo, presso intelletti abituati a lavorare su ipotesi e non su esperienze accompagnate dal ragionamento matematico. E, infatti, scrivendo da Roma il 16 maggio 1714, due mesi dopo la lettera al Caloprese, a

*agli inizi del secolo XVIII*, in « Società », n. 3, giugno 1955 (a. XI), p. 455. Sulla rinascita dell'erudizione in Italia fra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII e il suo rapporto con la diffusione del metodo sperimentale nelle scienze si veda anche G. MAUGAIN, *Étude sur l'evolution intellectuelle de l'Italie de 1657 à 1750 environ*, Paris 1909, pp. 90-91. Sui viaggi in Italia del Mabillon e del Montfaucon, oltre ai rispettivi *Iter italicum* e *Diarium italicum* e alla *Correspondence inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie*, a cura di M. VALERY, Paris 1847, si vedano le osservazioni di F. VENTURI, *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia*, vol. III, Torino 1973, pp. 987-997.

[10] « Cum enim nos inter, paucis ab hinc diebus, de placitis cartesianae philosophiae relaxandi animi causa commentaremur, et ego nonnulla ex iis protulissem, quae recentiores Philosophi Angli ad ea labefactanda et convellenda ingeniose ut mihi quidem videtur excogitarunt, avidissime is a me postulavit, ut ea tecum communicarem, testatus rem me tibi facturum tam gratam, quam quid maxime »: la lettera del Galiani a Gregorio Caloprese è conservata a Napoli, ms. S.N.S.P., XXX. D. 2, ff. 51r-64v. Il brano riportato si trova al f. 51r.

[11] « ...Duo tantum capita in presenti Cartesianae philosophiae examinanda assumo (illud nempe de Vorticibus circa solem, et stellas fixas se rotantibus; et alterum illud de gravitate, quam Cartesius in aetheris pressione constituit), vel potius quae ab Anglis post Newtonum, a quo ceteri mutuati sunt, adversus haec prodierunt, meis tamen observationis illustrata, ea tibi breviter exponam, ut de his iudicium tuum libere, et candide, pro more tuo, mihi significes »: lettera a G. Caloprese, f. 52r.

un destinatario che, attraverso accenni, si può identificare in Antonio Leprotti (1685-1746),[12] allora medico del vescovo di Rimini, il cardinale Giannantonio Davia, egli dichiara di non aver ancora ricevuto risposta alcuna dal Caloprese e di aver saputo dal Gravina che, a causa di una indisposizione, questi non poteva, per il momento, rispondere; e aggiunge di sospettare che tale risposta non verrà mai « perché quel teorema Newtoniano fa troppo girar la testa, a chi non l'ha più che forte; onde vi è poco luogo da sperare che sia per rispondermi. Da Napoli parimente, quantunque sia andato per le mani di tutti que' letterati, fin'ora non mi è pervenuta alcuna notizia, da cui si potesse esser certo che essi l'hanno e letta e ben intesa ».[13] Un amico gli aveva però scritto che la lettera era comunemente giudicata « assai oscura » e che si auspicava che il Galiani si prendesse « la fatiga di alquanto più rischiararla ». Analoga richiesta di « rischiaramento » di alcuni punti della dimostrazione gli giunge anche dall'amico Guido Grandi, matematico, professore dello Studio pisano, presso le cui carte, oltre a parecchie lettere del Galiani, è conservata anche una copia della epistola al Caloprese.[14] Galiani afferma di essere disposto a

[12] Antonio Leprotti, nativo di Correggio, dopo la laurea in medicina nel 1707 frequentò assiduamente gli ambienti scientifici di Bologna, legandosi ad Eustachio e Gabriele Manfredi e a Francesco Maria Zanotti. Nel 1710 si trasferì a Rimini come medico del vescovo (poi cardinale) Giannantonio Davia. Nel 1730 divenne archiatra di Clemente XII e successivamente di Benedetto XIV. Conobbe il Galiani nel 1713 a Roma. Cfr. Nicolini, *Un grande educatore*, cit., pp. 199-200. Alla luce di questo epistolario Leprotti-Galiani, occorrerà dunque correggere l'affermazione di Nicolini (*ibidem*, p. 215) secondo la quale le lettere spedite dal Galiani al Leprotti sarebbero state tutte distrutte alla morte del Leprotti per volontà dello stesso Galiani. Dell'erudito Leprotti, studioso anche di filosofia, geometria, fisica, e membro della Royal Society di Londra, fu pubblicato dopo la morte un *Elogio istorico* sul « Giornale de' letterati » di Roma del 1747 (p. 367), in cui si affermava che il Leprotti « nelle cose fisiche calcò sempre l'orma del gran Newton » (p. 371). Il Leprotti, del resto, aveva collaborato al giornale con articoli di medicina fin dal primo tomo (1742).

[13] B.C.R., cod. 1581, f. 3: Galiani a A. Leprotti, da Roma il 16 maggio 1714.

[14] Nella Biblioteca Universitaria di Pisa, fra le lettere di E. Manfredi a Guido Grandi, vol. XI, ms. 93: cfr. Nicolini, *Un grande educatore*, cit., p. 138. Sul padre G. Grandi, teologo e professore di matematica e filosofia nello Studio pisano, amico e ammiratore di Newton, fra i cui discepoli si contano anche Giovanni G. Bottari, G. Francesco Foggini, Antonio Niccolini e Giovanni Lami si vedano: N. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765)*, ristampa xerografica dell'edizione del 1910, con introduzione di G. Spadolini, Firenze 1972; N. Carranza, *P. Lambertini e G. Grandi*, in Bollettino storico pisano », XXIV-XXV (1955-56), pp. 200-242; Idem, *Monsignor Gaspare Cerati Provveditore della Università di Pisa (17331769)*, « Bollettino storico pisano », XXX (1961), p. 110-111 e passim (articolo ora rifluito nel libro inti-

soddisfare tale richiesta « massimamente a riguardo de' Napoletani miei amici, acciocchè possano più comodamente intenderla, e ritrovandola salda, liberarsi da tanto cartesianesimo ».[15] E difatti conosciamo l'eco che tale polemica suscitò a Napoli e l'incidenza concreta che l'insegnamento del Galiani, anche tramite la sua fitta corrispondenza, ebbe sui suoi interlocutori napoletani, ancor prima del suo arrivo nella città,[16] poiché contribuì realmente a scalzare il cartesianesimo ufficiale e i sistemi metafisici e a porre quei fermenti che, in continuità con la capacità di rinnovamento che caratterizza la cultura napoletana dagli Investiganti in poi, saranno destinati, già intorno agli anni '30 e in coincidenza con i cambiamenti politici connessi alla restaurazione del Regno, a sostituire definitivamente la vecchia cultura, mediante la diffusione della « filosofia sperimentale » e l'apertura, sia pure clandestina all'empirismo lockiano, e a porsi, quindi, come momento di collegamento e di passaggio alla cultura illuministica vera e propria. Echi di tali vicende napoletane degli anni '30 troveremo anche nel carteggio che stiamo esaminando. Tuttavia quel che soprattutto qui si vuole sottolineare è il peso che l'insegnamento del Galiani ebbe indubbiamente anche a Roma.

Dopo il discorso culturale più aperto e volto ad una scelta « moderna » avviato dal « Giornale de' letterati » di Roma (1668-1683) nel tentativo di riportare nel mondo cattolico la nuova cultura, soprattutto scientifica, mediante il contatto coi principali centri culturali italiani ed europei, anche non cattolici;[17] dopo le iniziative giornalistiche del Ciampini, la costituzione della sua Ac-

tolato *Monsignor Gaspare Cerati provveditore dell'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, Pisa, 1974); P. CASINI, *Introduzione all'illuminismo. Da Newton a Rousseau*, Bari 1973, pp. 273, 498 e la bibliografia ivi fornita a p. 563; M. TRINCIA CAFFIERO, *Cultura e religione nel Settecento italiano: G.C. Amaduzzi e S. de' Ricci*, « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », XXVIII (1974), n. 1, pp. 97, 100-101.

[15] B.C.R., cod. 1581, f. 3: a Leprotti, da Roma il 16 maggio 1714.

[16] DE GIOVANNI, op. cit., p. 462: a proposito della lettera al Caloprese Galiani scriveva a Mons. Santini, a Napoli, il 12 gennaio 1715, che essa era nata « per una disputa che da più mesi sono, ho con alcuni appassionati cartesiani napoletani. Mi sono impegnato a far loro credere che le principali ipotesi cartesiane sono del tutto false »; si vedano anche le pp. 504-505 di questo stesso saggio del De Giovanni.

[17] Sul « Giornale de' letterati » di Roma (1668-1683) si può consultare D.E. RHODES, *Libri inglesi recensiti a Roma. 1668-1681*, in « Studi secenteschi », V (1964), p. 151 e s., e ora soprattutto G. RICUPERATI, *Giornali e società nell'Italia dell'« ancien régime » (1668-1789)*, in *La stampa italiana dal '500 all'800*, a cura di V. CASTRONOVO e N. TRANFAGLIA, Bari 1976, pp. 78-89.

cademia Fisico-matematica (1675), collegata a quella napoletana degli Investiganti, e l'appoggio da lui fornito alla battaglia che il Gravina, il riformatore degli studi giuridici a Roma, andava conducendo in seno all'Arcadia per mutarne la funzione e i contenuti culturali e l'ideologia,[18] l'attività del Galiani a Roma nei primi anni del secolo XVIII costituisce uno dei poli di riferimento del tentativo di rinnovamento intellettuale che in questi anni si volge a risvegliare e a smuovere la stagnazione culturale romana nell'intento di promuovere anche qui una cultura scientifica, sperimentale, aperta ai rapporti con gli studiosi europei anche di diversa fede, che distogliesse, secondo le espressioni del Galiani, tanti ingegni dalle inutili sottigliezze e dagli astratti sofismi della scolastica, per avviarli alla « cognizione del vero ». D'altra parte, i contatti, e le influenze, tra la più dinamica cultura napoletana e quella romana di questo periodo sono intensi anche per altre vie: oltre al Galiani è presente a Roma appunto il Gravina, dal 1696 al 1708 professore di diritto alla Sapienza e elaboratore, per Clemente XI, di un piano di riforma degli studi.[19] Gravina « offre alla cultura romana, ancora esitante ed incerta nelle sue scelte fondamentali, ideologiche e metodologiche » la strada da seguire, e cioè « la via della cultura napoletana, visto che questa, meglio di ogni altra, rappresenta il 'secolo fisico e critico', mostrando di essere pienamente inserita sulla via maestra della storia e del progresso delle scienze ».[20] Nella sua opera di mediazione e diffusione dei motivi del rinnovamento napoletano, nel campo giuridico, estetico e filosofico, Gravina costituisce indubbiamente uno dei punti di riferimento della cultura romana che tenta di uscire dal suo isolamento, sia pure mostrando una debolezza e un velleitarismo

[18] Su Giovanni Giustino Ciampini, principale redattore del « Giornale », insieme a Francesco Nazari prima della rottura del 1676, e sulle sue iniziative scientifiche e di organizzatore di accademie si veda L. MONTALTO TENTORI, *Un ateneo internazionale auspicato in Roma nel secolo XVII*, « Studi Romani », X (1962), pp. 660-673, e G. RICUPERATI, op. cit., pp. 86-89 e *passim*, e la bibliografia citata a p. 354.

[19] Si tratta dell'orazione *De instauratione studiorum*, databile nei primi anni del '700, dedicata a Clemente XI. Si veda su di essa l'analisi di A. QUONDAM, *Cultura e ideologia di Gianvincenzo Gravina*, Milano 1968, p. 210 e s. Sulla riforma della Sapienza avviata da Clemente XI si può ancora consultare F.M. RENAZZI, *Storia dell'Università degli Studi di Roma detta comunemente la Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII*, Roma, nella stamperia Pagliarini, 1806, vol. IV, p. 15 e s.

[20] QUONDAM, op. cit., p. 206.

maggiori rispetto alla esperienza napoletana, da imputare alla diversità dello sviluppo storico e sociale che ha determinato in Roma la mancanza di un ceto civile capace di incidere sulla realtà economica e sociale e insieme di proporre un valido e nuovo discorso culturale da contrapporre a quello dominante. Fra queste isole di novità — fra loro peraltro collegate, dati i molteplici legami che uniscono Galiani a Gravina e ai suoi allievi, a Giovanni Maria Lancisi archiatra pontificio, a Bernardo Andrea Lama, a Francesco Bianchini — la piccola cerchia di studiosi che si riunisce a Roma intorno al Galiani costituisce, appunto, una di quelle « istanze di rinnovamento... che ci sono al di là dell'Arcadia » [21] che, pur nella loro limitatezza e nella loro improbabile effettiva capacità di mutare l'atmosfera intellettuale generale, diventano però il concreto punto di riferimento della formazione di alcuni personaggi (quali Gaspare Cerati, Antonio Niccolini, Bernardo Andrea Lama, Giuseppe Roma, gli allievi napoletani di Galiani) che contribuiranno a loro volta alla propagazione nei diversi stati italiani in cui opereranno, di una mentalità scientifica, attenta alle esperienze e nemica dei dogmatismi anche in materia religiosa, tramite verso la cultura illuministica della seconda metà del secolo.

Pochissime notizie si hanno sulle lezioni e conversazioni che, dal 1707 al 1718, Galiani tenne nel convento di S. Eusebio, lezioni che, frequentate, tra gli altri, dal Cerati, dal Niccolini e dal Lama, sono state ritenute come uno dei principali stimoli della diffusione del newtonianesimo in Italia nei primi decenni del 1700.[22] Tuttavia è forse possibile ricostruire almeno in parte l'attività e le letture del Galiani in questo periodo, e conoscere le persone con cui si teneva a contatto, attraverso la corrispondenza di cui stiamo parlando.

Il 5 maggio 1714 Galiani annuncia al suo interlocutore —

[21] *Ibidem*, p. 8.

[22] Qualche notizia in NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 29 e s. Sulla diffusione del newtonianesimo in Italia e sul Galiani, C. PIGHETTI, *Per la storia del newtonianesimo in Italia*, « Rivista critica di storia della filosofia », a. XVI (1961), pp. 425-434, e le critiche contenute nella recensione di G. RICUPERATI, « Rivista storica italiana », LXXIV (1962), pp. 643-6445; ora anche P. CASINI, *Les débuts du newtonianisme en Italie, 1700-1740*, « Dix-huitième siècle », X (1978), pp. 87, 92-93. Altre notizie sul cenacolo romano animato dal Galiani e sui suoi allievi in G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, « Bollettino storico-bibliografico subalpino », n. LXVI (1968), pp. 11-101; IDEM, *L'università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione curialista del 1731*, « Bollettino storico-bibliografico subalpino », a. LXIV (1966), pp. 341-374.

probabilmente ancora Leprotti — la costituzione di un'Accademia di fisica intorno al cardinale Gualtieri, anima della quale doveva essere Monsignor Francesco Bianchini, « antiquario » e scienziato che, per primo in Italia e anche in Europa, rifece gli esperimenti newtoniani di rifrazione prismatica della luce, e che più volte ripeté appunto nell'Accademia del Gualtieri tali esperienze.[23] Bianchini era infatti appena tornato dall'Inghilterra dove aveva incontrato Newton che, come egli stesso narra nel suo *Iter Britannicum*, gli consegnò alcuni esemplari dell'*Historia coelestis* di John Flamsteed da donare ai migliori matematici italiani, che Bianchini stesso indicò in Eustachio Manfredi, Guido Grandi, Domenico Quartaroni e appunto Galiani.[24] Nell'Accademia, detta del lunedì dal giorno in cui regolarmente si tenevano le riunioni, due volte al mese, si doveva trattare soltanto di « materie fisiche » e delle « cose della natura » accompagnate da vari esperimenti. Già si prefigurava, così, quella Accademia scientifica che Galiani stesso fonderà a Napoli nel palazzo Gravina, dalla quale sarà appunto bandito ogni discorso di « metafisica »[25] e su cui si troveranno notizie anche in questo carteggio. Nella prima riunione, che si tenne nell'aprile 1714, Bianchini spiegò le teorie di Gassendi sulla luce, Giambattista Resta[26] quelle di Huygens, Galiani quelle di Cartesio e di Newton e fu deciso di ripetere le esperienze di quest'ultimo così come erano riferite nel suo *De luce et coloribus*:

[23] S. Rotta, voce *Bianchini Francesco*, in « Dizionario Biografico degli Italiani », vol. 10, Roma 1968, pp. 187-194. Il cardinale Filippo Antonio Gualtieri fu nunzio in Francia e venne creato cardinale nel 1706. Morì nel 1728.

[24] G. Costa, *Documenti per una storia dei rapporti anglo-romani nel Settecento*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, p. 437. Cito da qui il seguente passo dell'*Iter Britannicum*: « Tum etiam addidit se aliquot exemplaria eiusdem libri [si tratta appunto della *Historia coelestis britannica libri duo* di John Flamsteed pubblicata nel 1712 a cura di E. Halley] mihi daturum, ut illa in Italiam perferam ad amicos Mathematicarum disciplinarum laude florentes, quos ut nominarem suasit. Indicaui Manfredum, Grandium, Gallianum et Quarteronium ». L'*Iter Britannicum* è stato interamente pubblicato da S. Rotta, *F. Bianchini in Inghilterra. Contributo alla storia del newtonianismo in Italia.* Padova 1966. Il passo citato è a p. 39. Il Galiani fu ascritto come socio corrispondente alla Royal Society di Londra nel 1735, presentato dai suoi amici inglesi. Si veda Nicolini, *Un grande educatore*, cit., pp. 52 e 167. John Flamsteed (1646-1719), membro della Royal Society, fu primo astronomo reale dell'osservatorio di Grenwich.

[25] F. Venturi, *Alle origini dell'illuminismo napoletano: dal carteggio di Bartolomeo Intieri*, « Rivista storica italiana », LXXXI (1959), p. 421, e De Giovanni, op. cit., p. 505.

[26] Giambattista Resta, matematico e ingegnere romano, amico del Galiani e principale collaboratore nei suoi esperimenti.

i risultati di queste conversazioni vengono resi noti anche fuori Roma dal Galiani che ne riferisce ai suoi numerosi corrispondenti.[27] Tuttavia egli si mostra scettico e poco fiducioso degli esiti e della durata di tali incontri, che infatti presto cominceranno a diradarsi per poi cessare del tutto.[28] Ma gli interessi scientifici e sperimentali di Galiani sopravvivono, e se l'Accademia ha finito per sciogliersi, non per questo viene meno per lui la possibilità di discutere di libri e di esperienze: in questo periodo legge il « trattato della gravità di Ugenio »,[29] dal quale risulta definitivamente confermato il moto della terra, benchè, aggiunge ironicamente, « appresso a noi sì fatte ragioni non devono essere di alcun peso, perché ci basta il tal decreto dell'Inquisizione per torci dalla mente ogni dubbio »;[30] studia le risposte date dal francese Joseph Saurin alle critiche rivolte da Huyghens alle ipotesi cartesiane sulla gravità, e cioè l'*Examen d'une difficulté considérable proposée par Mr. Huyghens contre le système cartésien sur la cause de la pesanteur*, apparso nel 1709 nelle Memorie dell'Accademia delle scienze di Parigi;[31] controbbatte la tesi del P. Orazio Borgondio, professore di matematica presso il Collegio romano, volta a confutare il moto annuo della terra.[32] Contemporaneamente continuano gli esperimenti e perfino la costruzione di strumenti e macchine per poterli eseguire. In una lettera dell'8 gennaio 1724 descrive una macchina pneumatica del Boyle e al-

[27] Infatti il 3 gennaio 1715 il cardinale Davia così scriveva, da Rimini, al Galiani: « Vostra Paternità nulla mi dice della sperienza del lume fatto col semplice moto d'una palla di vetro vòta d'aria, e che mi scrive monsignor Bianchini essere riuscita a perfezione, stante la diligenza praticatasi dal signor Resta in far adattar propriamente gli strumenti necessari »: citato da NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., pp. 182-183. Analoga lettera sulle esperienze della luce gli scrisse nel febbraio anche A. Niccolini.

[28] B.C.R., cod. 1581, f. 6, da Roma il 25 agosto 1714.

[29] Si tratta del *Discours sur la cause de la pesanteur* pubblicato nel 1690 da Christian Huyghens (Hugenius: l'Aja, 1629-1695) in cui si attribuivano le variazioni dell'accelerazione di gravità sulla Terra alla variazione di forza centrifuga che sorge dalla rotazione di essa e si traeva la conclusione che la Terra fosse schiacciata ai poli.

[30] B.C.R., cod. 1581, f. 4, Roma 26 maggio 1714. Vedi qui Appendice, doc. II.

[31] Bernard-Joseph Saurin (1659-1737), uno degli studiosi cartesiani che, raccolti intorno alla parigina Académie des Sciences, partecipano alle polemiche sul *plenum*, sui *tourbillons*, e sulle ipotesi relative al vuoto, contrapponendosi alle interpretazioni di Newton.

[32] Il gesuita bresciano Orazio Borgondio (1679-1741) fu insegnante di matematica al Collegio romano. Scrisse il *Motus telluris in orbe annuo ex novis observationibus impugnatus*, Romae 1714.

cuni strumenti per fare esperimenti sulla luce, a lui richiesti dall'abate Bottari, col quale — conosciuto dunque prima del 1730, come invece afferma il Nicolini [33] — avviò dopo il suo trasferimento a Napoli una lunga e intensa corrispondenza, in parte conservata, per quanto riguarda le lettere di Galiani, in questo carteggio.[34]

Ma quale potrà essere, a Roma, il peso della nuova cultura, la sua capacità di scalzare definitivamente la « barbarie » di una tradizione indiscussa che qui non è neppure cartesiana, ma ancora, per gran parte, scolastica? Nonostante gli ordini emanati da Roma agli Inquisitori e ai vescovi affinché vigilassero « che la filosofia moderna non si andasse introducendo nelle Università e nei Seminarj » soprattutto in riferimento al « sistema degli Atomi », « nella maniera appunto che insegnano i Cartesiani, e gli Ateisti », tuttavia — sostiene il Galiani — « le scuole si vanno da per tutto purgando dalla barbarie, di maniera che in Napoli gli stessi Gesuiti han cominciato ad abbandonare il Peripato ».[35] Solamente a Roma, dove tanti bei talenti, capaci di applicarsi alle « salde scienze », si perdono dietro la scolastica — talenti e menti che invece « applicandosi alla cognizione del vero, potrebbono non poco promuoverla » —; dove si cerca di colpire il *Traité de physique* del cartesiano Jacques Rohault,[36] benché per nulla riguardi le materie di fede e del costume, si finirà per non poter leggere « altri libri che D. Chisciotto della Mangia, e Bertoldino: ne proibiscono in ogni Congregazione cinque, e sei, né poi vogliono dare la licenza di leggergli ». Tale condotta, perciò, non può non « dar sembianze di vero alla maldicenza di chi dice, aver sommo interesse questa Corte a fomentare l'ignoranza ».[37] Parecchi anni dopo, nel 1735, ormai stabilitosi a Napoli, Galiani scriverà ancora

[33] NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 65.

[34] Le lettere che dal 1733 al 1753 Bottari indirizzò a Galiani, conservate nella Biblioteca della Società napoletana di storia patria, sono state descritte e in parte riprodotte da NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., pp. 217-254. Nello stesso lavoro, da p. 199 a p. 215, sono analizzate anche le lettere di Leprotti a Galiani.

[35] B.C.R., cod. 1581, f. 16, da Roma, 24 febbraio 1721.

[36] Il *Traité de physique* (1671) di Jacques Rohault fu per molto tempo un classico della fisica cartesiana; dal 1697 circolò nella traduzione latina, con annotazioni critiche, del newtoniano Samuel Clarke, che ebbe nel corso del Settecento numerose edizioni. Di una ristampa napoletana dell'opera il Galiani annuncia, il 25 agosto 1714, la prossima proibizione da parte dell'Indice. Nessuna traccia di essa abbiamo trovato nell'*Index* relativo a questi anni.

[37] B.C.R., cod. 1581, f. 5, da Roma, 25 agosto 1714.

lamentando che, mentre in nessun altro luogo come a Roma le lettere potrebbero fiorire e i letterati vivere volentieri, « manca che venga un Papa, il quale ami da vero i buoni studj, e non faccia inquietare chi gli professa ».[38] Lo stesso progetto di riforma degli studi e della Università romana, affidato da Clemente XII alla restaurata congregazione della direzione degli studi, di cui era segretario Giovanni Barba,[39] non promette per Galiani alcun esito positivo, essendo stato richiesto il parere non di Bottari, Leprotti, Cerati o Niccolini, ma di persone « che hanno la testa piena di errori, e pretendono che debban seguirsi dagli altri come norma della verità. I veri studj debbon condurre alla cognizion del vero: quando non conducono ad un tal fine non vaglion nulla, e d'essi è più pregevole la perfetta ignoranza ».[40] Senza tanto rumore e senza che se ne parli tutti i giorni sulle gazzette, come avviene per la pretesa riforma romana, « dalla quale tutti si aspettano che parturient montes », con maggiore serietà a Napoli gli studi superiori saranno riformati — egli afferma — grazie al sostegno offerto dal governo austriaco, prima, e da quello borbonico, poi, alle sue proposte in questo senso.[41]

Arenatasi la riforma a Vienna, dove era stata discussa anche dal Lama e dal Giannone e dove aveva ricevuto la sostanziale approvazione del Consiglio di Spagna, a causa dello scoppio della guerra, essa venne ripresentata dal Galiani al nuovo governo nell'ottobre 1734, ottenendone l'approvazione, sia pure limitata sol-

[38] *Ibidem*, f. 104, da Napoli, 20 dicembre 1735.

[39] Cfr. NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 190, dove è anche riportato il giudizio del Davia, il quale scrive al Galiani, a proposito di tale congregazione e dei suoi membri, che si vuole che i cardinali Albani, Imperiali e Ruspoli « prescrivano a Roma e a tutto lo Stato della Chiesa il modo di profittarsi delle scienze. Credo ch'Ella sola a Napoli farà più che questo terno a Roma ». Su Giovanni Barba (1690-1749) si veda la voce di L. MARTINELLI, in « Dizionario Biografico degli Italiani », VI, Roma 1964, p. 13.

[40] B.C.R., cod. 1581, f. 45, da Napoli, 20 novembre 1731.

[41] Già nel 1731, dopo la nomina ad arcivescovo di Taranto, Galiani meditava la trasformazione del seminario arcivescovile in una « piccola e ben regolata università », in cui egli stesso, e alcuni collaboratori avrebbero insegnato storia della Chiesa, filosofia cartesiana, filologia classica, matematica, fisica, scienze naturali: si veda NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., pp. 78-79 e B.C.R., cod. 1581, f. 45, da Napoli, 20 novembre 1731: « Senza tante Cong.ni spero che, mediante il divino ajuto, gli studj nel Seminario di Taranto anderanno men male che in cotesta grande Università [Roma]. Condurrò meco un buon professore di lettere latine e greche, e per la Teologia un giovane domenicano, il quale certamente non sa, ma che cammina per la strada del sapere. Per la filosofia e le mattematiche, e per le leggi, troverò ivi chi con un poco di ajuto, e d'indirizzo sapran fare bastevolmente bene l'officio loro ».

tanto ad alcune fra le sue proposte.[42] Ma nonostante la parziale sconfitta, Galiani descrive con entusiasmo al Leprotti la rinascita, con un nuovo fervore, degli studi a Napoli, e l'entrata nell'Università di « parecchi uomini dotti, che professano con sommo applauso, e con tanta frequenza di Uditori, che difficilmente si vedrà il simile in altre scuole d'Italia; poiché vi ha tra essi chi ha già a quattro, o cinquecento scolari... Nella classe filosofica che quì affatto languiva, si son introdotti i più abili, che si son trovati in questo Regno in tale genere di sapere: e precise (*sic*) il metafisico, e il fisico son due dotti uomini, amendue assai versati nelle matematiche ».[43] D'altra parte, oltre agli organismi pubblici, a Napoli anche le iniziative dei privati stimolano e aiutano anche finanziariamente la scienza e la cultura: in linea con la tendenza, comune a gran parte dell'Europa e iniziata nel secolo precedente in concomitanza con la generale crisi delle Università, per cui il rinnovamento scientifico si realizza in gran parte fuori dall'ambito universitario, in accademie, in società letterarie e economiche, in labo-

[42] Per il periodo austriaco, B.C.R., cod. 1581, ff. 62-63, da Napoli, 16 giugno 1733, e f. 66, da Napoli, 21 luglio 1733; per il periodo borbonico, *ibidem*, ff. 98-99, da Napoli, 11 ottobre 1735, e f. 100, da Napoli, 20 novembre 1735, ove afferma: « Cotal riforma quantunque per ragione del mio officio sia stata da me promossa, si dee tutta all'ottimo genio di S. M.tà, inclinatissima a tutto ciò, ch'è davvero bene pubblico, ed alla saviezza de Ministri, che l'assistono, e precise del Sig.r Principe Corsini, che più di ogni altro ha protetto il mio progetto ». Bartolomeo Corsini, nipote di Clemente XII, dopo la conquista napoletana da parte di don Carlos, fu dapprima gran scudiero e primo consigliere di stato, e, alla fine del 1734, venne nominato vicerè, sia pure per breve tempo. Nel 1737 divenne vicerè di Sicilia, nel 1739 « grande » di Spagna e, tornato in Napoli nel 1745, fu designato a presiedere il consiglio dei ministri.

Sulle vicende della riforma dell'Università di Napoli e delle proposte del Galiani, che furono accolte solo parzialmente, si veda SCHIPA, *Il Regno di Napoli*, cit., II, pp. 213-216; il saggio dello stesso autore in *Storia dell'Università di Napoli*, cit., pp. 446-449; si veda pure G. RICUPERATI, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, vol. VII, Napoli 1972, p. 374 e s., in cui si accenna anche alla grave crisi che investe l'Università napoletana tra '600 e '700 e al proliferare di strutture culturali private.

[43] B.C.R., cod. 1581, f. 100, da Napoli, 20 novembre 1735. Il 27 settembre 1737 Giuseppe Orlandi, professore di fisica sperimentale nell'università napoletana grazie al Galiani, gli scriveva delineando un programma didattico del tutto in linea con la filosofia sperimentale sostenuta dal suo amico e diretto superiore: « Nel principio delle mie lezioni sarà la prefazione, nella quale farò vedere che la vera maniera di filosofare non sia altro che per mezzo dell'esperienza, facendo vedere qual sia stato lo stato della filosofia appresso gli Scolastici per tanti secoli, e qual sia il presente, da che da tanti valenti uomini s'è incominciato ad osservare il libro della natura, ed a studiare quei caratteri colli quali viene scritto, che sono l'osservazioni ed esperienze, e la Geometria; e qui farò vedere ancora quanto si allontanino dal giusto sentiero del vero quei li quali tanto si compiacciono delle ipotesi ». Citato da DE GIOVANNI, op. cit., p. 505.

ratori,[44] anche Galiani, dopo un tentativo fallito del 1715, fonda, nel 1732, con il ritorno definitivo a Napoli, una accademia delle scienze nel palazzo Gravina, di cui facevano parte Bartolomeo Intieri e Nicola Cirillo e nella quale si dovevano esclusivamente trattare « quelle stesse materie attorno alle quali si applica la regia accademia delle scienze di Parigi », allo scopo « di dare alla luce un'esatta storia naturale di tutto questo Regno »[45] con l'esplicita esclusione di ogni discorso « di metafisica e di sistemi generali ».[46] Il 12 dicembre 1732 egli può così scrivere al suo interlocutore romano — probabilmente ancora Leprotti come si ricava dai riferimenti del testo — esaltando « il buon genio di questa generosa nobiltà napoletana », e narrando che il Principe della Scalea, Francesco Maria Spinelli, aveva offerto all'accademia 400 fiorini di macchine per esperimenti, da ordinarsi in Olanda, e inoltre mille ducati per l'acquisto di una sede stabile « con tutti i suoi comodi per la medesima Accademia »;[47] il 16 giugno successivo già annuncia al Bottari l'arrivo dall'Olanda di tre casse di macchine per le esperienze fisiche, « esatte e perfette quanto mai può desiderarsi, né poteva esser altrimenti, essendo state lavorate sotto la direzione de' Sig.ri Boherave e S'Gravesande.[48] Se ne aspettano altre cinque casse, e mentre che saranno, averanno questi Napoletani una bastevole supellettile per esercitarsi in tal genere di studj ».[49]

Ora, chiede polemicamente Galiani, fanno altrettanto a Roma « cotesti nostri barbaggianni, nimici dichiarati del buon sapere, e che vorrebbon estinguerne ogni scintilla se fosse in poter loro? ».[50] Dunque, l'atteggiamento della Curia romana nei confronti della cultura e della scienza non è molto mutato rispetto al periodo del

[44] Cfr. B. LÉSNORDORSKI, *Les universités au siècle des lumières*, in *Les universités européennes du XIV au XVIII siècle*, Genève 1967, pp. 144-145.

[45] Citazione dal ms. autobiografico di Galiani, ripresa da DE GIOVANNI, op. cit., p. 505.

[46] B. Intieri a G.G. Bottari, in VENTURI, *Alle origini dell'illuminismo napoletano*, cit., p. 421.

[47] B.C.R., cod. 1581, f. 54, da Napoli, 12 dicembre 1732. V. Appendice, doc. VII.

[48] *Ibidem*, f. 62, da Napoli, 16 giugno 1733. Il newtoniano Wilhelm Jacob s'Gravesande (1688-1742), fisico olandese, era professore di astronomia e matematica, dal 1734 presso l'Università di Leida. Sui rapporti di Galiani col s'Gravesande, NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 153 e s. HERMAN BOHERAAVE (1688-1738), uno dei più famosi medici dell'epoca, insegnò medicina e chimica all'Università di Leida, di cui fu anche rettore.

[49] *Ibidem*.

[50] B.C.R., cod. 1581, f. 54, da Napoli, 12 dicembre 1732.

soggiorno romano del Galiani, quando, scrivendo al P. Guido Grandi, teologo e professore di matematica e di filosofia dello Studio pisano, nel luglio del 1714, egli poteva descrivere così l'atmosfera romana: « Sono qui in orrore le buone Lettere, e massimamente le filosofiche, le quali hanno in odio più che la peste, e se toccasse a loro ne vorrebbero annientare anche il nome, per far regnare le ciance degli Arabi, per isbarbicare di Italia, com'essi dicono, questo studio ».[51] Il problema della decadenza e della crisi romana, che si manifesta anche, secondo Galiani, nell'emarginazione politica e nella prepotenza dei Principi nei confronti dello Stato pontificio, nasce soprattutto dalla carenza culturale e quindi dalla incapacità di comprendere e assorbire le esigenze di rinnovamento, anche religioso, che i gruppi intellettuali più aperti ad una cultura non statica e non di scuola ponevano.[52] Ma ad essi si contrappongono gli « Zelantoni, farisei dei nostri tempi », provvisti soltanto dell'apparenza del vero sapere e della vera virtù, che invece deriva « non da falsi pregiudicj, o da servili timori, come succede in molti, ma dalla cognizione salda e cauta del vero »;[53] questi « Atanasii moderni, tolto loro un cieco furore (questi son i migliori, in altri tutto è ipocrisia e simulazione) a nulla servono, e non son che un impasto di errori, e d'ignoranza. E pur questi son quegli che voglion dar legge al Mondo, e guai a chi loro contradice ».[54] Sono pochi, nella corte romana, gli uomini che si stagliano per capacità politiche, per virtù e pietà religiosa, per profondità culturale: il cardinale Corsini, il futuro Clemente XII; il cardinale Imperiali, di cui Galiani era stato il teologo, e che, nonostante i suoi meriti e le sue virtù incontrò, durante il conclave

[51] Citato da CARRANZA, *Monsignor Gaspare Cerati*, cit., « Bollettino storico pisano », XXX (1961), p. 120.

[52] Sulla stretta connessione posta tra le esigenze di rinnovamento politico, quelle culturali e quelle relative alla riforma religiosa da parte dei personaggi più sensibili alla crisi dello stato pontificio, insiste, sia pure relativamente ad un periodo successivo, E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *L'ambiente culturale pisano nell'ultimo Settecento: il trionfo e la crisi del riformismo anticuriale in alcuni carteggi di colti pisani*, « Bollettino storico pisano », XXII-XXIII (1953-54), p. 55; Idem, *La riforma « giansenista » della Chiesa e la lotta anticuriale in Italia nella seconda metà del Settecento*, « Rivista storica italiana », LXXI (1959), p. 233.

[53] B.C.R., cod. 1581, ff. 35-36, dall'Aquila, 30 agosto 1730.

[54] *Ibidem*, f. 37, dall'Aquila, 12 agosto 1730. Vedi Appendice, doc. IV. Sulla sfiducia, diffusa nel gruppo di amici e studiosi di cui faceva parte il Galiani, nei confronti dei talenti e delle capacità, anche politiche, dei ministri dello stato ecclesiastico, responsabili anche della inesistente considerazione verso Roma da parte delle altre corti europee, si possono vedere le critiche del Davia, in NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 190 e s.

del 1730, tante opposizioni da suscitare indignazione;[55] il cardinale Davia, anch'egli vicino all'elezione pontificia nel 1730, « il più dotto cardinale, che presentemente vi sia nelle scienze umane »,[56] « il nostro Socrate cristiano », « l'unico tra tutti coloro del suo ceto che merita non solo stima, ma venerazione ».[57] Basterebbero una ventina di cardinali Davia nella corte romana per rimediare a tutti i mali: primo fra tutti al delicato problema dei rapporti con gli altri stati, che Roma, per ignoranza, superbia e fanatismo, continua a deteriorare, mentre i suoi ministri presso le corti straniere la rendono « sempre più odiosa » ai governanti. Come appunto avviene a Napoli, dove i rappresentanti di Roma « stanno in casa altrui, fanno quattrini, esercitano un'autorità che non hanno in niun'altra parte della Chiesa, e ciò non ostante... voglion calunniarci e maltrattarci... Convengo poi con Voi, che tutto come la prima cagione deriva dall'ignoranza. Questa in primo luogo fa, che ignorino lo spirito della Religione sagrosanta di Gesù Cristo: questa, che giudichino alla peggio, e di tutto tremino e temano, e con ciò inquietino l'onesta gente senza saper che cosa si abbiano ».[58]

D'altra parte, la dura critica rivolta all'incapacità romana di adottare una politica più fluida relativamente ai punti di contrasto e agli attriti che si delineano con le altre corti, e alla pretesa di mantenere le antiche posizioni di privilegio all'interno degli stati, non impedisce a Galiani di considerare come una vera e propria « servitù » l'attuale condizione del Papato nei confronti dei Principi. Scrivendo da Morrone il 20 maggio 1730 intorno al

[55] B.C.R., cod. 1581, f. 30, dalla Badia Murronense, 20 maggio 1730. Sul cardinale Renato Imperiali candidato nel conclave del 1730, L. VON PASTOR, *Storia dei Papi*, trad. it., vol XV, Roma 1933, pp. 648-651.

[56] C. Galiani a G. Grandi, da Roma, 2 marzo 1715: citato da CARRANZA, *Monsignor Gaspare Cerati*, cit., p. 123, Sul conclave del 1730, vedi L. VON PASTOR, op. cit., XV, p. 641 e s. Sull'opposizione che incontrò il Davia da parte di Francia e Spagna, *ivi*, pp. 652-54.

[57] B.C.R., cod. 1581, f. 36, dall'Aquila, 30 agosto 1730, e f. 54, da Napoli, 12 dicembre 1732. Un contemporaneo elogio del Davia, pubblicato da NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 189, così descriveva il cardinale amico e « protettore » di Galiani e Leprotti: « bon mathématicien, excellent métaphysicien, rempli de tout ce qu'il y a de plus recherché dans les découvertes de la nature. Sa morale surpasse de beaucoup la morale philosophique, parce que elle est chrétienne... Il l'a prisée par de longues veilles et une sérieuse application des sources de l'Écriture sainte et de l'histoire de l'Église, et il l'a pratiquée constamment dans toutes ses parties ». E' un ritratto che abbastanza agevolmente può riferirsi anche agli aspetti culturali e morali della personalità del Galiani.

[58] B.C.R., cod. 1581, f. 52, da Napoli 12 dicembre 1732.

lungo conclave che sarebbe sfociato nell'elezione di Clemente XII Corsini, egli asserisce di dubitare assai della riuscita di quest'ultimo, poiché era sprovvisto « di quel carattere [accondiscendente] che non pochi tra gli elettori, ed alcuni almeno de' Ministri de' Principi vogliono nel lor Papa ». Infatti, mentre nei secoli passati occorreva che l'elezione fosse approvata da un solo principe, e cioè dall'Imperatore, ora invece « ha da contentarsi anche i più piccoli principi, per li quali quei sono i più idonei per esser Papi, che sono più disposti a seguire e secondare ciecamente le lor più irragionevoli pretensioni. Così, Monsig. mio Ill.mo, le cose non posson andar mai più basse: l'esser uomo di garbo, di vero merito, di virtù, sincero ne' consigli, forte nella difesa del giusto, esclude dal Principato? e quale stato, qual Repubblica ha potuto mai conservarsi con una sì strana ed iniqua massima? ».[59] L'ignoranza, dunque, da una parte conduce all'inutile e cieco scontro con gli altri sovrani, sulla base di assurde e anacronistiche pretese, e, dall'altra, impedisce di opporsi efficacemente alla ipoteca politica sull'elezione del pontefice, ben più pesante e gravida di conseguenze anche sul piano religioso, volta a condizionare la vita dello Stato romano e della chiesa mediante il veto posto all'elezione di cardinali di troppo decisa o indipendente personalità.

L'incultura e il soffocante conformismo che caratterizzano la corte romana e che ne fanno « la corte delle bagattelle », come la definiva il Davia,[60] possono però, secondo il Galiani, fornire a chi, come il Leprotti, ne è necessariamente coinvolto, l'oggetto di una interessante osservazione che — in analogia a quanto avviene nello studio della natura, nel quale dalle osservazioni dei fenomeni si risale ai principi e alle cause — può offrire la possibilità di scoprire « le molle che muovono » le operazioni umane, le forze che spingono l'uomo, che altre non sono se non le passioni. Infatti, egli scrive dall'Aquila il 12 agosto 1730, « nella Corte l'uom filosofo, quando le altre occupazioni non gli lascian tempo ad osservar le operazioni della natura, per indi salire alla cognizion de' principj e delle cagioni, può osservar almeno quelle degli uomini, indi scoprir l'animo loro, e le [parola indecifrabile] e le molle che il muovono. Studio che non è niente men dilettevole del fisico, e di esso assai più utile. Alla fin ritrovasi, (ciò son certo ch'ella [il Leprotti] tutt'al dì scuopra anche in coloro che vorreb-

[59] *Ibidem*, f. 29, dalla Badia Murronense, 20 maggio 1730.
[60] F. Nicolini, *Un grande educatore*, cit., p. 192.

bero più celarsi), che le gran forze motrici son le passioni, e che le madri di queste son il temperamento modificato dalle abitudini, e da pregiudicj dell'educazione ».[61] E certamente tale osservazione « scientifica » dei caratteri della Corte romana e delle passioni che in essa dominavano il Leprotti andava facendo, dimostrando anch'egli, per parte sua, l'acquisita utilizzazione nel campo della filosofia e del mondo psichico-morale della scienza newtoniana — ancor prima della pubblicazione dei trattati dello Zanotti[62] — e l'avvenuta acquisizione che anche la conoscenza dell'uomo si deve affidare, come la conoscenza della natura, al metodo scientifico. Ciò appunto appare nella sua lettera di risposta a questa del Galiani, che è stata pubblicata dal Nicolini, nella quale il Leprotti, adottando la stessa argomentazione del suo amico, secondo la quale il sistema della fisica newtoniana è perfettamente applicabile al mondo morale e allo studio dell'uomo (« da certe sue constanti tracce da chi sa ben osservare e ragionare si deducono le forze, che soglion esser una, o più passioni combinate insieme; rintracciate che queste si sieno, si forma il carattere della persona, e si conosce tutt'il resto »), paragona gli uomini delle corti a « ridicole macchine », a « tante calamite, che si sconcertano l'una l'altra in una troppa vicinanza. Così fanno questi uomini di corte, gli uni agli altri vicini, e tutti mossi dall'ambizione o dall'interesse o da ambedue ad un tempo stesso. Come si abbattono l'uno con l'altro per la stessa via dell'ambizione e per quella dell'interesse comune, diventano fra di loro avversi e si combattono a perdita di vita. Ragionando appunto alla newtoniana, si potrebbe fare un sistema di forze morali attraenti e repellenti da spiegare i fenomeni della varia condotta degli uomini ».[63]

E' interessante notare che proprio poco dopo aver espresso, sia pure privatamente, tali sentimenti, condivisi pienamente dall'amico Leprotti, relativamente al metodo dello studio dell'animo umano, il Galiani viene fatto segno a Napoli, già dalla fine del

[61] B.C.R., cod. 1581, f. 37, dall'Aquila, 12 agosto 1730. Vedi Appendice, doc. V.

[62] Il bolognese Francesco Maria Zanotti (1692-1777), anima dell'Istituto bolognese delle scienze, abbandonata la fisica cartesiana per quella newtoniana, pubblicò nel 1747 il *Della forza attrattiva delle idee*, in cui applicava al campo delle scienze dello spirito la teoria dell'attrazione che Newton aveva affermato nel mondo della materia.

[63] A. Leprotti a C. Galiani, da Roma, 23 settembre 1730, in NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., pp. 202-203.

1732, in concomitanza con la sua efficace attività di riformatore degli studi in qualità di Cappellano maggiore, di accuse di giansenismo, di eresia, di tolleranza di libri proibiti, e, soprattutto, di diffusione delle teorie lockiane del *Saggio sull'intelletto umano*.[64] Accusa di lockismo, estesa anche alla sua Accademia, che egli respinge fermamente, attribuendola all'ostilità nutrita nei suoi confronti dalle molte persone colpite dalle sue iniziative di riforma, e soprattutto dalla chiusura delle scuole private che ha determinato il licenziamento di quasi 200 « pedanti ».[65] Da queste « calunnie » lo difenderanno tanto Bartolomeo Intieri,[66] quanto lo stesso Davia,[67] che, d'altra parte, giudicava già nel 1722 il Locke « cento volte più pericoloso del Machiavelli... perché il nostro italiano nulla è più d'un matto che la discorre con la corta vista d'un segretariuccio di una ben piccola e sempre tumultuante repubblica. Mentre l'inglese, con metodo preso dalle scienze più nobili e con cognizione delle leggi della natura e della società, va insinuando certi principi che sembrano universali e senza applicargli gli fa però cadere ad essere fondamentali..., fabricandoci sopra un perfidissimo ateismo ». E si rallegrava con E. Manfredi di aver « trionfato » su questo libro essendo riuscito a toglierlo « dalla mente e dalla mano del mio Leprotti, ch'ella ben sa non essere ignorante nelle materie particolarmente dove gioca la mente ».[68]

[64] NICOLINI, *ivi*, pp. 81-82, 193-194; VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 23-24; A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. V, II, Torino 1974, p. 1486. Nella denuncia al Sant'Ufficio, partita da Napoli alla fine del 1733, il canonico Giulio Antonio Torno, primo censore della *Istoria civile* del Giannone, definiva il Galiani anche giansenista, eretico, ateo e discepolo del Grimaldi.

[65] B.C.R., cod. 1581, f. 53, da Napoli, 12 dicembre 1732; v. Appendice, doc. VI: « Or se qualcuno di poco senno da tal gente [cioè tutte le persone che egli ha scontentato e reso nemiche esercitando le sue funzioni di Cappellano Maggiore] va raccogliendo quel che di me si dicono, potrà scriver costì [a Roma] non solo che promovo la dottrina del Locke, ma che promovo anche l'Alcorano. Abbiamo poi noi a perder il tempo in confutar tali ciarle? Adunque lasciamogli dire quel che vogliono, ch'io frattanto, mediante il divino ajuto, senza punto raffreddarmi per le vane dicerie altrui, procurerò far tutto quel che debbo ». Comunque, nella stessa lettera, ringrazia il suo interlocutore — che si può identificare in Leprotti — per ciò che ha fatto e detto « per dissipare le menzogne e le calunnie del noto uomo », così come, più avanti, esprime gratitudine per il cardinale Davia che ha parlato al Papa « per prevenire i cattivi effetti della nota calunnia ».

[66] VENTURI, *Alle origini dell'illuminismo napoletano*, cit., pp. 421-22.

[67] NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., pp. 82, 193-94; ROTONDÒ, op. cit., p. 1486.

[68] G. Davia a E. Manfredi, da Roma, 12 dicembre 1722, in ROTONDÒ, op. cit., pp. 1487-88: la lettera è conservata a Bologna, Biblioteca Comunale del-

E' questo violento attacco mosso dall'ostilità romana alla attività culturale del gruppo napoletano che comincia a porre in difficoltà anche l'Accademia, la quale, sempre secondo le parole del Davia che teneva informato il Galiani dei sospetti e delle accuse romane, proprio in quanto si propone « di esaminare gli effetti naturali di questo nostro globo... è una combricola che vuol levare a Dio l'autorità di far miracoli, perché si spiegheranno con ragioni naturali, politiche e morali i tremuoti, le carestie, le pesti e credo fino le guerre, quando tutte queste cose chiamansi nelle preci della Chiesa flagelli posti nelle mani di Dio per gastigare i delinquenti ». Dunque, di questi tempi, « bisognerà o coprirsi il capo e la faccia colle spoglie della testa di un asino, o bisognerà passare per Ateista ».[69] Ma ormai, nonostante le battute d'arresto che seguiranno alla condanna pontificia del *Saggio* del Locke, nel 1734, e al seguente periodo di repressione e di stagnazione culturale,[70] l'accademia di Galiani e tutta l'attività del gruppo napoletano, avevano già inferto un duro colpo alla cultura metafisica tardo cartesiana o platonizzante. In questa prospettiva, piuttosto che tentare di provare la veridicità — o meno — delle accuse di diffusione delle teorie di Locke — sebbene gli attacchi del Doria contro l'empirismo e il lockismo napoletani [71] possano far pensare ad una effettiva presenza di tale pensiero a Napoli negli anni '30 [72] — appare più importante sottolineare il nesso indubitabile che lega il velato richiamarsi a Locke con l'aperta acquisizione di Newton, come anche da queste stesse lettere appare; nesso che passa attraverso una lettura galileiana di Newton che insisteva soprattutto su quella che B. De Giovanni definisce la rottura sperimentale delle ipotesi cartesiane e che apriva al metodo scientifico anche nel campo delle scienze dell'uomo, della morale, della psiche, ponendo le premesse della cultura illuministica vera e propria.

l'Archiginnasio. Si veda anche la lettera del Davia a C. Galiani, del 22 novembre 1732, pubblicata da Nicolini, *Un grande educatore*, cit., p. 194.

[69] F. Nicolini, op. cit., p. 196: lettera di G. Davia a C. Galiani, da Roma 27 dicembre 1732, parzialmente riprodotta anche da Venturi, *Settecento riformatore*, cit., pp. 23-24. Le lettere del Davia a Galiani sono conservate a Napoli, S.N.S.P., XXXI. A. 1, ff. 348 e ss.

[70] Venturi, *Settecento riformatore*, cit., pp. 23-24.

[71] P.M. Doria pubblica nel 1732 la sua *Difesa della metafisica degli antichi filosofi contro il signor G. Locke ed alcuni altri autori moderni.*

[72] B. De Giovanni, op. cit., p. 506.

## APPENDICE

*Avvertenza* - Le lettere di Celestino Galiani sono qui riprodotte interamente e con assoluto rispetto del testo, della punteggiatura, dell'ortografia e anche delle sviste e delle numerose abbreviazioni, tranne là dove la correzione si presentava necessaria per permettere un'agevole lettura: così alcune abbreviazioni (come *nro* per nostro, *qsto* per questo) sono state sciolte. Data, inoltre, la difficoltà di lettura della calligrafia, assai frettolosa, del Galiani, si troveranno fra le lettere qui riportate alcune rare lacune, in corrispondenza di parole che non è stato possibile decifrare, che però non inficiano per nulla la comprensione del testo.

### I

B.C.R., cod. 1581, f. 1-2: *da Roma, il 5 maggio 1714, ad A. Leprotti.*

Sig.r Mio e Padr. Stim.o

Spero non le sarà a discaro di essere informata di quanto è accaduto dopo la sua partenza su l'affare dell'Accademia fisica dell'Em.mo sig.r Cardinal Gualtieri.[1] Or deve V. S. sapere, come è ormai un mese, che per mezzo di Monsig.r Bianchini[2] fummo dal detto Em.mo chiamati io, e il nostro Sig.r Resta;[3] ed essendoci nel giorno stabilito coll'istesso Monsig.re portati da S. E. Ella ci comunicò il suo pensiero, di tener in sua casa due volte il mese un (*sic*) accademia, o più tosto conversazione, in cui dovesse trattarsi di Materie fisiche, coll'andarsi facendo quelle sperienze, che potrebbero servire ad illustrare, e confermar le cose che si debbono. E perchè S. E. aveva già prevenute tutte le difficoltà, che averebbero potuto farsi per l'esecuzione di un tal disegno; col dichiararsi espressamente, che il suo pensiero non era altro che l'aver in casa due volte il mese una privata conversazione lontana da ogni ostentazione, o strepito, a solo fine di divertirsi, non potè da noi dirsegli di no, e non gradire l'onore che gentilmente ci

[1] Si veda la nota 23 del testo.

[2] Su Francesco Bianchini (1662-1729), archeologo e scienziato, si veda S. ROTTA, *Francesco Bianchini in Inghilterra. Contributo alla storia del newtonianesimo in Italia*, Padova 1966, e, dello stesso autore, la voce *Bianchini Francesco*, in « Dizionario Biografico degli Italiani », vol. X, Roma 1968, pp. 187-194, con la bibliografia ivi riportata.

[3] Cfr. la nota 26 del testo.

compartiva. Si venne poi alla scelta del soggetto da trattarsi nelle prime ragunanze: e S. E. comandò che si andasse ragionando delle cose della natura coll'istesso ordine, con cui Dio le creò; e perciò che dovesse principiarsi dal Lunedì: così fu eseguito, poichè indi ad otto giorni essendoci ragunati un'altra volta, Monsig.r Bianchini spiegò il sentimento del Gassendi intorno al lume, il Sig.r Resta quello di Cristiano Ugenio,[4] ed io quei di Cartesio, e di Newton, e si determinò di andar per appresso facendo le sperienze riferite dall'istesso Newton nel suo libro De luce, et coloribus. Ma veniamo ora al bello. Il Sig.r Cardinale disse a Monsig.r Bianchini, che tra le altre persone nella conversazione ci voleva un medico, e diede a lui l'incombenza di trovarne uno che fosse abile. Il buon Monsig.re, senza conoscerlo, n'introdusse uno chiamato Graffagnini di nazion fiorentino: e nella prima ragunanza essendosi ritrovato ancor egli, dopo aver noi tre spiegate le opinioni de' suddetti filosofi istoricamente, senza mostrare di approvarle, o disapprovarle; avendo riserbato di far ciò in appresso coll'occasione si andarebbono facendo delle sperienze: il buon medico dopo aver noi finiti (*sic*) di dire, ripigliò dicendo che egli aveva delle grandissime difficoltà contro, a quanto da noi tutti era stato detto, e con cicaleccio lungo più di un ora non potè egli mai farci intendere, che cosa si volesse; poichè non altrimente parlava, che suol far uomo, che non ha idea di quel che dice; citava bensì spessissimo Leucippo, Democrito, Epicuro, Galileo, Giannotti, e Papi medici di Pisa, suoi Maestri. E fondato massimamente sù l'autorità del suo Giannotti, conchiudeva che il lume non era altro che corpo, e quindi poi senza connessione alcuna inferiva esser falso quanto da noi era stato riferito. Insomma si fece conoscere alla prima per un Calandrino, e ci diè bastevole materia da ridere per qualche giorno. Ed a me, ed al nostro Sig.r Resta diede molta occasione di desiderare la sua dotta persona, per averla in compagnia del nostro spasso. Ma non potendomi distender d'avvantaggio, per aver gente in camera, le dico in fine, che a me pare, che la conversazione durerà assai poco, ma se ella fosse in Roma, si potrebbe fare in maniera che durasse, e che riuscisse di qualche profitto. Per veder adempito al nostro desiderio, non ci riman altro, che pregar Iddio, che ispiri il Papa a chiamar in Roma il nostro Em.o Sig.r Cardinal Davia con qualche onorevole impiego, degno della sua gran mente, allora vorremmo prenderci pur troppo spasso del nostro Simplicio, con vederlo montar in collera, perchè non si abbracciano tutte le opinioni del suo Giannotti e Papi. E per fine pregandola di far profonda riverenza in mio nome al nostro Em.mo Sig.r Cardinale, le bacio car.te le mani.

Obb.mo e aff.mo Serv.re
Celestino Galiano

[4] Si tratta di Christian Huyghens (Hugenius): si veda la nota 29 del testo.

II

B.C.R., cod. 1581, f. 3-4: *da Roma, il 26 maggio 1714, ad A. Leprotti.*

Sig.r Mio e Padr. Stim.mo

Sapeva benissimo che la novella del Medico fiorentino più che ogni altra cosa le averebbe acceso il disiderio di trovarsi presente alle nostre ragunanze: le quali certamente se non riescono di gran profitto, sono almeno per sua cagione assai amene e sollazzevoli. E per ultimo coll'autorità del suo caro Giannotti si è ostinato a difendere che il lume è corpo, senza aggiunvervi (*sic*) altra notificazione, che restringa la vaga idea di corpo ad esser più tosto questo, che quello, che è la più cara cosa del mondo ad udirlo. L'accademia dovrà vedersi dimani, e si darà principio a fare l'esperienze Newtoniane; e quando vi sarà cosa degna di Lei, non mancherò di ragguagliergliela. Per ora le mando la lettera dell'Amico d'Inghilterra, e dopo averla letta, si piacerà rimandarmela. Dal Caloprese ancora non ho ricevuto risposta, se non che per il suo cugino Sig. Gravina mi ha fatto sapere che l'aveva ricevuta, e che per ritrovarsi indisposto non poteva per allora rispondermi. E vi è chi crede che tal indisposizione possa durare finchè egli viva, perché quel Teorema Newtoniano fa troppo girar la testa, a chi non l'ha più che forte; onde vi è poco luogo da sperare che sia per rispondermi. Da Napoli parimente, quantunque sia andato per le mani di tutti que' letterati, fin'ora non mi è pervenuta alcuna notizia, da cui si potesse esser certo che essi l'hanno e letta e ben intesa. Se non che da un amico di confidenza mi è stato scritto, che veniva comunemente riputata assai oscura, e che io averei fatto cosa graziosissima a tutti que' letterati, se mi fussi presa la fatiga di alquanto più rischiararla, e che allora se io avessi voluto essi per lor comodo l'averebbero fatta stampare. Dal P.re Grandi [5] ancora, nelle cui mani è pur ella pervenuta, mi vien suggerito, che rischiari alcuni luoghi del Teorema, i quali come sono nel Newton, e nel Gregorio [6] possono patir difficoltà anche appresso i dotti in queste materie. Se averò ozio, il farò volentieri, massimamente a riguardo de' Napoletani miei amici, acciocchè possano più comodamente intenderla, e ritrovandola salda, liberarsi da tanto Cartesianesimo. Se adunque il nostro Em.mo Cardinale non ha fretta di vedere tal mia lettera, in cui, siccome a V. S. è ben noto, S. E. che ha veduto il Gregorio non troverà quasi nulla di nuovo che vaglia, la manderò di qui a qualche tempo, che spero non sarà

[5] Sul camaldolese Guido Grandi (1671-1742) si veda qui sopra la nota 15 del testo.

[6] Si tratta di David Gregory (1661-1710), professore di matematica all'Università di Edinburgo (dal 1680) e poi di astronomia in quella di Oxford (1691). Scrisse un importante trattato di istituzioni newtoniane, *Astronomiae physicae et geometricae elementa*, Oxoniae 1702, a cui probabilmente fa qui riferimento il Galiani.

assai lungo, dopo averla rischiarata, e fortificata con qualch'altra riflessione: ed in caso contrario, V. S. me l'avvisi, che la manderò in risposta. A proposito di tal lettera le dirò una cosa bellissima, ed è che quei della scuola del Sig.r Gravina avendone sparsa la voce per Roma, son venuti moltissimi scolastici, che non sanno nè pure le diffinizioni di Euclide a ritrovarmi, per averne copia; credendo i buoni uomini, che le difficoltà in quella esposte fussero su l'andare di quelle, che essi propongono nelle scuole; ma poi avendola veduta sì sporcata di figure, son rimasi (*sic*) delusi, veggendo di non esser cosa per li loro denti. Fra gli altri che han mostrato qualche disiderio di vederla, ci è stato pure l'Em.mo Cardinale Ferrari,[7] il quale avendomela mandata a chiedere per uno de'miei scolari, stimai parte del mio dovere di portargliela io in persona, e col dirgli a voce il contenuto di quella, risparmiargli la fatiga del leggerla. Ci fui pertanto domenica, e benchè il buon Sig.re, non abbia avuto mai ozio per l'addietro di applicare a sì fatti studj; con tutto ciò è tanta la perspicacia della sua mente, che avendo voluto da me udire il senso e la dimostrazione di ciascuna proposizione, ne comprese sì ben la forza, per quel che tocca il fondo della quistione, che non potei astenermi di ammirare la sua gran mente; e di sentir in me stesso dispiacere, del gran pregiudizio che fa alle salde scienze la scolastica, dietro cui tanti bei talenti si perdono, i quali applicandosi alla cognizione del vero, potrebbono (*sic*) non poco promuoverla. Nel trattato della gravità di Ugenio, che in questi giorni mi è venuto fatto di vedere, tra le altre cose, che ho ritrovato di buono, parlo rispetto a me che prima l'ignorava, una è stata quella che dice de' corpi gravi, che in tutti i luoghi della terra non si trovano dell'istesso peso, ma che sotto l'equatore pesino meno che in ogni altro luogo; e ciò dice egli essersi conosciuto per mezzo de' pendoli; poichè il pendolo che batte i secondi di Parigi, sotto l'equatore le sue vibrazioni durano più tempo e il pendolo che sotto l'istesso equatore batte i secondi è di quello di Parigi più corto di quattro o cinque linee: la ragione di tal fenomeno non da altro pensa egli dipendere che dal moto diurno della terra; perchè i corpi che sotto l'equatore in un giorno [descrivono] maggior cerchio di quei che sono a Parigi e per tutto altrove fuori dell'equatore descritti da corpi, quindi nasce che la forza centrifuga che un corpo pel moto circolare diurno ha sotto l'equatore sia maggiore di quella che averebbe per tutto altrove, in luoghi che han latitudine, in guisa che tal forza centrifuga tanto più sia minore, quanto è maggiore la latidune (*sic*) del luogo. Onde, se una libbra di piombo sotto l'equatore ha più forza centrifuga, che a Parigi, ne siegue che sotto l'equatore sia men grave che a Parigi. Nè di tal fe-

[7] Tommaso Maria Ferrari (1647-1716), domenicano, venne promosso cardinale nel 1695 da Innocenzo XII. Di tendenza rigorista, fu Prefetto della Congregazione dell'Indice.

nomeno potendosi assegnare altra ragione, vi è chi stima che il moto della terra ormai non debba aversi per semplice ipotesi, ma per cosa del tutto certa. Ma appresso a noi sì fatte ragioni non devono essere di alcun peso, perchè ci basta il tal decreto dell'Inquisizione per torci dalla mente ogni dubbio.[8] E per fine riv.e le bacio le mani.

## III

B.C.R., cod. 1581, f. 5-6: *da Roma, il 25 agosto 1714, ad A. Leprotti.*

Sig.r Mio e Padr. Stim.mo

Doveva da un pezzo fa scrivere a V. S. che m'era pervenuta l'ultima sua colla mia al Caloprese, ma per non tediarla colla frequenza delle lettere, ho voluto differire fin ad oggi a portarle una tal notizia e nell'istesso tempo gliene darò un altra, che certamente le giugnerà del tutto nuova ed inaspettata. Non so se Ella si ricorda di quello che io una volta le dissi intorno alla Fisica del Roulzio,[9] cioè, che, per la nuova ristampa fattane in Napoli, come si sarebbe renduta più volgare, non era difficile, che capitasse nelle mani di qualche zelote [parola non decifrata], che n'averebbe procurata dall'Indice la proibizione. Ella da par suo saviamente mi rispose, che ciò mai strano non sarebbe, come quella che tratta di materia, che niente hanno che spartire colle materie di fede, e di costumi. Or tutto ciò non ostante, la mia profezia si va verificando, il libro è già sotto la censura, e mi vien detto che senz'altro sarà proibito. Nell'istesso pericolo si ritrova pure la filosofia del Purchaut,[10] si ritrova pur ella citata in Tribunale e si dubita forte, che possa uscire colle ossa sane. Insomma non vogliono che si sappia altra filosofia oltre a quella del P. Mauro, e del dottissimo P.re Lodino. Anzi da qui a poco non potran leggersi altri libri che D. Chisciotto della Mangia (*sic*), e Bertoldino: ne proibiscono in ogni Congregazione cinque, e sei, nè poi vogliono dare la licenza di leggergli. Ma di ciò lasciamone la cura a chi si aspetta, che a noi poco monta, e si veggan pur essi se una tal condotta non possa dar sembianza di vero alla maldicenza di chi dice, aver sommo interesse questa Corte a fomentare l'ignoranza. Ma di ciò abbastanza, e ci pensi, come ho detto, chi deve pensarci, che a noi nulla monta.

[8] Si riferisce ironicamente alla condanna della Chiesa delle teorie di Copernico e Galilei, le cui opere furono proibite da tutti gli *Indices* settecenteschi.

[9] Sul *Traité de physique* (1671), di JACQUES ROHAULT, si veda qui sopra la nota n. 36 del testo.

[10] Edme Pourchot (1651-1734), filosofo di formazione cartesiana, fu per lunghissimo tempo rettore dell'Università di Parigi. Nel 1695 pubblicò le sue *Institutiones philosophicae*, che ebbero diverse edizioni.

Mr. Saurino [11] nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze di Parigi del 1709 si sforza di difendere la ipotesi cartesiana della gravità da una delle difficoltà di Ugenio, ed all'altra risponde ne' giornali des Savans del 1703. Se ha questi libri potrà leggere le sue risposte, che poi nelle ferie di ottobre a Dio piacendo, quando averò un poco di tempo gliene scriverò il mio debole parere, che oggi mi manca. Questo professore di matematica dei P.P. Gesuiti in una sua tese (*sic*) dedicata al Sig.r Cardinal Albano impugna il moto annuo della terra, la somma del suo discorso è questa. Il Flamstedio [12] ha osservato, che l'inclinazione della stella polare all'asse della terra non è sempre l'istessa, ma che nell'estate sia maggiore che nell'inverno, e che ne' due equinozj sia sempre uguale. Or, dic'egli, se la terra si movesse tal inclinazione doverebbe in un equinozio esser maggiore che in un altro, dunque la terra non si muove *motu annuo*. Questa minore va egli provando nelle sue tesi, e prima di lui l'istessa cosa aveva tentato il figlio del Sig.r Casini [13] nell'istesso tomo 9 delle memorie dell'Accademia, pag. 177. Le osservazioni del Flamstedio sono riferite dal Wallis [14] nel 3 tom. delle sue opere, p. 701. A me pare che la dimostrazione del P.re Burgundio [15] patisce molte eccezioni, e che quelle dottrine delle quali egli si serve per sciorre l'argumento che si tira dalla mutazione dell'inclinazione per lo moto annuo della terra, servano ancora a far perdere tutta la forza alla sua apparente dimostrazione. Se ella ha tempo, esamini un poco la materia, e me ne scriva il suo parere, che mi sarà gratissimo. La machina del Sig.r Resta è già finita, ed è riuscita bellissima. Ora si sta facendo l'altra per la produzione del lume per mezzo del moto, e deve pure esser finita tra pochi giorni. Si vanno inoltre preparando altri stromenti ed ordegni da far sperienze senza fine; ma acciocchè tutto andasse bene, ci vorrebbe qui il mio riveritiss.o Sig.r Leprotti che altrimenti veggo, che non si farà niente di buono. L'Accademia, sono ormai 2 mesi, che non si è ragunata, e coll'occasione della prossima villeggiatura non sarà

[11] Si veda la nota n. 31 del testo.

[12] John Flamsteed (1646-1719), primo astronomo reale di Grenwich, fornì a Newton osservazioni astronomiche destinate a perfezionare la teoria della luna. Sua è, fra le altre opere, la *Historia coelestis Britannica libri duo*, Lugduni 1702.

[13] Jacques Cassini (1677-1756), figlio del più noto Giandomenico, capostipite di una dinastia di astronomi trapiantata a Parigi. Direttore, alla morte del padre (1712) dell'osservatorio astronomico di Parigi, è noto per aver completato la misura del grado di meridiano che attraversa la Francia, già iniziata dal padre, e per i suoi lavori volti a determinare la figura della Terra. Nel suo *Della grandezza e della figura della Terra*, Parigi 1720, sosteneva, in contrasto con i newtoniani, l'allungamento della Terra ai Poli.

[14] John Wallis (1616-1703), teologo e matematico, dal 1649 fu professore di geometria all'Università di Oxford. Cappellano di Carlo II, fu membro della Royal Society fin dalla fondazione. Pubblicò *Opera mathematica*, Oxoniae 1695-99, 3 voll.

[15] Si veda più sopra la nota n. 32 del testo.

difficile che vada in fumo. Eccole un fascio di picciole notizie: me ne dia ella all'incontro qualch'altra di maggior rilievo: ed in primo luogo si piacerà darmi novella della salute del nostro Em.mo Sig.r Cardinale,[16] che prego Iddio, sia ottima: il merito impareggiabile di questo Sig.re quì si va tutto il dì sempre più conoscendo e la sua lontananza da questa corte riesce di non ordinario rincrescimento a tutti gli uomini di miglior senno. Quanto io gli viva, e debba vivergli eternamente obbligato V. S. lo sa benissimo; or vorrei che con rispetto proporzionato a tante mie obbligazioni ella mi ponesse a suoi piedi, con accertarlo, che vivo come devo, tutto pieno di sentimenti di rispetto e di gratitudine per S. E. e mi riputerei la vita felice se potessi in qualche modo impiegarmi al suo servizio. Inoltre vorrei sapere a che sta il libro del [due parole indecifrabili], e se sa nulla della Cattedra Matematica di Padova a chi si dava. E per fine insieme col nostro Sig.r Resta car.te le bacio le mani.

Obb.mo ed aff.mo serv.e
C. Galiano

## IV

B.C.R., cod. 1581, f. 37-38: *dall'Aquila, il 12 agosto 1730, ad A. Leprotti.*

Monsig.r Mio Riveritiss.o

Quanto mi consolino e rallegrino i suoi caratteri jo non so dirglielo a bastanza. Ma può ella immaginarselo che sa quanto è antica la nostra amicizia, ed insieme quanto sincera, come quella che non ha avuto altro fondamento, che la cognizion del vero, e l'amor della virtù, onorate ed innocenti passioni, se pure può darsi loro un tal nome, che sempre hanno occupato l'animo nostro. Nella Corte l'uom filosofo, quando le altre occupazioni non gli lascian tempo ad osservar le operazioni della natura, per indi salire alla cognizion de' principj e delle cagioni, può osservar almeno quelle degli uomini, indi scoprir l'animo loro, e le [parola non decifrata] e le molle che il muovono. Studio che non è niente men dilettevole del fisico, e di esso assai più utile. Alla fin ritrovasi, (ciò son certo ch'ella tutt'il dì scuopra anche in coloro che vorrebbero più celarsi), che le gran forze motrici son le passioni e che madri di queste son il temperamento modificato dalle abitudini, e da pregiudicj dell'educazione. Siccome nella fisica Newtoniana da fenomeni si rintracciano le forze, e le leggi colle quali queste operano: e conosciute che si siano, servendoci di queste come principj rendiamo ragione d'altri fenomeni: così nello studio dell'uomo: da

[16] Si tratta sempre del cardinal Davia.

certe sue constanti tracce da chi sa ben osservare e ragionare si deducono le forze, che soglion esser una, o più passioni combinate insieme: rintracciate che queste si sieno, si forma il carattere della persona, e si conosce tutt'il resto, fin a poter far l'indovino e il profeta col predire, senza pericolo di sbagliar molto, ciò ch'egli nelle varie positure, o sia combinazioni di circostanze, nelle quali può trovarsi, sia per fare. E nel Conclave, ed in questa gran Corte, dove l'ha collocata la Provvidenza, jo son certo ch'ella non poco siasi esercitata, e tuttavia si eserciti in questo nobile studio: e quando sarò costì mi sarà grato d'esser fatto partecipe de' suoi lumi, per aver il piacere di rider seco delle sciocchezze e delle pazzie anche di coloro, che il vulgo più ammira, perchè gli vede vestiti d'altro culore, che il comune degli uomini: ed insieme esclameremo O miseras hominum mentes, o pectora coeca, che non sanno intendere le voci della natura, la qual continuovamente grida e gli ammonisce, che da essi, e non da altri dipende ciò che con tanto studio cercano, e mai non ritrovano. Ma passando ad altro Caraccioli [17] requiescat in pace. e non sarebbe stato male pel genere umano che gli facesse compagnia il Bissy.[18] Sapeva che questi non fusse un gran dottorazzo, ma neppure il credeva tanto indietro colla scrittura. Insomma questi nostri Atanasii moderni, per lo più, tolto loro un cieco furore (questi son i migliori, in altri tutto è ipocrisia e simulazione) a nulla servono, e non son che un impasto di errori, e d'ignoranza. E pur questi son quegli che voglion dar legge al Mondo, e guai a chi loro contradice. Di costui mi fu mandato dal conclave il suo carattere in contraposto di quello del nostro Socrate cristiano: non so s'ella gli vedesse, ci avrebbe avuto del molto piacere. Gli mandai ad un amico fuori di qui senza ritenerne copia, altrimenti glieli manderei.

Le novelle di Sardegna, intendo della rinunzia del Re riusciva a tutti, com'è stata a me, nuova e strana: e stavamo a sentire, se mai potran sapersi, quali se sieno stati i veri motivi. Se fussi buon a nulla da queste parti, ella mi comandi colla solita libertà. Mentre jo con tutto il profondo rispetto la riverisco, e mi rimango.

## V

B.C.R., cod. 1581, f. 50-51: *da Napoli, il 2 agosto 1732, ad A. Niccolini, a Roma.*

Dal Signor Lecce e dal P.re Imperati averete a quest'ora saputo, che per parte nostra, cioè mia e del nostro sig.r Marchese Rinuccini

[17] Si tratta probabilmente del cardinale Innico Caracciolo (1642-1730), vescovo di Aversa e cardinale dal 1715.

[18] Henri Thiard de Bissy, successore di Bossuet al vescovato di Meux nel 1704, cardinale nel 1715, morto nel 1737. Fu uno degli avversari degli appellanti al concilio contro la bolla *Unigenitus*.

abbiamo per ora fatto quel che si poteva fare per servirvi nel noto nostro affare. Il Sig.r Conte Ferdinando ne aveva già parlato all'Ecc.mo suo Sig.r Padre, e sua Ecc.a doveva parlarne al Sig.r Luogotenente della Camera: spero che ciò sia succeduto, ma non posso accertarmene ancora, perchè è qualche giorno che non veggo il sudd.o Sig.r Conte. Si anderanno dando altri passi secondo il bisogno, e secondo che dal Sig.r Lecce ci saranno suggeriti.

Non so se conosce il Sig.r Abate Biagio Fioravanti, Uditore di Monsig. Colonna Carbognano. Questi è un onesto galantuomo e di buona letteratura; vorrei che l'aveste sotto la protezione vostra e il favoriste su qualche cosa, che può occorrergli di sua convenienza, ch'io mi vi conserverò particolarissima obbligazione per tutto ciò che farete a riguardo suo. Debbo pure raccomandarvi un altro affare, ed insieme col nostro Sig.r Ab.te Bottari, che riverisco carissimamente, vorrei che procuraste di far qualche cosa. So che per fama conoscete Giambattista Vico, professor d'eloquenza in questa Università. Questi è un buon vecchio e molto erudito, ma povero più di quello che possa credersi. Tempo fa egli dedicò una sua operetta a S. Stà, intitolata, per quanto par ricordarmi, della scienza delle nazioni. Mi ricordo che costì anni sono si pensava proibito tal libretto per alcune espressioni alquanto durette, che vi si erano osservate; che cosa poi ne succedesse, a me non è noto. Il grato Vico, che aveva dedicata una sua fattica, da lui molto stimata, all'Emin.mo Lorenzo Corsini,[19] non vi dico nulla delle feste ch'e' fece quando l'intese promosso al Papato, credette il buon uomo d'esser giunto il tempo di vedersi sollevato dalla sua miseria; e tale persuasiose era sì forte in lui che come di cosa quasi già fatta, e non d'una lontanissima speranza, ne ricevette pubblicamente le congratulazioni da' suoi amici. Ma quanto allora egli fu lieto e festeggiante, tanto ora è mesto ed afflitto per veder dissipate dal vento tutte le sue belle e magnifiche speranze; e m'intenerì l'altro dì quando con discorso ricamato di bei passi di poeti e d'oratori mi discrisse questa sua disgrazia, ed insieme la sua miseria, che certamente è somma. Egli non vorrebbe altro, che un beneficiuolo di trenta o quaranta docati per un suo figliuolo a fine di poterlo far chericare: mi diceva, che se ciò ottenesse, morrebbe assai contento, ed impiegherebbe il rimanente di sua vita in celebrar le glorie di casa Corsini. Or io non stimarei gran cosa, che la santità di nostro Sig.re usasse un tal

[19] Il cardinale Lorenzo Corsini (1652-1740), divenuto papa nel luglio 1730, col nome di Clemente XII. Nel 1725 Vico aveva dedicato al Card. Corsini la prima redazione della *Scienza nuova* (la cosiddetta *Scienza nuova in forma negativa*, ora perduta) con la speranza, andata delusa, che egli ne finanziasse secondo l'uso, la pubblicazione; perciò egli fece stampare in forma diversa e a sue spese la prima edizione del 1725, sempre con la dedica al cardinale, così come dedicò ancora al Corsini, divenuto papa durante la ristampa, anche la seconda edizione del 1730.

atto di clemenza e di carità verso di un povero vecchio, che mostrò verso lui, quando ancor era nella privata condizione, il maggior rispetto ed attenzione, che dal terreno suo potesse nascere. Or vedete, mio Sig.r Ab.te Niccolini se col nostro Sig.r Ab.te Bottari potete far qualche cosa per far morir consolato questo povero vecchio: farete cosa da par vostro, e ne sarete lodato da tutti i galantuomini di qui, che aman molto il povero Vico per la sua erudizione, e per l'innocenza de' suoi costumi. Se mai vi opponessero, che Vico non meriti tal grazia per avere scritte dottrine meritevoli di censura, potete su la mia parola prenderne la difesa, ed assicurar chichesia, che il pover'uomo è stato sempre, ed è religiosissimo, e se in qualche suo scritto si son trovate espressioni poco esatte, ciò non deriva da fondo di cattiva dottrina, ma da una certa sua natural astrazione, e dall'aver la testa piena di frasi e di pensieri di autori gentili. Io ho avuto sotto gli occhi in questi dì una sua orazione, fatta da lui per la vicina apertura degli studi,[20] se non gli sarà impedito dalle sue indisposizioni, piena di tali espressioni, come a dire: sublimi spiritu (parla egli a giovani) audite, legite, lucubrate: divinam vestram mentium celebrate naturam: herculeas subite aerumnas, quibus ab Jove Optimo Maximo vestrum genus optimo iure probetis, ed altrove: omnes mentis abditas et compitas facultates scrutamini; ut vestrum ignotum forsan splendioris (*sic*) naturae Deum agnoscatis, ed altre molte di tal natura si trovano ne' suoi scritti che nulla di mal significano nella sua bocca, ma solamente fan conoscere, che come richiedeva la sua professione, buona parte di sua vita l'ha passata co' dotti gentili, gran maestri di tutta la più bella letteratura. Ajutatelo dunque se potete. E per ora senz'altro pieno di amore, e di stima per la nostra onoratissima persona finisco con riverirvi quanto più posso.

[20] Si tratta della orazione *De mente heroica* che, su commissione del Cappellano Maggiore e Prefetto degli Studi C. Galiani, Vico pronunciò nell'ottobre del 1732, alla solenne inaugurazione dell'anno accademico. Stampata a spese pubbliche, l'orazione venne diffusa dal Galiani stesso fra i suoi amici e corrispondenti, compreso il Leprotti. I passi riportati dal Galiani nella sua lettera al Niccolini così suonano nell'originale: « ...divinam fere vestrorum mentium celebrate naturam; ...sublimi spiritu audite, legite, lucubrate; herculeas subite aerumnas, quibus exantlatis, ab vero Iove optimo maximo vestrum divinum genus optimo iure probetis... Qua propter, quoquo versus mentis oculis circumspicite, quoquo versus ingenia circumagite, abditas et abstrusas vestras facultates scrutaminor, ut vestrum ignotum forsan splendidioris naturae genium agnoscatis ». Le citazioni sono tratte da G. Vico, *Scritti vari e pagine sparse*, a cura di F. Nicolini, Bari 1940, p. 20 e p. 17, nell'ordine.

## VI

B.C.R., cod. 1581, f. 52-55: *da Napoli, il 12 dicembre 1732, ad A. Leprotti.*

A. C.

Vi ringrazio quanto più posso per ciò che avete fatto e detto per dissipare le menzogne e le calunnie del noto uomo dabbene,[21] e pieno di carità cristiana in verso del suo prossimo. Se tutto ciò non ostante vorran alcuni di cotesti Sig.ri continovar a credergli, faccian pure come loro più piace, che il lor zelo non potrà mai fare che il falso divenga vero, e la buggia verità; e ciò a me basta. Per l'avvenire quando sentirete darmi simili accuse, senza nè pure farmene consapevole, solo degnatevi aver la bontà di dire, che prima di credere s'informino meglio, ma da persone abili, e ben intese delle materie, delle quali si tratta. Perchè in quanto a me, amico, non ho ozio per poter ogni poco perder tempo in confutare simili ciarle popolari di gente ignorante e sfacendata. L'impiego, ch'jo esercito, non volendo, porta seco e di sua natura, che non possa piacer a tutti. Dee provvedersi una Cattedra? una dozzina almeno di mal contenti convien mi tiri addosso. Si danno quì le cattedre per concorso: ciascuno de' pretensori nello spazio di 24 ore sopra qualche testo, che gli tocca a sorte, dee far una lezion pubblica, e tra pretensori suol esservi una gara, ed emulazione incredibile. Dopo che tutti han fatte le lor lezioni, a voti segreti si conferisce ad un d'essi la cattedra. Ma ciò non ostante quando il Cappellan Magg.e è in qualche considerazione chi egli vuole riman provisto. Così appunto nel mio tempo ne son mancate tre, e tutte si son date a chi jo ne ho riputato più meritevole. Vuol dire, che tra trenta concorrenti che sono stati, ventisette ne sia rimasi (*sic*) mal contenti, e secondo il mal uso del paese, che non si risparmia nè pure l'Aug.mo Principe, e il suo viceregnante, lascio considerar a voi, che cosa s'abbian detto, e tuttavia si dicano del Cappellan Maggiore. Quel che ho detto delle Cattedre ha luogo pure per ogni Vescovato o beneficio Regio, che vaca, nelle quali proviste ha pure non piccola parte il Cappellan Maggiore. Ma oltre a sudd.i capi, che mi son comuni co' miei Antecessori, jo sono stato necessitato per rimediar ad una infinità di sconcerti di disgustar niente meno che da duecento pedanti, la gente più maledica ed insolente di questo Mondo. Contro alle leggi del paese s'era qui introdotto l'abuso che chi voleva, insegnava tutto ciò che gli piaceva, senza che si sapesse chi egli fusse, quale il suo costume, e quale la sua abilità. Molti di tali pedanti per

[21] Il canonico Giulio Antonio Torno, accusatore del Galiani. Si veda la nota n. 64 del testo.

aver degli scolari, dopo la lezione permettevan a giovani di giuocare, e di far anche qualche cosa di peggio, tenendo delle stanze apposta per tal caso. Per rimediar ad un tanto disordine mi è convenuto con rigoroso editto proibire tutte le scuole private, all'infuori di quella di grammatica. E solamente ne ho permesse una ventina di persone di conosciuta dottrina e probità. Or que' dugento sciolti incirca che son rimasi a spasso, ed alcuni de' quali mi è convenuto anche far carcerare, sa che roba si han detto di fatti miei? il lascio considerar a Voi. La minor cosa è stata che un frate ignorante venuto di Roma è venuto a metter qui la privativa del sapere, con un altra infinità d'impertinenze. Or se qualcuno di poco senno da tal gente va raccogliendo quel che di me si dicono, potrà scriver costì [a Roma] non solo che promovo le dottrine del Locke, ma che promovo anche l'Alcorano. Abbiamo poi noi a perder il tempo in confutar tali ciarle? Adunque lasciamogli dire quel che vogliono, ch'jo frattanto, mediante il divino ajuto, senza punto raffreddarmi per le vane dicerie altrui, procurerò far tutto quel che debbo.

Il Nunzio [22] più ora non mi ha fatto saper nulla, e perchè il Curialetto che costì scrive le tante frottole, per quanto mi si dice, è il suo favorito, può esser che non gli basti l'animo di farlo conoscer per impostore, com'egli è. Di tal bagattella jo stimo che non debba parlarsene più ne videamus magis addere pondus. Vi dirò, Monsig.r Mio, quel che a me solo, ed oltremodo rincresce, il che deriva per la stima e venerazione che ho per cotesta Corte. Questo è, che i suoi Ministri quì la rendono, precise appresso coloro che han il governo in mano, sempre più odiosa. Fa il collaterale qualche passo, che loro non piace? Invece con buone ragioni di far vedere, che tal risoluzione non è equa, non conforme alle leggi, non alle consuetudini, questi no, attaccano le persone, e cominciano a dire, che il tal Reggente non crede, il tal altro si ha fatto corrompere. Queste lor ciarle si sanno, e non fanno buon effetto e lo vedronn'essi, se vi sarà piccolissima occasione, che ne saranno tutti scacciati quanto più vergognosamente sarà possibile. Stanno in casa altrui, fanno quattrini, esercitano un (*sic*) autorità, che non hanno in nun'altra parte della Chiesa, e ciò non ostante, mi diceva l'altra sera un Reggente, voglion calunniarci e maltrattarci. Or questo loro non riuscirà. E sappiate, che se costì daranno piccolissimo passo per sostener le procedure del Vescovo di Gravina,[23] qui pren-

[22] Nunzio a Napoli dal 1730 al 1743 fu Ranieri Simonetti. Sulla tradizionale concorrenza politica esistente fra Cappellano maggiore e il nunzio, e sui poteri e invadenze di quest'ultimo, cfr. R. De Maio, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971, pp. 38-39; per l'avversione napoletana nei confronti dei nunzi e dei loro comportamenti, si veda anche Venturi, *Alle origini dell'illuminismo napoletano*, cit., p. 418.

[23] Si riferisce al contrasto, sorto durante il viceregno del conte d'Harrach, con il vescovo di Gravina, Vincenzo Ferrero, che aveva scomunicato il duca

deranno delle più forti e violente risoluzioni, che sarà possibile. E ciò non già perché qui non si crede, come costì soglion dire. Ma perchè veggono un poco più de' tempi passati, e perchè colle lor buone maniere se gli sanno tener amici. Convengo poi con Voi, che tutto come da prima cagione deriva dall'ignoranza. Questa in primo luogo, fa, che ignorino lo spirito della Religione sagrosanta di Gesù Cristo: questa, che giudichino alla peggio, e di tutto tremino e temano, e con ciò inquietino l'onesta gente senza saper che cosa si abbiano. Una ventina che avesse cotesta Corte di Em.mi Davia si rimedierebbe a tutti i mali. Ma non è in potestà nostra l'accomodar il mondo a nostro modo, e convien tollerarlo tal quale egli è.

Nel foglio che si stamperà tra pochi giorni di invito per le osservazioni naturali, che debbon farsi nelle province di questo Regno, si accenneranno le materie, che si trattano nella nuova accademia, e ne riceverete qualche copia per farne quell'uso, che a Voi piacerà.

Jo poi non posso lodare, ed ammirare a bastanza il buon genio di questa generosa nobiltà. Ha certamente i suoi difetti, ma ha ancora delle gran belle parti. Sentite che cosa succedette jeri sera. Si stava nell'Accademia, e vi si trovava il Sig. Duca di Gravina col suo figliuolo, ed un letterato inglese, di cui vi parlerò appresso. E per accennarvi le pessime dottrine, che vi si spacciarono: gli anatomici portaron lì alcuni ventricoli di diversi animali, per far osservare alcune glandule, e la diversa tessitura delle fibbre: ed uno de Mecanici, fece osservar un ingegnosissimo strumento di sua invenzione, per ridurre le piante di grande in piccolo, o viceversa, con somma facilità ed esattezza. Ma veniamo al fatto, mentre ivi stavasj, il Sig. Principe della Scalea,[24] mandò ad offerire alla ragunanza per quattro cento fiorini di Machine da fare sperienze, che si commettono oggi in Olanda. E di più mille ducati per comperare un sito per fabbricarvi una sede stabile con tutti i suoi comodi per la medesima Accademia. Che ciò per quest'anno, ed appresso averebbe fatta qualche cosa di più. Fanno costì altrettanto cotesti nostri barbaggianni, nimici dichiarati del buon sapere, e che vorrebbon estinguerne ogni scintilla se fosse in poter loro? Ma lasciamogli con Dio, e passiam ad altro.

Bermualdo Orsini e i suoi funzionari. Sulla vicenda, che vide schierati nei campi avversi, Pietro Contegna e G. Antonio Bianchi, si veda G. RICUPERATI, *L'esperienza civile e religiosa di P. Giannone*. Milano-Napoli 1970, pp. 303-317, e la bibliografia ivi citata.

[24] Francesco Maria Spinelli, Principe della Scalea, autore di una polemica nei confronti di Paolo Mattia Doria, contro il quale scrisse delle *Riflessioni di F.M. Spinelli principe della Scalea su le principali materie della prima Filosofia fatte ad occasione di esaminare la prima parte di un libro intitolato Discorsi critici filosofici intorno alla filosofia degli antichi, e de' moderni, di P.M. Doria*, Napoli 1733, a cui il Doria replicò nello stesso anno. V.E. GARIN, *Controriforma e barocco. Da Campanella a Vico*, in *Storia della filosofia italiana*, vol. II, Torino 1966², pp. 877-79 e 890-895.

L'Inglese, di cui ho fatto menzione è il P.re Thommaso Schact. Ha viaggiato per molti anni nel Levante, è uomo dotto, e sopra tutto in botanica. Ha desiderato che con mia lettera il raccomandassi costì a qualche mio amico, ed jo ho scelto voi, perchè più d'ogni altro potrete favorirlo.

Ancor non posso darvi risposta precisa su l'incisore. Perchè, non vo' che venga se prima non gli si sia qui stabilito un competente stipendio. Ma spero succederà senz'altro. E mi dicono questi Medici più riportati, che s'egli averà qualche abilità in Chirurgia, e precise in ben accomodar le ossa stocorte, (*sic*) diverrà presto Sig.re; e terrà carrozza; perchè qui non hanno niun affatto che sappia metter un osso al suo luogo.

A S. E. Davia scriverò dimani. Degnissimo Sig.re, quanto jo debbo essergli obbligato! Poi a prendersi l'incomodo di parlar al Papa per prevenire i cattivi effetti della nota calunnia. Se gli antichi avessero venerati come Dei uomini di tanta virtù, gli compatirei, perchè jo ancora mi sento troppo inclinato ad imitargli verso il nostro savissimo Porporato: l'unico tra tutti coloro del suo ceto, che a mio parere, merita non solo stima, ma venerazione. E il Sig.r Iddio ce il conservi per lunghissimo tempo.

I danni fatti dal Tremuoto nell'antico Sannio, oggi detto Principato ultra, vi saranno già noti. I morti in tutto non credo arrivino a cinque o sei cento. E se non vi sarà altro, tanto si vivrà.

Al nostro Sig.r Eustachio [25] cento carissimi saluti in nome mio. Voi amatemi, e comandatemi, ch'jo col solito affetto rimango tutto vostro.

Costì il Professor di Notomia stampa ogni anno l'Indice delle sue lezioni. Vorrei, che per certo mio fine, me ne procuraste uno, non importa se sia di quest'anno, o di qualunque altro de' passati, e che me il mandaste con tutta sollecitudine. Sopra poi tal indice sentirei volentieri il parer vostro, in qual modo, in quante lezioni, o con o qual ordine voi stimereste meglio, che si facesse la notomia del corpo umano.

[25] Eustachio Manfredi (1674-1739), matematico e astronomo, fondatore, con Ferdinando Marsigli, dell'Istituto di Bologna, fu amico e corrispondente del Galiani.

# VARIETA'

GIUSEPPE SCALIA

## IN MARGINE AL *TITULUS* DI S. LORENZO IN DAMASO

Nell'occuparmi di recente dei cosiddetti « archiva » di papa Damaso per un articolo in *Studi Medievali*,[1] sul quale argomento ho tenuto, altresì, una comunicazione nella sede della Società,[2] accennavo ai *tituli Damasi* e *sancti Laurentii* che figurano nelle sottoscrizioni degli atti dei sinodi romani del 499 e del 595, rifacendomi alle conclusioni del Kirsch.[3]

Quando l'articolo era stato già licenziato per la stampa, ho avuto modo di consultare il volume di H. Geertman, *More veterum*,[4] che si occupa lungamente, fra l'altro, delle chiese titolari di Roma e tratta in particolare delle sottoscrizioni di presbiteri di *tituli* laurenziani ai sinodi romani del 499, del 595 e del sec. VIII (731, 745, 761),[5] dissentendo per la identificazione del *titulus sancti Laurentii* dal Kirsch. Mi corre l'obbligo, pertanto, di tornare sull'argomento, anche se la questione nell'economia del mio articolo riveste una importanza marginale.

Il Geertman ritiene di aver rinvenuto indizi validi per sostenere l'originaria dignità titolare di una chiesa romana che non s'incontra mai come *titulus* in nessuna fonte, la *ecclesia sancti Laurentii in Formonso* (o *in/ad Formonsum*, o *Formonsis*, o con

[1] *Gli « archiva » di papa Damaso e le biblioteche di papa Ilaro*, in « Studi Medievali », S. 3ª, XVIII (1977), pp. 39-63.

[2] Cfr. *infra*, negli *Atti della Società*.

[3] *Gli « archiva »* cit., p. 50 e nota 53.

[4] H. GEERTMAN, *More veterum. Il « Liber Pontificalis » e gli edifici ecclesiastici di Roma nella tarda antichità e nell'alto medioevo*, Groningen, 1975 (Archaeologica Traiectina, X). L'opera, uscita contemporaneamente in edizione olandese e italiana, ha avuto, per quanto mi risulta, tardiva e finora limitata circolazione in Italia.

[5] *Ibid.*, pp. 154-156 e 165-167.

altra specificazione), in cui ebbe luogo, secondo la tradizione (contrastante peraltro con la *Passio ss. Xisti et Laurentii* del IV secolo), il supplizio del martire Lorenzo, chiesa da identificare come sito con l'attuale S. Lorenzo in Panisperna.[6] Gli indizi sono costituiti essenzialmente dal fatto che S. Lorenzo in Formonso si ritrova, nell'ambito della biografia di Leone III (sotto gli anni 800/801, 801/802 e 807),[7] in liste di donativi, in posizione di serrafila di raggruppamenti di chiese titolari, posizione che, rispecchiando fedelmente secondo il Geertman le registrazioni ufficiali in uso presso la cancelleria papale del tempo, altro non può significare che « due cose: quella chiesa era originariamente un titulus; la sua presenza nella lista ‹delle chiese titolari› fu mantenuta anche quando titulus non era più ».[8]

Con questo presupposto lo studioso riprende in esame le sottoscrizioni sinodali che sopra dicevamo, per giungere alla conclusione che il *titulus sancti Laurentii* fra esse sempre presente (con la sola eccezione del 761) vada riferito alla *ecclesia sancti Laurentii in Formonso*, che sarebbe stata comunemente nota « come *titulus sancti Laurenti* per antonomasia »,[9] così semplicemente differenziandosi dagli altri *tituli* laurenziani di Roma, S. Lorenzo in Damaso e S. Lorenzo in Lucina. Il Kirsch, invece, come è noto, identificava il *titulus sancti Laurentii*, ora con S. Lorenzo in Damaso (499), ora con S. Lorenzo in Lucina (595).[10]

La tesi del Geertman presta il fianco, a mio giudizio, a talune obiezioni. Intanto, pur ammettendo che l'antica chiesa di S. Lorenzo in Formonso fosse in origine titolare, in base alle osservazioni su liste di donativi di Leone III fatte dallo studioso, nulla sappiamo dell'epoca in cui sarebbe avvenuto il suo passaggio dal rango di titolare a quello di monasteriale. Il Geertman a questo proposito non si pronuncia in maniera univoca: la trasformazione « potrebbe esser stata contemporanea, potrebbe addirittura risalire a prima del pontificato di Gregorio II » (715/731);[11] tuttavia

[6] Cfr. *ibid.*, p. 156 e sg.

[7] Non mi pare in egual misura significativa la menzione della chiesa nella biografia di Adriano I, fra quelle restaurate nell'anno 779/780. Cfr. *ibid.*, pp. 12, 111, 113, 165, 168 e *infra*.

[8] *Ibid.*, p. 111.

[9] *Ibid.*, p. 167 e sg.

[10] J. P. Kirsch, *Die römischen Titelkirchen im Altertum*, Paderborn, 1918 (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, IX, 1-2), p. 80 e sg.

[11] Geertman, *More veterum* cit., p. 165, e si aggiunge: « Non si può infatti escludere che la sua elezione a *statio* ‹in uno dei giovedì di quaresima:

« pare di data posteriore », dal momento che, nel programma di restauri di Adriano I del 779-780, la chiesa figura insieme con altre, fra cui S. Susanna e S. Ciriaco, vicine ed entrambe titolari.[12]

Siamo, come si vede, su terreno puramente congetturale, né vi sono elementi sicuri e incontrovertibili su cui fondare un *terminus ante quem non*. Ma la questione non è trascurabile, perché la fissazione di tale *terminus* condiziona l'accettabilità o meno della interpretazione data dallo studioso alle sottoscrizioni di *tituli* laurenziani negli atti sinodali. Nulla, in linea di principio, vieta di congetturare che la supposta declassazione di S. Lorenzo in Formonso possa risalire ad epoca anteriore, anche di molto, al secolo VIII. In ogni caso, prendendo per buona la prima delle due congetture del Geertman (pontificato di Gregorio II o poco prima), fondata sulla promozione per iniziativa del papa della nostra *ecclesia*, insieme con altre fra cui due *tituli*, al rango di stazionale nei giovedì di Quaresima,[13] viene a cadere la identificazione del *titulus sancti Laurentii* proposta dallo studioso, per quanto concerne gli atti sinodali del 731 [14] e del 745.

Resta da vedere come stanno le cose in merito agli altri due sinodi (499 e 595), per i quali vale intanto la riserva di principio sopra espressa, circa la impossibilità allo stato presente di stabilire con sicurezza in che data sarebbe intervenuta la ipotizzata dequalificazione di S. Lorenzo in Formonso. Il Geertman dà a p. 144 una utile tabella di raffronto delle sottoscrizioni di presbi-

cfr. *infra* e nota 13› possa intendersi come un provvedimento di compensazione volto ad assicurare a questa chiesa un posto permanente nella liturgia romana ».

[12] *Ibidem*. Come dicevo nella nota 7, non mi sembra molto significativa per sostenere l'originaria titolarità di S. Lorenzo in Formonso, o addirittura per dedurne « una trasformazione ‹da titolare a monasteriale› piuttosto recente », come qui si argomenta, la inclusione della chiesa nel programma di restauri del 779/780, anche tenendo conto del parallelismo con il programma di restauri del 777/778 (*basilica beati Silvestri*, già *titulus*, accanto al *titulus beati Clementis*).

[13] Cfr. *ibid.*, pp. 163-165 (§ 4.5). La materia fu trattata nel 1929 da M. Andrieu, *Les messes des jeudis de carême et les anciens sacramentaires*, in « Revue des Sciences Religieuses », IX, pp. 343-375. L'indirizzo stazionale *ad scum Laurentium ad Formonsum* appare nei *Capitularia evangeliorum* romani del tipo *Lambda* (circa 740, edito da Th. Klauser, *Das römische Capitulare evangeliorum. Texte und Untersuchungen zu seiner ältesten Geschichte*, I: *Typen*, Münster in Westf., 1935 [Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, 28], pp. 47-92: a p. 65) e *Sigma* (circa 755, edito *ibid.*, pp. 93-130: a p. 107).

[14] Il sinodo, com'è noto, si tenne sotto il successore di Gregorio II, Gregorio III (731-741).

teri di *tituli* nei sinodi romani dei secoli V-VIII,[15] che consente di fare senza difficoltà i seguenti rilevamenti:

1) il maggior numero di sottoscrizioni si registra negli atti sinodali del 499, sia come *tituli* rappresentati che come presbiteri;

2) parecchi *tituli* in tali atti sono rappresentati da 3 presbiteri (*Aemilianae*,[16] *Aequitii*, *Anastasiae*, *Apostolorum*, *Chrysogoni*, *s. Clementis*, *Crescentianae*, *Eusebi*, *Fasciolae*, *Iuli*, *Marcelli*, *(s.) Sabinae*, *Vestinae*: t r e d i c i su v e n t i n o v e), altri da 2 (*(s.) Caeciliae*, *Cyriaci*, *Gai*, *Lucinae*, *Marci*, *Nicomedis*, *Pammachi*, *Praxedis*, *Pudentis*, *Tigridae*, *Vizantis*: u n d i c i; con l'aggiunta di *s. Laurenti*, d o d i c i); soltanto q u a t t r o *tituli*, *Damasi*, *s. Matthaei*, *Priscae* e *Romani*, sono rappresentati da 1 presbitero (da notare che i *tituli s. Matthaei* e *Romani* non figurano più nelle sottoscrizioni degli atti sinodali successivi,[17] mentre S. Prisca figura ai sinodi del 595, del 731, del 745 e del 761, ma sempre con 1 presbitero);

3) negli atti sinodali del 595 u n s o l o *titulus* (*s. Marcelli*) mantiene 3 presbiteri; degli altri *tituli* rappresentati nel 499 da 3 presbiteri: c i n q u e figurano con 2 (*s. Silvestri* già *Aequitii*, *(ss.) Apostolorum*, *s. Clementis*, *s. Savinae*, *s. Vitalis* già *Vestinae*), s e i con 1 (*ss. IIII Coronatorum* già *Aemilianae*, *s. Chrysogoni*, *s. Sixti* già *Crescentianae*, *s. Eusebii*, *ss. Nerei et Achillei* già *Fasciolae*, *s. Iulii et Calisti* già *Iuli*), u n o è assente (*s. Anastasiae*); i *tituli* rappresentati nel 499 da 2 prespiteri figurano adesso con 1, ad eccezione di *s. Praxedis* e *s. Balbinae* già *Tigridae*, che ne mantengono 2, di *ss. Iohannis et Pauli*, anch'esso con 2, ma già *Pammachi/Vizantis* (2+2 nel 499), e di *Lucinae*, assente; il *titulus s. Priscae* ha 1 presbitero come nel 499; soltanto il *titulus s. Damasi*, c a s o u n i c o fra tutti, aumenta il numero di presbiteri, passando da 1 a 2;

4) negli atti del sinodo del 600: pochi i *tituli* rappresentati, nessuno laurenziano;

[15] Un elenco delle sole sottoscrizioni sinodali del 499 e del 595 confrontate era già in KIRSCH, *Die römischen Titelkirchen* cit., p. 7 e sg.

[16] Adotto le grafie della tabella del Geertman.

[17] Il GEERTMAN, *More veterum* cit., pp. 143 e 146, propende a ritenerli riuniti con altri « oppure destituiti tra il 499 e il 595 ».

5) negli atti del sinodo del 731: 1 presbitero *tituli s. Laurentii* e 1 *tituli s. Laurentii q. app. Lucinae*;

6) negli atti del sinodo del 745: 1 presbitero *tituli Damasi* e 1 *tituli s. Laurenti*;

7) negli atti del sinodo del 761: 1 presbitero *tituli s. Laurenti q. voc. Damasi* e 1 *tituli s. Laurentii in Lucina.*

E' facile notare che i *tituli* laurenziani presenti nelle sottoscrizioni dei vari atti sono sempre due, con la sola eccezione del sinodo del 499, che ne ha tre. In questo sinodo, al cospetto di ben tredici *tituli* rappresentati da 3 presbiteri e dodici (tra cui il *titulus s. Laurenti*) da 2, abbiamo con 1 presbitero il solo *titulus Damasi*, insieme col *titulus Priscae* (e con i *tituli s. Matthaei* e *Romani* destinati a scomparire ben presto dal novero delle chiese titolari). La circostanza, se si tien conto, e dell'importanza della basilica di S. Lorenzo in Damaso, e del fatto che tra i *tituli* con 3 e 2 presbiteri figurano anche chiese di rilievo certamente molto minore, non può non apparire quanto meno singolare. S. Lorenzo in Damaso presenta poi un'altra singolarità nel confronto delle sottoscrizioni sinodali del 595 con quelle del 499: mentre gli altri *tituli* hanno un numero inferiore di presbiteri, o al più mantengono il numero precedente (con 3 solo il *titulus s. Marcelli*, con 2 solo i *tituli s. Praxedis* e *s. Balbinae* già *Tigridae*), il *titulus s. Damasi* è l'unico ad avere un maggior numero di presbiteri (2, contro 1 del 499).

Tutto questo, sempre che si voglia mantenere distinto il *titulus s. Laurenti* dagli altri due *tituli* laurenziani, Damaso e Lucina, come fa il Geertman propugnandone la identificazione con S. Lorenzo in Formonso. Se si accetta, invece, la tesi interpretativa del Kirsch, non si verifica nessuna delle circostanze singolari sopra rilevate: S. Lorenzo in Damaso avrebbe 3 rappresentanti al primo sinodo e 2 al secondo, S. Lorenzo in Lucina 2 al primo e 1 (anziché nessuno, come nella tabella del Geertman) al secondo. Per quanto riguarda, poi, i sinodi del secolo VIII, i *tituli* laurenziani delle sottoscrizioni sono, come già nel 595, sempre due e non darebbero luogo a equivoco, essendo o entrambi (sinodo del 761), o almeno uno (731 e 745), indicati con precisione.

Il Geertman, peraltro, nel respingere l'eventualità che il *titulus Damasi* e il *titulus s. Laurenti* degli atti del 499 si riferiscano ambedue a S. Lorenzo in Damaso, non tiene conto della ipotesi formulata nel 1963 da R. Krautheimer e W. Frankl per spiegare

il v. 6 dell'epigrafe damasiana *Hinc pater* [18] (« addere praeterea dextra laevaque columnas ») in maniera più convincente di quanto non avesse fatto a suo tempo G. B. De Rossi, pensando a un colonnato e portico esterno: [19] la ipotesi « dell'ampliamento, operato da Damaso, di un precedente edificio a navata unica e della sua trasformazione in basilica con l'aggiunta delle navate laterali "dextra laevaque" ».[20] Questa ipotesi, per un verso, non sembra contraddetta dai ritrovamenti archeologici nell'area del palazzo della Cancelleria durante i lavori di restauro iniziati nel 1937, in parte osservati e descritti dallo stesso Frankl ma che purtroppo non hanno ancora avuto una compiuta illustrazione,[21] per altro verso, dopo la proposta di emendamento di ARCHIBIS del v. 5 della detta epigrafe in ARCIS HIC, avanzata da V. Peri nel 1969,[22] si era ulteriormente consolidata (anche se lo studioso non aveva fermato l'attenzione su tale deduzione implicita nella sua congettura).

Il Geertman, invece, fondandosi sul *Liber Pontificalis* e sulla sola epigrafe damasiana *Haec Damasus*,[23] non mostra esitazione: « Il titulus era una nuova fondazione di Damaso (366-384) messa dallo stesso pontefice sotto il patrocinio di Lorenzo senza che per altro ciò desse luogo a un nome diverso da *titulus Damasi* ».[24] Egli non accenna neppure alle caute formulazioni di Krautheimer e Frankl in ordine alla natura dei reperti archeologici di cui si diceva,[25] né fa alcun conto delle implicazioni insite nell'emenda-

[18] E' la n. 57 dell'edizione di A. FERRUA, *Epigrammata Damasiana*, Città del Vaticano, 1942 (Sussidi allo studio delle antichità cristiane, II), pp. 210-212. Di essa mi occupo in *Gli « archiva »* cit., p. 43 e sgg.

[19] Cfr. *ibid.*, p. 43 e nota 23.

[20] In R. KRAUTHEIMER, W. FRANKL, S. CORBETT, *Corpus basilicarum christianarum Romae. Le basiliche paleocristiane di Roma (IV-IX Sec.)*, II, 2, Città del Vaticano, 1963, a p. 150.

[21] Su tali ritrovamenti cfr. *ibid.*, pp. 150-153. Nel 1951 A. PRANDI, *Il luogo dell'antica basilica di San Lorenzo in Damaso e l'Itinerario di Einsiedeln*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », LXXIV, pp. 161-167, annunziava a p. 161, nota 1, la preparazione di un volume su S. Lorenzo in Damaso a cura di F. Magi (per la topografia antica e archeologia romana), di D. Redig De Campos (per le pitture del palazzo) e sua (per la storia architettonica della chiesa e del palazzo). L'opera, che avrebbe dovuto chiarire vari problemi connessi con i rinvenimenti archeologici degli anni 1937-48, non ha ancora visto la luce.

[22] V. PERI, *Gli inconsistenti archivi pontifici di San Lorenzo in Damaso*, in « Rendiconti » della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, XLI (1968-69), pp. 191-204: a p. 197 e sgg.

[23] La n. 58 dell'edizione del FERRUA (*Epigrammata* cit., p. 212).

[24] GEERTMAN, *More veterum* cit., p. 155.

[25] *Ibid.*, a p. 60 e nota 5 (a p. 210) si rinvia a tali reperti, ma per dire che

mento del Peri. La mia proposta di restituzione (ARCIB.HIS→ ARCHIBIS)[26] spiega meglio la meccanica dell'incidente scrittorio, ma non muta le implicazioni: Damaso ha voluto legare il proprio nome (v. 7 dell'epigrafe: « quae Damasi teneant proprium per saecula nomen ») all'ampliamento di una chiesa preesistente, la quale in ogni caso avrà avuto una sua intitolazione. E perché non pensare a S. Lorenzo, data la esplicita menzione del martire proprio nel luogo di maggior risalto della chiesa, nel catino dell'abside? L'ipotesi che nel pentamentro « Laurenti saeptus martyris auxilio » dell'epigrafe *Haec Damasus* si celi il riferimento alla intitolazione originaria dell'edificio ampliato dal papa, mi sembra più che plausibile, direi anzi la più plausibile, dovendo dare un nome a tale edificio.

Secondo il Geertman, il nostro *titulus* figurava in una lista delle chiese titolari « composta... tra il 440 e il primo quarto del VI secolo » come semplice *titulus Damasi.* Questa lista sarebbe « rimasta da allora immutata nell'amministrazione ecclesiastica », pur subendo in un imprecisato « momento successivo » degli aggiornamenti « nel senso che ai nomi originali furono aggiunti quelli sorti e venuti in uso più tardi », cosicché il *titulus Damasi* sarebbe diventato *titulus Damasi q. app. ecclesia beati Laurentii martyris in Damasi* e così compariva nella lista ufficiale dei secoli VIII/IX.[27] Il che sarà pur vero, ma nel *Capitulare lectionum* di Würzburg, della metà circa del secolo VI, ossia di pochi decenni posteriore al sinodo del 499 e pressoché contemporaneo alla redazione *P* del nucleo originario del *Liber Pontificalis*, incontriamo l'indirizzo stazionale *ad scum Laurentium in Damasi.*[28]

Resta ancora da precisare che fra le sottoscrizioni del 499

la « basilica Damasi » era stata « forse » adattata « in un edificio pagano ». Krautheimer e Frankl così concludevano la loro trattazione della chiesa, *Corpus basilicarum* cit., II, a p. 153: « ...i muri, esaminati troppo rapidamente nel 1938-39, possono essere appartenuti altrettanto bene anche ad altre combinazioni di edifici. D'altra parte se si potesse provare che sono della basilica di Damaso, resterebbe ancora la questione se il papa abbia costruito interamente la chiesa o abbia soltanto rimaneggiato una preesistente sala a navata unica aggiungendovi le ali. Soltanto con la completa pubblicazione di tutte le osservazioni fatte tra il 1937 e il 1948 e con ulteriori ricerche, basate su tali pubblicazioni, si potrebbe sperare di chiarire il problema ».

[26] *Gli « archiva »* cit., p. 47 e sg.

[27] GEERTMAN, *More veterum* cit., p. 152.

[28] *Ibid.*, a p. 145, è una tabella degli indirizzi stazionali di *tituli* presenti nei vari *Capitularia* e *Sacramentaria* dei secoli VI-VIII. Sul *Capitulare* di Würzburg cfr. *ibid.*, p. 194 e note relative.

almeno un caso presenta notevoli analogie col nostro. Sentiamo lo stesso Geertman: « Per la comparsa nel 499 di un solo titulus sotto due nomi, la lista delle sottoscrizioni offre un parallelo. Il titulus Vizantis e il titulus Pammachi sono rappresentati ciascuno da due presbiteri. Il titulus Vizantis è quello originale, il titulus Pammachi è la basilica costruita accanto e sopra di esso intorno al 400. Il titulus Vizantis dunque, parecchio tempo dopo la costruzione della nuova basilica, risulta continuare ad esistere indipendentemente da essa. Esso venne unito poco dopo l'inizio del VI secolo al titulus Pammachi che nel sinodo del 595 appare come titulus sanctorum Iohannis et Pauli ».[29]

L'affinità è evidente, ed è un vero peccato che non sia stata ancora pubblicata quella ricostruzione su base archeologica della storia architettonica della basilica di S. Lorenzo in Damaso, che venne preannunciata nel 1951.[30] Nell'attesa, non mi pare cauto escludere l'eventualità che il *titulus s. Laurenti* della lista del 499 possa ad essa riferirsi. Il *Liber Pontificalis* è senza dubbio fonte autorevole per il secolo IV, ma ancor più autorevole è la coeva testimonianza congiunta delle due epigrafi damasiane, e in particolare quella dell'epigrafe *Hinc pater*, tralasciata dal Geertman.

Per quanto riguarda, infine, S. Lorenzo in Formonso, la sua titolarità originaria sarà sostenibile, con le argomentazioni scaturite dalle liste di donativi di Leone III, ma sta di fatto che tutte le attestazioni tramandateci dalle fonti sulla chiesa, attentamente esaminate dal Geertman, dalla più antica, di Gregorio di Tours (594),[31] a quelle dell'VIII secolo (*Capitularia evangeliorum* romani,[32] biografia di Adriano I sotto l'anno 779/780,[33] lista di chiese romane intramurali databile 755/fine secolo,[34] Itinerario di Einsiedeln [VIII/IX secolo]),[35] parlano sempre di *ecclesia/basilica*, mai di *titulus*, neppure con riferimento al passato. Non solo, ma tutte

[29] *Ibid.*, p. 154. Le vicende architettoniche della basilica dei SS. Giovanni e Paolo sin dalle origini sono state ricostruite e ampiamente illustrate, come è noto, da A. PRANDI, *Il complesso monumentale della basilica celimontana dei SS. Giovanni e Paolo...*, Roma, MCMLIII (delle varie questioni connesse con i *tituli Vizantis* e *Pammachi*: a p. 115 e sgg.).

[30] Cfr. *supra*, nota 21.

[31] Cfr. GEERTMAN, *More veterum* cit., p. 157 e sg.

[32] Cfr. *supra*, nota 13 e relativo testo.

[33] Cfr. *supra*, note 7, 12 e relativo testo.

[34] E' la lista *Ista vero ecclesiae intus Romae habentur*, sulla quale cfr. GEERTMAN, *More veterum* cit., pp. 158-163.

[35] Cfr. *ibid.*, p. 157.

aggiungono al nome del martire una qualificazione, toponimica (*in/ad Formonsum*) [36] o di altro genere (*ad craticulam, ubi* ⟨*s. Laurentius*⟩ *assatus est*), evidentemente per distinguere la chiesa dalle altre laurenziane di Roma, fra cui la più importante e famosa era di certo S. Lorenzo fuori le Mura. La qualificazione continua ad apparire, regolarmente, nelle liste di donativi di Leone III (*in Formonsum* [800/801], *in Formonso* [801/802], *Formonsis* [807]). Ebbene, di fronte a tale complesso di testimonianze, su che cosa si fonda la congettura del Geertman che S. Lorenzo in Formonso fosse il « *titulus sancti Laurenti* per antonomasia »? [37] Sulle sottoscrizioni degli atti sinodali, che, se sono l'oggetto da dimostrare, non possono servire esse stesse alla dimostrazione.

[36] *Ad Formonsum* è giudicata *ibid.*, p. 167, « indirizzo di luogo o di domicilio », *in Formonso* « indicazione di rione o di domicilio »; *Formonsis* « pare un locativo o piuttosto un'abbreviazione di una formula originale *in aedibus Formonsis* ».

[37] *Ibid.*, p. 167 e sg.

Maria Teresa Maggi Bei

# SULLA PRODUZIONE DEL SALE NELL'ALTO MEDIO EVO IN ZONA ROMANA

Da un documento del Tabulario di S. Maria Nova,[1] risulta la esistenza nel 1118 di una « schola salinariorum » già talmente consolidata nelle strutture da emettere una sentenza su un « filo salinario ». Ha un « prior », un « paterens » (patrono), dei « rectores ».

La sua importanza è stata già rilevata in passato [2] e richiamata di recente [3] ed il documento è stato analizzato per sottolineare alcuni aspetti delle associazioni medievali. Senza entrare nel merito di questo argomento di carattere generale, già così ampiamente dibattuto,[4] daremo qualche notizia sul sostrato economico che è alla base della « schola » in questione: la produzione del sale nell'Alto Medio Evo in zona romana, richiamandoci ad alcuni principi metodologici esposti in un famoso questionario. La « Revue du Nord » lo ha pubblicato nel 1956 [5] per promuovere una inchiesta sulla storia del sale dal XIV al XVII secolo. Esclude l'Alto Medio Evo, che, per la sua scarsa documentazione, considera la preistoria dell'argomento. Ha pur tuttavia stimolato studi che insistono tutti sulla necessità di una indagine estesa a questo periodo, di cui la fase caratterizzante, detta « ecclesiastica » o « monastica » è la premessa indispensabile per com-

[1] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. XXIV (1901), doc. XXXVII, pag. 167.

[2] A. Schaube, *Storia del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo*, Torino, 1915, pag. 60, n. 1.

[3] P. Toubert, *Les structures du Latium Médiéval*, in « Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome », Rome, 1973, pag. 636 n. 1, pag. 644 et n. 4, pag. 649, pag. 674 n. 1, pag. 1329.

[4] P.S. Leicht, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, 1937; L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano bizantino*, in « Artigianato e Tecnica nella società dell'Alto Medio Evo », Settimane di Studio di Spoleto, vol. 18, Spoleto, 1971, pag. 5; R.S. Lopez, *Discorso inaugurale*, in « Artigianato e Tecnica », op. cit., pag. 13; C.G. Mor, *Gli artigiani nell'Alto Medio Evo*, in « Artigianato e Tecnica », op. cit., pag. 229.

[5] M. Mollat, *Recherches et débats*, in « Revue du Nord », vol. 38, Lille, 1956, pag. 22.

prendere le successive tappe della storia del sale, quella « politica » e quella « economica »,[6] oggetto degli studi in questione.

Il Questionario sottolinea l'importanza dell'argomento, oltre che per i molteplici usi del sale, legati alla conservazione degli alimenti, alla medicina, alla liturgia, alla stregoneria, per la sua duplice natura di materia economica e fiscale. E' inoltre esemplare per metodologia, perché evidenzia i punti da analizzare. Essi sono:

1) tipo di sale;
2) tecnica di produzione;
3) centri di produzione;
4) centri di richiesta;
5) aspetti umani e sociali (cioè lavoratori del sale);
6) il sale e le strutture amministrative e politiche;
7) fiscalità del sale (cioè passaggio del sale da merce a gabella).

A questi punti cercheremo di rispondere ogniqualvolta la documentazione ce lo consenta.

*Tipo di sale.* E' quello marino, proveniente dal litorale di Ostia.

*Centri e tecnica di produzione.* Il centro di produzione in zona romana è Campo Maiore,[7] toponimo che presenta varianti quali: Campo malo,[8] Campo salinario,[9] Campo de Saline,[10] Campo Ostiensi[11].

A cominciare dal secolo XIII si afferma Campo Salino, che

[6] J. Le Goff, *Orientation des recherches sur la production et le commerce du sel en Mediterranée au moyen-âge* in « Bulletin philologique et historique », 1958, pag. 155-168; J. Le Goff, *La fiscalité du sel dans le finances des communes italiennes au moyen-âge*, in: XI Congrès International des Sciences Historiques, Communications, Stockholm, 1960, pag. 107-108; M. Mollat, *Le ròl du sel dans l'histoire*, Paris, 1968, pag. 309.

[7] Sembra che qui i Romani ottenessero delle saline in seguito ad una vittoria sui Veienti e che queste fossero una fonte di ricchezza e di alimento. (G. Tomassetti, *La campagna romana*, ed. Forni Bologna, 1976, vol. I pag. 50-51; G. Tomassetti, *Sale e focatico*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), XX (1897) pag. 322).

[8] V. Federici, *Regesto di S. Silvestro in Capite*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), XXII (1899), doc. III, pag. 279.

[9] P. Fedele, *Le Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), XXII (1899), doc. LIX, pag. 103.

[10] B. Trifone, *Carte di S. Paolo*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), XXXI (1908), doc. I, pag. 282.

[11] L.M. Hartmann et Merores, *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium*, Vienna, 1913, vol. III, doc. CCII, pag. 45.

diviene il toponimo ufficiale risultante nelle cartine topografiche del secolo XVII allegate.[12]

Campo Maiore cominciava al dodicesimo miglio fuori porta Portese, a destra della strada di Porto, per estendersi fino a Maccarese. Confinava con Campus Meruli (comprendente l'attuale tenuta di Capo di Ferro), con la tenuta di S. Cecilia, con Ponte Galeria, sulla destra della strada di Fiumicino.[13]

Sul versante del Tevere opposto alla nostra zona, sempre nel territorio di Porto, risulterebbero nella stessa cartina topografica allegata, altre saline.[14]

Tutta la zona del sale si trovava ad una certa distanza dal mare, che vi giungeva attraverso canali e stagni.[15] Alla localizzazione delle saline era conseguente la *tecnica di produzione*. Essa si articolava nella suddivisione delle paludi salate (saline), che costituivano la zona, in compartimenti geometrici di evaporazione di acqua salata (pedica), allineati in « fili », separati da dighe (anditus, polnarica), circondati da canali (fossatus, gurga), che alimentavano la zona di acqua salata, proveniente dal mare. I canali erano quindi di vitale importanza per il funzionamento e la produttività delle saline, tanto che la « schola » in questione cita, tra le sue autorità, un « prior fossati ». La « pedica » poteva essere divisa in « petie » o in altre « pediche ».[16] Sul luogo era prevista l'installazione di capanne.[17] Notevoli erano le spese di manutenzione delle saline, che richiedevano la massima cura, perché soggette ad infiltrazione d'acqua dolce o piovana, che ri-

[12] Le cartine allegate sono fotografie da: *Catasto Alessandrino* (1662) Archivio di Stato Roma, vol. 432 della « Presidenza delle Strade », già pubblicato in: A.P. FRUTAZ, *Le carte del Lazio*, Roma, 1972, vol. II, tav. 128; vol. I, pag. 58-59; I. MATTEI (1666), Biblioteca Apostolica Vaticana, già pubblicata in FRUTAZ, op. cit., vol. II tav. 47; vol. I pag. 32.

[13] Queste tenute si trovavano tutte sulla riva destra del Tevere e si estendevano dal IX al XII miglio della via Portuense. La zona più adatta alla coltivazione era Campo di Merlo (v. A. NIBBY, *Analisi storico topografica della carta di Roma*, Roma, 1837, I, pag. 369; 374-375).

[14] Su queste non abbiamo nessuna documentazione. Nè risultano notizie sulle saline dell'età classica site « ad portam Trigeminam », nei pressi della Marmorata (V. R. VALENTINI e G. ZUCCHETTI, *Codice Topografico della città di Roma*, in FISI n. 81, 1940, pag. 17, 18, 239); nè sappiamo se nel Medio Evo fosse usato il Tabulario come magazzino di sale, come avveniva nell'età classica.

[15] « Stagnum unde ad filas aquas diluit » (v. *Il Regesto Sublacense dell'Undicesimo secolo*, ed. L. Allodi e G. Levi, Roma, 1885, doc. 75, pag. 119).

[16] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 67, pag. 110.

[17] Nei documenti risultano termini come « tendia », « attiplum », « tuguriola ».

tardavano il processo d'evaporazione e quindi la produzione. Nei contratti di livello è infatti contemplata la eventuale calamità di abbondanza di pioggia o di « minuitas mari »,[18] in seguito alla quale non è previsto il pagamento del canone annuo di sale. La tecnica di produzione era artigianale, perchè la manodopera necessaria alla lavorazione era poca. Per lavorare un « filo salinario », che era la massima estensione di saline concessa a livello, bastavano due persone.[19] I livellari di un « filo salinario » erano in genere due persone, o due coniugi, o due fratelli, o talvolta due « socii ».[20]

Considerando che due erano le persone sufficienti per lavorare un « filo salinario », due ne erano generalmente i livellari, (non esistono in relazione alla nostra zona e al nostro periodo termini come « salinator », « salinatorius », registrati invece in altri punti ed in relazione ad altra epoca,[21] atti ad indicare coloro che lavorano il sale), si potrebbe supporre che la figura del livellario si identificasse con quella del lavoratore delle saline.

Circa i centri di produzione, in *Campo Maiore* posseggono « fili salinari »:

— la Chiesa di S. Silvestro in Capite ha nel 955 un « filo salinario », confermato da un Privilegio del 962 [22] ed è di così antica origine da dar luogo al toponimo « filum Silvestri »;

— L'abbazia di Subiaco nel 958 ha un « filo salinario,[23] cui nel 974 aggiunge dodici « petiole » di terra confinanti con esso [24] ed acquistate da un « calzularius » che vi possiede un altro « filo »;

— il monastero di S. Gregorio al Celio ha nel secolo X un « filo salinario »;[25]

— il monastero di S. Paolo fuori le mura ha diciotto « fili salinari ».[26]

[18] G. Ferri, *Archivio Liberiano*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. XXVII (1904), doc. XIII, pag. 198.

[19] G. Mittarelli e A. Costadoni, *Annales Camaldulenses ordinis S. Benedicti*, t. II, Appendir XX col. 45, Appendix XXX coll. 59-61.

[20] G. Ferri, *Archivio Liberiano*, op. cit., doc. LVII, pag. 169.

[21] C. Ducange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort, 1886; P. Sella, *Glossario Latino-Italiano* (Stato della Chiesa), Città del Vaticano, 1944; A. Blaise, *Lexicon Latinitatis Medii Aevi*, Turnholti, 1973.

[22] V. Federici, *Regesto di S. Silvestro in Capite*, op. cit., docc. III e IV, pag. 280.

[23] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 12, pag. 29.

[24] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 66, pag. 109.

[25] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 66, pag. 109.

[26] B. Trifone, *Le carte del monastero di S. Paolo fuori le mura*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. XXXI, (1908), doc. I, pag. 282.

La zona di Campo Maiore, sin dalla prima metà del secolo X risulta suddivisa in numerose « pediche », alcune delle quali di tale importanza da essere menzionate come un luogo autonomo, pur essendone una parte.[27]

Esse sono: Bordunaria e Serpentaria.

In *Bordunaria* hanno « fili salinari »: nel secolo X l'abbazia di Subiaco e la famiglia di Teofilatto « prior scole confessionis S. Petri »; nel secolo XI: il monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea ed alcuni qualificati « nobiles viri », che sono Johannes de Ruppo, Benedictus de Ursino e Petrus « qui vocatur Caput Longa ».[28]

L'Abbazia di Subiaco nel 958 ha un « filo salinario »,[29] confermato da privilegi del 973, 1005, 1015, 1051.[30]

Il monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea dona nel 994 un « filo salinario » e numerose case, terre, vigne, tutte nel territorio di Porto, a Iohannes de Ruppo « vir magnificus », già proprietario di un « filo salinario » confinante con quello ricevuto in donazione e con uno di proprietà di Benedictus de Ursino « nobilis vir ».[31]

Lo stesso monastero nel 1006 riceveva in donazione un altro « filo salinario », confinante con uno appartenente al monastero di S. Paolo.[32] Nel 1011 ne riceve in donazione un terzo da Petrus « qui vocatur » Caput Longa « nobilis vir », proprietario sia lui che il fratello di due « fili salinari » confinanti con quello donato al Monastero.[33]

[27] All'abbazia di Subiaco sono confermati da un Privilegio del 973 « fili salinari », di cui uno in Bordunaria, uno in Campo Maiore, uno in Serpentaria (v. *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 14, pag. 37). Sia Bordunaria che Serpentaria sono localizzate in Campo Maiore. (V. P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. XIV, pag. 521; FERRI, *Archivio Liberiano*, op. cit., doc. VIII, pag. 188-189; MITTARELLI e COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix XX, coll. 45, 46).

[28] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 62, doc. 65; P. FEDELE, *Le carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano*, doc. XIV, in questo Archivio (A.S.R.S.P.), vol. XXI, (1898), pag. 520; doc. XXII, (A.S.R.S.P.), vol. XXII, (1899), pag. 30; doc. XXIII, pag. 32 del vol. XXII.

[29] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 12, pag. 29.

[30] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 14; pag. 37; doc. 10, pag. 25; doc. 15, pag. 39; doc. 21, pag. 60.

[31] P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. 14, (A.S.R.S.P.), vol. XXI, pag. 521.

[32] P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. XXII, pag. 31.

[33] P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. XXIII, pag. 32.

In Bordunaria risultano tre « pediche »: Stagnellum, Campobobe, Cuccura. Sia in *Stagnellum* che in Campobobe ha « fili salinari » nella prima metà del secolo X la famiglia di Teofilatto « prior scole confessionis S. Petri ».[34] Stagnellum nel 927 è denominato « pedica »,[35] nel 1005 è chiamato « campo » di cui metà è concesso all'episcopato di Porto, in cui sono costruiti nuovi « fili salinari ».[36] Nel 1202 risulta uno « Stagnellum minore », chiamato così forse per distinguerlo dallo « Stagnum maius », antico nome di Maccarese.[37] In esso ha « fili salinari » il monastero dei SS. Cosma e Damiano.[38]

In *Campobobe* l'abbazia di Subiaco compra nel 953 da Teofilatto « prior scole confessionis S. Petri » un « filo salinario » che poi concede a livello a diciannove anni.[39]

In *Cuccura* l'abbazia di Farfa ha mezzo « filo salinario ».[40]

Bordunaria fa parte della « pedica *Baccani* », che da un atto di vendita fra privati risulta suddivisa in tanti « fili salinari », posseduti quasi tutti per eredità.[41]

*Serpentaria*, l'altra zona di Campo Maiore, risulta nel 959 di assoluta proprietà della senatrice Marozia, che ne dona un « filo » all'abbazia di Subiaco, confermato poi da Privilegi del 973, 1005, 1015, 1051.[42]

Oltre a Marozia e alla abbazia di Subiaco ha qualche proprietà il monastero di S. Gregorio al Celio. Nel 967 concede a livello a ventinove anni un « filo salinario », su cui nel 993 nasce una disputa circa il canone annuo richiesto di sale.[43] Nel 967 l'abbazia di Subiaco riceve in donazione un altro « filo salinario » dal monastero di S. Gregorio,[44] che doveva avervi altre proprietà

[34] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 62, pag. 104; doc. 65, pag. 107.
[35] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 62, pag. 104.
[36] P.F. Kehr, *Italia Pontificia*, II (Lazio), n. 9, pag. 20.
[37] A. Nibby, *Analisi storico topografica della carta de' dintorni di Roma*, Roma, 1837, vol. I, pag. 374-375.
[38] *SS. Cosma e Damiano*, doc. 185 (Archivio di Stato, Roma).
[39] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 65, pag. 107; doc. 76, pag. 119.
[40] Gregorio da Catino, *Il Regesto di Farfa* (a cura di Giorgi e Balzani) vol. IV, pag. 51; vol. III, pag. 195.
[41] G. Ferri, *Archivio Liberiano*, op. cit., doc. VIII, pag. 188-189.
[42] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 64, pag. 107; doc. 14, pag. 37; doc. 10, pag. 20; doc. 15, pag. 39; doc. 21, pag. 60.
[43] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 74, pag. 117; doc. 78, pag. 121.
[44] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 73, pag. 116.

dal momento che nel 1031 concede in enfiteusi metà di un « filo salinario ».[45]

Di Serpentaria fa parte Actionaria, in cui l'Abbazia di Subiaco possiede un « filo salinario ».[46]

Nella « pedica » *Vetere*, detta anche Liciniana, hanno « fili salinari »: nel secolo X l'abbazia di Subiaco, la famiglia di « Stefanus de Imiza novilis vir »; nel secolo XI l'abbazia di Farfa e il monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea.

Nel secolo X l'abbazia di Subiaco vi attua una politica del sale intensa, stipulando contratti di livello tutti a breve termine, diciannove o ventinove anni, che sono spesso rinnovati. Non vi risulta nessuna concessione a terza generazione, né ad un termine superiore ai ventinove anni.[47]

Tra i livellari si distingue: « Petrus mansionarius clericus S. Mariae in Cyra », che riceve in locazione dall'abbazia di Farfa tre « fili salinari », di cui uno nel 947, due nel 964.[48]

L'abbazia di Subiaco, oltre ad una politica di sfruttamento intensivo delle saline, persegue anche una politica di ampliamento: nel 965 acquista un « filo salinario », costituito da nove « petie ».[49] Nel secolo XII rinnova i contratti già stipulati.[50]

L'abbazia di Farfa nel 1015 riceve in donazione un « filo salinario » da un « negotiens vir magnificus ».[51] Nel 1060 il monastero dei SS. Cosma e Damiano riceve in donazione un filo da un « nobilissimus vir ».[52] L'elemento caratterizzante in « pedica » Vetere è la costante ed attiva presenza dell'abbazia di Subiaco sia nel secolo X che nell'XI, cui si affiancano nel secolo XI l'abbazia di Farfa e il monastero dei SS. Cosma e Damiano, le cui proprietà sono di minore entità. Altro elemento da rilevare è la assoluta mancanza di contratti a lungo termine.

[45] MITTARELLI e COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix XX, col. 45-46.

[46] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 14, pag. 37.

[47] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 70, pag. 113; doc. 69, pag. 112; doc. 71, pag. 114; doc. 75, pag. 118; doc. 68, pag. 111; doc. 72, pag. 115; doc. 77, pag. 120.

[48] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 70, pag. 113; doc. 69, pag. 112; doc. 71, pag. 114.

[49] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 67, pag. 110.

[50] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 72, pag. 115; doc. 77, pag. 120.

[51] GREGORIO DA CATINO, *Il Regesto di Farfa*, op. cit., vol. III, doc. 500, pag. 208.

[52] P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. 59, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. XII, pag. 103.

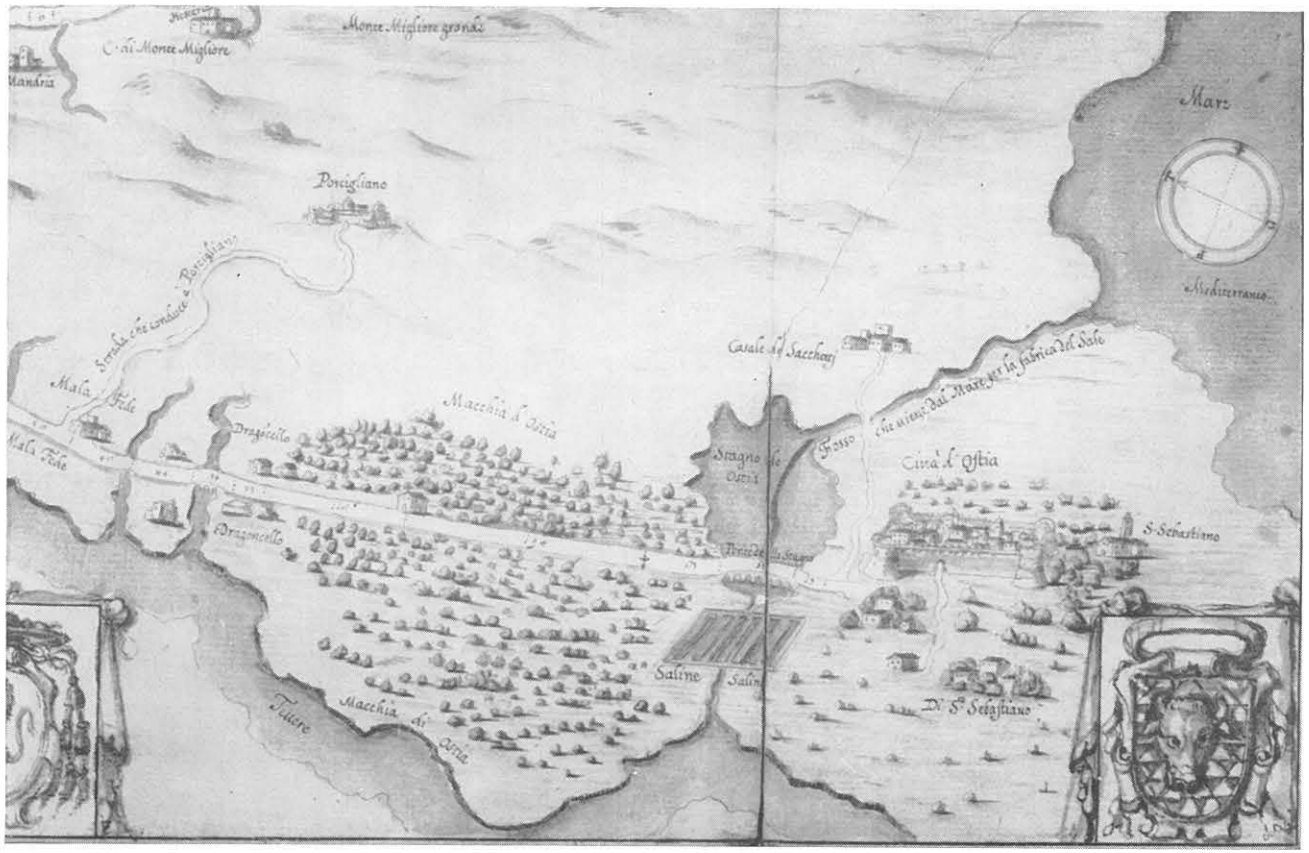


1. Dal Catasto Alessandrino (1662). A.S.R. Presid. Strade: n. 432.

2. Dalla « Tavola esatta dell'antico Latio e Nuova Campagna di Roma » di I. Mattei (B.A.V., St. Geogr. I 235).

Nel territorio di *Porto* il più grande proprietario è il monastero dei SS. Cosma e Damiano che nel 994 vi possiede case, terre, vigne, localizzate in « Insula Maiore qui dicitur Portuensis ».[53] Qui nel 994 risultano piccoli proprietari o livellari di vigne, accanto al ricco possidente « Iohannes de Ruppo vir magnificus ».

L'abbazia di Farfa nel 1011 vi possiede « fili iuxta mare ».[54]

Agli inizi del secolo XII il monastero dei SS. Cosma e Damiano stipula due contratti di « pastinatio » in « Insula Maiore »,[55] da cui ricava la decima del frutto e due contratti di livello a seconda generazione, da cui riceve un canone annuo in denaro.[56]

Vi sono altre zone di Campo Maiore, su cui la documentazione è più scarsa, ma che sono ugualmente importanti, perché vi risultano molti piccoli proprietari.

Tra queste è *Fossatum Maiore*. Nel secolo X vi hanno « fili salinari »: il monastero di S. Silvestro in Capite, che nel 955 ha un « filo salinario » confinante con quello del « Dominicus Cacainbutte »,[57] proprietario nel 964 di un « filo » in Campobobe.[58] Nel 1063 il monastero di S. Gregorio al Celio ha tre parti di « filo salinario » che concede a livello a diciannove anni.[59]

Anche in « pedica » *Nove Fila* vi sono nel 1028 tanti piccoli proprietari, qualcuno dei quali rifiuta la propria parte di « filo salinario » a favore del monastero di S. Silvestro in Capite.[60]

In *Vosdiviaria* nel 1036 S. Gregorio al Celio vi possiede un « filo salinario » confinante con altri di proprietà di un « aurifex » e di un « opifex ».[61]

In *Samaritana*, nel 1108 la Chiesa di S. Bibiana ha due parti di « filo salinario » che concede a livello a diciannove anni a due

[53] P. Fedele, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., doc. XIV, (A.S.R.S.P.), vol. XXI, pag. 521.

[54] Gregorio da Catino, *Il Regesto di Farfa*, op. cit., vol. IV, doc. 654, pag. 252.

[55] *SS. Cosma e Damiano*, doc. 108 del 1105; doc. 110 del 1108 (Archivio di Stato, Roma).

[56] *SS. Cosma e Damiano*, doc. 103 del 1102; doc. 122 del 1137 (Archivio di Stato, Roma).

[57] P. Federici, *Il Regesto di S. Silvestro in Capite*, op. cit., doc. III, pag. 279.

[58] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 76, pag. 119.

[59] Mittarelli e Costadoni, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix CII, col. 186.

[60] V. Federici, *Il Regesto di S. Silvestro in Capite*, op. cit., doc. V, pag. 293.

[61] Mittarelli e Costadoni, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix XXX, col. 59-61.

« socii ».[62] Nel 1127 la stessa Chiesa ha due parti di « filo salinario » che concede a livello a diciannove anni e che confinano con tanti piccoli proprietari.[63]

Su alcune zone abbiamo notizie relative soltanto al secolo XII. Esse sono Cerasia, de Baccaris, Ticcli.

In *Cerasia* ha possedimenti nel secolo XII il monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea. Nel 1136 vi risultano piccoli proprietari.[64] Nel 1195 e nel 1198 lo stesso monastero stipula contratti di livello a diciannove anni su una parte di « filo salinario ».[65] Agli inizi del secolo XIII le proprietà del Monastero sono talmente ampie in tutto Campo de Saline che deve affrontare liti e ne subisce i danni.[66]

In de *Baccaris* ha molte proprietà Durus Iohannis Caritie, identificabile forse con Dux « prior schole salinariorum » nel 1118.[67] Qui acquista una parte di « filo salinario » la Chiesa di S. Maria Nova. Non abbiamo altre notizie relative a questa zona, tranne un documento del 1168 che vi attesta un piccolo possesso di S. Maria in Via Lata.[68]

Il fulcro della politica del sale di S. Maria Nova è la « pedica » *Ticcli.* Qui la Chiesa attua una politica di intenso sfruttamento delle saline stipulando soltanto contratti a diciannove anni, le cui clausole insistono in modo preciso sulla obbligatorietà della lavorazione del terreno paludoso. Si evidenzia la figura di un livellario-proprietario: Benincasa Iohannis de Berta « aurifex ». Nel 1146 riceve in locazione da S. Maria Nova, insieme ad un « socius », (anche lui un « aurifex ») due parti di un « filo salinario »; nel 1162 è l'unico livellario (del suo « socius » non vi è più alcuna notizia) di un « anditum » di un filo salinario confinante col primo.

[62] G. Ferri, *Archivio Liberiano*, op. cit., doc. XIII, pag. 198.
[63] G. Ferri, op. cit., doc. XIV, pag. 199.
[64] *SS. Cosma e Damiano*, doc. 121 del 1136 (Archivio di Stato, Roma).
[65] *SS. Cosma e Damiano*, doc. 169 e 171 (Archivio di Stato, Roma).
[66] P. Fedele, *Un giudicato di Cola di Rienzo*, in questo « Archivio » (A.S.R. S.P.), vol. 26 (1903), pag. 438.
[67] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, op. cit., docc. XXVI e XXVII, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. XXIV, pag. 75-77. Supponiamo la identità di Durus Iohannis Caritie, proprietario in de Baccaris nel 1116 e di Dux « prior scole salinariorum » nel 1118, per il fatto che Dux in un altro punto dello stesso documento è letto « Durus »; inoltre tra i « rectores » della « schola salinariorum » è uno Stephanus Iohannis Caritie, certamente parente del Durus proprietario in de Baccaris.
[68] Hartmann et Merores, *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata*, op. cit., doc. CCII, vol. III, Vindobonae, 1913, pag. 45.

Il contratto gli è rinnovato nel 1173, nello stesso giorno in cui al figlio Iohannes è data in locazione l'altra metà di filo salinario confinante con quella concessa al padre. Nel 1176 Benincasa acquista una parte di filo salinario in Rola de Ticcli; nel 1200 gli è rinnovata una concessione livellaria.[69]

La Chiesa di S. Maria Nova possiede in Ticcli: nel 1146 due parti di « filo salinario »; nel 1162 un « anditum », nel 1173 un « filo ».

Abbiamo una sola ed isolata notizia su saline esistenti nel 1030 fuori porta S. Pietro nei pressi del *monte « Peregrinus »*.[70] A queste è interessata la Chiesa di S. Maria in Via Lata.

*I centri di richiesta e l'area di diffusione.* Erano soprattutto i monasteri. Non risulta però se essi rispondessero soltanto al consumo locale o anche a una richiesta a lunga distanza. Tutti i monasteri quindi avevano una loro « politica del sale ». Nella politica di accaparramento delle saline si intravede un tentativo di pianificazione dell'economia, basata sulla produzione per il consumo.[71]

Campo Maiore era suddiviso in tante zone, ciascuna delle quali sotto il dominio di uno o più monasteri, sia di Roma che della Sabina. Il più illuminato abbate del monastero di *S. Andrea a Ponzano,* Leone, agli inizi del secolo X acquista saline in Artheula, nella zona di Maccarese.[72]

L'*abbazia di Subiaco* possiede il maggior numero di saline, in cui nel secolo X attua una intensa politica di sfruttamento, il che testimonia, ancora una volta, la grande importanza economica del Monastero.[73] Nel secolo X ha un filo salinario e dodici pezzi di terra in Campo Maiore; un filo in Bordunaria, uno in Serpertaria, uno in Campobobe. In « pedica » Vetere stipula contratti di livello soltanto a diciannove, massimo ventinove, anni. Il che

[69] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, op. cit., vol. XXVI, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), docc. LVII, XC, XCIII, CIV, CXI, CLVII; pagg. 169, 28, 46, 48, 57, 132.

[70] Hartmann et Merores, op. cit., doc. LV del 1030, vol. I (1895) pag. 69.

[71] P. Jones, *La tsoria economica dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, pagg. 1475, 1606, 1656, 1717, n. 1, in « Storia d'Italia », a cura di Einaudi, vol. 2°, parte 2ª.

[72] Benedetto di S. Andrea, *Chronicon*, in « FISI », n. 55, pag. 169, riga 13; pag. 170, riga 9.

[73] R. Morghen, *Le relazioni del monastero sublacense col Papato, la feudalità, il Comune, nell'Alto Medio Evo*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), vol. 51 (1928), pag. 182.

conferma anche la produttività della zona, convalidata dall'alto canone annuo di sale richiesto: quarantatrè moggia di sale l'anno per la locazione di una parte di « filo salinario », di contro alle sei moggia in « pedica » Samaritana.[74]

Il monastero dei *SS. Cosma e Damiano* possiede alla fine del secolo X nel territorio di Porto, in particolare nell'Isola Maggiore, oltre a numerose terre, case, vigne, un « filo salinario » in Bordunaria, uno nel 1060 in « pedica » Vetere e nel secolo XII due parti di « filo salinario » in Cerasia.[75] La politica del sale seguita dal monastero dei SS. Cosma e Damiano è caratterizzata dall'ampliamento dei possessi nei secoli X e XI e dal loro sfruttamento nel secolo XII. Dalla concessione di saline ricava sale, dai contratti di « pastinatio » riceve la decima del prodotto, dalla concessione di case ha un canone annuo in denaro.

*S. Silvestro in Capite* ha nel 955 un « filo salinario » in Campo Maiore e metà in Fossato Maiore; agli inizi del secolo XI ha qualche proprietà in « pedica » Nove Fila.[76]

*S. Gregorio al Celio* ha nel 1031 un « filo » in Serpentaria e uno in Campo Maiore; nel 1036 uno in Vosdiviaria e nel 1063 ha tre parti di « filo salinario » in Fossato Maiore.[77]

L'*abbazia di Farfa* ha all'inizio del secolo XI mezzo « filo » in Cuccura, uno in « pedica » Vetere, uno in Porto.[78]

*S. Paolo fuori le mura* ha nel 1006 un filo in Bordunaria e diciotto in Campo Maiore.[79]

[74] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 12, pag. 29; doc. 14, pag. 37; doc. 66, pag. 109; doc. 10, pag. 25; doc. 15, pag. 39; doc. 21, pag. 60; doc. 65, pag. 107; doc. 76, pag. 119; doc. 64, pag. 107; doc. 73, pag. 116; doc. 74, pag. 117; doc. 78, pag. 121; doc. 17, pag. 49; doc. 63, pag. 105; doc. 70, pag. 11.

[75] P. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., docc. XIV, (A.S.R.S.P.), vol. XXI, pag. 520; (A.S.R.S.P.), vol. XXII, pag. 30; (A.S.R.S.P.), vol. XXII, pag. 32; *SS. Cosma e Damiano* (Archivio di Stato - Roma) docc. 121, 108, 110, 103, 122, 185, 169, 171, 198.

[76] V. FEDERICI, *Il Regesto di S. Silvestro in Capite*, op. cit., docc. III e IV, pag. 280; doc. V, pag. 292.

[77] MITTARELLI e COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix XX, XXX, CII, coll. 45, 59, 186.

[78] GREGORIO DA CATINO, *Il Regesto di Farfa*, op. cit., vol. IV, pag. 51, doc. 654; vol. III, pag. 195, doc. 488; vol. III, pag. 208, doc. 500; vol. IV, pag. 250, doc. 652.

[79] V. FEDELE, *Le carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano*, op. cit., (A.S.R.S.P.), vol. XXII, pag. 30; B. TRIFONE, *Le carte del monastero di S. Paolo fuori le mura*, op. cit., doc. I, pag. 282 (P.F. KEHR, *Italia Pontificia*, I, pag. 168, n. 16).

*S. Bibiana* agli inizi del secolo XII ha qualche piccola proprietà in « pedica » Samaritana.[80]

*S. Maria Nova* inizia la sua politica del sale nel secolo XII; ha qualche proprietà in de Baccaris e molte in Ticcli, dove attua una intensa politica di sfruttamento, simile a quella dell'abbazia di Subiaco in « pedica » Vetere nel secolo X.[81]

*Aspetti umani e sociali.* Abbiamo già supposto la identità della figura del livellario con quella del lavoratore delle saline. In certi casi inoltre la stessa persona risulta livellaria in una zona e proprietaria in un'altra. Dalla folla anonima dei livellari si distaccano: nel secolo X Teofilatto « prior scole confessionis S. Petri », livellario in Stagnellum e proprietario in Campobobe;[82] Marozia senatrice proprietaria di Serpentaria,[83] Stefanus de Imiza « nobilis vir » proprietario in « pedica Vetere »;[84] un « negotiens vir magnificus » proprietario in « pedica Vetere »;[85] un « aurifex » proprietario in « Vosdiviaria ».[86] Nel secolo XII si affermano economicamente o consolidano il loro potere economico: Durus Iohannis Caritie proprietario in de Baccaris e forse identificabile con Dux-Durus « prior scole salinariorum », Benincasa Iohannis de Berta « aurifex », prima livellario, poi proprietario e livellario insieme nella « pedica Ticcli ».[87]

*Commercio del sale e strutture amministrative.* Non abbiamo notizie sulla esistenza di un commercio, sia pure locale, tranne quello che risulta da un documento del 1196:[88] due fratelli, « Petrus Stefani Macrutii et Albertus », rinunziano ad ogni lite contro Manuele Frangipane, che non ha mantenuto i patti circa il « libere vendere » cento carri di sale a Terracina.

Una piccola ma significativa prova di quanto la Chiesa tenesse alle saline è dato dal fatto che l'11 giugno 1087 il pontefice

[80] G. Ferri, *Archivio Liberiano*, op. cit., docc. VIII, XIII, XIV, (A.S.R.S.P.), vol. XXVII, pagg. 188, 197-199.

[81] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, op. cit., docc. LVII, XC, CIII, CIV, CXI, CLVII.

[82] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., docc. 62, 65.

[83] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., doc. 14.

[84] *Il Regesto Sublacense*, op. cit., docc. 70, 69, 71, 67, 75, 68, 72.

[85] Gregorio da Catino, *Il Regesto di Farfa*, op. cit., doc. 500, vol. III, pag. 208.

[86] Mittarelli e Costadoni, *Annales Camaldulenses*, op. cit., t. II, Appendix XX.

[87] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, op. cit., docc. XXXVI, LVII, XC, CIII, CIV, CXI, CLXVII.

[88] P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae*, op. cit., doc. CLII.

Vittore III, giunto da Salerno a Roma per incontrarsi con la Contessa Matilde, entra in Trastevere e riporta subito sotto la sua giurisdizione Ostia e Porto.[89]

*Fiscalità del sale.* Circa il passaggio del sale da merce, oggetto di commercio, a gabella, oggetto di tassazione, per il nostro periodo non esistono notizie.[90]

* * *

Come si è visto, abbiamo potuto rispondere solo parzialmente al questionario assunto come modello dagli studi degli storici francesi. Va tenuto nel debito conto che la documentazione, per l'Alto Medio Evo e per la zona considerata, è tale da impedire ogni vero discorso di storia quantitativa. Ma, peraltro, il fatto che i parametri di quel questionario abbiano dato, ad una prima verifica, indicazione di una qualche sistematicità, ci incoraggia nel ritenere che ulteriori ricerche, dilatate nel tempo e nello spazio considerati, possano gettare una luce più completa su uno degli aspetti più rilevanti, ma in Italia meno studiati, della vita economica dell'Alto Medio Evo.

[89] LEONE MARSICANO e PIERO DIACONO, *Chronica*, in « MGH SS », t. VII, Hannoverae, 1846, pag. 750 (20); A. FLICHE, *Histoire de l'Eglise*, 1946, vol. 8, pag. 177.

[90] Abbiamo soltanto una notizia isolata e generica, ricavata dal sinodo di Ravenna dell'877, tenuto sotto Carlo il Calvo. Il canone XV di tale Concilio stabilisce che « ripam, portus, Hostiam... haec omnia in usum salarii sacri palatii Lateranensis perpetualiter maneant ». Se per « ripam, portus, Hostiam » intendiamo il provento della navigazione del Tevere, si potrebbe dedurre che il monopolio del sale nell'877 apparteneva al Papato (v. J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum amplissima collectio*, Venetiis, MDCCLXXII, t. XVII, col. 339, canone XV).

Invece per il periodo successivo, a partire dal secolo XIII fino al secolo XV esiste una più ricca documentazione: G. TOMASSETTI, *Sale e focatico*, in questo « Archivio » (A.S.R.S.P.), XX (1897), pag. 325 sgg.; V. FEDERICI, *Statuti della provincia romana*, Roma, 1910; J. HOCQUET, *Le vocabulaire des techniques du marais salant dans l'Adriatique au Moyen-Age*, in « Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age Temps moderns », 86 (1975) 2, pp. 527-552).

Recentemente è uscito uno studio sul commercio del sale estratto sul litorale della maremma toscana (P. ANGELUCCI, *Il sale maremmano nel Medio Evo*, in « Ricerche Storiche », anno VII n. 1, gennaio/giugno 1977 pag. 119-136). Ma anche in questo i primi dati relativi alla esistenza di un monopolio del sale, una « societas dogane salis de Grosseto et dogane de Sena », appartengono al secolo XIII, precisamente al 1203.

LAURA MOSCATI

# DUE DOCUMENTI DEI CONTI DI TUSCOLO SUL TRAFFICO MARITTIMO

Nel *Registrum* di Pietro Diacono, manoscritto dell'abbazia di Montecassino, si trovano trascritti vari documenti che riguardano concessioni fatte da un ramo della famiglia dei conti di Tuscolo al monastero. Due documenti tra essi, che pubblichiamo qui in appendice al testo rispettandone la grafia,[1] presentano un particolare interesse per chiarire le relazioni tra i Tuscolani e i Cassinesi nella prima metà del secolo XII e per mostrare il legame che ancora univa la famiglia e il papato.[2]

Il primo documento, in ordine di tempo, è inviato da Tolomeo I dei conti di Tuscolo ad Oderisio, abate di Montecassino.[3] Con esso si concedono all'abate e ai monaci una nave e libertà di traffici per il percorso da Gaeta alla Sardegna. Alcuni studiosi, pur di sfuggita nei loro lavori, accennano al presente documento. Mentre il Federici, alla fine del 1700, ne individua la vera natura di concessione navale e promessa di sicurezza, successivamente il Seghetti e poi il Tomassetti hanno visto in esso unicamente una esenzione da tributi e gabelle.[4]

[1] Ringrazio vivamente il Rev. Don Ambrogio Mancone, che ha gentilmente permesso la pubblicazione dei due documenti.

[2] Per tutto ciò che riguarda il *Registrum* si veda l'articolo di A. MANCONE, *Il Registrum di Pietro Diacono*, « Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano », Nuova serie, II (1956-57), pp. 99-126, che contiene anche il regesto dei documenti.

[3] Dal *Registrum* risultano anche precedenti concessioni di libera navigazione per Montecassino da parte di Leone IX e di Vittore II (cfr. A. MANCONE, *Il Registrum... cit.*, nn. 25, 26, pp. 105). Peraltro anche da *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, I, a cura di T. Leccisotti, Roma 1964 (I, nn. 5, 12; V, n. 22) risultano frequenti riconoscimenti da parte pontificia dell'uso di navi con relativa libertà di traffico e di navigazione per il Monastero.

[4] Cfr. G. B. FEDERICI, *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*, Napoli 1791, pp. 463-64; D. SEGHETTI, *Memorie storiche di Tuscolo antico e nuovo*, Roma 1891, p. 130; G. TOMASSETTI, *La Campagna romana antica medioevale e moderna*. Nuova ed. aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia... [Roma], 1975, p. 88. Cfr. in particolare sulla questione: id. *Della Campagna romana nel Medioevo*, in « Archivio » di questa Società, IX (1886), pp. 86-93.

L'atto non è datato, ma può essere con ogni verosimiglianza assegnato al 1105 per svariati motivi. Si trova, infatti, trascritto nel *Registrum* dopo un documento del 1105 e prima di uno del 1110 ed è menzionato nel *Chronicon Cassinese* dello stesso Pietro Diacono all'anno 1105.[5] D'altronde alcuni avvenimenti precedenti contribuiscono a definirne la datazione. Verso il 1104 si era avuta una contesa tra Tolomeo I e Gaeta per questioni marittime; essa era la conseguenza di una precedente lite tra Gregorio III, padre di Tolomeo, e i Gaetani a causa di una nave posseduta in comune. Tolomeo, vincitore della guerra, il 9 febbraio 1105 promette, per dirimere la causa, pace e sicurezza ai Gaetani dietro compenso di ventiquattro lire di denari pavesi.[6]

Il documento in favore di Montecassino deve essere stato concesso da Tolomeo dopo la stipulazione del trattato con i Gaetani, perché l'atto permette ai monaci di intraprendere viaggi verso la Sardegna, partendo proprio da Gaeta. Inoltre l'abate Oderisio I, destinatario del documento, muore il 10 giugno del 1105: la concessione, quindi, deve essere stata fatta tra il 9 febbraio e il 10 giugno dell'anno in questione.

Il secondo documento del *Registrum* qui edito è inviato da Tolomeo II, figlio di Tolomeo I, all'abate Senioretto di Montecassino ed è datato al mese di giugno del 1130. Anch'esso contiene concessioni marittime: viene, infatti, data al monastero libertà di traffici lungo le spiagge soggette ai Tuscolani; e vengono confermati a Montecassino tutti i beni posseduti nei territori controllati da tale famiglia. In questo documento non vi sono problemi di datazione: il mese e l'anno non sono in contrasto con l'indizione.

Entrambi i documenti indicano che, agli inizi del secolo XII, gli interessi di un ramo della famiglia e quelli del potente monastero s'intrecciano: il primo tende a consolidare la propria posizione di potenza territoriale nella Campagna, il secondo ha biso-

[5] All'anno 1105 si legge: « Huic quoque abbati et successoribus eius, Ptolomeus consul et comes Tusculane affidavit unum navigium in qualicumque navigio sint huius coenobii monachi, ut in mari et terra securi sint a se suisque hominibus, et omnia mercimonia eorum et omnes homines, qui fuerint inventi navigio ipso, eundo Sardiniam et redeundo Gaietam, poena apposita ut omnia sua perdant hoc removere temptantes » (Cfr. *Petri Diaconi Chronicon S. monasterii Casinensis*, ed. W. Wattenbach, in M.G.H. SS., VII, p. 773).

[6] Lo svolgimento della lite è spiegato nel documento di pace ad essa susseguente, pubblicato nel *Codex diplomaticus Caietanus, cura monacorum Monti Casini*, Montecassino 1888-1960, II, n. 278, pp. 169-71.

gno di porti nel Tirreno e di poter navigare in acque tranquille. Come è noto, infatti, l'incremento dei commerci e degli scambi spinge alcuni monasteri, posti lontano dal mare, ad ottenere sbocchi lungo il litorale romano.

E' bene ricordare, a titolo di esempio, che nel 1068 Gerardo dei Normanni dona il castello di S. Severa all'abbazia di Farfa (nel documento si accenna all'esistenza di un porto di notevole importanza economica come sbocco marittimo per il monastero); una rocca presso Porto appartiene nel 983 al monastero dei SS. Cosma e Damiano; nel XII secolo, la zona di Castel Fusano appartiene al monastero di S. Anastasio alle Tre Fontane e il monastero dei SS. Bonifacio e Alessio possiede il porto di Astura, presso Nettuno.[7]

Montecassino, posto nell'interno quasi ai confini del territorio romano, necessita di sbocchi sicuri nel mare, specialmente per i suoi frequenti contatti con la Sardegna, dove possiede le abbazie di Turgu, Gurgo e Nurchi, da cui dipendono importanti priorati.[8] D'altronde Gregorio III di Tuscolo, padre di Tolomeo I, incentrando la propria potenza territoriale nella roccaforte di Tuscolo e in altri punti strategici della Campagna, controlla verso la fine del secolo XI buona parte della via Appia, della via Latina e del litorale romano. I conti di Tuscolo, infatti, fortificano la via Appia, fin sotto Frascati, specie nella prima parte corrispondente al castello di Cecilia Metella e a quello dei Quintili. Controllano anche la via Tuscolana, dove fortificano (18° Km.) il castello Micara; posseggono inoltre il castello di Borghetto sulla via Latina ed estendono il proprio dominio sulla costa tirrenica a sud di Roma fino a Nettuno.[9] Con tali insediamenti lungo la linea di comunicazione

[7] Cfr. *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino*, edd. I. Giorgi - U. Balzani (« Biblioteca della Società Romana di Storia patria »), Roma 1879-1914, IV, n. 991, p. 371; G. M. De Rossi, *Torri e Castelli Medioevali della Campagna Romana*, Roma 1969, pp. 71, 76; Id., *Torri costiere del Lazio*, Roma 1971, p. 76.

[8] Per le relazioni con la Sardegna; cfr. in particolare: D. A. Saba, *Montecassino e la Sardegna medioevale col codice diplomatico sardo-cassinese*, in « Miscellanea Cassinese », 4 (1927), pp. 2, 3, 91. Si noti che la Sardegna necessitava di monaci per il lavoro della terra e per l'apostolato; mentre poteva offrire cereali, sale, argento. Cfr. A. Boscolo, *La Sardegna bizantina e alto-giudicale*, Sassari 1978, pp. 136, 146-47.

[9] Cfr. G.M. De Rossi, *Torri e castelli... cit.*, pp. 12, 23, 28; 162. Una storia della famiglia dei Tuscolo, tratta più che altro dal *Chronicon* di Pietro Diacono e compilata da mons. P.L. Galletti, si trova manoscritta nel Cod. Vat. lat. n. 8042, parte I: cfr. in particolare le pp. 59-68. Cfr. inoltre L. Quilici, *La Via*

tra Roma e Capua, i Tuscolani spezzano di fatto la continuità delle relazioni tra la città e il meridione, sicché, pur rimanendo estranei al diretto governo di Roma, mantengono ancora una certa influenza nelle vicende urbane.

Già dalla fine del secolo XI, il monastero di Montecassino aveva ottenuto concessioni di carattere territoriale, quali donazioni di beni e chiese, dai conti di Tuscolo.[10] Alle donazioni territoriali si aggiunge la concessione di carattere marittimo del 1105, che, oltre a porre in luce la netta preferenza accordata dalla famiglia a Montecassino, costituisce una garanzia di protezione per le sue attività.

Occorre ricordare a questo punto che nel 1105 Tolomeo I è ancora in buoni rapporti con Pasquale II, il quale lo lascerà, prima di allontanarsi da Roma nel 1108, a guardia dei territori pontifici della Campagna.[11] L'intervento di Tolomeo nei confronti di un'abbazia, notoriamente di parte papale e allora retta dal potente Oderisio I, può essere interpretato come un atto di politica contingente. In realtà, Montecassino, posto agli estremi limiti del territorio romano, rappresenta per Tolomeo l'ultimo baluardo da contrapporre ai Normanni, che, non ancora ufficialmente riconosciuti, premono sul territorio laziale; il papa stesso se ne è fatto più volte scudo per controllare i signori della Campagna.[12]

Dopo la morte di Tolomeo I, avvenuta circa nel 1126,[13] il figlio Tolomeo II sembra più che altro intento a potenziare i propri possedimenti nei territori vicino Roma e lungo il litorale,

*Appia da Roma a Bovillae*, Roma 1977, pp. 56, 81; id., *La Via Latina da Roma a Castel Savelli*, Roma 1978, p. 147. Per la storia precedente della famiglia dei conti di Tuscolo nel periodo romano cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médieval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, « Bibliothèque des Ecoles francaises d'Athènes et de Rome », 221, II, Rome 1973, pp. 998-1038.

[10] Dal console Gregorio II fu concessa la chiesa di S. Maria *in vineis* (cfr. *Registrum*, 191 B, n. 444); dal console Ottaviano e dallo stesso Gregorio il monastero di S. Angelo *in Algido* e di S. Agata in Tuscolo con le sue pertinenze (*ibid.*, 191 A - 191 B, n. 443; 191 B - 192 A, n. 445; 193 A, n. 447); da Pietro, figlio di Alberico, S. Salvatore in Tuscolo (*ibid.*, 192 A - 193 A. n. 446); da Pietro, figlio di Gregorio, S. Antonino in Monteporzio (*ibid.* 235 A - 235 B, n. 559). Cfr. inoltre sull'argomento l'accenno fatto da D. SEGHETTI, *Tuscolo e la badia Sublacense*, « Gli studi in Italia », 3 (1880), pp. 128-29 e nota 2.

[11] *Liber Pontificalis*, II, p. 299: « Ptolomeo caetera quae extra erant beati Petri patrimonia... commisit ».

[12] Dal *Chronicon* di Pietro Diacono risulta che i Normanni avevano più volte invaso la Campagna ed erano stati ricacciati da Tolomeo (M.G.H. SS., VII, p. 773).

[13] Cfr. D. SEGHETTI, *Tuscolo e la badia... cit.*, p. 36.

ove cerca di controllare i porti laziali a sud della città. Anch'egli non è avaro di favori per Montecassino, a cui rivolge il documento del 1130. Il destinatario è l'abate Senioretto, posto a capo dell'abbazia nel 1127 da Onorio II dopo la forzata deposizione del precedente rettore Oderisio II. L'atto mostra la completa indipendenza di Tolomeo II dalle autorità romane: egli, pur facendo una concessione che riguarda località sottoposte alla giurisdizione del *prefectus* di Roma,[14] accorda ai monaci libero transito nei suoi possedimenti e nei suoi porti, conferma loro i beni ottenuti nei suoi territori e dà la facoltà di ordinare in essi nuovi prepositi. Tolomeo II si autodesigna *Romanorum consul* e come altre famiglie nobili sembra direttamente interessato allo svolgimento di attività commerciali in proprio.[15]

Si noti che già intorno al 1127, secondo il *Registrum* di Pietro diacono,[16] alcuni rappresentanti di nobili famiglie romane — Pierleoni, Frangipane, Alberici, Sant'Eustacchio [17] — redigono un salvacondotto di sicurezza, affinché i monaci di Montecassino possano navigare tranquillamente nel « porto romano ».[18] Altre famiglie

[14] Non è facile stabilire quale fosse l'effettiva autorità del *prefectus*, controllata dall'ingerenza temporale dei papi. La carica aveva un carattere amministrativo e giudiziario, particolarmente per le cause penali (Cfr. L. HAPHEN, *Études sur l'administration de Rome au Moyen Age* (751-1252), Roma 1972, pp. 16-27). Inoltre sembra che il potere del *prefectus* si estendesse anche nel *districtus* (« ille prefecture maximus et antiquissimus honor, ab ecclesia habens auctoritatem jurisdicendi usque ad centesimus lapidem... ». Cfr. GIOVANNI DI SALISBURY, *Historiae pontificalis quae supersunt*, ed. R. L. Poole, Oxford 1927, p. 59).

[15] Anche Bello Romano, figlio di Bobone concede nel 1124 una « carta di securtà » ai Gaetani per una lite sorta a causa di navi (cfr. *Codex diplomaticus Caietanus... cit.*, p. 217, n. 302), lite che determinò l'intervento dello stesso papa Callisto II (P.F. KEHR, *Italia Pontificia*. VIII, *Gaeta*, p. 84).

[16] Cfr. il regesto in A. MANCONE, *Il Registrum... cit.*, n. 605, p. 123; e l'edizione nel *Codex diplomaticus Caietanus... cit.*, p. 234, n. 312.

[17] I Tuscolani erano imparentati con molte famiglie nobili romane: Falcone Benevantano chiama Tolomeo I *avunculus* del figlio del prefetto Pietro dei Corsi nel 1116 (R.I.S. VI, p. 90); nella controversia del 1140 per Astura (cfr. A. MONACI, *Regesto di S. Alessio all'Aventino*, « Archivio » di questa Società, XXVII (1904), pp. 382-83) Tolomeo II è detto genero di Leone *Petri Leonis*, benché Pietro Diacono lo voglia sposo della figlia naturale di Enrico V, Berta (*Chronicon* in M.G.H. SS., VII, p. 791).

[18] E' difficile individuare quale sia questo « porto romano » per l'interramento, in quel periodo, di Ostia (cfr. G.M. DE ROSSI, *Torri e Castelli... cit.*, p. 70). D'altronde Porto risulta frequentato nel 1118, ma con attività molto limitata (*ibid.* p. 76). Potrebbe essere forse preso in considerazione il porto di Anzio che, secondo il geografo arabo Edrisi, verso la metà del XII secolo, è « sicuro con molt'acqua » (cfr. M. AMARI - L. SCHIAPARELLI, *L'Italia descritta nel « Libro del Re Ruggero »* compilato da Edrisi, in « Atti della R. Accademia dei Lincei », 274 [1876-77], serie II, 8, [1883], p. 94). A un porto fluviale romano

nobili, quindi sono interessate in quel periodo a conservare rapporti di indole commerciale con il monastero, promettendo tranquillità e buona navigazione.

E' interessante notare come la concessione di Tolomeo II all'abate Senioretto venga data quattro mesi dopo l'inizio dello scisma papale del 1130 e come essa sia rivolta ad un'abbazia notoriamente legata all'antipapa Anacleto. Tolomeo II agevolerà nel 1133, invece, il ritorno di Innocenzo II a Roma; in seguito, però, nello stesso Montecassino, pare si sia formato un partito favorevole al papa, rafforzato dalle incertezze dello stesso Senioretto.[19]

Tolomeo continuerà ad incrementare la propria potenza territoriale e marittima, incentrata sul controllo delle principali vie di accesso alla città e sui porti a sud di Roma.[20] Questi ingrandimenti territoriali non sono senza conseguenza: essi destano le lamentele di alcuni monasteri, che quali grandi enti patrimoniali, si vedono defraudati di vasti possedimenti. Il monastero di Subiaco si lamenta nel 1140 con il papa Innocenzo II, perché Tolomeo ha invaso alcune terre;[21] sempre nello stesso anno i monaci di Grottaferrata inviano un « libello querulo » al papa per la stessa ragione,[22] e ancora il monastero dei SS. Bonifacio e Alessio richiede l'isola di Astura occupata da Tolomeo.[23]

In conclusione, le due concessioni marittime attestate dai documenti inediti di Montecassino s'inseriscono tra le testimonianze del potere tuttora vasto dei Tuscolani, mostrandone i riflessi non solo nell'entroterra ma anche sul litorale. Tale potere

si riferisce invece A. SOLMI, *Il Senato romano nell'alto Medio Evo* (757-1143), n. 15 della « Miscellanea della Deputazione romana di storia patria, Roma 1944, pp. 227-28.

[19] Cfr. P.F. PALUMBO, *Lo scisma del 1130. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II*, Roma 1942, n. 13 della « Miscellanea della Deputazione romana di storia patria », p. 561.

[20] D. SEGHETTI, *Tuscolo e la badia... cit.*, p. 139, accenna ad una conferma dei beni di Tolomeo II, fatta da Lotario nel 1137. Sicuramente l'imperatore concede un diploma di conferma a Montecassino, includendo tra l'altro le donazioni ottenute dai Tuscolani.

[21] *Chronicon Sublacense*, ed. R. Morghen, in R.I.S., nuova serie, XXIV, 6, Bologna 1927, pp. 225-26.

[22] Cfr. P.F. KEHR, *Italia Pontificia*. II *Latium*, p. 44. I principali possedimenti sottratti da Tolomeo II a Grottaferrata erano: Prisciano, Lariano, Nettuno, Montefortino (attuale Artena). Cfr. anche G. TOMASSETTI, *Note storico topografiche*, in « Studi e documenti di Storia del diritto » VIII (1887), p. 222 e per l'edizione del documento T. VON SICKEL, *Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma*, id. VII (1886), p. 111.

[23] A. MONACI, *S. Alessio... cit.*, 27 (1904), pp. 282-83.

continuerà a svilupparsi fino alla vigilia della costituzione del Comune romano.[24] Questo, peraltro, con la riattivazione dei porti alla foce del Tevere [25] e il controllo attivo della costa tra Capo Linaro e Capo d'Anzio,[26] assorbirà gradualmente il traffico marittimo, circoscrivendo il potere dei Tuscolani alla loro roccaforte.

## DOCUMENTI

### I

### 1105

*Tolomeo I, conte di Tuscolo, concede all'abate Oderisio e ai monaci di Montecassino una nave e libertà di traffici da Gaeta alla Sardegna.*

Copia: *Registrum Petri Diaconi*, p. 238 A - B, n. 569.

Regesto: A. Mancone, *Il Registrum... cit.*, p. 123.

Preceptum Ptolomei consulis de libertate navis.

Ego Ptolomeus gratia Dei consul atque comes Tusculanus[a] affido tibi domino abbati Oderisio tuisque successoribus unum navidium in qualicumque navidio sunt tui monachi ut securi sint in mari et in terra a me et meis hominibus ipsi et omnia marcimonia eorum et omnes homines qui inventi fuerint in ipso navidio eundo Sardineam et redeundo Gagetam. Et si quis de meis hominibus aliquam lesionem fecerit aut navigium aut hominibus aut eorum rebus incurrant in iram domini et perdat omnia sua.

[24] Nella lettera del Senato a Corrado III del 1146 [cfr. F. Bartoloni, *Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII* (Fonti per la Storia d'Italia, 87) I Roma 1948, pp. 11-13, n. 11] Tolomeo viene indicato tra i nemici della nuova istituzione: « Tolomeo quoque et alii plures undique nos impugnant... ».

[25] La riattivazione dei porti alla foce del Tevere risulta già nel trattato del 1151 tra Roma e Pisa, cui viene richiesta una tassa di *ripaticum*. (Cfr. F. Bartoloni, *Codice diplomatico... cit.*, pp. 11-13, n. 11).

[26] Nel trattato del 1165 tra Roma e Genova i porti controllati dal Senato romano erano: Civitavecchia, S. Severa, Porto, Ostia, Astura e Terracina (cfr. F. Bartoloni, *Codice diplomatico... cit.*, pp. 31-36, n. 23; pp. 36-42, n. 24; pp. 42-47, n. 25). Si veda inoltre I. Giorgi, *Il trattato di pace e di alleanza del 1165-66 tra Roma e Genova*, « Archivio » di questa Società, XXV (1902), pp. 441 segg.

[a] *Nel testo*: Tuscolane.

## II

1130, giugno

*Tolomeo II, conte di Tuscolo, concede all'abate Senioretto e ai monaci di Montecassino libertà di movimento nei suoi territori e nei suoi porti e garantisce protezione ai monasteri nei suoi possedimenti.*

Copia: *Registrum Petri Diaconi*, p. 252 B, n. 604.

Regesto: A. Mancone, *Il Registrum... cit.*, p. 124.

Preceptum Ptolomei secundi Romanorum consulis de libertate navis.

In nomine Domini anno ab incarnatione eius millesimo centesimo trigesimo, mense Iunii, indictione octava. Ego Ptolomeus Dei gratia Romanorum consul filius quondam bone memorie Ptolomei pro redemptione atque mercede anime mee et predicti patris mei et aliorum parentum meorum atque ob reverentiam beatissime confessoris Christi Benedicti, spontanea atque gratuita mea voluntate. concedo Casinensis monasterio quod in honore eiusdem sanctissimi patris constructum est et tibi domno Seniorecto venerabili abbati eiusdem loci tuisque successoribus ut Casinensis fratres et res eorum et homines pro utilitate monasterii secure atque quiete eant atque redeant per terra mea et per mare hiis locis, in quibus dominium habemus, et in portibus nostris ut secure ibi applicare possint absque omni mea vel ministrorum meorum vel officialium et omnium aliorum nostrorum hominum molestia seu contradictione ut neque occasione platee vel alia qualibet a me vel hominibus meis aliqua inquietudine vel impedimentum patiantur. Concedo etiam vobis ut monasteria, que in terra nostra possident cum possessionibus et tenimentis eorum a modo quiete atque secure possideatis et teneatis et liberam habeatis facultatem ordinandi in eis prepositos et faciendi prout vobis placuerit, sine omnia mea vel ministrorum meorum seu quorumlibet hominum contradictione vel molestatione. Nec liceat michi vel heredibus meis han liberalitatem atque concessionem per quodlibet ingenium removere vel infringere sed omni tempore quo prephato monasterio sancti Benedicti concessimus, firmum et inconcussum illibatumque permaneat. Ego Ptolomeus qui scribere iussi confirmo et corroboro. Ego presbiter Rainaldus testes. Ego presbiter Gregorius testes. Signum manuum Gottifredi comitis. Signum manuum Tophilati [a] et Johanne Amati et Peregrini.

[a] *Nel testo*: Tophilatri.

RENATO LEFEVRE

# NOTE SULLA « SIGNORIA DI LARIANO » NEL MEDIOEVO

Ho avuto occasione, qualche tempo fa, di occuparmi di un recente volume sulle vicende della famiglia Alberini (anticamente detta degli Ilperini) che, di origine sabina, ebbe per più secoli, nel Medioevo e nel Rinascimento, una parte non trascurabile nella vita di Roma e della regione romana;[1] e ho rilevato, tra l'altro, la circostanza singolare che essi si fregiarono — per lo meno fino ai primi del secolo XIV — del titolo di « Signori di Lariano ». E' un titolo che porta ovviamente a chiamare in causa l'omonimo *castrum* dell'Artemisio che, sovrastante Velletri, fu « terra antiquii dominii » e castellania della Chiesa Romana e oggetto, per la sua grande importanza strategica, di accanite contese che videro in campo grandi casate romane e laziali.

In verità l'Orano, che, dando alle stampe i « Ricordi » cinquecenteschi di Marcello Alberini di tanto interesse per il Sacco di Roma del 1527, dedicò alla sua famiglia accurate ricerche, non mancò di avvertire che siffatta attribuzione della Signoria di Lariano appariva in contrasto con tutta la documentazione disponibile, incentrata nei primi secoli soprattutto sui Conti di Tuscolo, e tentò di trovare una soluzione a tale dilemma con l'ipotesi che essi discendessero proprio da un ramo dei Conti di Tuscolo. Successivamente i Tomassetti, riprendendo l'argomento, e considerando che i Tuscolani già nel 1179 avevano ceduto alla Chiesa il possesso di Lariano, in cambio di Norma e di Vicolo, avanzarono un'altra ipotesi: che un Alberini, senatore nel 1190 « ac Lariani in Latio dominus », avesse posseduto temporaneamente il luogo per investitura avutane dalla Chiesa dopo la rinunzia dei Tuscolani, donde l'uso del titolo da parte di lui e dei suoi discendenti ».[2]

[1] A. ASCANI, *Gli Alberini. Storia inedita di una famiglia romana*, Città di Castello 1977 (2ª edizione). Cfr. recensione di R. Lefevre in questo « Archivio », XCVIII, 1975, p. 249-250.

[2] D. ORANO, *Marcello Alberini e il Sacco di Roma del 1527*, in questo « Archivio », XVIII 1895, p. 62-63 (cfr. dello stesso: *Il Sacco di Roma del*

Orbene, secondo la nuova documentazione offerta dall'Ascani, autore del volume sugli Alberini, tanto l'Orano quanto il Tomassetti devono considerarsi fuori strada perché il titolo di Lariano aveva riferimento a tutt'altra località, pur omonima, del Reatino. E' vero che di questo Lariano sabino non esiste attualmente sul terreno alcun vestigio; ma è anche vero che il toponimo è tuttora presente nella zona (ci sono delle sorgenti di questo nome e lo stesso nome ha un torrente che affluisce al Farfa). E soprattutto sono le carte dell'Abbazia di Farfa a documentare l'esistenza remota di tale località nelle immediate vicinanze di Rieti, tra i fiumi Velino e Turano e la via Salaria. E' la zona in cui risulta che i franchi Ilperini (da cui poi gli Alberini) al seguito di Carlo Magno si insediarono tra l'VIII e il IX secolo, ottenendo dall'imperatore la signoria appunto di questo Lariano sabino in ricompensa dei servizi da loro resi.

La documentazione offerta dall'Ascani ha dunque dimostrato la contemporanea esistenza, in un certo periodo del Medioevo, di due Lariano e la riferibilità agli Alberini di quello reatino. Ma a lasciare ancora perplessi sussisteva, a mio parere, un documento citato dal Tomassetti proprio come attestante i legami esistenti tra gli Alberini e il Lariano dell'Artemisio: una bolla di Bonifazio IX, del 27 marzo 1403, con la quale — sono parole del Tomassetti — « si confermava ad Anastasia moglie di Cecco di Lello di Donato *de Ilperinis*, a Giacomo loro figlio e ai loro eredi e successori in perpetuo i beni feudali esistenti nel castello e territorio di Lariano, che Clemente III aveva già concesso al nipote Benincasa Scolari e che poi Innocenzo V aveva confermato ai discendenti del medesimo ».[3] In verità appariva strano e sospetto che questa famiglia d'origine sabina potesse avere interessi sui

*m.d.xxvij. Studi e documenti.* Vol. I, I Ricordi di Marcello Alberini, Roma 1901, pp. 168-170); G. e F. TOMASSETTI, *La Campagna romana antica, medievale e moderna*, vol. IV, Roma 1926, p. 549 (dello stesso volume si veda anche la riedizione del 1976, a cura del Banco di Roma e di L. Chiumenti e F. Bilancia, a p. 548). Sia i Tomassetti che l'Orano non escludono l'ipotesi che gli Alberini discendessero da un Alberico dei Conti di Tuscolo, donde l'interesse che essi avrebbero avuto tra il XII e il XIII secolo per il Lariano dell'Artemisio. A parte tale ipotesi « si può ritenere — concludono i Tomassetti — che il menzionato Ilperino o Alberino abbia posseduto temporaneamente il luogo, per investitura avutane dalla Chiesa, dopo la rinunzia dei Tuscolani, donde l'uso del titolo da parte di lui e de suoi discendenti... ». Una tale impostazione è fatta sua anche da E. MARTINORI, *Lazio Turrito* (Roma 1933-34) I, p. 285.

[3] G. e F. TOMASSETTI, op. cit. (ed. 1976) IV, p. 553.

monti di Velletri, proprio in una località omonima a quella reatina legata al loro primo affermarsi.

Ho ritenuto quindi non inutile ricercare l'originale del documento, nella fiducia che la sua lettura diretta potesse riuscire più esplicativa del sommario accenno fattone dal Tomassetti. Il documento è stato rinvenuto nei Registri Lateranensi degli Archivi Vaticani e ne dò qui la trascrizione integrale.[4]

« Bonifatius etc. Dilecte in Christo filie nobili mulieri Anastasie uxori dilecti filii nobilis viri Cecchi Lelli Donati de Ilperinis, domicelli Romani, et dilecto filio nobili viro Iacobo, ipsorum Cecchi et Anastasie nato domicello Romano Salutem etc.

Sincere devotionis affectus quem ad nos et Romanam geritis Ecclesiam non indigne meretur ut votis vestris grato concurrentes assensu, vos specialibus gratia et munificentia prosequamur. Dudum siquidem felicis recordationis Clemens papa III predecessor noster quondam Benencase et quondam Petro Iohannis Scolaris nepotibus suis feuda que quondam Ramboetus et Gregorius Pagani, milites olim tenuerant que de iure et consuetudine tunc erant ad eandem ecclesiam devoluta pro sexaginta libris bonorum provesinorum Senatus, quas idem predecessor ab ipsi Benencasa et Petro acceperat et in machinis ligneis que facte fuerant apud Tusculanum et in custodibus earum et artariis expendiderat titulo pignoris prius obligaverat et successive in feudum duxerat concedenda et auctoritate Apostolica confirmanda necnon deinde bone memorie Innocentius papa V etiam predecessor noster quondam Angelo et Alcarutio filiis eiusdem et Benencase ad exemplar eiusdem Clementis antecessoris sui eadem feuda duxit similiter concedenda et eisdem Angelo et Alcarutio auctoritate predicta confirmanda prout in eorum predecessorum litteris super hoc confectis plenius continetur.

Cum autem sicut exhibita nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, tu filia Anastasia que ab eisdem Benencasa et Angelo ac Alcarutio descendisti huismodi feuda per nonnulla tempora tenueris et possederis pacifice et quiete pro parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum ut huiusmodi feuda que sunt in quibusdam domibus, casalinis, vineis, terris cultis et incultis, nemoribus et castangnetis consistentibus in Castro et territorio Lariani provincie nostre Campanie et quorum fructus redditus et proventus viginti florenorum auri secundum communem extimationem valorem annuum, ut asseritur, non excedunt, vobis et heredibus ac successoribus vestris imperpetuum de novo concedere et confirmare de speciali gratia dignaremur.

[4] Arch. Segr. Vat., Reg. Lat. 108, ff. 32r.-32v. Nel margine interno il documento reca l'annotazione: « Cancellaria ».

Nos itaque huiusmodi domorum, casalinorum, vinearum, terrarum, nemorum, castangnetorum qualitates et confines per eorum loca et vocabula habentes presentibus pro expressis ac volentes vos premissorum intuitu favoribus prosequi gratiosis necnon huiusmodi supplicationibus inclinati ad instar dicti Innocentii pape predecessoris nostri, eadem feuda vobis necnon heredibus et successoribus vestris per vos et eos pro tempore tenenda et possidenda imperpetuum auctoritate predicta de specialis dono gratie et liberalitate Apostolica concedimus ac etiam ea vobis eadem auctoritate confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc. nostre concessionis, confirmationis et communitionis infringere, etc. Si quis autem etc.

Datum Rome apud Sanctumpetrum sexto kl. aprilis, anno quartodecimo.

Jac[obus] XVI de Teramo.

E' il caso di rilevare subito, ad evitare confusioni ed errate deduzioni, che il documento riguarda proprio il Lariano di Velletri perché specifica « provincie nostre Campanie »; e quindi rimane escluso ogni possibile riferimento al Lariano sabino (oltretutto mai indicato nei documenti citati dall'Ascani come *castrum*), il che conferma tutte le perplessità sopra accennate. Ma la cosiddetta « bolla » del 1403 merita un più attento esame. Non è fuori luogo, anzitutto, tenere presente, sullo sfondo, la grande preoccupazione che proprio Bonifacio IX ebbe, in tutto il suo pontificato, di assicurarsi con energici interventi l'effettivo possesso di una castellania che si estendeva fino al « castrum » di Genzano e al « tenimentum Rizie » (Ariccia) e che aveva visto la turbolenta e minacciosa intrusione di potenti famiglie baronali, quale quella dei Conti. Vero è però che il documento preso in esame appare prescindere completamente da queste accanite vicende politico-militari, anche se presuppone la materiale disponibilità, in quel momento, del « castrum Lariani ».

Esso è dunque diretto da Bonifacio IX ad Anastasia, moglie del nobile « domicello romano » Cecco di Lello di Donato de Ilperinis e al loro figlio Giacomo, pur lui « domicello romano » (qualifica che corrisponde al rango baronale e colloca gli Alberini nella aristocrazia feudale romana). Orbene, questi nomi e persone li ritroviamo puntualmente nella dettagliata genealogia degli Alberini (o Ilperini) pazientemente ricostruita dall'Orano, sulla scorta so-

prattutto dei repertori nobiliari del Magalotti e del Jacobacci, conservati manoscritti in Vaticano.

E' una genealogia che, come è inevitabile in lavori del genere riguardanti tempi molto lontani, presenta non pochi punti discutibili e suscettibili di più precisa documentazione. Ma è importante che l'Orano — che pur non risulta a conoscenza del documento sopra riportato — abbia registrato come uno dei personaggi di maggior rilievo tra gli Alberini di quei tempi un Francesco o Cecco Lello (da correggersi in Cecco di Lello) che, morto nel 1425, oltre che essere stato podestà di Foligno nel 1365, e Conservatore di Roma nel 1385 e nel 1410, « ebbe molta importanza nel reame di Napoli (fu cavaliere di Aragona e luogotenente del Gran Cancelliere di quel Regno) e sposò Anastasia di Giovanni Brancaleone, sorella [?] di Clemente III ». E l'Orano aggiunge che da questo matrimonio nacque appunto un Giacomo (morto nel 1450) che, sposato con una Francesca dei conti di Anguillara, fu capostipite di uno dei rami degli Alberini che ebbe particolare rilievo nella Roma cinquecentesca.[5] Orbene l'Anastasia e il Giacomo nominati dall'Orano sono appunto quelli del breve di Bonifacio IX.[6]

Il fatto che Bonifacio IX (1398-1404) fosse napoletano, della nota famiglia dei Tomacelli, e alleato di Ladislao di Durazzo re di Napoli, può spiegare il suo particolare interessamento per la famiglia di un Alberini che, con il suo matrimonio e con il titolo di cavaliere d'Aragona (anche il padre Lello aveva avuto tale distinzione) risulta particolarmente introdotto nel mondo napoletano. Ed è il caso di tenere anche presente che, secondo l'Orano, un Paolo di Nuccio Alberini, nipote proprio dei coniugi Cecco di Lello e Anastasia, fu confessore di Bonifacio IX.[7]

[5] D. Orano, *Il Sacco di Roma*, cit., pp. 172, 510 n. 57.

[6] E' strano che l'Ascani, nelle sue tavole genealogiche sugli Alberini, in cui ricalca generalmente quelle dell'Orano, se ne distacchi deliberatamente proprio nei riguardi del ramo dei « Signori di Lariano » che egli fa terminare nel « Francesco o Cecco Nello † 1425 » che è appunto il Cecco di Nello di Donato Ilperini, marito di Anastasia del documento del 1403. Perché non prende in considerazione Anastasia e soprattutto il figlio Giacomo, pur esplicitamente nominato dal Tomassetti? Invece l'Orano fa proseguire la discendenza di Giacomo e del figlio Giovanni (1391-1476) — quello della bella tomba tuttora esistente in S. Maria sopra Minerva — fino alla seconda metà del sec. XVII.

[7] D. Orano, *Il Sacco di Roma*, cit., p. 511 n. 64. Ad altro ramo degli Alberini, evidentemente ostile invece a Bonifacio IX, apparteneva il Nattolo di Brizio di Nattolo, identificabile con il « Natolo Buci Natoli » che il Gregorovius, non avvertendo la sua appartenenza agli Alberini, indica come uno dei tre ex-conser-

Comunque è circostanza quanto meno singolare che appunto il marito di Anastasia appartenesse al ramo degli « Ilperini » che le tavole genealogiche dell'Orano fregiano del titolo di « Signori di Lariano ». Ed è ancor più singolare che proprio il suocero di Anastasia, Lello di Donato, sia registrato, sempre dall'Orano, come l'ultimo degli insigniti di tale titolo. In altri termini, quello che sorprende è la coincidenza di vedere Anastasia preoccuparsi di assicurare agli Alberini attraverso il figlio Giacomo il possesso di « feuda... in castro et territorio Lariani » che, guarda caso, richiamavano onomasticamente l'altro Lariano, quello sabino, il cui titolo risultava ancora appartenuto al suocero. Coincidenza meramente casuale?

Orbene, non vi è dubbio che il documento di Bonifacio IX esclude ogni connessione tra i due Lariano, per quanto riguarda l'antica attribuzione del predicato feudale; infatti esso riferisce — come or ora meglio vedremo — i *feuda* in esso contemplati ad altra famiglia, quella di nascita di Anastasia e precisa in modo esplicito che solo successivamente — e solo tramite lei e suo figlio Giacomo — essi saranno acquisiti dagli Alberini: acquisizione che non trova d'altra parte alcun riscontro nei documenti noti sugli Alberini del secolo XV. Non risulta infatti che essi si siano più attribuiti il titolo di « Signori di Lariano », sabino o velletrano che questo fosse.

Comunque il breve papale del 1403 offre altri elementi ancora da considerare per quanto riguarda siffatti *feuda*. Esso si richiama al tempo lontano di Clemente III (1187-1191), asserendo che quel papa, Paolino Scolari romano, aveva ricevuto dai suoi nipoti Benincasa e Pietro di Giovanni Scolari la somma di 60 buone lire provisine del Senato, servitegli per macchine lignee e relativi custodi e artieri, impiegati al Tuscolo: l'episodio costituisce interessante riferimento alla accanita e spietata guerra condotta dai Romani contro l'antichissima città di Tuscolo, la cui condotta condizionò non poco i rapporti tra Comune romano e Papato, fino alla sua definitiva distruzione nel 1191. Proprio in cambio di quella elargizione il papa aveva ceduto ai nipoti i *feuda* che qui ci inte-

vatori di Roma che, avendo tentato, contro Bonifacio IX e d'intesa con l'animoso Onorato Caetani conte di Fondi, di ripristinare il governo popolare romano, furono giustiziati nel 1398 sul Campidoglio (D. ORANO, id. id., p. 502 n. 17; F. GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, Libro XII, cap. IV / I).

ressano, in possesso un tempo dei militi Ramboetus e Gregorio Pagani e poi da loro devoluti alla Chiesa: cessione in seguito confermata da Innocenzo V (1276) nelle persone di Angelo e Alteruzio, figli del detto Benincasa. Il tutto è detto comprovato da documenti dei due pontefici.

Orbene, vediamo l'Anastasia della supplica a Bonifacio IX dichiararsi appunto discendente di detti Scolari e affermare che a tale titolo, e senza opposizione alcuna, aveva goduto del possesso di detti feudi « per nonnulla tempora »; ed ecco che ne chiede, insieme al figlio Jacopo Ilperini, la conferma « in perpetuum », a beneficio anche dei loro eredi e successori. E il papa, ben disposto a favorirli, si premura di aderire alla richiesta.

Questi i termini del documento. Esso non prospetta affatto una rivendicazione da parte degli Alberini di propri vecchi diritti feudali sul Lariano dell'Artemisio, bensì sollecita il trasferimento in loro favore di tali diritti, un tempo goduti dai Pagani, poi devoluti alla Chiesa, successivamente acquisiti dagli Scolari di Clemente III e infine pervenuti in via ereditaria alla Anastasia sposata Alberini. Si tratta di una chiara conferma di quanto già i documenti disponibili attestavano nei riguardi di questo « castrum »: cioè la completa estraneità ad esso degli Alberini, per lo meno fino alla data del 1403.

Ma, ciò premesso, è interessante fermarsi un momento a considerare in cosa consistesse effettivamente la materia in discussione. In verità il documento non riguarda il *feudum* di Lariano, bensì solo alcuni « feuda » in esso esistenti e consistenti in « quibusdam domibus, casalinis, vineis, terris cultis et incultis, nemoribus et castangnetis » cioè in alcuni singoli beni fondiari situati in quel castello e relativo territorio. Oltre tutto questi beni erano di limitato valore, non superando un reddito complessivo annuo di 20 fiorini: lo asserisce esplicitamente il documento pontificio. E' fuori discussione, dunque, il « feudo » vero e proprio, quale più generalmente viene considerato, quello che assoggettava — per concessione sovrana — tutto un territorio al dominio (con relativi diritti di vassallaggio e giurisdizione) di un « barone ». In altri termini, il godimento di questi impropriamente detti *feuda* appare, diremmo noi oggi, di diritto privato, del tutto indipendente sul piano giuridico dalla vera e propria potestà feudale, in quanto tale di diritto pubblico, sul territorio e sulla relativa popolazione. Non da questi diritti patrimoniali avrebbe potuto mai derivare il titolo di « Signori di Lariano » di cui gli Alberini si

erano fregiati e ciò indipendentemente dalle diversa localizzazione.

A conclusione di queste note, che vogliono solo rettificare le affermazioni in proposito dell'Orano e del Tomassetti, possiamo constatare che la presenza degli Alberini « in castro et territorio Lariani provincie nostre Campanie », sia pur intesa nel limitato senso patrimoniale sopra specificato e successivamente al 1403, non appare suffragata da nessuna altra notizia o testimonianza.[8] Si può pensare che la concessione di Bonifacio IX sia rimasta senza effetto, sia per la morte in breve tempo intervenuta del papa (1 ottobre 1404) sia per lo stato di gravissimo generale disordine e turbamento seguito a quella morte, in tempo di pieno scisma.[9]

Caduta ogni perplessità sulla del tutto casuale coincidenza onomastica dei due Lariano, quello di Sabina e quello dei monti Albani, resta la singolarità di tale coincidenza. Forse che l'Anastasia del documento del 1403 fu indotta a chiedere, per il figlio Jacopo di Cecco Alberini e suoi discendenti, i « feuda » già degli Scolari dal desiderio di fare cosa gradita alla famiglia del marito, dando una parvenza di consistenza patrimoniale, sia pur del tutto diversamente localizzata, ad una distinzione nobiliare ormai priva di significato al punto di essere stata addirittura abbandonata. Si può pensare che per questo essa avesse avanzato una supplica fondata su una discendenza dagli Scolari di Clemente III, che, per gli oltre due secoli trascorsi, era forse tutta da dimostrare.

Certo è che, da parte sua, Bonifacio IX Tomacelli non dovè guardare troppo per il sottile, dando per buone le asserzioni della postulante e non dovè avere difficoltà a dare il suo assenso, soprattutto se la richiesta fu accompagnata da più tangibili e immediate

[8] Unico elemento che potrebbe essere preso in considerazione è la comparsa di un Saba Antonio Alberini tra i testimoni ad un atto del 1462 concernente « locum et situm arcis et fortellitii castri Lariani » in possesso del cardinale Prospero Colonna. Ma, a parte la difficoltà di individuare questo Alberini, il riferimento appare troppo occasionale per poterne trarre fondate deduzioni. (TOMASSETTI, op. cit., IV, p. 554).

[9] Basterà ricordare che l'anno seguente è proprio Bonifacio IX ad assegnare le rendite della Guardiania di Lariano al monastero delle Tre Fontane (N. RATTI, *Storia di Genzano*, Roma 1796, p. 113); e negli anni successivi, se il « castrum Lariani » ricorre di frequente nei documenti, lo è perchè chiamato in causa da azioni belliche, pretese, rivendicazioni, opposizioni e più o meno legittimi interventi dei soliti Annibaldi, Colonna, Orsini, Savelli, Conti e della città di Velletri, preoccupati di contendere alla Chiesa il possesso di una posizione strategica di tanta importanza o almeno di impedire che altri ne potesse farne potente base di dominio temporale. Niente Alberini.

argomentazioni. Non fu certo tutta maligna insinuazione quella del Gregorovius secondo cui papa Tomacelli fu « uomo avido e privo di scrupoli... che non accolse una supplica se non dopo essere stato profumatamente pagato »: una avidità di denaro che può essere giustificata dall'alto costo dei suoi tentativi di fronteggiare una situazione di estrema precarietà per la Chiesa di Roma.[10] Resta comunque un desiderio: quello di poter rintracciare i documenti probatori a cui lo stesso Bonifacio IX fece espresso riferimento nei riguardi dei diritti sui *feuda* di Lariano rivendicati da Anastasia Alberini: « ...prout in eorum predecessorum litteris super hoc confectis plenius continetur ». Si sono salvate dalle vicissitudini degli archivi della Chiesa queste lettere apostoliche di Clemente III e di Innocenzo V? E' una ricerca non facile, e forse non suscettibile di risultati; ma varrebbe comunque la pena di compierla.

[10] F. GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, Libro XII, cap. IV. Si veda anche il Muratori, negli *Annali*, sotto l'anno 1404: « Il bisogno di far fronte all'antipapa... e di ricuperare le terre della Chiesa l'obbligò a cercare denaro per tutte le vie ».

ANNA ESPOSITO ALIANO

# NOTIZIE SULL'ARCHIVIO DELL'OSPEDALE DELLA CONSOLAZIONE IN ROMA

L'archivio dell'Ospedale di S. Maria della Consolazione, oggi conservato nell'Archivio di Stato di Roma,[1] contiene una ricca documentazione sulla vita dell'ente e della confraternita che lo gestiva dagli inizi del sec. XVI fino al sec. XIX. Inoltre contiene registri e carte di tre ospedali e delle loro rispettive confraternite, ad esso preesistenti, e cioè S. Maria in portico,[2] S. Maria delle Grazie [3] e S. Maria della Consolazione,[4] riunite nel 1505 [5] in una

[1] L'Archivio dell'Ospedale della Consolazione, insieme a quelli degli altri ospedali romani, fu versato nel 1893 nell'Archivio di Stato di Roma. Cfr. A. LODOLINI, *L'Archivio di Stato di Roma*, Roma 1960, p. 16. Il fascicolo con l'inventario del materiale consegnato è nell'Archivio della Direzione dell'Archivio di Stato di Roma, tit. 16, b. 193.

[2] La chiesa di S. Maria in portico, presso cui sorgeva l'ospedale, vantava origini molto antiche: la tradizione l'attribuisce al sec. VI per iniziativa della nobile matrona Galla, figlia di Simmaco Iuniore, che, dopo l'apparizione di una immagine della Madonna, avrebbe trasformato il suo palazzo in una chiesa dedicata a S. Maria detta « in portico » dai vicini portici dei Gallati presso il foro Olitorio. Cfr. C. HUELSEN, *Le chiese di Roma nel Medio Evo*, Firenze 1927, p. 359; M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX*, I, Roma 1942, pp. 772, 775. Sulla miracolosa immagine della Madonna detta « del Portico » e sulla chiesa cfr. anche L. MARRACCI, *Memorie di S. Maria in portico*, Roma 1667 ristampato a Roma nel 1871 a cura di G.M. CORRADO; C.A. ERRA, *Storia dell'immagine e chiesa di S. Maria in portico di Campitelli*, Roma 1750, L. PASQUALI, *La chiesa di S. Maria in portico*, Roma 1899; Id., *S. Maria in portico nella storia di Roma dal sec. VI al XX*. Introduzione, Roma 1902. L'Ospedale di S. Maria in portico, secondo C.B. PIAZZA (*Eusevologio romano ovvero delle opere pie di Roma*, Roma 1698, p. 31) sarebbe stato fabbricato « dalla pietà de' fedeli » vicino alla omonima chiesa poco dopo l'edificazione di questa. Per l'Erra (op. cit., pp. 28-29) sarebbe stato fondato da papa Celestino III verso il 1191 e dato in gestione alla compagnia di S. Maria in portico, già istituita da papa Alessandro II, per aver cura della chiesa e della sacra immagine. Altre notizie sulla confraternita in M. MARONI LUMBROSO - A. MARTINI, *Le confraternite romane nelle loro chiese*, Roma 1963, p. 283.

[3] L'Ospedale di S. Maria delle Grazie e la chiesa omonima erano posti nel sec. XI tra il vico Tusco e il vico Giugario. La chiesa sembra sia la stessa che nei cataloghi dei secoli XII-XV è detta S. Maria « in cannapara » e che si trovava alla periferia del Foro romano. Cfr. HUELSEN, op. cit., pp. 321-326, ARMELLINI, op. cit., 1, p. 647, p. 657. Sia la chiesa che l'ospedale hanno per origine una devota immagine di Maria che la tradizione vuole fosse stata donata dall'imperatore Costante a papa Vitaliano nel 657. Questo papa per onorarla avrebbe costruito una chiesa nella zona del Laterano, a cui Gregorio VI nel 1045

unica istituzione sotto il titolo di S. Maria *de Vita Eterna*, benché continuasse ad essere usata la denominazione della Consolazione sia per il complesso ospedaliero sia per la nuova confraternita.

In questa breve nota vogliamo dare notizia dei documenti riguardanti soprattutto i tre istituti più antichi, documenti in gran parte del sec. XV, anche se non mancano carte del secolo precedente,[6] e indicare alcune possibilità di utilizzazione dei materiali, riservando ad un secondo tempo uno studio più approfondito e l'edizione dei documenti di maggior interesse. La documentazione comprende statuti,[7] « libri sociali », matricole e necrologi, un volume di catasti, protocolli notarili, registri con copie di atti e 130 pergamene dei secoli XIV e XV.[8] Fino ad oggi è rimasta in gran parte sconosciuta e inutilizzata: mentre i vari eruditi che si sono

avrebbe affiancato un ospedale. Questa tradizione, accolta dal Ceccarelli e seguita poi da altri autori, in realtà non ha alcun fondamento storico. Cfr. P. PERICOLI, *L'Ospedale di S. Maria della Consolazione di Roma dalle sue origini ai nostri giorni*, Imola 1879, pp. 45-48. Per la confraternita che gestiva l'ospedale cfr. MARONI LUMBROSO-MARTINI, op. cit., pp. 282-283 e PERICOLI, op. cit., pp. 48-49.

[4] Secondo l'autore seicentesco G.A. Bruzio, un piccolo ospedale esisteva ai piedi della Rupe Tarpea presso i granai della famiglia Maffei sotto il cui portico era dipinta un'immagine della Madonna e dopo che questa « cominciò a fare miracolo », vicino ad esso venne fabbricata la chiesa dedicata alla Vergine della Consolazione, consacrata il 3 novembre 1470, come racconta STEFANO INFESSURA (*Diario della città di Roma*, a cura di O. TOMMASINI, Roma 1890, p. 72). L'Armellini, nel riferire queste notizie aggiunge che la detta immagine era custodita « in una piccolissima e deforme chiesolina addossata ai ricordati granai dei signori Mattei. L'ospedale della Consolazione, colla chiesa suddetta fu edificato sotto Callisto III », cfr. ARMELLINI, op. cit., pp. 656-657. Per il Pericoli la chiesa e l'ospedale furono edificati contemporaneamente con le elemosine ricevute dalla miracolosa immagine e con l'aiuto di Sisto IV. L'ospedale era gestito da una pia società che « funzionava regolarmente anche prima di avere statuti scritti per cui è lecito supporre che si modellasse a qualche istituzione anteriore o piuttosto ancora che la società dell'ospedale delle Grazie si estendesse fino dai primi momenti... alla società della Consolazione ». Cfr. PERICOLI, op. cit., pp. 54-55. Altre notizie sulla confraternita in MARONI LUMBROSO-MARTINI, op. cit., p. 284; FERNANDO DA RIESE, *S. Maria della Consolazione*, Roma 1978 (Le chiese di Roma illustrate 98), pp. 14 sgg.

[5] Questa data si ricava dagli statuti che si promulgarono in occasione della fusione delle tre società, cfr. Roma, Compagnia di Nostra Donna de Vita Eterna, Statuti, n. 97. (D'ora in avanti « Statuti, 97 »).

[6] Ho esaminato anche volumi dei primi decenni del sec. XVI, riguardanti la nuova confraternita di S. Maria *de Vita Eterna*. I documenti citati nel corso del presente lavoro sono tutti nell'Archivio di Stato di Roma. Sottintendo perciò questa indicazione e, per i documenti del fondo della Consolazione darò solo il numero della busta o del registro; per gli altri indicherò i diversi fondi da cui sono tratti.

[7] Attualmente conservati nel fondo « Statuti » dell'Archivio di Stato.

[8] Oggi nel fondo « Diplomatico » dell'Archivio di Stato.

occupati delle opere pie di Roma [9] si rifanno genericamente a questi documenti, il Pericoli nella sua storia dell'ospedale della Consolazione [10] e p. Benedetto d'Alatri [11] offrono riferimenti più precisi ma specialmente per i materiali più tardi. Agli inizi di questo secolo l'Egidi [12] e quindi il Pelaez [13] hanno dato un'edizione non completa di due volumi e hanno fornito qualche notizia sull'intero archivio.

* * *

Essenziale, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale e organizzativo delle fraternite esaminate è l'analisi dei rispettivi statuti.[14] Nel fondo « Statuti » se ne conservano due: il n. 81, della prima metà del sec. XV, della Compagnia di S. Maria delle Grazie e il n. 97, del dicembre 1505, di quella di S. Maria *de Vita Eterna*.[15]

Il primo codice, descritto dal Pelaez, che ha curato l'edizione dello statuto, contiene anche l'elenco degli anniversari (in tutto 75 nomi con l'indicazione della chiesa in cui si dovevano celebrare), quello degli oblatori (10 nominativi divisi secondo il rione di appartenenza) e quello dei « fratelli » con liste separate per gli uomini e le donne. Questa serie di « fratelli », ricca di circa 700 nominativi, espressi nella forma volgare, funzionava « molto alla buona anche come libro di anniversari, ma mancava l'indicazione della chiesa in cui l'anniversario si doveva celebrare »:[16] infatti la gran parte dei nomi della lista sono depennati e nella maggioranza dei casi nel margine sinistro vi è una breve linea inclinata e alcune volte una croce che potrebbero indicare il pagamento effettuato

[9] C. Fanucci, *Trattato di tutte le opere pie dell'alma città di Roma*, Roma 1601, pp. 38-42; Piazza, op. cit.; C.L. Morichini, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*, Roma 1870.

[10] Pericoli, op. cit.

[11] P. Benedetto da Alatri, *Gli ospedali di Roma e le bolle pontificie (Aspetti giuridici)*, Viterbo 1950.

[12] *Necrologi e libri affini della Provincia Romana*, a cura di P. Egidi (Fonti per la storia d'Italia, 44-45), Roma 1908-1914.

[13] M. Pelaez, *La Fraternita di S. Maria delle Grazie e il suo statuto in volgare romanesco*, « Arch. Soc. Romana di St. P. », 69 (1946), pp. 73-89.

[14] Sulle possibilità di utilizzazione offerte dagli statuti di confraternite cfr. lo studio introduttivo della De Sandre-Gasperini all'edizione di statuti di confraternite padovane. Cfr. *Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo*, a cura di G. De Sandre Gasparini, Padova 1974, pp. XIX-CXIX.

[15] O. Montenovesi, *La collezione degli statuti romani nell'Archivio di Stato*, « Arch. Soc. Romana di St. P. », 52 (1929), p. 524, p. 525.

[16] Pelaez, op. cit., p. 80.

per l'anniversario. Il testo dello statuto si compone di 22 capitoli in volgare romanesco del '400 con titoli rubricati in latino. Da essi risulta che la Fraternita funzionava come una società di mutuo soccorso tra i soci bisognosi e infermi per i quali, ma anche per gli estranei, gestiva un'ospedale. Il secondo volume è un codicetto pergamenaceo, con rilegatura moderna, di 21 fogli numerati recentemente a matita.[17] Il testo dello statuto redatto nel 1505 occupa i ff. 1-17v, mentre nei fogli seguenti sono trascritti, sempre dalla mano che copia tutto il codice, tre capitoli emanati in tre successive occasioni e precisamente nel 1529, nel 1546, nel 1547. Il testo del codice, composto quindi nel 1547 o successivamente, è interamente in volgare e risulta scritto con una scrittura di modulo quadrato, molto calligrafica. Presenta il primo foglio con l'iniziale decorata e i titoli dei capitoli rubricati. Secondo quanto si legge nel proemio, nel codice sarebbero contenuti: « Statuti ordinationi et matricula de tutte et singule persone della venerabile Università et Compagnia della gloriosa Nostra Donna de Vita Eterna, novamente intitulata, per seguita unione et confederatione... » delle tre società « sotto l'anno del nostro Signore Iesu Christo M.D.V. ... nella indittione nona del mese di decembre a di XXI »,[18] in realtà vi è trascritto il testo del solo statuto. Non entrerò nel merito delle varie disposizioni contenute nei suoi 37 capitoli. Rispetto agli statuti di S. Maria delle Grazie si è notevolmente perfezionato il linguaggio « tecnico » e sono aumentati i capitoli riguardanti l'organizzazione interna, l'amministrazione del patrimonio e soprattutto il funzionamento dell'ospedale [19] mentre minor

[17] Sono bianchi i fogli 20r e il 21v.

[18] Questa è la data che compare nello statuto, invece sia nel Libro rosso B (reg. 34), che nel cod. 746 in merito all'unione dei tre sodalizi si fa riferimento all'anno 1506, che è ripreso anche da autori moderni, come il Pelaez, op. cit., p. 75; MARONI LUMBROSO-MARTINI, op. cit., p. 285; A. CANEZZA, *Gli arcispedali di Roma nella vita cittadina, nella storia e nell'arte*, Roma 1933, p. 212. Nel reg. 34 il notaio *Agabitus Antonii Sosanna* dice di iniziare a compilare il registro il 25 dicembre 1506. Nel reg. 746 al f. 184 il camerlengo *Rentius Belardus de Petris* annotava, il 24 gennaio 1506, di compilare « lo specchio de tutti et singuli debiti et crediti » per la compagnia « novamente edita » di S. Maria de Vita Eterna. L'apparente contraddizione cronologica delle fonti è riconducibile all'uso dello stile della natività nella datazione seguito dal notaio Agabito, stile che fissa il principio dell'anno al 25 dicembre. Perciò l'inizio del reg. 34 da parte di Agabito è avvenuto quattro giorni dopo la promulgazione degli statuti, effettivamente composti il 21 dicembre 1505.

[19] Per quanto riguarda l'ospedale, particolarmente interessante è il cap. 35: « Cura circa li hospitali delli poveri tanto de huomini quanto de femine. Circa la hospitalità de poveri infermi deliberiamo che li Guardiani che per el tempo

rilevanza hanno quelli sulle pratiche più strettamente religiose, che si limitano alla celebrazione degli anniversari e alle « sollennità da osservare quando se raprino et se serrino le gloriose Ymagine di S. Maria delle Grazie et del Portico ».[20]

Le pergamene, un tempo conservate nell'archivio della confraternita,[21] si trovano oggi nel fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato. Quelle più antiche (secoli XIV e XV) fanno parte della collezione C, cassette 49 e 50 e sono 130. Di queste il Montenovesi ha curato i regesti e ne ha anche edite un certo numero.[22] Il loro contenuto è molto vario: soprattutto sono testamenti, ma non mancano contratti di compravendita, donazioni, locazioni ecc., che interessano più o meno direttamente i tre ospedali.

Fondamentali per la storia di S. Maria delle Grazie e della Consolazione sono i « libri rubei » A e B (rispettivamente reg. 33 e 34), grossi volumi cartacei ricoperti di rigida vacchetta rossa [23] in cui, oltre alle registrazioni di atti notarili riguardanti locazioni, compravendite di immobili e terre, inventari, testamenti e donazioni, sono ricordati da notai-segretari gli atti ufficiali della società come l'elezione dei guardiani, l'ingresso di nuovi soci ecc. Il «LIBER

serranno, debiano investigare tanto el hospitale del Portico quanto quello delle Gratie et Consolatione ... che ce siano lette et apportate lenzole et coperte a sufficientia secundo la possenza delli detti hospitali et alla cura de quelli deputino doi hospitalieri, uno per ciascuno hospitale per li huomini et doi hospitalarie per le femine, le quale siano persone de bone conscientie et pietose, le quale habiano cura delli infermi et a quelli a debite hore et tempi servire in mangnare et bevere, dare medicine, sciroppi et in altre necessarie et oportune cose. Et ancora debiano havere cura de tutte et singole cose et massaritie de essi hospitali et quelle per Inventario a detti hospitalieri consignarli per le mano del Secretario, lo quale debia di quello rogare et descriverlo in lo libro delli contratti. Et ancora per administratione delli detti hospitali fornirli de garzoni et ministri con salarii et da mettere et removere secondo lo bisogno ... ».

[20] Cfr. cap. 32, f. 15v.

[21] Sulla conservazione della documentazione riguardante la confraternita vi è una precisa disposizione nel cap. VIII degli statuti del 1505: « Item che tutti et singuli instrumenti publici da qualuncha notarii extranei, scritture private et altri documenti, libri de camorlenghi et ogni altra scrittura concernente l'interesse delli detti hospitali et compagnie se debiano similmente recludere in uno archivio... ».

[22] O. MONTENOVESI, *Pergamene dell'Archiospedale di S. Maria della Consolazione*, « Archivi », 9 (1942), pp. 25-45.

[23] Il reg. 33 misura mm. 430x290 e consta di ff. 192, di cui bianchi i ff. 1-3-, 63-64v, 70-71, 94v-98v, 182v-192v. Sul foglio di guardia anteriore pergamenaceo è segnata una grande lettera A. Il reg. 34 misura mm. 420r290 e ha ff. 340, di cui bianchi i ff. 193-194, 219v, 232-233v, 236v-237v, 288v-295v. Sul foglio di guardia anteriore pergamenaceo è segnata una lettera B di grande formato e sotto è riprodotto rozzamente lo stemma della confraternita, consistente in un ovale che contiene tre croci, sormontato da una corona.

RUBEUS A » contiene atti dal 1472 al 1500 del notaio [24] *Iohannes Paulus Gregorii de Sethonicis* [25] « secretarium venerabilis hospitalis S. Marie de gratiis et consulatione de Urbe », mentre dal 1501 inizia a rogare il notaio *Agabitus Antonii Susanne*, « perpetuus secretarius dicti hospitalis »,[26] che ritroviamo con la stessa carica nel « Liber rubeus B » fino al 1517. Dall'anno seguente fino al 1525 viene sostituito in quell'ufficio dal notaio *Pacificus de Pacificis* « secretario già di S. Maria del Portico » che negli statuti del 1505 veniva riconfermato « perpetuo secretario in quo adiuvare al detto misser Agabito in nelli opportunità occurrente ». Questo secondo volume, di contenuto simile al precedente, inizia con un proemio scritto da Agabito in cui il segretario annotava l'avvenuta « ...securam hunionem et confraternitatem ... venerabilium hospitalium beate Marie Gratiarum et Porticus ».[27] E' il « libro grande » che secondo i nuovi statuti « messer Agabito presente secretario, quanto li altri che per l'advenire saranno » erano tenuti a redigere « dove descrivano dalle mano loro proprie lo Inventario solito fare delli beni delle sacristie delle chiese delle Gratie, Consolatione et Portico ad longum... ».[28]

Anche per la Fraternita di S. Maria in portico si conserva un « libro sociale »: è il cod. 746, grosso codice cartaceo, interamente in volgare. Questo codice è stato già descritto dall'Egidi [29] che ne ha pubblicato la prima parte con i nomi dei fratelli e l'elenco degli anniversari, distribuiti secondo le chiese in cui si dovevano celebrare.[30] A questi elenchi seguono, dal f. 90, « tucte memorie et recordanze et debitori della venerabile compagnia del hospitale de S. Maria in porticho, ordinato per li nobili homini

[24] Sulla presenza di notai nelle confraternite e ospedali e sul loro intervento, come esponenti autentici della legge nella redazione di atti di ogni genere, cfr. BENEDETTO DA ALATRI, op. cit., pp. 62-66.

[25] Nel fondo della Consolazione, reg. 93, sono conservati i « ristretti d'instrumenti rogati da *Johannes Paulus de Sethonicis*... dal 28 giugno 1472 al 30 luglio 1500 » cioè le copie o i regesti dei documenti del reg. 33, il « Liber rubeus A ».

[26] Cfr. reg. 33, f. 99r. Negli statuti del 1505 per Agabito vi è la seguente disposizione: « Item unanimiter è statuito et ordinato che misser Agabito de Antonio de Susanna sia et essere debia perpetuo et ad de vita soa secretario et procuratore de la detta compagnia » cfr. Statuti 97, f. 6v.

[27] Cfr. reg. 34, f. 2.

[28] Cfr. Statuti 97, f. 6v.

[29] Cfr. EGIDI, op. cit., I, pp. 543-544.

[30] Nel codice la lista dei fratelli è ai ff. 1-49 e l'elenco degli anniversari è ai ff. 50-80, mentre nell'edizione dell'Egidi sono pubblicati rispettivamente nel vol. II, pp. 535-548 e nel vol. I, pp. 544-557. Di questo volume si è occupato anche il PASQUALI, op. cit., p. 63.

messer Francescho Porcharo, misser Pietro de Monte et Christophano Funaro, guardiani della dicta compagnia et per mi Pietro de Ianni Azzola, cammerlengo ad di primo de decembro » del 1479. Questa seconda parte (ff. 90-200) è veramente preziosa perché le « ricordanze » del camerlengo riguardano, oltre i fatti contemporanei, anche avvenimenti degli anni precedenti contenuti in un « libro vecchio », oggi perduto, a cui Pietro di Ianni Azzola fa spesso riferimento. Alla stesura di questo diario si alternano dopo il 1480 altri camerlenghi e guardiani della società. Il 24 gennaio 1506 è ricordata l'avvenuta fusione delle tre fraternite e dei tre ospedali e compare per la prima volta nel codice la nuova denominazione della compagnia, intitolata alla « gloriosa matre virgine de Vita Eterna », denominazione che non viene ripresa nelle successive registrazioni dove si continuano ad usare insieme gli antichi titoli dei tre originari sodalizi. Da questa data il libro assume il nome di « spechio de tutti et singuli debiti et crediti ... nello quale descriveremo tanto memorie de lassite per anniversari quanto de alteri debiti li quali ocureranno quelli tempi ad venire... composito et ordinato per me Renzo Belardo de Petris al presente camerlengo... » secondo l'indicazione dei nuovi statuti.[31] L'ultimo « ricordo » annotato è del 1512. Nel descrivere questo volume l'Egidi, e questo particolare è stato già rilevato dal Pelaez,[32] non ricorda gli elenchi delle case e delle vigne possedute dalla confraternita, scritti sul *recto* e sul *verso* del foglio di guardia anteriore pergamenaceo del volume. Questi inventari di beni, anch'essi redatti in volgare, sono da considerarsi contemporanei o solo di poco posteriori alla stesura del codice, anche se vi sono frequenti aggiunte di altre mani, di cui alcune datate (1496, 1503, ecc.).

Utile per completare le notizie forniteci dai libri sociali risulta anche l'esame di alcuni registri dei secoli XVII e XVIII contenenti copie di documenti conservati nell'archivio dell'ospedale, come il reg. 87 dove sono raccolti « Instromenti di canoni con notizie dall'anno 1482 al 1644 »; il reg. 88 con copie di

[31] I nuovi statuti obbligavano a tenere un libro per gli inventari di beni, di cui abbiamo già parlato (cfr. n. 28) e un'altro in cui si dovevano « scrivere et annotare tutti et singule abbreviature de instrumenti et contratti tante de vendita quanto de comprare, locationi ad longum tempus et ogni altra obbligazione... ». Cfr. Statuti 97, f. 6v.

[32] PELAEZ, op. cit., p. 76.

« instromenti diversi dall'anno 1344 all'anno 1433 »; il reg. 89 contenente « testamenti diversi dall'anno 1309 all'anno 1563 »; il reg. 109 con un « compendio delli istromenti dal 1472 al 1709 »,[33] brevissimi regesti di documenti di carattere amministrativo. Il reg. 31 è invece un indice del sec. XVII di 6 protocolli del notaio *Iohannes Angeli de Amatis* per gli anni 1433-1473. Di questi uno, il reg. 32,[34] è oggi nel fondo della Consolazione, due sono nel fondo Notai Capitolini [35] dell'Archivio di Stato, mentre 5 sono conservati nell'Archivio Capitolino.[36] In tutti questi protocolli estremamente esiguo è il numero di atti che riguardano i tre ospedali. Sarebbe interessante conoscere le vicende che hanno portato i protocolli di questo notaio, che non aveva alcun rapporto con nessuna delle tre società, nel fondo della Consolazione e quindi il loro successivo smembramento. Forse furono lasciati in eredità o venduti ad una delle tre confraternite dal notaio stesso oppure dagli eredi, essendo considerati in quell'epoca come « beni reali » del notaio.[37] In un altro registro (il n. 112), una « rubricella generalis » di documenti dal 1472 al 1581 tratti da « diversis libris existentis in Archivio hospitalis », sono inseriti, oltre ad altri indici degli atti di Giovanni, anche quelli del notaio *Nicolaus de Rosa* dal 1480 al 1483. Di questo notaio nell'archivio dell'ospedale non sono conservati protocolli, mentre nell'Archivio Capitolino ve ne è uno proprio per gli anni 1480-1483.[38] Nel fondo Notai capitolini inoltre se ne conservano due per gli anni 1458-1465 e 1470-1479,[39] ma tutti sono praticamente privi di interesse per le nostre ricerche. Nel fondo sopracitato si possono invece utilmente consultare sia i protocolli del notaio *Iohannes Paulus Gregorii de Sethonicis*, segretario dell'Ospedale di S. Maria delle Grazie, che iniziano dal 1438,[40] sia quelli del notaio *Pacificus de*

[33] E' completato dal reg. 110, rubricella del compendio.

[34] Si tratta del 4° protocollo di sei dell'archivio e riguarda gli anni 1467-1469. Cfr. l'indice, reg. 31.

[35] Not. Cap. 113 (aa. 1456-1474) e Not. Cap. 114 (aa. 1470-1471).

[36] Roma, Archivio Capitolino, Sez. I, nn. 252-256 (aa. 1434-1473).

[37] Cfr. M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in « Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973) », Roma 1976, p. 153.

[38] Roma, Archivio Capitolino, Sez. I, n. 590.

[39] Cfr. rispettivamente Not. Cap. 1478 e 1479.

[40] Vanno dal 1458 al 1515, cfr. Not. Cap. 1661-1673. La maggior parte dei documenti riguardanti S. Maria delle Grazie, sono nei voll. 1668 (aa. 1480-82) e 1671 (aa. 1492-96).

*Pacificis*, segretario di S. Maria in Portico, che partono dal 1475.[41]

Per esaminare più dettagliatamente la natura e le vicende del patrimonio è d'obbligo il ricorso ai catasti. Oltre all'elenco di beni dell'ospedale di S. Maria in portico nel cod. 746 di cui abbiamo già parlato, nel fondo della Consolazione è conservato il cod. 773,[42] in cui sono inseriti due catasti, uno del 1491 riguardante l'ospedale di S. Maria delle Grazie, l'altro del 1525 per le tre società unite. Per un errore di impaginazione fatto durante il restauro, il catasto del 1525 è stato collocato prima di quello più antico. Questo inizia al f. 63 e in esso « sunt annotate et descripte omnes et singules domos vinee et alie possessiones, responsiones, census et canones prefati hospitalis... ».[43] Nella compilazione del testo intervengono varie mani e vi sono numerose aggiunte e correzioni. Scorrendo i capitoli del catasto, si ha l'impressione che il patrimonio della confraternita delle Grazie non fosse di grandi proporzioni: non sono compresi casali con territori estesi, grandi palazzi o edifici di un qualche rilievo e le case, in tutto 91, davano per rendita un censo modesto [44] mentre le vigne erano solo una quindicina. Alcuni capitoli furono successivamente cassati o per vendita del bene o per sua « ruina ». Nel catasto del 1525 [45] la situazione immobiliare per le tre società unite appare ancora più precaria: le case in tutto sono 70,[46] oltre alle vigne e ad altre proprietà rurali e urbane, anche se vi sono alcuni immobili che non comparivano nel precedente elenco.[47]

Come ultimo punto esaminiamo i libri di anniversari del fondo della Consolazione, abbastanza numerosi e quasi totalmente sconosciuti. Per S. Maria in portico, oltre alla lista pubblicata dall'Egidi (cod. 746), si conserva un secondo volume di necrologi

[41] Not. Cap. 1181-1190, dall'anno 1475 al 1531.

[42] Codice pergamenaceo con rilegatura forse originale, rovinata dai tarli, di ff. 1-93, di cui quasi la metà bianchi. Nel verso del foglio di guardia anteriore c'è, molto danneggiata, una immagine della Madonna.

[43] A parte il proemio, l'intero testo è in volgare. Molto frequenti i rinvii agli altri libri della confraternita, soprattutto a quello dei contratti.

[44] Per il Pericoli il numero delle case è 120, cfr. PERICOLI, op. cit., p. 72.

[45] Il testo degli elenchi delle case e delle vigne è parte in latino e parte in volgare. Quello delle case è scritto da una prima mano molto calligrafica di tipo umanistico, inclinata a destra. L'elenco delle vigne è composto da un'altra mano, dall'andamento più tondeggiante. Altre mani aggiungono altri capitoli negli anni successivi di cui vari nel 1546, in entrambi gli elenchi.

[46] Il Pericoli indica 63, cfr. PERICOLI, op. cit., p. 72.

[47] Ibidem, p. 73. Nel catasto è segnato anche « l'ufficio dei brevi » concesso da papa Adriano VI.

in un piccolo codice pergamenaceo del sec. XV, che presenta il primo foglio decorato [48] e la rilegatura originale.[49] E' il cod. 1299 [50] e dalla collazione con il cod. 746 risulta essere la copia di quest'ultimo [51] con in più delle aggiunte posteriori. Anche le chiese si succedono nello stesso ordine, solo che nel cod. 1299 ve ne sono alcune in più. Per la società di S. Maria delle Grazie e Consolazione rimane, a parte l'elenco segnalato dal Pelaez nel volume degli statuti quattrocenteschi, un libro di necrologi composto nel 1494, il cod. 1300. La prima mano che lo redige riporta nominativi di persone defunte nei primi decenni del 1400 [52] e probabilmente trascrive da un precedente libro della Società delle Grazie [53] aggiornato con i nomi dei nuovi iscritti. Seguono poi brevi interventi di varie mani e quindi, forse in coincidenza con la fusione con S. Maria in portico, una sola mano ricopia tutti gli iscritti di questa società nell'ordine in cui compaiono nel cod. 1299, con qualche variazione nella grafia dei nomi. A questo seguono altri interventi di mani successive.[54] Per le tre fraternite unite c'è infine il cod. 747, un codice cartaceo, molto danneggaito dall'umidità,[55] composto nel 1521. Risulta la copia del cod. 1300, a cui si aggiunsero altri nominativi per gli anni successivi. In conclusione: per S. Maria in portico abbiamo il vol. 81 degli Statuti e il cod. 1300, certo copia di un più antico elenco, in cui sono confluiti, dopo la fusione delle tre società, anche i nominativi del cod. 1299. Infine, copia di quest'ultimo aggiornamento risulta il cod. 747, che presenta esso stesso ulteriori inserimenti. In tutti questi volumi i nomi dei defunti sono registrati senza alcuna

[48] Oltre all'iniziale decorata in oro e tenui colori, la decorazione a motivi floreali scende lungo il margine sinistro e prosegue nel margine inferiore dove contorna uno stemma, che non sono riuscita ad identificare.

[49] La legatura è formata di due tavolette di legno con impressi disegni ornamentali e con entrambe le facciate ornate di borchie di bronzo ai quattro angoli.

[50] Misura mm. 250x180. Contiene ff. 1-60, numerati recentemente a penna, più due fogli di guardia non numerati. Il nome delle chiese è rubricato.

[51] In alcuni casi cambia la grafia per i nomi sia delle chiese che delle persone.

[52] Non essendovi nel codice riferimenti cronologici, se non per casi sporadici, posso risalire a questa data dal confronto con gli anniversari della Società del S. Salvatore, che riportano spesso gli stessi nominativi. Per gli anniversari del S. Salvatore, cfr. EGIDI, op. cit., I, pp. 317-541.

[53] Non è il vol. 81 degli Statuti, perché in questo codice i nomi non sono divisi per chiese e sono in numero limitato.

[54] Questa mano riporta dei nomi che già erano segnati nel libro. Credo che ciò stia ad indicare che le stesse persone si erano rivolte per la celebrazione degli anniversari ad entrambe le società.

[55] E' in corso il restauro di questo volume.

indicazione cronologica dell'anno del decesso, se non per le registrazioni più tarde, e questo limita in parte il valore storico di questi documenti, anche se molte date potranno essere ricavate dai libri sociali dei sodalizi dove, tra l'altro, era segnata la riscossione della quota dovuta per gli anniversari.

Pur con i limiti che abbiamo indicato, queste testimonianze hanno un loro particolare interesse. Non occorre sottolineare l'importanza di questi anniversari, tutti in volgare, per lo studio della lingua e dell'onomastica romana del '400. L'opportunità di una indagine posopografica condotta tanto in base ai necrologi che ai libri dei fratelli è immediatamente suggerita dalla ricchezza delle informazioni che tali fonti ci offrono. Da un veloce esame, il solo possibile in questa sede, dei vari nominativi, risulta che la maggioranza dei fratelli di S. Maria delle Grazie è composta da artigiani e bottegai, anche se non mancano rappresentanti della nobiltà, come i Frangipane, i Savelli, i Boccamazza, i Santacroce, i Mattei. Molto simile è anche l'estrazione sociale dei fratelli di S. Maria in portico: « non papi, non cardinali; di vescovi, prelati, cortigiani solo tre o quattro. Qualche raro fratello di antica nobiltà decaduta, qualche altro della nobiltà recente o grassa borghesia; ma la gran massa è di rettori e cappellani di chiese secondarie, piccoli borghesi, commercianti ... insomma popolani » per citare l'Egidi,[56] cioè quegli strati sociali per i quali è sempre molto difficile riuscire a cogliere atteggiamenti mentali, tipo di religiosità, nuclei di aggregazione, che potrebbero essere rilevati attraverso il filtro della confraternita.

Un'altra considerazione sulle possibilità di indagine sui necrologi. Sia quelli di S. Maria in portico che quelli delle Grazie e Consolazione e infine quelli delle tre società società unite sono distribuiti secondo le chiese in cui si dovevano celebrare ed alcuni sono preceduti da un indice delle chiese raggruppate per rioni.[57] Esaminando le liste dei nominativi per ogni chiesa, notiamo che

[56] EGIDI, op. cit., II, p. 534. Il Pasquali, non si sa per quali ritrovamenti fatti nell'Archivio di Stato, che annuncia ma non specifica, parla della « nobile società di S. Maria in portico » e dà grande risalto ai non numerosi nomi di un certo rilievo presenti negli elenchi. Cfr. L. PASQUALI, *La nobile società di S. Maria in portico antica e nuova*, Roma 1900.

[57] Lo stesso sistema era usato per gli anniversari in volgare della Società del S. Salvatore, composti nel 1462, cfr. P. EGIDI, *Libro degli anniversari in volgare dell'Ospedale del S. Salvatore*, « Arch. Soc. Romana di St. P. », 31 (1908), pp. 169-209.

in alcune compaiono spesso nomi di membri di una stessa famiglia di cui, a volte, è specificato il grado di parentela. Ciò avviene soprattutto per le famiglie più in vista, ma non solo per esse, e la chiesa scelta, spesso anche il luogo di sepoltura, si trova di solito nel rione di residenza ed è perciò un'utile indicazione per determinare il domicilio, almeno da un certa epoca.[58] L'elezione di una chiesa a luogo di sepoltura comune a tutta la « casata » indica anche il raggiungimento di una coscienza del proprio prestigio da parte di quella famiglia. Esaminiamo, ad esempio, il caso della famiglia Santacroce, una delle più importanti del rione Arenula. All'incirca verso la seconda metà del sec. XV vediamo comparire nominativi di membri di questa famiglia nella lista della chiesa di S. Maria *in publicolis*, situata nei pressi delle loro case, mentre precedentemente i loro anniversari erano celebrati in chiese diverse: così il capostipite della famiglia Giacomo è registrato nella chiesa di S. Maria in Monticelli e sua moglie Giovanna nella chiesa di S. Maria Nova. E' quindi con la generazione successiva, che ha consolidato le fortune della famiglia, che la maggioranza dei membri di questa sceglie la vicina chiesa di S. Maria *in publicolis* come luogo di sepoltura e di culto privilegiato e qui fa celebrare i suoi anniversari.[59] Sono registrati infatti: « Alfonso di Paulo Sancta Croce »; « Andrea Santacroce », « madonna Livia donna de misser Prospero de Sancta croce », Bartolomeo Santacroce, Sigismonda Santacroce, Antonio Santacroce, « madonna Laura figlia de messer Antonio Santacroce ».[60] E così vediamo molti membri della famiglia Capodiferro nella chiesa di S. Salvatore in campo,[61] molti appartenenti alla famiglia Cenci nella chiesa di S. Tommaso detto appunto « de' Cenciis »,[62] ecc.

Non si tratta che di rapidi sondaggi. Una così ricca e articolata documentazione può dare risposta a molteplici interrogativi intorno all'organizzazione e all'attività delle tre società, la loro disponibilità economica, la natura del patrimonio, il loro inseri-

[58] Ibidem, p. 172.

[59] Per i ricordi di questa famiglia nella chiesa predetta cfr. C. HUELSEN, *Note di topografia antica e medioevale. S. Maria in publicolis*, « Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma », 95 (1927), fasc. I-IV, pp. 94-100. Per le lapidi e iscrizioni cfr. V. FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal sec. XI fino ai nostri giorni*, IV, Roma 1874, p. 451.

[60] Reg. 747, ff. 84v-85v.

[61] Ibid., f. 77v.

[62] Ibid., f. 89.

mento nella vita della città e, più particolarmente, nei rioni in cui avevano sede, la composizione sociale degli aderenti e i rapporti con gli esponenti politici cittadini sia comunali che curiali. Sono questi i temi per cui la storia delle confraternite costituisce un elemento essenziale nella conoscenza della società cittadina tardo-medievale e per la ricostruzione delle sue vicende.

# RESOCONTI E NOTIZIE

(*a cura di A. Cortonesi*)

LES ORDRES MENDIANTS ET LA VILLE EN ITALIE CENTRALE: v. 1220-v. 1350. (Roma, 27-28 aprile 1977).

Si è tenuta l'anno scorso presso la sede dell'*École Française* di Roma, una Tavola rotonda sui rapporti tra i nuovi ordini religiosi del XIII secolo e la vita cittadina nell'Italia centrale; una prima parte degli atti di quest'incontro esce ora nel secondo fascicolo del 1977 dei « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes », mentre una seconda serie di interventi, di interesse prevalentemente artistico e urbanistico, verranno pubblicati sull'ottavo numero di « Storia della città » (luglio-settembre 1978).

Il compito del convegno era quello di fare il punto su una tematica, quella dei rapporti fra Mendicanti e città, che, negli ultimi dieci anni, ha incontrato il favore di numerosi ricercatori ma che, proprio a causa dell'estrema parcellizzazione della ricerca, stentava a trovare, in Italia, un suo punto di riferimento e di verifica.

Si è potuto, grazie all'incontro romano, stabilire una specie di censimento della varietà degli approcci metodologici possibili per affrontare un tema di questo genere: dall'urbanistica all'agiografia, dalla storia dell'arte alla storia economica, dalla storia delle istituzioni ecclesiastiche a quella della cronachistica, dalla legislazione inquisitoriale alla storia del pensiero economico. L'estrema diversificazione delle fonti, e la loro abbondanza, permette, se opportunamente utilizzate in base ad una problematica elaborata in comune tra esponenti di diverse discipline, di porsi quale meta, e con una discreta possibilità di successo, quella *histoire à part entière*, che resta sempre uno dei miraggi della moderna storiografia.

Non può certo stupire chi conosce la relativa scarsità delle fonti scritte riguardanti il Lazio e, soprattutto, la città di Roma nel XIII e nella prima metà del XIV secolo, la sproporzione fra gli interventi dedicati alla Toscana (M. PAPI e A. BENVENUTI PAPI, M. RONZANI) e all'Umbria (A. BARTOLI LANGELI, G. CASAGRANDE, A.I. GALLETTI), interventi tra l'altro molto puntuali, che consentono veramente di stabilire un rapporto fra strutture sociali e fenomeno mendicante, e i pochi e sommari tentativi in tale direzione per quel che riguarda più propriamente Roma e il territorio circostante. Non è da questo punto di

vista privo di significato che, in quest'area geografica, assumano particolare rilievo le fonti artistiche; bisognerà però aspettare l'uscita del prossimo numero di « Storia della città », per leggere le pagine che M. Righetti ha dedicato all'architettura e alla decorazione della chiesa francescana dell'*Ara coeli* e le osservazioni di J. Raspi Serra sulla Viterbo del XIII secolo. Accanto ad esse sarà pubblicato anche l'articolo dell'autrice di questa notizia sulla storia degli insediamenti francescani a Roma, che, pur limitandosi per ora a tracciare uno schema di discorso, cerca di stabilire una continuità ideale fra S. Maria *de Capitolio*, abbazia benedettina, e la francescana chiesa dell'*Ara coeli* che la sostituì alla metà del XIII secolo, quale centro della vita religiosa della Roma comunale.

In questo panorama dominato dalla scarsità dell'informazione, assume un particolare rilievo il saggio che il P. MARIANO D'ALATRI ha consacrato a *I più antichi insediamenti dei Mendicanti nella provincia civile di Campagna* (in *MEFRM*, 89/2 (1977), pp. 575-85). Il dato più rilevante che si può trarre da tale attento studio delle fonti riguardanti il primo periodo della storia dei Mendicanti nel Lazio meridionale è la relativa abbondanza degli insediamenti. Accanto ai sei conventi francescani (Anagni, Alatri, Ferentino, Zagarolo, Valmontone e Piglio) vanno annoverati anche il grande convento domenicano di Anagni e i sei reclusori femminili delle Clarisse (Alatri, Anagni, Frosinone, Ferentino, Castel S. Pietro, Valmontone), sorti tutti nel corso del XIII secolo o agli inizi del XIV. Questo elevato numero di fondazioni, in una regione notoriamente povera e i cui livelli di urbanizzazione non possono certo essere paragonati a quelli della Tuscia e dell'Umbria, potrebbe apparire stupefacente per chi non tenga conto di due elementi di fondamentale importanza ogni qualvolta si affrontano censimenti di questo tipo. In primo luogo una sola località della Campagna risulta aver accolto due conventi mendicanti (Anagni) e si tratta di una città vescovile, di notevole importanza soprattutto quale sede temporanea dei Papi; in tutti gli altri casi si tratta di insediamenti francescani, normalmente più poveri e spesso capaci di accogliere solo un numero limitato di frati. All'interno di questo discorso, di portata generale, non va però sottovalutata l'importanza del convento francescano di Ferentino, che pare abbia svolto un ruolo di notevole importanza nella vita del Comune. Inoltre — ed è questo il tratto caratteristico degli insediamenti in Campagna — i Mendicanti furono favoriti nella loro fase iniziale dall'appoggio chiarissimo della curia. I papi intervennero personalmente, e fecero sì che i loro parenti e protetti si comportassero nello stesso modo, per favorire, con donazioni e concessioni di indulgenze, i nuovi Ordini.

Ma anche la nobiltà romana — e soprattutto le famiglie più direttamente legate alla corte pontificia — ebbe una parte di rilievo nell'insediamento mendicante nell'attuale provincia di Frosinone; nella

maggioranza dei casi le fondazioni sono legate all'intervento diretto dei Conti, ma per una (Zagarolo) si può postulare con quasi assoluta certezza l'appoggio dei Colonna.

Nel complesso, il successo dei Mendicanti in questa regione non può non indurci ad approfondire lo studio della storia economico-sociale del Lazio meridionale; se, infatti, la protezione del Papato e della nobiltà può spiegare il numero e la frequenza delle fondazioni del XIII secolo, la vita dei conventi mendicanti restava tuttavia, per quel che riguardava il sostentamento quotidiano, legata allo sviluppo economico delle città che li avevano accolti.

Per dipanare l'intricata matassa dei complessi rapporti tra Mendicanti e città, il gruppo di lavoro che ha organizzato la Tavola rotonda ha preparato uno strumento operativo di innegabile utilità; si tratta di uno schema di questionario che raccoglie un numero elevatissimo di domande-tipo da usare quali ipotesi di lavoro per interrogare le fonti di volta in volta disponibili. Anche se certamente bisognoso di integrazioni e modifiche per adattarlo alle singole situazioni, il questionario si presenta ai ricercatori italiani quale momento unificante di tutte le loro future ricerche.

G. Barone

I Cistercensi e il Lazio (Roma, maggio 1977).

Il titolo del Convegno poteva lasciar supporre che il tema essenziale fosse costituito dai rapporti tra l'ordine e la regione. Il convegno si è articolato in realtà in due settori; il primo ha inteso indagare i problemi della storia culturale, in particolare artistica, dell'ordine; il secondo invece ha per così dire fatto proprie le suggestioni del titolo, particolareggiandole nello studio di una città.

Si deve premettere che il convegno, organizzato dalla cattedra di Storia dell'Arte Medievale della Facoltà di Lettere di Roma, ha costituito il punto di arrivo di una serie di ricerche a carattere seminariale svolte dagli allievi della Scuola di Perfezionamento in Storia dell'Arte.

Partendo da un'ipotesi di lavoro, quella delle trasformazioni operate nel vivo della lingua artistica regionale dall'innesto dei cantieri abbaziali di Fossanova e Casamari la si è verificata sul tessuto di una città campione che è stata scelta in Ferentino. I motivi della scelta sono molteplici, individuabili sia nell'abbondanza del materiale disponibile, sia per l'importanza storica della città, centro principale della Campagna, sia infine per l'esistenza in città di una costruzione come la S. Maria Maggiore, elemento superstite di quelle strutture che i Cistercensi crearono sviluppando una grangia dipendente da Casamari.

Alle relazioni di illustri studiosi che hanno costituito per gli studi il costante punto di riferimento, come quella di Paolo Sommella riguardante l'urbanistica romana della città, di Giulio Battelli sulle

fonti per la storia medievale di Ferentino, di AUGUSTO CAMPANA sulle iscrizioni medievali e di LETIZIA PANI ERMINI su alcuni problemi di topografia religiosa paleocristiana, hanno fatto seguito gli interventi dei giovani studiosi che hanno avuto la possibilità di operare attivamente a livello seminariale su tutto il tessuto medievale cittadino.

L'esperimento di portare gli studenti universitari a produrre ricerche scientificamente originali e di poterle discutere a livello di congresso alla pari con i più qualificati studiosi ha già avuto il precedente del convegno su « Roma e l'età carolingia », svolto nel maggio 1976, dove il terreno di lavoro era costituito dalla stessa Roma. Nel II convegno la presenza in aula anche di illustri studiosi di architettura medievale che avevano dato il loro contributo alla prima parte dei lavori sui Cistercensi ha dato agli studenti un evidente motivo di stimolo e insieme la possibilità di un dibattito estremamente specialistico. È emerso così il volto di una città del Lazio meridionale nel XIII secolo, con le trasformazioni operate sulle preesistenze, la creazione di nuovi centri religiosi e politici, il mutare dell'aspetto urbano dovuto a cause di ordine politico ed economico. Lo stanziamento in città durante l'estate della Curia pontificia rende necessari e favorisce lavori di adeguamento e restauro, mentre la florida economia fondata sull'agricoltura e l'allevamento del bestiame costituisce l'ossatura portante di questa trasformazione.

Ma l'interesse degli studi svolti dagli studenti è consistito soprattutto nell'aver individuato alla base di questa trasformazione l'attività di una serie di maestranze dipendenti strettamente dai cantieri abbaziali cistercensi.

Fossanova e Casamari benché consacrate rispettivamente nel 1208 e nel 1217 proseguirono i loro cantieri fin oltre la metà del secolo; qui le maestranze locali ebbero modo di apprendere un linguaggio nuovo che era quello cistercense di origine borgognona, assumendolo come proprio, tanto da creare nel corso del XIII secolo per tutto il Lazio meridionale uno stretto tessuto edilizio di indiscutibile novità rispetto ai precedenti locali. È quello del Lazio forse uno dei casi più straordinari nello studio dell'architettura duecentesca italiana: l'inserimento dei Cistercensi segna come un colpo netto nei confronti dei precedenti del XII secolo e si crea un linguaggio nuovo che è cistercense, ma che si fa laziale nel corso del secolo.

In Ferentino tutta l'edilizia ne rimane segnata; dal palazzo vescovile a quello consolare, dalla S. Maria Maggiore fino alla chiesa di S. Francesco che verso l'ottavo decennio del secolo viene costruita su una struttura tipicamente e strettamente francescana, ma con l'aiuto di maestranze che parlano la lingua cistercense.

I risultati scientifici sono stati notevoli e originali; lo studio della città e dei suoi monumenti duecenteschi è stato condotto con vivacità,

soprattutto tenendo presente il più ampio panorama artistico italiano ed europeo.

Dal convegno è emerso anche il proposito di approfondire alcuni punti rimasti oscuri e così le cattedre di Topografia Classica, Archeologia Cristiana e Storia dell'Arte Medievale hanno deciso di affrontare insieme con uno scavo il problema delle preesistenze nella zona del Duomo, preesistenze che da vari indizi si lasciano supporre come molto interessanti.

Al termine della giornata poi una tavola rotonda su problemi di metodo nell'affrontare lo studio delle città del Lazio medievale ha visto i contributi di Isa Belli Barsali, Paolo Delogu, Bruno Toscano e Pierre Toubert che hanno chiuso la giornata auspicando un maggiore interesse e sviluppo di questo tipo di studi che investono il monumento, ma non considerandolo come fatto isolato, lo integrano nell'ambiente urbano e nella cultura del territorio.

M. Righetti Tosti-Croce

Finanza locale e proprietà ecclesiastica e feudale. Immunità e privilegio in Italia fra '400 e '700. (Farfa, 22-23 aprile 1978).

Sul tema indicato si è svolto presso l'Abazia di Farfa un seminario di ricerca promosso dalla stessa abazia, con la collaborazione della Società Romana di Storia Patria e dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea. Il confronto fra studiosi da tempo impegnati nell'indagine della società italiana fra '500 e '600 ha offerto ulteriore testimonianza della vitalità della ricerca in questo settore.

Ha aperto i lavori della prima giornata la comunicazione di G. Muto sul tema *Strutture e funzioni finanziarie delle università del Meridione fra '500 e '600.* Rette da ordinamenti istituzionali assai diversificati, le università meridionali, ha osservato preliminarmente Muto, fanno riferimento per l'organizzazione delle finanze a due sistemi base: quello dell'« apprezzo » (o catasto), che vede prevalere l'imposizione diretta, e quello per gabelle, fondato soprattutto sull'indiretta. Alla fine del '500 si registra il progressivo passaggio dal primo al secondo sistema di prelievo, ciò che per le università costituisce una spinta al progressivo indebitamento. Dopo aver cercato a più riprese nel corso del XVI secolo d'imporre un più serrato confronto sulle finanze centrali e periferiche, il governo spagnolo sembra preoccuparsi agl'inizi del '600 del riassetto finanziario delle università; il tentativo di realizzare un più equilibrato rapporto fra queste e il centro non riesce, comunque, a vincere le resistenze incontrate e si esaurisce di fatto alla vigilia dei moti masaniellani.

Tanto la comunicazione di G. PANSINI, *Le finanze comunali del Granducato di Toscana alla fine del secolo XVII*, che l'intervento di E. FASANO GUARINI hanno proposto all'attenzione dei convenuti, sempre nella prospettiva di un rinnovamento del tradizionale approccio a questi problemi, tematiche relative alla storia amministrativa e finanziaria del Granducato mediceo. Pansini ha messo in luce la disorganicità del sistema finanziario e fiscale alla vigilia, ormai, delle riforme lorenesi. Per quanto esistesse una depositeria generale con funzione di « cassa centrale dello Stato », alla riscossione e all'amministrazione delle entrate provvedevano organi diversi operanti in autonomia e senza speciale coordinamento: di più, « il territorio dello Stato non era uniformemente amministrato. Alla originaria suddivisione in Contado e Distretto se ne aggiungevano altre che corrispondevano ai domini delle varie città sottomesse in diverse epoche sia dalla repubblica che dal principato: Pistoia, Pisa, Siena, Pontremoli ». Fatta eccezione per le gabelle, le imposte sono riscosse per conto dell'erario dalle singole comunità. Mentre alle spese d'interesse locale sono chiamate a far fronte le finanze comunali, per quelle considerate d'interesse comune è previsto il ricorso all'imposta detta delle « spese universali », che viene suddivisa fra le diverse comunità. Le palesi carenze di tale sistema tributario, ha sottolineato Pansini, provocano negli anni della dominazione medicea il progressivo aggravarsi di un dissesto peraltro chiaramente testimoniato fin dal governo di Cosimo I.

Trattando dello Stato di Siena nella fase immediatamente successiva all'assoggettamento a Firenze, E. Fasano Guarini ha osservato com'esso mantenga nell'amministrazione finanziaria una spiccata autonomia, che trova espressione nella magistratura dei Quattro Conservatori. Incaricati del controllo sulle spese, questi sovrintendono anche all'appalto delle bandite, detenendo in ragione di ciò le chiavi di un settore particolarmente delicato dell'economia cittadina. Il crescente interesse dei forestieri per la concessione degli appalti finirà, infatti, col mettere in crisi, soprattutto in Maremma, l'allevamento senese e, insieme all'espansione del possesso fondiario fiorentino, alimenterà una conflittualità locale destinata ad impegnare in prima fila i proprietari residenti. D'accordo con Pansini nel parlare per il Granducato mediceo di finanze in dissesto, la Fasano Guarini ha, comunque, sottolineato com'esso appaia più contenuto di quello che fanno registrare le amministrazioni di Napoli e Milano.

Dalla Toscana al Veneto con l'intervento di G. CORAZZOL sulla finanza locale in questa regione, alla fine del '500. Privi dell'autorità di deliberare sulla raccolta d'imposte, ha osservato Corazzol, i consigli preposti all'amministrazione dei diversi centri si vedono obbligati, in caso di spese straordinarie, a far ricorso al prestito. Quando alla fine del secolo i patrizi veneziani acquisteranno come erogatori una netta prevalenza, l'indebitamento si tradurrà, inevitabilmente, per le

comunità nella perdita di autonomia. Un interessante contributo sulla storia delle finanze bolognesi è venuto, inoltre, dalla comunicazione di C. PENUTI, *Il libro degli esenti di Bologna (1550-1650)*, che ha, fra l'altro, mostrato l'esistenza per la città e per il contado di regimi fiscali diversamente caratterizzati. Della *Legislazione statutaria laziale in materia di imposte dirette (secoli XIV-XV)* ha infine trattato chi scrive, premettendo che l'esame della normativa statutaria si rivela soprattutto utile ad individuare le coordinate indispensabili a successivi sviluppi della ricerca. La destinazione che lo statuto alatrino prospetta per i proventi di *datia* e *collectae*: « pro quibuscumque debitis sive expensis incumbentibus Communi », evidenzia la molteplicità delle occasioni che ne possono richiedere l'esazione: fra queste, più spesso ricorrenti, la retribuzione dei pubblici ufficiali (podestà, notaio comunale, *camerarius*, banditori etc.), le spese per la difesa (a metà del XIII secolo Viterbo destina all'acquisto di cavalli e alla manutenzione della cinta muraria, oltre il *redditus carbonum*, anche i tributi versati annualmente dai castelli del contado), la manutenzione di opere pubbliche (raramente, tuttavia, delle strade, essendo chiamati a garantire quest'ultima i principali utenti). Le deliberazioni circa il prelievo fiscale diretto possono chiamare in causa sia i consigli che organismi con specifica competenza; l'esecuzione di quanto disposto avviene, invece, con la supervisione e sotto la diretta responsabilità delle massime autorità cittadine. Destinati a coprire specifici capitoli di spesa, i proventi delle imposte sono predeterminati e d'entità assai varia; quanto alla ripartizione, è attuata avendo nella *libra* il riferimento prevalente e, dal secolo XV, pressoché esclusivo. I procedimenti per la formazione dei ruoli d'imposta non possono, sulla base delle fonti utilizzate, essere chiariti in tutti gli aspetti. Se la legislazione trecentesca sembra attestare un calcolo dell'imponibile effettuato attraverso la stima dei soli immobili, negli statuti più tardi anche la stima della ricchezza mobile concorre, invece, a determinarlo. L'aliquota di tassazione varia, di necessità, con l'entità del prelievo fiscale da operare, mentre la fascia degli esenti appare piuttosto ristretta: solo in qualche caso vi sono inclusi, oltre gli enti ecclesiastici, i nullatenenti e i pubblici ufficiali. Nei ruoli d'imposta figurano, infine, oltre gli *habitatores civitatis*, anche i non residenti che posseggano beni nella città stessa o nel suo territorio: per Ferentino e Bagnoregio si ha riferimento all'esistenza di un apposito *catastum forensium*.

Non meno vivace e nutrito, il confronto che si è realizzato sul tema del possesso e della rendita feudale ha aggiunto nuove voci al partecipato dibattito sul problema della rifeudalizzazione. Le comunicazioni di A. MUSI (*Dinamica sociale dell'aristocrazia ed evoluzione del reddito feudale nel Principato Citra durante la crisi del '600*) e di M. BENAITEAU (*Proprietà feudale, strutture produttive e rapporti sociali nel Principato Ultra fra '500 e '600*) hanno ambedue sottolineato

l'interesse dei « relevi » (imposta pagata dai possessori di feudi in ragione del 50% del reddito netto percepito nell'anno successivo alla morte del detentore da chi succede) come fonte per la storia del Viceregno di Napoli nei secoli XVI e XVII. « Le tendenze e la tipologia della rendita feudale, i processi di ristrutturazione che investono il baronaggio meridionale, i caratteri del potere da questo esercitato nella società del Mezzogiorno » è quanto tali documenti consentono di leggere più chiaramente, illuminando, dunque, più « la storia sociale del potere » (Musi) che quella economica *stricto sensu*. L'analisi condotta dal Musi ha inteso verificare per zone diverse del Principato citeriore le componenti del reddito feudale; diversi i risultati cui è approdata: se in aree di avanzata « degradazione rurale », come il Cilento, le entrate a carattere giurisdizionale appaiono di gran lunga le più cospicue, laddove, come nell'agro nocerino-sarnese, si assiste a uno sfruttamento policolturale dei suoli, il reddito agricolo sopravanza nettamente quello giurisdizionale. Il fatto che quest'ultimo mantenga una consistenza non trascurabile (circa il 30% del valore complessivo) evidenzia, peraltro, nel feudo « la struttura portante del potere locale ». Per il Principato Ultra, oggetto di studio da parte della Benaiteau, è stata sottolineata la permanenza, fra XVI e XVII secolo, di uno strato feudale numericamente costante e uniformemente orientato a una gestione del possesso tale da non lasciar margini per lo sviluppo di ceti intermedi (rarissimi i casi di affitto della proprietà in integro).

Reddito feudale e fisco regio ancora al centro dell'attenzione con l'ampio intervento di A. MASSAFRA. La polemica illuministica contro il privilegio fiscale feudale, ha osservato Massafra, s'inasprisce nella seconda metà del '700 « anche perché, in una fase di notevole espansione del reddito, soprattutto di quello derivante dalle attività agricole e dall'allevamento, il carico fiscale ordinario gravante sul reddito feudale si mantiene sostanzialmente stabile in valore assoluto, mentre risulta, in termini reali, in sensibile diminuzione ». Se si accettano le cifre del Galanti, che valuta complessivamente a 5-6 milioni di ducati il reddito feudale netto, l'imposizione ordinaria non supera intorno agli anni '80 del secolo XVIII il 4-5% di esso. Massafra ha, comunque, rilevato come, successivamente, le guerre contro la Francia rivoluzionaria costringano le finanze ad « un brusco salto di qualità »: « con l'ultimo decennio del secolo comincia un periodo di finanza "selvaggia" che colpisce piuttosto duramente il reddito feudale non meno di tutti gli altri redditi ».

Proponendo i risultati di ricerche recentemente svolte su un'importante famiglia dell'aristocrazia fiorentina, i Salviati, I. POLVERINI FOSI si è soffermata, in particolare, sulla gestione dei feudi da questi posseduti nel Senese: i Marchesati di Montieri e Boccheggiano. La rendita che i Salviati ne ricavano (150-160 scudi annui, secondo i dati pervenuti per la prima metà del XVII secolo) appare del tutto trascura-

bile se rapportata al bilancio familiare: in realtà, come la stessa Polverini Fosi ha scritto recentemente, « il possesso di feudi ed il relativo titolo aveva per la nobiltà un valore più profondo e non certo identificabile col semplice vantaggio economico derivante dalla rendita feudale... proprio l'assenza nella nobiltà di precisi intenti di fare dei feudi, acquistati per motivi di prestigio e di onore, il pernio della proprietà fondiaria, relegò le già depresse comunità ai margini dello sviluppo economico e sociale avviato con le riforme leopoldine e destinato a dare i suoi frutti nel periodo del governo francese » (*Feudi e nobiltà: i possessi feudali dei Salviati nel Senese (secoli XVII-XVIII)*, in « Bull. Senese di St. Patria », 1975-1976, pp. 272-273). Sulla scarsa rilevanza della rendita feudale ha posto l'accento anche G. Gullino che, con riferimento alla Terraferma veneziana, ha sottolineato come gran parte dell'utile sia garantito dai proventi dei dazi; nello specifico, si deve tener conto, ha osservato in sede di dibattito G. Chittolini, della politica veneziana mirante a ridimensionare il contenuto giurisdizionale del feudo.

La comunicazione di G. Levi (*Prestigio feudale e crisi economica della nobiltà: un esempio piemontese*) ha invece illustrato lo svolgimento e l'esito di una vicenda legata all'acquisto (1743) da parte di un esponente della piccola nobiltà locale, del feudo di Felizzano, nell'Alessandrino. Di fronte alla nuova situazione, sostiene fra l'altro Levi, la comunità tende a irrigidirsi nelle strutture preesistenti, respingendo ai margini quanti fra i maggiori proprietari perseguono il progetto di una stratificazione sociale fondata sull'iniziativa economica e non su criteri tradizionali (rapporti col feudatario).

In tema di fiscalità ecclesiastica, gli argomenti introdotti hanno contribuito a far luce su settori della ricerca storica in larga parte inesplorati. Sui criteri d'imposizione delle decime pontificie, sulla loro effettiva consistenza e sul loro impiego hanno svolto comunicazioni E. Stumpo (*Fiscalità ecclesiastica e ristrutturazione della proprietà monastica in Italia fra '500 e '600*) e L. Masella (*Aspetti della fiscalità ecclesiastica: le decime pontificie fra '500 e '600*). Osservato come nei secoli in esame si assista tanto all'inasprimento della politica finanziaria della S. Sede verso la proprietà monastica, che ad una rinnovata gestione di quest'ultima da parte delle nuove congregazioni, Stumpo ha suggerito la possibilità di una connessione tra i due fenomeni. La pressione fiscale cui la S. Sede sottopone le congregazioni monastiche rende ancor più impellente la necessità di un recupero di efficienza nell'amministrazione del patrimonio. A partire dalla seconda metà del '400, per finanziare la difesa della fede e la lotta contro "il Turco", s'impone frequentemente al clero regolare e secolare d'Italia il pagamento di decime che sono generalmente devolute agli stati italiani e stranieri più duramente impegnati nell'impresa (Venezia, la Polonia, l'Impero). Circa un milione di scudi viene in questo modo raccolto, secondo i cal-

coli di Masella, nella seconda metà del XVI secolo, mentre dal 1600 al 1690 il totale approssimativo sale a tre milioni e trecentomila scudi. Ha opportunamente rilevato Stumpo come si tratti nel complesso di dati che invitano a meglio precisare il concetto d'immunità fiscale della proprietà ecclesiastica.

Di fatto, come ha mostrato M. Barrio Gozalo nel suo intervento su *Immunidad eclesiastica y contribuciones sobre las rentas eclesiasticas de Castilla por parte del Estado en el siglo XVIII*, l'esigenza di più precise verifiche si fa sentire per la pressione esercitata dal fisco dei diversi stati, non meno che per l'esistenza di una pesante fiscalità ecclesiastica. Con specifico riferimento alla diocesi di Segovia, Barrio Gozalo ha rilevato come, nel secolo in esame, il gettito delle imposte (ordinarie e straordinarie) versate alla "Real Hacienda" sia pari a circa il 20% del valore totale della sua rendita.

Sulla composizione della rendita ecclesiastica del Ducato di Savoia durante il governo di Carlo Emanuele I è intervenuto p. A. Erba. Cumulandosi ad una cospicua rendita patrimoniale, i proventi delle decime e quelli derivanti dall'esercizio di diritti signorili incidono pesantemente sull'economia del ducato, determinando da parte di Carlo Emanuele un impegno particolare nel recupero di parte della rendita alle finanze statali. La lotta contro gli eretici aiuterà, peraltro, il duca nella realizzazione dei suoi propositi, ottenendogli da parte della stessa curia romana sussidi e attribuzioni di commende.

*Aspetti della fiscalità ecclesiastica: le pensioni curiali nel Vicereggno di Napoli dal '500 al '700* è il tema che M. Rosa ha svolto sottolineandone la specificità italiana e le particolari connotazioni assunte nella situazione meridionale. Verso la fine del '500, le pensioni curiali, che si diffondono nel periodo post-tridentino, assorbono nel Regno di Napoli il 22% del reddito complessivo delle mense vescovili (circa 200.000 ducati); alla fine del secolo successivo, con un reddito che tocca i 235.000 ducati, esse si attestano sul 32%, per scendere al 10% quando, alla vigilia del concordato fra S. Sede e Regno (1741), il reddito è balzato a 280.000 ducati. A beneficiare delle pensioni (la cui imposizione non tiene conto del diverso reddito delle diocesi, sì che le più ricche non sono di solito le più gravate) sono perlopiù cardinali, in buona parte originari del Regno: ciò che meglio si comprenderà, ha concluso Rosa, avendo presente come l'attribuzione sia anche finalizzata a riorganizzare la presenza della Chiesa.

A. Cortonesi

La tradizione benedettina in Occidente fino a Benedetto di Aniane. (Norcia, 30 giugno - 2 luglio 1978).

Si è svolto a Norcia il terzo corso di studi benedettini. Questi incontri, dopo aver affrontato nel 1977 il problema del « Monachesimo

prebenedettino in Occidente », e in attesa di discutere, l'anno prossimo, le « riforme » monastiche sino al XII secolo, vogliono presentarsi come una distesa, sinfonica introduzione al grande convegno, organizzato questa volta dal Centro di Studi altomedievali di Spoleto, in occasione (1980) del XV centenario della nascita di s. Benedetto.

Data l'ampiezza dei temi trattati (il fenomeno monastico altomedievale ha, sin quasi dagli inizi, dimensioni europee), sarebbe ingenuo aspettarsi un'ampia messe di dati riguardanti più specificamente Roma e la regione circostante. Per quanto la culla del movimento benedettino sia strettamente legata all'Italia centrale e la sede papale abbia svolto un ruolo non indifferente nella conservazione della Regola di Benedetto e nella diffusione « pubblicitaria » del culto del santo grazie ai *Dialogi* di Gregorio Magno, il monachesimo benedettino, come istituzione, non ebbe particolare successo nella Roma altomedievale.

Questa situazione di « vuoto », religioso e culturale, che, fino all'VIII secolo inoltrato, ha caratterizzato l'ambiente romano, è stato decisamente sottolineato da RUDOLF HANSLIK. Non si possono dimenticare dati fondamentali come la provenienza franca dei fondatori delle grandi abbazie di S. Vincenzo al Volturno e di Farfa, o, addirittura, che il *rifondatore* di Montecassino, Petronace, era originario dell'Italia settentrionale.

In questa situazione non certo brillante acquista particolare rilievo il *Monachesimo greco a Roma*, tema della relazione di GUGLIELMO CAVALLO.

Fenomeno tipicamente d'importazione e legato alle ondate migratorie provenienti dal Mediterraneo orientale in concomitanza con la crisi monotelitica, e, soprattutto, le invasioni persiana e araba, il monachesimo greco a Roma servì in parte a colmare quelle lacune che abbiamo precedentemente avuto modo d'indicare. I monasteri greci rappresentarono, nel periodo VII-IX secolo dal 20 al 25 per cento delle fondazioni monastiche romane, per subire poi un vistoso tracollo alla fine del IX secolo, quando vennero improvvisamente meno le ragioni che avevano indotto tanti monaci orientali a cercare rifugio a Roma. Prima però della conclusione della crisi foziana — ed è questa la novità più importante del discorso di Cavallo — i monasteri greci avevano svolto una importante funzione culturale. I monaci non si limitarono a tradurre dal greco in latino e viceversa testi omiletici, opere agiografiche ed atti conciliari; essi svolsero anche una non indifferente attività di copisti di opere di alto livello come quelle di Crisostomo e di Gregorio di Nazanzio o, persino, di Aristotele.

Raggiunto il loro massimo fiorire all'inizio del IX secolo, i monasteri greci, di cui è ancora difficile ricostruire la vita interna e i reali rapporti religioso-culturali con l'ambiente circostante, sparirono quasi improvvisamente. Nella seconda metà del IX secolo Anastasio Bibliotecario e, con ogni probabilità, solo un altro paio di anonimi personaggi;

monopolizzavano, in Roma, gli ultimi resti della conoscenza del greco; con loro scompariva anche l'ultima traccia di quella unità mediterranea che era stata caratteristica del trapasso tra Mondo antico ed età medievale.

G. Barone

Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident, 1362-1394. (Avignone, 25-28 settembre 1978).

Il congresso che si è tenuto ad Avignone sull'origine e gli inizi del Grande Scisma di Occidente (1362-1394) è meritevole d'attenzione, sia per l'importanza e la vastità dei temi affrontati, sia per il numero e la densità delle quarantadue comunicazioni e delle sei grandi relazioni di sintesi.

L'ottica del congresso è stata, per una serie di motivi su cui ritorneremo, essenzialmente francese e, per converso, universale ed europea: Roma è stata ricordata più per la forza del suo valore simbolico che per la sua realtà concreta e travagliata. Le comunicazioni di interesse più propriamente « romano » sono state, in pratica, solo quella di Josè Trenchs Odena sul ruolo politico e sull'azione giuridica del cardinale Egidio di Albornoz per la creazione di uno Stato della Chiesa territorialmente e giuridicamente sicuro, che consentisse il ritorno del papato a Roma, e quelle del Manselli su S. Brigida di Valdstena e dello Ols e della Cavallini su S. Caterina da Siena. Mentre l'Albornoz si era preoccupato di problemi concreti e politici, per le due sante Roma è la « Gerusalemme celeste », la terra promessa, a cui il papa deve ritornare, fuggendo l'« avara Babilonia », che si identifica con la curia avignonese. La polemica antiavignonese, che si sviluppa lungo tutto il secolo XIV, riprende da una parte la polemica del secolo precedente contro le istituzioni ecclesiastiche (contrapposizione tra « Ecclesia carnalis » ed « Ecclesia spiritualis », dove quest'ultima si identifica nel popolo di Dio) e dall'altra trova incremento, soprattutto negli scrittori italiani, come Dante, Cola di Rienzo, Petrarca, in un acceso nazionalismo antifrancese. Tale polemica raggiunge il massimo dell'efficacia quando la componente religiosa si fonde con quella patriottica, come avviene indubbiamente in Petrarca e in un certo senso anche in S. Caterina da Siena. Da essa furono indubbiamente condizionate, secondo il Manselli e la Pàsztor, le scelte riformistiche di Bartolomeo Prignano, salito nel 1378 al soglio pontificio a Roma col nome di Urbano VI, scelte che, provocando una violenta reazione di rigetto da parte del collegio cardinalizio prevalentemente francese, determinarono l'insorgere del Grande Scisma. Ma la realtà concreta di Roma, come si presentava nella seconda metà del secolo XIV, non ha trovato nel congresso un'illustrazione adeguata. Solo la comunicazione del Wrigley (*Pétrarque, Avignon*

*et Rome*: *une interprétation*) ha affrontato il problema, fornendo tuttavia delle risposte sostanzialmente inadeguate. È vero infatti che durante il pontificato di Urbano VI (1378-1389) si determinò nella curia romana una grossa difficoltà amministrativa e che pertanto, per tale periodo, si può parlare di « deserto archivistico », ma tale affermazione non è più valida per il pontificato di Bonifacio IX (1389-1404): né d'altra parte è lecito dedurre, dalla mancata conservazione dei registri, una totale assenza di attività.

L'intero congresso di Avignone può suggerire alcune riflessioni di carattere metodologico. Infatti la perfetta efficienza dell'organizzazione, la pluralità delle voci e degli aspetti storiografici presi in esame (aspetti politici, religiosi, letterari ed artistici) non ha evitato l'impressione, per noi italiani vivissima, che l'interpretazione fosse nettamente orientata, come sopra rilevato, in senso francocentrico. La cosa può benissimo giustificarsi, come legittima reazione di una grande e robusta tradizione storiografica nazionale che, partendo dal Mollat, attraverso l'imponente lavoro di Bernard Guillemain, fino alle brillanti, recenti indagini del Favier sulla burocrazia e sull'economia della curia avignonese, ha reagito in questi ultimi settant'anni a secoli di tradizione storiografica italiana e tedesca, di impostazione nettamente antiavignonese e quindi antifrancese. L'importante è che non si cerchi di mascherare questa interpretazione sotto la pretesa neopositivistica di una presunta, utopistica oggettività, magari in nome di una storiografia quantitativa, attenta più alla continuità che ai cambiamenti, più alla lunga che alla breve durata, più agli aspetti ripetitivi della vita materiale delle masse, che alle creazioni geniali delle grandi personalità. Una storiografia che sta giustamente riscuotendo ampi consensi, anche perché, grazie all'uso sistematico della statistica e dell'informatica, si presenta col duplice fascino della democraticità e della più raffinata tecnologia. In verità, la storia può e deve cambiare le sue tecniche e allargare il campo della sua indagine, ma non può né deve cambiare la sua natura specifica, che è quella di una disciplina eminentemente soggettiva, condizionata intimamente dall'ideologia, dall'età, dalla cultura e dalla nazionalità dello storico. In questo senso si può dire che il congresso di Avignone è stato addirittura esemplare, in quanto ha dimostrato, con estrema chiarezza, quanto sia ancor oggi difficile trovare un accordo tra storici di diversa nazionalità e formazione su un fatto storico drammaticamente traumatico quale fu il Grande Scisma di Occidente.

L. Gualdo Rosa

Ferentino, la diocesi e gli apporti francescani. (Ferentino, 11-12 novembre 1978).

In occasione della inaugurazione dell'Archivio comunale storico e notarile « Antonio Floridi » di Ferentino e dell'assegnazione del pre-

mio « Città di Ferentino », ha avuto luogo il VI Convegno del Centro di studi storici ciociari dedicato al tema sopra indicato.

L'archivio comunale di Ferentino è sito nel Palazzo dei Consoli e raccoglie la documentazione comunale, notarile e privata della città e di alcuni comuni vicini, dal sec. X ad oggi. Affianca questa nuova istituzione il premio « Città di Ferentino » riservato agli studi storici sulla città medesima. Alla sua prima edizione, il premio è stato attribuito, dalla commissione composta da Giuseppe Ermini, Giulio Battelli, Giovanni Vitucci, Giuseppe Coppotelli e Giuseppe Sordi, al lavoro: *Il Corpus della scultura alto-medievale della Diocesi di Ferentino* di Anna Maria Ramieri.

Dopo i saluti inaugurali e l'attribuzione del premio, il Presidente del Centro VINCENZO FRANCO ha aperto il convegno, che ha visto la prolusione di FILIPPO CARAFFA su *Il movimento monastico nella diocesi di Ferentino dall'alto medioevo all'epoca moderna.* Caraffa ha offerto un'ampia panoramica sulle istituzioni monastiche della città e della diocesi, ricavata dalle ricerche per il « Monasticon del Lazio meridionale » che lo stesso va preparando. Ha fatto seguito la relazione di GIUSEPPE AGOSTINI, *Organi e tradizione musicale in Supino*, ove l'autore ha trattato degli organi locali, della loro introduzione e della funzione nell'ambito della comunità, dando lettura di un rigo musicale del XVI sec. recentemente scoperto negli affreschi di una chiesa rurale, il quale — secondo l'autore — non è legato alla produzione musicale nota e colta. BENEDETTO CATRACCHIA nella relazione *Documenti sulla rettoria di Campagna e Marittima in Ferentino* ha voluto dimostrare la continuativa residenza in Ferentino del Rettore. ALFIO CORTONESI affrontando il tema *L'agricoltura a Ferentino fra XIV e XV secolo* ha illustrato la problematica relativa alle strutture di produzione del territorio ferentinate nel basso Medioevo e in particolare le caratteristiche dell'ordinamento colturale e del lavoro agricolo.

CARLO CRISTOFANILLI nella relazione *Una copia inedita del "Chronicon Fossae Novae"* ha dato notizia della recente scoperta di due frammenti inediti del "Chronicon" che dimostrerebbero l'esistenza di una tradizione manoscritta locale e quindi rafforzerebbero l'ipotesi, già avanzata dal Toubert, di una redazione ceccanese della cronaca. FERDINANDO DE SANCTIS, sulla base delle sue nuove ricerche documentarie, ha tracciato una *Cronotassi dei vescovi di Ferentino nei secc. X-XII.* BENEDETTO FORNARI nella relazione *Sull'origine di S. Maria Maggiore in Ferentino*, è tornato sulla problematica legata alle origini e alle vicende edilizie di questa chiesa. GIOACCHINO GIAMMARIA ha proposto un profilo organizzativo de *La Diocesi di Ferentino nel sec. XVII* attraverso le « Relationes ad limina », mentre MONTSERRAT MOLI Y FRIGOLA ha riferito di alcuni *Documenti della diocesi di Ferentino nell'archivio particolare di Pio IX* relativi al passaggio del territorio dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia. HEIKKI SOLIN ha illustrato le *Iscri-*

*zioni antiche nel territorio di Ferentino* studiate per l'aggiornamento del C.I.L. BIANCAMARIA VALERI ha trattato della *Visita pastorale in Ferentino di mons. Silvio Galassi (1585)*, dando in questa sede la sintesi di un suo lavoro sull'argomento. PIO ROFFI ISABELLI ha tracciato, infine, un profilo biografico di *Alfonso Giorgi, illustre ferentinate*, storico della città, autore di una raccolta documentaria inedita.

Nel corso del Convegno GIULIO BATTELLI ha ribadito l'impegno della Società Romana di Storia Patria a favore dei centri di storia locale e delle ricerche storiche cittadine. FRANCESCO SAVERIO PERICOLI RIDOLFINI ha presentato alcune ipotesi sulla storia ferentinate e del territorio. PASQUALE TESTINI ha riferito dei lavori in corso riguardanti la Ciociaria presso l'Istituto di Archeologia Cristiana dell'Università di Roma mentre MARINA RIGHETTI TOSTI-CROCE ha illustrato i lavori in corso presso l'Istituto di Storia dell'Arte e GIOVANNI CARUSO ha riferito dei progressi della « Carta archeologica di Ferentino » in redazione presso l'Istituto di Topografia Antica.

Nel corso del Convegno è stato ricordato da Filippo Caraffa il socio Valerio Molella. Sono seguite alcune relazioni e comunicazioni di soci e collaboratori non legate al tema del Convegno. RENATO DE LUCA ha parlato de *Il Vescovo Pietro Gerra*; GIORGIO LAQUANITI di *Lucio Anneo Seneca conobbe il messaggio cristiano?*; AUGUSTO MASTRANTONI ha tracciato una biografia di *Giuseppe De Mattheis, storico ciociaro, nel bicentenario della nascita.* DOMENICO TORRE ha presentato una relazione intitolata *Dieta parca e salute negli scritti di due pontefici ciociari.*

Gli atti di questo VI Convegno del Centro di studi storici ciociari sono in corso di stampa; manca in essi la relazione di Heikki Solin ed è stato aggiunto un contributo di Benedetto Catracchia sul notariato ferentinate.

G. GIAMMARIA

* * *

Per iniziativa del notaio guarcinate dott. Giuliano Floridi, si è iniziata la pubblicazione dei « Quaderni dell'Archivio storico comunale di Guarcino » e dei « Quaderni dell'Archivio storico e notarile del Comune di Ferentino ».

Tra i « Quaderni » di Guarcino possono essere segnalati alcuni studi di Annibale ILARI, tutti in materia benedettina. Il primo di essi, che risale al 1971, riguarda *L'apporto socio-economico dei Benedettini in Italia. Indicazioni bibliografiche.* Seguono: *La "Universitas civium nei castelli benedettini cassinesi* (1972); *Ordinamento della Signoria benedettina cassinese: le persone, la proprietà, la successione* (1973); *Ordinamento della Signoria benedettina cassinese: la consuetudine* (1974); *Ordinamento della Signoria benedettina cassinese: la legislazione abbaziale (1061-1195)* (1975); *Autografo ed altri scritti di S. Be-*

*nedetto di Norcia: appunti per una storia della cultura benedettina* (1977).

Per i « Quaderni » di Ferentino, l'Ilari ha pubblicato uno studio su *S. Francesco d'Assisi, le Clarisse e la regola benedettina: appunti per una storia della cultura benedettina* (1978). Nella stessa serie è di Giuliano Floridi un lavoro su *Antonio Floridi giureconsulto e notaio ferentinate. Secc. XV-XVI* (1978).

Anche a Patrica si registra la pubblicazione di « Quaderni » di storia locale, in edizione ciclostilata. Sono usciti: *Gli atti di Agostino Gottuzzi (25 agosto - 16 dicembre 1561)*, a cura di I.P. Grossi o.p., 1975 (seconda edizione), in cui vengono editi i verbali redatti dal Commissario A.G. che affrontò le conseguenze della guerra di Campagna, l'applicazione del Tridentino e i problemi di una piccola comunità; *Documenti di storia patricana, secoli XV-XX. Mostra storico-documentaria* (catalogo), a cura di E. Ferrarelli, G. Giammaria, I.P. Grossi, 1976; I.P. Grossi, *La confraternita di S. Giacinto*, 1976, che comprende la ricostruzione della vicenda storica e patrimoniale e l'edizione dello statuto; *I.P. Grossi, Chiese ed ecclesiastici di Patrica dal 1535 al 1816 in 224 notarili*, 1977, che offre il regesto dei documenti; *Patrica: un secolo di immagini, mostra storico-fotografica* (catalogo), a cura di G. Giammaria, 1977; *La famiglia Magni di Patrica. Mostra storico-documentaria* (catalogo), a cura di N. E. Magni, 1977.

G. Giammaria

* * *

Il 28 febbraio 1978, nell'Aula Magna del C.N.R. in Roma, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro di Studi per l'Archeologia Etrusco-Italica, si è svolto un seminario di studi sul tema *Archeologia laziale. Risultati e prospettive di ricerca nel quadro delle attività del Comitato per l'Archeologia laziale.*

Il Centro di Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, con sede a Viterbo e diretto dal prof. F. Doglio, proseguendo la sua esplorazione delle antiche forme drammatiche presenti nella vita pubblica italiana del Medio Evo, ha organizzato nel maggio 1978, nel capoluogo della Tuscia, un convegno sul tema *L'eredità classica nel Medioevo: il linguaggio comico*. Tale linguaggio ebbe nella cosiddetta « commedia elegiaca » la principale forma d'espressione. Nelle *scholae* monastiche ed ancor più presso quelle cittadine, accanto allo studio delle varie *artes* e dei testi sacri, si praticava un esame attento dei classici superstiti: fra questi Ovidio, Orazio, Terenzio. Si giunse per questa via ad un nuovo genere di composizioni, alcune semplici variazioni di testi illustri, altre più originali, vivacemente realistiche, attinenti i costu-

mi della vita cittadina, scritte in distici elegiaci, di stile narrativo ma parzialmente dialogate, che si concludono, in genere, con un ammonimento morale: appunto, le « commedie elegiache ».

Nelle numerose relazioni del convegno sono state illustrate le diverse radici culturali delle composizioni: la tradizione terenziana ravvivata nel contesto ecclesiastico, il mimo conviviale, la novellistica e individuati gl'influssi che queste opere ebbero, nei secoli successivi, sul teatro comico umanistico.

Durante il convegno è stata, inoltre, rappresentata ad opera de « Il Politecnico Teatro di Roma », per la regia di G. Curi, la commedia elegiaca *De uxore cerdonis*, ed eseguita, nella trascrizione ed elaborazione di P. Damilano, la *Messa per la festa dell'asino da "Officium Stultorum"*.

Si è tenuto a Sutri, nel maggio 1978, per iniziativa del Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto Lazio, l'incontro di studi sul tema *Lo Stato della Chiesa tra Medioevo e Età Moderna: il problema delle istituzioni*. Sono state svolte le seguenti relazioni: M. Monaco, *Problemi vecchi e nuovi dello Stato della Chiesa all'inizio dell'età moderna*; E. Stumpo, *Gli aspetti economico-finanziari della organizzazione dello stato moderno: il caso dello Stato della Chiesa*; R. Ago, *Il rapporto tra istituzioni e società: il caso di Anguillara e Formello nel XVIII secolo*; E. Lodolini, *L'Amministrazione centrale dello Stato Pontificio con particolare riguardo alla Congregazione del Buon Governo per la tutela dei Comuni*.

Nell'introduzione ai lavori mons. G. Antonazzi ha illustrato attività e scopi del giovane Centro di Ricerche da lui presieduto, che nell'anno accademico 1977-1978 ha fatto registrare al suo attivo anche una serie di conferenze, pur esse incentrate sul tema delle istituzioni ecclesiastiche, tenute nella sede romana di Palazzo Lancellotti.

Organizzato dalla Primaria Associazione Cattolica « Artistico-Operaia » con il patrocinio e la collaborazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, si è svolto presso la Badia di Grottaferrata (Roma), dal 22 al 25 giugno 1978, un convegno nazionale sul tema *Archivi e Biblioteche per la formazione culturale della Società italiana*.

Nell'ottobre 1978 si è svolto a Foggia, per l'organizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Capitanata, e sotto la presidenza del socio Pier Fausto Palumbo, il III Congresso Internazionale sulle relazioni fra le due sponde adriatiche, incentrato sul tema: I rapporti popolativi e demografici nel quadro delle relazioni tra le due sponde. Fra

le numerose relazioni tenute, segnaliamo, per il loro riferimento laziale, J. PERSIC, *Gli Slavi a Roma nel tardo Medio Evo* e P. BARTL, *Fasi e modi dell'immigrazione albanese in Italia* (con riferimenti alla comunità albanese di Piansano).

L'Archivio di Stato di Viterbo, in collaborazione con il Consorzio per la Gestione delle Biblioteche e con il Comitato provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, ha allestito nell'ottobre 1978, presso la Sala delle Mostre del Palazzo della Provincia, una mostra di documenti del Risorgimento viterbese.

Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno promosso dall'Accademia Bessarione sotto gli auspici della Regione Lazio e tenutosi a Fiuggi nell'ottobre 1978 sul tema *Il Paleocristiano in Ciociaria*. Il volume, presentato il 23 settembre 1978, a Fiuggi dal Prof. Sabatino Moscati, comprende, oltre la prolusione del Prof. Antonio Quacquarelli, i seguenti contributi: M. Cagiano de Azevedo, *La ricerca archeologica paleocristiana e altomedievale in Ciociaria*; F. Caraffa, *S. Ambrogio Centurione martire di Ferentino*; M. Cecchelli-Trinci, *Le più antiche testimonianze letterarie e monumentali del monachesimo in territorio ciociaro*; M. Follieri, *Prospettive delle ricerche archeobotaniche in Ciociaria nel periodo paleocristiano e altomedievale*; L. Pani-Ermini e R. Giordani, *Note di topografia religiosa della Ciociaria in età paleocristiana e altomedievale: una messa a punto*; M. Simonetti, *Sulla tradizione agiografica di S. Magno di Trani*; H. Solin, *Nuove iscrizioni paleocristiane della Ciociaria*; P. Testini, *"Ecclesiae" e territorio.*

# BIBLIOGRAFIA

M. DYKMANS, *D'Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi* (estr. da « Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome » XLV, 1975, pp. 19-212, e tre tavv. genealogiche).

Quale sia l'importanza determinante che la articolata famiglia dei Conti ha avuto nelle vicende del papato, di Roma e della Regione Romana nel Medioevo è ben noto agli studiosi, sulla traccia della storiografia generale relativa a queste vicende; e certo fondamentale al riguardo si deve considerare la copiosa pubblicistica che ha avuto per oggetto la persona e il pontificato di Innocenzo III, dei Conti di Segni, al cui nepotismo non poco quella casata fu debitrice delle sue fortune. Vero è però anche che la bibliografia storica non ha registrato opere specifiche su di essa, dopo le ricerche condotte a suo tempo dal Contelori ed elaborate nella sua *Genealogia familiae Comitum romanorum*, pubblicata nel 1650.

Un contributo molto circostanziato e documentato viene ora offerto in argomento dal gesuita Marc Dykmans. Di lui il « Bulletin » su cui tale contributo è comparso aveva già nel 1973 pubblicato uno studio su un personaggio che ebbe notevole rilievo nel primo cinquantennio del sec. XIV, il card. Annibale da Ceccano. Lo stato di « cuginaggio » tra i Conti e i Ceccano, può spiegare l'interesse del Dykmans per la famiglia di Innocenzo III (o anche viceversa) da lui considerata lungo il corso di un periodo d'oltre un secolo, complesso e difficile quale quello che va dal pontificato appunto di Innocenzo III a tutto quello di Bonifacio VIII. È il caso comunque di sottolineare subito che si tratta di una ricerca diretta in particolare a puntualizzare l'articolazione genealogica della casata, e delle altre in essa confluite o con essa collegate, e la consistenza e distribuzione topografica e cronologica del suo patrimonio feudale: il tutto condotto sulla base di una attenta verifica del Contelori ma anche di una accurata indagine estesa, tra l'altro, alle carte Conti esistenti nell'Archivio Sforza-Cesarini, al fondo Santacroce dell'Archivio di Stato Romano, a quello Ruspoli dell'Archivio Segreto Vaticano.

È un obiettivo non certo di agevole raggiungimento e che, al di là della copiosa massa di dati offerti a sostegno di ulteriori studi, consente la messa a fuoco di una quantità di personaggi e avvenimenti maggiori

e minori, e quindi la valutazione della loro incidenza sui rapporti di forza nel quadro dei grandi avvenimenti del tempo.

Il punto di partenza della analisi documentaria del Dykmans è rappresentato dal fratello germano di Innocenzo III, Riccardo I Conti, figlio di Trasmondo de' Conti di Segni, quel senatore Riccardo a cui è strettamente legata la ben nota omonima Torre romana; che fu di ottimo sostegno alla vigorosa politica egemonica del papa; e al quale questi assicurò una cospicua potenza patrimoniale incentrata in Poli e Valmontone, oltre che nella contea di Sora. Il Dykmans segue con grande attenzione la discendenza di questo senatore Riccardo che, morto nel 1226, dette vita ai due rami dei Conti di Valmontone e dei Conti di Poli: è una rete tessuta con la massima precisione compatibile con la eterogeneità e lacunosità e anche non ampia concordanza di dizione delle fonti disponibili. Addentrarsi in tale ricostruzione non è possibile in una nota bibliografica che intende solo richiamare l'attenzione degli studiosi su un lavoro, che dovrà essere tenuto ben presente non solo per la più esatta configurazione di personaggi e avvenimenti molto noti di quel periodo medievale, ma anche per la più esatta ricostruzione delle vicende patrimoniali dei molteplici castelli e terre del Lazio, specialmente meridionale. Infatti non solo Poli e Valmontone figurano in possesso dei Conti, ma anche figurano nelle loro carte patrimoniali — e la stessa semplice enumerazione è significativa nella molteplicità dei riferimenti cronologici e topografici — Sacco, Piombinara, Gavignano, Rocca Massima, Montefortino (Artena), Lariano, Saracinesco, Anticoli, Sanbuci, Ariccia, Giulianello, Marino, Lunghezza e Torre Astura.

Abbiamo già detto che il lavoro del Dykmans interessa anche la storia di varie famiglie del tempo con le quali i Conti entrarono in rapporti matrimoniali, patrimoniali e di interesse politico ed economico: i Ceccano, i Supino, gli Sgurgola, i Frangipane e particolarmente le grandi famiglie papali degli Orsini, dei Savelli, dei Caetani, dei Colonna. Ma soprattutto il lavoro qui riassunto mette a fuoco quella, strettamente imparentata con i Conti, degli Annibaldi il cui nome viene evidenziato nel titolo stesso del saggio; e l'evidenziazione è pienamente giustificata perché se a Innocenzo III furono strettamente legate le fortune dei suoi nipoti ex fratre, lo furono anche quelle dei nipoti ex sorore, cioè gli Annibaldi discendenti dal Pietro Annibaldi suo siniscalco, sposato appunto ad una Conti. E qui il discorso si apre a personaggi e vicende patrimoniali non meno importanti per la storia della città di Roma e della regione, ampiamente lumeggiati dal Dykmans. Ricorderò soltanto che questi personaggi e queste vicende chiamano in causa varie altre importanti località del Lazio, quali soprattutto Cave e poi Montecompatri, Ariccia, La Molara (da cui prese nome un ramo particolarmente attivo degli Annibaldi), Campagnano, Sermoneta, Bassiano, Malaffitto.

Abbiamo detto che il saggio pubblicato dal Dykmans è sostenuto da un accurato corredo archivistico e bibliografico. Nel contesto di tale corredo l'A. pubblica per intero 30 documenti datati tra il 1206 e il 1352, o inediti o riscontrati sugli originali o copie o varianti. E tutto il contesto della cospicua raccolta ed elaborazione di dati ha consentito la delineazione di tre grandi tavole genealogiche che, con tutta la precisione consentita dalla difficoltà sempre connessa con tale materia, è di valido sussidio, insieme ad un accurato indice analitico, ad ogni ricerca sugli Annibaldi e sui Conti di Poli e Valmontone.

R. LEFEVRE

PIERRE JOUNEL, *Le culte des Saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième siècle* (Collection de l'École Française de Rome, 26), Palais Farnèse 1977, pp. 460, 5 tavv. f.t.

Prima della riforma liturgica da parte di s. Pio V, la Chiesa di Roma non ha posseduto un calendario unico per le feste liturgiche che ricorrono durante l'anno. C'era uniformità, a cominciare dalla riforma di S. Gregorio Magno (590-604), soltanto per la parte dell'anno liturgico che porta il titolo « Proprium de tempore », che comprende le grandi festività fisse del Signore, i cicli liturgici che presentano i misteri del Cristo dall'Avvento alla Pentecoste e la serie delle domeniche.

Per il « Santorale » o « Proprium de Sanctis », che contiene la serie delle feste di Maria Vergine e dei Santi, l'uniformità fu raggiunta soltanto col Calendario premesso nel 1568 e nel 1570 al *Breviarium* e al *Missale* riformati. Prima di S. Pio V le diocesi e spesse volte, nelle medesime, anche le singole chiese avevano il loro « Santorale » proprio e le chiese di Roma non facevano eccezione a questa regola. Il « Santorale » dei libri liturgici di tipo Romano aveva un fondo comune che si era costituito nel sec. VIII. Su questo fondo ogni chiesa aggiungeva le feste dei Santi che più interessavano chi le officiava o chi le frequentava.

Ora questi « Santorali » e quindi i rispettivi Calendari propri, premessi ai libri liturgici, sono fonti preziose non solo per l'eortologia ossia per la conoscenza dello sviluppo del culto dei santi, ma anche per la topografia e l'urbanistica d'una città, in quanto possono contribuire a datare e fissare l'origine di chiese o di complessi edilizi costruiti in onore di santi diventati popolari, a determinate epoche, per la loro potente intercessione taumaturgica, per cui vennero scelti come titolari di oratori, di chiese e di opere caritative o corporative.

Ora l'opera di Mons. Jounel, che copre uno dei periodi più travagliati, sia dal lato religioso come da quello politico, della città di Roma (sec. IX-XII), offre agli studiosi di agiografia e di topografia romane di quell'epoca un materiale selezionato e messo in opera con cura, al quale essi possono ricorrere con tranquilla sicurezza. Lo scopo

principale dell'autore è quello di documentare l'evoluzione dei Calendari delle due grandi basiliche dell'Urbe: S. Giovanni al Laterano e S. Pietro al Vaticano fino al sec. XII.

Il progressivo inserimento di nuovi santi nei due Calendari o nei Calendari di altre chiese è stato normalmente accompagnato dall'erezione di nuove chiese a loro dedicate nel tessuto urbanistico della Città, donde l'interesse dell'opera per gli studiosi di topografia e toponomastica, che vi potranno trovare utili dati per integrare le fonti proprie della loro materia.

L'opera si articola in 4 parti. Nella 1ª (pp. 15-94), l'autore presenta le sue fonti edite ed inedite in n. di 28 e dà il testo di 12 calendari inediti, compilati tra il IX e il XII sec. Nella 2ª (pp. 97-185), tratta del culto dei santi in Roma dal sec. IX al sec. XII con speciale riguardo allo sviluppo del « Santorale » nelle chiese di Roma, argomento molto importante anche per i topografi, perché documenta l'interesse di particolari settori di fedeli di Roma per determinati santi prima sconosciuti e di poi titolari di chiese. Nella 3ª, la più cospicua (pp. 189-363), dedicata ai Calendari del Laterano e del Vaticano alla fine del sec. XII, dopo brevi cenni sulla chiesa di Roma al sec. XII, dà il testo dei Calendari delle due basiliche, al quale fa seguito un commento storico e liturgico per ogni santo che figura nei « Santorali » delle due basiliche. Le notizie, brevi e dense di contenuto, terminano con tre statistiche: i santi venerati nei cimiteri suburbani; i santi titolari di chiese; i santi oggetto di una semplice festa annuale a Roma. Particolarmente interessante i paragrafi dedicati all'influsso del Calendario del Laterano su quelli di altre chiese minori e sul Calendario della « Curia » che è stato adoperato anche dai compilatori del Calendario di S. Pio V. Nella 4ª (pp. 367-410), l'autore parla del culto dei santi nelle due basiliche papali, dando utili ragguagli sulla topografia interna delle due basiliche, dove sorgevano altari o oratori dedicati a determinati santi. Nell'appendice (pp. 413-424), pubblica tre Calendari del sec. XI e del sec. XII; seguono la bibliografia e gli indici.

Trattandosi di un lavoro fatto unicamente su fonti, in parte inedite, è facile poter riscontrare che l'autore non citi questo o quell'altro lavoro, questa o quell'altra edizione, ma questo nulla toglie alla solidità del lavoro e alla sua grande utilità, essendo elaborato quasi sempre con fonti di prima mano. Ciò che si può rimproverare all'Autore è la poca cura messa nel correggere le bozze, per cui i refusi tipografici sono troppi e talvolta veramente noiosi. Inoltre le due carte topografiche di Roma non sono all'altezza dell'opera. Infine l'Autore fa un grande uso di sigle che purtroppo non ha raccolto in un solo elenco.

A parte queste imperfezioni l'opera del Jounel merita ogni considerazione e diventerà un valido strumento di lavoro per tutti quelli che sapranno adoperarla.

A.P. Frutaz

EGMONT LEE, *Sixtus IV and men of letters*. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1978, pp. 292 (Temi e testi, 26).

Il pontificato di Sisto IV (1471-1484) rappresenta indubbiamente un periodo decisivo, sia nella storia della Chiesa cattolica, sia in quella della cultura umanistica.

Merito del Lee è stato quello di aver affrontato una tematica delicata e scottante « sine ira et studio », raccogliendo e ordinando con innegabile lucidità una serie di fonti archivistiche e letterarie, con la ferma e dichiarata determinazione di non lasciarsi dominare da pregiudizi ideologici né da condanne precostituite e di non emettere alla fine alcun verdetto decisivo di condanna o di assoluzione. Il primo capitolo è forse il più felice e quello che più ci aiuta a capire il taglio di tutto il lavoro: *Pope Sixtus IV. The Making of a Prince. Minorite turning Pope* (pp. 11-45).

In queste pagine, l'autore si sforza di ricondurre ad intima coerenza la personalità apparentemente contraddittoria — e come tale più volte giudicata e condannata dagli storici moderni come da quelli contemporanei — di Francesco della Rovere, il quale, da perfetto uomo del suo tempo, si sforzò di svolgere nel modo migliore i vari ruoli a cui fu chiamato: da umile frate, a generale dei tre ordini francescani, fino al cardinalato e al papato. Le contraddizioni insomma, sembra voler dire il Lee, erano implicite, più che nella persona di Sisto IV, nel carattere eminentemente politico assunto dal papato dal periodo avignonese in poi, carattere che va sempre più accentuandosi nella seconda metà del '400, quando dovunque in Italia e in Europa le signorie e le monarchie ereditarie sono travagliate da una crisi che sfocerà nel trionfo dell'assolutismo. Una volta diventato papa, Francesco della Rovere decide di accettare in pieno il gioco del potere, di essere, in anticipo, un principe alla maniera del Machiavelli: ma l'ambiguità rimane, come dimostra il saio francescano nascosto sotto le fastose vesti pontificali. Nell'esaminare, in una serie di minibiografie senz'altro utili, anche se non troppo approfondite, tutti gli intellettuali che ruotarono attorno a Sisto IV, nei vari ruoli di segretari, governatori, stampatori, bibliotecari e professori di università, il Lee dimostra come tutti siano stati sistematicamente utilizzati dal papa per affermare o propagandare la sua potenza e il suo prestigio, insieme con quello della sua famiglia, che aspirava a diventare, nonostante l'umile origine, una dinastia.

Quelli che non riusciranno a comprendere la politica del pontefice, saranno cortesemente ma decisamente rimossi dai loro incarichi: è il caso di Niccolò Perotti e di Giovannantonio Campano (pp. 86-100). Finalizzata all'affermazione della sua potenza è anche la splendida politica edilizia ed urbanistica di Sisto IV (cap. IV, *Roma Caput Mundi,* pp. 123-150), che lo indusse a lastricare strade, ad aprirne di nuove, a costruire ponti, a riattare fogne e acquedotti, a rinnovare o a fondare ex-novo splendide chiese.

Queste costruzioni, che non furono solo provocate dalla celebrazione del Giubileo del 1475, ma continuarono, nonostante le numerose guerre, durante tutto il pontificato, richiesero anche dei sacrifici: la più sacrificata fu proprio la « gabella studii », il che portò inevitabilmente a ritardi o a riduzioni nel pagamento degli stipendi e ad un mancato ampliamento sia edilizio che culturale dell'Università Il capitolo V (*The University of Rome*, pp. 151-192), benché raccolga una ricca messe di dati preziosi, è forse il meno convincente, in quanto sembra isolare il caso dell'Università di Roma, dal più vasto problema della storia delle istituzioni universitarie europee e dei rapporti che intercorsero fra queste istituzioni e gli umanisti. Questa mancanza di spessore storiografico e di prospettive più ampie, rende alquanto deludenti anche le conclusioni del libro, che pure sono in sé accettabili. È infatti innegabile che Sisto IV, pur avendo aperto agli studiosi la Biblioteca Vaticana, pur avendo avuto contatti con i maggiori intellettuali del suo tempo, e pur avendone chiamati numerosi al suo servizio o nella sua università, non fu un vero Mecenate, né riuscì, anche per i limiti dei suoi interessi culturali, ad incoraggiare a Roma lo sviluppo di un'autentica vita intellettuale. Ma il confronto con un mitico Lorenzo de' Medici non è probante. A Firenze la congiura dei Pazzi, a Napoli la congiura dei Baroni, a Milano le atroci lotte dinastiche, dimostrano con tutta evidenza come la crisi degli intellettuali e la loro progressiva trasformazione in burocrati al servizio dei vari stati, in eruditi, o in accademici, non sia certo un fenomeno isolato alla cerchia di Sisto IV.

Il lavoro del Lee è dunque certo utile per la documentazione che raccoglie in modo chiaro ed ordinato, e di piacevole lettura anche per l'equilibrio ed il distacco che riesce a mantenere con la materia trattata. Ma è forse proprio questo voluto distacco a lasciare nel lettore una certa delusione per tutto quanto è appena accennato o lasciato nello sfondo sulla crisi che in quegli anni travagliava tutta la cultura umanistica e — cosa non secondaria trattandosi di un papa — sull'enorme crisi di credibilità spirituale della Chiesa cattolica, crisi che si manifestava nel disgusto e nella condanna da parte delle forze moralmente più sane nei confronti di una gerarchia sempre più invischiata nelle guerre e nelle miserie di una politica di potenza.

LUCIA GUALDO ROSA

MARIA LUISA LOMBARDO, *Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte. Liber introitus 1428*. Istituto di Studi Romani, Roma 1978 (Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo Medioevo, I), pp. LXIV-116.

L'autrice aveva già al suo attivo l'esame e il riordinamento del fondo «Camera Urbis» dell'Archivio di Stato di Roma. Ora, con questo

primo volume di una nuova collana intrapresa dall'Istituto di Studi Romani e diretta da Paolo Brezzi, la Lombardo pone in rilievo il contributo che allo studio della vita economica di Roma nel Quattrocento possono recare i registri quattrocenteschi di una delle cinque « Dogane » di Roma, quella di Ripa e Ripetta, cui competeva la riscossione dei dazi sulle merci importate via mare, attraverso gli approdi tirrenici dello Stato Pontificio.

Preziosa testimonianza della sua attività, sono pervenuti trenta *libri* contabili, che l'A. illustra con puntualità e competenza nel primo capitolo dell'introduzione, evidenziando, altresì, i diversi caratteri delle serie individuate: *Introitus dohane Ripe et Ripecte; Introitus et exitus dohane Ripe et Ripecte; Computa dohanerii Ripe.* Viene successivamente esaminato (secondo capitolo) il *Liber introitus dohane* relativo al periodo 6 aprile - 30 giugno 1428, del quale si pubblica il testo nella seconda parte del saggio. Appartenente alla prima delle serie indicate, è questa la sola fra le scritture di Ripa che si riferisca al pontificato di Martino V; quasi un ventennio divide, infatti, il primo registro degli *Introitus* dal secondo (a. 1445), mentre la serie degli *Introitus et exitus* (meno lacunosa della precedente) prende avvio dal 1444.

Il registro oggetto di studio reca « i dati relativi alle imbarcazioni e al loro carico e cioè nell'ordine: data di arrivo, nome del patrono, località di origine del patrono, tipo di nave, nome del proprietario della nave, merci con i destinatari, nota del mandato di esenzione », nonché « i dati contabili, cioè le stime merce per merce del camerario con i relativi dazi... Il totale del dazio di ciascuna barca è riportato ad ogni pie' di pagina » (pp. XVIII-XIX). È offerta in questo modo una documentazione apprezzabile sui traffici marittimi che fanno capo a Roma, documentazione peraltro valorizzata dalle numerose tabelle elaborate dall'A.

Le derrate alimentari appaiono largamente prevalenti fra le merci registrate; il vino, in particolare, è oggetto di frequenti e abbondanti importazioni: il prodotto proviene in notevole quantità dal meridione, dalla Corsica e dalla non lontana Terracina. Dalla « sproporzione tra la quantità di vino che giunge a Roma e il numero degli abitanti della città (tra i 25.000 e i 40.000) », l'A. è indotta « a ritenere che Roma sia stata non solo un centro di consumo del vino ma anche mercato e comunque punto di raccolta del vino importato dal mare, una sorta di grande "mercato generale del vino" dello Stato Pontificio » (p. XXV). Le difficoltà che si frappongono per i primi decenni del XV secolo ad una stima meno approssimativa della popolazione romana sono note; dati più significativi necessiterebbero anche sul commercio del vino: l'ipotesi avanzata dalla Lombardo è, comunque, non priva d'interesse e merita certamente la verifica di più puntuali ricerche.

Fra i commestibili anche formaggio (sardo, calabrese e corso), pesce e aranci sono ripetutamente segnalati; né mancano prodotti semi-

lavorati e finiti. Fra i primi, cuoi di diversa specie (« cuoi barbareschi da Pisa, cuoi di cervo da San Remo, cuoi pelosi da Gaeta »), panni (in scarsa quantità), cera; quanto ai lavorati, « si tratta soprattutto di beni di uso quotidiano e comune: casse, ceste, colla, chiodi, corde, cuscini, caraffe di vetro, fiaschi piccoli e grandi, imbuti, lanterne, pale di legno, piatti di maiolica grandi e piccoli, rasoi, recipienti, sapone, scope, sedie di legno, spago, specchi grandi e piccoli, taglieri, tegole » (p. XXVIII). Ferro, piombo, zolfo e legname da costruzione (abete e pioppo) sono infine da segnalare fra le materie prime, importate perlopiù dalle regioni centro-settentrionali della Penisola. I porti laziali non sembrano, peraltro, esclusi dalle rotte del grande commercio: pepe, cannella, zenzero, zucchero giungono a Civitavecchia, donde sono, via terra, trasportate a Ripa. Mercanti fiorentini e pisani figurano fra i principali acquirenti di queste mercanzie, in parte comunque destinate anche al mercato romano.

Sempre sulla base dei dati offerti dal registro del 1428, l'A. fa rilevare come Roma abbia « contatti quasi giornalieri » con le coste campane, in particolare, per tramite delle flottiglie mercantili di Gaeta, Pozzuoli, Ischia, « con il grande centro di mercato del Mediterraneo occidentale che è la città di Napoli » (p. XXX). Anche i traffici con i mercanti liguri sono piuttosto intensi: le barche delle due Riviere trasportano merci a Napoli, caricandone qui altre destinate a Roma.

Nel periodo aprile - giugno 1428 approdano a Ripa « 80 imbarcazioni per complessivi 124 viaggi ripartiti in 22 viaggi nel mese di aprile, 40 nel mese di maggio e 62 nel mese di giugno »; si registrano « 36 viaggi effettuati da barche di patroni originari del Lazio, 33 della Campania, 30 della Corsica, 21 della Liguria, 4 di Pisa » (p. XL). I trasporti appaiono perlopiù affidati a « imbarcazioni di piccolo cabotaggio, tipi di velieri assai in uso per la navigazione dei mari italiani »; si contano « 37 barche, 15 navigli, 14 schifetti, 5 saettie, 4 schifi, 3 navette, 2 barchette » (p. LV): circa il tonnellaggio non è offerta, purtroppo, dal registro alcuna indicazione.

Sulle merci scaricate al porto di Ripa si paga il 6,5% da calcolare sulla stima del camerario preposto alla dogana. La tassazione è ancora più pesante per il vino che pure costituisce a Roma « un genere di largo consumo e commercio »: si versano per esso « 1 ducato per botte, il 6,50%, l'1 per 30 e la tassa detta di s. Ippolito » (p. LX); su alcune qualità pregiate (ammazzacane, greco, razzese, fraiano e malvasia) grava l'imposizione di due ducati (anziché uno). Per i tre mesi considerati l'A. può calcolare che le entrate di Ripa e Ripetta ascendano complessivamente a 7380 fiorini, 5 soldi e 10 denari: un aiuto non trascurabile veniva, dunque, dalla dogana alle finanze pontificie impegnate nella ricostruzione dello Stato.

Opportunamente corredato di una « nota metrologica » e di un glossario, il lavoro della Lombardo apre un utile spiraglio sui commerci

romani agl'inizi del XV secolo; certo, solo l'esame complessivo dei registri quattrocenteschi di Ripa e S. Eustachio (dogana di terra) potrà adeguatamente illuminare realtà e problemi dell'approvvigionamento di una città che resta soprattutto un « grosso centro di consumo e di assorbimento di generi alimentari e di materie prime » (p. XXXI).

ALFIO CORTONESI

A. DE SANTIS, *Inventario delle pergamene*. Introduzione di V. Romani. Velletri, 1978, pp. 160, con 13 tavv. (« Quaderni della Biblioteca Comunale » n. 1).

Il volume ha un suo rilevante e specifico interesse nella numerosa serie di documenti pergamenacei che, appartenenti o appartenuti all'Archivio comunale veliterno e datati dal 1089 al 1772 — ma in gran parte riferentisi al medioevo — Anna de Santis ha accuratamente descritto, rispondendo ad una concreta esigenza di conservazione, ma anche di consultazione e di studio. Sono documenti che, in parte utilizzati o anche trascritti sin dai secoli XVII e XVIII nelle *Istorie* del Teoli e soprattutto del Borgia, hanno sofferto una quantità di peripezie e disavventure, per cui a proposito giunge una loro attenta verifica e schedatura.

Per questa Società Romana di Storia Patria la pubblicazione riveste anche particolare interesse perché Valentino Romani, direttore della medesima Biblioteca, ha messo in rilievo nella sua Introduzione quanto, in quei tempi lontani, la Società ebbe ad operare per la ricognizione, sistemazione e valutazione del materiale documentario veliterno.

Il discorso potrebbe essere ripreso non senza generale interesse, ma qui importa rilevare che appunto dagli atti della Società e da carte conservate nella Vaticana (Vat. Lat. 10569) e nell'Archivio Comunale di Velletri, si evidenzia come sin dal 1883 Enrico Stevenson suo segretario sotto la presidenza delle Cugnoni, aveva effettuato una prima ricognizione proprio dei numerosi documenti medioevali esistenti in quella città, estendendo le sue ricerche anche all'Archivio Capitolare e promovendo, d'intesa con autorità e studiosi locali e con il bibliotecario dell'Angelica Ettore Novelli, una loro sistemazione e un loro riordinamento, resi urgenti dal precario stato di conservazione. Per intervento dello Stevenson (sulla cui figura di studioso può vedersi il Grossi Gondi in « Roma », 1929) l'iniziativa otteneva il consenso e la collaborazione della Società, ai fini della pubblicazione degli *Atti del Consiglio e delle Riformagioni*, nella serie « Miscellanea » allora iniziata con il Diario Romano 1798-1799 del Sala.

In verità, la proposta dello Stevenson e la dichiarata disponibilità della Società Romana non poterono avere al momento concreto seguito,

per difficoltà di finanziamento; restano di quel tempo e sempre dello Stevenson le schede e trascrizioni degli archivi di Velletri, conservate nel citato Vat. Lat 10569 e un ampio articolo pubblicato in « Archivio » della Società sotto il titolo *Documenti dell'Archivio della Cattedrale di Velletri. Studi preparatori al Codice Diplomatico di Roma* (XII, 1889, pp. 63 - 113).

In questa sede non è fuori luogo aggiungere che dovevano passare vari anni prima che un giovane studioso destinato a raggiungere grandi meriti nella storiografia laziale, il Falco, affrontasse di nuovo, su indicazione del professor Fedele e nel periodo di alunnato presso la nostra Società, il non agevole proposito di pubblicare i preziosi documenti veliterni: un'impresa che egli riuscì a portare a compimento, dando alle stampe su questo « Archivio », a partire dal 1913, i risultati della sua approfondita ricerca su *Il Comune di Velletri nel Medio-Evo (sec. XI - XIV)*. Il suo lavoro è tuttora di fondamentale importanza per lo studio delle vicende civili, economiche, religiose di quella città e del suo territorio; e costituisce tutta la prima parte della ristampa, promossa dalla Società Romana, dei vari « Scritti sulla storia del Lazio » pubblicati in vari anni dal Falco sul periodico della Società. Dopo il Falco, in anni a noi più vicini, nel 1946, sarà la Sezione di Velletri della stessa Società a pubblicare, a cura di C. Amati, un certo numero di pergamene, in buona parte già date alle stampe dal Borgia o dal Falco.

Si può anche osservare che parte di questo materiale, già edito o conosciuto, è andato perduto o disperso specialmente per gli anni più remoti. Ma non pochi altri documenti pergamenacei arricchiscono il prezioso fondo comunale di Velletri, specialmente posteriori al secolo XIV, e pertanto non presi in considerazione dal Falco. Di qui l'ancora maggior pregio della diligente e non agevole opera della De Santis che fa seguito ad una utilissima e definitiva sistemazione di uno dei fondi dell'antico Archivio Segreto Comunale; al quale riguardo sarebbe desiderabile che si riscontrassero alcune pergamene trascritte dal Falco e non figuranti nella odierna pubblicazione che registra anche quelle eventualmente perdute, di cui è rimasta notizia.

Se un voto possiamo esprimere è che la serie di *Quaderni*, ora così avviata, possa presto darci un dettagliato inventario anche del non meno importante materiale cartaceo di interesse storico, posseduto dalla Amministrazione comunale di Velletri. Sarebbe un contributo determinante per una più precisa conoscenza delle multisecolari vicende di così importante centro del Latium vetus, e dei suoi rapporti con il circostante territorio, con il Papato e con la città di Roma.

R. Lefevre

# PERIODICI PERVENUTI ALLA SOCIETA'

(*con spoglio degli articoli riguardanti la storia di Roma e del Lazio*)

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES. COMPTES RENDUS DES SÉANCES (Parigi): 1976, n. 3, n. 4; 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

514 - Lejeune Michel, *Rapport sur les travaux de l'Ecole Française de Rome pendant l'année* 1975-1976 (1976, n. 3, pp. 555-563).

515 - Seston William, *Le droit au service de l'imperialisme romain* (1976, n. 4, pp. 637-647).

516 - Guillemain Bernard, *L'informatique aux Archives du Vatican* (1977, n. 1, pp. 86-94).

517 - Pallottino Massimo, *Servius Tullius à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques* (1977, n. 1, pp. 216-235).

518 - Castagnoli Ferdinando, *Les sanctuaires du Latium archaïque* (1977, n. 3, pp. 460-476, figg. 1-8).

519 - Février Paul Albert, *Natale Petri de cathedra* (1977, n. 3, pp. 514-531).

520 - Boüard (de) Michel, *Rapport sur les travaux de l'École Française de Rome pendant l'année* 1976-1977 (1977, n. 3, pp. 549-558).

ACADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA. ATTI E MEMORIE (Mantova): N. S. XLIII, 1975; XLIV, 1976.

ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. A cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Roma): XLIV, 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4-5, n. 6; XLV, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4-5, n. 6.

521 - Floris Giovanni, *Presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito un irripetibile capolavoro inedito* (XLIV, 1976, n. 1, pp. 5-7).

522 - Brialdi Camillo, *Il « Codice Cenni »* (*con una nota biografica, le prime indicazioni catalografiche dei 25 album ed una bibliografia essenziale* (XLIV, 1976, n. 1, pp. 8-18, 5 tavv.).

523 - Pasqualitti Maria Grazia, *Istituto di archeologia e storia dell'arte: una ma tre, la biblioteca* (XLIV, 1976, n. 2, pp. 112-123, 2 tavv.).

524 - Condemi de Felice Luigi, *Ordinate le « Carte Renazzi » nella Biblioteca Alessandrina* (XLIV, 1976, n. 2, pp. 124-129).

525 - Adorisio Antonio Maria, *Editoria e libro illustrato a Roma nel secolo XV* (XLIV, 1976, n. 3, pp. 206-213).

526 - Omodeo Anna e Corsini Pamela, *Le Collezioni del* '700 *nella Casanatense. - La Pianta di Londra del* 1746 (XLIV, 1976, n. 4-5, pp. 287-300).

527 - Cervelli Maria Luisa, *Per un catalogo degli strumenti a tastiera del Museo degli antichi strumenti musicali* (XLIV, 1976, n. 4-5, pp. 305-343).

528 - Paccarié Renata, *Nella Biblioteca di Storia moderna e contemporanea: le « Carte Gerardi »* (XLIV, 1976, n. 4-5, pp. 359-364).

529 - Pasqualitti Maria Grazia, *Le raccolte di Palazzo Venezia e la ricerca archeologica italiana dal* 1850 *al* 1950 (XLIV, 1976, n. 4-5, pp. 371-380).

530 - Bulgarelli Sandro, *Biblioteca di Storia moderna e contemporanea: Lo scandalo della Regìa cointeressata dei tabacchi nelle carte di Francesco Crispi* (XLIV, 1976, n. 6, pp. 391-400).

531 - Pericoli Ridolfini Cecilia, *Paolina Borghese dal ritorno a Roma alla morte a Firenze e la sua eredità* (XLV, 1977, n. 3, pp. 186-198).

532 - Castellano Lanzara M. Giuseppina, *Il cardinale Anselmo M. Albareda, Prefetto della « Vaticana »* (XLV, 1977, n. 3, pp. 199-209).

533 - Venturini Salvicchi Anna Maria, *Documenti e testimonianze sulla guerra italo-austriaca* [nella Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma] (XLV, 1977, n. 4-5, pp. 283-300).

534 - Bulgarelli Sandro, *La Biblioteca militare centrale dello Stato Maggiore dell'Esercito* (XLV, 1977, n. 4-5, pp. 314-324).

535 - Andreozzi Aldo, *Sulla Biblioteca farfense* (XLV, 1977, n. 4-5, pp. 325-332).

536 - Pedini Mario, *Per la « Settimana dei Beni culturali »* (*discorso pronunciato il* 5 *dicembre* 1977 *nella Sala della Protomoteca in Campidoglio*) (XLV, 1977, n. 6, pp. 365-375).

537 - Oliva Gianni, *Un poeta al patibolo: Enrico Trivelli Del Vasto* (XLV, 1977, n. 6, pp. 414-427).

ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano: XXIX, 1976, n. 2, n. 3; XXX, 1977, n. 1, n. 2, n. 3.

AEVUM. Rassegna di Scienze Storiche, Linguistiche, Filologiche pubblicata a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): XLIX, 1975, n. 5-6; LI, 1977, n. 1-2, n. 3-4, n. 5-6.

538 - Paparozzi Maurizio, *Un canone inedito del ms. « Vat. Palat. gr.* 210 » (XXIX, 1975, n. 5-6, pp. 423-436).

539 - Ferrari M., Recensione a: *Les Manuscrits latins de la Bibliothèque Vaticane, Catalogue établi par E. Pellegrin et J. Fohlen, C. Jeudy, Y., F. Riou, avec la collaboration d'A. Marucchi, tome I, Fonds Archivio San Pietro à Ottoboni,* Paris 1975 (LI, 1977, n. 3-4, pp. 399-401).

540 - Penco G., Recensione a: *Autori Vari, Monsegneur Duchesne et son temps. Actes du Colloque organisé par l'École Française de Rome* (*Palais Farnèse*, 23-25 *mai* 1973), Rome 1975 (LI, 1977, n. 5-6, pp. 577-580).

ALTAMURA. Bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo Civico (Altamura): 1975-1976, n. 17-18.

ANALECTA BOLLANDIANA. Revue Critique d'Agiographie (Bruxelles): 1976, n. 1-2, n. 3-4; 1977, n. 1-2, n. 3-4.

541 - De Gaiffier B., *Un passage de Jean Diacre relatif à la fête de S. Grégoire, pape* (1976, n. 1-2, p. 34).

542 - Halkin François, *Quatre miracles de la Vierge en grec* [Su manoscritti della Biblioteca Vaticana] (1977, n. 1-2, pp. 5-12).

543 - De Gaiffier B., Recensione a: *Agostino Amore, I Martiri di Roma*, Roma 1975 (1977, n. 1-2, pp. 180-182).

544 - Esbroeck (van) M., Recensione a: *Charles Pietri, Roma Christiana, Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III* (311-440), Rome 1976 (1977, n. 3-4, pp. 426-428).

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. Pubblicazioni dell'Università di Bari: XVII, 1974; XVIII, 1975.

545 - Costa Maria Pia, *Testimonianze per i cavalieri del Granico di Lisippo* (XVII, 1974, pp. 113-135).

546 - Minunno Costagliola Gabriella, *Un'altra ipotesi sul rapporto Masolino-Masaccio* (XVII, 1974, pp. 251-286).

ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. Classe di Lettere e Filosofia (Pisa): Sez. III, vol. VII, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

547 - Polverini Leandro, *La prima lezione di Giulio Beloch alla Sapienza* (VII, 1977, n. 4, pp. 1369-1388).

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES - Instituto de Historia Medieval de Espana (Barcelona): III, 1966; IV, 1967; V, 1968; VI, 1969; VII, 1970-1971; VIII, 1972-1973.

548 - Cordoliani Alfred, *Le comput écclesiastique à l'abbaye du Mont Cassin au* XI *siècle* (III, 1966, pp. 65-89).

549 - Giunta Francesco, *Benedetto* XII *e la crociata* (III, 1966, pp. 215-234).

550 - Claramunt S., Recensioni a: *Demetrio Mansilla, La documentaciòn pontificia hasta Innocenzo III* (965-1216), Roma 1955, e *La documentaciòn pontificia de Onorio III* (1216-1227), Roma 1965 (III, 1966, pp. 704-706).

551 - Pistarino Geo, *Giorgio Falco* [Necrologio. Con bibliografia degli scritti] (VI, 1969, pp. 697-711).

552 - Trenchs Odena José, *Las tasas apostòlicas y el « gratis » papal en la primera mitad del siglo* XIV (VII, 1970-1971, pp. 313-335).

ARCHEOGRAFO TRIESTINO, edito dalla Società di Minerva (Trieste): ser. IV, XXXVI, 1976; XXXVII, 1977.

ARCHIVIO STORICO DI TERRA DI LAVORO, pubblicato a cura della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro: V, 1976-1977.

ARCHIVIO STORICO ITALIANO, pubblicato dalla Deputazione Toscana di Storia Patria (Firenze): CXXXIII, 1975, n. 1-4; CXXXIV, 1976, n. 3-4; CXXXV, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO. Giornale della Società Storica Lombarda (Milano): CI, 1976.

553 - Banfi Luigi, *Cronaca, costume e storia nel carteggio di Pietro e Alessandro Verri* (CI, 1976, pp. 82-92).

ARCHIVIO STORICO PER LA CALABRIA E LA LUCANIA (Roma): XLII, 1975 (Atti del IV Convegno Nazionale di Storiografia Lucana - Pietragalla 26-29 settembre 1974); XLIII, 1976.

ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE. Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale (Catania): LXXII, 1976, n. 1-3; LXXIII, 1977, n. 1-2.

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE. Società Napoletana di Storia Patria (Napoli): XCIII, 1976; XCIV, 1976.

554 - Putaturo Murano Antonella, *Ipotesi per Gaspare Romano miniatore degli Aragonesi* (XCIII, 1976, pp. 95-110, tavv. I-XII).

555 - Mateu Ibars Josefina, *Los Enriquez de Ribera, Virreyes de Napoles y su diplomacia con la santa Sede sobre el « Regio Exequatur », la bula « Coena Domini » y la Inquisicion* (XCIII, 1976, pp. 111-136).

556 - Pontieri Ernesto, *La « guerra dei baroni » napoletani e di papa Innocenzo VIII contro Ferrante d'Aragona in dispacci della diplomazia fiorentina* (continuazione e fine) (XCIV, 1976, pp. 77-212).

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE PARMENSI (Parma): XXVIII, 1976.

557 - Turchi Marcello, *Parma e la politica farnesiana nell'« Epistolario » di Fulvio Testi* (XXVIII, 1976, pp. 397-411).

ARCHIVIO STORICO SICILIANO. Società Siciliana per la Storia Patria (Palermo): IV, I., 1975; II, 1976.

ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM. Collegio di S. Bonaventura (Grottaferrata): LXX, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

558 - A.C., Recensione a: *Vincenzo Ludovisi, Presenza di S. Bonaventura a Viterbo e influssi sul primo conclave viterbese* (1268-71), *in « Miscellanea Francescana »* 75 (1975), *pp.* 389-394 (LXX, 1977, n. 1-2, pp. 204-205).

559 - Schmitt Clément, *Le collège Saint-Bonaventure de* 1877 *à* 1977 [Storia del Collegio di Quaracchi e suo trasferimento a Grottaferrata nell'aprile 1971]. (LXX, 1977, n. 3-4, pp. 247-306).

560 - Almagno Romano Stephen, *Some Notes for the History of the Quaracchi-Grottaferrata Library* (LXX, 1977, n. 3-4, pp. 307-315).

561 - Bataillon Louis-Jacques, *La Commission Léonine à Grottaferrata* (1973-1977) (LXX, 1977, n. 3-4, pp. 569-571).

ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE. Pontificia Universitas Gregoriana (Roma): 1976, n. 14; 1977, n. 15.

562 - McManamon John M., *The Ideal Renaissance Pope: Funeral Oratory from the Papal Court* (1976, n. 14, pp. 9-70).

563 - Lutz Georg, *Das päpstliche Heer im Jahre* 1667. *Apostolische Kammer und Nepotismus, römisches Militärbudget in der frühen Neuzeit* (1976, n. 14, pp. 169-217).

564 - Fois Mario, *Papi e cardinali nel secolo* XI (1976, n. 14, pp. 383-416).

565 - Arato Paulus, *Bibliographia Historiae Pontificiae* (1975-76) (1976, n. 14, pp. 457-693).

566 - Conte Pietro, *Il significato del primato papale nei padri del VI concilio ecumenico* (1977, n. 15, pp. 7-111).

567 - Pasztor Edith, *Censi e possessi della Chiesa Romana nel Duecento: due registri pontifici inediti* (1977, n. 15, pp. 139-193).

568 - Williman Daniel, *Letters of Etienne Cambarou, Camerarius Apostolicus* (1347-1361) (1977, n. 15, pp. 195-215).

569 - Dykmans Marc, *La troisième élection du Pape Urbain VI* (1977, n. 15, pp. 217-264, I tav.).

570 - Pozzo Di Borgo Cécile, Brady Mouton, *Denis Simon de Marquemont archevêque de Lyon et cardinal* (1572-1626). *La carrière d'un prélat diplomate au Saint Siège au début du* XVII *siècle* (1977, n. 15, pp. 265-294).

571 - Pasztor Lajos, *La Segreteria di Stato di Gregorio* XVI, 1833-1846 (1977, n. 15, pp. 295-332).

572 - Càrcel Ortì Vicente, *El archivo de la Nunciatura de Madrid desde* 1868 *hasta* 1875 (1977, n. 15, pp. 363-376).

573 - Martina G., Recensione a: *Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari,* Roma 1977 (1977, n. 15, pp. 423-424).

574 - Arato Paulus, *Bibliographia Historiae Pontificiae* (1976-77) (1977, n. 15, pp. 425-698).

ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU (Roma): XLV, 1976, n. 90; XLVI, 1977, n. 91, XLVI, 1977, n. 92.

575 - König-Nordhoff Ursula, *Zur Entstehungsgeschichte der Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu fundatoris. Romae* 1609 *und* 1622 (XLV, 1976, n. 90, pp. 306-317).

576 - Colpo M., Recensione a: *Sebastiano Tromp, S. Roberti Card. Bellarmini S.I. opera oratoria postuma,* Roma 1968-1969 (XLV, 1976, n. 90, pp. 360-362).

577 - Scaduto Mario, *Dal Rinascimento alla Controriforma* (XLV, 1976, n. 90, pp. 377-393).

578 - Lemmon A. E., Recensione a: *Thomas Culley, Jesuits and Music, I. A Study of The Musician connected with the German College in Rome during the 17th Century and of their Activities in Northern Europe*, Rome 1970 (XLVI, 1977, n. 92, pp. 404-405).

579 - Scaduto M., Recensione a: *Giuseppe Pignatelli, Aspetti della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII*, Roma 1974 (XLVI, 1977, n. 92, pp. 406-410).

580 - Wicki J., Recensione a: *Giuseppe Piras, La Congregazione e il Collegio di Propaganda Fide di J. Vives, G. Leonardi e M. de Funes*, Roma 1976 (XLVI, 1977, n. 92, pp. 412-414).

ATHENAEUM. Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità (Università di Pavia): N.S. LV, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

581 - Malcovati Enrica, Gabba Emilio, Tozzi Pierluigi, [*Commemorazione e bibliografia di Gianfranco Tibiletti*] (LV, 1977, n. 1-2, pp. 13-18).

582 - Gabba Emilio, *Aspetti culturali dell'imperialismo romano* (LV, 1977, n. 1-2, pp. 49-74).

583 - Cuff P.J., *Quaestiones perpetuae tres* (LC, 1977, n. 1-2, pp. 75-81).

584 - Forni Giovanni, *L'indicazione della tribù fra i nomi del cittadino romano. Osservazioni morfologiche* (LV, 1977, n. 1-2, pp. 136-140).

585 - Smith R.E., *The use of force in passing legislation in the late Republic* (LV, 1977, n. 1-2, pp. 150-173).

586 - Pesiri Giovanni, *Amphitheatrum Fundanae civitatis* (LV, 1977, n. 1-2, pp. 195-199).

587 - Gabba E., Recensione a: *Gaetano De Sanctis, La guerra sociale*, Firenze 1976 (LV, 1977, n. 1-2, pp. 207-208).

588 - Badian E., *The auctor of Lex Flavia* (LV, 1977, n. 3-4, pp. 233-238).

589 - Hall Ursula, *Notes on M. Fulvius Flaccus* (LV, 1977, n. 3-4, pp. 280-288).

590 - Develin Robert, *The election of 207 B.C.* (LV, 1977, n. 3-4, pp. 423-425).

591 - Develin Robert, *Comitia tributa again* (LV, 1977, n. 3-4, pp. 425-426).

592 - Richard Jean Claude, *Edilité plebeienne et édilité curule: à propos de Denys d'Halicarnasse, Antiquités Romaines VI.* 95.4. (LV, 1977, n. 3-4, pp. 428-434).

593 - Chevallier R., Recensione a: *Russell Meiggs, Roman Ostia*, Oxford 1973 (LV, 1977, n. 3-4, pp. 446-447).

594 - Schifone C., Recensione a: *Opuscula Romana vol. VIII, Acta Instituti Romani Regni Sueciae*, Stoccolma 1974 (LV, 1977, n. 3-4, pp. 448-450).

595 - Maccabruni C., Recensione a: *Timothy Nolan Gantz, Terracotta figured friezes from the workshop of Vulca*, Stoccolma 1974 (LV, 1977, n. 3-4, p. 452).

596 - Harvey P., Recensione a: *Erich S. Gruen, The Last Generatoin of the Roman Republic*, Berkeley 1974 (LV, 1977, n. 3-4, pp. 454-460).

597 - Giua M. A., Recensione a: *Dieter Henning, L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius*, München 1975 (LV, 1977, n. 3-4, pp. 466-467).

Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali (Bologna): Rend. LXIV, 1975-76, n. 1, n. 2; LXV, 1976-77, n. 1, n. 2.

598 - Sorge Giuseppe, *Cinque lettere inedite relative al Sinodo Maronita del* 1736 (Rend. LXIV, 1975-76, n. 1, pp. 299-317).

Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali (Bologna): Memorie, LXVIII, 1975-76; LXIX, 1976-77; LXX, 1976-77; LXXI, 1976-77.

Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche (Roma): S.8, XIX, 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5; XX, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; XXI, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6.

599 - Guarducci Margherita, *Gli avori erculei della Cattedra di San Pietro: elementi nuovi* (XXI, 1977, n. 3, pp. 117-253, figg. 1-9, tavv. I-XXV).

600 - Ritti Tullia, *Immagini onomastiche sui monumenti sepolcrali di età imperiale* [Iscrizioni provenienti da Roma, Bolsena, Ostia, Torrimpietra, Tuscolo, Velletri] (XXI, 1977, n. 4, pp. 255-398, tavv. I-XV).

601 - Delpino Filippo, *La prima età del ferro a Bisenzio. Aspetti della cultura villanoviana nell'Etruria meridionale interna* (XXI, 1977, n. 6, pp. 451-493, tavv. I-XVII).

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. NOTIZIE DEGLI SCAVI DI ANTICHITÀ, comunicati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Roma): S.8, XXVIII, 1974, suppl.; XXX, 1976.

602 - Righetti Piera, *Veio (Isola Farnese). Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località « Quattro Fontanili »* (XXX, 1976, pp. 149-220, figg. 1-10).

603 - Lissi Caronna Elisa, *Roma. Piazza dell'Esedra: Saggio di scavo per la costruzione della stazione della metropolitana (febbraio-maggio* 1969) (XXX, 1976, pp. 221-262, figg. 1-44, 2 tavv. pieg.).

604 - Quilici Lorenzo, *Castel Giubileo (Roma). Saggi di scavo attorno a Fidenae* (XXX, 1976, pp. 263-326, figg. 1-62, 1 tav. pieg.).

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. RENDICONTI. CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE (Roma): S.8, XXXI, 1976, n. 1-2, n. 3-4, n. 5-6, n. 7-12; XXXII, 1977, n. 1-2, n. 3-4, n. 5-6.

605 - Armani Edda, *Le iscrizioni di Villa Taverna in Roma* (XXXI, 1976, n. 1-2, pp. 9-34).

606 - Giannetti Antonio, *Resti di un ponte romano, di un tempio pagano e della via Latina nell'agro di Aquinum (Aquino) e Fabrateria Nova (S. Giovanni Incarico).* (XXXI, 1976, n. 1-2, pp. 35-48).

607 - Rigo Paola, *Catalogo e tradizione degli scritti di Girolamo Donato* (XXXI, 1976, n. 1-2, pp. 49-80).

608 - Carletti Colafrancesco Pasqua, *Note metriche su alcuni epigrammi cristiani di Roma datati* (XXXI, 1976, n. 5-6, pp. 249-281).

609 - Mazzoli Giancarlo, *Di Pietro Diacono al Catalogo Becker* 119: *Seneca a Montecassino nel sec.* XII *(e oltre)* (XXXI, 1976, n. 5-6, pp. 297-327, 2 tavv.).

610 - De Mattei Roldolfo, *Un memoriale di T. Campanella al Card. Francesco Barberini* (XXXI, 1976, n. 7-12, pp. 401-412).

611 - Giorgetti Dario, *Una villa romana presso Tusculum: dalle ricerche erudite del* '700 *alle indagini moderne* (XXXI, 1976, n. 7-12, pp. 451-477, figg. 1-11, 5 tavv. pieg.).

612 - Morghen Raffaello, *Agiografia e iconografia nei mosaici e nei reperti archeologici di S. Pudenziana* (XXXII, 1977, n. 3-4, pp. 139-155, tavv. I-XI).

613 - Di Stefano Manzella Ivan, *Documenti inediti sugli archi augustei di Fano e Rimini* (1823-1825) [nell'Archivio di Stato di Roma] (XXXII, 1977, n. 5-6, pp. 435-470, tavv. I-VIII).

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. RENDICONTI DELLE ADUNANZE SOLENNI: VII, 1975, n. 11; 1976, n. 12.

ATTI DELL'ACCADEMIA PONTANIANA (Napoli): N.S., XXV, 1976; XXVI, 1977.

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA (Genova): XC, 1976; XCI, 1977.

BASLER ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE. Herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel (Basilea): LXXVI, 1976.

BENEDECTINA. Fascicoli di Studi Benedettini (Roma): XXIII, 1976, n. 2; XXIV, 1977, n. 2.

614 - Leccisotti Tommaso, *Alcuni particolari dell'attività « diplomatica » dell'abate Tosti* (XXIII, 1976, n. 2, pp. 399-422).

615 - De Lorenzi Lorenzo, *Il sesto Colloquio Ecumenico Paolino (Roma, S. Paolo: dal 28 sett. al 3 ott.* 1976) (XXIII, 1976, n. 2 pp. 445-451).

616 - Leccisotti T., Recensione a: *P. Toubert, Les structures du Latium médieval. Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle*, Roma 1973 (XXIII, 1976, n. 2, pp. 469-471).

617 - Lucchesi Giovanni, *Sull'antica tradizione manoscritta di S. Pier Damiani* [da codici della Biblioteca Vaticana] (XXIV, 1977, n. 2, pp. 209-223).

BERGOMUM. Bollettino della Civica Biblioteca (Bergamo): LXIX, 1975, n. 3-4; LXX, 1976, n. 1-2, n. 3-4; LXXI, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

618 - Manetti Aldo, *Roma nell'opera del Tasso* (LXXI, 1977, n. 3-4, pp. 113-133).

(LA) BERIO. Bollettino d'informazioni bibliografiche (Comune di Genova): XVI, 1976, n. 3; XVII, 1977, n. 1-2, n. 3.

(LA) BIBLIOFILIA. Rivista di storia del libro e di bibliografia (Firenze): LXXVII, 1976, Disp. 1; LXXIX, 1977, Disp. 1, Disp. 2.

BIBLIOGRAFIA STORICA NAZIONALE. Giunta Centrale per gli Studi Storici (Bari): XXXV-XXXVI, 1973-74.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. Revue d'Érudition publiée par la Société de l'École de Chartes (Paris): CXXXIV, 1976, n. 2; CXXXV, 1977, n. 1.

619 - Gasnault P., Recensione a: *Elisabeth Pellegrin, Jeannine Fohlen, Colette Jeudy, Yves-François Riou et Adriana Marucchi, Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, Tome I: Fonds Archivio S. Pietro à Ottoboni*, Paris 1975 (CXXXV, 1977, n. 1, pp. 154-155).

620 - Hayez M., Recensione a: *The life of Cola di Rienzo, translated with an introduction by John Wright*, Toronto 1975 (CXXXV, 1977, n. 1, pp. 188-190).

621 - Reydellet-Guttinger C., Recensione a: *François-Charles Uginet, Le « Liber officialium » de Martin V*, Roma 1975 (CXXXV, 1977, n. 1, pp. 191-192).

622 - Gaborit J.-R., Recensione a: *Sylvia Pressouyre, Rome au fil du temps. Atlas historique d'urbanisme et d'architecture*, Paris 1973 (CXXXV, 1977, n. 1, pp. 239-241).

BLÄTTER FÜR HEIMATKUNDE. Herausgegeben vom Historischen Verein für Steiemark (Graz): L, 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; LI, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA (Perugia): LXXIII, 1976, n. 1, n. 2; 1977, n. 1.

BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (Roma): S.10, VI, 1977, n. 1-3,n. 7-9, n. 10-12.

BOLLETTINO DEL MUSEO CIVICO DI PADOVA. Rivista semestrale padovana di arte antica e moderna, numismatica, araldica, storia e letteratura (Padova): LX, 1971, n. 1, n. 2.

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI DEL CENTRO DI STUDI BONAVENTURIANI « DOCTOR SERAPHICUS » (Bagnoregio): XXIII, 1976; XXIV, 1977.

BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO (Deputazione Subalpina di Storia Patria (Torino): LXXV, 1977, n. 1, n. 2.

623 - Firpo Luigi, *Bibliografia degli scritti di Pietro Egidi* (LXXV, 1977, n. 1, pp. 275-352).

BOLLETTINO STORICO CREMONESE. Miscellanea di scritti originali (Cremona): XXIV, 1969; XXV, 1970-1971.

BOLLETTINO STORICO PIACENTINO: LXXI, 1976, n. 2; LXXII, 1977, n. 1, n. 2.

BOLLETTINO STORICO PISANO (Società Storica Pisana): XLIII, 1974.

BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE. HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS (Bruxelles): CXLI, 1975, n. 2, n. 3, n. 4; CXLII, 1976, n. 1, n. 2-3.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST ET DES MUSÉES DE POITIERS (Poitiers): XIII, 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; XIV, 1977, n. 1, n. 2.

BULLETIN DE L'INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME (Bruxelles-Rome): XLVI-XLVII, 1976-1977.

624 - Dumoulin Michel, *La genèse de l'Institut Historique Belge de Rome* (1889-1904) (XLVI-XLVII, 1976-1977, pp. XV-XLI).

625 - Ceyssens L., *Supplément à nos Sources relatives à l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme* (XLVI-XLVII, 1976-1977, pp. 191-275).

626 - Demoulin Louis, *La maladie et la mort de Joseph-Clément de Bavière d'après les lettres du nonce de Cologne* (1723) [da documenti dell'Archivio Segreto Vaticano] (XLVI-XLVII, 1976-1977, pp. 281-304).

BULLETIN OF THE INSTITUT OF HISTORICAL RESEARCH (University of London): L, 1977, n. 120, n. 121, n. 122.

BULLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEOLOGICA COMUNALE DI ROMA (Roma): LXXXII, 1970-1971; LXXXIII, 1972-1973.

627 - Marchetti Longhi M., *Gli scavi dell'Area Sacra del Largo Argentina. Evoluzione e trasformazione dell'area e dei templi dall'Età Imperiale all'inizio del Medio Evo* (LXXXII, 1970-71, pp. 7-62, tavv. I-XXXIV).

628 - Fittschen K., *Der Herakles-Sarkophag in S. Maria sopra Minerva in Rom, eine Arbeit der Renaissance* (LXXXII, 1970-71, pp. 63-70, tavv. XV-XXXVIII).

629 - Delplace C., *Due cippi funerari da Palestrina* (LXXXII, 1970-71, pp. 97-104, tavv. XLI-XLIX).

630 - Ferrua A., *Antiche iscrizioni inedite di Roma. Vigna Codini e Vilbia* (LXXXII, 1970-71, pp. 71-105, tavv. XXXIX-XL).

631 - Rodriguez-Almeda E., *Forma Urbis Marmorea: nuove integrazioni* (LXXXII, 1970-71, pp. 105-136).

632 - Rinaldi-Tufi L., *Lastra di un rilievo gladiatorio nel Museo di Civitavecchia* (LXXXII, 1970-71, pp. 137-142, tav. L).

633 - Gatti E., *Il ritrovamento della Carta Archeologica del Lazio, di Pietro Rosa. Notizia* (LXXXII, 1970-71, pp. 143-146, tav. LI).

634 - Zanker P., *Über die Werkstätten augusteicker Larenaltäre und damit zusammenhängenden. Problemme der Interpretation* (LXXXII, 1970-71, pp. 147-155, tavv. LII-LVIII).

635 - AA. VV. (F. Castagnoli, A. M. Colini, C. Buzzetti e G. Pisani Sartorio), *Notiziario di scavi scoperte e studi intorno alle anti chità di Roma e Campagna Romana.* 1946-1960. *Prima parte* (LXXXIII, 1972-73, pp. 5-156).

BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO E ARCHIVIO MURATORIANO (Roma): 83, 1971; 84, 1972-1973; 85, 1974-1975.

636 - Whitton David, *The Annales Romani and Codex Vaticanus Latinus* 1984 (84, 1972-73, pp. 125-144, 3 tavv.).

BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA (Accademia Senese degli Intronati): LXXXII-LXXXIII, 1975-76.

CAPYS. Annuario degli « Amici di Capua »: 1976-1977, (n. 10).

CARMELUS. Commentarii ab Instituto Carmelitano editi (Roma): XXIV, 1977, n. 1, n. 2.

(LA) CIVILTÀ CATTOLICA (Roma): CXXVIII, 1977, vol. I, nn. 3037-3042; vol. II, nn. 3043-3052; vol. III, nn. 3053-3054; vol. IV, nn. 3055-3060.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI. ATTI E MEMORIE: S.10, XI, 1976.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE. ATTI E MEMORIE (Ancona): S.VIII, vol. IX, 1975; vol. X, 1976.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA. ATTI E MEMORIE (Bologna): N.S., vol. XXIV, 1973; vol. XXV-XXVI, 1974-1975, vol. XXVI, 1976.

637 - Fasoli Gina, *Eugenio Dupré Theseider. In memoriam* (XXVI, 1976, pp. 1-20).

638 - Giacomini Paola, *Le raccolte di iscrizioni aliene a Bologna: le collezioni Bevilacqua, Galvani, Palagi, Trombelli del Museo Civico Archeologico* [Collezione Bevilacqua di provenienza romana] (XXVI, 1976, pp. 61-89).

639 - [Scheda annullata].

DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS (München): XXXII, 1976, n. 2; XXXIII, 1977, n. 1, n. 2.

640 - Wiesenbach Joachim, *Der Liber decennalis in der Hs. Rom, Biblioteca Angelica* 1413, *als Werk Sigeberts von Gembloux* (XXXIII, 1977, n. 1, pp. 171-181).

GAZZETTA DI GAETA. Rassegna di cultura e di attualità diretta da Gaetano Andrisani (Gaeta)): V, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12.

641 - Andrisani Gaetano, *Carlo II d'Angiò all'assedio di Gaeta* (V, 1977, n. 1, pp. 1-8).

642 - Tamborrino Orsini Gaetano, *La figura di Benedetto Fedele* (V, 1977, n. 1, pp. 9-11).

643 - Dell'Anno Salvatore, *Sant'Angelo de' Marzi* (V, 1977, n. 1, p. 12).

644 - Andrisani Gaetano, *Le bolle di Adriano IV e Alessandro III* (V, 1977, n. 2, pp. 17-22).

645 - Capuano Luigi, *La battaglia del Garigliano del* 1503 (V, 1977, n. 2, pp. 29-32; n. 3, pp. 39-41).

646 - Andrisani Gaetano, *Il viaggio di Pio* IX *da Roma a Gaeta* (V, 1977, n. 3, pp. 33-38).

647 - Laudisa Giulio, *Un quadro di Sebastiano Conca* [nella basilica di Sant'Erasmo a Veroli] (V, 1977, n. 3, pp. 41-42).

648 - De Sanctis Gioacchino A., *La vita di San Nilo* (V, 1977, n. 3, pp. 43-45).

649 - Campanelli Adele, *Il borgo di Castellone Formia* (V, 1977, n. 3, pp. 47-48; n. 4, pp. 55-57).

650 - Andrisani Gaetano, *L'assedio saraceno dell'*846 (V, 1977, n. 4, pp. 49-54).

651 - Miele Antonio G., *L'atto di battesimo del Mattej* (V, 1977, n. 4, p. 57).

652 - De Santis Angelo, *La parlata minturnese* (V, 1977, n. 4, pp. 62-64; n. 6, p. 96; n. 7, pp. 111-112; n. 8, p. 128; n. 9, pp. 142-144; n. 10, p. 160; n. 11, pp. 175-176; n. 12, pp. 190-191).

653 - Andrisani Gaetano, *Il carteggio di Luigi Vanvitelli* [recensione a: Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Palatina di Caserta, a cura di Franco Stralluzzo, Galatina [s.a.], vol. II] (V, 1977, n. 5, pp. 65-72).

654 - Capuano Luigi, *La produzione di Pietro Fedele* [con bibliografia degli scritti del Fedele] (V, 1977, n. 5, pp. 74-80).

655 - Cervone Antonio, *Il manifesto del* 1877 *a Itri* (V, 1977, n. 7, pp. 109-110).

656 - Cece Albino, *I mastri di fiera di Ausonia* (V, 1977, n. 7, pp. 110-111).

657 - Ciccone Salvatore, *L'odissea delle sculture della fabbrica di Gianola* (V, 1977, n. 8, pp. 117-122).

658 - Sottoriva Pier Giacomo, *Un ricorso elettorale a Ponza* (V, 1977, n. 8, pp. 126-127).

659 - Andrisani Gaetano, *Una nota bibliografica su Ausonia* (V, 1977, n. 9, pp. 129-131).

660 - Cece Albino, *S. Maria del Piano in Ausonia* (V, 1977, n. 9, pp. 131-136).

661 - Cervone Antonio, *La figura e l'opera di Salvatore Ferraro* (V, 1977, n. 10, pp. 152-158) .

662 - Andrisani Gaetano, *La villa Faustina di Gaeta* (V, 1977, n. 11, pp. 161-171).

663 - La Rocca Orazio, *Il centro storico di Itri* (V, 1977, n. 11, pp. 172-174).

664 - Cece Albino, *Un giudizio a Fratte nel* 1798 (V, 1977, n. 11, pp. 174-175) .

665 - Andrisani Gaetano, *Gaeta: un toponimo difficile?* (V, 1977, n. 12, pp. 177-179).

666 - Cervone Antonio, *La tradizione del presepe* (V, 1977, n .12, pp. 187-190).

HISPANIA SACRA. Revista de Historia eclesiastica (Barcelona): XXVII, 1974, n. 53-54.

667 - Olivar A., Recensione a: *Sancti Leonis Magni Romani Pontificis tractatus septem et nonaginta. recensuit Antonius Chavasse.* Turnholti 1973 (XXVII, 1974, n. 53-54, pp. 5-7).

HISTORICHES JAHRBUCH DER STADT GRAZ, n. 7-8, 1975.

HISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Svenska Historiska Föreningen (Stockolm): 1977, n. 1, n. 2, n. 3.

ISTITUTO LOMBARDO. ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE. RENDICONTI. CLASSE DI LETTERE E SCIENZE MORALI E STORICHE (Milano): CX, 1976.

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI. ATTI. CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI (Venezia): CXXXIV, 1975-1976; CXXXV, 1976-1977.

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI. ATTI. CLASSE DI SCIENZE MORALI, LETTERE ED ARTI (Venezia): CXXXIV, 1975-1976, CXXXV, 1976-1977.

668 - Mastrocinque Arturo, *Eumene a Roma* (172 *A.C.*) *e le fonti del libro macedonico di Appiano* (CXXXIV, 1975-76, pp. 25-40).

669 - Aiardi Alessandro, *Sulla pretesa iniziazione di Nerone ai misteri di Mithra* (CXXXIV, 1975-76, pp. 225-236).

670 - Jaczynowska Maria, *Le caratteristiche delle associazioni della gioventù romana* (*collegia iuvenum*) (CXXXIV, 1975-76, pp. 359-381).

671 - Gavazzi Leonardo, *Alcuni aspetti della popularitas di Nerone* (CXXXIV, 1975-76, pp. 421-437).

672 - Toppani Innocente, *Petrarca, Cola di Rienzo e il mito di Roma* (CXXXV, 1976-77, pp. 155-172).

673 - Tosi Giovanna, *La Villa Publica di Roma nelle fonti letterarie e numismatiche* (CXXXV, 1976-77, pp. 413-426, tavv. I-II).

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI. ATTI. PARTE GENERALE E ATTI UFFICIALI (Venezia): CXXXIV, 1975-1976; CXXXV, 1976-1977.

ITALIA MEDIEVALE E UMANISTICA (Padova): XIX, 1976.

674 - Mennella Giovanni, *Un apografo di iscrizioni latine e greche dalla bottega di Bartolomeo Cavaceppi* (1756) (XIX, 1976, pp. 389-412).

675 - Palma Marco, *Un codice di Santo Spirito ritrovato* (*Vaticano lat.* 13003) (XIX, 1976, pp. 415-417).

676 - Pellegrin Elisabeth, *Manuscrits de Petrarque à la Bibliothèque Vaticane. Supplement au catalogue de Vattasso* (XIX, 1976, pp. 493-497).

JAHRBUCH DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN: 1976.

JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTALD INSTITUTES (London): XL, 1977.

677 - Grafton A., *On the Scholarship of Politian and its Context* (XL, 1977, pp. 150-188).

678 - Pray Bober Phillis, *The Coryciana and the Corycia* (XL, 1977, pp. 223-239).

L'URBE. Rivista romana di storia, arte lettere, costumanze (Roma): n.s. XXXIX, 1976, n. 1, n. 2, n. 3-4, n. 5, n. 6; XL, 1977, n. 1, n. 2, n. 3-4, n. 5, n. 6.

679 - Incisa Della Rocchetta Giovanni, *Le mostre a Palazzo Braschi ed il Museo di Roma* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 1-4).

680 - Lefevre Renato, *Giuseppe Bianchini, il Vasi e la « Historia Chalcographica » degli Anni Santi* (1750) (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 5-8, 1 tav. pieg.).

681 - Margarucci Italiani Bianca Maria, *Santa Marcella e i Santi Pammachio e Gerolamo* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 9-21, 4 tavv.).

682 - Gibellini Pietro, *D'Annunzio inedito: un postillato del Belli* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 22-27).

683 - *I « Romanisti » contro il trasferimento dell'Archivio di Stato dalla Sapienza* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 28-29).

684 - Cardelli Alloisi Luisa, *La Mostra dei Tesori d'Arte Sacra di Roma e del Lazio* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 30-33).

685 - Barberito Manlio, *Le cronache romane* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 34-36).

686 - Nardecchia Plinio, *Mostre romane: i ponti su Roma* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 38-39).

687 - Barberito Manlio, *Mostre romane: la mostra fotografica di Enrico Valenziani,* (XXXIX, 1976, n. 1, pp. 39-40).

688 - *La questione della Sapienza* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 1-2).

689 - Vighi Roberto, *Importanza delle « Lettere a Cencia » tra le pubblicazioni belliane del triennio* 1973-75 (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 3-8).

690 - Datodi Paola, *Un erudito romano del Seicento: Giovanni Giustino Ciampini* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 9-15, 1 tav.)

691 - Schiavo Armando, *Reliquie e reliquiari romani di S. Matteo* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 16-19, 2 tavv.).

692 - Bosi Mario, *La libera città di Cospaia nell'antico Stato della Chiesa* (1440-1826) (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 20-27).

693 - Busiri Vici Andrea, *L'altare di sant'Ignazio nella chiesa romana del Gesù in una prospettiva di Francesco Panini* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 28-32, 2 tavv.).

694 - Barberito Manlio, *Le cronache romane: camelie, demagogia e prepotenza* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 33-34).

695 - Bosi Mario, « *Taccion* » *fra le non tocche verzure le cento fontane* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 34-35).

696 - F.A.G., *Estremisti?* (XXXIX, 1976, n. 2, p. 35).

697 - Lotz Hilde, *Amor mi mosse che mi fa parlare* (*Inf. II*, 72) (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 35-36).

698 - Barberito Manlio, *Barbarie domata* (XXXIX, 1976, n. 2, p. 36).

699 - F.A.G., *Il buon giorno si vede dal mattino* (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 36-37).

700 - F.A.G., *Roma senza acquedotti* (XXXIX, 1976, n. 2, p. 37).

701 - Bosi Mario, *Deontologia militare e ortografica* (XXXIX, 1976, n. 2, p. 37).

702 - Barberito Manlio, *Affronti al rione Monti* (XXXIX, 1976, n. 2, p. 37).

703 - Busiri Vici Andrea, *In memoria di Ettore Sestieri* [con bibliografia degli scritti di Ettore Sestieri] (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 38-39).

704 - Barberito M., Recensione a: *Elio Venier, Giuliana Zandri, Carlo De Vita, S. Eligio dei Ferrari* (« *Le Chiese di Roma illustrate* », *n.* 127), Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 40-42).

705 - Barberito M., Recensione a: *Esmeralda Crucitti Raber, Roma pagana e cristiana - Le persecuzioni*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 2, p. 42).

106 - Barberito M., Recensione a: *Scipione Tadolini, Conservazione, valorizzazione ed utilizzazione dei « centri storici », in funzione dei rapporti sociali*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 43-44).

707 - Barberito Manlio, *Mostre romane*: « *Roma sparita* » (XXXIX, 1976, n. 2, pp. 45-46).

708 - Barberito Manlio, *Mostre romane*: *Mostre alla Calcografia Nazionale* (XXXIX, 1976, n. 2, 46-47).

709 - Apollonj Ghetti Fabrizio M., *Nuovi appunti su Francesco Soderini cardinale volterriano* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 1-4).

710 - Birkedal Hartmann Jörgen, *Tre sorelle* [Maria, Isabella e Giovanna Massani] (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 15-18, 4 tavv.).

711 - Schiavo Armando, *Vicende del reliquiario con frammenti del teschio di Santa Martina* (XXXIX, 1976, n. 4-5, pp. 19-20, 3 tavv.).

712 - Lefevre Renato, *Il lago di Nemi tra miti, realtà e polemiche* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 21-31, 2 tavv.).

723 - Coggiatti Stelvio, *Manifestazioni floricole a Roma tra il* 1850 *e il* 1950 (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 32-38, 2 tavv.).

714 - Busiri Vici Andrea, *L'erudito della Corte russa del Settecento Ivan Ivanovitch Schonvaloff, ed i suoi rapporti con Roma* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 39-52, 7 tavv.).

715 - M.B., *Le cronache romane: Chiese in maschera, rovine e galateo* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 53-54).

716 - Sommella Mura Anna, *La Mostra « Civiltà del Lazio primitivo »* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 59-61).

717 - De Simoni Armando, *Il busto di S. Eligio nella chiesa di S. Eligio degli Orefici* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 62-64).

718 - Maroni Lumbroso Matizia, *Abbecedario per romani adulti: A come: Angoli tutelati - B come: Battenti, Batocchi e così via* (XXXIX, 1976, n. 314, pp. 65-71).

719 - Belloni Coriolano, *La villa dei Murphy in Olevano Romano* (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 72-74).

720 - Barberito M., Recensione a: *Carlo Pietrangeli, Guide rionali di Roma. Rione X Campitelli*, Roma 1976 (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 75-76).

721 - Barberito M., Recensione a: *Laura Gigli, S. Sebastiano al Palatino* (« *Le chiese di Roma illustrate* », *n.* 128), Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 76-77).

722 - Barberito M., Recensione a: *Paolo Mancini, La Chiesa della Madonna del Divino Amore in Campo Marzio* (« *Quaderni dell'Alma Roma* », *n.* 13), Roma 1976 (XXXIX, 1976, n. 3-4, pp. 78-79).

723 - Barberito M., Recensione a: *David Macaulay, La Città Romana*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 3-4, 79-80).

724 - Apollonj Ghetti Fabrizio M., *Nuovi appunti su Francesco Soderini cardinale volterriano* (parte 2ª) (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 1-17).

725 - Bosi Mario, *Osterie romane del Settecento* (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 18-19).

726 - Busivi Vici Andrea, *Una eccezionale collezione romana dell'800 rivive in un Museo di Francia* (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 25-32).

727 - Barberito M., *Il Museo di Roma: mostre personali e conchiglie* (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 33-34).

728 - F.M.A.G., *Il palazzo della Sapienza* (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 35-36).

729 - Barberito M., Recensione a: *Roberto Vighi, Metrica ed arte nei Sonetti del Belli con rimario romanesco*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 37-40).

730 - Barberito M., Recensione a: *Carlo Pietrangeli, Guide rionali di Roma. Rione X Campitelli*, Roma 1976 (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 40-41).

731 - Barberito M., Recensione a: *Ernesto Iezzi, San Tommaso ai Cenci*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 5, pp. 41-42).

732 - Barberito M., Recensione a: *Ernesto Iezzi, S. Silvestro al Quirinale*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 5, p. 42).

733 - Birkedal Hartmann Jörgen, *Omaggio a Zoega* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 1-17).

734 - Magi Filippo, *Colloquio postumo con Gaio Cornelio Gallo* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 8-11).

735 - Marazzi Mario, *La profezia a Vespasiano* (XXXIX, 1976, n. 6 pp. 12-17).

736 - Maroni Lumbroso Matizia, *Abbecedario per romani adulti: C come: campane, campanelle, campanelli - D come: divieti* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 18-23).

737 - M.B., *Il premio Daria Borghese* 1976 *a Bernard Hercenberg e a Roberto Vighi* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 24-25).

738 - M.B., *Due pittori, Villa Strohl-Fern e l'Appia Antica* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 26-28, 2 tavv.).

739 - Busiri Vici Andrea, *La scomparsa di Anthony Morris Clark, profondo conoscitore della pittura del settecento romano (con bibliografia degli scritti di Anthony M. Clark)* (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 32-34).

740 - Lefevre R., Recensione a: *Giovanni Caradente, Il Palazzo Doria Pamphili*, Milano 1975 (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 35-36).

741 - Barberito M., Recensione a: *Romolo Augusto Staccioli e Pier Giorgio Liverani, Le mura Aureliane*, Roma s.d. (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 36-38).

742 - Barberito M., Recensione a: *Mario Catalano, Ezio Pellegrini, L'orto botanico di Roma*, Roma 1975 (XXXIX, 1976, n. 6, pp. 38-40).

743 - Guerra Ferdinando, *Per Barbara Leoni un gioiello tipografico nella bibliografia romana di Gabriele D'Annunzio* (XL, 1977, n. 1, pp. 1-14, 4 tavv.).

744 - Piola Caselli Lucia, *Croci in Vaticano* (XL, 1977, n. 1, pp. 15-17, 2 tavv.).

745 - Maroni Lumbroso Matizia, *Abbecedario per romani adulti: E come elemosine - F come ferro* (XL, 1977, n. 1, pp. 21-27).

746 - Barberito Manlio, *Le cronache romane: Lettera aperta ad Ettore Della Riccia intorno all'Antiroma* (XL, 1977, n. 1, pp. 28-30).

747 - Bosi Mario, *Lettera aperta ai « curatores » della città di Milano in memoria di Righetto* (XL, 1977, n. 1, pp. 31-32).

748 - *Per il decoro dell'Urbe* (XL, 1977, n. 1, p. 32).

749 - Incisa Della Rocchetta Giovanni, *Ancora sullo sconcio di Palazzo Silvestri* (XL, 1977, n. 1, p. 32).

750 - Incisa Della Rocchetta Giovanni, « *La nostra carità serra le porte* » (*cfr. Par.* 3, 43) (XL, 1977, n. 1, pp. 32-34).

751 - F.A.G., *Un'idea per Tor di Nona* (XL, 1977, n. 1, p. 34).

752 - Barberito M., Recensione a: *Carlo Pietrangeli, Campitelli parte quarta*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 1, pp. 35-36).

753 - Lefevre R., Recensioni a: *Giuseppe Caporicci, Torpignattara*, Roma 1976; e *Alfredo Tarquini, L'isola di Amalasunta. Escursione geologica e storica al comprensorio del Lago di Bolsena*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 1, pp. 36-38).

754 - Barberito M., Recensione a: *Daniela Gallavotti Cavallero e Giuseppina Testa, S. Maria della Luce* (« *Le chiese di Roma illustrate* »), Roma 1976 (XL, 1977, n. 1, pp. 38-39).

755 - Busiri Vici Andrea, *Ritratti a Roma di Domenico Duprà* (XL, 1977, n. 2, pp. 1-16, 16 tavv.).

756 - Scarfone Giuseppe, *L'edificio Mariana di Piazza dell'Orologio e i suoi autori* (XL, 1977, n. 2, pp. 17-21).

757 - Bonanni Paratore Francesca, *Sulpicia, poetessa romana* (XL, 1977, n .2, pp. 22-29).

758 - Barberito M., *Le cronache romane: Interrogativi sulle celebrazioni del* XXI *aprile* (XL, 1977, n. 2, pp. 30-33).

759 - F.A.G., *Sourtout pas de zèle* (XL, 1977, n. 2, p. 34).

760 - *L'audace fortuna juvat?* (XL, 1977, n. 2, pp. 34-35).

761 - *De re turcica* (XL, 1977, n. 2, p. 35).

762 - F.A.G., *Roma sotterranea,* (XL, 1977, n. 2, p. 35).

763 - Masetti Zannini G.L., Recensione a: *Mario Naselli Rocca di Cornegliano, Accanto ai Papi, Ed. f.c.* (XL, 1977, n. 2, pp. 36-38).

764 - Barberito M., Recensione a: *Cesare D'Onofrio, Storie romane - Roma val bene un'abiura,* Roma 1976 (XL, 1977, n. 2, pp. 39-42).

765 - Busiri Vici Andrea, *Mostre su Roma: pitture di ambiente romano all'esposizione parigina dei romantici germanici* (XL, 1977, n. 2, pp. 43-46, 4 tavv.).

766 - Lefevre Renato, *Gli archivi di Ariccia e di Castel Gandolfo* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 1-16).

767 - Busiri Vici Andrea, *Addenda alle scene popolari romane di Jean Miel* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 17-21, figg. 1-2).

768 - Apollonj Ghetti Fabrizio M., *Santi Ghetti scalpellino e imprenditore* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 22-39, tavv. 14).

769 - Coggiatti Stelvio, *Monumenti arborei a Roma: itinerario da scoprire* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 40-42, 1 tav.).

770 - Schiavo Armando, *La chiesa di S. Agostino a Roma* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 43-48, tavv. 1-4).

771 - Barberito Manlio, *Andrea Locatelli e il Settecento pittorico romano* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 49-54).

772 - Maroni Lumbroso Matizia, *Abbecedario per romani adulti: G come: Ganghero; H come: Hotel e Hostaria* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 55-60).

773 - Barberito Manlio, *Le cronache romane: due amici* [Matizia Maroni Lumbroso, Aristide Capanna] (XL, 1977, n. 3-4, pp. 61-65).

774 - *Il centenario della « Società Romana di Storia Patria »*: 1876-1976 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 66-67).

775 - M.B., *Il premio Daria Borghese a Robert Engass, Enzo Bentivoglio e Simonetta Valtieri* (XL, 1977, n. 3-4, pp. 68-69).

776 - Barberito M., Recensione a: *Liliana Barroero, S. Maria dell'Orto, « Le Chiese di Roma illustrate »,* Roma 1976 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 70-71).

777 - Barberito M., Recensioni a: *Luigi Lotti, S. Salvatore alle Coppelle, « Quaderni dell'Alma Roma » n.* 15, Roma 1977, e *Luigi Lotti, Cristina di Svezia, l'Arcadia e il Bosco Parrasio. « Quaderni dell'Alma Roma » n.* 16, Roma 1977 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 72-73).

778 - Barberito M., Recensione a: *Giovanna Cannizzaro, La chiesa dei Ss. Quaranta Martiri e di S. Pasquale Baylon,* « *Quaderni dell'Alma Roma* » *n.* 17, Roma 1977 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 73-74).

779 - Barberito M., Recensione a: *Giuseppe Scarfone, S. Maria in Trivio*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 74-75).

780 - Gasbarri C., Recensione a: *Niccolò del Re, Il Vicegerente del Vicariato di Roma*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 75-76).

781 - Lefevre R., Recensioni a: *Gaetano Mariani, Trilussa. Storia di un poeta*, Roma 1974, e *Eurialo De Michelis, Roma senza lupa. Nuovi studi sul D'Annunzio*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 3-4, pp. 76-77).

782 - Lefevre R., Recensione a: *Te Roma Sequor. In occasione del cinquantenario dell'Associazione*, Roma 1976 (XL, 1977, n. 3-4, p. 77).

783 - Busiri Vici Andrea, *Opere romane di Jean-Baptiste Lallemand* (XL, 1977, n. 5, pp. 1-5, figg. 1-39).

784 - Masetti Zannini Gian Ludovico, *Fanciulli ebrei nella seconda metà del Cinquecento in Roma* (XL, 1977, n. 5, pp. 6-12).

785 - Gasbarri Carlo, *Le comunicazioni postali da Roma al mondo nel secolo* XVII (XL, 1977, n. 5, pp. 13-20, tavv. 1-2).

786 - Birkedal Hartmann Jorgen, *Uno scultore danese a Roma* [Bertel Thorvaldsen] (XL, 1977, n. 5, pp. 21-27, figg. 1-20).

787 - Silvagni Bruno, *Istantanea di David Silvagni patriota romano* (XL, 1977, n. 5, pp. 28-38).

788 - Barberito Manlio, *Le cronache romane: sequestri e dirottamenti dei beni comuni* (XL, 1977, n. 5, pp. 39-40).

789 - F.A.G., *Lo studio Tadolini in via del Babuino* (XL, 1977, n. 5, pp. 41-42).

790 - Barberito M., Recensione a: *Carlo Pietrangeli, Guide Rionali di Roma - IX, Pigna, Parte I, Parte II*, Roma 1977 (XL, 1977, n. 5, pp. 43-44).

791 - Barberito M., Recensione a: *Ernesto Iezzi, La chiesa di S. Eusebio all'Esquilino, Note storico-artistiche*, Roma 1977 (XL, 1977, n. 5, pp. 44-45).

792 - Barberito Manlio, *Mostre su Roma: Disegni di Goethe in Italia* (XL, 1977, n. 5, pp. 46-47).

793 - Russo M. Teresa, *L'assistenza romana nel secolo XVI e l'ospizio di Gregorio* XIII (XL, 1977, n. 6, pp. 1-10).

794 - De Mandato Mario, *Il colore di Roma* (XL, 1977, n. 6, pp. 11-19, tavv. I-II).

795 - Bernardi Salvetti Caterina, *L'ubicazione del tempio di Diana a Nemi* (XL, 1977, n. 6, pp. 20-30, tavv. I-IV).

796 - Mariotti Bianchi Umberto, *Ponte Milvio - Ponte Molle* (XL, 1977, n. 6, pp. 31-33).

797 - *Ottorino Morra* [Necrologia] (XL, 1977, n. 6, p. 34).

798 - *Salvatore Rebecchini* [Necrologia] (XL, 1977, n. 6, p. 35).

799 - M.B., *Le cronache romane: Sul « colore di Roma »* (XL, 1977, n. 6, p. 36).

800 - M.B., *Libri su Roma*: Recensione a: *Laura Gigli, Guide rionali di Roma, Rione XIII Trastevere, Parte I*, Roma 1977 (XL, 1977, n. 6, pp. 37-39).

801 - M.B., *Libri su Roma*: Recensione a: *Adriana Oddasso Cartotti, Insegnamenti cateriniani*, Roma 1977 (XL, 1977, n. 6, p. 39).

802 - M.B., *Libri su Roma*: Recensione a: *Cecilia Pericoli Ridolfini, Guide rionali di Roma, Rione VIII S. Eustachio, Parte I*, Roma 1978 (XL, 1977, n. 6, pp. 39-41).

803 - M.B., *Libri su Roma*: Recensione a: *Luigi Volpicelli, La storia degli Asili di infanzia a Roma*, Roma 1977 (XL, 1977, n. 6, pp. 41-43).

MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. ANTIQUITÉ (Roma): LXXXVIII, 1976, n. 2: LXXXIX, 1977, n. 1, n. 2.

804 - Gran Aymerich José M.J., *A propos des vases « à tenons perforés » et du thème des personnages assis*. Materiale rinvenuto e conservato nel Lazio (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 397-435, figg. 1-15).

805 - Ménager Leon robert, *Les collèges sacerdotaux, les tribus et la formation primordiale de Rome* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 455-543).

806 - Cébeillac-Gervasoni Mireille e Zevi Fausto, *Révisions et nouveautés pour trois inscriptions d'Ostie* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 606-637, 1 tav. pieg.).

807 - Scheid John, *Note sur la Via Campana* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 639-667, figg. 1-11).

808 - Bizzarri Vivarelli Daila, *Un ninfeo sotto il Parco di Traiano* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 719-757, figg. 1-11).

809 - Schefold Karl, *Bilderbücher als Vorlagen römischer Sarkophage* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 759-814, figg. 1-16).

810 - Guittard Charles, *Le problème des limites et subdivision du jour civil à Rome (Varron, Aulu-Gelle, Macrobe): conticinium (-cinum, -cinnum) ou conticum (-cium)?* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 815-842).

811 - Magdelain André, *L'inauguration de l'Urbs et l'Imperium* LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 11-29).

812 - Flambard Jean-Marc, *Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. recherches sur la politique populaire au milieu du 1^er^ siecle* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 115-156).

813 - Hesnard Antoinette, *Note sur un atelier d'amphores DR. 1 et DR. 2-4 près de Terracine* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 157-168, figg. 1-6).

814 - Rodriguez-Almeida Emilio, *Forma urbis marmorea: nuovi elementi di analisi e nuove ipotesi di lavoro* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 219-256, figg. 1-14).

815 - Pietri Charles, *Appendice prosopographique à la Roma Christiana* (311-440) (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 371-415).

816 - Colonna Giovanni, *Un tripode fittile geometrico dal Foro Romano* (LXXXIX, 1977, n. 2, pp. 471-489, figg. 1-10, tavv. 1-2).

817 - Broise Henri, Hanoune Roger, Pomey Patrice, Thebert Yvon et Thuillier Jean-Paul, *Eléments antiques situés sous le Palais Farnèse* (LXXXIX, 1977, n. 2, pp. 723-806, figg. 1-41).

818 - Coarelli Filippo, *Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia* (LXXXIX, 1977, n. 2, pp. 807-846, figg. 1-20).

MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. MOYEN ÂGE. TEMPS MODERNES (Roma): LXXXVIII, 1976, n. 2; LXXXIX, 1977, n. 1.

819 - Toubert Hélène, *Contribution à l'iconographie des psautiers. Le commentaire des Psaumes d'Odon d'Asti, illustré à l'abbaye de Farfa* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 581-619, figg. 1-6).

820 - Coste Jean, *La topographie médiévale de la campagne romaine et l'histoire socio-economique: pistes de recherches* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 621-675, fig. 1).

821 - Boiteux Martine, *Les Juifs dans le Carnaval de la Rome Moderne (XV^e^ - XVIII^e^ siècles)* (LXXXVIII, 1976, n. 2, pp. 745-787, figg. 1-6).

822 - Rudt De Collemberg Wipertus H., *Les dispenses matrimoniales accordées à l'Orient Latin selon les Registres du Vatican, d'Honorius III à Clement VII* (1223-1385) (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 11-93).

823 - Michel Geneviève et Oliver, *La décoration du Palais Ruspoli en* 1715 *et la redécouverte de « Monsù Francesco Borgognone »* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 265-340, figg. 1-19).

824 - Dykmans Marc, *La bulle de Grégoire* IX *à la veille du Grand Schisme* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 485-495).

MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME (Roma): XXIX, 1967; XXX, 1968; XXXI, 1971; XXXII, 1973; XXXIII, 1976.

825 - Brilliant Richard, *The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum* (XXIX, 1967, pp. 1 - [273], tavv. 1-103).

826 - Mc Cann Anna Marguerite, *The portraits of Septimius Severus (A.D.* 193-211) (XXX, 1968, pp. 1 - [223], tavv. I-CV, ant).

827 - Packer James E., *The insulae of imperial Ostia* (XXXI, 1971, pp. 1 - [219], tavv. 1-115).

828 - Marabini Moevs Maria Teresa, *The Roman Thin Walled pottery from Cosa* (1948-1954) (XXXII, 1973, pp. 1-324, tavv. 1-104).

829 - Dyson Stephen L., *Cosa: the utilitarian pottery* (XXXIII, 1976, pp. 1-173, figg. 1-68, 2 tavv. pieg.).

MEMORIE DOMENICANE (Pistoia): VII, 1976, n. 2.

830 - Carderi Benedetto, *I registri del « Collegio S. Tommaso d'Aquino » in Roma conservati nell'archivio del convento di S. Maria sopra Minerva* (VII, 1976, n. 2, pp. 346-358).

MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA (Castelfiorentino): LXXX-LXXXII, 1974-1976, LXXXIII, 1977.

MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAELOGISCHEN INSTITUTS RÖMISCHE ABTEILUNG - Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico. Sezione Romana (Roma): 83, 1976, n. 2; 84, 1977, n. 1, n. 2.

831 - Haynes Sybille, *Ein etruskisches Parisurteil Cerveteri* (83, 1976, n. 2, pp. 227-231, tav. 69).

832 - Bernard Andreae, *Schmuck eines Wasserbeckens in Sperlonga* (83, 1976, n. 2, pp. 287-309, tavv. 97-105).

833 - Conticello Baldassarre, *Di un putto marmoreo del Museo di Sperlonga* (83, 1976, n. 2, pp. 311-317, tavv. 106-107).

834 - Buchner Edmond, *Solarium Augusti und Ara Pacis* (83, 1976, n. 2, pp. 319-365, tavv. 108-365).

835 - Herrmann John J. Jr., *Observations on the Baths of Maxentius in the Palace* (83, 1976, n. 2, pp. 403-424).

836 - Guaitoli Marcello, *Considerazioni su alcune città ed insediamenti del Lazio in età protostorica ed arcaica* (84, 1977, n. 1, pp. 5-25, tavv. A-B).

837 - Cairoli F. Giuliani, *Domus Flavia: una nuova lettura* (84, 1977, n. 1, pp. 91-106).

838 - Heintze, von, Helga, *Studien zu den Porträts des 3 Jahrhunderts N. Chr. - 8. Die Kaiser der Krisenjahre* 193-197 *N. Chr.* (84, 1977, n. 1, pp. 159-180, tavv. 81-94).

839 - Bauer Heinrich, *Kaiserfora und Ianustempel* (84, 1977, n. 2, pp. 301-329, tavv. 137-145).

840 - Magi Filippo, *Ancora sull'Arco di Tito* (84, 1977, n. 2, pp. 331-347, tavv. 146-156).

841 - Kranz Peter, *Zu den Anfängen der stadtrömischen Säulensarkophage* (84, 1977, n. 2, pp. 349-380, tavv. 157-166).

842 - Heintze, von, Helga und Kraus Theodor, *Zum Heraklessarkophag in S. Maria sopra Minerva in Rom* (84, 1977, n. 2, pp. 381-384).

MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR OSTERREICHISCHE GESCHICHTFORSCHUNG (Wien): LXXXIV, 1976, n. 1-2, n. 3-4; LXXXV, 1977, n. 1-2.

843 - Unterkircher Franz, Recensione a: *Walther Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms. Der römische Sakralbau in Geschichte und Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. Band 3: Die Kirchen innerhalb der Mauern Roms, S. Maria della Neve bis S. Susanna, Hollinek, Wien* 1974 (LXXXIV, 1976, n. 3-4, pp. 415-417).

844 - Maleczek Werner, Recensione a: *Giraldus Cambrensis, Speculum Duorum or A Mirror of Two Mon. Preserved in the Vatican Library in Rome, Cod. Reg. Lat.* 470. *Ed. by Yves Lefèvre and R.B.C. Huygens. English Translation by Brian Dawson, Cardiff* 1974 (LXXXIV, 1976, n. 3-4, pp. 450-451).

845 - Garms-Cornides Elisabeth, *Zur Geschichte der geistigen Beziehungen zwischen Österreich und Italien im* 18 *Jahrhundert: der Abate Biagio Garofalo* (LXXXV, 1977, n. 1-2, pp. 77-97).

MITTEILUNGEN DES STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIVS (Graz): XXVI, 1976.

MOYEN (LE) ÂGE, Revue d'Histoire et de Philologie (Bruxelles): LXXXI, 1975, n. 1, n. 2, n. 3-4; LXXXII, 1976, n. 1, n. 2, n. 3-4; LXXXIII, 1977, n. 1, n. 2, n. 3-4.

846 - Joris André, *La campagne romaine au Moyen Age. A propos d'un livre recent.* [P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, Roma 1973] (LXXXIII, 1977, n. 1, pp. 145-156).

NACHRICHTEN DER AKADEMIE DER WISSENCHAFTEN IN GÖTTINGEN. I. Philologisch-historische Klasse: 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11; 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

847 - Laubscher Hans Peter, *Arcus Novus und Arcus Claudii, zwei Triumphbögen an der Via Lata in Rom* (1976, n. 3, pp. 69-108).

848 - Behrends Okko, *Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola pontifex* (1976, n. 7, pp. 265-304).

NUOVA ANTOLOGIA (Roma): 1976, n. 2101, n. 2102, n. 2103, n. 2104, n. 2105, n. 2106, n. 2107, n. 2108, n. 2109, n. 2110, n. 2111, n. 2112; 1977, n. 2113, n. 2114, n. 2115-2116-2117, n. 2118-2119-2120, n. 2121-2122-2123-2124.

849 - Spadolini Giovanni, *Bloc-notes dei beni culturali* (1976, n. 2101, pp. 3-21).

850 - Cabibbe Giorgio, *Riflessioni su « Le due Rome »* (1976, n. 2107, pp. 365-379).

851 - Margiotta Broglio Francesca, *Ernesto Buonaiuti prete romano* (1976, n. 2109, pp. 79-83).

852 - Monterosso Ferruccio, *Gli anni romani di C.E. Gadda* (1976, n. 2109, pp. 116-118).

853 - Spadolini Giovanni, *Tre momenti di Roma capitale* (1976, n. 2110, pp. 147-157).

854 - Semerano Giovanni, *Il Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni* (1976, n. 2110, pp. 225-243).

855 - Croce Elena, *Al servizio dei Beni Culturali* [In memoria di Lelia Caetani Howard] (1977, n. 2114, pp. 208-210).

PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME (Roma): XLIV, 1976.

856 - North J.A., *Conservatism and Change in Roman Religion* (XLIV, 1976, pp. 1-12).

857 - Wiseman T.P., *Two Question on the Circus Flaminius* (XLIV, 1976, pp. 44-47, fig. 1).

858 - Whitehouse David, *Ceramica laziale* (XLIV, 1976, pp. 157-170, figg. 1-4).

(La) Parola del passato. Rivista di studi antichi (Napoli): 31, 1976, n. CLXVI, n. CLXVII, n. CLXIX, n. CLXX, n. CLXXI; 32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, (Lazio arcaico e mondo greco. I. L'area sacra di S. Omobono), n. CLXXIV (Lazio arcaico e mondo greco. II. L'Esquilino e il Comizio), n. CLXXV (Lazio arcaico e mondo greco. III. Castel di Decima), n. CLXXVI (Lazio arcaico e mondo greco. IV. Ficana e Lavinium), n. CLXXVII (Lazio arcaico e mondo greco. V. Territorio laziale e Gravisca).

859 - *Lazio arcaico e mondo greco* (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 5-6).

860 - Colini Antonio M., *Ambiente e storia dei tempi più antichi* [Lazio] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 9-19).

861 - Virgili Paola, *Scavo stratigrafico* (1974-1975) [S. Omobono] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 20-34).

862 - Daminato Laura, *Esame preliminare dei materiali archeologici* (*scavo* 1974-1975). *Parte prima* [S. Omobono] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 35-42).

863 - Rizzo Silvana, *Esame preliminare dei materiali archeologici* (*scavo* 1974-1975). *Parte seconda* [S. Omobono] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 43-54).

864 - Pisani Sartorio Giuseppina, *Esame preliminare dei materiali archeologici* (*scavo* 1974-1975). *Parte terza* [S. Omobono] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 55-61).

865 - Sommella Mura Anna, *La decorazione architettonica del tempio arcaico* [S. Omobono] (32, 1977, n. CLXXII-CLXXIII, pp. 62-128, tavv. 1-4).

866 - Colonna Giovanni, *Un aspetto oscuro del Lazio antico: le tombe del VI-V secolo a.C.* [Esquilino] (32, 1977, n. CLXXIV, pp. 131-165, figg. 1-11).

867 - Coaretti Filippo, *Il Comizio dalle origini alla fine della Repubblica: cronologia e topografia* (32, 1977, n. CLXXIV, pp. 166-238, figg. 1-8).

868 - Zevi Fausto, *Alcuni aspetti della necropoli di Castel di Decima* (32, 1977, n. CLXXV, pp. 241-273).

869 - Bedini Alessandro, Cordano Federica, *L'ottavo secolo nel Lazio e l'inizio dell'orientalizzante antico alla luce di recenti scoperte nella necropoli di Castel di Decima* (32, 1977, n. CLXXV, pp. 274-311, figg. 1-4).

870 - Sommella Mura Anna, *Nota aggiuntiva all'articolo « Decorazione del Tempio arcaico di Sant'Omobono »* (32, 1977, n. CLXXV, p. 312).

871 - Cataldi Dini Maria, *Prima campagna di scavo nella necropoli di Ficana (Acilia - Roma)* (32, 1977, n. CLXXVI, pp. 315-329, figg. 1-5).

872 - Zevi Fausto, Bortoloni G., Fischer-Hansen T., Gierow P.G., *Saggi di scavo sul sito dell'antica Ficana* (32, 1977, n. CLXXVI, pp. 330-339, figg. 1-2).

873 - Castagnoli Ferdinando, *Roma arcaica e i recenti scavi di Lavinio* (32, 1977, n. CLXXVI, pp. 340-355).

874 - Giuliani Cairoli Fulvio, Sommella Paolo, *Lavinium: compendio dei documenti archeologici* (32, 1977, n. CLXXVI, pp. 356-372, figg. 1-10).

875 - La Rocca Eugenio, *Note sulle importazioni greche in territorio laziale nell'VIII secolo a.C.* (32, 1977, n. CLXXVII, pp. 375-397, figg. 1-5).

876 - Torelli Mario, *Il santuario greco di Gravisca* (32, 1977, n. CLXXVII, pp. 398-458, figg. 1-11).

PICENUM SERAPHICUM. Rivista di studi storici locali a cura dei Frati Minori delle Marche (Falconara Marittima): XI, 1974; XII, 1976.

QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN. HERAUSGEBEN VON DEUTSCHEN ISTORISCHEN INSTITUT IN ROM: LV-LVI, 1976, LVII, 1977.

877 - Frenz Thomas, *Die « Computi » in der serie der Brevia Lateranensia im Vatikanischen Archiv* (LV-LVI, 1976, pp. 251-275).

878 - Zielinski Herbert, *Gregor von Catino und das Regestum Farfense* (LV-LVI, 1976, pp. 361-409).

879 - Frenz Thomas, *Randbemerkungen zu den Supplikenregistern Calist III* (LV-LVI, 1976, pp. 410-420).

880 - Brosius Dieter, *Das Itinerar Papst Pius' II* (LV-LVI, 1976, pp. 421-432).

881 - Elze Reinhard, *Deutsches Historisches Institut in Rom. Jahresbericht* 1976 (LVII, 1977, pp. VII-XXIV).

882 - Hoffmann Hartmut, *Der Kirkenstaat im hohen Mittelalter* (LVII, 1977, pp. 1-45).

883 - Müller Gerhard, *Nuntiaturberichte aus Mittel- und Osteuropa* [documenti dell'Archivio Segreto Vaticano] (LVII, 1977, pp. 163-198).

884 - Weber Christoph, *Italien, Deutschland und das Konklave von* 1903 (LVII, 1977, pp. 199-260).

885 - Hüls Rudolf, « *Cardinalis Sancti Petri* » *und* « *Cardinalis Sancti Pauli* » (LVII, 1977, pp. 332-338).

886 - Frenz Thomas, *Dies Verlorener Brevenregister* 1421-1527, (LVII, 1977, pp. 354-365).

RADOVI. CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU (Zadar): 1974, Indeks (1-20); XXII-XXIII, 1976; XXIV, 1977.

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO (Roma): XXXVI, 1976, n. 1, n. 2.

887 - Lodolini E., Recensione a: *Giuliano Friz, Burocrati e soldati dello Stato Pontificio* (1880-1870), Roma 1974 (XXXVI, 1976, n. 2, pp. 621-622).

RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO. (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) (Roma): LXIII, 1976, n. 4; LXIV, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

888 - Lovett Clara M., *Il secondo Impero, il nazionalismo italiano e la questione romana (lettere inedite di J.G. Wallon)* (LXIII, 1976, n. 4, pp. 441-448).

889 - Ghisalberti Alberto M., *Michele Rosi e i* « *Patti Lateranensi* » (LXIII, 1976, n. 4, pp. 462-471).

890 - Morelli Emilia, *I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento*: XLI, *Le carte Savoia* (LXIV, 1977, n. 2, pp. 54-60).

891 - Mellano Maria Franca, *Documenti vaticani su alcuni membri della famiglia Murat* (LXIV, 1977, n. 3, pp. 259-284).

892 - Morelli Emilia, *I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento*: XLI, *Alcune carte di Ettore Ferrari* (LXIV, 1977, n. 3, pp. 348-350).

893 - Ciampi G., Recensione a: *Dante Cecchi, L'amministrazione pontificia nella Restaurazione* (1800-1809), Macerata 1975 (LXIV, 1977, n. 3, pp. 357-359).

894 - Verducci Carlo, *Michele Mallio tra conservazione e rivoluzione* (LXIV, 1977, n. 4, pp. 409-417).

895 - Ghisalberti Alberto M., *Si, il Vittoriano vive* (LXIV, 1977, n. 4, pp. 470-477).

Revue Bénédectine de Critique, d'Histoire et de Littérature Religieuses. Abbaye de Maredsons (Belgique): LXXXVII, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

Revue Historique (Paris): 1976, n. 520; 1977, n. 521, n. 522, n. 523, n. 524.

Revue Mabillon. Études d'Histoire Monastique de France (Abbaye Saint Martin, Ligugé): 1976, n. 266, n. 267; 1977, n. 268, n. 269, n. 270.

Ricerche per la Storia Religiosa di Roma (Roma): 1, 1977.

896 - De Rosa Gabriele, Manselli Raoul, Scaduto Mario, Giuntella Vittorio E., Martina Giacomo, *La storia reliigosa di Roma. Problemi e metodi* (1, 1977, pp. 9-40).

897 - Sbrana Carla, *Le registrazioni degli stati delle anime nelle parrocchie romane tra Cinque e Seicento* (1, 1977, pp. 41-62).

898 - Fiorani Luigi, *Monache e monasteri romani nell'età del quietismo* (1, 1977, pp. 63-111).

899 - Sardelli Teresa, *I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell'Ottocento* (1, 1977, pp. 113-171).

900 - Grégoire Reginald, *Costituzioni, Visite apostoliche e atti ufficiali nella storia del Collegio Maronita di Roma* (1, 1977, n. 1, pp. 175-229).

901 - Ferrero Fabriciano, *Mentalità teologica e mentalità scientifica sulla moda femminile del secolo* XVII (1, 1977, pp. 231-256).

902 - Casella Mario, *Ordini religiosi, scuole e associazioni cattoliche a Roma in una inchiesta governativa del* 1895 (1, 1977, pp. 257-300).

903 - Turvasi Francesco, *Le trattative per la « riconciliazione » di Romolo Murri in un documento di Giuseppe Fuschini* (1, 1977, pp. 301-312).

904 - Morello Giovanni, *Lettere di Antonietta Giacomelli a Egilberto Martire sul caso Murri* (1, 1977, pp. 313-327).

905 - Tacus Renata, *L'Archivio di Santa Maria in Cosmedin presso l'Archivio storico del Vicariato. Inventario* (1, 1977, pp. 331-348).

906 - Vagaggini Luigi, *Fonti nell'Archivio della Congregazione della Missione al Collegio Leoniano* (1, 1977, pp. 349-365).

907 - Rippa Paolo, *Fonti nell'Archivio generalizio dei Barnabiti* (1, 1977, pp. 367-383).

(Il) Rinascimento. Rivista dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze): s.2ª, vol. 16, 1976; vol. 17, 1977.

908 - Bardeschi Ciulich Lucilla, *Documenti inediti su Michelangelo e l'incarico di San Pietro* (17, 1977, pp. 235-275).

Rivista (la) Dalmatica (Roma): XLVII, 1976, n. 1-2, n. 3-4; XLVIII (1977), n. 1-2, n. 3-4.

Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte (Roma): N.S., XXI-XXII, 1974-1975; XXIII-XXIV, 1976-1977.

909 - Premoli Beatrice, *La chiesa abbaziale di Farfa* (XXI-XXII, 1974-75, pp. 5-77, figg. 1-73, tavv. I-III).

910 - Conti Graziella, *Un taccuino di disegni dall'antico agli Uffizi* (XXI-XXII, 1974-75, pp. 142-168, figg. 1-28).

911 - Ferrara Luciana, *Domenico Corvi nella Galleria Borghese* (XXI-XXII, 1974-75, pp. 169-217, figg. 1-66).

912 - Pavan Massimiliano, *Antonio Canova e la discussione sugli « Elgin Marbles »* (XXI-XXII, 1974-75, pp. 219-344).

913 - Rizzo Maria Antonietta, *Su alcuni nuclei di lastre « Campana » di provenienza nota* (XXIII-XXIV, 1976-77, pp. 5-93, figg. 1-52).

914 - Bertelli G., Guiglia Guidobaldi A., Rovigatti Spagnoletti P., *Strutture murarie degli edifici religiosi di Roma dal VI al* IX *secolo* (XXIII-XXIV, 1976-77, pp. 95-172, figg. 1-56).

915 - Avagnina M.E., Garibaldi V., Salterini C., *Strutture murarie degli edifici di Roma nel* XII *secolo* (XXIII-XXIV, 1976-77, pp. 173-255, figg. 1-53).

Rivista di Archeologia Cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pont. Comm. di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Città del Vaticano): LII, 1976, n. 3-4; LIII, 1977, n. 1-4.

916 - Ferrua Antonio, *Ultime scoperte a S. Callisto* (LII, 1976, n. 3-4, pp. 201-219, figg. 1-13).

917 - Felletti Mai Banca Maria, *Considerazioni sull'arte del periodo fra Gallieno e la Tetrarchia* (LII, 1976, n. 3-4, pp. 223-256, figg. 1-16).

918 - Spigno Lorenzo, *Della « Roma sotterranea » del Bosio e della sua biografia* (LII, 1976, n. 3-4, pp. 277-301).

919 - Tolotti Francesco, *Ricerca dei luoghi venerati nella Spelunca Magna di Pretestato* (LIII, 1977, n. 1-4, pp. 7-102, figg. 1-44, 2 tavv. pieg.).

920 - Recio A., *Una posible escena musiva paleocristiana vista por Bosio en el mausoleo de S.ta Helena* (LIII, 1977, n. 1-4, pp. 137-155, figg. 1-9).

921 - Guyon Jean, *Stèles funéraires d'Equites Singulares trouvées au cimitière Inter Duas Lauros* (LIII, 1977, n. 1-4, pp. 199-224, figg. 1-13).

922 - Testini P., Recensione a: *Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, colligere coepit I.B. De Rossi, complevit et edidit A. Ferrua: VI. Coemeteria in viis Latina, Labicana et Praenestina*, Città del Vaticano 1975 (LIII, 1977, n. 1-4, pp. 269-227).

923 - Ferrua A., Recensione a: *Carlo Carletti, Iscrizioni cristiane inedite del cimitero di Bassilla « ad S. Hermetem »*, Roma 1976 (LIII, 1977, n. 1-4, pp. 278-281, figg. 2).

Rivista di Storia della Chiesa in Italia (Roma): XXX, 1976, n. 1, n. 2; XXXI, 1977, n. 1.

924 - Gardner J., Recensione a: *Guglielmo Matthiae, Pietro Cavallini*, Roma 1972 (XXX, 1976, n. 1, pp. 185-187.

925 - Rosa M., Recensione a: *Vittorio Emanuele Giuntella, Roma nel Settecento*, Bologna 1971 (XXX, 1976, n. 1, pp. 202-206).

926 - Martina G., Recensione a: *Josef Gelmi, La Segreteria di Stato sotto Benedetto XIV* (1740-1758) Trento 1975 (XXX, 1976, n. 1, pp. 207-208).

927 - Aubert R., Recensione a: *Giovanni Giuseppe Fiano, Appunti storici sopra il Concilio Vaticano*, Roma 1972 (XXX, 1976, n. 1, pp. 216-220).

928 - Martina G., Recensioni a: *G. Carillo, Mons. Francesco Faberj. Profilo della sua vita e della sua spiritualità*, Città del Vaticano 1975, e *Filippo D'Amadio, Accanto a due papi. P. Luigi Besi passionista* (1862-1923), Roma 1975 (XXX, 1976, n. 1, pp. 220-223).

929 - Sindoni A., Recensione a: *Francesco Piva - Francesco Malgeri, Vita di Luigi Sturzo*, Roma 1972 (XXX, 1976, n. 1, pp. 229-238).

930 - Alessandrini Ada, *Giovanni Heckius linceo e la sua controversia contro i protestanti* (XXX, 1976, n. 2, pp. 363-404).

931 - Caffiero Trincia Marina, *Cultura e religione nel Settecento italiano: Giovanni Cristofano Amaduzzi e Scipione de' Ricci* (XXX, 1976, n. 2, pp. 405-438).

932 - Fornasari Giuseppe, *La riconciliazione di Canossa nella storiografia: a proposito di un libro recente di Harald Zimmermann* (XXX, 1976, n. 2, pp. 515-539).

933 - Frutaz Amato P., Recensione a: *Aldo Nestori, Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane*, Città del Vaticano 1975 (XXX, 1976, n. 2, pp. 552-553).

934 - Grégoire R., Recensione a: *Stephen J.P. Van Dijk, The Ordinal of the Papal Court from the Innocent III to Boniface VIII and related documents*, Fribourg 1975 (XXX, 1976, n. 2, pp. 582-586).

935 - Rapone P., Recensione a: *Gli statuti medioevali del Comune di Alatri, a cura di Mariano D'Alatri e Carlo Carosi*, Alatri 1976 (XXX, 1976, n. 2, pp. 586-588).

936 - Fiorani L., Recensione a: *Studi offerti a Giovanni Incisa della Rocchetta*, Roma 1973 (XXX, 1976, n. 2, pp. 611-617).

937 - Zambardini A., Recensione a: *Francesco Turvasi, Giovanni Genocchi e la controversia modernista*, Roma 1974 (XXX, 1976, n. 2, pp. 619-626).

938 - Vasina Augusto, Ghini Emanuela, *Ricordo di Eugenio Dupré Theseider e lettere ad una Religiosa già sua allieva* (XXXI, 1977, n. 1, pp. 128-149).

RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA (Firenze): XII, 1976, n. 1, n. 2, n. 3; XIII, 1977, n. 1, n. 2, n. 3.

939 - Gamalero Enzo, *Il problema della diffusione della fede cattolica in un inedito di Pietro Della Valle sulla Georgia* (nell'Archivio Segreto Vaticano) (XIII, 1977, n. 2, pp. 354-375).

940 - Marrou H. I., Recensione a: *Antonius Ferrua, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, Nova Series, vol. VI. Coemeteria in Viis Latina, Labicana et Praenestina*, Città del Vaticano-Roma, 1975 (XIII, 1977, n. 3, pp. 555-557).

RIVISTA STORICA ITALIANA (Napoli): LXXXVIII, 1976, n. 4; LXXXIX, 1977, n. 1, n. 2, n. 3-4.

941 - Camaiani Pier Giorgio, *Castighi di Dio e trionfo della Chiesa. Mentalità e polemiche dei cattolici temporalisti nell'età di Pio* IX (LXXXVIII, 1976, n. 4, pp. 708-744).

942 - Fubini Riccardo, *Umanesimo curiale del Quattrocento: nuovi studi su Giovann'Antonio Campano* (LXXXVIII, 1976, n. 4, pp. 745-765).

943 - Bodei Giglioni Gabriella, *Pecunia fanatica. L'incidenza economica dei templi laziali* (LXXXIX, 1977, n. 1, pp. 33-76).

944 - Cracco Ruggini Lellia, *Apoteosi e politica senatoria nel IV secolo d.C.: il dittico dei Symmachi al British Museum* (LXXXIX, 1977, n. 3-4, pp. 425-489, tavv. 1-2).

945 - Calabri Limentani I., Recensione a: *Heikki Solin, Epigraphische Untersuchungen in Rom und Umgebung* (*Annales Academiae Scientiarum Fennicae*), *tom.* 192, Helsinki 1975 (LXXXIX, 1977, pp. 652-653).

RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN (Rom-Wien): XVIII 1976; XIX, 1977.

946 - *Bericht des Österreichischen Kulturinstituts in Rom für das Studienjahr* 1975-76 (XVIII, 1976, pp. 7-13).

947 - Paravicini Bagliani Agostino, *La storiografia pontificia del secolo* XIII. *Prospettive di ricerca* (XVIII, 1976, pp. 45-54).

948 - *Bericht des Österreichischen Kulturinstituts in Rom für das Studienjahr* 1976-77 (XIX, 1977, pp. 7-14).

949 - Demus-Quatember Margarete, *Monosandalos* [Scena della crocifissione di S. Pietro sul Cod. Barb. lat. 2733] (XIX, 1977, pp. 141-158, tavv. 1-4).

950 - Eckhart Lothar, *Der Torso vom Belvedere: Wiederherstellung, Deutung, Arbeitstechnik* (XIX, 1977, pp. 159-178, tavv. 1-10).

951 - Schmidinger H., Recensione a: *Regesta Pontificum Romanorum, iubente Academia Gottingensi congessit Paulus Fridolinus Kehr. Italia Pontificia vol. X: Calabria-Insulae, edidit Dieter Girgensohn*, Turici 1975 (XIX, 1977, pp. 271-272).

952 - Rudolf K., Recensione a: *Liber Diurnus. Studien und Forschungen von Leo Santifaller*, Stuttgart 1976 (XIX, 1977, pp. 272-273).

953 - Rudolf K., Recensione a: *Christopher R. Cheney, Pope Innocent III and the England*, Stuttgart 1976 (XIX, 1977, pp. 273-275).

RUPERTO CAROLA (Universität Heidelberg): XXVIII-XXIX; 1976-1977, n. 58-59; 1977, n. 60.

SAMNIUM. Rivista storica trimestrale (Napoli): XLIX, 1976, n. 3-4; L, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE - REVUE SUISSE D'HISTOIRE - RIVISTA STORICA SVIZZERA (Zurigo): XXVI, 1976, n. 1-2, n. 3, n. 4; XXVII, 1977, n. 1-2, n. 3-4.

SICULORUM GYMNASIUM. Rassegna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania: XXVIII, 1975, n. 1, n. 2.

SMITHSONIAN YEAR (Washington): 1975; 1976; 1977.

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI. ATTI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE, LXXXVII, 1976; LXXXVIII, 1977.

954 - De Mattei Rodolfo, *Una lettera inedita di Tommaso Campanella da Napoli al Cardinale Francesco Barberini* (LXXXVII, 1976, pp. 209-218).

955 - Bottiglieri Anna, *Il « caso » di Appio Erdonio* (LXXXVIII, 1977, pp. 7-20).

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI. RENDICONTI DELLA ACCADEMIA DI ARCHEOLOGIA, LETTERE E BELLE ARTI (Napoli): N.S., L, 1975, LI, 1976.

956 - De Franciscis Alfonso, *Per l'iconografia di Vespasiano* (L, 1975, pp. 211-227).

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA. ATTI E MEMORIE, VII, 1973; X, 1976.

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS. Pontificium Institutum Utriusque Juris (Roma): XLII, 1976.

957 - Manfredini Arrigo, *L'edito « De coercendis rhetoribus latinis » del 92 a.C.* (XLII, 1976, pp. 99-148).

958 - Sini Arrigo, *A proposito del carattere religioso del « dictator » (note metodologiche sui documenti sacerdotali)* (XLII, 1976, pp. 401-424).

959 - Robleda Olis, *Cic. De orat.* 1, 40, 183; 56, 283, *y el divorcio de Mesalina* (XLII, 1976, pp. 424-430).

960 - Luraschi Giorgio, *Sulla data e sui destinatari della « Lex Minicia de liberis »* (XLII, 1976, pp. 431-443).

961 - Gnoli F., Recensione a: *John Maurice Kelly, Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic*, Oxford 1976 (XLII, 1976, pp. 512-526).

962 - Castello C., Recensione a: *Olis Robleda, Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976 (XLII, 1976, pp. 576-590).

963 - Amelotti Mario, *Epigrafia giuridica greca e romana* (IX) - (1972-1974) (XLII, 1976, pp. 603-707).

STUDI MEDIEVALI, a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medio Evo (Spoleto): XVII, 1976, n. 1, n. 2; XVIII, 1977, n. 1, n. 2.

964 - I Deug-Su, Recensione a: *A.W.J. Holleman, Pope Gelasius I and the Lupercalia*, Amsterdam 1974 (XVII, 1976, n. 2, pp. 732-734).

965 - Scalia Giuseppe, *Gli « archiva » di papa Damaso e le biblioteche di papa Ilaro* (XVIII, 1977, n. 1, pp. 39-63).

966 - Caprioli Severino, *Satura Lanx,* 8: *Notizie preaccursiane.* 9: *Detti e contraddetti sulle copie, ovvero limiti d'una stemmatica* (XVIII, 1977, n. 1, pp. 216-225).

967 - Fubini Riccardo, *Papato e storiografia nel Quattrocento. Storia, biografia e propaganda in un recente studio* [M. Miglio, Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975] (XVIII, 1977, n. 1, pp. 321-351).

STUDI ROMANI. Istituto di Studi Romani (Roma): XXV, 1977, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

968 - Siniscalco Paolo, *L'idea dell'eternità e della fine di Roma negli autori cristiani primitivi* (XXV, 1977, n. 1, pp. 1-26).

969 - Heimbürger Ravalli Minna, *Progetti e lavori di Francesco Bettini per il parco di villa Belrespiro* (XXV, 1977, n. 1, pp. 27-37, tavv. 1-12).

970 - Petrocchi Giorgio, *I « Taccuini » di Emilio Cecchi* (XXV, 1977, n. 1, pp. 38-44).

971 - Marchi Giovanni, *La Roma di Pirandello. Una nessuna e centomila* (XXV, 1977, n. 1, pp. 45-65).

972 - Bentivoglio Enzo, *La Crescenza. Una dimora borghese del* XV *secolo* (XXV, 1977, n. 1, pp. 66-70, tavv. 1-8).

973 - *Dibattito sulla Biblioteca pubblica a Roma (interventi di G. Scano, M. Sciascia, A.M. Giorgetti Vichi, A. Vinay, R. Nicolini, L. Ciuffini, T. De Mauro; moderatore E. Bottasso. Note di B. Masulli, A. Serrai, V. Carini Dainotti)* (XXV, 1977, n. 1, pp. 71-77).

974 - Susini Giancarlo, *Gianfranco Tibiletti* (XXV, 1977, n. 1, pp. 78-79).

975 - Rassegne: *Studi geografici* (Lando Scotoni); *Letteratura latina* (Luigi Piacente); *Territorio, città, monumenti* (Sandro Benedetti - Gaetano Miarelli Mariani) (XXV, 1977, n. 1, pp. 80-109, tavv. 1-8).

976 - Cronache: *Vita romana* (R. De M.); *Vita religiosa* (Elio Venier); *Vita culturale* (Tiziana Rotunno, Lucio Felici, Nicola Merola, Alberto M. Arpino, Renato Lefevre, Marcello Camilucci, Antonio Cipriani); *Mostre d'arte* (Marcello Camilucci); *Il teatro di prosa* (Ottavio Spadaro, Giusy Criscione); *La musica* (Bruno Cagli, Luigi Fait); *Schermi romani* (Antonio Mazza) (XXV, 1977, n. 1, pp. 112-141).

977 - Roscetti Fernanda, *Vita dell'Istituto di Studi Romani. Segnalazioni bibliografiche* (XXV, 1977, n. 1, pp. 142-152).

978 - Brezzi Paolo, *Il sistema agrario nel territorio romano alla fine del Medio Evo* (XXV, 1977, n. 2, pp. 153-168).

979 - Gaeta Franco, *Sull'idea di Roma nell'Umanesimo e nel Rinascimento* (XXV, 1977, n. 2, pp. 169-186).

980 - Miarelli Mariani Gaetano, *Brunelleschi e Roma. Un incontro fra mito e realtà* (XXV, 1977, n. 2, pp. 187-210, tavv. 1-8, 2 piante).

981 - Benevento Aurelio, *Breve itinerario di Sergio Corazzini* (XXV, 1977, n. 2, pp. 211-222).

982 - *Dibattito sulla disoccupazione giovanile e intellettuale a Roma e il problema dell'Università (interventi di G. Statera, O. Mancini, M. Giannoni, F. Marini, A. Visalberghi; moderatore G. Petrocchi)* (XXV, 1977, n. 2, pp. 223-230).

983 - Venturini Carlo, *Il Convegno su « L'Africa e Roma » a Dakar* (XXV, 1977, n. 2, pp. 231-233).

984 - Rassegne: *Diritto romano* (Feliciano Serrao, Andrea Di Porto); *Libri di archeologia* (Sergio Rinaldi Tufi); *Storia contemporanea* (Antonio Cipriani); *Sociologia e ricerca sociale* (Franco Martinelli) (XXV, 1977, n. 2, pp. 234-280).

985 - Cronache: *Vita romana* (R. De M.); *Vita religiosa* (Elio Venier); *Vita culturale* (Nicola Merola, Virginia Carini Dainotti, Sergio Cerulli, Alberto White, Arnaldo Bruschi, Cecilia Pericoli Ridolfini, Gaetano Miarelli Mariani, Lucio Felici); *Mostre d'arte* (Marcello Camilucci, Tiziana Rotunno); *Il teatro di prosa* (Ottavio Spadaro, Giusy Criscione); *La musica* (Bruno Cagli, Luigi Fait); *Schermi romani* (Antonio Mazza) (XXV, 1977, n. 2, pp. 281-314, tavv. 1-8).

986 - Roscetti Fernanda, *Vita dell'Istituto di Studi Romani. Segnalazioni bibliografiche romane* (XXV, 1977, n. 2, pp. 315-320, tavv. 1-2).

987 - Romanelli Pietro, *Léopold Sédar Senghor « Cultore di Roma »* (XXV, 1977, n. 3, pp. 321-324).

988 - Felici Lucio, *La « Vita di Cola di Rienzo » nella tradizione cronachistica romana* (XXV, 1977, n. 3, pp. 325-343).

989 - Rudolph Stella, *La decorazione del Casino del Maratti a Genzano* (XXV, 1977, n. 3, pp. 344-352, tavv. 1-6).

990 - Lepre Anna, *Agricoltura e manifattura in un rione di Roma nel Seicento e nel Settecento* (XXV, 1977, n. 3, pp. 353-370).

991 - Ragni Eugenio, *Via dei Redentoristi,* 12 *marzo* 1974 (XXV, 1977, n. 3, pp. 371-380).

992 - Coccia Michele, *Mio nonno « garibbardino »* (XXV, 1977, n. 3, pp. 381-386).

993 - Merola Nicola, *La cultura romana del dopoguerra* (XXV, 1977, n. 3, pp. 387-397).

994 - Guarducci Margherita, *Membri dell'Istituto scomparsi: Giovanni Brusin* (XXV, 1977, n. 3, pp. 398-399).

995 - De Angelis D'Ossat Guglielmo, *Membri dell'Istituto scomparsi: Nino Lamboglia* (XXV, 1977, n. 3, pp. 399-400).

996 - Rassegne: *Recenti studi sulla religione romana* (Ugo Bianchi, Giovanni Vitucci); *Storia della Chiesa* (Paolo Brezzi); *Letteratura italiana* (Eugenio Ragni); *Sullo studio e l'uso del latino* (Francesco Pini); *Varia* (Lucio Felici, Paolo Brezzi) (XXV, 1977, n. 3, pp. 401-436).

997 - Cronache: *Vita romana* (R. De M.); *Vita religiosa* (Elio Venier); *Vita culturale* (Enrico Guidoni, Giorgio Corapi, Giuseppina Simonetti, Gaetano Miarelli Mariani, Luigi Fait); *Mostre d'arte* (Marcello Camilucci, Tiziana Rotunno); *Il teatro di prosa* (Giusy Criscione); *La musica* (Bruno Cagli, Luigi Fait); *Schermi romani* (Antonio Mazza) (XXV, 1977, n. 3, pp. 437-461).

998 - Roscetti Fernanda, *Vita dell'Istituto di Studi Romani. Segnalazioni bibliografiche romane* (XXV, 1977, n. 3, pp. 462-467).

999 - Monticone Alberto, *Movimento futurista e crisi dello stato liberale in Italia* (XXV, 1977, n. 4, pp. 475-489).

1000 - Ragni Eugenio, *La letteratura futurista e Roma* (XXV, 1977, n. 4, pp. 490-506).

1001 - Crispolti Enrico, *Pittura, scultura, architettura e ambientazioni futuriste a Roma* (*Appunti*) (XXV, 1977, n. 4, pp. 507-527, tavv. 1-8).

1002 - Antonucci Giovanni, *Lo spettacolo futurista a Roma* (XXV, 1977, n. 4, pp. 528-540).

1003 - Meloncelli Raoul, *Il futurismo e l'ambiente musicale romano* (XXV, 1977, n. 4, pp. 541-553).

1004 - Testini Pasquale, *Membri dell'Istituto scomparsi: Henry-Irénée Marrou* (XXV, 1977, n. 4, pp. 554-555).

1005 - Rassegne: *Storia romana antica* (Umberto Cozzoli); *Antichità cristiane* (Letizia Pani Ermini); *Settecento romano* (Luigi Fiorani); *Dialetto* (Lucio Felici, Nicola Merola) (XXV, 1977, n. 4, pp. 556-587).

1006 - Cronache: *Vita romana* (R. De M.); *Vita religiosa* (Elio Venier, Alberto A. Piattelli, Mario Sbaffi); *Vita culturale* (Nicola Merola, Barbara Tosi, Carlo Dal Savio, L.F.); *Mostre d'arte* (Marcello Camilucci); *Il teatro di prosa* (Giusy Criscione); *La musica* (Luigi Fait); *Schermi romani* (Antonio Mazza) (XXV, 1977, n. 4, pp. 588-613, tavv. 1-8).

1007 - Roscetti Fernanda, *Vita dell'Istituto di Studi Romani. Segnalazioni bibliografiche romane* (XXV, 1977, n. 4, pp. 614-624).

STUDI SECENTESCHI (Firenze): s. I, vol. XVII, 1976.

1008 - Jannacco Carmine, *I « Discorsi sopra l'antichità di Roma » di Vincenzo Scamozzi* (XVII, 1976, pp. 97-100).

STUDI STORICI. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci (Roma): 17, 1976, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; 18, 1977, n. 1, n. 2, n. 3.

1009 - Caroleo Anna, *Il movimento cooperativo cattolico e il Banco di Roma* (17, 1976, n. 3, pp. 169-183).

1010 - Capogrossi Colognesi Luigi, *Diritto privato in Roma arcaica* (18, 1977, n. 3, pp. 143-149).

STUDI STORICI DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA (Roma): XXV, 1975, n. 1-2, XXVI, 1976, n. 1-2.

1011 - Montagna Davide Maria, *Fra Andrea Maria Dal Pino e la storiografia dei Servi* [con bibliografia sulla storia dell'Ordine] (XXVI, 1976, n. 1-2, pp. 297-312.

1012 - Dias Odir Jacques, *Studi di storia dell'Ordine alla pontificia Facoltà teologica « Marianum » di Roma* (1972-1976) (XXVI, 1976, n. 1-2, pp. 313-323).

STUDI TRENTINI DI SCIENZE STORICHE (Trento): LV, 1976, n. 4; LVI, 1977, n. 1-2, n. 3, n. 4.

STUDI VENEZIANI. Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano. Istituto « Venezia e l'Oriente »: XVII-XVIII, 1975-1976.

UNIVERSITY OF LONDON. INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH. (Annual Report): 1975-1976, n. 55.

ZEITSCHRIFT DES HISTORISCHENS VEREINES FÜR STEIERMARK (Graz): LXVII, 1976; LXVIII, 1977.

ZEITSCHRIFT FÜR SCHWEIZERISCHE KIRCHENGESCHICHTE - REVUE D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE SUISSE (Freiburg): LXX, 1976, n. 3-4; LXXI, 1977, n. 1-2.

(*a cura di R. Tacus*)

# PUBBLICAZIONI PERVENUTE ALLA SOCIETA'

(1977-1978)

AA.VV., *Lettres communes des papes du XIV siècle, Urbano V (1362-1370)*. École Française d'Athènes et de Rome. Bibliothèque. To. III, fas. II. Roma, 1976.

AA.VV., *Fonti per lo studio della popolazione di Roma. Gli "stati delle anime" a Roma dalle origini al sec. XVII*. (Comitato Italiano per lo studio della popolazione). Roma, 1977.

AA.VV., *La fine dell'impero romano d'occidente*. (Istituto di Studi Romani). Roma, 1978.

AA.VV., *Sangemini e Carsulae*. Roma, 1976.

AGNELLO S.L. e PALERMO G., *Bibliografia degli Scritti di Giuseppe Agnello*. Palermo, 1978.

ROSARIO ANASTASI, *Studi di filologia bizantina*. (« Quaderni del Siculorum Gymnasium », II). Catania, 1976.

SVEN L. ANDERSON, *En Romantikens kyrkoman. Frans Michael Franzèn och den andliga fornyelsen i Sverige under förra delen av 1800 talet*. (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia » 31). Uppsala, 1977.

ANGELO ARA, *Ricerche sugli Austro-Italiani e l'ultima Austria*. Roma, 1974.

ANGELO ASCANI, *Gli Alberini: storia inedita di una famiglia romana*. Città di Castello, 1977, II ed.

MARIA ROSARIA BARBAGALLO DE DIVITIIS, Archivio di Stato di Napoli. *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*. (Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 47). Roma, 1977.

CARMEN BATLLE GALLART, *La crisis social y economica de Barcelona a mediados del siglo XV, voll. I, II*. (Universidad de Barcellona). Barcellona, 1973.

PAOLA BENIGNI, *Filippo Brunelleschi: l'uomo e l'artista. Mostra documentaria. Catalogo.* Archivio di Stato di Firenze. Ricerche Brunelleschiane. (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », XCIV). Firenze, 1977.

FRANCESCO BIAGIONI GAZZOLI, *Cenno storico nobiliare della famiglia Biagioni Gazzoli.* Firenze (s.d.).

BRONISLAW BILINSKI, *Biblioteca e Centro di Studi a Roma della Accademia Polacca delle Scienze nel 50° Anniversario della fondazione. 1927-1977.* (Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma. « Conferenze e Studi », 70). Warsawa, 1977.

VITTORIO BONOMELLI, *La Vallecamonica della controriforma nelle visite del vescovo Bollani.* Brescia, 1978.

FREDRIK BROSCHE, *Lutheran Predestination. The Antinomy and the Unity between Love and Wrath in Luther's Concept of God.* (Acta Universitatis Upsaliensis. «Studia Doctrinae Christianae Upsaliense», 18). Uppsala, 1978.

PIETRO BULGARELLA e GRAZIA FALLICO, Archivio di Stato di Palermo. *L'Archivio dei Visitatori generali di Sicilia.* (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », XCIII). Roma, 1977.

RITA CACCAMO DE LUCA, *L'intellettuale come "utopia". Il caso Lukas - Mannhein.* Roma, 1977.

ALDO CAIROLA, *Le antiche zecche d'Italia.* Roma, 1971.

— *Le zecche degli stati italiani.* Roma, 1974.

COSTANZO CASUCCI, *L'organizzazione delle biblioteche degli Archivi di Stato Italiani.* (Estr. « Rassegna degli Archivi di Stato », n. 1-2-3, gennaio-dicembre 1975). Roma, 1976.

DENISE COEKELBERGHS, *Les peintres belges à Rome de 1700 à 1830.* (Tom. III). (Institut Historique Belge de Rome. « Études d'Histoire de l'Art »). Bruxelles, 1976.

ROSOLINO CHILLEMI, *Antichità capuane in una lettera di Jannelli.* 1977.

— *L'Archivio Storico Campano e il suo fondatore.* (Estr. « Capys » Annuario degli Amici di Capua). Capua, 1971.

FABRIZIO CIAPPARONI, *Statuta comunis et populi civitatis Camerini. (1424).* (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino). Carcola (Napoli), 1977.

YAÑEZ CIFUENTES DEL PILAR, *El Monastero de Santiago de Leon.* (« Fuentes y Estudios de Historia Leonesa », vol. VI). Barcellona, 1972.

ANNA MARIA CORBO, Archivio di Stato di Roma. *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII.* (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », LXXXV). Roma, 1975.

GIULIANA COTONI e SONIA FINESCHI, Archivio di Stato di Siena. *L'Archivio notarile (1221-1862). Inventario.* (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », LXXXVII). Roma, 1975.

GIULIO CRESSEDI, *Un manoscritto derivato dalle "Antichità" del Piranesi (vat. lat. 8091).* Roma, 1975.

MARIANO D'ALATRI e CARLO CAROSI, *Gli statuti medioevali del Castello di Tecchiena.* (Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale. Centro di Alatri). Roma, 1976.

— *Gli Statuti medioevali del Comune di Alatri.* (Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale. Centro di Alatri). Alatri, 1976.

BERNARD DELMAIRE, *Le compte général du receveur d'Artois pour 1303-1304.* (Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire). Bruxelles, 1977.

LUIGI DEVOTI, *Cisterne del periodo romano nel Tuscolano.* (Associazione Tuscolana Amici di Frascati). Frascati, 1978.

LOUIS DOMOULIN, *Le Jansénisme et l'Abbaye d'Orval.* (Institut Historique Belge de Rome. « Bibliothèque », fasc. 23). Bruxelles, 1976.

MARC DYKMANS, *Le Cérémonial Papal de la fin du moyen âge à la Renaissance.* (Institut Historique Belge. « Bibliothèque », fasc. 24). Bruxelles, 1977.

KASPAR ELM, *Quellen zür Geschichte des Ordens vöm Hlg. Grab. in Nordwesteuropa aus deutschen und niederländischen Archiven (1191-1603).* (Académie royale de Belgique). Bruxelles, 1976.

ALESSANDRA FRONDONI, *Contributo alla biografia di Giuseppe Marchi.* (Estr. « Memorie Storiche Forogiulesi », vol. 75). Roma, 1975.

— *Le trattative editoriali per i monumenti delle arti cristiane primitive del padre Giuseppe Marchi.* (Estr. « Archivum Historicum Societatis Jesu », vol. 45). Roma, 1976.

AMATO PIETRO FRUTAZ, *Le piante di Roma, voll. I, II, III.* (Istituto di Studi Romani). Roma, 1962.

— *Le carte del Lazio, voll. I, II, III.* (Istituto di Studi Romani). Roma, 1972.

LUISA GARCIA CALLES, *Doña Sancha hermana del Emperador.* (« Fuentes y Estudios de Historia Leonesa », vol. VII). Barcellona, 1972.

P. GASNAULT et N. GATTERI, *Lettres secrètes et curiales des papes du XIV siècles. Innocent VI (1352-1362).* École Française d'Athènes et de Rome. Bibliothèque. To. IV, fasc. I. Roma, 1976.

MARGUERITE GASTOUT, *Documents rélatifs au Grand Scisme. VII. Suppliques et lettres d'Urban VI (1378-1389) et de Boniface IX (cinq premières années: 1389-1394). Textes et analyses.* (Analecta Vaticano Belgica, I s.; vol. XXIX). Bruxelles, 1976.

ERWIN GATZ, *Hundert Yahre deutsches Priesterkolleg beim Campo Santo Teutonico 1876-1976.* (« Romische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und Kirchengeschichte » 35° Suppl.). Rom, 1977.

EZRA GEBREMEDHIN, *Life-Giving-Blessing. An Inquiry into Eucharistic Doctrine of Cyril of Alexandria.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Doctrinae Christianae Upsaliensie », 17). Uppsala, 1977.

PEKKA KALEVI HAMALAINEN, *Luokka ja kieli vallankumouksen suomessa.* (« Historiallisia Tutkimuksia » 107. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1978.

RUDOLF HÜLLS,*Kardinäle Klerus und Kirchen Roms 1049-1130.* (Bibliothek des deutschen historischen Institut in Rom, band XLVIII). Tübingen, 1977.

STURE IÄRJEMO, *Väckelse och kirkans Reform.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia », 30). Uppsala, 1977.

ERNESTO IEZZI, *La chiesa di S. Eusebio all'Esquilino. Note storiche-artistiche.* Roma, 1977.

ANNA M. ISASTIA, *Roma nel 1859.* (Istituto per la Storia del risorgimento italiano. Biblioteca scientifica. s. II, « Memorie », vol. 32). Roma, 1978.

ANDERS JEFFNER, *Kriterien Christlicher Glaubenslehre.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Doctrinae Upsaliensie », 15). Uppsala, 1976.

NILS KARLSTROM, *Kyrkan och Nazismen. Ekumenista aktionev mot nazismen 1933-1934.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia », 29). Uppsala, 1976.

GUNVOR KERKKONEN, *Borgare och bondeseglare.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 160. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1977.

HEIKKI KIRKINEN, *Karjala taistelukenttänä. Karjala idän ja lännen välissä II.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 99. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1976.

SERGIO LA SALVIA, *Giornalismo lombardo: gli "Annali universali di Statistica" (1824-1844)*, vol. I. Roma, 1977.

TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, vol. X. (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », LXXXVI). Roma, 1975.

— *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, vol. XI. (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », XCV). Roma, 1977.

RENATO LEFEVRE, *Un centenario 1876-1976. Nascita e primi sviluppi della Società Romana di Storia Patria.* (Estr. « Strenna dei Romanisti », 1977). Roma, 1977.

HARRY LENHAMMAR, *Allmänna kyrkliga mötet 1908-1973 malsättning och funktion.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia », 33). Uppsala, 1977.

GABRIO LOMBARDI, *Montezemolo e il fronte militare clandestino a Roma. (ott. 1943 - genn. 1944).* (« Quaderni del Museo Civico della Liberazione di Roma », n. 1). Roma, 1972.

LUCIO LUME, *L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio dei documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane.* (Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 46). Roma, 1977.

BIANCA MARIA MARGARUCCI ITALIANI, *Maria Barosso archeologa e pittrice di Roma.* (Estr. « Lunario Romano 1978 »). Roma, 1978.

GAETANO MARIANI, *Trilussa, storia di un poeta.* (« L'Ippogrifo. Collana di testi e studi », 5). Roma, 1974.

ILKKA MÄNTYLÄ, *Yksimielisyydestä kauppiaiden valtaan raatimiesten vaalit 12 kaupungissa 1722-1808.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 104. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1977.

J. MERTENS, *Ordona V. Rapports et études.* (Institut Historique Belge de Rome. « Études de Philologie, d'Archeologie et d'Histoire Anciennes », to. XVI). Bruxelles, 1976.

GERARD MOREAU, *Le journal d'un bourgeois de Tournai: le second livre des chroniques de Pasquier de la Barre. (1500-1565).* (Académie royale de Belgique). Bruxelles, 1975.

GIAN GIACOMO MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova,* con appendice documentaria a cura di M.S. Jacopino. (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », LXXXIV). Roma, 1975.

PIETRO NEGRI, Archivio di Stato di Roma. *L'archivio del Commissariato generale per le ferrovie Pontificie.* (Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 44). Roma, 1976.

J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, *Oorkondenbock van bet Sint-Elizabeth-ospitaal te antwerpen (1226-1355).* (Académie Royale de Belgique). Bruxelles, 1976.

GABRIELLA OLLA REPETTO, Archivio di Stato di Cagliari. *Saggio sulle fonti dell'Archivio de la corona de Aragón di Barcellona relative alla Sardegna Aragonese (1323-1479). I - Gli anni 1323-1396.* (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. « Fonti e Sussidi », VIII). Roma, 1975.

VINCENZO PACIFICI, *Tivoli nel Medio Evo.* (Soc. Tiburtina di Storia e d'Arte. « Atti e Memorie », vol. V-VI). Tivoli.

TOIVO J. PALOPOSKI, *Suomen talouden kenittäminen 1750-1760 lukujen valtiopäivapolitiikassa.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 98. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1976.

PIER FAUSTO PALUMBO, *Medio Evo meridionale. Fonti e letteratura storica dalle invasioni alla fine del periodo aragonese.* (« Biblioteca Storica », IX). Roma, 1978.

UGO PAMBIANCO, *Appunti per una storia di Picciano.* Matera, 1977.

M. PEDINI e A. BRANCHI, *Problemi e prospettive della comunità europea.* (« Clio ». Collana Storica diretta da R. Rainero). Milano, 1978.

ANTONIO PETINO, *Catania contemporanea. Cento anni di vita economica.* Catania, 1976.

MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, *Radio Londra 1940-45. Inventario delle trasmissioni per l'Italia.* Voll. I, II. (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », LXXXIX-XC). Roma, 1976.

ELISABETH PILTZ, *Kamelaukion et mitra. Insignes byzantins impériaux et ecclésiastiques.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Figura N.S. », 15). Stockolm, 1977.

— *Trois sakkoi byzantins. Analyse iconographique.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Figura N.S. », 17). Helsinki, 1976.

ANTONIO QUACQUARELLI, *La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nelle arti figurative.* (« Quaderni di Vetera Christianorum », n. 13). Bari, 1978.

RAIMO RANTA, *Pohjanmaan Maaseudun käsityöläiset vuosina 1721-1809.* Vol. I. (« Historiallisia Tutkimuksia », 108. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1978.

GIUSEPPE REALE, *Domenico Lentini santo di paese.* Reggio Calabria.

CHRISTINE RENARDY et YOSEPH DECKERS, *L'obituaire de la Collegiale Notre-Dame à Huy.* (Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire). Bruxelles, 1975.

RISTO ROPPONEN, *Die russische gefahr.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 100. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1976.

PETER RUCK, *L'ordinamento degli Archivi ducali di Savona sotto Amedeo VIII (1398-1451).* Trad. di S. D'Andreamatteo. (Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 48). Roma, 1977.

KENNETH M. SETTON, *The Papacy and the levant (1204-1571).* Vol. I. (The American Philosophical Society). Philadelphia, 1976.

NILS STAF, *De svenska legations-predikanterna i Konstatinopel.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia », 32). Uppsala, 1977.

GUIDO STENDARDO, *Via Tasso.* (Museo Storico della Liberazione di Roma). Roma, II ed.

PASQUALE STOPPELLI, *Gli "Intrichi d'amore" da Torquato Tasso a Cristoforo Castelletti.* (Estr. « Belfagor » 1978). Firenze, 1978.

GIORGIO TAMBA, Archivio di Stato di Venezia. *Collegio dei X poi XX Savi del Corpo del Senato. Inventario.* (Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 45). Roma, 1977.

JOUKO TEPERI, *Sudet-Suomen rintamaiden ihmisten uhkana 1800 Luvulla.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 101. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1977.

MARIO THEMELLY, *Luigi Settembrini nel Centenario della morte. Note e proposte per una biografia politica.* (Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli. « Profili e Ricordi », 5) Napoli, 1977.

LARS THUNBERG, *"Det saliga bytet" Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien.* (Acta Universitatis Upsaliensis. « Studia Doctrinae Christianae Upsaliensie », 16). Uppsala, 1977.

MARIA AUGUSTA TIMPANARO MORELLI, Archivio di Stato di Firenze. *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni 1747-1808. Inventario e documenti.* (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCI). Roma, 1976.

PLACIDO MARIO TROPEANO, *Codice diplomatico verginiano, I, 947-1102.* Montevergine, 1977.

— *Montevergine nella storia e nell'arte 1266-1381.* Montevergine, 1978.

PAULA TUOMIKOSKI LESKELA, *Taide ja politiikka kansanedustuslaitoksen suhtautuminen taiteen edistämiseen suomessa.* « Historiallisia Tutkimuksia », 103. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1977.

FRANÇOIS-CHARLES UGINET, Archivio di Stato di Roma, *Le "Liber officialium" de Martin V.* (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. « Fonti e Sussidi »). Roma, 1975.

SEPPO ZETTERBERG, *Die Liga der Fremdvölker Russlands 1916-1918.* (Suomen Historiallinen Seura. « Studia Historica », 8). Helsinki, 1978.

— *Suomi ja viro 1917-1919. Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikau alkuum.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 102. Julkaissut suomen Historiallinen Seura). Hensinki, 1977.

*Archivio di Stato di Siena. Guida-Inventario dell'Archivio di Stato, vol. III.* (« Pubblicazioni degli Archivi di Stato », XCII). Roma, 1977.

*Atti e pubblicazioni della Camera dei Deputati. Catalogo generale.* (Camera dei Deputati. Segretariato generale). Roma, 1974.

*Bologna. Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. Raccolta Malvezzi-De Medici, parte I.* (« Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia », vol. XC). Firenze, 1977.

*Catalogo delle edizioni di testi classici esistenti nelle biblioteche degli istituti stranieri di Roma.* (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma). Roma, 1969.

*Clero e Carboneria a Capua e a Caserta nelle carte del principe di Canosa.* (Estr. « Atti del Convegno naz. di studi storici della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro », 26-31 ottobre 1966). Roma, 1967.

*Demografia storica e condizioni economico-sociali. Atti del seminario di demografia storica 1974.* Vol. III. (Comitato Italiano per lo studio della demografia storica). Roma, 1976.

*Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Cancelleria Pontificia (1351-1353).* Barcellona, 1976.

*Gli archivi: proposte di collaborazione per una migliore tutela.* (« Quaderni di Italia nostra », 10). Roma, 1973.

*Historiantutkijan sane maisterista akateemikoksi.* (« Historiallisia Tutkimuksia », 105. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1977.

*I Beni Culturali dall'istituzione del Ministero ai decreti delegati.* (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali). Roma, 1976.

*Il movimento contadino nella storia del Lazio. 1945-1975. XX anniversario dell'alleanza contadini del Lazio.* Roma, 1975.

*Le Società siciliane per la Storia Patria.* Palermo, 1954.

*Miscellanea de textos medievales.* Voll. I, II. (Consejo Superior Investigaciones Cientificas. Departemento de Etudios Medievales). Barcellona, 1972, 1974.

*Problemi di utilizzazione delle fonti di demografia storica.* Atti del seminario di demografia storica 1972-1973. Vol. I. (Comitato italiano per lo studio della demografia storica). Roma, 1977.

*Repertorium fontium historiae medii aevi. Additamenta. Series collectionum continuata et aucta.* (1962-1972). Vol. I. Roma, 1977.

*Repertorium fontium historiae medii aevi. Fontes D-E-F-Gez.* Vol. IV. Roma, 1976.

*Seduta inaugurale dell'anno accademico 1977* (Società Naz. di Scienze, Lettere e Arti). Napoli, 1977.

*Soc. Tarquiniense di Arte e Storia, Bollettino delle attività nell'anno 1976*. Tarquinia, 1977.

# ATTI DELLA SOCIETA'

(1977-1978)

## Consiglio Direttivo del 19 gennaio 1977

Il Presidente Battelli informa che, in occasione del Convegno celebrativo del Centenario della Società, non ha potuto aver luogo il previsto incontro con le Associazioni e istituti locali di ricerca storica nel Lazio. Esso resta peraltro in programma per successive iniziative, verso le quali già si sono pronunciate favorevolmente la Società Tiburtina di Storia e d'Arte e l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Tivoli. Battelli informa anche sull'incontro che si è avuto il 6 dicembre con le Deputazioni e le Società di Storia Patria intervenute al Convegno. A termine dell'incontro è stato nominato un Comitato, del quale fa parte il Presidente della Società, per la redazione di una proposta di legge delegata riguardante la organizzazione delle Deputazioni delle Società di Storia Patria e le loro relazioni con la Giunta Centrale per gli Studi Storici.

Altri argomenti trattati nella seduta sono i pareri forniti su richieste di toponomastica, i lavori per il Codice diplomatico, l'accettazione di uno studio di Agostino Paravicini Bagliani sui testamenti dei Cardinali del secolo XIII, e la ristampa in programma del « Diario » del Sala.

Il Consiglio infine, su relazione del tesoriere Torri, dà parere favorevole alla presentazione in Assemblea del Bilancio di previsione 1967.

## Assemblea Generale dei Soci del 19 gennaio 1977

« Andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Generale dei Soci effettivi si è aperta, in seconda convocazione, il 19 gennaio 1977, alle ore 17,30 nel Salone Achille Stazio della Biblioteca Vallicelliana, col seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Relazione sulla celebrazione del Centenario della Società; 3) Variazione al Bilancio di previsione 1976; 4) Bilancio di previsione 1977; 7) Varie ed eventuali. Sono presenti: Ettore Apollonj, Giulio Battelli, Antonio Maria Colini, Paolo Dalla Torre, Nicolò Del Re, Amato Pietro Frutaz, Vittorio E. Giuntella, Giovanni Incisa della Rocchetta, Renato Lefevre, Emilia Morelli, Massimo Petrocchi, Alberto Paolo Torri, Elio Lodolini,

Emerenziana Vaccaro Sofia, Giovanni Vitucci. Assenti giustificati: Girolamo Arnaldi, Guido Astuti, Armando Petrucci, Adriano Prandi, Alessandro Pratesi. Presidente G. Battelli, Segretario G. Incisa.

Il Presidente riferisce anzitutto sul notevole successo delle celebrazioni centenarie della Società, svoltesi sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Particolarmente solenne è stata la cerimonia inaugurale, tenutasi in Campidoglio il 5 dicembre 1976, con la prolusione del Prof. Raffaello Morghen e gli interventi dell'Assessore alla Cultura del Comune in rappresentanza del Sindaco, del Presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici Prof. Giuseppe Ermini, del Prof. Heinrich Schmidinger in rappresentanza dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma. Di rilevante interesse sono risultate le molteplici relazioni e comunicazioni svolte durante i lavori del Convegno di Studio, tenuto nei giorni dal 6 all'8 dicembre sul tema "Roma punto di incontro e di nuove aperture alla cultura europea dal 1870 al 1914", con autorevoli interventi anche di eminenti studiosi degli Istituti storici stranieri in Roma e del Vaticano. Speciali sedute sono state tenute presso la Società Tiburtina di Storia e d'Arte, al cui Presidente Massimo Petrocchi va un particolare ringraziamento, e presso la Fondazione Camillo Caetani. Molto importante e molto lusinghiero per la Società è stato l'ampio discorso rivolto ai Congressisti dal Presidente della Repubblica On. Giovanni Leone, nel palazzo del Quirinale, il 7 dicembre 1976: un discorso che non solo ha sottolineato i rilevanti risultati conseguiti dalla Società nel lungo periodo di un secolo di vita, ma ne ha tratto occasione per riconfermare l'importanza degli studi storici nell'attuale momento. Dei lavori del Convegno sarà dato ampio ragguaglio con la pubblicazione degli Atti ufficiali della celebrazione centenaria nel centesimo volume dell'*Archivio*.

Battelli, dopo aver dato notizia di varie pratiche di toponomastica locale e intitolazioni scolastiche, informa l'Assemblea sui lavori per il Codice Diplomatico e sui contributi ad esso destinati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per la ristampa degli studi pubblicati da Giorgio Falco nel nostro *Archivio*, è in corso la complessa elaborazione degli indici analitici (Dott. A. Cortonesi). È in corso di stampa il volume 99 dell'*Archivio*, con articoli di Giuseppe Marchetti Longhi, di A.E. Aliano Esposito, di M.T. Caciorgna, di Paolo Dalla Torre, di Antonio Maria Colini, di R. Hüls, di J. Trenchs, di L. Onofri, di R. Lefevre. Per la serie « Miscellanea », il Dott. Agostino Paravicini Bagliani ha preannunciato la consegna di un suo lavoro sui testamenti di cardinali del secolo XIII. Si è resa inoltre necessaria la riproduzione anastatica del primo volume degli scritti di Giuseppe Antonio Sala. Esso contiene la parte relativa alla prima metà dell'anno 1798 del famoso *Diario* ed è completamente esaurito. Si è pensato anche ad un indice generale analitico del Diario edito da Giuseppe Cugnoni. Ci si propone anche di ristampare, per comodità degli studiosi, in sede di "Codice Diploma-

tico" alcuni cartari di chiese romane a suo tempo pubblicati nell'*Archivio*.

Per quanto riguarda il terzo punto dell'ordine del giorno, il tesoriere A.P. Torri informa che, per adeguare alcuni stanziamenti del Bilancio di previsione 1976 all'effettivo andamento della gestione, occorre provvedere alla deliberazione di variazioni al bilancio stesso, in conseguenza delle maggiori entrate e dei maggiori impegni assunti per alcune spese, riguardanti specialmente la celebrazione del Centenario della Società. A tale fine, l'Assemblea approva le variazioni di bilancio proposte dal Consiglio Direttivo nella sua seduta del 20 dicembre.

Successivamente il Presidente presenta la relazione del tesoriere A.P. Torri sul Bilancio di previsione 1977, che non si discosta dalle precedenti impostazioni, anche se ne è modificata la nomenclatura in conformità alle varie istruzioni impartite dal Ministero per i Beni Culturali. Tenuto conto dei maggiori costi, e delle somme impegnate per le varie pubblicazioni in corso, il bilancio pareggia nella somma di Lit. 7.976.000 e consente alla Società di svolgere la sua attività d'istituto nel 1977, in attesa che un provvedimento di legge assicuri un congruo aumento del contributo annuale dello Stato. Letta dal tesoriere Torri l'articolazione del Bilancio di previsione, questo è approvato alla unanimità.

Il Presidente, infine, riferisce sul programma delle sedute scientifiche promosse dalla Società. Dopo alcuni interventi dei soci A.P. Frutaz, P. Dalla Torre, ed A.M. Colini, l'Assemblea esprime al Presidente il proprio compiacimento per la riuscita delle celebrazioni del Centenario e il vivo apprezzamento per la collaborazione al riguardo fornita dal consigliere aggregato Lefevre ».

## Consiglio Direttivo dell'8 marzo 1977

Il Presidente informa che il Comune di Roma ha inviato un contributo « per l'attività di promozione della cultura svolta nel 1976 ». Per quanto riguarda le pratiche di toponomastica, Giuntella raccomanda, e il Consiglio concorda, che si continui a dare parere contrario per le proposte di variazione relative a toponimi legati alla storia e alle tradizioni locali.

Con riferimento ad alcuni lavori in corso alle strutture del palazzo della Chiesa Nuova, Battelli esprime l'avviso che sarebbe molto utile un incontro dei vari utenti del palazzo per l'esame dei vari problemi di interesse comune. Il Presidente informa anche sugli sviluppi di quanto concordato nella riunione dei rappresentanti delle Deputazioni e Società per un disegno di legge di delega al governo sull'emanazione di norme relative all'ordinamento delle Deputazioni e Società di Storia Patria.

In merito alla prossima pubblicazione del volume 99, contenente

articoli di Marchetti Longhi, di Aliano Esposito, di Dalla Torre, di Lodolini, di Caciorgna e « varietà » di Colini, Hüls, Onofri e Lefevre, quest'ultimo sollecita la collaborazione dei soci per le recensioni, che sono troppo scarse e frammentarie. Il problema sarà studiato, insieme con quello del ripristino, sollecitato da Incisa della Rocchetta, della rubrica « notizie » per una maggiore aderenza dell'*Archivio* al progresso degli studi storici.

Il Presidente, prendendo occasione da tali suggerimenti, rileva che la Società si trova a dover operare con una segreteria non sufficiente alle esigenze di lavoro, e anche in una situazione di sempre maggiore carenza di spazio. Il Presidente riferisce anche sulle pubblicazioni in corso, riguardanti gli atti del Centenario, la ristampa del Falco e il volume di Paravicini Bagliani da inserire nella Miscellanea, la ristampa del Sala (con relativo indice).

La conferenza di Adriano Prandi su San Lorenzo in Piscibus ha dato occasione a una proposta sulla ricerca sui monumenti della città leonina, che certamente interessa la Società ma che richiede un approfondimento dei suoi vari problemi, anche di ordine finanziario. Per quanto riguarda la proposta del dott. Alberini per la pubblicazione del « Liber Floriger » di Gregorio da Catino, il Consiglio dà parere favorevole alla pubblicazione, previo un più approfondito esame delle relative modalità. Anche parere favorevole il Consiglio esprime ad una proposta del Prof. De Logu, appoggiata dal vice Presidente Arnaldi, per una ricerca campione sull'alta valle dell'Aniene nel medioevo, da compiersi sotto il patrocinio della Società; ma si fa riserva di approfondire anche in questo caso i termini e le modalità della ricerca e della sua attuazione.

Il Consiglio concorda poi sulla opportunità di pubblicare un catalogo delle pubblicazioni disponibili della Società, ivi compresi gli estratti dell'*Archivio*, con un aggiornamento dei prezzi di vendita.

### Consiglio Direttivo del 5 maggio 1977

Il Consiglio prende atto che il dott. Alberini ha inviato un ulteriore contributo di due milioni di lire per l'edizione del « Liber Floriger » del quale ha consegnato anche una trascrizione del secolo XIX, di cui si procederà all'esame.

Dopo alcune precisazioni fatte da Giuntella riguardanti la ristampa del Diario del Sala, il Presidente riferisce circa i risultati delle borse di studio presso la Società della dott.ssa Mastropaolo e della dott.ssa Renata Tacus; riferisce anche sulla adesione dello stesso Battelli al Centro di studi storici costituitosi a Ferentino.

Il Consiglio, preso atto delle relative scadenze, stabilisce che debbano essere indette le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo per il

triennio giugno 1977 - giugno 1980. Al riguardo Ottorino Bertolini ha comunicato la sua rinuncia preventiva ad una eventuale sua rielezione a consigliere. Dal canto loro, i consiglieri Incisa e Torri dichiarano che declinerebbero la eventuale conferma alle cariche rispettivamente di segretario e tesoriere della Società.

### Consiglio Direttivo del 15 giugno 1977

Dopo varie comunicazioni riguardanti le sedute scientifiche, le pubblicazioni in corso e questioni di toponomastica, il Presidente comunica di aver richiesto all'Unione internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'arte, un contributo per la stampa in formato 24/30 dei microfilm donati da V. Toubert, con il proposito di dare inizio a una fototeca di documenti medievali.

Il Consiglio approva quindi, su relazione del tesoriere Torri, il rendiconto dell'esercizio 1976 e la sua presentazione all'Assemblea.

### Assemblea generale dei Soci del 22 giugno 1977

« Andata deserta la prima convocazione, di lunedì 20 giugno, l'Assemblea è aperta, alle ore 18, in seconda convocazione nel salone Achille Stazio della Biblioteca Vallicelliana, col seguente ordine del giorno: 1) comunicazioni del presidente; 2) approvazione del Rendiconto dell'esercizio 1976; 3) spoglio delle schede per la votazione del nuovo Consiglio Direttivo; proclamazione degli eletti; 4) varie ed eventuali. Sono presenti i soci effettivi: Ettore Apolloni, Giulio Battelli, Niccolò Del Re, Amato Pietro Frutaz, Alberto Maria Ghisalberti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Renato Lefevre, Antonio Marongiu, Luigi Michelini Tocci, Emilia Morelli, Ottorino Morra, Alessandro Pratesi, Alberto Paolo Torri. Presiede il Presidente uscente Giulio Battelli. Segretario Giovanni Incisa.

Battelli informa l'Assemblea, che la direzione della Biblioteca Vallicelliana (con l'incarico di Bibliotecario della Società) è stata assunta dalla dottoressa Arianna Jesurum, in luogo della dott. Biagia Masulli. Dà notizia, altresì, degli sviluppi della ristampa dei testi del Falco e della pubblicazione in corso del dott. Agostino Paravicini Bagliani sui testamenti dei Cardinali del secolo XIII.

Nel corso dell'anno sono state tenute le seguenti sedute scientifiche: M. Miglio, "Tra cultura e storia a Roma alla metà del Trecento" (30 maggio); R. Lefevre, "Le comunità dei 'Castelli Romani' e i loro statuti nei secoli XVI-XVII" (8 giugno); P. Delogu, "L'insediamento medioevale nell'Alta Valle dell'Aniene. Prospettive di ricerca" (15 giugno).

Passando al secondo punto dell'o.d.g., il tesoriere Alberto Paolo Torri legge il rendiconto dell'Esercizio 1976 e la prof. Emilia Morelli legge la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente fa rilevare che, durante l'esercizio, si è reso necessario apportare alcune sensibili variazioni al Bilancio di previsione per adeguarlo alle esigenze di gestione, principalmente in riferimento alle celebrazioni del centenario. Tenuto conto del fondo di cassa al 1° gennaio 1976, dei contributi straordinari integrativi ricevuti e dei notevoli impegni per le pubblicazioni in corso, il bilancio pareggia in L. 37.492.350, con un avanzo di gestione di L. 291.150. L'Assemblea, dopo alcuni chiarimenti, richiesti dai soci, ha approvato all'unanimità il predetto rendiconto nel testo che è depositato agli atti della Società.

Successivamente, l'Assemblea passa al terzo punto dell'o.d.g., cioè allo spoglio delle schede per la votazione del nuovo Consiglio Direttivo. La presidenza dell'Assemblea è assunta, per designazione unanime, dal socio Amato Pietro Frutaz, il quale insedia il gruppo degli scrutatori Antonio Marongiu, Emilia Morelli, e Niccolò Del Re. Dopo aver proceduto all'apertura delle buste contrassegnate dai nomi dei soci votanti (nomi debitamente registrati dagli scrutatori) il Presidente dell'Assemblea A.P. Frutaz, constatata la regolarità della operazione, fa procedere all'apertura delle buste interne bianche, e alla lettura e registrazione dei voti.

Al termine delle operazioni di spoglio, il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione dei risultati della votazione, nell'ordine dei voti riportati: Giulio Battelli, Vittorio E. Giuntella, Gerolamo Arnaldi, Alessandro Pratesi, Renato Lefevre, Emilia Morelli, Carlo Pietrangeli, Giovanni Incisa, Alberto Maria Ghisalberti, Armando Petrucci, A. Paolo Torri, Antonio Maria Colini, Rosario Romeo. Poiché debbono essere eletti sette membri del Consiglio Direttivo, in base ai voti ottenuti, Frutaz propone all'Assemblea che siano proclamati membri del Consiglio Direttivo i soci: Giulio Battelli, Vittorio E. Giuntella, Girolamo Arnaldi, Alessandro Pratesi, Renato Lefevre, Emilia Morelli e Carlo Pietrangeli. L'assemblea procede unanime alla loro proclamazione ».

### Consiglio Direttivo del 28 giugno 1977

Il nuovo Consiglio direttivo ha proceduto, a termini di Statuto, alla nomina del presidente della Società, che viene confermato nella persona di Giulio Battelli, e alla nomina del vice presidente, del segretario e del tesoriere nelle persone rispettivamente di Girolamo Arnaldi, di Renato Lefevre e di Alessandro Pratesi.

Il Presidente Battelli rivolge un vivo ringraziamento ai soci Ottorino Bertolini, Alberto M. Ghisalberti, Giovanni Incisa della Rocchetta e Alberto P. Torri per la lunga e preziosa opera da loro prestata alla

Società, nelle rispettive cariche da loro ricoperte.

Il Consiglio conferisce a Incisa della Rocchetta l'incarico di Archivista della Società e come tale la qualifica di consigliere aggregato. Conferma inoltre che ogni decisione relativa alle pubblicazioni della Società (ivi compresa l'accettazione di articoli per l'*Archivio*) spetta al Consiglio, mentre spetta al segretario la cura della stampa. La direzione responsabile dell'*Archivio* continuerà ad essere intestata al consigliere Lefevre.

### Consiglio Direttivo del 26 ottobre 1977

Battelli ricorda la figura del prof. Ottorino Bertolini che è stato presidente della Società dal 1972 al 1975 ed è deceduto il 27 luglio 1977. Indirizza quindi un cordiale saluto alla dott.ssa Arianna Jesurum che ha assunto la direzione della Vallicelliana, in sostituzione della dott.ssa Masulli destinata ad altro incarico.

Battelli riferisce sulla sua partecipazione al convegno tenutosi a Fiuggi sull'Età Paleocristiana in Ciociaria; e Lefevre sulla sua partecipazione in rappresentanza della Società alla manifestazione storica tenutasi a Tarquinia il 23 ottobre ad iniziativa della Società Tarquiniense d'arte e storia. Lefevre ha anche pubblicato sulla « Strenna dei Romanisti 1977 » un articolo sull'origine e primi sviluppi della Società Romana di Storia Patria.

Il Consiglio prende atto dell'assegnazione alla Società come borsista della dott.ssa Renata Tacus (che sarà adibita particolarmente alla redazione dell'*Archivio* per la parte bibliografica), delle manifestazioni scientifiche in programma e della decisione di pubblicare un catalogo aggiornato di tutte le pubblicazioni disponibili della Società, con i prezzi aggiornati.

### Consiglio Direttivo del 6 dicembre 1977

Il Presidente commemora i soci Ottorino Morra e Guglielmo Matthiae deceduti rispettivamente il 7 novembre e il 4 dicembre del corrente anno.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, autorizza il Presidente a dar seguito ad una proposta di convenzione con il Ministero dei Beni Culturali per una ricerca sulla storia della Biblioteca Vaticana, previo accertamento degli oneri che ne deriverebbero alla Società.

Lefevre riferisce sulla sua partecipazione, in veste di segretario della Società, alla conferenza regionale dei Beni Culturali che, indetta dalla Regione Lazio, ha avuto luogo nei giorni 24-26 novembre. L'opera della Società nel campo della conoscenza e valorizzazione dei beni archi-

vistici del Lazio è stata illustrata in un ordine del giorno che, dichiarando la disponibilità della Società stessa per una impegnativa azione in tal senso, è stato approvato dalla Conferenza.

Il consigliere Pietrangeli è confermato nell'incarico di rappresentante della Società nella Fondazione Primoli.

Il Presidente e la Direttrice della Vallicelliana, Dott.ssa Jesurum, concordano sugli sviluppi della collaborazione tra Società e Biblioteca anche in vista della nuova Convenzione.

Il Consiglio approva quindi variazioni al Bilancio preventivo 1977 in relazione alla lievitazione dei prezzi; approva anche il Bilancio preventivo 1978 da presentare in Assemblea.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 16 GENNAIO 1978

« L'Assemblea generale dei Soci ha luogo, in seconda convocazione lunedì 16 gennaio, alle ore 17,30 nella sede della Società con il seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) modifiche al bilancio di previsione 1977; 3) approvazione del bilancio di previsione 1978; 4) elezione dei revisori dei conti; 5) convenzione con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ricerche archivistiche; 6) varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Vaccaro, Frutaz, Dalla Torre, Del Re, Ermini, Vian, Pratesi, Battelli, Morelli, Ferrua, Incisa, Ghisalberti, Giuntella, Campana, Testini, E. Petrucci, De Mattei, Palumbo, Lefevre. Presidente Battelli, segretario Lefevre.

Il Presidente ricorda la scomparsa (27 luglio 1977) di Ottorino Bertolini che ha prestato alla Società per molti anni un'apprezzata collaborazione e fu presidente dal 1962 al 1975; e dei soci Ottorino Morra (7 novembre 1977) e Guglielmo Matthiae (4 dicembre 1977).

Il Presidente informa quindi l'Assemblea sulle pubblicazioni in corso. Il vol. 100 dell'*Archivio* sarà dedicato alla celebrazione del Centenario; verrà presto alla luce la ristampa del Falco con gli indici analitici; sono in corso di stampa i testamenti cardinalizi del sec. XIII, a cura di Paravicini Bagliani, e la ristampa del « Diario romano » del Sala. È in corso di preparazione l'edizione del « Liber Floriger » di Gregorio da Catino, proposta da Vittorio Alberini.

Il Presidente informa anche sui lavori per il Codice diplomatico di Roma, sostenuti per quattro anni dal C.N.R. È in corso la ristampa dei « Cartari romani », con l'aggiunta di indici. È in corso anche la stampa dei microfilm di documenti donati dal Toubert: si tratta di seimila fotogrammi, che importano un notevole impegno di spesa, al quale si farà fronte con un contributo dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma. Si costituirà così la base per una fototeca di documenti medievali, che è nel programma di lavoro della Società.

Successivamente il Battelli riferisce sulla conferenza tenuta dal prof. Giuseppe Scalia il 14 dicembre 1977 su gli « archiva » di papa Damaso e le biblioteche di papa Ilaro, nel quadro della Settimana dei Beni Culturali, per iniziativa congiunta della Società Romana di Storia Patria e della Biblioteca Vallicelliana. Nella prossima primavera saranno tenute alcune sedute scientifiche.

Per quanto riguarda il punto due all'o.d.g., su relazione del presidente Battelli e del tesoriere Pratesi, l'Assemblea approva alcune variazioni al Bilancio di previsione 1977.

Il presidente presenta quindi il Bilancio di previsione 1978, sul quale riferisce il tesoriere Pratesi. L'impostazione del bilancio è stata modificata nella sua articolazione per renderla più conforme alla attività della Società. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano vari soci, il Bilancio, che pareggia in L. 15.722.100, è approvato nel testo depositato agli atti della Società.

L'Assemblea procede quindi alla nomina dei revisori dei conti. Restano confermati i soci Frutaz e Sandri, ed il socio Lodolini è nominato in sostituzione della prof. Morelli entrata a far parte del Consiglio.

Al punto 5 dell'o.d.g. l'Assemblea dà il suo assenso alla proposta di convenzione con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per ricerche archivistiche sulla Biblioteca Vaticana.

Nelle varie ed eventuali, il presidente osserva, tra l'altro, che per la modifica dello Statuto, di cui si è parlato più volte nelle assemblee, è opportuno attendere i prossimi provvedimenti sulla regolamentazione degli istituti accademici e delle Società e Deputazioni di Storia Patria; se ne tratterà nella Conferenza Nazionale delle Accademie, indetta dal Ministero per i Beni Culturali.

## Consiglio Direttivo del 2 febbraio 1978

Il segretario informa che il presidente Battelli è assente per motivi di salute. Assume la presidenza della riunione il vice presidente Arnaldi che esprime a nome dei colleghi auguri di pronto ristabilimento del prof. Battelli.

In merito alle programmate ricerche archivistiche sulla Biblioteca Vaticana, di cui al n. 2 dell'o.d.g., dopo un esame delle loro modalità di impostazione, il Consiglio ratifica la Convenzione stipulata al riguardo tra il Ministero dei Beni Culturali e la Società il 19 dicembre 1977, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Il Consiglio Direttivo, interpretando anche l'avviso manifestato dal Presidente Battelli, decide di affidare al socio mons. Ruysschaert la direzione scientifica della ricerca e dà mandato al presidente Battelli di prendere opportuni contatti per la definizione delle modalità inerenti alla realizzazione dell'iniziativa.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di vari provvedimenti amministrativi, la prof. Morelli richiama l'opportunità di promuovere ricerche e studi di storia moderna e contemporanea e Arnaldi osserva al riguardo che la Società ha una competenza non ristretta al solo ambito regionale.

Il Consiglio prende atto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha comunicato di non poter più elargire ulteriori contributi per il Codice Diplomatico di Roma e Lazio per insufficienza di disponibilità finanziarie.

### Consiglio Direttivo del 15 giugno 1978

Il Presidente ricorda i soci Ettore Apolloni e Nino Valeri deceduti rispettivamente il 9 marzo 1978 e il 27 aprile 1978, e il socio corrispondente W. Hagemann, deceduto il 12 giugno 1978.

Informa che la Società ha concesso i suoi auspici al seminario di ricerca che ha avuto luogo presso l'Abazia di Farfa, sul tema « Finanza locale e proprietà ecclesiastica e feudale. Immunità e privilegio in Italia fra '400 e '700 ».

Il Presidente riferisce quindi sulla riunione avutasi presso la sede sociale il 22 maggio sui lavori del « Codice Diplomatico di Roma e della regione romana (a. 590/1417) ».

Passando al secondo punto dell'o.d.g. il Presidente propone e il Consiglio approva la nomina a Socio patrono con decorrenza 3 novembre 1976, a tenore dell'art. 2 del vigente Statuto, del dott. Vittorio Alberini che, in occasione della celebrazione del centenario della Società, ha offerto due contributi del valore complessivo di L. 4.000.000 con il voto che la Società prenda in considerazione — come sta facendo — la proposta di pubblicazione del « Liber Floriger » di Gregorio da Catino.

Battelli, dopo aver riferito sullo stato delle varie pubblicazioni in corso, informa che è stata sollecitata la signora Anna M. Giorgetti Vichi per la compilazione dell'Indice analitico dei volumi LXXX (1942) - C (1977) dell'*Archivio*.

### Consiglio Direttivo del 27 giugno 1978

Il Consiglio Direttivo è tornato a riunirsi nella sede sociale, il 27 giugno 1978, alle ore 17, in continuazione della seduta del 15 giugno per esaminare i punti dell'o.d.g. rimasti sospesi, a cominciare dal Bilancio consuntivo 1977. Il tesoriere Pratesi riferisce sul relativo rendiconto, dopo di che il Consiglio, udita la relazione dei Revisori dei Conti, approva il Bilancio consuntivo 1977 e ne autorizza la presentazione all'Assemblea Generale dei Soci.

Su proposta del Presidente Battelli, che sottolinea la opportunità di coprire i posti resisi vacanti, il Consiglio delibera che le elezioni siano indette per 7 posti a Socio effettivo e 10 posti a Socio corrispondente.

Il Consiglio concorda quindi sulla proposta di dedicare una seduta scientifica alla figura e all'opera di Ottorino Bertolini, presidente della Società dal 1962 al 1975.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 1978

« Andata deserta la prima convocazione, indetta il 12 giugno 1978 per le ore 17,30 di lunedì 26 giugno 1978, l'Assemblea generale dei Soci ha luogo in seconda convocazione alle ore 17,30 di martedì 27 giugno 1978 nella sala Achille Stazio della Biblioteca Vallicelliana con il seguente o.d.g.: 1) comunicazioni del Presidente; 2) nomina a socio patrono; 3) approvazione del bilancio consuntivo 1977; 4) varie ed eventuali. Sono presenti i soci Frutaz, Lodolini, Gualdo, Incisa, Pietrangeli, Arnaldi, Lefevre, Morelli, Battelli, Pratesi, Ermini, M. Petrocchi, Palumbo, Marongiu. Assenti giustificati A. Prandi e L. Sandri. Presiede Battelli, segretario Lefevre.

Battelli, in apertura di seduta, ricorda i soci recentemente scomparsi Ettore Apolloni e Nino Valeri, effettivi, e Wolfang Hagemann, corrispondente. Informa che i soci Paratore e Ruysschaert hanno ricevuto la laurea ad onorem della Sorbona e i soci Colini e Manselli hanno ottenuto rispettivamente il premio Cultori di Roma e il premio Chabod; al socio mons. Giusti è stata dedicata una Miscellanea in occasione del suo settantesimo compleanno.

Nei mesi di maggio e giugno sono state tenute alcune sedute scientifiche nella sala Achille Stazi: P.F. Palumbo, "Studi sul Pontificato di Pasquale II" (15 maggio); G. Gualdo, "Francesco Filelfo e la Curia Pontificia: una carriera mancata" (29 maggio); G. Arnaldi, "L'opera storica di P. Lapôtre e la storia di Roma nel secolo IX" (15 giugno).

La Società ha partecipato, nelle persone del presidente o del segretario, a varie manifestazioni di interesse scientifico o culturale tra cui: alla Conferenza Nazionale delle Accademie e Istituti Culturali, tenutasi alla Farnesina il 20-21 gennaio 1978 per iniziativa del Ministero per i Beni Culturali, ufficio centrale per i Beni Librari e Istituti Culturali; al Seminario sulla "Finanza locale e proprietà ecclesiastica e feudale" tenutosi presso l'Abazia di Farfa nei gg. 22-23 aprile sotto gli auspici della Società; al convegno a Sutri (20-21 maggio 1978) promosso dal Centro di Ricerche per la Storia per l'Alto Lazio sul tema "Lo Stato della Chiesa tra medioevo ed età moderna: il problema delle istituzioni"; al Convegno su "Il Paleocristiano nella Bassa Sabina", tenutosi a Magliano Sabino il 27 maggio. Inoltre Battelli ha partecipato all'Assemblea dell'Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte

(7 giugno) e ha presieduto una riunione in sede per il proseguimento dei lavori del Codice Diplomatico (22 maggio).

Battelli riferisce quindi sui contributi che la Società ha ricevuto dal Comune, dall'Ente Cellulosa, dal Ministero dei Beni Culturali; sul versamento da parte del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana della compartecipazione spettante alla Società sulla vendita delle "Inscriptiones Christianae".

Riferisce inoltre sulle pubblicazioni in corso di stampa: Atti del Centenario (vol. 100 dell'*Archivio*); vol. 101 dell'*Archivio*; volumi della *Miscellanea* (Falco, Paravicini Bagliani e Sala). Dà notizia della richiesta fatta al Ministero dei Beni Culturali in applicazione delle norme sulla occupazione giovanile e comunica che il Consiglio, a termine di statuto, ha designato a socio patrono il dott. Vittorio Alberini per i contributi finanziari da lui versati alla Società per il Centenario, e in previsione della pubblicazione da parte della Società del « Liber Floriger » di Gregorio da Catino. L'Assemblea concorda e proclama il Dott. Alberini socio patrono a decorrere dal 3 novembre 1976, data del primo contributo.

Procedendo nella discussione dell'o.d.g., il Presidente presenta il Bilancio consuntivo 1977 che, approvato dal Consiglio Direttivo, pareggia in L. 34.738.002.

Il socio Lodolini legge la relazione dei Revisori dei Conti che, tenuto conto delle variazioni al bilancio di previsione 1977, ratificate dall'Assemblea generale del 16 gennaio 1978, ha accertato che le spese di gestione sono state contenute nei limiti stabiliti da tale bilancio; che la somma di L. 19.427.560 di residui passivi è vincolata a pubblicazioni in corso di stampa, per diversi motivi non potute portare a compimento nei termini previsti. I revisori dei conti, constata la regolarità delle operazioni finanziarie e dei relativi documenti giustificativi, prendono atto dei risultati conseguiti dalla Società anche per quanto attiene alle iniziative connesse con le ricerche del Codice Diplomatico ed esprimono parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario e patrimoniale dell'esercizio 1977. Posto in votazione tale rendiconto, depositato negli atti della Società, l'Assemblea lo approva all'unanimità.

Successivamente il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha deciso che a settembre siano indette le elezioni per sette nuovi soci effettivi e dieci corrispondenti.

In fine di seduta, la socia Morelli richiama l'attenzione sui fondi di interesso romano della Fondazione Besso e auspica un'organica rilevazione e ricerca di analoga documentazione nelle biblioteche esistenti in Roma. Pratesi e Pietrangeli si associano. La Prof.ssa Morelli dà anche notizia di nuove ricerche sulla Amministrazione Centrale dello Stato Italiano e sulla burocrazia italiana dopo l'unificazione, condotte dall'Istituto per la Storia del Risorgimento, sottolineando l'opportunità di un loro sviluppo ».

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 OTTOBRE 1978

Battelli si rammarica della perdita del socio Luigi Guasco, deceduto il 17 luglio 1978. Dà poi notizia che è uscito il Catalogo delle pubblicazioni disponibili dalla Società, ivi compresi gli estratti. Si tratta di un Catalogo, aggiornato nei prezzi, che non solo risponde a ripetute richieste, ma anche contribuisce a documentare la centenaria attività della Società.

Dopo aver riferito sulle pubblicazioni in corso, e su varie pratiche di toponomastica, il Presidente osserva che la riduzione degli orari della Vallicelliana incide notevolmente sul lavoro della Società e fa voti perché opportuni accordi tra Comune e Ministero Beni Culturali risolvano tale problema. Altro problema che attende una soluzione è quello della destinazione alla Società di un gruppo di giovani nell'ambito delle norme sulla occupazione giovanile.

Il Consiglio approva, quindi, su proposta del Presidente, alcuni provvedimenti di carattere amministrativo-finanziario, dopo di che, con riferimento alla riunione tenuta con i collaboratori interessati al lavoro per il Codice Diplomatico, il Consiglio esprime l'interesse per la costituzione nell'ambito della Vallicelliana di una Sala Romana di consultazione. La direttrice Jesurum esprime le sue riserve tecniche sulla realizzazione di tale Sala Romana, anche in relazione alla mancanza di spazio. Arnaldi e Lefevre insistono sulla opportunità di fare il possibile per superare tale difficoltà.

Il Presidente informa quindi che in data 7 ottobre sono state indette le elezioni per sette nuovi soci effettivi e dieci soci corrispondenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 DICEMBRE 1978

Dopo varie questioni di toponomastica e pratiche amministrative, Battelli riferisce sulla seduta scientifica che sarà dedicata a Ottorino Bertolini e sulle pubblicazioni in corso. Il Consiglio approva poi l'organizzazione e il finanziamento del Convegno di Tivoli previsto per il prossimo giugno insieme ad un incontro con gli istituti ed enti di ricerca storica operanti nel Lazio.

Discusso e approvato il Bilancio Preventivo 1979, il Consiglio procede allo spoglio delle schede di votazione pervenute per l'elezione dei nuovi soci, effettivi e corrispondenti, indetta con circolare 7 ottobre u.s.

Poiché il quorum per la elezione è di metà più uno dei voti validi, cioè 29, hanno ottenuto il numero dei voti necessario per la elezione i seguenti nominativi: a socio effettivo, Monachino Vincenzo, Roma-

nini Angiola, Caraffa Filippo; a socio corrispondente, Pani Ermini Letizia e Pasztor Lajos. Restano da coprire altri posti per i quali saranno indette le elezioni suppletive.

ADUNANZE SCIENTIFICHE

Nel corso del 1977 e del 1978 la Società ha continuato le sue adunanze scientifiche, nel Salone « Achille Stazio » della Biblioteca Vallicelliana. Sono state tenute le seguenti relazioni:

— MASSIMO MIGLIO, *Tra cultura e storia a Roma alla metà del '300* (30 maggio 1977);

— RENATO LEFEVRE, *Le comunità dei "Castelli Romani" e i loro Statuti dei secoli XVI e XVII* (8 giugno 1977);

— PAOLO DE LOGU, *L'insediamento medioevale dell'Alta Valle dell'Aniene: prospettive di ricerca* (15 giugno 1977);

— GIUSEPPE SCALIA, *Gli "archiva" di papa Damaso e le biblioteche di papa Ilaro* (14 dicembre 1977);

— PIER FAUSTO PALUMBO, *Studi sul pontificato di Pasquale II* (15 maggio 1978);

— GERMANO GUALDO, *Francesco Filelfo e la curia pontificia: una carriera mancata* (29 maggio 1978);

— GIROLAMO ARNALDI, *L'opera storica di p. Lapôtre e la storia di Roma nel secolo XIX* (15 giugno 1978).

RIUNIONE PER IL « CODICE DIPLOMATICO DI ROMA E DELLA REGIONE ROMANA ».

Il 22 maggio 1978 ha avuto luogo nella sede della Società, su invito del presidente, una riunione dei soci e dei collaboratori interessati ai lavori del « Codice », alla quale hanno partecipato i proff.: Girolamo Arnaldi, Armando Petrucci, Alessandro Pratesi e Raffaello Volpini, membri (con il presidente) della commissione nominata dal Consiglio della Società; i proff. Sofia Boesch Gaiano, Paolo Brezzi, Riccardo Capasso, Paolo de Logu, Attilio De Luca, Germano Gualdo, Edith Pàsztor ed Enzo Petrucci, docenti di storia medioevale o di diplomatica; il segretario della Società, prof. Renato Lefevre; i dott. Giuliana Ancidei, Alfio Cortonesi, Anna Esposito, Paola Pavan, Renata Tacus, collaboratori della ricerca C.N.R. e Ivana Ait, Lina Amore, M. Teresa Caciorgna, Ferdinando De Santis, Isa Lori Sanfilippo, M. Teresa Maggi Bei, Alfredo Pellegrini, Lucia Travaini, studiosi interessati ai lavori del « Codice ».

Battelli, salutati i presenti, spiega i motivi della riunione: far conoscere i risultati finora raggiunti dall'iniziativa promossa ed avviata dal compianto presidente prof. Bertolini con i contributi concessi dal C.N.R.; considerare le possibilità pratiche di continuare la ricerca e in quali settori; udire il parere dei presenti su eventuali nuove proposte al riguardo.

I lavori degli ultimi anni sono stati diretti a questi scopi:

1. Costituzione di uno schedario di documenti editi o citati che riguardano il programma del « Codice » mediante lo spoglio sistematico di libri e di articoli, ordinando le schede secondo le segnature archivistiche: sono state finora compilate e copiate a macchina circa 10.000 schede, relative a 430 titoli.

2. Edizione di fondi archivistici inediti e ristampa dei cartari romani a suo tempo pubblicati a puntate in diverse annate dell'*Archivio* o altrove, con l'aggiunta di ampi indici analitici e, ove occorra, di notizie archivistiche e diplomatiche: sono in corso di preparazione le ristampe di P. Fedele, *Le carte dei SS. Cosma e Damiano* (Pavan), dello stesso il *Tabularium di S. Mariae Novae* (Esposito) e il *Tabularium S. Praxedis* (Cortonesi), di L. Schiaparelli, *Le carte di S. Pietro in Vaticano* (Ancidei).

3. Pubblicazione di articoli in relazione al « Codice »; finora sono usciti: « Un elenco di beni dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia nel Lazio meridionale » (Cortonesi), « Un elenco di beni dello stesso Ospedale in Roma » (Esposito Aliano), « Documenti terracinesi nella Biblioteca Vaticana » (Ancidei), « L'Archivio Comunale di Sezze » (Caciorgna).

Inoltre si è dato principio ad una raccolta di tesi di laurea su argomento romano, di inventari di archivi e di altra documentazione; e ad una fototeca di documenti laziali, con i microfilms eseguiti da Pierre Toubert per la sua opera magistrale « Les structures du Latium médieval ». Si conta di stampare i microfilms in grandezza 24x30 con un contributo concesso dall'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, di cui la Società fa parte, e di ordinare le fotografie collocandole in contenitori che ne permettano la facile consultazione. Allo scopo di arricchire la fototeca è stata acquistata una macchina fotografica.

Altri lavori sono pure collegati con il « Codice »: l'edizione de « I documenti dell'antico archivio di S. Andrea *de Aquariciariis* » a cura di I. Lori Sanfilippo, ormai pronta per la stampa; le edizioni, in preparazione, delle pergamene dell'Archivio Comunale di Sezze (Caciorgna) e dell'Archivio Capitolare di Alatri (De Santis); uno studio sul patrimonio fondiario di Farfa (Amore); l'edizione del *Liber Floriger* di Gregorio da Catino (Maggi Bei).

All'esposizione di Battelli è seguita una discussione, alla quale hanno preso parte molti dei presenti. Si è auspicato che si giunga a

creare un luogo d'incontro per quanti sono interessati alla ricerca documentaria con una sala per la consultazione del materiale (Arnaldi); tale luogo dovrebbe essere presso la Biblioteca Vallicelliana (Lefevre, A. Petrucci); si potrà chiedere un'ampliamento della sede (Sanfilippo), facendo presente all'Amministrazione Comunale la necessità di provvedere ad una migliore utilizzazione dei locali del palazzo dei Filippini ai fini di assicurare lo sviluppo delle attività di ricerca promosse dagli istituti che esso ospita (Battelli).

Le ricerche in corso presso la Società potrebbero essere coordinate con quelle svolte dalla Regione per il censimento dei beni culturali del Lazio, senza per questo interferire nell'attuazione del nostro programma di lavoro (Delogu, A. Petrucci); a questo proposito si raccomanda che siano pubblicati appena possibile i volumi del Codice Diplomatico in corso di preparazione (Arnaldi).

Viene poi riconosciuta l'utilità di incontri periodici per conoscere i lavori in corso, anche in vista di temi da proporre per la preparazione di tesi di laurea.

Capasso dà notizia che due studenti lavorano sui documenti dell'Archivio Capitolare di Rieti, Volpini che uno studente prepara l'edizione delle pergamene di Casperia. Sarebbe utile chiedere agli Istituti universitari la notizia delle tesi svolte negli ultimi venti anni o in preparazione, che riguardano documenti o argomenti relativi al « Codice » (Pavan, Capasso, A. Petrucci).

Brezzi riferisce sui lavori in corso per una ricerca da lui diretta, su « Fonti e studi per la storia di Roma nel tardo Medio Evo », promossa dall'Istituto di Studi Romani con il concorso del C.N.R.: usciranno prossimamente i primi due volumi a cura di Maria Luisa Lombardo e di Luciano Palermo.

Al termine della riunione Battelli ringrazia i presenti della loro partecipazione ed assicura la piena disponibilità della Società Romana per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo della sua competenza.

# SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA

CONSIGLIO DIRETTIVO
(dal 22 giugno 1977)

*Presidente*: Giulio BATTELLI

*Vice Presidente*: Girolamo ARNALDI

*Segretario*: Renato LEFEVRE

*Tesoriere*: Alessandro PRATESI

*Consiglieri*: Vittorio E. GIUNTELLA, Emilia MORELLI, Carlo PIETRANGELI

*Consigliere aggr.*: Giovanni INCISA DELLA ROCCHETTA

*Bibliotecario* (ex officio): Arianna JESURUM (Direttore della Bibl. Vallicelliana)

*Revisori dei conti*: Amato P. FRUTAZ, Elio LODOLINI, Leopoldo SANDRI.

SOCI PATRONI

Vittorio ALBERINI

SOCI ORDINARI

Ettore APOLLONI (†)
Girolamo ARNALDI
Guido ASTUTI
Francesco BARBERI
Giulio BATTELLI
Francesco Luigi BERRA
Ottorino BERTOLINI (†)
Paolo BREZZI
Michelangelo CAGIANO DE AZEVEDO
Augusto CAMPANA
Ovidio CAPITANI
Ferdinando CASTAGNOLI
Francesco COGNASSO
Antonio Maria COLINI
Paolo DALLA TORRE
Luigi DAL PANE
Guglielmo DE ANGELIS D'OSSAT
Marcello DEL PIAZZO
Niccolò DEL RE
Domenico DEMARCO
Rodolfo DE MATTEI
Angelo DE SANTIS
Lamberto DONATI
AMBROGIO DONINI
Giuseppe ERMINI

Domenico Federici
Antonio Ferrua S.J.
Fausto Fonzi
Amato Pietro Frutaz
Franco Gaeta
Alberto Maria Ghisalberti
Anna M. Giorgetti Vichi
Vittorio Emanuele Giuntella
Martino Giusti
Vincenzo Golzio
Germano Gualdo
Luigi Guasco (†)
G. Incisa della Rocchetta
Tommaso Leccisotti
Renato Lefevre
Claudio Leonardi
Elio Lodolini
Michele Maccarrone
Filippo Magi
Raoul Manselli
Giuseppe Marchetti Longhi
Valerio Mariani
Antonio Marongiu
Angelo Martini
Giuseppe Martini
Guglielmo Matthiae (†)
Santo Mazzarino
Carlo Guido Mor
Luigi Michelini Tocci
Emilia Morelli
Raffaello Morghen
Ottorino Morra (†)
Ruggero Moscati
Massimo Pallottino
Pier Fausto Palumbo
Bruno Paradisi
Ettore Paratore
Ettore Passerin d'Entreves
Massimo Petrocchi
Armando Petrucci
Enzo Petrucci
Carlo Pietrangeli
Alberto Pincherle
Adriano Prandi
Alessandro Pratesi
Giovanni Pugliese Carratelli
Riccardo Riccardi
Pietro Romanelli
Rosario Romeo
Antonio Rota
Mario Salmi
Leopoldo Sandri
Giuseppe Scalia
Gaetanina Scano
Manlio Simonetti
Pasquale Testini
Alberto Paolo Torri
Francesco Ugolini
Emerenziana Vaccaro Sofia
Nino Valeri (†)
Nello Vian
Cinzio Violante
Giovanni Vitucci

## SOCI CORRISPONDENTI

Clemens Bauer
Giuliana Bertolini
Michele Bocksruth
François Ganshof
Wolfang Hagemann (†)
Hubert Jedin
Friedrich Kempf
Eugenio Koltay Kastner
Edith Pásztor
Deoclecio Redig de Campos
José Ruysschaert
Charles Samaran
Pierre Toubert
André Vauchez
Raffaello Volpini
John B. Ward Perkins

Il Direttore pro tempore della Biblioteca Vallicelliana.

I Direttori « pro tempore » degli Istituti storici fondati in Roma da Governi esteri:

Academia Belgica.
American Academy in Rome.
Bibliotheca Hertziana.
British School at Rome.
Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom.
Deutsches Archaeologiesches Institut.
Deutsches Historisches Institut.
École Française de Rome.
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
Institutum Romanum Finlandiae.
Istituto Svizzero di Roma.
Nederlands Instituut te Rome.
Norske Inst. i Roma for Kunsthistorie og Klassisk Arkeologi.
Österreichisches Kulturinstitut in Rom.
Polska Akademia Nauk-Stacja Naukowa w Rzymie.
Römisches Institut der Görres-Gesellschaft.
Svenska Institutet i Rom.

# INDICE


Pag.

A. Ferrua S. I., Memorie della Chiesa di S. Martinello al Monte di Pietà . . . . . 5

P. Delogu - L. Travaini, Aspetti degli abitati medievali nella regione sublacense . . . . . 17

P. Pavan, Gli statuti della Società dei Raccomandati del Salvatore *ad Sancta Sanctorum* (1331 - 1496) . . 35

A. Cortonesi, Colture, pratiche agrarie e allevamento nel Lazio bassomedioevale. Testimonianze dalla legislazione statutaria . . . . . 97

A. Luzzatto - A. Tagliacozzo, Gli ebrei in Bagnoregio. Documenti di una comunità sconosciuta nel territorio dello Stato pontificio (sec. XV e XVI) . . . . . 221

M. Cafiero, Scienza e politica a Roma in un carteggio di Celestino Galiani (1714 - 1732) . . . . . 311

*Varietà*:

G. Scalia, In margine al *titulus* di S. Lorenzo in Damaso . 345

M. T. Maggi Bei, Sulla produzione del sale nell'alto medio evo in zona romana . . . . . 354

L. Moscati, Due documenti dei conti di Tuscolo sul traffico marittimo . . . . . 367

R. Lefevre, Note sulla « Signoria di Lariano » nel medioevo . . . . . 375

A. Esposito Aliano, Notizie sull'archivio dell'Ospedale della Consolazione in Roma . . . . . 384

*Resoconti e notizie* (a cura di A. Cortonesi): Les Ordres mendiants et la ville en Italie centrale (*G. Barone*); I Cistercensi e il Lazio (*M. Righetti Tosti-Croce*); Finanza locale e proprietà ecclesiastica e feudale (*A. Cortonesi*); La tradizione benedettina in Occidente (*G. Barone*); Genèse e débuts du Grand Schisme d'Occident (*L. Gualdo Rosa*); Ferentino, la diocesi e gli apporti francescani (*G. Giammaria*).
*Notizie*: « Quaderni » di Guarcino, Ferentino, Patrica - Archeologia laziale - Teatro medioevale - Convegno a Sutri - Convegno su Archivi e Biblioteche - Convegno a Foggia - Il Risorgimento a Viterbo - Il paleocristiano in Ciociaria . . . . . 397

*Bibliografia*: M. Dykmans, D'Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi (*R. Lefevre*); P. Jounel, Le culte des Saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième siècle (*A. P. Frutaz*); Egmond Lee, Sixtus IV and men of letters (*L. Gualdo Rosa*); Maria Luisa Lombardo, Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte. Liber introitus 1428 (*A. Cortonesi*); A. De Santis, Inventario delle pergamene (*R. Lefevre*) . . . . . 415

*Periodici pervenuti alla Società*, con spoglio degli articoli riguardanti la storia di Roma e del Lazio (*R. Tacus*) . 425

*Pubblicazioni pervenute alla Società* . . . . . 467

*Atti della Società (1977-1978)*: Consiglio direttivo del 19 gennaio 1977. Assemblea generale dei soci del 19 gennaio 1977. Consigli direttivi dell'8 marzo, 5 maggio e 15 giugno. Assemblea generale dei soci del 22 giugno 1977. Consigli direttivi del 28 giugno, 26 ottobre e 6 dicembre 1977. Assemblea dei soci del 16 gennaio 1978. Consigli direttivi del 2 febbraio, 15 giugno e 27 giugno 1978. Assemblea generale dei soci del 27 giugno 1978. Consigli direttivi del 13 ottobre e 7 dicembre 1978. Adunanze scientifiche. Riunione per « Codice Diplomatico di Roma e della regione romana » . . . . . 477

*Consiglio direttivo e soci della Società Romana di Storia Patria* . . . . . 493

*Direttore responsabile*: RENATO LEFEVRE
Autorizzazione del Tribunale di Roma, decreto n. 2669 dell'8 aprile 1952

*Stampato in Roma*
*dalla Tipografia della Pace*
*nel mese di luglio 1980*

LAZIO MEDIOEVALE
(LUOGHI MENZIONATI NEL TESTO)
CIVITAS
CASTRUM
MONASTERO
INSEDIAMENTO ABBANDONATO
MONTI VOLSINI
ORVIETO
Gradoli
Lago di Bolsena
BAGNOREGIO
Castel Fiorentino
Celleno
Sipicciano
Montefiascone
"PATRIMONIO DI S. PIETRO IN TUSCIA"
MONTI CIMINI
TUSCANIA
VITERBO
Canepina
Vetralla
Ldi Vico
CIVITA CASTELLANA
RIETI
"SABINA"
Aspra (Casperia)
Roccantica
Stafful
Petrella (P.Salto)
Mareri
CORNETO (Tarquinia)
Caprarica
Poggio Mirteto
Farfa
Toffia
Fara (in Sabina)
Marcetelli
Castel di Tora
MONTI SABATINI
Lago di Bracciano
Campagnano (di Roma)
Civitavecchia
Tevere
MONTI SIMBRUINI
Vicovaro
Roviano
S.Polo (dei Cavalieri)
Saccomuro
TIVOLI
Aniene
Subiaco
Licenza
Liri
Guadagnolo
ROMA
Olevano
Genazzano
Cave
MONTI ALBANI
MONTI ERNICI
Guarcino
Trisulti
"CAMPAGNA"
Frivigliano
Collepardo
Lago di Albano
Lago di Nemi
ANAGNI
ALATRI
FERENTINO
Tecchiena
VEROLI
VELLETRI
Frosinone
Bauco (Boville Ernica)
Monte S.Giovanni
Ripi
MONTI LEPINI
"MARITTIMA"
Sezze
Piperno (Priverno)